LA DOTTRINA

DELLE

PERSONE GIURIDICHE O CORPI MORALI

Vol. VI.

LA DOTTRINA

DELLE

PERSONE GIURIDICHE O CORPI MORALI

ESPOSTA

CON SPECIALE CONSIDERAZIONE DEL DIRITTO MODERNO ITALIANO

DAL COMMENDATORE

AVV. GIORGIO GIORGI

PRESIDENTE DI SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E SENATORE DEL REGNO

Vol. VI.

PARTE SPECIALE

ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI DI CULTO

NOZIONI E CARATTERI DELLA PROPRIETÀ ECCLESIASTICA
AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ISTITUTI ECCLESIASTICI IN GENERALE
RIFORMA, SOPPRESSIONE DEGLI ISTITUTI ECCLESIASTICI: E DEVOLUZIONE DEI BENI
ISTITUZIONI DI CULTO ACATTOLICHE.

LE SOCIETÀ, LE ASSOCIAZIONI E LE ISTITUZIONI PRIVATE

LA PERSONALITÀ GIURIDICA NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI A SCOPO DI GUADAGNO
E IN QUELLE CHE NON HANNO PRINCIPALMENTE SCOPO DI LUCRO.

INDICE GENERALE ALFABETICO.

FIRENZE
CASA EDITRICE LIBRARIA « *FRATELLI CAMMELLI* »
(RAFFAELLO CONTI, Proprietario)
Piazza della Signoria, 5.

1897

PARTE SPECIALE

TRATTATO III. LIBRO II.

ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI DI CULTO

SEZIONE I.

ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI ECCLESIASTICHE

INTRODUZIONE

1. Prendendo a parlare delle istituzioni di culto, bisogna partire da una distinzione, che è fondamentale per la partizione dell' argomento. Bisogna distinguere gli istituti della cattolica religione, da quelli di ogni altro culto praticato in Italia: e ciò perchè il cattolicismo essendo stato e continuando ad essere il culto dominante, gli istituti di esso hanno assai più degli altri sollecitate le premure dei legislatori, ed eccitata l'attenzione degli scrittori; in modo che sono governati da un complesso tanto esteso di disposizioni e illustrati da tanta copia di dottrine, che bisogna farne argomento di studio a parte. Anzi, l'abbondanza delle une e delle altre è tale anche nei rispetti della personalità giuridica, da costituire un singolare contrapposto con la scarsità di precetti legislativi e di studi, che abbiamo trovata rispetto ad alcuni istituti civili nei precedenti trattati: e l'esposizione, che uno voglia farne senza mandare alle stampe una moltitudine di volumi, ha oggidì questa infelicità particolare, di costringere lo scrittore a contentarsi di un epilogo quasi aforistico della materia sparsa in leggi, codici e raccolte innumerevoli; di rimandare

ai trattatisti speciali tutti coloro, che vorrebberò approfondirla: di supporre le cose principali già note, sorvolando sulle dimostrazioni e risolvendo con poco più che nude affermazioni molte questioni tuttora ricche di pratica importanza.

Gli *istituti ecclesiastici* invero, poichè con questo nome si qualificano particolarmente le istituzioni del culto cattolico, sono in Italia governati (1),

a) dal diritto pubblico ecclesiastico degli antichi Stati: cioè da leggi, decreti, ordinanze, concordati ed usi locali, in quanto non siano stati abrogati espressamente o tacitamente da leggi posteriori (2);

---

(1) Gli artt. 2, 433, 434 del Codice civile, le leggi di soppressione e liquidazione degli enti di culto cattolici, e generalmente tutte quelle che hanno voluto regolare le relazioni dello Stato con la Chiesa cattolica o le condizioni giuridiche di qualche istituto di essa, usarono sempre l'appellativo *ecclesiastico*, che non si trova mai adoperato a proposito di altri culti.

(2) Il Mancini, che ebbe tanta parte nei lavori preparatorii del Codice, parlando nella tornata 11 luglio 1867 alla Camera dei Deputati, diceva: « L'articolo 2 è trascritto dal Codice Albertino, il quale lo aveva desunto dalle Regie Costituzioni Sarde: il che importa che esso è una vecchia e veneranda tradizione storica della scuola giuridica italiana... Si presentò nella compilazione di quest'articolo una grande difficoltà alla Commissione legislativa, incaricata dell'ultima revisione del Codice civile. Non vi era Provincia d'Italia, che avesse identico diritto pubblico ecclesiastico con le altre. Il diritto pubblico delle province subalpine e delle napoletane non è lo stesso di quello della Toscana. Nelle province Toscane era ed è legislazione vigente quella conosciuta col nome di Leopoldina. Nel Napoletano venne espressamente ritornata in vigore ed autorità la precedente legislazione, che non dirò solo del Tanucci e del Giannone, ma di cui tanta parte era antichissima e da secoli in vigore nelle Province napoletane. Fu parimente adoperato nella Sicilia, che aveva nelle materie ecclesiastiche la sua speciale legislazione... In altri paesi d'Italia erano ancora diverse le norme ed usanze, che costituivano il diritto pubblico ecclesiastico. Al cospetto di una così varia condizione, anzichè tentarne l'unificazione con l'introduzione di nuovo e più uniforme sistema, fu determinato che l'articolo 2 del Codice civile imprimesse e riconoscesse in tutte le *provvigioni* e gli *usi* in materia ecclesiastica vigenti nelle diverse parti d'Italia, un valore legislativo, come del resto l'aveva dapprima in essi riconosciuto il Codice Albertino, più volte in tal senso esplicato dalla giurisprudenza della Cassazione subalpina. » Egli è questo svariato complesso di provvedimenti e di usi, che costituisce l'odierno diritto pubblico ecclesiastico del Regno d'Italia.

b) dal diritto ecclesiastico contemporaneo, comprendendo sotto questo nome tutte le leggi emanate durante e dopo la costituzione del Regno d'Italia, per l'abolizione degli ordini monastici e di altri enti di culto, per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, per le guarentige del Sommo Pontefice, e via dicendo (1);

c) dal Codice civile, e dalla legge 5 giugno 1850: perchè il primo (artt. 2, 433, 434) determina la condizione necessaria per l'erezione dei Corpi morali anche ecclesiastici, e ne sottopone alle leggi civili e all'autorità del governo il regime patrimoniale; l'altra ne regola i nuovi acquisti insieme con gli articoli 932 e 1060 del Codice;

d) dal diritto canonico (2). Ma qui mi occorre una dichiarazione, affinchè non si creda, che io voglia risuscitare le anticaglie.

2. Il diritto pubblico del Medio Evo tollerò, sia come reliquia della civiltà antica, sia come portato della risorgente cultura, il potere giuridico dell'autorità ecclesiastica, e in certe materie lo sovrappose perfino a quello dello Stato. Le ragioni di questo fenomeno, a prima vista incomprensibile, vengono da molti spiegate con la teoria degli Statuti organici; mediante i quali le corporazioni davano a sè stesse l'ordinamento giuridico interno. Il passo del *Corpus iuris civilis*, dicono i Glossatori, per cui *soli Principi legem facere li-*

---

(1) Vedi il *Codice ecclesiastico*, compilato dal Saredo: che raccoglie l'antico e il moderno diritto ecclesiastico (Torino, Unione Tip. editrice 1887-1891, Part. 1ª, 2ª, 3ª e 4ª).

(2) L'espressione *diritto canonico* differisce dall'altra *diritto ecclesiastico*, come la specie dal genere. Mentre questa, oltre a potersi riferire dottrinalmente anche a religioni diverse dalla cattolica, comprende relativamente al cattolico culto, tutte le disposizioni che la riguardano, sia emanate dall'autorità ecclesiastica, sia dal poter civile tollerate suo malgrado dalla Chiesa, quella comprende esclusivamente le disposizioni giuridiche della cattolica Chiesa, racchiuse nei sacri canoni, nelle collezioni canoniche, ovvero affermate altrimenti dai canonisti.

cet (1), va messo d'accordo con altri passi testuali, che attribuiscono in una data misura la potestà legislativa anche alle Corporazioni. Per effetto di questo coordinamento, il primo appella alla *lex generalis* o comune; il secondo alla *lex particularis*, ed è fonte degli *iura specialia:* vale a dire, delle disposizioni interne di ogni corporazione *(inter se)*. Ora di questa concessione (autonomia) la Chiesa, come corporazione vasta e potente, seppe profittare largamente, quando i tempi le furono propizi: e vi riusci con tanto successo, che non ostante le formidabili opposizioni anche di alcuni fra i suoi stessi seguaci, potè dettar leggi, non solamente per regolare i suoi affari interni, ma eziandio per governare certe relazioni giuridiche esteriori e ad essa assolutamente estranee (2).

L'osservazione è giusta; per altro da sè sola non basta a spiegare un fatto così singolare e così grave, come fu l'assunzione da parte della Chiesa del potere legislativo in ogni ramo sociale, e la maravigliosa attitudine del diritto canonico a sostituirsi al diritto civile. Per rendersene conto bisogna guardare le cose da un'altezza maggiore, e abbracciarle con un'occhiata assai più larga e comprensiva. Bisogna, secondo me, salire a considerazioni di ordine politico, e porre mente alle relazioni fra la Chiesa e lo Stato nel tempo, in cui quel fenomeno si produsse. Come nel Medio Evo la religione ebbe un assoluto ed eccessivo predominio sulla civiltà, e la Chiesa sullo Stato, così l'autorità ecclesiastica si reputò investita di una potestà superiore *(divini iuris)*: e poggiò al sublime con-

---

(1) Glossa ad *L. 1, D. quod quisque iuris* (II, 24), v. Magistratum: ad *L. q. D. de constit. princip.* (I, 3); *ad L. 12, § 1, Cod. de legib. et const. ecc.* (I, 14), v. *Solus imperator* (che in alcune edizioni figura come *L. 11, § 1, Cod.* I, 17).

(2) Vedi Bartolo, *ad L. 9, Dig. de const. princ.* dove ristrinse la potestà legislativa delle Corporazioni allo *Statutum pertinens ad administrationem rerum ipsius universitatis;* Glossa, *ad decret. gratiam in princ.* e v° *Constituerunt* (D. 18).

Quanto allo svolgimento di questa teorica, assai lungo ed incerto, veggansi Meurer, *Der Begriff und Eigenthumer der Heiligen Sachen*, ecc. I, § 20, pagg. 145 e segg.; Gierke, *Das Deutsche Genossenschaftsrecht*, III, 385.

cetto di correggere il diritto civile, purgandolo da ogni cattiva mischianza introdottavi dalle usanze barbariche. Fu così che il diritto canonico regolò tra tante materie, le quali sarebbero state di competenza civile, anche la proprietà ecclesiastica, e la munì di privilegi esorbitanti, che spesso ebbero la conferma della potestà laicale, ma furono in ogni modo osservati nella pratica per qualche secolo, come precetto di un Codice superiore alle leggi civili (1).

Questa condizione di cose è cessata: e il diritto canonico non deve oggi osservarsi, che nelle materie puramente ecclesiastiche, compatibilmente con le leggi dello Stato. Ma viene allora il bisogno di domandare: la proprietà ecclesiastica è forse materia di competenza esclusivamente canonica? Per rispondere a questa domanda dirò, che senza repudiare il sistema della *Chiesa libera in Stato libero*, ci sono tra l'una e l'altro delle relazioni, per cui l'intreccio delle due potestà è tale, che la separazione assoluta riesce impossibile.

Ci sono materie di solo interesse ecclesiastico e materie di solo interesse civile; ma ci sono anche materie di interesse misto. Ora, la proprietà patrimoniale degli istituti ecclesiastici è per l'appunto di questo genere misto. Ci domina in prevalenza il diritto civile, perchè il *dominium* vuole essere

---

(1) Vedi per es. nel Decreto di Graziano, *Causae*, 11, 12, 13, 14, 18, 25; e i seguenti titoli del *Liber Extra*, I; 4 *(de consuetudine)*; 35 *(de pactis)*; 36 *(de transationibus)*; 40 *(de his, quae vi metusque causa fiunt)*; 41 *(de in integrum restitutione)*; 42 *(de alienatione, etc.)*; II, 11 *(de plus petitionibus)*; 12 *(de causa possessionis et proprietatis)*; 13 *(de restitutione spoliatorum)*: 14 *(de dolo et contumacia)*; 15 *(de eo, qui mittitur in possessionem causa rei servandae)*; 16 *(ut lite pendente nihil innovetur)*; 26 *(de praescriptionibus)*; III, 14; *(de precariis)*; 15 *(de commodato)*; 16 *(de deposito)*; 17 *(de emtione et venditione)*; 18 *(de locato et conducto)*; 19 *(de rerum permutatione)*; 20 *(de feudis)*; 21 *(de pignoribus et aliis cautionibus)*; 22 *(de fideiussoribus)*; 23 *(de solutionibus)*; 24 *(de donationibus)*; 26 *(de testamentis et ultimis voluntatibus)*; 27 *(de successionibus ab intestato)*; 28 *(de sepulturis)*; 30 *(de decimis primitiis et oblationibus)*; 34 *(de voto et voti redemptione)*; 35 *(de statu monachorum)*; 39 *(de censibus, exactionibus et procurationibus)*; 49 *(de immunitate ecclesiarum)* etc.

riconosciuto e protetto dallo Stato; ma ci entra pure il diritto canonico per determinare quelle particolarità indispensabili al concetto di certe figure giuridiche sue proprie, che la legge civile ha tollerate, ma non regolate. Mi spiegherò con qualche esempio. Il *benefizio* costituisce una proprietà ecclesiastica: e però i beni che lo compongono vanno, in quanto si considerano obiettivamente, sottoposti al Codice civile. Ma basta ciò per farsi l'idea adeguata del benefizio ecclesiastico, che pure in alcuna delle sue forme fu rispettato dalle leggi di soppressione? Basta per determinare i diritti dell'investito e del patrono, gli obblighi dell'uno e dell'altro, l'erezione e la fine del benefizio, mentre in tutto il Codice non si trova un articolo che ne parli? Similmente il concetto della *res sacra* è un presupposto indispensabile della proprietà ecclesiastica. Ora, chi saprebbe indicare nelle leggi civili una disposizione, che l'abbia definito? Chi può esser tanto ingenuo da non capire, che senza il soccorso del diritto canonico non si può comprendere che cosa sia? Dicasi per ultimo lo stesso dell'idea giuridica dell'*istituto ecclesiastico,* la quale non si completa senza il contributo del diritto canonico. Ecco dunque altrettante materie, in cui il concetto giuridico canonico e quello civile si confondono così naturalmente, come due gocciole d'acqua che si compenetrano col solo accostarsi; sicchè l'intreccio storico del diritto civile e del diritto canonico quale statuto particolare della Chiesa non è potuto cessare, e resta indispensabile a integrare l'intero ordinamento della proprietà ecclesiastica.

Statuto, il cui valore, chi ben consideri, apparisce fondato anche nell'articolo 3 delle disposizioni preliminari al Codice civile, che richiama i principii generali del diritto in ogni caso, nel quale manchi una disposizione esplicita e particolare di legge: e nell'articolo 2, che attribuisce anche ai Corpi morali ecclesiastici il godimento dei diritti civili, secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Senza dunque entrare per ora nei particolari, siamo frat-

tanto autorizzati a concludere, che in tema di personalità giuridica degli Istituti ecclesiastici, il diritto canonico continua a far parte del diritto pubblico interno ecclesiastico; e deve perciò osservarsi come norma complementare e suppletiva, dovunque non fu abrogato o sostituito da nuove leggi, rispetto alle istituzioni religiose sorte sotto il suo impero, e da esso governate (1).

Esaminiamo adesso che cosa sia la proprietà ecclesiastica, in relazione alla personalità giuridica degli Istituti e delle Associazioni del culto cattolico.

(1) Cass. Torino, 30 dicembre 1892 (*Riv. di diritt. eccles.* III, 545).

TITOLO I.

NOZIONI E CARATTERI
DELLA PROPRIETÀ ECCLESIASTICA

CAPITOLO I.

DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO NELLA SUA SOSTANZA

I.

3. Cenni storici. Nel diritto romano del paganesimo *quidquid destinatum erat Diis, sacrum vocabatur* (1): era *divini iuris*, ed *extra humanum commercium*. E sebbene si disputi oggi fra gli eruditi, se le *res sacrae* potessero nel tecnicismo giuridico dirsi in dominio degli Dei, è certo che rispetto agli uomini *nullius in bonis erant, nec recipiebant aestimationem* (2). La disputa, che si agita fra i dotti è accademica, e verte soltanto nel determinare, se la espressione *Deorum habetur*, abbia nei testi il senso rigorosamente giuridico; ovvero significhi soltanto una specie di proprietà religiosa, per cui quella determinata divinità tra le infinite del politeismo, alla quale veniva dedicato un *templum* o un altra qualsiasi *res sacra*, potesse per mezzo dei suoi sacerdoti vantarvi un diritto di esclusivo godimento. Si allegano per sostenere questo con-

(1) Macrobius, *Saturn.* III, 3, 4; § 8, *Ist. de rer. divis.* (II, 1); *L. 1, D. de div. rerum* (I, 8) divini iuris sunt res sacrae.

(2) § 7, *Ist. de rer. div.* (II, 1): « Quod enim divini iuris est, id nullius in bonis est. » § 10, eod. *L. 1, pr. D. de divisione rerum, etc.* (I 8): « Summa rerum divisio in duos articulos deducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani. Quod autem divini iuris est, id nullius in bonis est. » *L. 9, § 5, D. eod.* « Res sacra non recipit aestimationem. » *LL. 1 e 4, D. ad leg. Juliam peculatus et de sacrilegiis* (XLVIII, 13). « Qui pecuniam sacram abstulerit, interceperit. »

cetto, alcune disposizioni, che vietavano di dedicare il *templum*, il *vasum*, la *pecunia* a più divinità nel medesimo tempo (1). Disputa inutile: perchè anche risolvendola nel senso affermativo, non si giungerebbe mai a un concetto pratico ed equivalente alla proprietà *iuris civilis*, ma si resterebbe al più nei termini di un diritto pubblico: di quel *publicum ius*, che *in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit* (2). Un diritto dunque assai diverso del *dominium;* una *proprietas* profittevole solamente ai *Collegia Pontificum*. In questo senso e non altrimenti si spiegano i lasciti e i doni in favore degli Dei (3), e la *testamentifactio passiva* riconosciuta da particolari concessioni del Senato o dell'Imperatore (4).

Del resto, ogni privata appropriazione e contrattazione della *res sacrae* era interdetta, eccetto se costituivano non delle entità distinte, ma dei semplici accessorii di altre cose poste in commercio, e di cui doveano seguire la sorte (5).

4. Ma oltre questa proprietà *iuris divini*, c'era la proprietà religiosa delle *sodalitates;* la quale principiò col *condominium*, e finì col *dominium* dell'ente collettivo, quando le *sodalitates* acquistarono l'*ius corporis*. Frequenti invero fu-

---

(1) Macrobius, *op. cit.* III, 3, 2: « Sacram est, ut Trebatius libro primo de religionibus refert, quidquid est, quod *deorum habetur*. C. Verr. 29: « ... candelabrum Jovi, Sveton. Aug. 29: aedem Jovi; Eulig. gladios Marti ultori. » Liv. XXVII, 25, 7: « ... cum bello gallico aedem Honori et Virtuti vovisset, dedicatio eius a pontificibus impediebatur, quod negabant, unam cellam duobus recte dedicari: ita addita Virtutis aedes adproperato opere. »

(2) *L. 1. § 1, D. de iust. et iure* (I, 1).

(3) *LL. 1, 2, 3, D. Ne quid in loco sacro, etc.* (XLIII, 6); *L. 73, D. de contrah. empt.* (XVIII, 1): « Aede sacra terrae motu diruta, locus aedificii non est « profanus, et ideo venire non potest. »

(4) Ulpiani, *Regul.* tit. XII, § 6: « Deos heredes instituere non possumus « praeter eos, quos Senatus Consultus vel Constitutionibus Principum instituere concessum est: sicuti Iovem Tarpeum, Apollineum Didymaeum, Martem in Gallia, Minervam Melliensem. »

(5) *L. 24, D. de contrah. empt.* (XVIII, 1): « In modicis autem ex emto esse « actionem: quia non specialiter locus sacer, vel religiosus venit, sed emtioni « maioris partis accessit. » *LL. 22, 23 eod.*

rono le associazioni indirizzate al culto di qualche Divinità, o di qualche Genio. Frequenti le iscrizioni *cultus Jovis, Apollinis: Genio collegis pavimentorum, fabrorum* e altre consimili, che rendevano quei sodalizi di pubblica ragione. A questi sodalizi religiosi era lecito con l'autorizzazione del Principe *corpus et arcam communem habere* (1).

Certamente le comunità cristiane non avrebbero potuto ottenere nè l'uno nè l'altra, finchè durarono le persecuzioni, se si fossero fatte allora riconoscere come sodalizi religiosi. Ma siccome i *collegia tenuiorum o funeraticia* erano trattati con lo stesso favore delle corporazioni religiose (2), è lecito supporre che le associazioni cristiane riuscissero sotto il battesimo di *collegia funeraticia* a farsi riconoscere: e conseguissero per ciò l'*ius corporis*, e la facoltà di possedere, sia profittando dei momenti di tregua che sospendevano le persecuzioni, sia giovandosi della tolleranza di qualche magistrato pagano. Altrimenti come si spiegherebbe la capacità patrimoniale delle comunità cristiane anteriori a Costantino? chi non sa che il fatto è posto fuori di dubbio dall'Editto di Licinio? (3)

(1) *L. 1, § 1, D. de privilegiis etc.* (XLVII, 22): « Sed religionis causa coire « non prohibentur. » *L. 1, § 1, D. quod cuiuscumque, etc.* (III, 4): « Proprium est « ad exemplum Reipublicae habere res communes et arcam communem. » Vauthier, *Étude sur les personnes morales*, pagg. 41 e segg. Du Seigneur, *Les corporations à Rome*, pagg. XIV e segg.

(2) Apoll. cap. 39: « Modicum unusquisque stipem menstrua die, vel cum velit, et si modo velit, et si modo possit, adponit. Nam nemo compellitur, « sed sponte confert. Haec quasi deposita pietatis sunt. Nam inde non epulis, « nec potandis, nec ingratis vovatrinis dispensatur, sed egenis alendis human- « disque. » Vedi Meurer, *op. cit.* I, pagg. 150 e segg.; Le Nourry, *Dissert. in Tertull, apol.* cap. XV, art. 2; Rossi, *La Roma sotterranea cristiana*, I, 101; Kraus, *Roma sotterranea*, 56; Rossi, *Della legalità dei cimiteri cristiani nei tempi delle persecuzioni*, § IV, pagg. 108; *Bollettino dell'Archeologia cristiana* 1864, pag. 57; Gieseler, *Kirkengeschichte*, I, § 41; Rènan, *Des Apôtres*, pag. 351.

(3) « Quoniam iidem Christiani non ea loca tantum ad quae convenire « consuerunt, sed alia etiam habuisse noscuntur, *ad ius corporis eorum:* id est « ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia ea omnia... iisdem Chr- « stianis, id est *corpori et conventiculos* eorum reddi. » Lactantius, *de morte persecut.* cap. 48.

5. Dopo la promulgazione del quale, ed in sequela della pace data stabilmente da Costantino alla Chiesa, la capacità patrimoniale delle comunità cristiane si manifestò scopertamente e divenne *regula iuris*. Anzi, dalle collettività dei fedeli si estese alle istituzioni della Chiesa considerate come *opere pie*, in cui fraternizzarono il culto e la beneficenza. Fatto importantissimo, che ora mi contento di accennare e svolgerò ampiamente altrove, dal quale venne fuori un concetto nuovo nell'ordinamento della proprietà religiosa: voglio dire, i *bona ecclesiastica*. Perchè nei beni ecclesiastici si fusero insieme con intima unione le antiche *res sacrae*, e i *bona temporalia* destinati al mantenimento del clero e degli altari. La *res sacra* infatti perdè quell'impronta *iuris divini*, che aveva avuta nel paganesimo; e dal canto suo la temporalità ecclesiastica si appropriò tutta quella parte di religiose prerogative, che erano necessarie per conservarla allo scopo di culto, senza tuttavia sottrarsi in modo assoluto al commercio umano. Onde nacque, se l'espressione è lecita, una *quasi estracommercialità*, che fu la dote giuridica comune delle cose consacrate e delle temporalità nel diritto Giustinianeo.

Molti passi delle istituzioni del Codice e delle Novelle lo provano esuberantemente, quando si studiano di difendere *quae sunt sacra*, con le stesse immunità e con gli stessi privilegi, che largiscono pure ai *bona ecclesiae*, quantunque privi di quella venerabilità, che deriva dalla consacrazione. Per le une e per gli altri il sistema di protezione è lo stesso, e consiste nel proibire ogni specie di alienazione arbitraria: nel permetterla con le debite autorizzazioni, e per certi fini di carità, necessità e di utilità evidente (1).

---

(1) § 8, *Inst. de rer. divis.* (II, 1): « Sacrae res sunt, quae rite... consecratae « sunt: veluti aedes sacrae et donaria, quae rite ad ministerium Dei dedicata « sunt: quae etiam per nostram Constitutionem alienari et obligari prohibe« mus: excepta causa redemptionis. » *L. 21, Cod. De sacros. ecclesiis* (I, 2): « Sancimus nemini licere, sacratissima atque arcana vasa, vel vestem, ceteraque « donaria, quae ad divinam religionem necessaria sunt: quum etiam veteres « leges ea, quae iuris divinae sunt, humanis nexibus non illigari sanxerint, vel

Nè devono distoglierci da questa convinzione quei pochi frammenti delle Istituzioni e del Digesto, che ricordano l'an-

---

« ad venditionem et hypothecam vel pignus trahere: sed ab his, qui haec « suscipere ausi fuerunt, modis omnibus vindicari, tam per religiosos episcopos, « quam per oeconomos, nec non, et sacrorum vasuum custodes: nulla eis « actione relinquenda... Nam si necessitas fuerit in redemptionem captivorum, « tunc et venditionem praefatarum rerum divinarum, et hypothecam et pi- « gnorationes fieri concedimus: quoniam non absurdum est, animas hominum « quibuscumque vasis vel vestimentis praeferri.

Nov. 120, cap. 10 princ. « De sacris autem vasis competentibus sanctissi- « mae maiori Ecclesiae regiae civitatis, aut aliis venerabilibus oratorii do- « mibus, in qualicumque loco nostrae Reipublicae positis, generaliter consti- « tuimus, ut non aliter haec vendantur, aut supponantur, nisi pro captivorum « redemptione. »

L. 3, Cod. eod. « Nemo Martires distrahat, nemo mercetur. »

Nov. 120, cap. 10 in fine: « Si vero sunt plura vasa in aliqua memoratarum « venerabilium domorum, nullum necessarium usum facentia, et contigerit « huiusmodi venerabilem locum debitis aggravari, et non sint aliae manifestae « res immobiles, de quibus debeant debita reddi: licentiam ei damus, gestis « monumentorum (sicut superius dictum est) constitutis, praedicta superflua « vasa, aut aliis venerabilibus locis necessaria non habentibus vendere, aut « conflare, et similiter vendere, et eorum pretium in debitum praebere, ut non « immobiles res alienentur. »

Authent. *De alien. et emphyt.* § penult. in fine col. IX, tit. 3.

L. 10, C. de haereticis et manicaeis, etc. (I, 5): « Si qui orthodoxae religionis « emtione vera, vel fictitia, aut quocumque alio titulo, praedia, vel possessiones, « resque immobiles, in quibus orthodoxae fidei Ecclesiae vel oratoria consti- « tuta sunt, in haereticae sectae et contrariae orthodoxae fidei sentientem « quamcumque personam transferre voluerint, nullam huiusmodi, vel inter vivos « habitam, vel secreto iudicio compositam valere volumus voluntatem, etiamsi « ab orthodoxae fidei venditore, vel quocumque modo alienatore, commentitio « sub qualibet occasione fuerit assignata: sed irrita omnia huiusmodi docu- « menta, et tamquam nec penitus scripta esse censemus... ut Omnipotentis Dei « templa... culto assiduo per omnia saecula reditiva serventur. »

L. 2, C. de sacros. Eccles. (I, 2): « Nemo Apostolorum vel Martyrum sedem « humanis corporibus existimet esse concessam. » *L. 5 eod.:* « Placet, rationa- « bilis consilii tenore perpenso, districta moderatione praescribere, a quibus « specialiter necessitatibus singularum Urbium Ecclesiae habeantur immunes. « Prima quippe illius usurpationis contumelia depellenda est: ne praedia usi- « bus coelestis secretorum dedicata, sordidorum munerum faece vexentur... Si « quis contravenerit, post debitae ultionis acrimoniam, quae erga sacrilegos « (iure) promenda est, exilio deportationis perpetuo subdatur. »

LL. 21, § 4, Cod. de sacrosanct. eccles. (I, 2): « Locum habent praedicta in iis, « quae sunt ecclesiastica et sacra aliquando. »

tica distinzione fra *res humani* e *res divini iuris:* perchè queste reminiscenze del diritto pagano ripetute poco a proposito in un corpo di leggi destinate a governare la società convertita al cristianesimo, provano soltanto che Giustiniano non sempre

> D'entro alle leggi trasse il troppo e il vano,
> (Dante, *Paradiso*, canto 6)

e mettono in luce una fra le tante mende della compagine Giustinianea. Piccola menda davvero, tenuto conto delle difficoltà e dei tempi. Minore certamente della confusione, in cui incorrono taluni controversisti, i quali si credono autorizzati da quegli inani ricordi del diritto pagano spiegabili col politeismo, a risuscitare in pieno cristianesimo teoriche ripugnanti non meno alla ragione che all' indole monoteistica e sovrannaturale della nuova religione. Di queste teoriche che fanno capo alla proprietà di Dio, di Gesù Cristo, ed altre simili aberrazioni, dovremo occuparci fra poco.

Ed invero, se il diritto imperiale sanzionato nella compilazione Giustinianea avesse considerate le *res sacrae* come *res divini iuris*, ma sarebbero state inutili tante chiare disposizioni che ne rendono inefficace l'alienazione fatta senza permesso *(ut tamquam penitus a nullo emta vel vendita teneantur; quaecumque contra leges fiunt, pro infecta habeantur)* (1). Nè si spiegherebbero le eccezionali autorizzazioni ad alienarle col concorso di una causa giusta. Aggiungi, che la parificazione della condizione giuridica tra le cose sacre e le cose profane messe in potestà della Chiesa viene confermata da tutti quei passi testuali, dove l'imperatore rassomiglia le prime alle cose comuni e alle pubbliche, ma ne permette la permuta fra Chiesa e Chiesa (2). Perchè tutto ciò

---

(1) *LL. 4, 17, 25, Cod. eod.;* Auth. *de non alienandis aut permut. § Sicut autem* Coll. II, tit. 1; *L. 14, §§ 1, 3, 4 Cod. eod.;* Novell. VII, cap. 5 pr. e §§ 1 e 2, cap. VII princ.

(2) Nov. VII, cap. 2, § 1: « . . . sit ea permutatio firma... cum nec multum « differant... res sacrae a communibus et publicis ».

chiarisce il concetto, che i beni della Chiesa, tanto i sacri, quanto i profani, non sono assolutamente incapaci di *commercium inter mortales;* ma dotati di inalienabilità imperfetta e proporzionata al bisogno di non distrarli dalla religiosa destinazione, senza il concorso di certe autorizzazioni e di certe cause determinate (1).

6. E la legislazione dei primi imperatori cristiani non si fermò qui. Non solamente essa fece delle cose sacre e delle temporalità un *quid iuris* solo, la proprietà ecclesiastica; ma favorì questa di privilegi esorbitanti e innumerevoli. Vediamone alcuni; e ricordiamo, che i *bona ecclesiastica* erano impignorabili (2), immuni da gravezze fiscali o almeno dai *munera sordida* (3); esenti dalla usucapione ordinaria, e sottoposti soltanto a certe lunghissime e straordinarie prescrizioni, ora di quaranta, ed ora di cento anni (4).

Speciali favori erano concessi pure alle *venerabiles domus,* e ai *loca religiosa* negli acquisti di nuovi beni, che andavano ad arricchire la *Causa pia* (5). Per citarne alcuni, le donazioni e i testamenti erano esenti dalle solennità ordinarie, dall'insinuazione, dalla falcidia (6): ai monasteri attribuite le suc-

---

(1) La parificazione tra *res sacrae* e *bona ecclesiastica* resulta anche dalla Novella LXV: « De alienatione rerum Ecclesiae Mytiae, ecc... ad imitationem « legis, quae super sacrosanctis vasis alienandis data est. »

(2) *L. 5, Cod. de Sacros. Eccles.* (I. 2); *LL. 10 e 14, Cod. Theod.* (XVI, 2).

(3) *L. 1, Cod. Theod.* (II, 4); *LL. 15, 18, dict. Cod.* (II, 16); Novell. 131, n. 5.

(4) *L. 23, Cod. de sacros. eccles.* (I, 2); Auth. *De ecclesiis, § pro tempore,* col. IX, tit. 14: « Quas actiones alias decennalis, alias triennalis praescriptio excludit, « hae, si loco religioso competant, quadraginta annis excluduntur... Sola ro« mana Ecclesia gaudente centum annorum spatio vel privilegio. » Nov. CXI, CXXI, cap. 6; *L. 2, Cod. Ne rei dominicae vel templorum vindicatio temporis praescriptione submoveatur* (VII, 38).

(5) « Scientes nihil aliud esse res Ecclesia, nisi vota fidelium, praetia « peccatorum et patrimonium pauperum. » Iulius Pomerius, a. a. O. citato da Philips, *Du droit ecclesiastique dans les principes géneraux,* trad. Crouzet II, pag. 445.

(6) *L. 5, Cod. de sacros. eccles.* (I, 2); *49 pr. Cod. de episcopis* (I, 3); Nov. CXXXI, cap. 12.

cessioni *ab intestato* sui beni dei monaci (1); all'enfiteuta e all'usufruttuario dei beni di Chiesa imposto l'obbligo di restituire il doppio dei béni ricevuti (2); alla Chiesa devoluti tutti gli acquisti fatti dal vescovo (3). Un legato destinato ai poveri, o alla redenzione dei cattivi, era valido, e non poteva essere annullato sotto pretesto che l'onorato fosse persona incerta; era anzi obbligo del vescovo il raccoglierlo e procurarne l'esecuzione (4): validi anche il legato o l'istituzione, con cui *ex asse quis scripserat Dominum nostrum Iesum Christum heredem, non adiicens oratorium aut templum ullum*, perchè si devolveva alla Chiesa del domicilio del testatore (5); e da ultimo, per non andare troppo in lungo con questi ricordi, era permesso al donatore e al testatore di assegnare a scopo di una pia liberalità la fondazione di uno stabilimento di beneficenza o di una Chiesa. Qui pure il vescovo dovea intervenire, e procurare l'adempimento del lascito: anzi, ogni cittadino godeva l'azione popolare per reclamarne l'osservanza (6).

Con tanta scorta di privilegi, la proprietà ecclesiastica diventò nella legislazione bizantina un vero *ius singulare*, come si è soliti esprimersi: la cui caratteristica si può affermare dicendo, che il patrimonio ecclesiastico costituito indifferentemente di cose consacrate e di temporalità, non era più *iuris divini* nel senso pagano; ma negli acquisti godeva segnalati favori, e nelle alienazioni era protetto da una indisponibilità

---

(1) *LL. 55, 56 pr. § 1, Cod. de episcop.* (I, 5); *20 eod.;* Nov. V, capp. 4 a 7, Nov. CXXIII, capp. 42, 55.

(2) *L. 14 pr. e § 5, Cod. de sacros. eccles.* (I, 2); Nov. VII, cap. 4, Nov. XXX, cap. 2.

(3) *LL. 20, 55, § 1, 56, § 2 Cod. de episcopis* (I, 3); Nov. CXXXI, cap. 13.

(4) *L. 13 Cod. de sacros. eccl.* (I, 2); *24, 48 pr. e 49 pr. Cod de episcopis* (I, 3); Nov. 131, cap. 11.

(5) *L. 26 Cod. de sacros. eccles.* (I, 2).

(6) *L. 15 Cod. de sacros. eccles.* (I, 2); *LL. 28, 46 pr. e §§ 1, 2, 3, 6, 7, 8 Cod. de episcopis* (I, 3); Nov. 131, capp. 10 e 11.

ristretta e proporzionata ai fini della Chiesa. Per dirlo con altre parole, i due concetti della *res sacra* e della *res iuris divini* si erano estesi fino ad abbracciare tutti i *bona ecclesiastica;* ma avevano perduto di intensità, perchè non mettevano assolutamente fuori di commercio i beni della Chiesa, fossero o non fossero consacrati.

Tutto ciò si spiega considerando, che mentre questa indisponibilità moderata bastava a garantire la proprietà ecclesiastica, l'assoluta incommerciabilità di essa sarebbe stata nociva, perchè avrebbe impedite le opere di carità, e il commercio tra chiesa e chiesa. I favori poi non possono far maraviglia a chi pensi, non solo al prestigio dell'idea cristiana nei primi secoli, in cui rifulse veramente la purità evangelica, favorita eziandio dalle seduzioni della novità, ma tenga anche d'occhio al connubio della religione con la beneficenza: giacchè il patrimonio ecclesiastico fu pure il *patrimonium pauperum,* e l'opera pia costituì nei primordi un conserto armonico di culto e di beneficenza.

Perciò questo indirizzo delle leggi durò anche nei secoli barbari, e finchè non ne vennero meno le cause. La *lex romana visigotorum* infatti parafrasò le Istituzioni Giustinianee dicendo: *divini iuris sunt ecclesiae, idest templa Dei, vel ea patrimonia ac substantiae, quae ad ecclesiastica iura pertinent.* E non ho bisogno di ripetere, che cosa significhi da Giustiniano in poi quell'*iuris divini.* Tra i Longobardi, la legislazione di Liutprando favorì l'incremento del patrimonio ecclesiastico, anche a scapito delle tradizioni nazionali. Mentre infatti le donazioni ordinarie esigonó il *launegildo* per essere valide, Liutprando dispone che quelle a scopo religioso non richiedono alcuna formalità. I testamenti fatti per *la salute dell'anima* sono privilegiati: gli eredi astretti a rispettare qualunque disposizione dei defunti in favore dei luoghi venerabili. Decretata l'inalienabilità del patrimonio ecclesiastico, ma permesse le permute fra chiesa e chiesa, fra istituto e istituto pio, conformemente ai principii del diritto Giustinia-

neo (1). I Capitolari ecclesiastici dei Carolingi proteggono la Chiesa e ne difendono il patrimonio *pro Dei omnipotentis amore et sanctae Dei Ecclesiae, ac servorum eius, atque totius populi utilitate* (2); e i Capitolari italici ripetono le regole sulle alienazioni e le permute dei beni di Chiesa, camminando sulle orme del testo romano e del diritto canonico, che andava sorgendo (3).

7. E qui basti, perchè non ho in animo di scrivere la storia della proprietà religiosa. Vengo piuttosto al diritto canonico, il quale naturalmente vagheggiando il dogma della inalienabilità del patrimonio ecclesiastico, era interessato non solo a secondare, ma ben anche a spingere il moto legislativo civile favorevole alle sue mire.

Il diritto canonico affermò questa inalienabilità come un dogma; lo ridusse a regole di pratica attuazione, e l'organizzò, per così dire, con ogni suo potere, attribuendo un carattere di religiosità, presso a poco corrispondente a quello antico della *res sacra,* a tutti i beni venuti in potestà della Chiesa; facendone ministri i pastori e creando il *tesoro di Dio e de' poveri,* del quale, secondo la costante e inconcussa dottrina della Chiesa stessa, i cherici non sono padroni, ma semplici dispensatori. Patrimonio, di cui nessuno può disporre o divenir padrone senza incorrere nelle più gravi censure, e senza andare sottoposto all'obbligo della restituzione. Di qui le severe ingiunzioni, che niun cherico o laico possessore di cose della Chiesa ardisca *eas Domino subtrahere et humanis applicare usibus:* nè sia mai lecito, che le cose *Divini usibus traditae et Domino oblatae, vexentur*: ma *in praefatos usus fideliter serventur*. Di qui le enfatiche espressioni: *Ecclesiae res nullius in bonis sunt, nec quisquam pro-*

---

(1) Schupfer, *Manuale di storia del diritto italiano* (2ª ediz. Loescher, 1895) pag. 103.

(2) *Op. cit.* pagg. 119, 124.

(3) *Op. cit.* pag. 132.

prius sibi potest vindicare: ratio nulla permittit, ut quod pro communitate datum esse cognoscitur, propriis cuiusquam usibus applicetur. Quaecumque Ecclesiae sunt, Christi sunt, et quicumque ab Ecclesia aliquid ex his quocumque modo alienaverit, abstulerit, vastaverit, minoraverit, sive diripuerit, quia Christus et eius Ecclesia una est persona, proculdubio sacrilegium committit (1). Di qui la folla dei canoni, delle decretali, delle disposizioni conciliari, e via discorreñdo, i quali investirono la proprietà ecclesiastica di mille immunità, privilegi e favori, che occuparono un luogo così considerabile nella storia del diritto ecclesiastico, rincarando, quanto fu possibile, le benevole disposizioni delle leggi civili (2), secondo quell'ideale che la Chiesa si era pro-

(1) C. 2, X, 3, 13; C. 13, X, 5, 40; C. 1 e 3, X, 41; C. 11, X, 3, 13; C. 9, 13, 14, X, 2, 26; C. 2, VI, 2, 13; *Concil. Trosleian.* cap. 2; *Concil. Trident.* sess. XXIII, *de reformat.* cap. 2.

(2) Le disposizioni del diritto canonico concernenti in specie l'alienazione delle cose consacrate e dei beni ecclesiastici si riducevano a queste:

La proibizione di alienare tutte le cose di un certo valore che servono al culto e al mantenimento del clero (1).

L'*Alienatio* comprende non solo l'alienazione in senso stretto, ma qualunque onere del patrimonio ecclesiastico (2); e la stessa locazione a lungo termine (3).

Ma la proibizione vien meno, se l'alienazione riguarda cose senza valore, o il rinnovamento della locazione (4), o l'affitto di fondi incolti (5), o l'iscrizione di una ipoteca generale. Vien meno altresì, quando l'alienazione si fondi sopra una *iusta causa:* cioè necessità di fatto, utilità evidente, intenzione di impiegarne il prezzo in opere di carità cristiana; e sia fatta *cum solemnitate.* Vale a dire col consenso o la ratifica del collegio preposto alla Chiesa: o con l'approvazione dei superiori ecclesiastici, e nel congruo caso del patrono (6).

(1) C. un. in *Extrav. comm.* (3-4); c. 19, § 1; c. 20, c. 53, c. 12, qu. 2; c. 32, c. 12, q. 2: *Salvo iure ecclesiae, rem ecclesiae, sicut permiserunt episcopi, teneant; Vendere autem, aut donare penitus non praesumant.*

(2) C. 2, 3, X, (3, 20); c. 8, X, *(ivi);* c. 5, 9, X, (3, 13).

(3) C. un. in *Extrav. comm.* (3, 4).

(4) C. 2, X, (3, 20).

(5) C. 7, X, (3, 13).

(6) C. 8, X, (3, 10); c. 2, in VI, Ferraris, Biblioth. eccl. *Alienatio,* art. 4, n. 30. Benedetto XIV, *de Synodo dioeces.* lib. XV, c. 8, n. 9; c. 32, c. 12, q. 2: *Salvo iure ecclesiae, rem ecclesiae sicut permiserunt episcopi teneant: vendere autem aut donare penitus non praesumant.*

posto. E l'intento fu conseguito col porre a base di tutto il sistema canonico sulla proprietà religiosa il concetto della *res sacra* in ragione del suo possessore: cioè a dire, col considerare come *res sacrae* agli effetti civili tutti i beni ecclesiastici indistintamente: tutto ciò che era posseduto dagli istituti ecclesiastici (1). Mentre da altra parte le *res*, che

---

L'alienazione compiuta senza l'adempimento di queste solennità costituisce un *negotium claudicans*, che la Chiesa può impugnare di nullità (1). Oltre a ciò, le pene canoniche contro l'alienazione illegittima sono per i contraenti l'*excommunicatio latae sententiae:* per i prelati consenzienti l'*interdictum ingressus in ecclesiam.*

La Chiesa può pretendere la *restitutio in integrum* anche contro un'alienazione solenne e fatta *ex iusta causa.*

La prescrizione delle cose mobili ecclesiastiche si compie nel termine ordinario: quella delle immobili in 40 anni per legge, in pratica per 44. Ma per la Chiesa romana venne, come avea stabilito Giustiniano, protratta a 100 anni (2).

Quanto alle immunità, la Chiesa pretese il privilegio *iuris divini* d'esser libera da ogni imposizione (3). Ma questa immunità reale che essa conseguì dalle leggi civili di Teodosio solamente per i *numera sordida*, non fu mai pacificamente ammessa. Venne contrastata anche da alcuni Santi Padri: per esempio da S. Ambrogio, *Orat. contra Auxent. de trad. Basil. Epist.* 21, c. 33 (II, 923): « Si tributum petit (imperatori) non negamus: agri Ecclesiae solvant « tributum. C. 35. Solvimus quae sunt Caesaris, Caesari; et quae sunt Dei, Deo. « Tributum Caesari non negetur. »

Il diritto canonico inoltre non solo mantenne le disposizioni di origine romana intorno all'acquisto dei beni a favore della *causa pia*, ma coi testi e con la dottrina dei canonisti dette ai privilegi anche più larga estensione: e respinse tutte le teorie, con cui si vollero limitare.

Concesse finalmente ai beni di chiesa e ai ministri della religione privilegi segnalati di procedura, e massimo fra tutti il foro eccezionale ecclesiastico.

(1) C. 5, C. XII, 9, 4; c. 26, C. 11, q. 1; c. 3, C. XII, 9. 21: « Nulli liceat « ignorare, omne quod Domino consecratur, sive fuerit homo, sive animal, sive « ager, vel quidquid semel fuerit consecratum, sanctum sanctorum Domino « erit, et ad ius pertinebit sacerdotum. Propter quod inescusabilis erit omnis, « qui a Domino et Ecclesia, cui competunt, aufert, vastat, invadit, vel eripit,

---

(1) C. 6, 12, (X, 13).

(2) C. 2, c. 16, qu. 4.

(3) C. 22, c. 23, qu. 8; c. 19, *Conc. Later.* III, c. 4, X, (3. 49); c. 46, *Conc. Lat.* IV, c. 7, *ivi*.

erano *sacrae* in ragione della consacrazione, non furono più considerate come *res divini iuris:* perchè poterono costituire oggetto di proprietà privata, e possedersi da chicchessia. I calici, le patene, le reliquie consacrate, gli altari, i sacri edifizi poterono secondo il diritto canonico essere *in privatum dominium;* e non goderono i privilegi della proprietà ecclesiastica, se non a condizione di essere in proprietà di qualche istituto ecclesiastico. Lo avverto adesso e lo affermo fino da questo momento, perchè mi occorre al compimento di questi cenni storici: sebbene per amor di brevità, e per non avere da ripetere le cose due volte, io debba riservarne la dimostrazione a momento più opportuno (1).

8. Per ora io non saprei meglio comprovare il mio assunto e completare la brevissima prefazione storica, se non col riferire testualmente le parole di uno fra i canonisti più autorevoli, che nel nostro secolo hanno riassunta questa teoria. « Per la Chiesa, è il Philipps che parla (2), la natura del

---

« et usque ad emendationem, ecclesiaeque satisfactionem, ut sacrilegus iudi-
« cetur, et si emendare noluerit, excommunicetur. »

Lo Schulte ha poi riassunta questa dottrina, dicendo (*Tractatus de privilegis et immunitatibus*, pag. 184): « Res sacra hic accipitur non solum Ecclesia, « vel sacerdos et caetera, quae per manus impositionem a sacerdotibus Dei « consacrantur, sed omnia tam mobilia quam immobilia, quae ut pretia pec- « catorum a fidelibus Ecclesiae Dei tradita sunt. »

E più tardi la Rota Romana (Decis. Rubei, Venetiis, 1697, VI, 489): « Bona « dum Ecclesiae traduntur, eo ipso... sub dominium Christi Domini consti- « tuuntur, non per metaphoram, sed per omnimodam proprietatem. »

(1) Vedi n. 18.

(2) *Du droit ecclesiastique dans les principes géneraux*, par George Philipps professeur à la faculté d'Inspruck: traduit par monseigneur l'abbé Crouzet, II, pag. 489. Possono anche consultarsi sullo stesso argomento e per conoscere la tendenza delle dottrine canoniche: Muzzarelli, *Immunità ecclesiastica reale*, lett. I (*Il buon uso della logica in materia di religione*, tom. VI, p. 11); Bianchi, *Della potestà e della polizia della Chiesa*, tom. III, p. 528; Mamachi, *Del diritto libero della chiesa di acquistare e di possedere beni temporali e mobili*, 170; *Défense de l'immunité des biens ecclesiastiques*, Londrae, 1750; Evelt, *Die Kirche und ihre Institute auf dem Gebiete des Vermong-Irechts-Goett.* 1845; Lesing, *Abhandlung von den Gütern und Einkünsten der Geistdichkeit*, § 57; Schrader, *Der Papst und*

« dono è indifferente; tutto sta nell'intenzione del donatore:
« in virtù della quale le cose date alla Chiesa cessano di
« far parte delle cose profane, ed entrano in quella delle *res*
« *sacrae* (1). Di qui deriva l'obbligo che incombe allo Stato
« di proteggere la Chiesa nel possesso dei doni e dei lasciti
« pii, sia che essa v'imprima o non v'imprima per mezzo
« di una ceremonia particolare, paragonabile alla consacra-
« zione degli uomini, che si dedicano al servizio di essa, uno
« speciale carattere di santità (2). In piena concordia con la
« parola divina dell'antico testamento, i canoni apostolici e
« i decreti degli antichi concilii designano generalmente queste
« offerte sotto nome di τάτου (3), τακυυρτακα (4), *res domini-*
« *cae* (5), *res Deo sacratae* (6). I Padri della Chiesa si espri-
« mono negli stessi termini: S. Girolamo fra gli altri chiama
« i beni dedicati a Dio *substantiam Christi* (7). Si trovano
« poi delle espressioni consimili in tutti gli scrittori del Me-
« dio Evo: e per conseguenza il pontefice Innocenzo III, non
« più di Pietro da Blois o del Concilio di Trento si allon-

---

die modernen idee, 2; Heft. *Die Enciclica*, 1865, pag. 65; Maurer, *Ueber das Eigenthum au Kirchen und ihren dependenzen*, pag. 14; Franz, *Das Kathol. Kirchenvermögen*, 5; Monpellier, *Défense des droit de Dieu*, cap. 1; Friedberg-Ruffini, *Trattato di diritto Ecclesiastico ecc.* §§ 167 e segg.

(1) Thom. Aquin. art. 1, in Corp. col. 756. « Sicut autem ex eo quod ali« quid ordinatur in finem bonum, sortitur rationem boni, ita etiam ex hoc, « quod aliquid deputatur ad cultum Dei, efficitur quoddam divinum: et sic « ei quaedam reverentia debetur, quae refertur in Deum.

(2) Thom. Aquin. art. 3, in Corp. coll. 759. « Post sacramenta autem secun« dum locum tenent vasa consecrata ad sacramentorum susceptionem, et ipsae « imagines sacrae et reliquiae sanctorum, in quibus quodammodo ipsae per« sonae sanctorum venerantur et dehonorantur; deinde ea quae pertinent ad « ornatum Ecclesiae et ministrorum: deinde ea quae sunt deputata ad substen« tationem ministrorum, sive sint mobilia, sive immobilia. Quicumque autem » contra quodcumque praedictorum peccat, crimen sacrilegii incurrit. »

(3) *Canon. Apostol.* 38.

(4) *Canon. Apostol.* 40, pag. 27; *Canon. Sint manifestae*, 21, cap. 12, q. 1.

(5) *Conc. Carth.* III, anno 397, c. 49, cit. *Canon. Sint manifestae, ecc.*

(6) *Conc. Carth.* IV, anno 398 (col. 981): *Conc. Nicens.* II, art. 7, c. 12.

(7) Hieronim. *Epist.* 58 ad Paulin. n. 7.

« tanavano dalla nozione universalmente ammessa, quando « chiamavano i beni ecclesiastici il primo *patrimonium Christi* (1); il secondo *patrimonium Crucifixi* (2); e l'ultimo « *res Dei* (3) ».

Esagerazioni e contraddizioni manifeste a chiunque abbia fior di senno: perchè nulla è più ripugnanti all'essenza del diritto di proprietà, relazione giuridica tra cosa e persona determinata, che foggiando un panteismo di nuovo genere il trasportarlo negli ordini sovrannaturali, attribuendogli a soggetto un ente infinito. Nulla più riusciva contrario all'intento della Chiesa, di assicurare la proprietà degli istituti ecclesiastici, che lo spogliargli singolarmente della qualità di proprietari. Nè l'antico testamento, nè i canoni apostolici, nè i decreti dei Concilii aveano parlato per dare una definizione giuridica; ma il volgo dei canonisti non giudicò con questa riserva, e mutando per eccesso di zelo in teoriche di diritto dei puri ammonimenti di morale e disciplina ecclesiastica, riuscì non tanto alla inalienabilità dei *bona ecclesiastica*, ma si provò anche a deificarli.

9. Ogni esagerazione porta con sè la sua rovina. E la condanna di questa singolare teorica non era difficile a trovarsi. Era nello stesso dettato biblico, che insegna *date a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio*. In ossequio a questo precetto i Santi Padri, e segnatamente S. Agostino, ci lasciarono testimonianze preziose, quando insegnarono, che la proprietà civile sussiste *iure humano*, e non *divino iure*... E seguitarono... *iura autem humana iura imperatorum sunt. Quare? Quia ipsa iura humana per imperatores et regis saeculi Deus distribuit generi humano... Tolle iura imperatorum, et quis audet dicere: mea est illa*

(1) Cap. *Cum secundum*, 16, X, *de Praeb.* (III, 5); Cap. *Cum ex eo*, 34, *de Elect.* in VI (I, 6).

(2) Petr. Bles. *Epist.* 20 *ad Crisp. et Pagan.*

(3) *Conc. Trident. loc. cit.*

villa, aut meus est ille servus, aut domus haec mea est?... Sed iam dixi, de iure humano agitur. Et tamen Apostolus voluit servire regibus, voluit honorare reges, et dixit: Regem reverimini. Nolite dicere, quid mihi et regi? Quid tibi ergo et possessioni? Per iura Regum possidentur possessiones. Dixisti, quid mihi et regi? Noli dicere possessiones tuas, quia ipsa iura humana renunciasti, quibus possidentur possessiones (1). Ho già detto poco fa, come gli stessi Padri della Chiesa non fossero favorevoli alle immunità reali del patrimonio ecclesiastico.

Da altra parte, come ognuno può immaginarsi, i pubblicisti incalzavano nell'argomento, e sostenevano il diritto della potestà civile di regolare il patrimonio ecclesiastico e sottoporlo alle stesse leggi della proprietà dei Corpi morali laici, e alla vigilanza dello Stato. Combattevano la sfrenata libertà degli acquisti della Causa pia.

Ma poco avrebbero concluso queste lotte dottrinali, se a favorire la rivendicazione civile non avesse suo malgrado prestato mano il clero medesimo col traviamento dei costumi, con lo smoderato arricchimento, e con l'uso dei beni in modo non affatto conforme alla vera intenzione della Chiesa. Aggiungi, che non sempre i mezzi usati dal clero nel disporre a favore della Causa pia furono delicati e onesti. Difetto del quale pur troppo si erano avuti i primi segni di buon ora, tanto che persino gli imperatori non ostili alla Chiesa dovettero raffrenare la licenza di disporre a favore del clero. Di queste leggi parla anche S. Girolamo dolendosi non della disposizione, ma delle ragioni, per cui dovette promulgarsi (2).

(1) S. Augustinus, in c. 1, D. 8. Similmente S. Ambrogio in Evangel. S. Lucae, l. q. c. 85, II, 1052: « Et si tu vis non esse obnoxius Caesari, noli habere, « quae mundi sunt. Sed si habes divitias, obnoxius es Caesari. »

(2) Pudet dicere: « Sacerdotes idolorum, mimi et aurigae, et scorta, here- « ditates capiunt. Solis clericis et monachis hac lege prohibetur: et prohibetur « non a persecutoribus, sed a principibus christianis. Nec de lege conqueror; « sed doleo, cur meruerimus hanc legem. Cauterium bonum est; sed quo mihi

Per frenare poi l'abuso dei beni della Chiesa, che invece di essere rivolti a pro del culto e al sollievo dei poveri (1) i chierici invertivano spesso a vantaggio proprio, venne fino dal V secolo proceduto, se la parola è lecita, alla *specializzazione* dei beni: cioè alla spartizione delle rendite in quattro parti per attribuirne una al vescovo, una al clero, una ai poveri, e una alla fabbrica, come si fece in Roma; ovvero in tre sole parti, come avvenne nella Spagna (2). Ma neanche questo ripiego a lungo andare giovò. Anzi il sistema dei benefizi, che andò nei tempi feudali a instaurarsi, aggravò il male, e fece crescere gli abusi.

10. Nel risorgimento degli studi volti all'antichità romana, e nella preponderanza che acquistò il Governo Comunale, grandi sforzi furono fatti, sì per porre argine agli acquisti del clero, sì per limitare quelle immunità e quei privilegi, di cui era rivestita la proprietà ecclesiastica. Contro questi sforzi molto fecero i canonisti, e molto gli aiutò l'imperatore Federigo II con la Constituzione *cassa et irrita* (3). Nondimeno la tutela dei diritti dell'autorità civile andò sempre guadagnando: e nelle legislazioni di quell'epoca si vedono tracciate le idee, che hanno poi servito di norma alle leggi, così usansi chiamare, di secolarizzazione.

Nel XII secolo le cose già piegavano ovunque all'abolizione delle immunità: al distacco della beneficenza dal culto: all'infrenamento degli acquisti per *causa pia*. Sopravvennero a breve andare le prime leggi di ammortizzazione, che spez-

« vulnus, ut indigeam cauterio? Provida severaque legis cautio, et tamen nec « sic refrenatur avaritia. Per fideicommissa legibus illudimus, et quasi maiora « sint Imperatorum scita, quam Christi, leges timemus, Evangelia contemnimus. « Hieronym. ad Nepotianum, de vita clericor. »

(1) Const. *Apost.* lib. 11, cap. 35; C. 24, c. XII, q. 1; C. 5, c. X, q. 5; C. 52, c. XII, q. 2: « Episcopus rebus Ecclesiae, tamquam commendatis, non tamquam « propriis utatur. »

(2) C. 10, c. X, qu. 1, c. 1, 3, c. X, qu. 3; Conc. I d'Orléans, c. 7, 8, c. X, qu. 1.

(3) Authentica, in lib. 2, Cod. *de sacros. ecclesiis* (I, 2).

zando il vincolo di alienabilità costitutivo della manomorta, resero al commercio gran parte della proprietà ecclesiastica, spogliandone il clero ed i conventi. Fu tendenza costante del secolo successivo di togliere gli ultimi vestigi dei privilegi ecclesiastici e di ridurre la proprietà della Chiesa sotto la legge comune. Il cammino non fu sempre piano e spedito, nè le cose procederono dappertutto nel medesimo modo. Ma sarebbe impossibile di tener dietro alle varie vicende, senza svolgere la storia delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato: le quali si risentirono del diverso carattere dei Principi, dei Governi e dei Papi, e si manifestarono nei Concordati, nelle leggi e negli usi che composero il diritto ecclesiastico locale. I mutamenti furono minori nella Repubblica di Venezia, che conservò lo stesso reggimento politico: i maggiori notaronsi nelle Provincie del Mezzogiorno, dove il succedersi delle diverse dominazioni che successivamente vi governarono, mutarono più volte il diritto pubblico ecclesiastico.

Di questo passo si arrivò alla rivoluzione francese, che con le sue leggi di secolarizzazione, estese in buona parte d'Italia, nulla risparmiò del patrimonio ecclesiastico; e non che portar rispetto ai sacri edifizi e al ceto ecclesiastico, fece opera di spiantare assolutamente la Chiesa. Ma i furori ebbero poca durata; e presto la restaurazione ripristinò il patrimonio ecclesiastico, quasi nello stato precedente. I rivolgimenti politici e sociali della seconda metà di questo secolo, procacciarono nella maggior parte di Europa il nuovo trionfo della potestà civile, che in Italia si affermò con molta moderazione non solamente nei Codici, ma anche nelle leggi di abolizione degli ordini religiosi e degli enti ecclesiastici, in quella che stabilì le prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e le relazioni dello Stato con la Chiesa.

Contro i progressi civili la Chiesa tentò inutilmente di reagire con le Encicliche, col Sillabo, con le censure, e con le scomuniche. E inutilmente fulminò le leggi di secolarizzazione, dannandole tutte come *invalidae, iniquae, iniustae, repro-*

batae. Queste leggi sono in vigore nel fôro civile, ed esigono tutto il rispetto non solo dal laicato, ma anche dai preti, se pretendono invocare per i loro beni le guarentigie della potestà civile. Queste leggi hanno cambiato sostanzialmente il carattere giuridico della proprietà ecclesiastica; abolendo il diritto canonico in tutto ciò che sarebbe incompatibile col diritto privato o pubblico moderno. Hanno fatto in conclusione della proprietà ecclesiastica una figura giuridica intimamente corrispondente a quella dei Corpi morali civili. L'art. 2 del Codice civile, e la legge del 5 giugno 1850 equiparano gli enti morali civili e gli ecclesiastici negli acquisti di nuovi beni, sottoponendo gli uni e gli altri all'assenso del Governo. Gli articoli 433 e 434 del Codice civile dichiarano, che i *beni degli istituti ecclesiastici appartengono ai medesimi, in quanto le leggi del Regno riconoscano in essi la capacità di acquistare e di possedere*. Stabiliscono, *che sono sottoposti alle leggi civili, e non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo*. Finalmente l'articolo 16 della legge 13 maggio 1871, nell'ultimo capoverso dichiara, che *restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici, ed alla alienazione dei loro beni* (1).

---

(1) L'articolo 18 della legge stessa promise una legge ulteriore per il riordinamento, la conservazione e l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del Regno. Ma la esecuzione di questa promessa è rimasta finora allo stato di desiderio, sebbene una speciale Commissione abbia compilato il Progetto da presentarsi al Parlamento. Le ragioni poi, per le quali questo progetto non è stato mai presentato al Parlamento, e non ha probabilità alcuna di essere discusso, sono per sè evidenti. « Credo che vi saranno pochi Ministri, diceva il Visconti-Venosta alla Camera elettiva nel 9 maggio 1873, tentati di presentare leggi di questa natura: la esperienza infelice dei loro predecessori, che furono obbligati a presentarle, non sarà perduta per essi. Perchè nello stato attuale delle cose, se si vuol gettare la confusione nella Camera, scomporre i partiti, disciogliere la maggioranza, esporsi a udire dei commiati dolorosi, non vi ha mezzo più sicuro ed efficace, che di portare in questo recinto una legge di carattere ecclesiastico. »

Questi timori non sono certo diminuiti dopo più che un ventennio, e non accennano a dileguarsi per ora.

II.

11. Nozione e caratteri giuridici. Patrimonio ecclesiastico, proprietà ecclesiastica, debbono essere, rigorosamente parlando, due denominazioni a senso nostro soggettive. Debbono cioè designare i beni, che appartengono alle Istituzioni ecclesiastiche. Non dovrebbero perciò avere significato oggettivo, e comprendono i beni destinati a scopo di culto, quando sono in proprietà di privati o di enti laicali. La destinazione infatti a scopo di culto non induce necessità di pertinenza patrimoniale alla Chiesa. Ci sono arredi sacri, oratorii, e altri edifizi consacrati: ci sono anche delle fondazioni, come si suol dire, dei legati di culto che non appartengono ad alcun istituto ecclesiastico, ma *sunt in dominio* o di particolari persone, ovvero de' Comuni, dello Stato, di altri Corpi morali civili. Or bene, tali cose, nonostante la religiosa destinazione o il carattere sacro, di cui sono rivestiti, non fanno parte del patrimonio ecclesiastico; ed escono perciò, rigorosamente parlando, fuori del nostro tema, che è ristretto alla personalità giuridica degli enti ecclesiastici. Tuttavia per completare la nozione del patrimonio ecclesiastico e risolvere talune questioni, che lo riguardano, è necessario di prendere le espressioni in senso più lato, e comprendere anche le Istituzioni di culto, che hanno carattere laicale, e meritano da parte nostra un momento di attenzione.

Considerato nella sostanza il patrimonio ecclesiastico, si suole comunemente divedere in temporalità, *bona ecclesiastica stricto sensu*, e in cose consacrate o solennemente benedette, *res sacrae*. Sebbene questa distinzione non abbia tutta l' importanza che molti le attribuiscono, pure non deve essere assolutamente trascurata.

Beni ecclesiastici in senso ristretto sono tutte le cose mobili od immobili, tutti i diritti patrimoniali pertinenti a un istituto ecclesiastico, e destinati perciò al servizio della Chiesa

o a qualche scopo di culto, ma non rivestite di carattere sacro (1). Per le cose mobili non occorrono speciali avvertenze: ma per gli immobili è da avvertire, che il patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici si è sensibilmente ristretto in conseguenza delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico; come quelle le quali lo hanno quasi tutto convertito in rendita sul Debito Pubblico, proibendo altresì di ricostituirlo con nuovi acquisti. Si eccettuano soltanto i sacri edifizi conservati al culto e le cave di marmo destinate a mantenerli, le dotazioni dei benefizi parrocchiali, delle prebende o quote di uffici ecclesiastici con cura d'anime, certi fabbricati, che per ragioni permanenti o transitorie furono lasciati ad alcuni istituti ecclesiastici (2).

---

(1) « In bonis nostris computari sciendum est, non solum quae dominii « nostri sunt: sed et si bona fide a nobis possideantur, vel superficiaria sint. « Aeque bonis adnumerabitur etiam si quid est in actionibus, petitionibus, « persecutionibus: nam haec omnes in bonis esse videntur. » *L. 9, D. de v. sign.* (L, 16).

(2) La legge del 7 luglio 1866 esentò dalla conversione il patrimonio immobiliare dei benefizi parrocchiali e delle Chiese ricettizie (art. 1): gli edifizi ad uso di culto, che fossero conservati a tale destinazione: gli episcopi, i fabbricati dei seminari, gli edifizi inservienti ad abitazione degli investiti e delle religiose, e quelli di carattere monumentale (artt. 18 e 33). Volle convertiti in rendita pubblica i nuovi acquisti immobiliari, che in progresso facesse ogni ente conservato e non sottratto alla conversione (art. 32). La legge 15 agosto 1867 esentò dalla conversione un solo beneficio curato, o una sola quota curata di massa degli enti collettizi investiti di parrocchialità (art. 1). La legge interpretativa dell'11 agosto 1870 dichiarò sottoposti a conversione i beni immobili delle Fabbricerie e degli altri enti analoghi, ad eccezione delle cave di marmo destinate al mantenimento delle chiese monumentali (artt. 1 e 3): i beni dei Capitoli cattedrali e degli altri Enti morali collettivi investiti di parrocchialità, salvo una prebenda o una quota curata di massa per congrua parrocchiale (art. 2). Mantenne l'esenzione per gli edifizi ad uso di culto, e per quelli necessari ad uso di Uffizio delle Amministrazioni, o di abitazione dei Rettori, Coadiutori, Cappellani, custodi ed inservienti della Chiesa. Disposizioni dichiarative, rese necessarie per correggere alcuni errori in cui era caduta la giurisprudenza, e per dirimere talune incertezze.

Finalmente la legge del 19 giugno 1873 nell'estendere alla provincia e alla città di Roma le disposizioni precedenti (artt. 1, 6, 8, 22) aumentò le esenzioni

Civilmente parlando si comprendono nel patrimonio immobiliare anche i beni immobili per l'oggetto, a cui si riferiscono (1). Ma le leggi eversive dell'asse ecclesiastico non gli hanno sottoposti a conversione: per modo che, salve le azioni di recupero degli immobili, essi restano in potestà degli enti non soppressi, ma sotto l'osservanza delle norme non solo del Codice civile, bensì anche di quelle speciali del diritto canonico, che in materia beneficiaria ha regole sue proprie intorno all'usufrutto. Ma di ciò a luogo più opportuno.

I beni mobili tanto sacri, quanto non consacrati, tanto addetti al servizio religioso, quanto al mantenimento delle fabbriche e del clero, restano ancora nella dote patrimoniale degli enti ecclesiastici conservati: la quale si è accresciuta della Rendita pubblica proveniente dalla conversione del patrimonio immobiliare, e anche di una parte dei beni mobili già appartenenti alle Corporazioni o alle Istituzioni soppresse.

12. Tra i beni mobili per determinazione della legge vanno anche annoverati gli *iura obligationis* (2). E qui notiamo primieramente, che le leggi di soppressione hanno considerati i canoni, i livelli e i censi come inclusi nel patrimonio mobiliare, quando ne hanno rilasciato il godimento in natura agli enti conservati. Queste prestazioni fondiarie costituiscono, rispetto agli Istituti ecclesiastici, dei veri *iura singularia:* perchè l'enfiteusi ecclesiastica ha delle regole sue proprie, che non sono neppure conformi in tutte le regioni d'Italia. Similmente i censi così detti bollari o consignativi, come pure i riservativi sono originati da antiche disposizioni del diritto canonico, mantenute in vigore dagli articoli 2 del Codice ci-

---

temporanee e quelle definitive. Le prime furono specialmente per il convitto dei religiosi delle case soppresse (art. 6): le altre per le rappresentanze degli ordini religiosi esteri (art. 2, § 3, n. 4), e per gli enti enumerati nell'articolo 8; proibì illimitatamente l'aumento del patrimonio degli enti conservati, ancorchè fatto in forma simulata per frode della legge (artt. 27, 28).

(1) Art. 415 Cod. civ.

(2) Art. 418 Cod. civ.

vile, 29 e 48 delle Disposizioni transitorie per le applicazioni del medesimo. Ma tali particolarità sono da rilasciarsi ai trattatisti speciali di queste materie.

Secondariamente avvertiamo, che fra gli *iura quae sunt in patrimonio* si annoverano solamente i diritti muniti di azione civile. Non dunque quelle prestazioni, le quali, sebbene autorizzate dal diritto canonico, non costituiscono obblighi civili, ma doveri religiosi privi di sanzione civile.

Tali sono al dì d'oggi le decime sacramentali: quelle cioè che appartengono a certi Istituti ecclesiastici, come diretto e puro correspettivo del ministero religioso, dell'amministrazione dei sacramenti e di altri servizi di culto. Questa specie di decime sono state abolite dalla legge del 14 luglio 1887. All'incontro le decime dominicali costituiscono veri diritti civili, che la legge stessa non abolì, ma commutò in prestazioni di danaro e rese affrancabili: onde è, che avendo a garantia l'azione civile si può dire *sunt in patrimonio.*

Su questi due punti non cadono contestazioni; ma si disputa sul criterio della distinzione tra decima e decima, sulla prova e sul possesso (1). Parrebbemi conforme a ragione giuridica

---

(1) Quantunque si disputi ancora tra i canonisti, se le decime *sacramentali,* dette impropriamente *Levitiche*, siano *iuris divini* e traggano la prima origine dal Vecchio Testamento, certo è che l'obbligo di pagarle fu imposto a tutti i fedeli dal Decreto di Graziano (Causa XVI, quaestio I, c. 66), dalle Decretali di Gregorio IX (lib. III, tit. 30, capp. 1 a 33, e venne reso obbligo civile da Carlomagno in poi. Ma siccome esse non avevano altro carattere che quello di un correspettivo per il servizio ecclesiastico, il quale è nei tempi attuali retribuito in altro modo, così le legislazioni del nostro tempo si affrettarono tutte ad abolirle. All'incontro le decime *dominicali*, che altri chiama, *indominicate, territoriali, temporali, saliche, feudali,* sono prestazioni fondiarie dovute in ragione del possesso delle terre gravate da siffatto onere. E questa gravezza, è come un livello, un censo, una rendita fondiaria, originata sia da concessioni di fondi che la Chiesa abbia fatto pattuendo in correspettivo il pagamento delle decime: sia da oneri imposti ai possessori, dai loro autori, o da Principi, o da Papi, che donarono, o per altro titolo concessero il fondo al possessore, sottoponendolo all'onere di pagare una prestazione decimale alla Chiesa.

Sull'origine delle decime, vedansi Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 174; Caselli, *Le decime*, studio I (*Riv. di dir. eccles.* I, 177).

la massima, che non vi sia presunzione di diritto a favore della sacramentalità; perchè l'aforismo degli antichi canonisti, *in dubio praesumitur potius spiritualis quam temporalis*, fu invocato nei tempi, in cui la causa della sacramentalità era favorevole; e non deve dunque ritorcersi in danno della Chiesa, oggi, che la decima sacramentale è abolita. Possono invocarsi solamente presunzioni di fatto rimesse secondo l'articolo 1354 del Codice civile alla prudenza del giudice. In ogni caso la prova, che la decima faccia parte della dote del benefizio esclude la presunzione del carattere sacramentale di essa. Mancando questa prova occorre allora all'investito di ricorrere ai titoli, che può trovare negli inventari dei beni del benefizio fatti nelle visite vescovili, e dimostrare con la scorta dei documenti di origine il carattere dominicale della decima, che la salva dalla soppressione, permettendone invece la commutazione in danaro e l'affrancabilità. Anche crederei giusto in massima di considerare la decima *dominicale* come *ius in re*, e quindi di ammettere chi la gode alla protezione dell'azione possessoria concessa dall'articolo 694 del Codice civile.

Tuttavia la massima, che nel dubbio si presuma il carattere sacramentale della decima, ha in suo favore la giurisprudenza della Cassazione romana nell'intento di favorire la libertà dei fondi; mentre invece in quella della Cassazione di Firenze prevale il sistema di non ammettere presunzione di diritto, ma solamente di fatto. Tra gli autori le opinioni sono discordi; nè mi è dato discuterle, senza allontanarmi troppo dall'argomento dell'opera (1).

---

(1) Vedansi Friedberg-Ruffini, *loc. cit.* nota a pagg. 732 e segg.; Caselli, *loc. cit.* e studio II (*ivi*, II, pag. 331); Gastaldi, *Le decime costituenti la dote di un benefizio* (*ivi*, I, pag. 713); Lampertico, *La legge*, 14 luglio 1887 sulle decime (*ivi*, II, pag. 7; Minella, *Le decime*, pag. 64; Musmeci, *Memoria intorno alle decime del Regno d'Italia, ecc.*; Magni, *Commento alla legge di abolizione e commutazione delle decime*, 25 e segg.; Pannunzio, *Decime abolite e redimibili*, pagg. 23 e segg.; Scaduto, *op. cit*, II, 260; Salvioli (*Digesto italiano*, nn. 110 e segg.); *Le decime*

Una specie di prestazioni, su cui la controversia si fa sempre più grave e non ancora si avvia a soluzione soddisfacente, è quella delle prestazioni di culto iscritte da tempo immemorabile nei bilanci comunali. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, che tanto in sede consultiva, quanto in IV^a Sezione, se ne occupò per determinare il carattere obbligatorio della spesa all'effetto dell'iscrizione in bilancio, è oscillante; nè più ferma apparisce la giurisprudenza delle Cassazioni del Regno, come quella che nell'affermare o nell'escludere la ragione di credito è varia non solo fra i diversi collegi, ma anche nel seno di una stessa Corte, che ora ha deciso in un senso, ora in un altro.

E tre soluzioni differenti si contendono il campo. Secondo la prima, col pagamento immemorabile fatto da un Comune a favore di una Chiesa, si stabilirebbe un vero titolo, sia come prescrizione acquisitiva, sia come presunzione *iuris et de iure*. Ma a questa risoluzione si contrappone l'altra assolutamente contraria, che nel pagamento continuato da tempo immemorabile non trova nè titoli, nè presunzione di sorta alcuna: in modo che abbia pure un Comune pagato da tempo immemorabile la somma annua, supponiamo, di cento lire alla Chiesa parrocchiale per il predicatore, o per la festa del Patrono, o per le candele o l'olio alla Cappella della Vergine o di un Santo, il Comune resta assolutamente libero di sopprimere tale spesa, quando vuole. La terza finalmente ravvisa nel pagamento della prestazione continuato da tempo immemora-

---

redimibili (*Riv. di dir. eccles.* III, 385); *Commutazione e affrancazione* (*ivi*, III, 519); Rinaldi, *Sulla commutazione e affrancazione delle decime* (*ivi*, IV, 220); Scaduto, *Decime Regie*, specie siciliane dominicali e sacramentali (*ivi*, IV, 813).

Nella indicata nota del Ruffini e nelle Monografie del Caselli è citata la giurisprudenza. Segnalo come più notevoli nel senso della presunzione della sacramentalità. Cass. Roma, 23 aprile 1891 (*Riv. di dir. eccles.* I, 789); 27 giugno 1894 (*ivi*, IV, 610). Nel senso contrario: Cass. Firenze, 2 giugno 1890 (*ivi*, I, 132), e l'epilogo della giurisprudenza di questa Cassazione fatto dal Procuratore generale Manfredi nel 7 gennaio 1890.

bile una presunzione del carattere obbligatorio di essa; ma una presunzione semplice, che mentre autorizza l'iscrizione in bilancio della prestazione di culto come spesa obbligatoria, non toglie l'adito alla prova contraria del Comune, per dimostrare sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria, che trattasi di una mera liberalità e però di spesa facoltativa (1).

Io sono per quest'ultima opinione. Si è opposto inutilmente, che la *praescriptio immemorialis* non è ammessa dalle leggi moderne, e segnatamente in tema di crediti: imperocchè, lasciando anche di esaminare se tale affermazione sia esatta, l'obiezione può valere contro la prima opinione, che ravvisa nella *vetustas* il titolo del diritto, ma non serve contro la seconda, che si contenta di una presunzione semplice. Il principio che la diuturnità di una prestazione fa presumere il giusto titolo, e importa l'obbligo del debitore di continuarla fino a che non riesca a dimostrare il contrario, ha in suo

---

(1) La prima opinione fu sostenuta nelle seguenti sentenze, che cito tra le più notevoli: Cass. Torino, 5 luglio 1881 (*Legge*, 81, 2, 370 e segg.); 9 maggio 1866 (*Giur. tor.* III, 208); 23 ottobre 1873 (*Legge*, XIV, 1, 128); Cass. Roma, 16 maggio 1885 (*ivi*, 85, 2, 185); 4 maggio 1886 (*ivi*, 86, 2, 255); 16 aprile 1887 (*ivi*, 87, 2, 37); 21 luglio 1887 (*ivi*, 87, 2, 650); Cass. Firenze, 24 maggio 1888 (*ivi*, 88, 2, 380); Genova, 16 gennaio 1881 (*Giur. it.* XXXIII, 390); Cons. di Stato, Pareri a sezioni unite, 9 febbraio 1884 e 26 aprile 1884 (*Legge*, 89, 2, 137); 10 aprile 1890 (*Riv. dir. eccl.* I, 59).

La seconda è invece adottata da queste altre: Cass. Torino, 7 giugno 1887 (*Giur. tor.* XXIV, 594); 12 ottobre 1887 (*Legge*, 87, 2, 801); 31 dicembre 1887 (*ivi*, 88, 2, 345 e *Giur, tor.* 88, 350); Cons. Stato, Pareri, 18 giugno, 11 e 18 agosto 1875 (*Legge*, 75, 2, 305; 76, 2, 14, 340); 18 dicembre 1878 (*ivi*, 79, 2, 114); 3 dicembre 1881 (*ivi*, 82, 1, 324); 13 luglio, 26 agosto 1882 (*ivi*, 82, 1, 828; 83, 1, 427); 11 gennaio, 8 giugno 1884 (*ivi*, 84, 1, 360, 645).

La terza finalmente ha in suo favore molti pareri del Consiglio di Stato: e specialmente Parere, 21 giugno 1889 (*Legge*, 89, 2, 137); oltre i molti citati dal Giustiniani, nei notevoli articoli: *Delle prestazioni oltre trentennali dei Comuni a favore delle Parrocchie* (*Riv. di dir. eccl.* I, 10 e segg.; II, 129 e segg.): *Il possesso immemoriale e le prestazioni di culto* (*ivi*, V, 1); Dec. IV^a Sez. 17 giugno 1892 (*Giust. ammin.* III, 363), e *Riv. di dir. eccles.* III, 422 con nota illustrativa; 22 dicembre 1892 (*ivi*, 580); 15 dicembre 1892 (*ivi*, 572); 5 agosto 1894 (*ivi*, V, 532); 22 marzo 1895 (*ivi*, 95, 1, 140).

favore l'autorità del diritto romano e una teorica costantissima del diritto comune (1).

Ha in suo favore la ragione, perchè le liberalità non si presumono, e molto meno a riguardo di Corpi morali, che avendo il rigoroso dovere di non largheggiare col danaro dei contribuenti, fanno per la stessa loro qualità venir meno quel sospetto di essere stati prodighi verso la causa pia, potrebbe facilmente cadere sopra chi spende il danaro proprio. Ha in suo favore le disposizioni delle leggi moderne, perchè nel fissare le presunzioni semplici, l'articolo 1354, non solo non pone limiti, o esclusioni tassative, ma si rimette esplicitamente alla prudenza del giudice. Vero è, che il giudice deve ammettere soltanto presunzioni gravi, precise e concordanti. Ma che cosa può esservi di più grave, che il fatto di un pagamento continuato da tempo immemorabile? che di più preciso, di una prestazione in somma fissa e per un oggetto determinato, annualmente ripetuta? che di più concordante, di una serie di bilanci regolarmente approvati? E non è stato il legislatore medesimo il primo a riconoscere tutto il valore di una presunzione siffatta, quando nell'articolo 5 della legge 24 gennaio 1864 ha stabilito, che il possesso continuato per trent'anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un annuo canone, o un'altra prestazione qualsiasi terrà luogo di titolo? Il legislatore, mi si risponderà, la stabilisce per l'affrancazione e non per altro. Ne

---

(1) *L. 6, D. de usuris* (XXII, 1): « imperator ideo solvendas usuras indicavit, « quod eas ipse dominus, vel pater longo tempore praestitisset. » *L. 25, D. de probat. et praesumpt.* (XXII, 3): « praesumptionem videlicet pro eo esse, qui « accepit, nemo dubitat. Qui enim solvit, numquam ita resupinus est, ut fa- « cile suas pecunias iactet, et indebitas effundat. » Oltre i Commenti del Bartolo, del Baldo e di altri repetenti *ad dict. leg. 6 de usuris;* Cuiacio, *Recit. solemn. in Cod.* lib. IV, tit. 17; *L. 5,* lib. IV, tit. 13; Mynsinger. Consil. XVI, 34; Strikio, *Disput.* III, c. 2, n. 25; Covarruvias, *Relect. Regul.* § IV, *de annua praest.;* Cencio, *de censibus,* quaest. III, 551, nn. 12 e 13; Menochius, *De praesumpt.* III, § 131, n. 51; Merlin, *Rép. praescript.* III, 5; Arndts-Serafini, *Pandette,* I, § 91 con i moltissimi autori tedeschi antichi e moderni, che cita.

convengo. Ma la *ratio legis* arguisce da ciò il riconoscimento di una presunzione fondata sulla continuità del pagamento.

Questa presunzione dunque sarà una *praesumptio legis* agli effetti dell'affrancamento soltanto: sarà una *presumptio hominis* per gli altri effetti, rispetto ai quali, sebbene le manchi il fondamento del precetto legislativo, le restano le ragioni di logica che servono ad argomentarla: la continuità e l'antichità del pagamento, senza che se ne conosca il titolo originario.

Quindi ritengo, che non possa concorrere, quando manchi qualcuna di queste condizioni. Mancherebbe l'antichità, se il pagamento non fosse almeno ultratrentennale. Mancherebbe la continuità, se le prestazioni fossero state interrotte, e pagate saltuariamente, ovvero in somme diverse, e a volta a volta determinate arbitrariamente dall'autorità comunale (1). Mancherebbe da ultimo l'incertezza del titolo, quante volte il Comune potesse dimostrare, che il pagamento ebbe origine da mera liberalità determinata da quello spirito religioso, che in altri tempi dominò anche negli atti delle comunità politiche.

Ma che dire circa i diritti, che godono alcuni ecclesiastici di esigere certi emolumenti in occasione dell'esercizio del ministero parrocchiale? Possono questi diritti considerarsi *in patrimonio?* Producono o non producono azione civile? Dall'usanza di far qualche regalo agli ecclesiastici, in ricambio dei loro uffici, nacque infatti l'uso di corrispondere ai parrochi i diritti di stola, in occasione del battesimo, della benedizione nuziale, (stola bianca), della sepoltura (stola nera), e anche per il rilascio dei certificati. Questi emolumenti furono autorizzati talora da decreti del Vescovo o da consuetudini, talora anche da provvedimenti formali della potestà

(1) Dec. IV^a sezione, 27 giugno 1895 (*Giust. ammin.* I, 298): contro 22 marzo 1895 (*ivi*, 95, 1, 140); Bologna, 18 febbraio 1894 (*Riv. di dir. eccl.* IV, 357). Friedberg-Ruffini, *loc. cit.*

civile. In molti paesi fuori d'Italia furono aboliti i diritti per il rilascio dei certificati, quando avvenne l'istituzione degli Uffizi di Stato civile. Da noi veruna abolizione fu decretata; e però sono annoverati *iure fiscali* fra gli emolumenti soggetti alla imposta di ricchezza mobile. Ritengo dunque, che essi siano autorizzati, e possano produrre azione civile, quando abbiano in appoggio, o qualche decreto degli antichi governi, o qualche uso osservato come diritto consuetudinario; ma credo che cessi l'obbligo del pagamento a fronte dell'indigenza (1).

Le congrue e i supplementi di congrue assegnati dalle leggi ai Vescovi e ai Parrochi privi di rendite sufficienti; gli oneri di concorso al mantenimento dei fabbricati ecclesiastici, sono pure parte e fondi del patrimonio ecclesiastico: e ne parlerò a luogo opportuno.

Ma è molto dubbio, se costituiscano ancora obblighi civili, e siano perciò da annoverarsi nel patrimonio degli Istituti ecclesiastici, le altre specie di tasse o di contribuzioni, che per vari titoli si pagavano al Papa, ai Vescovi, e ad altri membri del clero, ora dai fedeli, ora dalle Chiese, ora da altri enti ecclesiastici (2). Alcune sono rimaste semplici doveri reli-

---

(1) Art. 48 Disposiz. transitorie per il Cod. civ. Vedi Scaduto, *op. cit.* II, 267, 474; Bertolotti, *Il parroco italiano, ecc.* I, 115; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 170, nota 5.

(2) Le Contribuzioni al Papa furono usate in larga misura durante il Medio Evo. Prima si conobbe il *denarius S. Petri* a titolo di vassallaggio, che oggidì è pagato volontariamente come obolo, Quindi l'*ius deportuum*, cioè le prime annate dei Benefizi vacanti: abolito dal Concilio di Costanza insieme con i prezzi degli *officia vacabilia*, che in parte son rimasti tra gli usi della Curia romana: i *servitia communia*, tributo che ogni *ordinandus* pagava per esser consacrato vescovo: le *Annatae Bonifacianae* sui frutti dei benefizi di collazione pontificia: le tasse per tutti i decreti papali, che assumono forma di Bolla, e si rilasciano nei casi di coscienza e di concessione riservati al Papa. Tutta questa materia fu riordinata dal Concilio di Trento, e in buona parte è rimasta nelle pratiche della Curia Pontificia.

Le Contribuzioni ai Vescovi furono il *cathedraticum* o *synodaticum*, dovuto al Vescovo dalle Chiese dipendenti, in occasione del Sinodo. Abolito in molti

giosi, altre sono scomparse assolutamente dall'uso, poche vengono tuttora riconosciute civilmente obbligatorie (1).

Quanto alle elemosine per le messe, o sono oblazioni volontarie, e allora non possono costituire al più che emolumenti eventuali, come tutti i munusculi manuali; o derivano da disposizioni testamentarie che inducono obbligo civile, e allora acquistano il carattere di crediti muniti di azione civile.

13. Cose sacre sono quelle, che mediante la *consecratio* o la *benedictio constitutiva* vengono investite di un carattere di venerabilità, che le sottrae ad usi profani e le destina alle funzioni religiose (2). Tuttavia il diritto ecclesiastico moderno, al pari dell'antico, non le pone assolutamente fuori di commercio; ma continua a riconoscerle suscettive di privato dominio e di contratto anche da parte di laici e di Corpi morali

---

luoghi o caduto in desuetudine fuori d'Italia, si conserva tuttora ed è riconosciuto in alcune provincie italiane. Le *procurationes*, o diritti pagabili al Vescovo in occasione della Sacra Visita: che in molti luoghi si pratica ancora. Il *Seminaristicum* o *alumnaticum* per fondare o mantenere i seminari vescovili. Il *subsidium charitativum*, che è un obolo straordinario da riscuotersi sulla congrua dei beneficiati col consenso del Capitolo. L'*ius deportuum* o diritto di esigere i frutti del primo anno dei benefizi vacanti. Le tasse di cancelleria per il rilascio dei documenti o certificati curiali, il solo rimasto generalmente in uso, e regolato dal Concilio di Trento.

Le tasse ecclesiastiche furono largamente praticate nel Medio Evo, quando i Papi si arrogarono il diritto di imporre tributi non solo sugli ecclesiastici, ma anche sui laici. Oggidì le leggi amministrative hanno posto a carico dei Comuni o di altri enti, quegli oneri a cui provvedevasi prima con le tasse: per es. mantenimento di sacri edifizi, supplementi di congrua ai parrochi e via discorrendo. Niuno Stato comporta, che il Papa imponga contribuzioni.

(1) Così il Cattedratico, di cui ho parlato testè, è stato riconosciuto come obbligo civile a carico delle Chiese, e sottoposto alla prescrizione, secondo l'articolo 2144 del Codice civile. Ancona, 2 aprile 1891 (*Riv. di dir. eccles.* I, 794); Tribunale di Aquila, 18 aprile 1893 (*ivi*, III, 579).

(2) Barbosa, *Ius ecclesiasticum univers.* III, *de consecrat.* § 1, n. 1. « Consecrare « et dedicare sunt idem: sed dedicari Ecclesia dicitur, quae consecratur, eo « quod ob Dei honorem vel sanctorum sacra dicitur. » Fornici, *Inst. liturgicae*, pag. 4, c. 1, p. 383: « Constitutivae (benedictiones) dicuntur illae, per quas « personas, seu res constituuntur in esse permanente rei sacrae et religiosae, « adeo ut eum statum deinceps non mutent. »

civili. Solamente quando appartengono ad Istituti ecclesiastici, le protegge con quella indisponibilità, che del resto è comune a tutti i *bona ecclesiae* (1).

Dico innanzi tutto, che possono essere in dominio privato; perchè ciò è fuori di disputa quanto ai calici, alle patene, agli arredi sacri, alle campane, alle reliquie e alle cose mobili in generale (2). E posta siffatta premessa, la conseguenza è chiara: che cioè queste cose siano *in commercio*, perchè tutto ciò che trovasi *in dominio* è per questa sola ragione

---

(1) Secondo il Meurer (*op. cit.* I, § 45) tra il diritto ecclesiastico del Medio Evo e quello moderno ci sarebbe questa differenza: che nell'antico i *bona ecclesiae* appariscono come una parte delle *res sacrae:* mentre nell'odierno sarebbero le *res sacrae* una parte dei *bona ecclesiastica.* Ecco le sue parole: « Die « mittelalterliche Canonistik insbesondere hat es nicht verstanden, einen Un- « terschied der *res sacrae* und *bona ecclesiastica* begrifflich zu fixiren. Alberanch « die Neuzeit ist nicht worwurfsfrei, nur fast diese in Vertauschung der Ober- « begriffe die *res sacrae* gemeinhin alseinen Theil des Kirchengutes, nicht das « Kirchengut als einen Theil der *res sacrae* auf. » Ma il concetto è sottile, nè so quanto sia giusto.

(2) Suarez, *Defensio fidei catholic.* IV, cap. 19, n. 5: « Nullum est ius Eccle- « siasticum, quo omnes privatae personae vel communitates humanae inca- « paces sunt talium rerum, eo ipso quod consecratae sunt. Multae privatae « personae possident tamquam proprias res consecratas, ut vestimenta sacra « et calices. N. 8. Negare non possumus, huiusmodi res sacras esse sub dominio « privatorum fidelium. »

Bokhn, *Comment. in ius canon. univ.* II, tit. 10, § 2, n. 55: « Immo et laici, qui « equidem exclusi sunt ab habendis iuribus ecclesiasticis eligendi, decimandi « et similibus, possunt tamen dominium quoddam habere rei alicuius sacrae, « verbigratia, calicis... Si laicus calicem suis sumptibus comparatum consecrari « faciat, utique non ideo dominium amittit. »

Cost. Unica, *Extravag. Comm.* I, 5: « Quod si forsan communitas, seu uni- « versitas aliqua ecclesiastica, seu mundana, seu iidem religiosi pro illis in « aliquo ipsorum locorum campanam aliam habuerint, vel unum habent: non « illam, sed aliam solam eorum specialiter usibus deputatam pulsare va- « leant, ecc. »

Mansi (*Concl. collect.* XX, 891) in Epistola Abbati. Floriae ad reges Hugon et Robert: « Est etiam alius error gravissimus, quo fertur altare esse episcopi « et ecclesiam alterius cuiuslibet domini, cum ex domo consecrata et altare « unum quoddam fiat, quod dicitur Ecclesiae. »

Suarez, *op. cit. loc. cit.* n. 8: « altaria... manere possunt sub hominis domi- « nio... dominium illud valde restringetur ad solum usum sacrum. »

anche *in commercio*, sebbene la disponibilità possa andare soggetta a qualche limitazione. È soltanto il carattere sacro in sè stesso considerato, che ritienesi canonicamente fuor di commercio: non la cosa consacrata. Per dirlo in altri termini, la venerabilità essendo cosa spirituale non può rendersi venale senza peccare di simonia: onde è che essa nè può ottenersi a prezzo di danaro, nè può aumentare il valore del calice, della patena, o di altro oggetto consacrato che si calcola come se non fosse sacro (1). Nel resto il commercio dei vasi consacrati, non che tollerato è anzi ammesso dalle disposizioni canoniche; è facilitato tra chiesa e chiesa, quando abbia per scopo di meglio provvedere all'esercizio del culto, conservando la sacra suppellettile *ad solum usum sacrum*. Che se questa voglia invece destinarsi ad uso profano, allora il diritto canonico esigerebbe la rottura o la trasformazione del sacro vaso, e un *decretum de profanando*, che la competente autorità ecclesiastica non dovrebbe rilasciare senza precedente esame (2). Il decreto per altro è caduto in desuetudine. Ma posto, che tali suppellettili non siano fuori di commercio, la mancanza di queste cautele non rende nulla civilmente la vendita; perchè l'art. 1116 del Codice civile dichiara nulli i soli contratti relativi a cose fuori di commercio.

Lo stesso dicasi delle reliquie, ossia dei corpi, o dei ricordi, che ci sono rimasti dei Santi o del Redentore, e si conservano per venerarli (3).

---

(1) Ferraris, *Bibliotheca canonica*, V. *Calix*, n. 27: « Calix aliaque vasa sacra « urgente necessitate possunt vendi: cum hoc tamen, quod si vendatur laicis « debeat prius conflari, vel saltem frangi: et solum Ecclesiasticis personis pos- « sunt integra sine fractione vendi. Nec ratione consecrationis eorum potest « aliquid plus exigi ab emptoribus, sive laicis, sive ecclesiasticis: aliter erit « gravissimum simoniae peccatum: Arg. c. Non satis 8, *de Simonia*. Cum enim « consecratio calicis, aliorumque vasorum sit quidpiam mere spirituale, non « aestimanda est pretio pecuniae. » Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 176, I e nota 5.

(2) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 177, n. 3: ove cita Hinschius, *Diritto ecclesiastico*, § 222; Oliphant, *Law of Church Ornaments and Utensils*, London, 1851.

(3) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 177, testo e nota 15; Il Pescatore, *Logica del diritto*, p. 2, cap. 8, cita ed approva una Dec. 11 febbraio 1862 della Cassazione

Lo stesso delle campane. Non v'ha dubbio, infatti, che le campane delle chiese siano benedette *chrismatis unctione* al pari delle suppellettili sacre: e chi pensa il contrario le confonde forse con le campane destinate a soli usi profani (1). Sono immobili per destinazione, secondo la definizione dell'art. 414 del Codice civile; però fanno parte della fabbrica, ove sono collocate (2), e appartengono alla chiesa. Tuttavia la regola non è assoluta, perchè le campane possono appartenere al Comune o a un privato, che ne abbiano donato l'uso alla chiesa, riserbando a sè stessi la proprietà (3). In questo caso l'uso delle campane essendo strettamente connesso con l'esercizio del culto, non può dipendere che dall'autorità ecclesiastica; ed è negato all'autorità comunale di regolarlo, salvi i diritti che essa abbia per patto, o per consuetudine, di servirsene anche per gli usi propri: per esempio, per la convocazione del Consiglio, per chiamare al soccorso in caso d'incendio o di altra calamità (4).

---

di Torino, che escluse la prescrittibilità delle reliquie di un santo martire, argomentando dalle leggi romane. Ma se l'argomento potea avere qualche speciosità a fronte del Codice Albertino, che lasciava espressamente le cose sacre alle loro proprie leggi, non vedo come potrebbe invocarsi sotto il nostro Codice civile, che non fa un riservo uguale.

(1) Vedi Giustiniani, *Le campane nel diritto italiano* (*Riv. diritt. eccl.* I, 260): dove si citano, Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastico*, V. *Campane*, § IV; Walter, *Manuale dir. eccl.* II, § 274; Cuiacio, *Delle campane e del loro uso* (*Riv. amm.* 1863, pagg. 107-109); Rivarolo, *Il Governo della Parrocchia*, 2ª ed. p. 191; Vedi pure Gaudenzi, *Digesto italiano*, V. *Campane;* Bertolotti, *Il Parroco italiano*, II, 3; Friedberg-Ruffini, *op. cit. loc. cit.* nota 23; Meurer, *op. cit.* II, § 5.

(2) Bologna, 17 luglio 1874 (*Annali*, VIII, 2, 407; *Giur. it.* XXVI, 1, sez. II, pag. 597).

(3) Cons. di Stato, Parere 11 aprile 1890 (*Riv. dir. eccl.* I, 62).

(4) Giustiniani, *loc. cit.* nn. 4, 5, 6; dove è riferita la giurisprudenza del Consiglio di Stato circa i regolamenti comunali sull'uso delle campane. Del resto, sull'uso promiscuo delle campane a servigi ecclesiastici e civili, è celebre il versetto nella Glossa, cap. *Quia cunctos unic. de offic. custodis:*

« Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum,
« Defunctos ploro, nimbum fugo, festa decoro. »

Posto in chiaro, che le *res sacrae* hanno perduto quel carattere d'intangibilità, che aveano nel paganesimo, il quale le innalzava alla prerogativa di *res divini iuris* (1), si potrà dedurne, che i calici, le patene, le reliquie, le campane sieno oggigiorno non solo alienabili, *servata forma*, ma anche pignorabili? Premetto, che le campane essendo immobili per destinazione potrebbero, a tutto concedere, andare soggette soltanto alla pignorabilità limitata nel senso dell'articolo 586 n. 1 del Codice di procedura civile. Ma prescindendo da questa osservazione, e parlando in generale di tutti gli arredi, vasi, suppellettili, reliquie e indumenti sacerdotali, non manca anche nella dottrina e nella giurisprudenza moderna l'opinione, che gli considera insequestrabili (2). Se non che, la impignorabilità degli arredi consacrati o solennemente benedetti, se dovesse fondarsi esclusivamente sul carattere sacro, non potrebbe a parer mio sostenersi, per la già fatta avvertenza, che le *res sacrae* non sono neanche nel diritto canonico cose *extra commercium*. Ma la impignorabilità degli arredi sacri può trovar fondamento nell'uso pubblico, ognorachè le reliquie, le suppellettili sacerdotali, le campane e via discorrendo, siano addette a una chiesa pubblica, e di-

---

(1) Troplong, *Prescript.* art. 2226, n. 172: « ... D'Argentré pone nella classe delle cose imprescrittibili i vasi sacri, gli ornamenti ed altri accessori del culto (P. 1122, art. 266, cap. 20). Questa opinione poteva esser vera sotto l'impero delle leggi romane, che consideravano l'imprescrittibilità, come concomitante con la consacrazione del sacerdote: ma non la credo ammissibile nel diritto francese. Gli oggetti sopra descritti non sono pubblici: appartengono alla Chiesa e all'opera: gli abitanti non ne hanno l'uso: possono essere alienati, cambiati, venduti. Ci allontaneremmo dalla realtà, se gli considerassimo fuor di commercio nel senso dell'articolo 2226 Cod. Nap. ».

(2) Bologna, citata sent. 17 luglio 1874 (*Ann.* VIII, 2, 407), che nondimeno in considerazione dell'*uso pubblico*, a cui sono destinate, e della forza del sentimento religioso, devono riguardarsi come cose fuori di commercio, al pari delle chiese e dei cimiteri, e quindi non pignorabili, le reliquie sacre, gli indumenti sacerdotali, i vasi, e le suppellettili che consacransi *chrismatis unctione*, servono all'esercizio del culto. Giustiniani, *loc. cit.* n. 2.

venute perciò indispensabili al servizio pubblico del culto, come ora vedremo.

Il simile dicasi dell'altare e delle cappelle. L'altare infatti, se è portatile, può costituire una proprietà separata dalla chiesa, che si parifica alle suppellettili sacre (1). Altrimenti resta un accessorio della chiesa stessa, e ne segue la sorte giuridica, al pari delle cappelle, che si trovano nel sacro tempio (2).

14. Ed è precisamente sulla condizione giuridica della *aedes sacra*, del *locus consecratus et parietibus circumdatus*, che io devo trattenermi; perchè essa costituisce tuttora tema di gravi

---

(1) Meurer, *op. cit.* II, § 4 in Epistola Abbony Abbat. Floriae ad Reges Hugon. et Robert. (Mansi, *loc. cit.*).

(2) Cass. Roma, 12 luglio 1878 (*Legge*, 78, 2, 407). L'impignorabilità dei sacri vasi, suppellettili ed altri accessori delle chiese pubbliche è pure canone quasi inconcusso nella dottrina e nella giurisprudenza francese, che la desumono non dal carattere sacro, ma dalla destinazione all'uso pubblico. Pothier, *Traité de la communauté*, n. 61; Laurent, *Principes de d. civ.* V, n. 468: « Il a « été jugé, dit Pothier, que dans les terres ou il y a une chapelle, qui est une « des dépendences de la terre, les vases sacrés, ornements et autres choses, « qu'y servent à la célébration du service divin, doivent être réputés immeu- « bles, parceque la chapelle ne serait pas chapelle sans ces choses. » Liège, 2 juin 1860 (*Pasic.* 61, 2, 111); *contra* Bugnet sur Pothier, VII, pag. 176. Lo stesso è detto quanto alla imprescrittibilità. Laurent, *op. cit.* XXXII, nn. 253 e 256: « Leroux de Bretagne, *Nouveau traité de la prescription, 197:* Quant aux « objets qui sont employés au culte divin, nous pensons qu'il faut distin- « guer: s'agit-il des vêtements sacerdotaux, du linge d'église, des ornements « et autres accessoires destinés à la parure des autels et à l'éclat des céremo- « nies réligieuses, nous admettons avec M. Troplong, qu'ils sont la propriété « des fabriques, qu'ils peuvent être aliénés par elles, et qu'ils ne sentient pas « dans les termes de l'art. 2226 du Code Napoléon. Mais s'agit-il des vases sa- « crés servant à la célébration publique des saint mystères, ou des reliques « exposées à la veneration des fidèles? ils sont hors de commerce dans le sens « de cet article, tant qu'ils conservent leur affectation à un service reli- « gieux et public. Quand un tableau de la liste civile ou un manuscrit de « la Bibliothèque impériale est consideré comme imprescriptible, comment re- « fuser le même privilège aux reliques de la vraie Croix et de la couronne « d'épines déposées d'abord par Saint Louis dans la Sainte Chapelle et con- « servées aujourd'hui dans l'église de Notre-Dame à Paris! »

dispute, le quali dipendono principalmente dal confondere le chiese pubbliche con le private. Sono dispute di data antichissima; giacchè fino dai tempi dei primi canonisti si disputava intorno alla proprietà di certe chiese, e venivano fuori teoriche svariatissime ed oscure, fino al punto che parevano indovinelli: *sive dicas Christum, sive praelatum, sive ecclesiam universalem, sive particularem possidere, sive episcopum, sive alium praelatum, sive papam vicarium Christi* (1). Non oltre due secoli fa, nonostante che la dottrina canonica avesse fatto notevoli passi, il Carocio continuava a considerare la questione come insolubile (2); e oggi siamo pur troppo arrivati al diritto moderno, senza aver trovata una soluzione soddisfacente. Ecco invero il Meurer, scrittore contemporaneo, che seguita a chiamarla questione epidemica e indecifrabile (3). Ecco il Forster, il Poschinger, lo Schulte, l'Hubler, ecco insomma i più segnalati campioni del diritto ecclesiastico moderno nella dotta Germania (4), che qualunque sia nel resto il pregio delle loro dottrine, finiscono, si può dire, piuttosto col riconoscere la difficoltà del problema, che col porgerne una soluzione convincente.

Torniamo dunque all'antico: e ricordiamo come le *res sa-*

---

(1) Antonius de Butrio (1338-1408): *Comment.* ad c. 4, X, 2, 12, n. 9; Dominicus de Sancto Geminiano (metà del 15° secolo): *Lectura super Decreto*, c. 13, c. 12, qu. 1.

(2) Carocius, *Cogitata sua de dominio rei sacrae, speciatim templi*, 1708 (citato dal Meurer, *op. cit.* II, § 1): « Hucusque indicavimus, quam varie in hoc nostro « argumento sentiant DD. Meam si quis forsan scire velit sententiam, haud « facile crediderim, generali regula definire posse, quisnam sit templi dominus « proprietatis. Verum magis esse videtur, ut pro diverso locorum ac circum- « stantium habitu indicium ferat, idque felicius procedat, quam si hic sub- « tiliter et problematice disputaberis. » Egbel, *Introductio in ius eccles. cathol.* tom. II, lib. II, c. 4, §§ 118 e segg.

(3) Meurer, *loc. cit.* § 16, pag. 66: « Die folgende Darstellung beschäftigt « sich in besonderer Berücksichtigung der Kirchengebaude mit der epidemisch « gewordenen Streitfrage, wer das gleichsam unfindbar gewordene Eigenthum- « subject des Kirchengut sei. »

(4) Citati dal Meurer.

crae furono nel diritto imperiale, e nel diritto canonico primitivo, capaci di proprietà privata. Si conobbero invero dei sacri edifizi privati: e molto facilmente, perchè fu concesso a qualunque possessore di un fondo di edificarvi sotto certe condizioni determinate dall'autorità ecclesiastica un oratorio, una cappella *(oratorium, sacellum, cappella)* (1). La quale facoltà venne altresì concessa ai Corpi morali non solo ecclesiastici, ma anche laicali, e continuò inalterata sotto le legislazioni barbare e semibarbare del medio evo. Ora, poichè vigeva il principio del diritto classico *res cedit solo,* la proprietà del sacro edifizio restava *quasi pars* al proprietario del suolo: *per tritum illud,* dicevano i dottori, che *accessorium sequitur principale* (2). Gli oratorii dunque e le cappelle, nonostante

---

(1) Conc. Agathense. Anno 806, c. 31 (c. 35, dist. I, *de consecr.*): « Si quis « etiam extra parochias, in quibus legitimus est ordinariusque conventus, « oratorium in agro habere voluerit, reliquis festivitatibus, ut ibi missas « audiat propter fatigationem familiae iusta ordinatione permittimus... Pascha « vero, Natali Domini... et si qui maximi dies in festivitatibus habentur, non « nisi in civitatibus aut in parochiis audiant. Clerici vero, si qui in festivi« tatibus quas supra diximus... missas celebrare voluerint, communione pri« ventur. »

Conc. Aurelianense anno 511, c. 27 (c. 5, dist. III, *de consecr.*): « Nulli civium « Paschae, Natalis Domini et Quadragesimae solemnitatem in ulla celebrare « liceat, nisiquem infirmitas probabitur tenuisse. » Cost. 33, Dist. I, *de consecr.*: « Unicuique fidelium in domo sua oratorium licet habere, et ibi orare; missas « autem ibi celebrare non licet. » Cost. 34, dist. 1: « Clericos, qui ministrant « vel baptizant in oratoriis, quae intra domus sunt, cum consensu episcopi « loci, hoc facere praecipimus. »

C. 33 *Cod. Theod.* (XVI, 2): « Ecclesiae, quae in possessionibus, ut assolet, « diversorum, sunt constitutae. »

C. 33, c. 16, 9, 7 (*ex Romana Synodo Eugenii II, et Leonis IV,* c. 21): « Mona« sterium vel oratorium canonice constructum a dominio constructoris eo in« vito non auferatur. » Senza parlare del Concilio di Coblenza dell'anno 922 (Mansi, *Concil. Collect.* XVIII, 655), il quale è pieno di disposizioni concernenti la proprietà privata delle cappelle: *si laici cappellas proprias habuerint.*

Capitol. Carol. ad Salz. 804 (*Regino I,* c. 26): « Quicumque voluerit, in sua « proprietate Ecclesiam aedificare... licentiam habeat. » Aggiungasi infine, che Lodovico il Pio donò a un laico una cappella *quae presenti tempore nostri iuris, atque possessionis non solum, proprietatis est.*

(2) Vedansi le citate disposizioni. Del resto anche nel diritto classico pagano, come si è visto al n. 4, nonostante che le *res sacrae* fossero *divini iuris,*

la consacrazione, *manebant sub hominis dominio;* e tanto bastava, perchè non potessero qualificarsi per cose *extra commercium* (1). Questi principii hanno forse subita qualche modificazione nel giure moderno? Nessuno saprebbe dire quale sia, nè additare una disposizione canonica e civile, su cui potesse basarsi. È forza dunque concludere, che gli edifizi sacri destinati al culto nelle private proprietà seguono, *quasi pars,* la sorte medesima del fondo a cui accedono: e sono perciò disponibili secondo le regole stesse della proprietà privata della quale fanno parte.

Se il proprietario dell'oratorio o della cappella è un privato, il commercio ne è civilmente libero; rimanendo soltanto all'autorità ecclesiastica la facoltà di interdire, quando lo reputi necessario, il servizio divino, ed emettere il *decretum de profanatione* a tutela del culto. Se il proprietario è un Corpo morale laico, per esempio un'opera di beneficenza, ovvero un Comune o lo Stato, l'oratorio o la cappella sarà alienabile, secondo le leggi proprie del soggetto giuridico a cui appartiene. A tacere infatti, che ci sono tuttora molte chiese di patronato comunale (2), il quale accusa l'origine

---

pure quando erano accessori della proprietà privata restavano in commercio... *sed emptioni maioris partis accessit. LL. 22, 23, 24, D. de contrah. empt.* (XVIII, 1).

(1) Conc. Tolos. cap. 11; Capit. *Ecclesiastica* (VIII secolo); Cap. Francof. v. 794, c. 54. *LL. 1, 75:* « De ecclesiis, quae ab ingenuis hominibus construuntur, liceat eas tradere, vendere, tantummodo, ut Ecclesia non destruatur, sed serviantur cotidie honores. »

Incmaro di Rheims scrive ad Atenolfo nuovo suffraganeo di Laon: « Ecclesias quoque in proprietatibus liberorum hominum ac cohaeredum consistentes, ut tuae tradantur Ecclesiae, ab iisdem liberis hominibus potiantur. »

Balutius, *Capitularia Rerum Francorum*, II, p. 626, C. 2, Capit. Olonen, a. 823 (LL. I, 236): « Statutum est, ut si quis liber homo per consensum Episcopi sui Ecclesiam in sua construxerit proprietate, fontesque in eadem ab Episcopo fuerint consecrati, ideo non suam perdat hereditatem (proprietatem), sed si Episcopus voluerit officium sacri baptismatis in sua (m) transferatur Ecclesiae; ipsa vero in qua transferatur in constructoris maneat iure. »

(2) Cons. di Stato, Parere 30 gennaio 1891 (*Riv. di dir. eccl.* I, 807).

dalla proprietà comunale, ma ci sono certamente tuttora delle chiese negli asili, nei reclusori, nelle fortezze, nelle caserme, nelle prigioni. Or bene questi edifizi, quando non sono legalmente addetti all'uso pubblico, seguono la natura giuridica della proprietà, a cui si trovano annessi: possono essere patrimonio di opera pia, proprietà fiscale, ovvero anche demaniale. Nè mancano legislazioni, che hanno preso a regolare la condizione giuridica delle chiese, *quae ad regnum pertinent* (1). Sul qual proposito, da noi sono celebri le Chiese palatine fondate dal Principe per uso della famiglia regnante, e rimaste ora in una condizione giuridica incerta, perchè si disputa, se appartengono al Demanio pubblico o alla Dotazione della Corona (2).

Ci sono anche oratorii, cappelle, chiese pertinenti ad enti morali religiosi, per esempio a conventi, monasteri, confraternite ecclesiastiche; e di questi sacri edifizi bisogna dire, che per la ragione appunto di essere pertinenze del patrimonio ecclesiastico, vanno soggette alle norme della proprietà ec-

---

(1) Vedi Meurer, *op. cit.* II, § 15, *Das fischalische Eigenthum an Kirchen*, pagg. 62 e segg.

(2) Mantellini, *Lo Stato e il Codice civile*, I, pagg. 592 e segg. Dove cita il parere reso a Sezioni Unite dal Consiglio di Stato nel 8 febbraio 1870, con cui fu ritenuto, che nel modo che ai privati si consentono, sono molto più da consentire oratorii a uso della Casa Reale... e che delle Palatine dal Re si dispone da padrone più che da patrono. Vi cita pure la sentenza della Cass. Napoli, 25 gennaio 1872; l'altra della Corte d'appello di Palermo, 28 dicembre 1877; e finalmente della Corte d'appello di Brescia, 9 gennaio 1877. Vedasi inoltre Saredo, *Le chiese Palatine* (*Riv. di dir. eccl.* III, 818); che le ritiene pertinenti alla Dotazione del Re; quindi alienabili e prescrittibili.

Quanto a me riterrei pubbliche, quelle fra le Chiese palatine, che oramai sono destinate stabilmente all'uso pubblico: e su tal proposito osservo, che secondo i dettami del diritto canonico le Chiese palatine, le quali trovansi in siffatta condizione sono nella categoria degli uffici ecclesiastici considerate *Praelaturae nullius dioecesis:* in perfetta dipendenza della Corona e trasmissibili con la Corona stessa.

Si vedano pure Cass. Roma, 7 maggio 1880 (*Foro it.* 80, 1, 442); e 28 marzo 1893 (*Riv. dirit. eccl.* III, 827), e la monografia Pugliese, *Delle Chiese Palatine in Italia*, *Riv. giur.* Trani, 1877, pag. 558.

clesiastica. Hanno insomma quella stessa indisponibilità, che godono tutti i beni ecclesiastici; e possono perciò alienarsi con l'autorizzazione della chiesa secondo il diritto canonico; con l'autorizzazione del potere dello Stato secondo le leggi civili.

Taluni di questi oratorii, cappelle o chiesine vengono qualche volta aperte al pubblico, o a una data categoria di persone (1), e si direbbero semipubbliche. Ma non perciò escono dalla categoria delle chiese private, finchè la comodità che esse concedono al pubblico sia precaria, e non divenga un servizio pubblico legalmente riconosciuto.

15. Fin qui dei sacri edifizi a uso privato. Ma la maggior parte delle chiese non venne eretta per comodità individuali, nè vennero riservate a pochi; bensì furono aperte al culto nell' interesse pubblico della *communitas fidelium*. E siccome di esse sta scritto nei canoni e nei capitolari ecclesiastici, che sono *in potestate episcopi*, e *nullum ius habet aedificator*, così non è mancato chi ha voluto attribuirne al Vescovo, ossia all'autorità ecclesiastica, la proprietà (2). Io credo esagerata questa opinione. Le espressioni testè riportate sono, è vero, del testo canonico (3); ma non già per spogliare onni-

(1) *Sacra Rotae Romanae*, Dec. 21 julii, 1855 (*Gitzler, Handbuch*, I, 397): « Capella semipublica vero (intelligitur) quae, licet ingressum habeat in publica « via, attamen non tam fidelis populi libero usui destinata videtur, quam ali- « cuius familiae vel collegii commoditati. »

(2) Vedi Vering, *Lehrbuch des K. R.* (2ª ed.) 769; Büff, *Kurh. K. R.* 296; Wächter, *Wurttemb. Privatr.* II, 283; Bluhme, *Kirchenrecht*, 211; Esmarch, *Das in Herzogth. Schleswig geltende bürgerl. Recht.* 112; Mooren, *Das Eigenthum an Kirchöfen*, 26; Silbernagl, *Lehrbuch*, 577; Loening, *Geschichte des deutschen K. R.* II, 634.

(3) C. 6, C. 10, qu. 1: « Decretum est, ut omnes ecclesiae cum dotibus suis, « et decimis, et omnibus suis in episcopi potestate consistant, atque ad ordi- « nationem suam semper pertineant... Noverint conditores Basilicarum in rebus « quas eisdem Ecclesiis conferunt, nullam se potestatem habere, sed iuxta « canonum istituta, sicut ecclesiam ita et dotem eius ad ordinationem episcopi « pertinere. »

Cap. Langob. V, 783, c. 2; LL. I, 41: « De ecclesiis baptismatibus, ut nulla- « tenus eas laici homines tenere debeant, sed per sacerdotes fiant gubernatas. »

namente chi dette il suolo o costitui la dote necessaria per la costruzione del sacro edifizio, di ogni diritto sul medesimo. Piuttosto per significare, che il diritto di proprietà del fondatore non era illimitato, ma soggiaceva alla *potestas gubernationis* dell'autorità ecclesiastica. E in che cosa consisteva questa potestà di governo? In due cose principalmente: e cioè nel regolare il servizio divino, e nel sorvegliare la proprietà della fabbrica, affinchè non deperisse, nè venisse alienata con danno della pia causa.

Il diritto canonico avrebbe pregiudicati gli interessi della Chiesa, se avesse privato il costruttore del diritto di proprietà sul sacro tempio: perchè avrebbe distolta la pietà dei fedeli da quest'opera, che fu invece di gran vantaggio alla Chiesa dal primo diffondersi del cristianesimo sino a tutto quel tempo, che durò il bisogno di propagare la religione (1). Il diritto canonico cercò invece di conciliare l'esercizio dell'autorità ecclesiastica con i riguardi dovuti alla proprietà privata; ed ebbe il buon senso di trovare il mezzo di mettergli d'accordo. Si fu con questo intento, che presso al XII secolo istitui il patronato reale, a favore di chi dava il suolo o costituiva la dote per l'erezione dell'edifizio sacro (2). Diritto misto di spirituale e di temporale, come quello che riuniva alcune prerogative attinenti all'ufficio ecclesiastico, con un moderato esercizio del diritto di proprietà, senza poter dire quale di questi due coelementi avesse la predominanza. Diritto, che fu annoverato fra i diritti pubblici

Cost. 8, C. I, q. 3: « Quod consecratur... ad ius pertinebit sacerdotum. » C. 21. Cap. Langob. LL. I, 86: « Quaequae sacratae fuerint, sint in potestate « episcopi. »

(1) Oggigiorno, cessato il bisogno di moltiplicare gli edifici sacri, l'autorità ecclesiastica non consente più la costruzione di nuove chiese senza un permesso speciale. Vedi *Concilio di Baltimora*, anno 1861, n. 187: « Nullam in « posterum erigi ecclesiam et consecrari, nisi fuerit episcopo, in cuius dioe- « cesi erigenda est, in cultum divinum et utilitatem fidelium instrumento « scripto adsignata, quondocumque id poterit. »

(2) C. 25, *Decret. element.* III: « Si quis ecclesiam cum assensu Dioecaesani « Episcopi construxit, ex eo ius patronatus acquirit. »

e compreso nella categoria degli *iura temporalia spirituali annexa*.

Il patronato dunque nelle sue origini limita, ma non esclude la proprietà. Ne limita l'esercizio, perchè il patrono non può liberamente disporre, nè gli eredi di esso hanno la facoltà di dividersi la chiesa (1). Non la distrugge, perchè le proibizioni fulminate dai canoni non si spingono fino a spogliare il patrono del suo diritto di proprietà; ma si arrestano alla chiusura della chiesa: *auferri iubeat Episcopus reliquias sacras et ecclesiam claudi* (2). E i canoni stessi chiamano *patronus* il *dominus fundi* (3).

---

(1) C. 5, L. 1: « De caetero tuae prudentiae respondemus, quod, si laici « clericis vel collegiis de concessionibus vel donationibus instrumenta confe« cerint, in haec verba vel similia « concessi vel dedi ecclesiam et praesenti « charta promisi », si consensus episcopi non accesserit, nihil agi videtur, quia « pro non dato habetur, quod ab illo datur, qui non potest de iure donare. »

(2) C. 35, C. 16, q. 1; c. 36 ib. (*ex Concilio Tiburt.* c. 32): « Et si in con« tentionem venerint (scilicet heredes), et simultate inter eos surrexerint, pro« pter quos sacerdos suo ibi officio canonice fungi non possit, si aliter pro« videri non poterit, praecipiatur ab Episcopo civitatis, ut nullo modo ibi « missarum solemnia celebrentur, donec illi ad concordiam redeant. »

C. 16, q. 7, c. 35 eod. cc. 2, X, 3, 56: « tollat inde reliquias, et sub magna « cura honorifice collocet, eas, atque eiusdem Ecclesiae claudat hostia. »

C. 1, X, 3, 38 (*ex Concil. Mediol.*): « Perlatum est ad nos, quod inter heredes « ecclesiae, in rebus propriis constitutae, dividantur: et tantum per eamdem « divisionem simultas oriatur, ut unius altaris quatuor partes sicut, et sin« gulae partes singuli habeant praesbyteros, quod sine discordia et simultate « nullo modo geri potest. Unde nobis visum est, quod Ecclesia inter heredes « patroni dividi non debeat. »

C. 15, X, 3, 38: « Consuluit nos tua fraternitas, quid tibi faciendum sit « de clericis, qui ecclesias constructas hereditario iure sibi vindicant, nec tibi « volunt exinde respondere: et de laicis, qui praescriptas ecclesias filiis vel « nepotibus suis dare nituntur. Quum autem sanctuarium Dei iure heredi« tario teneri non possit, et indignum sit penitus et absurdum, ut quilibet « auctoritate propria ecclesiam occupet, vel taliter occupatum detineat: non « decet aliquatenus substineri, ut in episcopatu tuo vel clerici ecclesias a pa« rentibus suis fundatas propria auctoritate detineant, aut laici filiis, vel ali« quibus aliis ecclesiis concedant easdem. »

(3) C. 20. Decret. Alexandri III.

Questa mia asserzione verrà combattuta da molti, i quali mi opporranno una quantità di citazioni tratte dai canonisti per sostenere, che il diritto di patronato non deve confondersi con quello di proprietà. Ma intendiamoci. Io prima di tutto non dico, che il patronato sia sempre da confondersi con la proprietà della chiesa, nè che questa confusione sia oggi compatibile con la condizione giuridica delle chiese pubbliche. Parlo soltanto dell'origine del diritto di patronato a favore di chi ha costruito l'edifizio sacro a proprie spese e sul proprio fondo: e su questo proposito i passi da me citati mi paiono concludenti (1). Convengo poi, che questo patronato con l'andar del tempo si è modificato; e dopo esser divenuto a poco per volta una *proprietas inutilis*, ha finito per perdere ogni analogia col diritto di proprietà almeno riguardo a quelle chiese, che furono erette in enti autonomi e incardinate al pubblico ordinamento territoriale ecclesiastico. Consento pure, che oltre il patronato a favore del costruttore ha potuto conoscersi un patronato di origine diversa, e non commisto di proprietà (2).

Del rimanente, il notato miscuglio di spiritualità e temporalità nelle origini del patronato reale non deve far meraviglia, quando si pensi al Medio Evo: all'epoca fatta a posta per tutte le più strane confusioni di diritto privato e diritto pubblico. Quel miscuglio non fu però l'ultima causa di oscurità circa la condizione giuridica degli edifizi sacri; e sarebbe bastato a mettere in imbarazzo la dottrina, quando anche non si fosse aggiunto il fatto, che non tutti i privati costruttori di chiese ne ambivano il patronato, ma spesso le donavano alla pia causa: e che molte chiese si costruivano dai Comuni, dallo Stato, e dalle stesse autorità ecclesiastiche

(1) Vedi il Meurer, *op. cit.* II, § 13 :*Das weltliche Privateigenthum an Pfarrkirchen;* ove dimostra coi testi, e svolge con molte citazioni di canonisti la dottrina della privata proprietà dei patroni sulle chiese da essi costruite.

(2) Vedi la monografia, *Il diritto di patronato e il diritto di sepoltura nelle chiese* (*Riv. dirit. eccles.* I, 594): ove si citano autori e sentenze, che negano al patrono la proprietà delle chiese pubbliche.

con le oblazioni e le contribuzioni spontanee dei fedeli. Pensando a tutto questo si spiega, come il più competente scrittore di questa materia abbia asserito, che è impossibile determinare per regola generale chi sia il proprietario di una chiesa; e come nulla di concludente abbia saputo concretare in siffatta ricerca (1).

16. V' ha però nella definizione del Carocio un'idea notevole ed atta a mettere in luce il carattere pubblico dei sacri edifizi, quando non sono riservati eccezionalmente al comodo di qualche privato collegio o individuo. Un'idea, che già avea fatto comparsa imperfettamente nella legislazione di Giustiniano, quando le *res sacrae* si paragonavano alle *communes* o alle *publicae*, e si sottraevano alla usucapione. Ed è veramente questo carattere pubblico, che deve contrassegnare le chiese nel diritto dell' era moderna, ed assegnare ai sacri edifizi destinati al servizio dell' intera comunità dei fedeli, quel posto elevato che loro spetta nel campo del diritto, senza ricorrere a teoriche antiquate, e senza giovarsi del carattere sacro, che non ha sotto questo rispetto importanza decisiva.

17. Tra le legislazioni moderne merita particolare considerazione quella francese, perchè ad essa ricorrono spesso col pensiero e con l' esempio tutti coloro, che studiano il grave problema della condizione giuridica delle chiese pubbliche. Pothier, il precursore del Codice Napoleone, avea già ben sentito, come il Carocio, che le chiese erano edifizi di uso pubblico, e le avea a tal titolo poste fuori di commercio (2). Il Codice Napoleone per altro non si occupò delle

---

(1) Vedi n. 13. Carocius, *Cogitata sua de dominio rei sacrae, speciatim templi* § 16: « in dubio quidem probabilis puto, praesumitur Ecclesiam Cathedralem « esse in dominio episcopi... quantum ad reliqua templa, sunt vel ruralia vel « urbana. Illorum dominus censeri poterit, qui est dominus praedii... templa « urbana optime referri videntur ad res civitatis, quarum proprietas est penes « cives collective sumptos, usus vero singulis patet. »

(2) Pothier, *Trattato dei testamenti*, § 4. Egli è evidente, che il legato di una cosa, che non è in commercio, non è valido, come lo sarebbe il legato di una

chiese e dei beni di chiesa: lasciò il compito di modellarne la condizione giuridica alle leggi, che prima distrussero, e poi ricostruirono il patrimonio ecclesiastico. Leggi, le quali essendo nate fra la rivoluzione e la restaurazione, portano l'impronta dei tempi burrascosi in cui videro la luce, e mancano perciò di chiarezza e di coordinamento.

Difatti alle leggi che diconsi di secolarizzazione, con cui lo spirito rivoluzionario abolendo tutto ciò che sapeva di chiesa mise *sous les mains de la nation les biens ecclésiastiques* (1), successero quelle della reazione; con le quali i poteri legislativi della Francia fecero a gara per *remettres à la disposition des évêques* i beni *du clergé* e *les églises* (2). Ma *les églises* erano dunque comprese fra i *biens ecclésiastiques* o *du clergé:* ovvero doveano piuttosto come *aedes sacrae* andar soggette al trattamento giuridico eccezionale delle cose consacrate? E dato che fossero comprese fra i beni ecclesiastici, ritornarono per effetto della legge di ripristinazione in proprietà della chiesa, o restarono in vece demaniali? divennero piuttosto comunali, riservata ai vescovi la *potestas gubernationis* e il godimento? Finalmente, dato che non fossero rimaste in proprietà del demanio nè dei Comuni, ma ritornate in *potestate ecclesiae,* a quale istituto ecclesiastico ne sarebbe stata attribuita la pro-

---

piazza pubblica, di un cimitero, di una Chiesa: *Trattato della Prescrizione,* parte 1, cap. 1, art. 1, n. 7. Da ciò segue, che tutte le cose che sono fuori di commercio, non possono essere suscettive di prescrizione; ed in questo numero sono le *chiese,* i cimiteri, le piazze pubbliche, le pubbliche strade, ecc.; Domat, *Lois civiles,* lib. III, tit, 7, sez. 5, n. 2 e nota.

(1) Vedi principalmente il Decreto 2 novembre 1879 dell'Assemblea Nazionale, per cui « *tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à* « *la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte,* ecc. » La legge di secolarizzazione 14 settembre 1891: « Les biens destinés aux dépenses du « culte *appartient à la nation, et sont dans tous les temps à sa disposition,* ecc. »

(2) Concordato 20 giugno 1801 fra Napoleone I e Pio VII. « Toutes les égli « ses métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, néces« saires au culte *seront remises à la disposition des évêques.* »

Legge 8 aprile 1802, conosciuta come legge del 18 germinale, anno X, artt. 75 e segg., che rimettono a disposizione dei vescovi anche *les églises.*

prietà? Al vescovo, o alla fabbriceria? Ecco i problemi molto gravi, che le leggi francesi non risolverono chiaramente, schiudendo la via a interpretazioni diverse, che si contrastano tuttora il campo della dottrina e quello della giurisprudenza.

Sul primo dubbio l'opinione predominante intende l'espressione *biens ecclésiastiques, biens du clergé,* in senso lato; e vi comprende perciò le *res sacrae,* non esclusi gli edifizi consacrati: in modo che, qualunque fosse stata la loro condizione giuridica anteriore, come sarebbero stati colpiti dalle leggi di secolarizzazione, così poi sarebbero stati favoriti da quelle di ripristinazione, soggiacendo sempre al medesimo trattamento giuridico dei *biens ecclésiastiques.* E con ragione, perchè sebbene non manchino assolutamente i fautori dell'opinione contraria, certo è però che difettano di argomenti solidi.

I pochi autori, che escludono i sacri edifizi dalla categoria dei *biens ecclésiastiques,* sostenendo che le leggi di secolarizzazione e quelle di ripristinazione non se ne siano occupate, si fondano principalmente sulla condizione giuridica anteriore della *res sacra*: e pretendono che il carattere sacro avendole per le disposizioni del diritto canonico messe *extra commercium,* non poterono esser confuse coi *biens ecclésiastiques,* che erano mere temporalità prescrittibili ed alienabili. Ma dopo quello che dissi intorno alla vera portata del diritto canonico circa le *res sacrae,* la fallacia di questa dottrina riesce senz'altro manifesta. Le Collezioni canoniche non hanno mai considerato le *res sacrae* come cose *extra commercium.*

Fanno eccezione gli scrittori tedeschi che hanno discussa la questione a proposito delle province renane già sottoposte alla legislazione francese, perchè ritengono che le enunciate espressioni non possono comprendere le chiese: altrimenti non sarebbe stato possibile l'esercizio del culto (1). Ma a confutare siffatta opinione basta la storia: la quale ci in-

(1) Gräff, pag. 43; Mooren, pag. 31; Schulte, *Iur. Person.* 127 citati dal Meurer, *op. cit.* II, § 79, pag. 341.

segna, che se dapprima le chiese rigorosamente necessarie all'esercizio del culto furono rispettate, gli eccessi della rivoluzione giunsero di progresso in progresso fino alla chiusura delle cattedrali. Persino S. Eustachio, S. Gervasio e Nôtre Dame di Parigi vennero sottratte agli usi religiosi, e si schiusero invece o alle assemblee politiche, o al culto della Ragione. Ma non basta. I decreti del 29 agosto 1791 e del 14 settembre 1792 confiscarono gli arredi sacri di bronzo, di rame, d'oro, d'argento di tutte le chiese, e gli destinarono al conio delle monete. Finalmente le leggi della restaurazione rimisero *à la disposition des évêques* tutte *les églises*, che non fossero state vendute durante la soppressione.

Ma veniamo alla seconda questione: restituiti che furono i sacri edifizi *à la disposition des évêques*, quale venne ad esserne la condizione giuridica? E prima, chi ne divenne il proprietario? Tre sistemi si contendono il campo. Uno designa lo Stato quale proprietario degli edifizi sacri, ed ha molto favore nella giurisprudenza (1). Ma v'è un dissidio anche fra i seguaci di questo sistema; giacchè alcuni fanno degli edifizi sacri una proprietà fiscale, altri ci vedono un demanio pubblico, e non mancano perfino coloro che distinguono le cattedrali e le chiese diocesane dalle parrocchiali; attribui-

(1) Per la proprietà statuale delle chiese si citano, una sentenza della Cassazione di Parigi, 7 luglio 1840 (*Sirey Réc. gen.* 1840, I, 597); le relazioni ufficiali del Consiglio di Stato francese nel 1837, e le discussioni delle Camere legislative a proposito del Palazzo vescovile di Parigi: in fine, il Parere del ministero prussiano degli affari esteri in data 30 gennaio 1858 per le province renane governate dalle leggi francesi. Invece il Tribunal Supremo di Prussia con due decisioni del 23 gennaio 1855 e 24 settembre 1861 ritenne, che il diritto di proprietà dello Stato sia stato poi trasferito ai Comuni. La quale opinione trova anche fondamento in una sentenza della Corte di appello di Agen del 26 novembre 1835 (*Sirey, loc. cit.* 1837, I, 49). Finalmente Sternberg (*Versuch einer iurist. theor. vom Eigenthum der römisch. Kathol. Kirche*, 23); ed una Circolare ministeriale del 1° dicembre 1838 distinguono le Cattedrali dalle parrocchie: attribuiscono allo Stato la proprietà delle prime, mentre danno le seconde al patrimonio dei Comuni.

scono allo Stato la proprietà delle prime, danno le altre ai Comuni.

Il secondo sistema propugna indistintamente la proprietà comunale (1), ed argomenta dalle disposizioni della L. 11 Prairial anno III (30 settembre 1795), che impose ai Comuni l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli edifizi sacri, nella stessa guisa che quest'obbligo fa carico al proprietario, secondo l'articolo 605 del Codice Napoleone. Ha in suo favore la giurisprudenza del Consiglio di Stato sull'interpetrazione delle leggi di Germinale, e tutto sommato si può ritenere il sistema più in voga (2).

Il terzo sistema finalmente è seguito da tutti coloro, che sono concordi nel negare tanto la proprietà comunale, quanto la fiscale o demaniale, e finiscono col riconoscere nel tempio sacro una proprietà ecclesiastica. Ma discordano fra loro nel determinare a quale autorità, o a quale istituto ecclesiastico spetti poi precisamente questo dominio. Taluni l'attribuiscono alle *fabriques*, altri alle *communes ecclésiastiques*, e altri *aux évêques* (3).

(1) Cass. Paris, 12 mars 1839 (*Sirey Rec.* 39, 1, 281); Paris, 3 dic. 1834 (*ivi*, 36, 2, 99); Poitiers, 20 feb. 1835 (*ivi*, 35, 2, 206); Pau, 12 août 1851 (*ivi*, 54, 1, 111); Appellations gerichtshof di Colonia, 14 agosto 1847 (*Archiv. f. d. civil und criminal der H. preuss. Rheinprovinz*, 42, 1, 204), oltre tutti gli autori citati più sopra come seguaci della teoria comunale; Preussischen Obertribunals, 23 januar 1855; Hessische Cassationshof, 5 aprile 1853; 28 giugno 1859 e altre decisioni tedesche citate dal Meurer, *op. cit.* II, § 77, pag. 329, 330.

(2) Parere 24 dec. 1804 « que les bâtiments, maisons, et emplecements né« cessaires au service public de la commune... comme... les églises rendues au « culte... ne peuvent cesser d'appartenir aux Communes. » Parere 26 gennaio 1805: « Le Conseil d'État est d'avis, que les dites églises et presbytères « doivent être considérés comme propriété communale. » Parere, 27 aprile 1839, il quale esaminando, se le Chiese parrocchiali appartengano *aux communes ou aux fabriques* conclude, che appartengono *aux communes* (*Sirey, Rec.* V, 2, pag. 165).

(3) Affre, *Traité de l'admin. des paroisses*, 5ª ed. pag. 133; Gräff, *Archiv. f. d. civil-und criminal.* 53, 2 B. pagg. 3 e segg.; Bauerband, in. 17; pagg. 353, 366; Levita, *Das Eigenthumsrecht der katholischen Kirchenfabriken*, 1853; Mooren, *Ueber Eigenthum und Benutzung der Kirchhöf*, 1887; de Syo, *Das Kirchenfabriken be-*

18. Non mi occupo di risolvere quest'ultimo dubbio: perchè, dato che l'edificio sacro aperto al culto costituisca, come io credo veramente, una proprietà ecclesiastica, si presenta una domanda assai più importante per il tema nostro: ed è di sapere, se sia alienabile. Ora, su tal punto non è da oggi, che la scuola francese parte dalla distinzione fondamentale tra la chiesa pubblica e quella che tale non è. Già il Pothier e il Domat, torno a ricordarlo, avevano affermata la incommerciabilità delle chiese per il loro carattere pubblico (1). Più tardi l'ha sostenuta il Troplong con la scorta della Cassazione: ed in oggi la propugnano, si può dire, quasi tutti i civilisti, in base agli articoli 1128 e 2227 del Codice Napoleone, che al pari dei corrispondenti articoli 1116 e 2113 del Codice civile italiano, parlano delle cose fuori di commercio e non prescrittibili. Teoria del resto, che nasce dal diritto comune (2).

---

treffende Decret, v. 30 dec. 1809; ecc...; A, J. V. *De la proprieté et de l'administration des biens ecclésiastiques en France et en Belgique 1872*, pag. 106); Cass. Paris, 6 dec. 1836 (*Sirey*, 36, 2, 99; e 5 nov. 1853 (citata dal Gräff, pag. 329, n. 3); Paris, 3 decemb. 1834 (*Sirey*, 36, 2, 99); 24 decemb. 1857 (*ivi*, 58, 2, 125); Nancy, 18 mai 1827 (*ivi*, 27, 2, 218); Aachen, 9 mai 1866 (*Archiv. für. kath. K. R.* 17), Conferenza della Camera degli avvocati di Parigi, 14 avril 1853: *les églises rendues au culte sont la proprieté des fabriques*; Foucart, *Traité de d. adm.* III, n. 1665 (ed. 1848); Bouc, *Journal des conseilliers municipaux 1852*, nov. p. 8; Bluhme, *System des Kirchenrechts*, 181.

(1) Vedi n. 16.

(2) Troplong, *Prescript.* art. 2226, n. 170. Sono del pari imprescrittibili le cose attribuite al pubblico per l'esercizio di un culto religioso: quali sono le chiese, i cimiteri (1). E qui riporta una Decisione della Cass. di Parigi del 1 dicembre 1823: « Attesochè decidendo, che le chiese e cappelle consacrate al culto divino non possono, senza che conservino la loro destinazione divenire l'oggetto di un'azione possessoria, il tribunale di Nerac si è conformato ad un principio universalmente riconosciuto. Attesochè ha giudicato in fatto, che la cappella, di cui si tratta è una parte integrante della chiesa: che il culto divino vi era pubblicato celebrato ad epoche periodiche dell'anno: che l'opera

---

(1) *L. 2, Cod. Ne rei dominicae vel templorum, ecc.* (VIII, 38); Caio, *Inst. comm.* 2, n. 48; D'Argentré, art. 266, cap. 20, pag. 1120; Voet, *ad Pand. de Usucap.* n. 12; Desseisses, num. 446; num. 34; Dunod. pag. 71.

E se così è *iure communi*, quale sarà la teorica da adottarsi in Italia? Da noi prima del Codice civile vigevano nei

---

della parrocchia la possedeva all'epoca, in cui sono stati fatti i lavori, che hanno dato luogo all'azione intentata dall'attore. » Presso i Romani una cosa sacra diveniva imprescrittibile per ciò solo che portava il suggello della religione nazionale, benchè non servisse che all'uso di un semplice privato... Presso noi la cosa è diversa: una cosa sacra non è fuori di commercio, fuorchè quando è pubblica. Una cappella privata, un luogo destinato alla sepoltura sul proprio terreno, nulla hanno d'imprescrittibile: imperocchè non è la consacrazione religiosa quella che toglie la cosa dal commercio, non è la sua destinazione ad un uso pubblico (1).

Quindi lo stesso Troplong prosegue esaminando, se una chiesa si potrebbe gravare con una servitù, che non nuocesse alla sua destinazione o non recasse danno all'uso pubblico: e dice: n. 173... credo l'affermativa preferibile, per la ragione, che la destinazione pubblica rimane intera, e quella servitù nulla ha in sè che osti al diritto individuale degli abitanti. È vero, che se quella chiesa o quella cappella fossero monumenti dell'arte, eretti e conservati non solo per le ceremonie del culto, ma ancora per decoro della città, l'interesse pubblico protesterebbe continuamente contro ciò che potesse danneggiarli: dacchè sarebbe questo il caso di dire con d'Argentré: *Publicorum usus non solum ex commodo, sed ex ornatu etiam et facie aestimatur.* Ma se questa chiesa non è monumento d'arte, se per esempio, nel lato che non forma facciata, è a contatto con abitazioni private, la servitù non avrà in sè nulla che offenda la sua destinazione pubblica. »

Larombière, *Obligat.* 1128, 11; Demolombe, *Distinct. des biens*, I, 457 e 460: « Les églises..... sont à raison de cette destination même *(publica)* et tant « qu'elle dure, inaliénables et imprescriptibles. » Marcadé, *Prescription*, 2227, IV, 60: « Sont également hors de commerce et imprescriptibles... 4. Les églises, « cimetières, et monuments publics quelconque, même ceux qui ne sont qu'un « objet de pure curiosité, comme la tour Saint Jacque de Paris et la maison « carré de Nîmes. » Paris, 18 fév. 1851; Riom, 19 mai 1854; Agen, 2 juin 1862 (*Dev.* 51, 2, 81; 54, 2, 599; 62, 2, 510); Dalloz, *Réc.* 51, 2, 73; 62, 2, 150; Cass. Paris, 1 dec. 1823, riportata dal Troplong nel passo testè citato.

Laurent, *Principes de d. civ.* V, 468; XXXII, 253, 257, parlando delle cose pubbliche *(biens publiques)* e però non commerciabili nè prescrittibili: « les « églises et leurs dépendances nécessaires sont hors de commerce... imprescri- « ptibles... On admet généralement qu'il y a un domaine public religieux ou « ecclésiastique comprenant les églises et leurs dépendances... il en est de même « des accessoires, qui en sont partie intégrante. » E cita Cass. 3 déc. 1838 (Dalloz, *Servit.* n. 4511, e *Prescript.*); Leroux de Bretagne, *Nouveau traité de la*

---

(1) Domat, lib. III, tit. 7, sez. 5, n. 2, nota.

vari Stati, o il diritto romano modificato dal diritto canonico, ovvero Codici e leggi particolari, i quali ben poco dissero sul nostro argomento: perchè camminando quasi sulle orme del Codice Napoleone, muto sulla sorte dei *bona ecclesiae* e delle

---

prescription ecc. I, 192: « Sont aussi imprescriptibles, à raison de leur destina- « tion religieuse et publique, les églises consacrées au culte. » (Cass. Par. 1 déc. 1823, *Sirey,* 24, 1, 161; 5 décemb. 1838, *Dev.* 39, 1, 5), « et les cimetières. « Il en est de même d'une chapelle particulière, qui, après avoir été regulière- « ment erigée en succursale, est désormais affectée au service du culte, d'un « cloitre, qui sert aux cérémonies religieuses d'une cathedrale, dont il fait « partie intégrante. » (Nancy, 5 janvier 1855, *Dev.* 55, 2, 137), « ou d'une cha- « pelle qui dépend d'une église, et qui est ouvert, comme elle, à l'exercice « public du culte. » Cass. 18 juillet 1838, *Dev.* 38, 1, 348). « Elle ne pourrait « être prescrite par celui qui l'a fondée en se reservant les droits de chapel- « lanie. » (Cass. 6 juin 1848, *Dev.* 47, 1, 197). « Les accessoires extérieurs de « l'église, tels que les fondations, piliers et contraforts, suivent, quant à la « prescription, le sort de l'édifice qu'ils soutiennent. » Paris, 18 février 1851, *Dev.* 51, 2, 75); Riom, 19 mai 1751, *Sirey,* 54, 2, 589):

N. 196. « A Rome, une chose était imprescriptible par cela seul qu'elle « était sacrée; chez nous il faut de plus qu'elle soit publique. Ainsi la cha- « pelle dépendant d'une maison d'un chateau. » Cass. 4 juin 1835, *Dev.* 351, 278; Aix, 19 fév. 1839, *Dev.* 39, 2, 219; Orléans, 25 juillet 1846, *Dev.* 46, 2, 150)... « se prescrivent comme tout autre propriété privée. L'imprescriptibilité cesse, « pour les choses sacrées, quand elles perdent leur destination publique. » (Serres, *Instit. de droit français,* liv. 2, tit. 7, § 9; Cass. 4 juin 1835, *Dev.* 35, 1, 278; 5 décemb. 1838, *Dev.* 39, 1, 5). Dalloz, *Répertoire,* V. *Culte,* n. 486.

Lo stesso principio è riconosciuto nel diritto comune, come ne fa fede Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 176, pag. 746. *Le res sacrae...* soggiacciono alle prescrizioni poste per l'alienazione del patrimonio ecclesiastico; e, se sono in *uso pubblico,* anche alle limitazioni poste per le *res publicae.* Nella nota 15 sono citate le disposizioni del diritto comune territoriale prussiano, che attribuisce ai sacri edifizi aperti al popolo i privilegi del demanio pubblico.

Vedansi pure Windscheid, *Pand.* § 182, che del pari considera sottratte alla prescrizione le chiese, non come *res sacrae,* ma come pubbliche; Unterholzner, *Verjahr* (Leipz. 1858), 1, 168; Schmidt, *Handbuch des gegenw getend. gem. Rechts* (Leipz. 1847, 1, 190, 5.

Finalmente il carattere pubblico delle chiese è stato riconosciuto, sebbene imperfettamente, anche dallo Strikio, *Usus modernus Pandectarum,* I, 180: « Non « recte dictum a Groenewegio: Templa hodie non esse in nullius sed univer- « sitatis dominio. Rectius: templa sunt in illius dominio, cui ius sacrorum in « re publica competit. »

res sacrae (1), si contentarono di riconoscere alla Chiesa la capacità di possedere dei beni tanto consacrati, quanto non consacrati; e la facoltà di amministrarli e alienarli, secondo le regole proprie di essi. Ma non andarono più in là: e segnatamente non si curarono di dichiarare quale fosse la condizione giuridica delle *res sacrae* in genere, dei *sacra aedificia* in particolare. I Codici estense e parmense sono i soli che menzionano i beni *consacrati,* ma non si spingono oltre una nuda enunciativa, scompagnata da qualunque disposizione. Ciò vuol dire evidentemente, che le *res sacrae* e gli edifizi sacri, restavano sotto l'impero del diritto comune informato dal gius canonico (2).

Il nostro Codice civile ha fatto qualche cosa di più? Si, in quanto ha sostituito nella padronanza dei beni, cioè nella personalità giuridica, i singoli Istituti ecclesiastici alla Chiesa in generale: ed ha sottoposto i loro beni alle regole del diritto civile e alla tutela del governo, detronizzando a tal proposito l'autorità ecclesiastica. No, se si cerca nelle dispo-

---

(1) Nel Codice Napoleone si trovano soltanto l'art. 537, il quale dice non potersi amministrare nè alienare i beni non appartenenti ai privati, se non con le forme e le regole che loro son proprie. Gli articoli 1128, e 2226, che sanciscono la inalienabilità e l'imprescrittibilità delle cose fuori di commercio.

(2) Art. 436 Cod. Albertino: I beni della Chiesa... non possono essere alienati se non nelle forme e colle regole che loro son proprie.

Art. 368 Cod. parmense: Sono della Chiesa i beni consacrati al servizio divino, o destinati al mantenimento dei ministri e alle altre spese di culto.

Art. 401 ivi: I beni... della Chiesa non possono essere... alienati, se non nelle forme e con le regole, che loro son proprie.

Artt. 432 e 434 Cod. estense: Sono beni della Chiesa quelli, che sono consacrati al servizio divino, o destinati al mantenimento dei ministri, o alle altre spese di culto.

Leggi civili delle Due Sicilie, articolo 462 capoverso: «I beni che non appartengono a particolari (e però anche quelli della Chiesa) sono amministrati e non possono essere alienati, se non nelle forme e con le regole, che loro son proprie.

Il Codice austriaco, che vigeva nel Lombardo-Veneto, ai §§ 287, 288 non menzionò le cose sacre: sicchè gli interpetri di quel Codice le equiparano ai *bona ecclesiae* o temporalità: Unger, *Oesterr. Privatrecht*, I, 369; Randa, *Besitz*, 313.

sizioni del legislatore italiano una norma destinata a regolare la condizione giuridica delle cose e dei templi consacrati. Il tenore letterale degli articoli 433 e 434 nulla dice su tal proposito: e non meno silenziosi sono i motivi, che risultano dalle discussioni preparatorie del Codice civile (1).

Da questo silenzio è nata la gran questione, se le chiese consacrate, dove in servigio dei fedeli si celebrano il sacrifizio e gli altri uffici divini, siano beni posti in commercio dalla vigente legislazione italiana, e però siano espropriabili. La giurisprudenza si è quasi all'unanimità pronunciata per la negativa, adducendone per altro ragioni diverse: giacchè alcune poche sentenze hanno argomentato dal carattere pubblico, altre invece da quella venerabilità, che deriva dall'essere il luogo consacrato; ritenendo, che imperi anche oggi il diritto canonico, e che le disposizioni di esso trapiantate nel gius comune siano la riproduzione del dogma inconcusso nel paganesimo: *res sacra est divini iuris et extra humanum commercium*: dal che hanno concluso, *quas res... mores civitatis commercio exemerunt, earum venditio nulla est (L, 34,* § 1, *D. de contrah. empt.)* (2).

---

(1) Vedi la Relazione Pisanelli per la Commissione della Camera dei deputati: - ivi - « Si formulò nettamente il concetto, che i beni... degli Istituti... ecclesiastici appartengono ai medesimi, in quanto le leggi del Regno riconoscono in essi la capacità di acquistare e di possedere. Onde per i beni degli Istituti ecclesiastici rimane così assodato, che essi li posseggono come enti distinti ed autonomi, e che i detti beni si trovano soggetti alla legge civile. Relazione annessa al progetto » - ivi - « Quanto ai beni degli Istituti ecclesiastici venne riprodotto il concetto, che essi li possedono come distinti ed autonomi; e perchè la legge civile loro riconosce il diritto di possedere. Non poteva quindi essere dubbia la conseguenza, che tali beni sono regolati dalla stessa legge, e come appartenenti a persone morali, che si trovano sotto la tutela diretta dello Stato, non possono alienarsi senza l'autorizzazione governativa.

(2) Scaduto, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia* (Manuale), II, 294, pag. 119 e segg. (2ª ed.). Tuttavia ammette la insequestrabilità di alcune Chiese ritenute demaniali. Mortara, *Nota alla decisione della Cass. Firenze, 16 febbraio 1888* nel *Foro*, 88, 1, 1189; *Temi Veneta*, 88, 149; *Monitore dei Tribunali*, 90, 733; Chi-

Tra gli scrittori invece le opinioni sono scisse: ma vi predomina la teorica contraria. Ed è soltanto dei seguaci di questa, che mi occuperò brevemente; giacchè quanto a coloro che seguono la giurisprudenza, gli argomenti che essi adducono sono, meno poche differenze, quegli stessi che ho testè accennati (1). I seguaci dunque della teoria favorevole

---

roni, *Questioni di diritto civile*, pag. 27; e nota alla citata decisione, *Foro*, 89, 1, 579; Dattino, *Diritto e giurisprudenza*, 92, pag. 100; Ratto, nota alla sentenza della Corte di Genova, 25 giugno 1895 nella *Legge*, 95, 2, 572; Meucci, *Ist. di dir. amm.* II, pag. 80 (ed. Bocca 1884) stanno per l'affermativa.

Negano invece il carattere commerciabile e la espropriabilità delle Chiese, Gabba, nota alla dec. e Cass. Roma, 19 marzo 1890 nel *Foro*, 90, 1, 748; e *Monitore dei Trib. di Milano*, 90, 921; Olmo, *L'incommerciabilità delle Chiese*, *Rivista di diritto ecclesiastico*, II, 143; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* pag. 751; Cannada-Bartoli, *Lo Stato e la proprietà ecclesiastica*, n. 6, pag. 13; n. 102, pag. 179; Caselli, *La proprietà delle Chiese parrocchiali* (*Riv. di dir. eccl.* I, pagg. 97 e segg.).

(1) Genova, 19 gennaio 1885 (*Legge*, § 5, 1, 816). È questa la sola sentenza, che nella nostra giurisprudenza ammette la commerciabilità delle chiese. Ma, si noti bene, la riconosce agli effetti dell'applieazione della tassa di registro sopra un contratto di vendita di una area di terreno privato con entrostante chiesa pubblica e oratorio, dimodochè la chiesa era l'accessorio dell'obietto caduto in contrattazione. L'alienazione dunque di questa *res sacra*, come accessorio sarebbe stata valida perfino secondo l'antico diritto romano dei tempi pagani. Cass. Firenze, 16 febbraio 1888 (*Legge*, 88, 1, 511; e *Foro*, 88, 1, 1189): questa decisione nega l'espropriazione forzata della Chiesa parrocchiale di Livenza, che il costruttore tentava per ricuperare le spese di costruzione; Cass. Roma, 24 febbraio 1890 (*Legge*, 90, 2, 617) nega al Sindaco la facoltà di rivendicare una chiesa parrocchiale, perchè edificata sul suolo comunale. Cass. Roma, 19 marzo 1890 (*Riv. di dir. eccles.* I, pag. 51 e le decisioni citate nella nota illustrativa) nega alla chiesa pubblica il carattere di cosa posta in commercio; Genova, 25 giugno 1895 (*Legge*, 95, 2, 560): questa decisione si occupa di esaminare, se nel caso di espropriazione parziale di una chiesa a causa di pubblica utilità sia determinabile il valore della parte restante della chiesa, e conclude per la negativa ritenendo la chiesa cosa sacra e inalienabile. Finalmente Genova, 17 dicembre 1895 (*Temi Genovese*, 96, 1, 20), come quella che riconobbe la non commerciabilità delle chiese aperte al pubblico, atteso il loro carattere pubblico, e negò la soggezione di esse alle servitù reali del diritto civile.

È facile trovare in alcuni scrittori citate altre sentenze. Ma fuori di proposito, perchè riguardano il patrimonio sacro: Cass. Napoli, 9 novembre 1883 (*Legge*, 84, 1, 411); 12 gennaio 1887 (*ivi*, 87, 2, 121); Palermo, 22 febbraio 1886 (*ivi*, 87, 1, 94); Cass. Palermo, 23 dicembre 1884 (*ivi*, 85, 2, 89).

alla spropriabilità delle chiese ragionano benissimo, finchè respingono le antiquate dottrine sul carattere divino delle *res sacrae:* finchè negano cioè alle cose consacrate, e però ai sacri edifizi, quella prerogativa di cose sottratte al commercio umano, che ripugna non meno al diritto pubblico moderno, quanto al diritto canonico sanamente interpretato, e concorde col diritto civile moderno nel non riconoscere più le *res divini iuris.* Il loro torto comincia, quando confondono le chiese private con le pubbliche; e disconoscono al carattere pubblico di queste ultime quella prerogativa di inalienabilità, che è propria ed inseparabile da tutto ciò che è del pubblico. Perchè pubblico e suscettivo di appropriazione privata sono due termini ripugnanti.

Che la consacrazione di un tempio, come anche quella di tutt'altra cosa destinata al culto divino, non sia secondo le leggi civili da Giustiniano in poi, come anche secondo la sana dottrina canonica, incompatibile con l'appropriazione privata, e non conferisca alle cose consacrate anche nel modo più solenne, la eccezionale prerogativa di sottrarsi al commercio umano, io credo di averlo dimostrato abbondantemente. L'ho provato coi passi testuali, con le risoluzioni dei Sacri Canoni e dei Concilii. Con la scorta delle quali autorità credo di aver messo in chiaro, come sia stata sempre rispettata in modo chiaro e preciso dalle leggi civili e dalle canoniche la privata appartenenza delle chiese, a favore di coloro, che le hanno fabbricate per uso proprio. Senza che, la consacrazione abbia mai impedito in modo assoluto la disponibilità di esse; essendo soltanto rimasto all'autorità ecclesiastica la facoltà di interdirle o di profanarle, quando la alienazione o la divisione fra più successori fosse riuscita incompatibile con la regolarità del servizio religioso (1). Se però coteste chiese di uso privato si trovino per avventura in proprietà di un Istituto ecclesiastico, appartengano per

(1) Vedi n. 15.

esempio a un monastero, a una congregazione religiosa, che se ne servono per uso proprio, e qualora le aprano precariamente al popolo, non le destinino per altro al servizio pubblico di tutti i fedeli, non v'è alcuna ragione, perchè cotesti sacri edifizi si trovino in condizione diversa da tutti gli altri beni ecclesiastici. E siccome i beni degli Istituti ecclesiastici per la chiara dizione dell'articolo 434 del Codice nostro sono regolati dalle leggi civili, e si possono alienare con l'autorizzazione del governo, io non credo sostenibile la tesi dell'assoluta inalienabilità di siffatte chiese; e reputo inconcludenti gli argomenti che in sostegno della tesi medesima furono ricavati dal carattere sacro, onde esse vengono insignite.

19. Ma da questo principio si può forse inferire la stessa conseguenza anche rispetto alle chiese di uso pubblico? No, perchè l'uso pubblico imprime sulle cose sacre o profane, una caratteristica di pubblica destinazione, che le trasloca dallo stato di beni posti in commercio alla condizione di cose poste fuori di commercio. E quando è che l'uso pubblico ha questa efficacia? Quando costituisce la destinazione esclusiva, o almeno principalissima della cosa, ed è fondato in un titolo legale. Voi potete benissimo concepire una servitù di passaggio pubblico, una *servitus deambulandi, pascendi,* e via discorrendo a pro di una popolazione urbana o rustica sopra fondo privato, perchè questo fondo, nonostante tale secondaria destinazione all'uso del pubblico, conserva l'altra principale a pro del suo proprietario, che lo sfrutta con cento altri modi di godimento compatibili con quell'uso pubblico. Ma voi non potete concepire una chiesa parrocchiale o cattedrale, che serva ad usi diversi e compatibili con il religioso servizio a pro della *communitas fidelium.* Se venisse posta in privato dominio, o dovrebbe cambiare destinazione con danno del pubblico, o conservandola riuscirebbe una *proprietas inutilis;* e però un diritto senza interesse. Solamente negli oratorii privati, e principalmente nelle cappelle delle ville gentilizie si

può concepire una servitù di uso pubblico, perchè la destinazione di quelle sacre chiesuole è principalmente privata, essendo esse erette per comodo di famiglia.

Deve esser poi un uso legalmente riconosciuto, perchè non basta aprir le porte di una chiesa al popolo, all'effetto di conferirle la destinazione all'uso pubblico. Molti monasteri, molte congregazioni, molti possessori di oratorii e santuari privati, hanno aperte graziosamente al popolo le loro chiese o cappelle, e i loro oratorii. Ma tutto ciò non costituisce che un precario, finchè l'autorità pubblica non riconosce la destinazione al servizio pubblico religioso. Bisogna, per dirlo con altre parole, che le chiese facciano parte dell'ordinamento territoriale ecclesiastico riconosciuto dallo Stato: nel quale ordinamento campeggiano principalmente, oltre le cattedrali, le chiese parrocchiali e le coadiutorie con cura di anime. Perchè è in queste chiese, che oltre il sacrifizio divino e gli altri uffici religiosi, si amministrano i sacramenti del battesimo, del matrimonio, e gli altri che costituiscono gli atti principali della vita sociale secondo le credenze cattoliche, seguite dalla maggioranza della popolazione. Certo, questi atti non hanno più l'importanza civile di un tempo, quando costituivano veramente la base dello stato civile. Oggidì i parrochi sono spogliati da queste ingerenze; ma le conservano per tutti gli atti del tempo anteriore, e non hanno perduta ogni importanza le fedi parrocchiali, che sulla base di quelli atti ecclesiastici, richiedonsi per il conseguimento di uffici, di legati, e via dicendo, sulla base di disposizioni testamentarie, o a richiesta di molte amministrazioni non governative (1).

---

(1) Vedi art. 48 ult. capoverso D. R. 30 novembre 1865 contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del Cod. civ.; Scaduto, *op. cit.* I, pag. 398; Roma, 16 novembre 1878 (*Foro*, 79, 1, 51); Genova, 10 aprile 1894 (*Riv. di dir. eccl.* IV, 273). La Cass. di Palermo con decisione 11 settembre 1894 (*Riv. di dir. eccl.* IV, 616), ha ritenuta cappella pubblica, non oratorio privato, quella costruita in un cimitero. Ma la nota illustrativa con ragione critica questa massima, e con la scorta dei riputati canonisti ritiene: *publica vero esse illa,*

E sarebbe oltre a ciò impossibile di negare, che il sentimento popolare è costituito in massima parte dai credenti, i quali reclamano il tempio cattolico come cosa pubblica per il libero e comodo adempimento delle pratiche religiose. Potrete chiudere quante chiese credete esuberanti al culto; ma le chiese vescovili e le parrocchiali dovrete rispettarle, finchè la maggioranza del popolo si mantenga cattolica. In conferma di queste osservazioni viene opportuno il ricordo delle leggi di soppressione, le quali mentre hanno indemaniate o destinate ad altri usi le chiese esuberanti al servizio religioso, hanno conservate alla primitiva destinazione di culto, tutte quelle che erano o monumentali, o indispensabili per conservare l'ordinamento territoriale ecclesiastico, richiesto dai bisogni delle popolazioni (1).

20. Si obietta, i soli beni del demanio pubblico essere per loro natura inalienabili, e la enunciazione di essi fatta in modo tassativo dall'articolo 427 del Codice civile, che gli attribuisce tutti allo Stato. Si aggiunge, che non si può a tal proposito trarre argomento dalla legislazione francese, la quale ascrive al demanio nazionale anche le chiese pubbliche: da noi invece le chiese son beni pertinenti agli Istituti ecclesiastici secondo la formula dell'articolo 434; laonde alienabili, osservate le norme dell'articolo stesso, che però non le sottrae assolutamente, nè al commercio, nè alla spropriazione. Erronee a mio credere le premesse, erronea la conseguenza.

---

quae extra privatas domos ad divinum tantum cultum sunt dedicata, et designata ab Ordinario (Fagnani, in III libr. *Decretal.* pag. 554). Dinota poi come presunzione del carattere pubblico delle chiese, *cum habeant ostium, quod immediate respondet in viam publicam, et multum habeant aditum, vel pro pactum a loco privato, etiamsi in privato solo constructae sint, aut parietes habeant cum aedibus privatorum communes* (*op. cit.* pag. 5541). Al qual proposito è da notare, che le teorie dei canonisti, *in subiecta materia*, sono più larghe delle moderne nell'ammettere il carattere pubblico del sacro tempio, perchè prescindono dall'ordinamento territoriale riconosciuto nel diritto ecclesiastico moderno.

(1) Vedi artt. 18, 33 legge 7 luglio 1866; 22 legge 19 giugno 1873. R. D. 5 luglio 1882.

E che errore assolutamente ci sia, rilevasi, starei per dire, dall' insuccesso di questa teorica nella giurisprudenza, la quale non ha mai voluto saperne: rivelando così la ripugnanza che l'alienabilità delle chiese pubbliche trova nel sentimento giuridico, di cui sono a lungo andare ottimi interpreti i giudicanti, alieni da sottigliezze giuridiche e guidati dall'intuito della pratica realtà. Rilevasi dalle assurdità, se la parola è lecita, a cui condurrebbe a rigor di logica, la teorica della espropriabilità: perchè ammessa questa teorica, l'appaltatore che avesse restaurato una chiesa parrocchiale, o una cattedrale, potrebbe mettere all'asta il sacro tempio, quando anche avesse tutto il carattere della monumentalità. E si vedrebbero chiuse ad arbitrio di costui e pei suoi privati interessi, le parrocchie e le chiese vescovili, mentre l'ordinamento territoriale delle une e delle altre è stabilito da leggi, e mediante accordi delle autorità competenti. Che dico? neanche il Duomo di Milano, o quelli di Palermo o di Monreale; neanche le Certose di Pavia, e di Pisa, le Badie di Monte Cassino, della Cava di Tirreni, di S. Martino della Scala; neanche S. Maria del Fiore di Firenze, e S. Paolo di Roma, sfuggirebbero alla espropriazione forzata; e si vedrebbero questi templi sacri alla religione e all'arte messi all'incanto con offesa non tanto del sentimento religioso dei credenti, quanto del culto universale alle arti belle, e ai ricordi più gloriosi della nostra civiltà. Eppure date quelle premesse, la conseguenza sarebbe inevitabile: perchè non essendo tali edifizi, benchè sacri e monumentali, compresi nell'enunciazione dei beni demaniali secondo l'articolo 427, non ci sarebbe verso di dichiararli inalienabili o inespropriabili. Nè sarebbe rimedio sufficiente il ricorrere alla inverosimiglianza di una espropriazione forzata, perchè l'appigliarsi a questo partito, sarebbe una risoluzione empirica della questione e non salverebbe il principio.

Ma veniamo a più stringenti considerazioni, e mettiamo innanzi tutto da parte le pretese differenze tra il diritto francese e l'italiano. Nella legislazione francese incertissima,

come si è già visto, è la condizione giuridica degli edifizi destinati al culto. Invero, le due teoriche predominanti ne attribuiscono la proprietà l'una ai Comuni, l'altra alle Fabbricerie (1); e i pochi seguaci della dottrina demaniale non sanno bene, se parlano di demanio pubblico, o di fisco, cioè a dire di patrimonio dello Stato. Generale è invece nella dottrina e nella giurisprudenza francese il principio, che le chiese aperte al pubblico sono fuori di commercio, non perchè *sacre*, ma perchè *pubbliche*. Quanto al diritto moderno italiano, io credo di avere altrove dimostrato abbastanza chiaramente, come la scuola, che ristringe il demanio pubblico ai beni enunciati nell'articolo 428 non sia sostenibile (2). E per più ragioni concludenti. Prima di tutto, perchè siffatta interpretazione restrittiva sopprimerebbe senz'altro il demanio provinciale, il comunale, l'artistico e il monumentale: o almeno dovrebbe contraddire i principii stessi posti a base delle sue argomentazioni, e ricorrere ad espedienti e argomenti di incerto valore, per assegnare le prerogative del suolo pubblico alle strade provinciali e comunali; oltre che per stabilire l'intangibilità dovuta agli edifizi monumentali e ai tesori artistici, di cui abbonda il nostro paese.

Secondariamente, il Codice civile è la legge del diritto privato, non del diritto pubblico. Ora, il determinare la condizione giuridica dei beni pubblici è ufficio del secondo e non del primo. Il Codice civile per ciò non si occupa che incidentalmente dei beni pubblici, e soltanto per modo di esclusione: al solo intento cioè di porli fuori della sua contemplazione. Aggiungasi, che se ne occupa, non già dove tratta oggettivamente della condizione giuridica delle cose *quae sunt* o *non sunt in dominio*, ma dove tratta del soggetto di esse: cioè nel capo III del 2° libro, che ha per rubrica, *Dei beni*

---

(1) Vedi n. 17.

(2) Vedi il vol. I, nn. 150 e segg.; il vol. III, nn. 189 e segg.; il vol. IV, nn. 127 e segg.; nn. 287, 288.

relativamente alle persone, a cui appartengono. Come si può dunque essere autorizzati a valersi dell'argomento, *qui de uno dicit, de altero negat,* a fronte di una disposizione posta per incidenza in un tema estraneo alla materia? La logica del diritto non lo permette; e c'insegna invece a ritenere, che il Codice parlando in quelli articoli dei soli beni del demanio pubblico nazionale, ha lasciato ai principii generali del diritto e ad altre leggi di giure pubblico, il determinare la condizione dei demani provinciale, comunale, monumentale, artistico ed ecclesiastico; ma che il suo silenzio, non era certo preordinato ad abolirli.

Ma non basta. Nel Codice civile non ci sono soltanto gli articoli 427 e 430: ma ci si trovano anche gli articoli 1116 e 2113, i quali parlano di cose fuori di commercio senza dire quali siano: l'art. 2, per cui gli Istituti ecclesiastici hanno il godimento dei diritti civili, secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. Finalmente tra le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice v'è pure l'art. 48, che rispetta gli usi e le consuetudini, a cui lo stesso Codice espressamente non abbia derogato. Ecco dunque per tutte queste ragioni farsi chiaro, come la demanialità nazionale non sia il principio generativo unico della inalienabilità e inespropriabilità: e come le chiese pubbliche godano oggi di quella stessa prerogativa, che godevano secondo gli usi pubblici anteriori: giacchè nessuno credo vorrà mettere in dubbio, che esse nel diritto comune fossero fuori di commercio, non tanto perchè cose sacre, ma anche perchè cose pubbliche (1).

(1) Fra tutti gli autori italiani testè citati, l'Olmo è quello che ha più apertamente e con solidi argomenti sostenuta la incommerciabilità delle chiese, fondandosi sulla destinazione pubblica. Egli allega altresì, a sostegno della sua tesi, l'art. 65 del Decreto imperiale sulle fabbricerie del 30 dicembre 1809 vigente in Lombardia l'art. 227 della legge comunale, e alcune sentenze, che sono: Messina, 11 ottobre 1870 (*Temi Zanclea,* II, 1, 141); Genova, 18 settembre 1875 (*Gazz. dei Trib.* XXXVII, 1, 679); Bologna, 13 luglio 1874 (*Giur. it.* XXVI, 2, 597); Casale, 4 luglio 1873 (*Giur. tor.* X, 267); Cass. Napoli, maggio 1890 (*Riv. di dir. eccl.* I, 137).

Non possono perciò questi sacri edifizi destinati al pubblico uso essere espropriati. E a chi opponesse l'inconveniente, che l'appaltatore o l'architetto, supponiamo, dei lavori di restauri di una chiesa, resti privo dei mezzi coattivi per farsi pagare, risponderei che l'inconveniente si verifica ugualmente per tutte le opere fatte sulle proprietà demaniali: per esempio sulle strade, sulle fortezze; e dipende in buona parte dalla colpa stessa del creditore, il quale non può ignorare le leggi, e deve esser cauto di prendere le misure necessarie per garantire in modo efficace il suo interesse.

Neanche dunque sotto l'aspetto della equità e della convenienza, la dottrina della espropriabilità delle chiese pubbliche può mai sostenersi. Essa non ha in suo fondamento che l'esame superficiale e imperfetto della legislazione, e nemmeno è suffragata da ragioni di equità o di convenienza.

21. Per analoghe ragioni le chiese destinate all' uso pubblico vanno esenti dalle servitù in generale (1), e particolarmente dalla comunione coattiva del muro, indotta dall' articolo 556 del Codice civile. E qui oltre la giurisprudenza, posso citare anche la Relazione della Commissione senatoria sul progetto del Codice civile, e trovarvi una indiretta conferma del carattere pubblico di tali chiese (2).

---

(1) Leroux de Bretagne, *op. cit.* I, 193: « Aussi décide-t-on qu'on ne peut pas acquérir par la prescription sur le mur d'une église, la servitude *oneris ferendi* »: Paris, 18 février 1851 (Dalloz, 51, 2, 75): Cass. Paris, 5 décembre 1838 (*ivi*, 39, 1, 5); Trib. Bologna, 27 maggio 1892 (*Riv. di dir. eccl.* III, 378); Genova, 17 dicembre 1895 (*Temi genovese*, 96, 1, 120).

Il diritto canonico conosceva anche delle speciali servitù a favore delle chiese e dei fabbricati claustrali, per cui non era lecito aprir finestre in vicinanza degli stessi. Ma non le credo applicabili nel diritto nostro, sebbene altri pensi diversamente. Vedi Olmo, *La incommerciabilità delle chiese* (*Riv. di dir. eccl.* II, 143).

(2) Relazione de Foresta sull'art. 519 del Progetto, divenuto poi art. 556 del testo definitivo: - ivi - « Essendosi dubitato, se la disposizione... sia o non sia applicabile eziandio agli edifizi destinati ad uso pubblico, tali che gli edifizi inservienti al culto divino..... la Commissione propone di risolvere questo grave dubbio... e di aggiungere a tal fine un capoverso, in cui si di-

Essendo perciò beni fuori di commercio, le chiese pubbliche sono pure sottratte alla prescrizione, e incapaci di contratto inteso a trasferirne la proprietà, o soggettarla a diritti incompatibili con la pubblica destinazione ad uso di culto (artt. 1116, 2113 Cod. civ.).

Saranno forse questi edifizi sacri espropriabili *utilitatis publicae causa?* Rispondo con le osservazioni già fatte a proposito del demanio pubblico comunale (1); e ripeto perciò, che la legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per utilità pubblica ha in mira la proprietà patrimoniale, non quella pubblica, o demaniale. Senza che tuttavia questa proposizione possa essere fraintesa supponendo, che gli edifizi pubblici siano intangibili, e non debbano mai cedere a fronte di interessi pubblici più gravi. Ciò sarebbe un assurdo. Quando un edifizio pubblico deve esser demolito per aprire una strada, una piazza, o altra opera richiesta dalla necessità del pubblico bene, i mezzi per ottenere questo scopo debbono preordinarsi alla conciliazione dell'uno con l'altro interesse, mediante l'accordo fra le varie autorità preposte alla cura di essi.

E venendo a più distinte considerazioni, non è dubbio prima di tutto, che anche le chiese pubbliche possano esser comprese nei piani regolatori edilizi, dove esse appariscono un accessorio della zona cadente nel piano regolatore. Inoltre poi, anche fuori di questo caso la espropriazione può aver luogo,

---

chiari espressamente, che l'anzidetta disposizione (sulla comunione del muro) non è applicabile agli edifizi destinati ad uso pubblico ». Vedi le tre sentenze testè citate: Cass. Torino, 21 luglio 1888; Cass. Napoli, 4 maggio 1889; Cass. Roma, 23 marzo 1882, dove si afferma, che l'art. 556 capoverso si applica alle chiese indispensabili alla giurisdizione spirituale dell'autorità ecclesiastica: non a quelle che si aprono precariamente ai fedeli da qualche privato, confraternita o congregazione. Catanzaro, 1 dicembre 1891 (*Riv. di dir. eccl.* II, 686); Genova, 10 aprile 1894 (*Riv. di dir. eccl.* IV, 273), con la qual decisione fu dichiarato, che il capoverso dell'art. 556 si applica alle sole chiese destinate *legalmente* all'uso pubblico.

(1) Vedi il vol. IV, nn. 183 e segg.

purchè sia preceduta da accordi reciproci, e conseguita ricostruendo o spostando il sacro edifizio, in modo che nulla resti detratto al servizio di culto, a cui esso è destinata. Che se poi la chiesa sia monumentale, questo suo carattere ne imporrà quasi sempre l'intangibilità: salvo che non sia possibile di ripristinare con acconci restauri ciò che devesi mantenere non tanto al culto divino, quanto a quello delle arti belle e della archeologia.

22. Da queste considerazioni io son tratto a concludere: che le chiese conservate al culto possono appartenere a privati, a Comuni e a Corpi morali laici, nel qual caso evidentemente non fanno parte del patrimonio ecclesiastico, e seguono le sorti giuridiche del privato proprietario o dell'ente, al quale appartengono, senza che il loro carattere di *res sacrae* abbia giuridicamente alcuna importanza:

Che esse per contrario fanno parte del patrimonio ecclesiastico, quando appartengono a un Istituto ecclesiastico legalmente riconosciuto: per esempio, a un monastero eccezionalmente conservato, ad una congregazione, o a una confraternita: oppure allorchè avendo una dotazione propria sono esse stesse erette in Corpo morale e costituiscono un ente morale per sè stante:

Che neanche in questo caso la consacrazione modifica la loro condizione giuridica; ma la modifica invece la destinazione all'uso pubblico. In modo che, mentre quando son prive di questa destinazione divengono beni pertinenti a un Istituto ecclesiastico, secondo il concetto del citato articolo 434 Cod. civ., all'incontro quelle destinate all'uso pubblico sono inalienabili, imprescrittibili, e per dirlo con una parola sola, fuori di commercio, finchè dura la pubblica destinazione.

23. Un diritto singolare ed apparentemente analogo alla servitù è quello di tener banchi, panche o sedie nella chiesa.

Per averne un concetto meno incompleto che sia possibile, bisogna distinguere i principii del diritto comune, da quelli delle speciali legislazioni tuttora vigenti in varie parti del

Regno. Secondo il gius comune, i banchi per assistere alle sacre funzioni sono per regola in proprietà della chiesa: la quale tuttavia può riconoscere il diritto di uso, o a favore dei patroni e dei benefattori, o di chi lo acquista per usucapione, insieme con la facoltà di trasmetterlo in altri per mezzo di atti tra vivi o *mortis causa* (1). Gli scrittori ne distinguono due specie: il diritto semplice di tenere il banco, e quello della preminenza, ossia di tenerlo in luogo di onore (2). Si disputa sulla natura di questi diritti, volendosi da alcuni che siano diritti privati, mentre la più parte gli ritengono di carattere pubblico: e si fa pure questione se siano degli *iura in re*, o dei semplici *iura obligationis*. Questioni tutte, le quali non possono definirsi *regula generali*, dovendosi tener conto delle disposizioni e degli usi locali. Questioni sulle quali dissertano lungamente i canonisti, come può vedersi nei citati autori e specialmente nel Friedberg (3). Prevale nella nostra giurisprudenza la massima, che siano diritti reali, alienabili e trasmissibili (4). E così credo anch'io, salvo le disposizioni eccezionali e gli usi contrari; null'altro sembrandomi questi diritti, che altrettante forme speciali di quelle servitù irregolari, che si hanno sul suolo stradale, sulle acque pubbliche, e via dicendo. Servitù pertanto, che mentre conferiscono un diritto protetto dalla legge, finchè sia compatibile

---

(1) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 177, note 16 e segg.

(2) Vedi Ciarlino, *Controv. forens.* cap. 119, n. 4; cap. 210: nn. 16 e 20; Loyseau, *Des seigneuries*, cap. 2, n. 60; Marechal, *Des droits honorifiques*, cap. II; Garbusso, *Del diritto di tener banchi in chiesa*, pagg. 14 e 67.

(3) *Loc. cit.* nota 16.

(4) Real Senato di Torino, 6 dicembre 1828 (*Mantelli*, XI, 447); Cass. Torino, 13 giugno 1860 (*Giur. it.* 60, 1, 329); Casale, 3 gennaio 1865 (*Riv. amm.* 65, 139); Torino, 30 aprile 1866 (*Giur. tor.* 66, 155), e 22 giugno 1871 (*Legge*, 71, 2, 320); Casale, 11 dicembre 1869 e 24 febbraio 1874 (*Giur. tor.* 70, 249; 74, 418); Torino, 28 giugno 1895 (*Foro*, 95, 1, 1281) con nota illustrativa dell'avv. Carrara; Trib. Varese, 12 luglio 1890 (*Riv. di dir. eccl.* I, 419); Torino, 20 luglio 1895 (*Riv. cit.* V, 614 e nota, e VI, 58).

V'ha per altro chi pensa, che non possa acquistarsi per prescrizione. Leroux de Bretagne, *op. cit.* I, 195; Cass. Paris, 19 aprile 1825 (*Dalloz*, 25, 1, 275).

con l'uso pubblico, soggiacciono a tutte le restrizioni, le quali sono comuni alle concessioni del suolo pubblico. Un uso però revocabile per parte dell'autorità ecclesiastica in caso di necessità imposta dalle esigenze del diritto pubblico. Nel qual caso, se per la concessione del banco fu pagata una tassa, il concessionario avrà diritto alla restituzione di quanto pagò in correspettivo dell'uso che gli vien tolto (1).

Analoghe osservazioni ricorrono circa le tribune o coretti posti nell'interno di una chiesa (2).

Ma nell'interno delle chiese, nei chiostri e nei cimiteri ad esse adiacenti si trovano anche delle sepolture; perchè, sebbene le leggi proibiscano oggi questa specie di tumulazione, anticamente invece era autorizzata; onde è stato necessario di rispettare uno stato di cose, che non potevasi distruggere senza gravi inconvenienti. Quale è rimasta pertanto la condizione giuridica di queste sepolture? Quelle poste nell'interno del sacro tempio o nel chiostro adiacente, che può dirsi parte di esso, costituiscono una proprietà religiosa della stessa natura della chiesa, perchè *accessorium sequitur principale*. Se non che, quando la chiesa venga chiusa al culto, risorge la proprietà privata sulle tombe e sui loro ornamenti, che possono essere rivendicati (3).

Gli antichi cimiteri invece, separati come sono, ma dipendenti dalle chiese parrocchiali, scritti nel catasto sotto il nome delle medesime, spettano tuttora alle stesse *quoad ius proprietatis*. Ma costituiscono una proprietà pubblica, simigliante a quella degli odierni cimiteri comunali, e rimangono sottoposti alle norme delle leggi sanitarie e alla vigilanza da esse

---

(1) Friedberg-Ruffini, *loc. cit.*

(2) Veggasi Caucino, *Le Chiese parrocchiali, i diritti onorifici dei patroni e l'uso delle tribune o coretti in chiesa*, Torino, 1889, tip. Subalpina Stefano Marino.

(3) *Il diritto di patronato e il diritto di sepoltura nelle chiese* (*Riv. di dir. eccl.* II, pagg. 589 e segg. n. 14); Catania, 22 marzo 1873 (*Circolo giur.* IV, 236 e *Giur. Catania*, III, 48).

stabilita, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di tumulazione (1).

Non parlo poi delle altre sepolture, perchè le *res religiosae* nel senso del diritto romano, al pari delle *res sanctae*, non si conoscono più nel diritto moderno come *res divini iuris;* o almeno non hanno attinenza alcuna con la proprietà ecclesiastica (2).

---

(1) Vedi Torino, 13 febbraio 1856; Chambery, 9 marzo 1857; Cass. Torino, 5 dicembre 1858, decisioni citate nella monografia dell'avv. Conti, *I cimiteri:* studio di diritto amministrativo (*Legge*, 75, III, 95 e 96); artt. 108 e segg. Regolamento 11 gennaio 1891 di polizia mortuaria.

(2) Il diritto classico romano annoverava fra le *res divini iuris*, oltre le *sacrae*, anche le *sanctae* e le *religiosae*. Ma il concetto delle cose *sanctae* (a) non ha sopravvissuto alla legislazione romana, o almeno nulla ne è rimasto, che lo assomigli alla proprietà religiosa. La protezione, con cui le leggi odierne difendono certe cose pubbliche, le quali corrispondono alle antiche *res sanctae*, non deriva dal carattere religioso; e da altra parte la benedizione canonica, se è *magis solemnis* equivale alla consacrazione; se *minus solemnis* non ha importanza giuridica alcuna. Difatti, si benediscono in siffatto modo le navi da guerra, le bandiere dei reggimenti, e via discorrendo, senza che questa cerimonia conferisca alle cose benedette, qualsiasi carattere religioso, o modifichi la condizione giuridica di esse (b).

Mentre il *sanctum* avea per fondamento una solennità del potere pubblico e per effetto una protezione legale che solo indirettamente risaliva alla divinità, il *religiosum* invece poteva nascere anche dalla volontà privata, perchè avea per fondamento la sepoltura del cadavere: e ripeteva la sua protezione dalla tutela degli Dei Mani, più che dalla legge (c). Il sepolcro dunque, come *res divini iuris* non era rigorosamente parlando in proprietà di alcuno; ma conferiva soltanto un diritto speciale e confacente alla destinazione sua: laonde nei sepolcreti di famiglia *(familiaria sepulchra)* o ereditari *(hereditaria)*,

---

(a) « Sanctum est, quod ab iniuria hominum defensum atque munitum est. *L. 8, D. de divis. rerum, ecc.* (I, 8); Proprie dicimus sancta, quae neque sacra, neque profana sunt, sed sanctione quadam confirmata, ut leges sanctae sunt, sanctione enim quadam sunt subnixae; quod enim sanctione quadam subnixum est, id sanctum est, etsi Deo non sit consecratum. Et interdum in sanctionibus adiicitur, ut qui ibi aliquid commisit, capite puniatur. *L. 9, § 3, D. eod...* Ideo autem muros sanctos dicimus, quia poena capitis constituta est in eos, qui aliquid in muros deliquerint ».

(b) Baruffaldus, *ad Rituale Rom. Comm.* 1735, t. 44, n. 2. « Benedicere homini vel rebus creatis, nihil aliud est, quam ipsis aliquid boni tribuere, aut virtutem in illis inducere.

(c) « Religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuum infert in locum suum. *§ 9, Inst. de rer. div.* (II, 1). Religiosae, quae diis Manibus relictae sunt; Gaius, *Inst.* (II, 4); Festus, pag. 278. Religiosum esse Gallius Helius dicit, quod homini ita facere non liceat, ut, si id faciat, contra deorum voluntatem videatur facere.

24. L'analisi sommaria e rapida del patrimonio ecclesiastico ci conduce dunque a questo risultato. Le due grandi categorie di beni contemplati nell'articolo 434 del Codice civile, *temporalità* e *cose consacrate*, sono nel diritto odierno italiano

---

o gentilizi *(gentilitia)*, tutti i membri di una data famiglia aveano diritto di depositare le salme dei loro defunti. V'erano anche i sepolcreti di certi sodalizi, *tenuiorum*, *funeratitia*, che erano retti dalle medesime norme. V'erano finalmente i cimiteri pubblici per la plebe, che parimente costituivano dei *loca religiosa* e *nullius in bonis erant*.

Col cristianesimo questa condizione di cose cambiò radicalmente: perchè il culto delle tombe non servì più a rendere *extracommercium* le sepolture. Se erano private restavano in proprietà privata della famiglia, o nel dominio esclusivo del proprietario del suolo, e sorgeva sulle medesime quel singolare *ius sepulchri* che ha dato luogo a tante eleganti questioni (a).

Ma sarebbe fuori di proposito l'insistere sulla condizione del luogo religioso e dell'*ius sepulcri*, perchè non ha che vedere con la proprietà ecclesiastica. Piuttosto è da avvertire, come la Chiesa estese di buon ora la sua ingerenza sopra le sepolture, e riuscì a far considerare come obbligo della società, la sepoltura dei morti, facendo prevalere il seppellimento alla cremazione pagana. Durante il Medio-Evo la Chiesa non incontrò ostacoli da parte del poter civile nell'esercitare la sua sorveglianza sopra le sepolture; ma dal Medio-Evo in poi, perdette anche in questo argomento il suo sopravvento, e si vide ritogliere dal poter civile, quella sorveglianza che avea esercitata sulle tombe. In altro luogo ho detto come i cimiteri pubblici siano oggigiorno comunali, e a qual titolo la proprietà di essi può considerarsi un demanio pubblico municipale (b).

Ma intanto molti sepolcri erano sorti presso gli edifizi sacri: perchè, sebbene stando al diritto mosaico e al romano i sepolcri avessero dovuto trovarsi fuori delle città (c), ciò non di meno i fedeli si ostinarono a voler sepoltura dentro o presso alle chiese; e per quanto le decisioni conciliari (d) abbiano relegati i cadaveri nel terreno circostante al sacro edificio *(area)*, si fecero tuttavia frequenti eccezioni a favore di persone notevoli e pie; si riconobbe pure il diritto di sepoltura nella chiesa dei patroni, a cui furono assegnati tumuli individuali o di famiglia nel tempio e nei chiostri di esso (e).

Oltre a ciò molte chiese parrocchiali di campagna costruirono il cimitero per servire alla tumulazione dei parrocchiani. E da queste vicende è nato quello stato di cose, che le nostre leggi hanno dovuto rispettare, considerandolo un'appendice della proprietà ecclesiastica.

(a) Vedi la nota illustrativa del Fadda alla sentenza della Corte d'appello di Brescia, 4 ottobre 1887 (*Foro*, 88, 1, 422).

(b) Vedi il vol. IV, nn. 147 e segg.

(c) *Genes.* XXIII, 19; *L. 12 Cod.* (III, 4); *L. 2 eod.*

(d) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 95, nota 6.

(e) C. 18. C. 12, q. 1, c. 1, 3, 10, X (3, 28); c. 2 in VI (3, 12); Clem. 2 (3, 7).

sottoposte alle medesime norme. Queste norme si trovano nel diritto civile, ossia nelle regole che governano la proprietà privata, fatta eccezione del carattere pubblico, di cui sono dotate le chiese destinate legalmente all'esercizio pubblico del culto: carattere, che le equipara ai beni pubblici e le mette fuori di commercio. Si trovano nella soggezione all'autorità del governo, sostituita a quella dell' autorità ecclesiastica, perchè i nostri legislatori nel dettare l'articolo 434 ebbero in animo di togliere ai beni ecclesiastici quella condizione privilegiata, che avevano nel diritto comune; e per cui non solamente sfuggivano alla sorveglianza dell'autorità civile, ma si allontanavano dalle regole della proprietà privata, nelle immunità reali, nelle prescrizioni lunghissime, nella facilità degli acquisti, nella procedura.

Le eccezioni ammissibili *iure odierno* si riducono alla condizione dei sacri edifizi destinati al pubblico uso, e a quelli *iura singularia* sull' enfiteusi ecclesiastica, sui benefizii, e su certe prestazioni, di cui ho parlato poco sopra: essendo queste altrettante figure giuridiche, le quali hanno tuttora bisogno delle norme dettate dal diritto canonico, senza le quali non potrebbero nemmeno comprendersi.

CAPITOLO II.

DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO NEL SUO SOGGETTO

§ 1.

Varie teorie sulla personalità giuridica ecclesiastica.

I.

25. Nell'argomento della proprietà ecclesiastica si cammina sempre in mezzo alle difficoltà; in modo che non si è finito di liberarsi dalla prima, che se ne trova un'altra non meno imbarazzante. Chi è il proprietario dei beni ecclesiastici? Ecco infatti una questione, che dopo aver messo a tortura l'ingegno dei dotti, non ha trovato finora soluzione concorde. I legisti, i canonisti, gli scrittori di diritto pubblico e perfino i commentatori del diritto civile ci si sono adoperati, proponendo svariate teoriche, delle quali è necessario che io dia qualche notizia, prima di venire a quella dottrina, che io credo corrispondente e ai principii della scienza e ai dettati delle nostre leggi positive.

26. Teorie antidominicali. Raggruppo sotto questa denominazione quelle teorie, che sebbene diverse nell'originario fondamento o nei particolari andamenti, conducono ciò non di meno allo stesso resultato di porre *extra dominium civium* tutti i beni ecclesiastici indistintamente. Alcune muovono dalle reminiscenze del periodo apostolico, quando i beni di Chiesa costituivano quasi una comunione indivisa tra tutti i fedeli; e adoperando un linguaggio biblico per sottrargli alle appropriazioni si diceva, *dominium rerum Ecclesiae esse apud Deum, iuxta illud Psalm. 2, 3, Domini est terra et plenitudo eius.* Altre prendono per fondamento la sintesi viziosa dell'antico giure canonico, che accomunò in una stessa categoria le *res sacrae* e i *bona ecclesiae*, estendendo a questi le prerogative di quelle: ovvero dal concetto esagerato, che taluni canonisti

ebbero della *consecratio,* riconoscendo a questa ceremonia religiosa l'effetto di imprimere sulle cose solennemente benedette e a Dio dedicate, il carattere di *res divini iuris,* come ai tempi del paganesimo.

Lasciandosi condurre da una logica severa si potrebbe comprendere nel novero delle teorie antidominicali anche quella dei materialisti, i quali attribuiscono alle mura o pareti del sacro tempio cristiano la proprietà dei *bona ecclesiae;* giacchè tanto vale il disconoscere il diritto di proprietà, quanto l'attribuirlo a una materialità per sè stessa incapace di costituirne il subietto giuridico. Di questa singolarissima teorica ci rende conto il Velasquez (1), perchè nell'esporre le varie opinioni sulla pertinenza dei redditi ecclesiastici, insegna che: *tertia fuit illorum opinio, qui dicebant dominium esse apud ecclesiam materialem ex lapidibus constructam.* Ne parlano anche il Gierke (2), e il Meurer (3), quando spiegano il modo come nacque: cioè nell'interpetrazione di quelle leggi Giustinianee, che attribuivano alle chiese locali i lasciti incerti dei testatori. L'antica terminologia dei glossatori *venerabilem locum, locum religiosum* (4), autorizzò le espressioni, *quod ipse locus possideat, quod parietes possessionem retineant, etiam durante collegio parietes possideant.* Ma questa teoria già respinta dalla Glossa e da Azone con le gravi parole, *durissimam et contra legem* (5), è dimenticata da un pezzo; nè credo che a farla ricordare possa servire la moderna dot-

---

(1) *De redditibus ecclesiae*, cap. II, § 1, pag. 704.

(2) *Op. cit.* III, 194 e 195.

(3) *Op. cit.* II, § 30, pagg. 121, 122. « Schon die Anstaltsbezeichungen der « *ecclesia* in dem Codex und den Novellen: *domus, locus, aedes* u. s. w. in ihrer « Parallelsetzung mit den *xenonia, orphanotrophia, gerontocomia, ptochotrophia, nosocomia* und *brephotrophia* mussten die Anschaung erwecken, dass die Kirchengebäude Rechtssubject sei. »

(4) Rogerius, *De praescript.* c. 3, n. 9; Placentinus, *De varietate actionum,* I, t. 8, pag. 24.

(5) Azo, *Summa*, Cod. I, 2, n. 3; Glossa ad l. 7, § ult. D. *Quod cuiuscumque universit.* etc. (III, 4).

trina dei patrimoni senza padrone, la quale, sia detto col dovuto rispetto a chi la professa, rappresenta un sensibile regresso scientifico (1).

Più conosciute, sebbene non meno condannabili, sono le dottrine della proprietà *nullius* e della proprietà *divina*. La prima invoca il notissimo testo: *Ecclesiae res nullius in bonis sunt, nec quisquam proprius sibi potest vindicare* (2). L'altra si giova di certe espressioni assai più teologiche anzichè giuridiche, come *res Dei, dominium* o *patrimonium Christi, competere* o *pertinere Deo:* espressioni sparse qua e là nelle Collezioni, e dalle quali si vuol ricavare, che i *bona ecclesiae* sono veramente una proprietà di Dio (3).

Queste due dottrine in fondo in fondo ne fanno tutt'una, e si sorreggono a vicenda; onde è difficile dire, se l'Antonio di Butrio, l'Abbate Panormitano, il Martino Navarro, il Martino Bonacina, il Fagnano, il van Espen, il Fleury, il Reiffenstuel, lo Zallinger, il Devoti, il Permanender, il Rosshirt, il Buff, il Monpellier, l'Helfert, il Kahle, il Molitor, il Winkler, l'Affre, per tacere di altri, segnano la prima piuttosto che la seconda: perchè negli scritti di questi dotti uomini v'è una certa apparenza, e si adopera un linguaggio che non sempre è conforme alla vera intenzione dello scrittore. Ma si consideri la prima, ovvero la seconda, le conseguenze, per chi non si lasci fuorviare dalle parole, saranno le stesse: cioè, che costituiscono entrambe un paradosso giuridico. La dottrina

---

(1) Vedi vol. I, nn. 19 e segg.

(2) C. 3, X, 3, 5.

(3) Vedi c. 5, C. 12, q. 2; c. 26, c. 12, q. 1: *Conc. Trosleian.* 909. « Quaecunque Ecclesiae sunt, Christi sunt, et quicumque ab Ecclesia aliquid ex his « quocumque modo alienaverit, abstulerit, invaserit, vastaverit, minoraverit, « sive diripuerit, quia Christus et eius Ecclesia una est persona, procul dubio « sacrilegium committit. » Da questa infelicità di espressioni non sempre seppe pur troppo guardarsi la Rota Romana, come vedemmo nel testo altrove riferito. *Sacrae Rotae Roman. Decis.* (Rubeo, Venetiae, 1697, VI, 489): « Bona « dum ecclesiis traduntur, eo ipso... sub dominio Christi domini constituuntur, « nec per metaphoram, sed per omnimodam proprietatem. »

della proprietà *nullius* avrebbe potuto salvarsi dall'accusa di antigiuridica, se fosse riuscita a far rifiorire il concetto romano classico delle *res divini iuris*. Ma come non ebbe seguito nel diritto Giustinianeo, così nemmeno lo trovò nelle fonti canoniche (1), perchè non serviva troppo bene agli intenti della Chiesa; la quale pretende di esercitare sulle cose ecclesiastiche tutti quanti i diritti del proprietario.

Assolutamente poi paradossale, mi si conceda di dirlo, è la dottrina della proprietà divina, che identifica Dio con l'uomo, facendo la divinità soggetto di umano diritto. Certamente tutto è di Dio, o per dirlo con Tertulliano (2), *nihil nostrum, quoniam Dei omnia, cuius ipsi quoque nos:* ma questa padronanza universale di Dio non esclude la proprietà umana, che dipende dalle leggi positive, e si attua nel consorzio sociale (3). Non v'ha nulla che più ripugni alla retta ragione di una teorica, la quale voglia fare di Dio un uomo, per attribuirgli quei diritti, che in tanto si concepiscono, in quanto sono il portato della infermità umana e dei bisogni mondani.

II.

27. Teoria papale. Si attribuisce al Filliucci, giureconsulto spagnuolo del secolo XVI, la teoria che riconosce nel Papa la proprietà di tutti i beni di Chiesa. Il Filliucci, quantunque non ardisse contrastare a viso aperto la teorica della proprietà divina (4), avea per altro acume sufficiente per com-

---

(1) Vedi nn. 6 e segg.

(2) *De patientia*, cap. VII.

(3) Sarmiento, *op. cit. loc. cit.* « Dominium Dei universale est ratione creationis de nihilo, gubernationis et superioratis; et non adversatur dominio directo, vel utile, iure gentium et legibus humanis introducto. »

(4) *De statu clericorum*, tract. 44, *de alienatione rerum eccles.* c. 8, § 1, n. 2: « is in cuius usum vel cultum aliquid absolute attribuitur et destinatur, eo ipso dominus illius est, si domini capax est... bona ecclesiastica sunt attributa et omnino destinata in usum et cultum Dei et Christi: et hi dominii capaces sunt: ergo illorum dominii sunt. »

prendere la impossibilità di sostenerla: e ricorse all'espediente di soggettivare nel Papa, come mandatario umano della divinità, il patrimonio ecclesiastico. Bisogna trovare un soggetto che sia capace di proprietà negli ordini umani; una *persona politica*, diceva il nostro autore, *quae vitam nobiscum civilem societatemque mutuam cum aliis exercere possit. Dominium enim civile ad vitam socialem, quae consistit in mutuo commercio dandi et accipiendi, natura sua est ordinatum. Sed Christus non est iam huiusmodi persona, ut per se patet, nec est in illo statu, ut possit iam ad hanc conditionem pervenire; non est ergo dominus de quo quaerimus*(1). Di qui la conseguenza, che il proprietario vero delle cose ecclesiastiche sia il Papa, nel quale si accozza l'individualità sociale con la rappresentanza divina. *Pontifex Christum repraesentat, unum censetur cum illo, et illius vice absolute refert: eo ipso, quod esse dicitur sub dominio Christi, sub dominio quoque Pontificis esse debet; nam non minus Pontifex Christum repraesentat, quam heres universalis et absolutus testatorem; quare... inde (sc. ex dominio Christi) sequi, Pontificem esse dominum.* E al n. 10: *Absolute loquendo, nulla persona in terris sive vera et particularis, sive ficta, ut communitas quaedam et coetus universalis, plus potestatis habet in bona ecclesiastica, quam Pontifex ipse: sed ille semper longe plus potest. Ergo vel nullus dominus dicendus est in terris horum bonorum, vel summus Pontifex, dicendus est... Sacri Canones Summo Pontifici concedunt liberam, plenam, absolutam facultatem disponendi de istis bonis, sed haec est definitio dominis aut illi aequalem.*

Ho voluto riportare per intero le parole del Filliucci, affinchè non si creda che io abbia svisato il concetto o l'espressione di questa teorica strana; la quale più che dottrina

(1) Eod. c. 3, § 1, n. 7.

speculativa e traduzione di un pensiero scientifico, pare un goffo tentativo per mettere d'accordo due cose inconciliabili: la proprietà *more humano*, e la suprema potestà di Dio. Nè vale il ricorrere a Martino o a Bulgaro, e con essi ripetere che *omnia Principis esse intelliguntur* (1). Così dicendo, si confondono due idee giuridiche disparatissime. Il *dominium eminens*, per dirlo all'antica, o *dominium ratione iurisdictionis*, col *dominium ratione proprietatis*. La sovranità del Principe, per cui esso può regolare le private proprietà, con la proprietà medesima. Come il Principe può regolare la proprietà individuale, senza che per questo divenga padrone delle cose che appartengono ai cittadini, così il Papa ha potuto per parecchi secoli regolare con la *plenitudo potestatis circa sacra*, la proprietà ecclesiastica; ma non per questo il patrimonio delle Mense, delle Parrocchie, delle Fabbricerie, dei Capitoli, dei Conventi, dei Beneficiati è diventata roba sua.

28. Teoria clericale. Non mancò nemmeno chi, poco sodisfatto della teoria divina e di quella papale, pensò di attribuire la proprietà dei beni ecclesiastici al *sacerdotium*, o meglio al *coetus clericorum*. I seguaci di questa scuola si possono trovare un po' dappertutto, finchè si resta sulle generali, o si fa assegnamento sulle espressioni equivoche di certe leggi moderne *(biens du clergé)*, o anche delle collezioni canoniche (2). Ma quando si viene a stringere, il sistema perde unità e concretezza; si scinde in varie sottoscuole tra loro ripugnanti, e tutte per diversa ragione incomplete e antigiuridiche.

(1) Ad leg. 3 Cod. *de quadrienni praescript.* (VII, 371): Accursio Glossa ad l. 2, D. I, 8, *verbo Littora*, Schoock, *De bonis vulgo Ecclesiae dictis*, c. 90; e altri citati da Gierke, III, 616; Meurer, *op. cit.* I, § 65, pag. 311.

(2) Vedi per es. c. 3. C. 12, q. 2: « omne quod Domino consecratur... sanctorum Domino erit, et ad ius pertinebit sacerdotum. » Glossa ad d. c.: « vel dic dominium esse apud clericos, sicut dominium rerum universitatis apud cives. » Dominicus a Sancta Trinitate, *De Ecclesia militante*, sect. IV, c. 16, § 1, in Roccaberti, *Biblioth. Max. Pontif.* X, 293: e i molti canonisti citati dal Gierke, *op. cit.* III, 254.

Ed infatti, alcuni antichi canonisti applicando erroneamente il concetto della potestà episcopale (1) al dominio civile, vorrebbero che la proprietà dei beni ecclesiastici fosse o del vescovo solo (2), ovvero del Capitolo cattedrale (3). Ma non ci spiegano poi, come la proprietà del vescovo possa estendersi ai beni che sono fuori della Mensa o del Capitolo diocesano. Altri scrittori hanno considerato i beneficiati come proprietari *pro tempore* dei beni di Chiesa (4). Ma, quando pure potesse ammettersi questo concetto, bisognerebbe sapere a chi spettano i beni del patrimonio non beneficiario? Per ultimo ci sono parecchi, che sembrano disposti a ravvisare nel clericato il *coetus repraesentativum* dei fedeli (5): come per esempio l'antica Curia rappresentava il Municipio, o il Parlamento moderno rappresenta la Nazione. Se questo fosse veramente il loro pensiero, il trovato sarebbe forse bello; ma per diventare chiaro e convincente dovrebbe essere accompagnato dalla dimostrazione del modo, con cui si esplica la rappresentanza, e dei titoli legittimi su cui si fonda nell'ordine della proprietà civile. Questa dimostrazione non si trova in verun trattato; e nemmeno la dottrina francese ha saputo trarre alcun pro in favore della teoria clericale, dalle espressioni *biens du clergé* così frequenti nelle sue leggi di restituzione.

---

(1) Cyprian. *Epist.* 33 e 668: « unde scire debes, episcoporum in ecclesia « esse, et ecclesiam in episcopo: et si quis cum episcopo non sit, in ecclesia « non esse. »

(2) Glossa ad c. 7, C. 7, q. 1: e i canonisti menzionati da Gierke, *op. cit.* III, 255, n. 34.

(3) Glossa ad c. 14, X, 5, 31, verb.: « Unum Corpus: Episcopus cum Capi- « tulo suo facit unum corpus, cuius ipse est caput: sed cum clero civitatis « vel dioeceseos non dicitur facere unum corpus. »

(4) Vedi Sarmiento, *De redditib. eccles.* I, c. 1, nn. 3 e segg.; *contro*: Martinus de Azpilaceta cit. da Meurer, *op. cit.* II, § 69, pagg. 328, 329.

(5) *Summa Paris* ad c. 8, C. 3, q. 2: « Ecclesia enim nihil aliud dicitur nisi « clerici. » Boekhn, *Comm. in ius canonic. univ.* II, tit. 12, § 2, n. 55: « Res sa- « crae sunt sub dominio nempe communitatum, vel personarum ecclesiasti- « carum. » Eineccio, *Inst. iur. civ.* § 320: « Rerum autem Sacrarum dominium « ecclesiae, seu coetibus religiosis tribuimus. » Schmer, e Poschinger allegati dal Meurer, *op. cit.* II, § 69, pag. 330.

Insomma la teoria clericale, in qualunque dei suoi aspetti si consideri, ha la disgrazia di essere esposta in termini così vaghi ed incompleti, che anche facendo la tara su certi errori, da cui è viziata intorno alla confusione del dominio con la potestà giurisdizionale ecclesiastica, non sembra atta a conquistare un posto nella scienza e nella legislazione.

III.

29. Teoria della chiesa universale. Chiamo con questo nome, in difetto di formule più adatte, quel sistema che attribuisce la personalità giuridica all'università dei fedeli *(aggregatio fidelium)*; a questa vastissima corporazione sparsa, si può dire, su tutto il mondo. È il sistema più favorito dai partigiani della supremazia ecclesiastica, e conta perciò numerosi fautori antichi e moderni.

Invero, la subiettività giuridica della Chiesa cattolica, come università sparsa per tutto il mondo, fu riconosciuta da tutti quei legisti e canonisti, secondo i quali essa gode l'*ius dominii nativum* per concessione del suo Divino Fondatore, e insieme col dominio la potestà di acquistare, possedere, e amministrare le cose sacre e le temporalità indispensabili al suo ministero.

I partigiani di questa teorica traggono partito da quelle definizioni della Chiesa cattolica, secondo le quali essa sarebbe la *congregatio omnium fidelium rationabilium* (1), la *collectio omnium fidelium* (2), la *persona communitatis fidelium* (3), i fedeli *omnes collective sumpti* (4), l'*universus coetus christianorum* (5); e si giovano dell'antica sentenza,

(1) Placentinus, *Summa*, Cod. I, 2, pag. 3.
(2) Azo, *Somma*, Cod. 1, 2, n. 4.
(3) Occam, *Octo quaest.* I, cap. 11.
(4) Gerson, *Tract. de potest. Eccles. et de origine iuris*, cap. 10.
(5) Bernardus Hispanus, in Sarmiento, *De reditib. eccl.* I, c. 1, n. 3.

che *universitas, communitas, collegium, corpus, societas sunt quasi idem significantia* (1). Per ultimo allegano la nota teorica di Paolo da Castro (2), per cui la Chiesa sarebbe una *universitas,* la quale rappresenterebbe Gesù Cristo: e non sdegnano d'invocare l'Allocuzione papale del 23 settembre 1860, con cui Pio IX affermò, *bona ecclesiae... ad omnes catholicos pertinent.*

Veramente, fin da quando nel diritto ecclesiastico fece capo il concetto dell'opera pia, e con essa della fondazione, anche la teorica della personalità patrimoniale della Chiesa profittò della nuova costruzione giuridica, e trovò nel *misticum Corpus Christi* (3) la base adattata per erigere una fondazione ecclesiastica da abbracciare tutto il mondo cattolico.

---

(1) Ioh. Andrea, *Comment. ad Decret.* c. 2, in VI, 3, 9, n. 7, dove è pure ripetuto che: « Ecclesia, id est congregatio fidelium, cuius Christus est caput, « habet dominium. » Vedi pure nello stesso senso Philippus Francus, *Lectura in Sext. Decret.* c. 2 in VI, 3, 9, n. 5: « Ecclesia ipsa universalis videtur domina... « et ipse Christus est caput ecclesiae. » Ancharanus, *Lectura super Sext. Decret.* c. 2 in VI, 3. q. n. 2; Antonius de Butrio, *Comm. in V lib. Decret.* c. 4, X, 2, 12, n. 9; Philippus Decius, *Super Decretal.* c. 4, X, 1, 6, n. 3.

(2) Comm. ad l. I, § 22 D. *de adquirenda vel amittenda poss.* (XLI, 2) nn. 1 e 2: dove distingue tre specie di *Universitats: repraesentans personas vivas* (corporazioni): *repraesentans personam mortuam* (eredità giacente): *repraesentans personam, quae numquam potest dici vixisse, quia non est corporalis, nec mortalis, ut est Deus.*

(3) S. Paolo, *Corinth.* XII, 4, 28; Ephes. I, 22; IV, 10; Roman. XII, 4 e 6. De Angelis, *Iuris canon. quaest.* II, 1, 104, assegna alla *Ecclesia universalis* un posto fra gli *entia iuridica;* Molitor, *Votum de bonis eccles. et eorum libera adm.* pag. 38: « a Synodo Oecumenica declaretur potestatis civilis esse... agnoscere « ecclesiae ius nativum possidendi ad administrandi. »

Del Rosso, *Sistema,* ecc. IV, § 99 (t. V, pag. 103 e nota a pag. 99): « Anche la Chiesa come società organizzata ha una personalità. Più vasta dello Stato, estesa per tutto nei suoi membri, nei suoi magistrati, dipendente dal suo Capo visibile, la Chiesa non è nello Stato. Quindi è da esso indipendente. Non è creata da esso come le altre persone giuridiche, e però non può essere da lui limitata. Ha bisogni e diritti propri e sommi, che devono essere riconosciuti, rispettati e protetti: ma non diretti, non formulati, non condizionati nel loro esercizio dallo Stato. Il diritto privato della città deve riconoscerla come proprietaria non sottoposta allo Stato. Il suo diritto pubblico e privato è nel diritto ecclesiastico. Così la Chiesa ha una personalità propria come ente, che ha bisogni sommi da sodisfare, fini più alti di quelli dello Stato da compiere. È notevole a questo proposito un passo del Savigny. » (*Sistema,* vol. I, pag. 17).

In oggi poi questo indirizzo scientifico è secondato dal sistema dei patrimoni ad uno scopo; in quanto *ecclesia una est non modo unitate fidei et caritatis, rerum etiam unitate finis et regiminis;* giacchè sarebbe questa unità di scopo, di mantenere cioè e propagare la fede, quello per l'appunto che servirebbe alla soggettività giuridica della Chiesa cattolica e così la teoria del Demelius e del Brinze verrebbe messa ai servigi della personalità giuridica della Chiesa cattolica (1).

Camminando su questa linea di idee altri scrittori sono saliti più in alto, e hanno invocata la grazia di Dio o la investitura divina, appellandosi anche alla XXVI tesi dél Sillabo, che nel dì 8 dicembre 1864 fulminò di eretica la proposizione, *Ecclesia non habet nativum et legitimum ius adquirendi et possidendi:* ed alle Encicliche, con cui furono dichiarate *nullae et irritae* tutte le leggi di secolarizzazione (2).

Nè finalmente sono mancati da parte loro i tentativi per mettere d'accordo il diritto della Chiesa universale con quello dei singoli Istituti ecclesiastici, attribuendo a questi ultimi un *dominium utile* in contrapposto al *directum* della Chiesa generale, oppure analogo al *dominium* delle *stationes fisci* in contrapposto a quello del *fiscus* (3).

---

(1) Maas, *Der Zweck der katholischen Kirche ist Eigenthümer ihres Vermögens* (*Archiv. für Kathol. K. R.* IV, pag. 691); e i molti citati dal Meurer, *op. cit.* I, §§ 67 e 68 pagg. 319 e segg.

(2) Hirschel, *Das Eigenthum an der Kathol. Kirchen,* pagg. 83, 95; *Evelt, Die Kirche und ihre Inst.* §§ 35, 37.

Il Meurer, *loc. cit.* § 26, pag. 77, così riferisce il testo dell'Hirschel: « Nach « ihm bildet die Kirche ienerseits eine Gemeinschaft, nämlich die Gemeinde « aller Gläubigen, sie ist aber andererseits eine Anstalt zur Vermittlung der « göttlichen Gnaden. Als folche ist sie ausgestatt mit der Ganzen, zur Verwirk- « lung ihres Zwecks erforderlichen Machtfülle, und als solche wird sie von « der Theorie als Eigenthumsubject behanddelt. »

Schrader, *Der Papste und die modernen idee*: *II, Heft. Die Encychlich* 1865, pag. 65; Hergenrother, *Kath. Kirche und Christ. Staat.* pag. 145; W. Maurer, *Ueber das Eigenthum an Kirchen und ihren Dependenzen,* pag. 14; Franz, *Das Kathol. Kirchenvermogen,* 5; Monpellier, *Défense des droits de Dieu,* cap. 1.

(3) Maas, *Archiv.* IV, 651; Sterberg, *Vers. einer mr. Teorie,* v. *Eigenthum d. römkath;* Vering, *Dir. eccl.* § 206.

30. Ma questa teoria, che allo stringer dei conti in qualunque de' suoi aspetti si consideri, ricorre alla grazia di Dio o all'investitura divina per convertire la Chiesa nella sua intera universalità in un istituto giuridico capace di possedere, è oggi in grande scadimento, e non trova oramai un civilista, che abbia il coraggio di sostenerla (1). Niuno più acerbamente del Meurer l'ha screditata, quando l'ha chiamata una espettorazione teologica. E sebbene io non ami trascendere a frasi poco riverenti, non posso disconvenire, che lo strano miscuglio di sovrannaturale e di mondano, che domina in cosiffatta teoria, oltre ad essere incomprensibile per sè stesso, non ha neppure l'apparenza di un concetto giuridico. Si dice infatti, che la Chiesa ha il diritto naturale di possedere. Sia pure: ma anche ogni uomo individualmente considerato ha questo medesimo diritto. Eppure ciò non dispensa alcuno dall'osservanza delle leggi civili che regolano l'acquisto, il godimento del diritto di proprietà, e determinano le condizioni indispensabili della personalità giuridica. Quando adunque la Chiesa ha sdegnosamente respinte le dottrine, che le contendevano la capacità di acquistare e di possedere, essa, chi ben consideri, non altro ha potuto razionalmente affermare,

---

(1) Gonzalez, *Commentaria perpetuâ in singulos Textus quinque libr. decret. Gregori IX*, tom. 3, pag. 182: « De reb. eccles. alienandisvel non alienandis, 3, 13. « His ergo, et aliis sententiis omissis, dicendum est, dominium rerum ecclesiae « residere penes ecclesiam illam particularem, cui talia bona applicata sunt « pro dote: non autem est dominium penes ecclesiam universalem »; Cannada-Bartoli, *Lo Stato e la proprietà ecclesiastica*, nn. 4 e 156; Conticini, *Lezioni di Pandette* (trad. Serafini, pag. 317); Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 175, pag. 739; Förster, *Theorie der process. Gesetz über des Eigenthum am Kirchenvermögen* (in *Sachon der Prophet.* VII, 233, 235); Meurer, *op. cit.* I, § 68 e II, §§ 20, 21, 22 coi molti autori da lui citati nelle note; Cass. Torino, 10 luglio 1874 (*Legge*, XIV, 1, 108); Milano, 12 luglio 1872 (*Giur. it.* (Bettini) XXIV, 2, 463); Cass. Roma, 16 luglio 1878 (*Legge*, XXVIII, 1, 38); Brescia, 30 gennaio 1888 (*Mon. trib.* 29, 417). Vedi pure Roma, 2 giugno 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 17) circa il diritto di proprietà dei beni ecclesiastici, secondo le costituzioni già vigenti negli Stati Pontifici; Cass. Roma, 19 marzo 1890 (*Foro*, 90, 1, 748 e 754 con nota illustrativa del Gabba).

se non che il suo diritto potenziale a procurarsi e godersi quei beni, che come associazione non che legittima, ma necessaria nell'umano consorzio, le sono indispensabili per il conseguimento dei suoi fini. Ha però dovuto lasciare alle disposizioni del diritto civile, ciò che non era di sua competenza: il determinare cioè le condizioni necessarie per recare ad atto quella capacità, e il definire il subietto del patrimonio ecclesiastico innanzi alla potestà civile. Essa medesima ha dovuto consentirlo, col pretendere la protezione della potestà secolare a tutela dei suoi dominii, e a difesa delle spogliazioni consumate da chi avesse arbitrariamente usurpati i suoi beni. Le leggi canoniche infatti non si sono mai pronunciate direttamente intorno al soggetto della proprietà ecclesiastica: ed è stata invece la teoria, che per conto suo ha cercato di rintracciarlo aberrando per vie diverse, una delle quali fu appunto quella che la condusse alla teoria della Chiesa universale.

Si dice per sostenere questa teoria: che la Chiesa costituisce un ente organicamente ordinato, e non è già una sciolta moltitudine di credenti. Sì certo, io rispondo, la Chiesa cattolica è per i fedeli l'*unum ovile* e l'*unus Pastor* del linguaggio biblico. Ma a quali effetti? Agli effetti della missione spirituale che esercita sui credenti per serbare il deposito della fede e mettere in atto la religione, cioè il consorzio degli uomini con Dio. A questi effetti solamente la Chiesa apparisce una società ordinata col suo Capo, coi suoi Ministri, con la sua *unitate regiminis potestatis, ordinis et iurisdictionis*. Ma è società, che con le proprie forze non entra negli ordini patrimoniali, nè serve alla personalità giuridica, a cui deve esser base la ricognizione dello Stato; perchè il regime della capacità civile è di competenza del potere statuale. Ora, non v'ha Stato che possa riconoscere la personalità giuridica della Chiesa cattolica tutta intera; perchè farebbe la ricognizione di un ente giuridico esteso oltre quel territorio politico, dove il potere civile può esercitare la sua giurisdizione. Senza che

giovi obiettare la possibile ricognizione delle persone giuridiche estere: come quella la quale presuppone sempre il riconoscimento già avvenuto nel paese dove hanno sede.

31. Nè più concludente sarebbe il ricorrere allo stato di possesso, e sostenere che la Chiesa non ha bisogno di ricognizione formale, perchè si trova già nel godimento della personalità giuridica. Imperocchè l'affermazione è vera per i singoli Istituti ecclesiastici, ma non per la Chiesa cattolica, come Corpo morale di carattere universale. Basta l'analisi più superficiale del diritto Giustinianeo e delle collezioni canoniche per dimostrare, che la Chiesa universale non fu mai riconosciuta, nè come corporazione, nè come fondazione. Dove sono nei testi le disposizioni, che diano all' *aggregatio omnium fidelium* la concretezza necessaria per deliberare, la rappresentanza per contrattare e per stare in giudizio agli effetti patrimoniali? Queste disposizioni si trovano soltanto per i *singula conventicula christianorum* nei primi tempi del cristianesimo; e poi per gli ordini monastici e le congregazioni nei secoli posteriori. Quanto alle fondazioni abbondano invece nel Codice Giustinianeo le disposizioni, che riconoscono ad ogni *ecclesia localis* o *pium locum* il diritto di possedere, di succedere, e di ricevere donazioni. E basterà ricordare la celebre legge 26 Cod. *de sacrosanctis ecclesiis* (I, 3), dove è precisamente statuito, come debbano interpetrarsi e eseguirsi le istituzioni in erede di Gesù Cristo, degli angeli, dei martiri, attribuendo l'eredità alle chiese locali singolarmente considerate (1). E con ragione, perchè altrimenti la istituzione di erede riferita alla Chiesa in universale sarebbe stata fatta a favore di persona incerta, e avrebbe ingenerato una tale specie di comunismo da distruggere la proprietà. Finalmente le collezioni del diritto canonico riconoscendo il possesso e la prescrizione delle chiese singole, dei benefizi, dei monasteri e via discorrendo, escludono nel modo più assoluto la confusione

(1) Vedi pure Novella 131, cap. 13 in fine.

dei patrimoni di essi nel supposto patrimonio della Chiesa universale (1). Quanto poi al diritto odierno basta leggere gli articoli 433 e 434 del Codice civile e la legge del 5 giugno 1850 sull' autorizzazione governativa circa gli acquisti dei Corpi morali ecclesiastici, per abbandonare il pensiero della personalità giuridica della Chiesa universale (2).

IV.

32. Teoria comunale. La scuola, che attribuisce la proprietà dei beni ecclesiastici alla collettività di quei cittadini, i quali in una data circoscrizione territoriale professano la religione cattolica, ovvero sono obbligati alle spese del culto cattolico, differisce da quella della Chiesa universale presso a poco come la parte differisce dal tutto. Nella teoria della Chiesa universale, l' aggregazione investita di personalità giuridica abbraccia tutti i fedeli di questo mondo: nella teoria comunale, ne comprende soltanto una parte restrittivamente a un dato territorio: ovvero una collettività di persone interessate alla confessione cattolica, perchè sopportano le spese del culto. È dunque una scuola, quella comunale, che viene necessariamente a distinguersi in due sottoscuole: una cioè della comunità ecclesiastica *(communitas fidelium)*, l' altra della comunità politica *(communitas civium)*. La prima è concepibile in tutti gli Stati: la seconda solamente in quelli, dove gli acattolici costituiscono la minoranza.

---

(1) Vedi c. unica, C. XIII, q. 1, e c. 4. C. XII, q. 5; *Decret. Gratian de Causis.* C. XVI, q. 3; *Decretal. Gregor. de restit spoliat.* 2, 15; *de praescript.* 2 26; *de eo qui mittitur in poss.* 2, 15; *in sexti decret. de restit. in integrum,* 1, 21; *de rest. spoliat.* 2, 7; *de praescript.* 2, 13; *Clementinar. de rest. in integrum,* 1, 11.

Si obietterebbe inutilmente la Bolla di Clemente XII, che attribuì alla Santa Sede il patrimonio dei Gesuiti, quando l'Ordine fu soppresso. Perchè questa devoluzione fu un atto di confisca, fuori delle norme consuete del diritto canonico.

(2) Vedi in questo senso Cass. Roma, 19 marzo 1890 (*Riv. d. eccl.* I, 50).

Comincerò dalla prima. Non mancano scrittori, e sono principalmente tedeschi, i quali insegnano, il Comune ecclesiastico essere il portato esclusivo della religione luterana, che è sola ad ammettere l' *universitas parochianorum ecclesiae:* mentre nella religione cattolica il concetto della Comunità dei fedeli verrebbe escluso dalla riprovazione, che nei Canoni incontrò sempre la partecipazione dei laici al governo delle temporalità ecclesiastiche (1). Tuttavia a costoro risponde il Meurer (2) risalendo ai primi tempi del Cristianesimo, e ricordando i *conventicula christianorum*, che *habebant corpus;* e rammentando poi l'elezione popolare dei vescovi e del Papa (3). Il Meurer ricorre eziandio al titolo di *Pontifex Maximus* assunto dagli imperatori bizantini (4); i quali altresì considerarono i beni della Chiesa come *res publica christianorum.* Vero è, che quando cominciarono le contese fra il potere ecclesiastico e il civile, i Papi respinsero la intrusione degli imperatori e dei laici nella gestione delle cose di Chiesa (5); ma le intromissioni del laicato furono soltanto proibite in *spiritualibus* non in *temporalibus*, dove all' incontro una ingerenza benchè moderata dei laici fu sempre ammessa.

---

(1) Hubler, *op. cit.* pag. 29, 36; Meier, *Lehrb. des Kirchenrechts*, III, 418 e segg.

(2) *Op. cit.* I, §§ 79 e 71 pagg. 332 e segg.

(3) *Acta apost.* XV, 22; VI, 2 e segg. 2; Matth. XVIII, 15 e segg.; Corinth. V, 4 e segg.; VIII, 19; Cyprian. *Epist.* 67, § 3: « plebs christiana, quando ipsa « maxime habeat potestatem vel eligendi dignos sacerdotes, vel indignos re- « cusandi. » *Epist.* 55 § 7: « Ad id vero quod rescripserunt mihi compresbyteri « nostri. Solus rescribere nihil potui, quando a primordio episcopatus mei « statuerim, nihil sine consilio vestro et sine consensu plebis mea privatim « sententia gerere. »

(4) Euseb. *Vita Constant.* I, c. 44.

(5) Athanasius, *Apol. contra* Arianos, c. 59: Il Papa Gregorio II redarguì l'imperatore Leone per avere affermato: *imperator sum et sacerdos*, come appare dal Mansi, *Sacros. concil. nova et amplis. collectio,* tom. XII, cap. 975: « quemad- « modum Pontifex inspiciendi in palatium potestatem non habet, ac dignitates, « regias deferendi, sic neque imperator in ecclesias introspiciendi et electiones « in clero peragendi, neque consecrandi vel symbola sanctorum sacramentorum « administrandi, neque participandi absque opera sacerdotis. Imperatores, qui pie vixerunt, ecclesiae pontificibus obedire minime recusaverunt. »

E lo prova l'istituzione del Patronato laicale e del regio nei Benefizi; lo dimostrano certe disposizioni del Tridentino, che suppongono l'amministrazione delle fondazioni ecclesiastiche per parte dei laici *(si praedictorum locorum cura ad laicos pertineat)*; che riconoscono gli *administratores tam ecclesiastici quam laici fabricae cuiusvis Ecclesiae* (1). E quando si oppone al Meurer il canone, *cum laicis quamvis religiosis disponendi de rebus ecclesiae nulla sit attributa potestas* (2), egli lo spiega in un senso obiettivo: cioè a dire, ristretto a certi atti di disposizione, interdetti a qualunque amministratore di cose ecclesiastiche, che sono in fondo in fondo cose di pubblica ragione.

Fra i civilisti, che seguono la teoria della proprietà ecclesiastica comunale, il citato autore rammenta Savigny (3), Rudorff (4), Böcking (5), Keller (6), Förster (7), ed Eichorn (8). Senza garantire l'esattezza delle citazioni io credo di poter affermare, che la dottrina della proprietà comunale ecclesiastica è in oggi sanzionata da varie leggi germaniche e svizzere; e che l'arcidiacono Guido di Baisio la propugnò fino dal secolo decimoquarto (9).

A questa dottrina si è in qualche modo avvicinato il di-

(1) Conc. Trident. sess. 22, capp. 8 e 9 *de Reformat.*

(2) Cost. 12, X, 3, 13.

(3) *System.* II, 264 e 266.

(4) Puchta, *Institutionen*, IV ed. § 191.

(5) *Pandekten*, 1853, I, 242.

(6) *Pandekten*, 1866, I, 85.

(7) *Theorie der preuss. Gesetze über das Eigenthum am Kirchenvermögen* (in *Suckow. Prophet.* 1846, VIII, 237) e *preuss. Privatrecht.* 1873 (IV ed.).

(8) *Grundsätze des Kirchenrechts*, 1831, II, 648. Si aggiunga Graff nella celebre memoria scritta in occasione di un processo avanti al tribunale di Treviri (*Archiv. für das. Civ. und Crimen. recht.* 53, 2, 3, pag. 3 e segg.), sebbene mi paia confuso e titubante fra il *dominium* del Comune ecclesiastico e la *potestas* del Vescovo.

(9) *Apparatus ad Decretum* (ad. c. 13, C. 12, q. 1): « Sed hic non promptum « est respondere, cuius sint res ad non collegiatas ecclesias pertinentes: sed « Got. dicit, verius est, quod sunt universitatis illius loci. »

segno di legge sull'ordinamento degli enti morali civili del culto cattolico proposto dalla Commissione, che ebbe incarico di preparare l'esecuzione dell'articolo 18 della legge italiana 13 maggio 1871 sulle prerogative della Santa Sede (1). Vi si è avvicinata in quanto ha proposto la costituzione delle Congregazioni parrocchiali *(universitates parochianorum)* per amministrare i beni ecclesiastici, che nell'ambito di una parrocchia si trovano privi di destinazione ad un ente già eretto. Nel resto però il progetto di legge si allontana dalla teoria comunale. Costituisce infatti anche le Congregazioni diocesane, e provvede all'erezione di enti fuori del territorio comunale.

33. L'altra scuola che attribuisce al Comune politico, ossia al Municipio, la proprietà dei beni di Chiesa, si è abbastanza accreditata in Francia nella interpretazione delle leggi di secolarizzazione, e costituisce il contrapposto della teoria demaniale, che fa dei *biens du clergé* una *propriété nationale.* Secondo i compilatori del Sirey debbono ascriversi alla scuola della proprietà comunale (2), Fleurian de Pansey (3), Villefroy (4), Lerat de Magnitot (5), G. Dufour (6), L. Dufour (7), Clerault (8). E nella giurisprudenza si noterebbero in sostegno di questa scuola, oltre la decisione della Cassazione di Parigi che formò oggetto della nota testè indicata, anche varie altre sentenze di Corti d'appello e di tribunali tedeschi, emanate su controversie relative alle province renane dell'impero germa-

---

(1) Vedi la Relazione della Commissione scritta dal presidente di essa Carlo Cadorna, nel 21 dicembre 1886, e il relativo progetto di legge (Roma, Regia Tipografia Ripamonti 1887).

(2) Nota alla sentenza della Cass. 15 novembre 1853 (*Sirey*, 54, 1, 111).

(3) *Du pouvoir municipal*, pag. 162.

(4) *De l'administration du culte catholique*, v. *Eglise*, n. 1, p. 363.

(5) *Dictionnaire de droit administrat.* v. *Culte*, sent. 5, p. 364.

(6) *Droit administratif*, III, 1797.

(7) *Police des Culte*, pag. 619.

(8) *Revue de droit français et étranger*, 1847, pag. 583.

nico, dove imperò il diritto francese (1). Anche Monsignor d'Affre si chiarì fautore di questa teoria, ma poi si disdisse (2).

Del resto, le leggi su cui si fonda la scuola comunale politica, le ho già in parte indicate parlando delle cose consacrate. Dopo le soppressioni degli ordini religiosi e delle opere pie di culto decretate dalla rivoluzione francese, sopravvennero i Decreti dell'anno 1795, che attribuirono ai Comuni l'obbligo di provvedere alle spese di culto, e in compenso concessero loro di profittare degli edifizi, che potevano ritenersi esuberanti ai bisogni del culto stesso. Avvenuta poi la conciliazione fra la Chiesa e lo Stato, il Concordato e la legge del 18 Germinale anno X riaprirono al culto molte chiese che erano state chiuse dalla rivoluzione, e provvidero al mantenimento di esse, ponendolo in gran parte a carico dei Comuni (3). Ora dicono i seguaci della teoria Comunale, la Chiesa cattolica non ha conseguito mediante il Concordato e la legge di Germinale veruna personalità giuridica. L'articolo 77 della legge pone a carico dei Comuni l'erezione di nuove chiese, e il Decreto del 30 dicembre 1809 anche le spese delle grandi riparazioni; ma poichè questi obblighi secondo l'articolo 605 del Codice Napoleone stanno a carico del proprietario, dunque le disposizioni testè indicate fanno chiaro, che i Comuni vengono considerati come proprietari delle chiese e delle appar-

---

(1) Cass. Paris, 12 mars 1839 (*Sirey*, 39, 1, 281); Paris, 3 dicembre 1834 (*ivi*, 36, 2, 99); Poitiers, 20 févr. 1835 (*ivi*, 35, 2, 206); Pau, 12 août 1851 (*ivi*, 54, 1, 111); Colonia, 14 agosto 1847 (*Archiv. für das civil. und criminrech. der K. preuss. Rheinpro.*, 42, 1, 204); Preuss. Obertrib. 23 januar 1855; Hessische Cassationshof, 5 april 1853, e 28 juin 1859 (*in Emmerlings Sammlung der Entscheidung des gross. hess. Cassat. in Civil und Strafsachen (Jahr. der Urtheilsfal)*; ed altre decisioni citate dal Meurer, *op. cit.* II, § 77.

(2) Vedi *Traité de l'administration des paroisses*, e confronta la 4ª e la 5ª ed. pag. 334.

(3) In questo senso possono anche allegarsi le parole di Portalis, *Discours*, pag. 412: « Si les Communes se composent de l'université des habitants, la « paroisse n'est que la réunion des fidèles sous un pasteur; elle est dans la « Commune, et la Commune doit venir au secours de la société religieuse, « qu'elle porte dans son sein. »

tenenze ecclesiastiche. Confortano questa conclusione con l'altro Decreto 17 marzo 1809, per cui il danno derivante dall' annullamento di una vendita di qualche chiesa parrocchiale stipulata in virtù delle leggi di secolarizzazione, deve essere risarcito al Comune. Finalmente invocano certi Pareri del Consiglio di Stato che son divenuti celebri, e hanno le date del 24 dicembre 1804, 22 gennaio 1805 e 3 novembre 1836 (1).

Niuno per altro dee credere, che la distinzione fra Comune ecclesiastico e Comune politico sia chiara nella dottrina. Sono due concetti paralleli, che s'intrecciano e spesso si confondono insieme negli stessi autori, che meglio ne scolpiscono la diversità. Il Conte di Portalis, fu uno dei pochi che intui il vero concetto del Comune ecclesiastico, quando nella discussione delle leggi di restituzione ebbe a dire: *Si les Communes se composent de l'université des habitants, la Paroïsse n'est que la réunion des fidèles sous un pasteur; elle est dans la Commune, et la Commune doit venir au secours de la societé religieuse, qu'elle porte dans son sein* (2). Se non che, questo nitido modo di vedere rimase poi senza seguito, non solo nella dottrina, ma anche negli altri discorsi

---

(1) Sirey, *Récueil,* V, 2, pag. 165. Il primo di questi Pareri opinò: « Que « les bâtiments, maisons et emplecements nécéssaires au service public de la « Commune, qui sont employés comme tels, sans être loués on affermés pour « produire une rente, comme les hôtels de ville, les prisons, les presbytères, « *les églises rendues au culte*, les halles, les boucheries, ne peuvent cesser d'*ap-* « *partenir aux communes.* » Il secondo, sul quesito: « Si les *communes* sont devenues « *propriétaires des églises et presbytères* qui leur ont été abandonnés en exécution « de la loi di 18 germinal an X » rispose: « est d'avis, que les dites églises et « presbytères doivent être considerés comme propriété communale. » L'ultimo finalmente risolvè il quesito sulla proprietà delle canoniche, esaminando se appartenessero *aux communes* ovvero *aux fabriques;* e le dette ai comuni. Del resto, la dottrina della comunità politica non manca di fautori neanche in Germania (1).

(2) Discours 412.

---

(1) Eybel, *Introductio in ius eccl. cath.* II, 2, c. 4, § 118; Glük, *Comm.* II, § 167, pag. 481; citati dal Meurer, *op. cit.* I, § 67, pag. 317; *Contro* Walter, *Manuale di diritto ecclesiastico,* § 251.

e nelle opere legislative dello stesso Portalis, dove il Comune politico pare che torni a confondersi con l'ecclesiastico.

E la ragione si può forse trovare pensando, che l'antico Comune ecclesiastico, cioè la parrocchia, è quello che ha dato origine al Comune politico. I municipi anticamente erano in Francia le parrocchie e ne portavano il nome (1).

Checchè sia di ciò, la teoria della proprietà ecclesiastica comunale, in qualunque dei suoi aspetti si consideri, ha bisogno di una legge che la sanzioni. E una legge siffatta, si conoscerà forse in altri paesi (2), ma in Italia non esiste. Abbiamo anche noi disposizioni intese a mettere eventualmente a carico dei Comuni le spese necessarie per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico (3); ma non si può costruire su questa base insufficientissima la teorica della proprietà comunale delle chiese, nonchè dei beni servienti al culto (4). E quanto alle Comunità ecclesiastiche, la stessa relazione della Commissione pel regolamento della proprietà ecclesiastica dimostra con la sua proposta, che di Comunità ecclesiastiche si potrà forse parlare, quando saranno costituite le Commissioni parrocchiali o municipali; ma per ora il nostro ordinamento amministrativo non ne presenta alcuna traccia.

---

(1) « Universitas parochianorum ecclesiae communibus bonis ecclesiae, quae « vulgo gallice dicuntur *cummene.* » Gierke, *op. cit.* II, 341, n. 48; Meurer, *op. cit.* II, §§ 82 a 89.

(2) La legge prussiana 14 dicembre 1880 riconosce le comunità ecclesiastiche nei paesi renani.

(3) Art. 271 legge comunale e provinciale.

(4) Tre sentenze hanno nella nostra giurisprudenza riconosciuto al Comune il diritto di proprietà della chiesa parrocchiale: una nel 16 ottobre 1861 del Tribunale di Savona (*Legge,* 61, 1, 61); un'altra in data 20 luglio 1875 del tribunale di Mantova (*ivi*, 75, 2, 247); ed una terza della Corte d'appello di Messina, 11 ottobre 1870 (*Temi Zanclea,* 70, 141). Ma oltrechè non mancano sentenze in contrario, e possono vedersi nella nota illustrativa della seconda, vi si parla soltanto della chiesa parrocchiale, la proprietà della quale può eccezionalmente spettare al Comune, per titolo di fondazione che vuol essere provato. Vedi in contrario, Rivarolo: *Il governo della parrocchia, ecc.* pagg. 204, 264; Caselli, *La proprietà della chiesa parrocchiale* (*Rivista di diritto ecclesiastico,* I, 97 e segg.).

V.

34. Teoria demaniale. Il sistema testè esaminato rappresenta il principio di quella evoluzione scientifica, che distacca i beni ecclesiastici dall'autorità della Chiesa, per attribuirgli invece al popolo o alla potestà civile. Il sistema, di cui vengo ora ad occuparmi, è invece la conclusione ultima e l'espressione più chiara di questa evoluzione. Difatti è un sistema, che ha servito a puntellare le così dette leggi di secolarizzazione, con le quali l'autorità civile rivendicò al Demanio dello Stato l'alto dominio dei beni ecclesiastici, il diritto maiestatico sui benefizi vacanti, la devoluzione al fisco dei beni degli ordini monastici e degli Istituti di culto aboliti. In fondo in fondo è un sistema di reazione contro le eccessive pretese della Chiesa, e contro le dottrine del diritto divino, papale e clericale.

Le prime traccie di esso voglionsi trovare nelle note dottrine di Martino e di Bulgaro (ad L. 3, Cod. *de quatrien. praescript.* VII, 37), per cui *omnia bona Principis esse intelliguntur:* e più palesemente nel *Defensor pacis* (I, cap. 5) di Marsilio da Padova, che fino dal 1342 apertamente propugnava lo stesso principio. Fu più tardi riproposto dal Grozio, dal Carpzovio e dallo Strykio (1), ed è più o meno fedelmente seguito modernamente da molti eruditi tedeschi (2).

---

(1) Grotius, *De iure belli et pacis*, III, cap. 5, § II, 1-3; e *De imperio summarium potestatum circa sacra;* Carpzov. *Jurisp. Consistorialis*, II, 299; Stryckius, *Usus modernus Pandectarum* (1730), I, 130: « Non recte dictum a Groenwegio: « Templa hodie non esse in nullius, sed universitatis dominio. Rectius, templa « sunt in illius dominio, cui ius sacrorum in re publica competit. Unde ad- « mitto, templa esse in dominio, vel potius arbitrio civitatis imperialis, utpote « quae iure sacrorum cum aliis Imperii statibus gaudet; non vero in dominio « ullius civitatis municipalis, utpote quae circa sacra disponendi arbitrium « nullum habet, sed hoc ad Principem pertineat; Princeps vero, cum haec iura « plerumque per Consistoria exerceat, sine huius consensu nil circa templa « immutandum. »

(2) Kreittmayer, Huber, Leyser, Nachter, Unger, Windscheid, Brinz, Wappäns, e altri ricordati nel Meurer, *op. cit.* § 64, pag. 304 testo e nota 7.

A giustificazione di cosiffatto sistema si adduce la distinzione fra il *dominium eminens* e il *dominium inferius*, per cui mentre si darebbe questo alla Chiesa, l'altro sarebbe presso il Principe insieme con l'*ius disponendi circa sacra* (1). S'invoca anche l'obbligo che ha lo Stato, di proteggere la religione, di provvedere ai bisogni di essa e del clero, in correspettivo del quale obbligo sorgono diritti maiestatici o demaniali sulla proprietà religiosa.

35. Ma si segua l'uno o l'altro ragionamento, la conseguenza apparirà ugualmente falsa; come quella che esagera il concetto del *dominium eminens*, e confonde la regalia dei vacanti o la devoluzione dei beni di un ente religioso soppresso, con la proprietà dei beni medesimi, mentre l'ente conserva la sua personalità giuridica. La regalia dei vacanti, a costituire la quale non furono privi d'influenza i principii del diritto feudale, si spiega senza ricorrere al concetto della proprietà demaniale, perchè rappresenta la tutela del patrimonio ecclesiastico durante la vacanza. I *fructus intercalares* dei benefizi dovevano impiegarsi a benefizio dei poveri o delle fabbriche ecclesiastiche. E così fu in origine. Ma poichè in seguito le usurparono i Vescovi, e più tardi il Papa, per ciò onde impedire questi abusi e restituire i redditi dei benefizi vacanti alla originaria destinazione, i re posero sotto sequestro i benefizi vacanti, e istituirono la regalia, che esercitarono per mezzo degli Economati.

Per quanto concerne le leggi di secolarizzazione, come si usa chiamarle, solamente quelle della Rivoluzione francese possono rappresentare l'applicazione della teoria demaniale. La Costituzione del 14 settembre 1791 decretò infatti, che

---

(1) « Commodissime hic distinguitur inter dominium inferius et superius, « seu eminens: illud est penes ecclesiam, tam in rebus sacris quam ecclesia« sticis; hoc penes Principem. » Cramer, *Academ. Reden über die gemeine burgerliche Rechtslehre*, 1765, pag. 256; Marschner, *De potestate principis circa conferenda bona civium recte definienda*, pag. 53 e segg.; Claprot, *De natura bonorum saecularizatorum*; Böhmer, *Ius eccl.* II, l. III, t. 13, § 50 e segg.

les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique appartient à la nation, et sont dans tous les temps à sa disposition (1). Ma queste leggi erano si poco conformi al sentimento giuridico generale, che provocarono non tanto le rimostranze del clero, quanto anche la condanna dei Corpi legislativi, i quali dichiararono, *qu'en confiscant les biens ecclésiastiques, les assemblées ont outre-passé leur droit;* sicchè le leggi della restaurazione e dell' impero ristabilirono la proprietà ecclesiastica.

Noi italiani non siamo arrivati mai all'applicazione della teoria demaniale. Le nostre leggi hanno abolito corporazioni ed enti ecclesiastici non più corrispondenti ai bisogni del tempo; ma invece di proclamare, che i beni ecclesiastici appartengono alla nazione, hanno bensi devoluto al fisco i beni degli enti religiosi soppressi, ma non mai senza dare un proporzionato compenso all'Asse ecclesiastico: istituzione autonoma da non confondersi col Demanio, destinata all'adempimento dei servigi e degli oneri del culto.

La teoria dunque della demanialità non è meno falsa secondo i dettati della scienza, che a fronte della nostra legislazione positiva.

VI.

36. Teoria degli Istituti. Per trovare una teoria che sodisfi alla scienza e alle leggi, bisogna venire alla teoria degli Istituti ecclesiastici. Essa solo può dirci, chi sia veramente il proprietario dei beni costituenti un determinato patrimonio ecclesiastico.

---

(1) Talleyrand all'Assemblea costituente del 1789 diceva: « A qui donc est « la propriété véritable, de ces biens? La réponse ne peut être douteuse: à « la nation. » E l'Assemblea con 568 voti contro 346 decretava: « Que tous « les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation à la charge de « pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses « ministres, et au soulagement des pauvres sous la surveillance et d'après les « instructions des Provinces. »

Questa teoria corrisponde alle tradizioni. Riandiamo infatti con la memoria i principii della legislazione Giustinianea e di quella canonica, non per ripetere cose già dette, ma per rammentarci di quelle costituzioni imperiali e di quei canoni ecclesiastici, dove la teorica degli enti locali è posta in applicazione. Dove è statuito, che le eredità, i legati, le donazioni a favore di Gesù Cristo, di un Arcangelo, di un Martire, di un Santo devono intendersi fatte a una Chiesa determinata e non alla Chiesa in generale; non al Papa, non allo Stato. Dove la successione del cherico, o del monaco, è data alla chiesa stessa locale, o al monastero, a cui il defunto apparteneva. Dove si riconoscono il possesso e la prescrizione a favore di un dato oratorio, tempio, monastero: in breve, a favore di un'istituzione o corporazione religiosa circoscritta e localizzata.

Corrisponde ai pronunciati della scienza, perchè il campo della soggettività giuridica essendo chiuso agli enti indefiniti, la personalità giuridica presuppone dei soggetti individuati nel tempo e nello spazio, cioè degli Istituti ecclesiastici determinati dalla ricognizione dell'autorità competente. E quando dico Istituti, parlo in generale, comprendendo promiscuamente tanto le corporazioni, quanto le fondazioni ecclesiastiche: tanto i conventi, le congregazioni, le confraternite, le chiese collegiate, le ricettizie, i capitoli, quanto le mense, le parrocchie, e generalmente i benefizi maggiori o minori, con o senza dignità, le cappelle, le fabbricerie, i pii legati e via discorrendo. Imperocchè la comparazione fra i due concetti della corporazione e della fondazione si presta a giocar d'ingegno in metafisiche sottigliezze, ma è priva di pratica importanza. Abbiamo visto, come nel diritto romano classico la personalità giuridica cominciò dall'associazione, e continuò nello stesso andamento durante il primo periodo del diritto imperiale, dove i *conventicula christianorum habebant corpus, et arcam communem*. A poco per volta il fine religioso, non altrimenti che quello di beneficenza, servirono di concentra-

mento agli interessi patrimoniali della Chiesa, e dettero vita alla *pia causa* e al *pium locum;* che divennero capaci di una entità giuridica, la quale a un esame superficiale poteva parere diversa dall'entità collettizia (1).

Certamente, chi consideri le cose da un punto di vista più elevato, scorgerà dietro il velo della *pia causa* il popolo dei fedeli, ossia quell'*aggregatio fidelium*, che nella razionalità del diritto costituisce il subietto vero, sebbene recondito, della personalità giuridica degli enti ecclesiastici. Ecco dunque a che si riduce tutta la diversità. Un ente giuridico con albo circoscritto e quasi nominativo, quando si tratti di corporazione; un ente collettivo, che ha un albo indeterminato, quando si parla di fondazione (2). Ma nel fondo sempre un'*aggregatio fidelium*.

Seguendo questo corso di idee, la personalità giuridica degli Istituti ecclesiastici, corporazioni o fondazioni che siano, riesce

---

(1) Vauthier, *op. cit.* pag. 83: « On comprend que l'on hésite sur le type « juridique, auquel se rapporte un monastère. Faut-il chercher l'essence de « cette personalité dans une association, dans une réunion d'individus: peut-on « dire, pour employer le langage du droit classique, que le couvent constitue « un collège, une *universitas?* Faut-il croire, au contraire, que l'idée d'associa- « tion est ici l'accessoire; que la personnalité morale est jointe, non pas à la « coexistence éphémère de personnages vivants, mais au but immatériel dont « l'institution dépend? En autres termes, est-ce aux concéptions du droit « romain, est-ce à la création du droit canonique, qu'il faut rattacher les « congrégations réligieuses? Le langage dont se servent les textes prêt a « l'incertitude. Certaines lois semblent mettre en relief l'idée de corporation; « elles parlent de communautés et de collèges: elles attribuent un rôle aux « membres d'un *consortium.* » (*L. 22, C. de sacros. eccles.* (I, 2); Novella VII, praef. pr. cap. 10; Nov. CXX, cap. 6, §§ 1 e 2 e cap. 7). « Mais ce n'est là, pensons « nous, qu'une vaine apparence. L'analogie que l'on croit saisir entre le col- « lège du droit romain et le monastère du droit canonique, est purement illu- « soire. Le monastère est une création de christianisme, et répresente l'église « sous un aspect déterminé: il trouve en elle sa raison d'être, et lui emprunte « son caractère juridique. Si la personnalité de l'église est constituée par « l'œuvre qu'elle réalise; il en sera de même pour le monastère, quelle que « soit au surplus la mission, qu'il s'est donné. »

(2) Vedi il vol. I, nn. 11 e segg.; nn. 42 e segg.

a mettersi in pace col postulato fondamentale, che il soggetto di tale personalità sempre si rinviene in una collettività. Ma siccome niuna collettività può svolgere la sua vita giuridica senza fissarsi un qualche cosa di concreto che la determini, però si concentra sempre in un ente riconosciuto dalla legge. Riconosciuto o in ragione dello scopo, intorno al quale si raggruppano gli interessati, o in ragione delle persone degli interessati. Precisamente come avviene in tema di beneficenza, dove pure si è visto che l'opera pia destinata al sollievo dell'umanità, e però astrattamente soggettivata nell'umanità tutta intera, deve in concreto soggettivarsi in questa o quella istituzione particolare di beneficenza. La personalità giuridica nella società ecclesiastica non può essere nelle sue linee fondamentali diversa dalla personalità giuridica nella società civile: e questa necessaria consonanza basterebbe da sè sola a troncare in radice tutte le obbiezioni, più o meno speciose, che si sono fatte contro la teoria degli Istituti ecclesiastici.

37. Il Gonzalez (1), ed in tempi più recenti il Krittmayer (2), il Blühme (3), il Regnier (4), l'Helle (5), l'Helfert (6), lo Schulte, l'Hubler, il Poschinger, il Keller, il Lehmkuls (7), si indicano come i fautori di questa teoria. Senza rendermi garante di tante citazioni io dico, che la teoria degli Istituti è la sola che corrisponda alle disposizioni del nostro diritto positivo, essendo stata sanzionata negli articoli 2, 433 e 434 del Codice civile (8); a cui si coordinano la legge del 5 giugno 1850

(1) Ad *Decretal. III*, tom. 3, cap. 12: « Dicendum est dominium rerum ecclesiasticarum residere penes Ecclesiam illam particularem, cui talia bona applicata sunt pro dote. »

(2) *Amm. zu bayr. Landr.* Th. II, c. 1, § 2, n. 2.

(3) *Kirchenrecht*, § 194.

(4) *Replik auf die Deuschrift des regl. Fiscus*, v. 21 april 1856, pag. 8.

(5) *Das kirchliche Vermogen*, pag. 52.

(6) *Von der Erbanung, Erhaltung, ecc.* 114.

(7) Citati dal Meurer, *op. cit.* II, § 16; I §§ 71 e 72.

(8) Relazione Pisanelli sull'art. 433 (397 Prog. Min.). « Si formulò nettamente il concetto, che i beni degli Istituti ecclesiastici appartengono ai me-

sugli acquisti dei Corpi morali non solo civili, ma anche ecclesiastici; e il capoverso dell'art. 16 della legge sulle Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede; in quanto è disposizione che mantiene ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici.

38. Dalle quali disposizioni ognuno sarà tratto a concludere, che nel diritto pubblico italiano vigente la personalità giuridica è attribuita singolarmente agli Istituti ecclesiastici, siano a tipo di associazione, ovvero di fondazione, purchè riconosciuti legalmente dallo Stato.

La necessità poi del riconoscimento legale è così chiaramente dichiarata dai citati articoli del Codice civile, che ogni dimostrazione sarebbe superflua. Basterà soltanto l'osservare, come questo canone fondamentale, oltrechè imposto dall'autorità dalle disposizioni legislative, è confortato dalla tendenza generale del diritto ecclesiastico moderno; il quale, dopochè la Chiesa cattolica ha perduta la supremazia giuridica che esercitò durante il Medio Evo, non consente più all'autorità ecclesiastica di arrogarsi in tale argomento le funzioni dell'autorità civile.

La Chiesa cattolica, pure avendo mantenuta ferma la sua dottrina dommatica, non riesce ormai a farla valere nella pratica, fino al punto di sottrarre la concessione della personalità giuridica ecclesiastica alla concessione dello Stato. Dal Medio Evo in poi, la storia e il diritto comparato inse-

« desimi; onde per i beni degli Istituti ecclesiastici rimane così assodato, che « essi gli posseggono come distinti ed autonomi ».

Sull'articolo 434 (398 Proget. Min.): « Quanto ai beni degli Istituti ecclesia- « stici venne riprodotto il concetto, che essi gli possedono come distinti ed « autonomi, e perchè la legge civile loro riconosce il diritto di possedere ».

Sull'articolo 2: « Si è fatto cenno degli Istituti ecclesiastici, perchè resti ben « chiaro, che essi sono riconosciuti come distinti ed autonomi ».

Sul detto articolo, Relazione della Commissione Senatoria (Vigliani): « Tali « sono (cioè persone morali) in secondo luogo gli Istituti della Chiesa cattolica « riconosciuti dalla legge dello Stato ».

gnano, che in nessun luogo gli Istituti ecclesiastici posseggono in proprio nome senza il riconoscimento giuridico dello Stato (1): e qualora questo riconoscimento manchi, la Chiesa è costretta a ricorrere agli espedienti del periodo anteriore a Costantino. A possedere cioè per interposte persone, intestando fittiziamente il patrimonio a persone di fiducia.

Ma il riconoscimento legale dello Stato è sufficiente per l'erezione di un Istituto ecclesiastico, ovvero occorre anche l'erezione canonica? o per dirlo con altre parole, che cosa s'intende per Istituto ecclesiastico: quello, che ha scopo di culto, ovvero quello che oltre ad avere lo scopo di culto è altresì eretto canonicamente? Infatti, l'espressione Istituto ecclesiastico si può prendere nell'uno o nell'altro senso; e secondochè si preferisca quello più lato o quello più ristretto, essa viene a comprendere un numero assai diverso di istituzioni; perchè vi sono molte collettività e fondazioni, le quali hanno bensì scopo di culto, ma non sono erette canonicamente: per esempio, le cappellanie, le confraternite laicali, le fabbricerie, i legati per suffragio dell'anime, per celebrazione di messe, feste, o altre cerimonie religiose. Or bene, nelle leggi di soppressione e ad agli effetti rigorosi che ne discendono, le parole Istituto ecclesiastico sono ordinariamente usate nel senso stretto; ma nella dottrina della personalità giuridica non si può fare a meno di adoperarle in senso lato, e comprendervi tutti gli Istituti che hanno scopo di culto, quantunque manchino di erezione canonica; perchè altrimenti questi ultimi resterebbero fuori della legge, non potendo essere compresi in altre categorie di Corpi morali.

Ciò posto, il riconoscimento legale dovrà intervenire mediante accordi tra la potestà ecclesiastica e quella civile, ogni qual volta si tratti di un istituto, che richieda l'erezione canonica: il che avviene, quando costituisca un ufficio spirituale,

(1) Vedi Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 167, pagg. 690 e segg.; § 175, n. IV, pagg. 742 e segg.

come per esempio il benefizio. Ma il modo, con cui deve avvenire questo accordo, è cosa, che non comporta un principio generale: sia perchè i procedimenti variano secondo l'indole dei singoli uffici ecclesiastici, sia perchè diverse sono le leggi particolari e gli usi mantenuti come diritto pubblico dall'articolo 2 del Codice civile, attesa la diversità del diritto ecclesiastico antico nelle varie parti del Regno.

Quanto poi alle modalità dell'erezione puramente civile, io debbo riportarmi ai principii esposti nella Parte generale (1); e ricordare, come l'erezione o il riconoscimento, che dir si voglia, sia un'attribuzione del Potere esecutivo, eccezione fatta di quei pochi casi, in cui per disposizioni eccezionali ed esplicite sia riservata al Potere legislativo. I limiti poi segnati al Potere esecutivo si trovano in quelle leggi di soppressione, le quali gli vietano di consentire l'erezione di nuovi Istituti ecclesiastici pertinenti alle categorie di quelli enti che furono soppressi, come non più consentanei al diritto pubblico odierno.

Il che sia detto per gli enti erigendi; giacchè per ciò che concerne quelli anteriori che furono rispettati dalle leggi di soppressione, basta lo stato di possesso per dispensarli da nuova ricognizione legale. È questo in tema di Corpi morali un canone generalissimo, che abbiamo già applicato in tema di enti civili, e non potrebbe negarsi agli enti ecclesiastici senza contradire i principii della nostra dottrina, e del diritto pubblico ecclesiastico (2).

---

(1) Vedi il vol. I, nn. 52 e segg.

(2) Vedi Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 167, pag. 161, nota 14; Scaduto, *op. cit.* II, nn. 296 e segg.

§ 2.

Dei singoli Istituti ecclesiastici.

I.

39. Cenni storici e generalità. Le cose dette nel capitolo precedente intorno allo svolgimento della proprietà ecclesiastica ci hanno fatto conoscere, come fino dai tempi di Costantino la personalità giuridica si era rifugiata nei *collegia funeraticia* dei cristiani, che ebbero locali propri di riunione, e secondo il precetto apostolico, beni quasi in comune tra gli ascritti al sodalizio. La comunione dei beni durò qualche tempo, quantunque senza regole precise, anche dopo la ricognizione ufficiale della Chiesa cristiana; ma poi per l'accresciuto numero dei fedeli e per le ricchezze pervenute alla Chiesa, divenne indispensabile stabilire una norma per l'amministrazione del patrimonio. Questa norma fu da principio semplicissima, perchè tutta si ridusse nell'affidare il supremo governo del patrimonio ecclesiastico al Vescovo, il quale lo esercitò liberamente per mezzo dell'economo. Nell'interesse della Chiesa, il Vescovo era un amministratore fiduciario con pieni poteri, e però col solo obbligo di render conto a Dio (1). Principali doveri dell'episcopato furono il provvedere al servizio religioso, al mantenimento dei cherici che fossero in bisogno, alla conservazione delle fabbriche e alla beneficenza.

Ma la semplicità di questo giure amministrativo non potè durare a lungo. Man mano che sorsero inconvenienti, e si deplorarono errori ed abusi inseparabili dall'umana imperfezione, anche quando sia insignita dell'anello e della mitra

(1) L'istituzione dell'economo fu prescritta dal Concilio di Calcedonia (c. 25 e 26) nell'anno 431. Ma non ristrinse i poteri del Vescovo; i quali rimasero solo modificati, quando per l'alienazione dei beni ecclesiastici fu richiesto il consenso del presbiterio, o quello di altri vescovi, ovvero del Metropolita e del Sinodo provinciale.

episcopale (1), si introdusse dai Canoni a riparo di questi mali il sistema della ripartizione fissa delle rendite, che nel V secolo fu in pieno vigore (2).

Nonostante siffatto riparto, i beni continuavano a rimanere *in potestate episcopi*, con la sola restrizione che il Vescovo non poteva più fare la distribuzione secondo il suo prudente arbitrio; ma doveva rigorosamente osservare la norma prefissagli dai Canoni. Se non che, il provvido intento di questa riforma venne a rendersi di esecuzione sempre più difficile, a misura che si estese il cristianesimo, e si moltiplicarono chiese e ministri di culto nelle città e nelle campagne. Questa repartizione generale non bastò più nel V secolo del cristianesimo, attesochè un solo vescovo e una sola chiesa non furono più sufficienti a tutti i fedeli sparsi in molti luoghi tra loro lontani, o agglomerati nella stessa città che aveva il popolo numeroso. Sorgevano a ogni momento, e lontane dalla cattedra vescovile, le Chiese locali, che i fedeli in quel primo fervore fondavano o dotavano per il solo motivo della pietà

---

(1) Geroh von Reichsperger, *De aedificio Dei*, c. 46 (Migne, *Patr. Lat.* 194, 1311): « Paucos enim videmus, qui de redditibus ecclesiarum communem vitam in « baptismalibus ecclesiis foveant: aut exinde quatuor partes in singulis annis « faciant, atque illa iuxta statuta canonum distribuant. Quasdam villas epi- « scopus possidet, quasdam miles, parum habet clericus, nihil accipit vidua et « Lazarus. »

1° Concil. Orléans (anno 511) cap. 14, c. 8, C. 10, q. 1: « Antiquos canones « relegentes priora statuta credidimus renovanda, ut de his, quae in altaria « oblatione fidelium conferuntur, medietatem sibi episcopus vindicet, et me- « dietatem sibi secundum gradus clerus accipiat. »

Conc. Tolet. IV, cap. 33; e XVI, cap. 5; Capitol. di Lodovico Pio, cap. 5: « Statum est, quidquid tempore imperii nostri a fidelibus ecclesiae sponte col- « latum fuerit, in ditioribus locis duas in usum pauperum, tertiam in sti- « pendia cedere clericorum aut monachorum; in minoribus vera locis aeque « inter cleros et pauperes fore dividendum, nisi a datoribus aliter constitutum « fuerit. »

Concil. di Braganza, cap. 7: « Placuit ut de rebus ecclesiasticis tres aeque « fiant portiones: id est episcopi una, alia clericorum, tertia in recuperatione « vel in luminariis ecclesiae. »

(2) Vedi n. 9.

e della religione (1): laonde per forza bisognavano più ministri locali, che avessero una certa indipendenza nel governo non solo spirituale, ma anche patrimoniale della propria chiesa. Cominciarono dunque le delegazioni. Il vescovo deputava l'amministrazione dei beni, insieme con la cura delle anime, ai cherici che esercitavano il sacro ministero nelle chiese separate dalla matrice o cattedrale: in quelle chiese cioè che divennero più tardi parrocchiali (2).

Così il sistema dell'amministrazione centrale del vescovo veniva a sparire, e si costituiva l'autonomia di ciascuna chiesa. Anzi non solamente la chiesa parrocchiale, ma anche quella dove il vescovo aveva la sua cattedra, veniva così a staccarsi patrimonialmente dalle altre; acquistando tutte quell'autonomia, che è caratteristica della personalità giuridica.

Fino dai tempi di Teodosio e Valentiniano, le cattedrali goderono il possesso dei beni stabili; perchè questi imperatori nell'anno 445 sancirono, che le *possessiones, quae ad sacrosanctas Ecclesias pertinent*, fossero sottoposte agli oneri della proprietà fondiaria. E non è dubbio che allora le *sacrosanctae Ecclesiae* erano quelle dove il Vescovo teneva la cattedra.

Numerose poi sono nella compilazione Giustinianea le Costituzioni e le Novelle, che riconoscono la capacità di possedere della *Ecclesia magna, sacrosancta, in qua servit, cui praesidet, cuius episcopatum tenet, cui adscriptus est Episcopus* (3).

---

(1) Dapprima le chiese battesimali, poi i titoli, gli *oratoria*, i *martyria*, le *ecclesiae agri, ruri, castelli, parochiae: C. 12, D. 95 (ex Concilio Neocaesar.* a. 314, c. 13): *C. 26 pr. C. 1, 2; e §§ 1 e 2,* Nov. 131, c. 9; Athanasii, *Apologia II.*

(2) Pare che nei primordii la parrocchia e la diocesi avessero lo stesso nome. Il che non è una delle ultime cause di confusione, c. 11, C. 10, q. 1: « Presbyter, dum dioecesim tenet, de his quae emerit, ad ecclesiae nomen scripturam faciat. »

(3) *LL. 12, 17, 18, Cod. de sacros. eccl.* (I, 3); Nov. 120, cap. 6 pr. 131, cap. 15; 123, cap. 32; *L. 42, § 1, C. eod.:* « episcopi... ad sanctissimas occurrant ecclesias, et eis omnes suas facultates afferant et derelinquant, ut in pauperes et egentes, et in alios pios usus consumantur. »

§ 2 « Quaecumque vero post ordinationem ex quacumque causa, sicut di-

I Canoni e i Concilii da altra parte tanto furono lungi dal contrastare questa riforma importantissima del patrimonio ecclesiastico, che anzi la secondarono, abbandonando grado a grado l'*antiqua consuetudo,* e riconoscendo nelle Chiese episcopali i segni più caratteristici della proprietà: cioè l'azione di rivendicazione, *la restitutio in integrum, l'ius retentionis*. Onde non è maraviglia, se qualche secolo dopo Innocenzo IV non esitò a proclamare la capacità giuridica della prebenda modellandola su quella del vescovato, che fa tutt'uno con la chiesa episcopale (1).

40. Quanto allo stabilimento dell'amministrazione patrimoniale autonoma nella chiesa parrocchiale, è un fatto che apparisce dai documenti del quarto e quinto secolo (2); e può ritenersi compiuto al principio del VI.

La ricognizione palese di questa capacità giuridica delle chiese locali si trova nella celebre legge 26 C. *de Sacros. ecclesiis,* dove Giustinano dichiara, che le eredità lasciate a Gesù Cristo, a un Arcangelo, a un Martire debbano devolversi alla Chiesa più vicina, o a quella prediletta dal testatore. La quale prescrizione egli ripete nella Nov. 131, cap. 9 concludendo, *ecclesiam loci illius, in quo testator domicilium habuerit, accipere, quod dimissum est.*

———

« ximus, praeterquam ex praefatis personis ad ipsos *(episcopos)* pervenerunt, ea « iubemus ad sanctissimam ecclesiam cuius episcopatum tenuerint, pertinere « et ab ea vindicari. «

(1) C. 1, C. 12, q. 5; c. 5, X, 1, 41: c. 6, C. 16, q. 3; *Comm.* in c. 3, X, 2, 19, nn. 1 e 2: «haec praebenda potest habere iura sua et possidere sicut episcopatus. »

(2) V'erano disposizioni, che permettevano ai preti di lasciare in tutto o in parte le loro sostanze alla Chiesa, a cui erano addetti. Augustinus, Serm. 356, *de vita et moribus cleric.* c. 4: *timens ne heredem institueret Dei Ecclesias:* Leges Nov. Marciani, tit. V: « Sancimus, ut sive vidua, sive diaconissa... testamento « vel codicillo suo... ecclesiae vel martyrio... aliquid ex integro vel ex parte, « in quacumque re vel specie crediderit relinquendum, id... ratum firmumque « consistat. Possidius, *Vita Augustini*, n. 24... frequentius quoque dicebat secu« rius ac tutius ecclesiam legata a defunctis dimissa debere suscipere, quam « hereditatis forte solicitas et damnosas. »

Ma sorge qui una questione. Si domanda prima di tutto, come potea giuridicamente spiegarsi questa capacità delle chiese agli acquisti in proprio nome, mentre niuna disposizione esplicita dei Canoni o dei Concilii aveva tolto al vescovo l'amministrazione dei beni ecclesiastici? Come potevano i vescovi *auctoritate propria* introdurre mediante le delegazioni una nuova norma di diritto patrimoniale? Gli eruditi rispondono, che aveasi allora nelle chiese singole una capacità giuridica simile a quella del *filius* o del *servus*, i quali nel diritto antico acquistavano non per sè, ma per il *paterfamilias*. Ogni chiesa cioè cominciò ad acquistare per il vescovo. A grado a grado questa capacità, al pari di quella delle persone *alieni iuris*, percorse tutti gli stadi del *peculium*, e arrivò a conseguire da ultimo la piena autonomia patrimoniale. Seguire le vicende di questa *nova consuetudo* non è possibile. Soltanto si può asserire, che il 3° Concilio di Orleans del 538 nel cap. 5, volle rispettate in proposito le consuetudini locali: *de facultatibus vero parochiarum vel basilicarum... singulorum locorum consuetudo servetur;* e il 4° Concilio tenuto nella stessa città l'anno 541 nel cap. 33 riconobbe la necessità di una dote per le chiese locali (1). Disposizioni queste, ripetute poi nella legislazione Carolingia (2); senza distruggere tuttavia l'autorità del vescovo di assegnare l'entità patrimoniali ad una piuttostochè ad un'altra chiesa, ed anche alla mensa (3). Secondo questo concetto, l'autonomia patrimoniale delle singole chiese locali avrebbe avuta

---

(1) « Si quis in agro suo, aut habet, aut postulat habere dioecesim (chiesa), « primum et terras ei deputet sufficenter. »

(2) « Unicuique ecclesiae unus mansus integer sine ullo servitio attribuatur ». Meurer, *op. cit.* § 28, pag. 115.

(3) Meurer, *op. cit.* II, §§ 26 a 28: Capp. 4 e 6, IX Concil. Toledo (anno 655): « Episcopus, si tertiam partem, quam de rebus parochialium Ecclesiarum san« ctione paterna sibi debitam novit, aut ipsi ecclesiae, cuius res esse patebit, « aut alteri ecclesiae, quam elegit, conferre decreverit, et licitum maneat et « irrevocabile robur eius sententia ferat. » Questo Concilio proibisce per altro di devolvere alla Cattedrale i legati attribuiti alla Parrocchia.

in origine strettissima affinità con l'usufrutto della persona *alieni iuris* sul peculio, mentre la proprietà sarebbe rimasta tuttavia nel vescovo. Sarebbe dunque insensibilmente avvenuto questo fenomeno: che l'autonomia giuridica della chiesa locale si sarebbe affermata dapprima con l'usufrutto, finchè si sarebbe compiuta anche *quoad dominium* rimanendo al vescovo la sola sorveglianza.

Nel Medio Evo la personalità giuridica della *Mensa Archiepiscopalis* od *Episcopalis* era senza dubbio un fatto compiuto; e tale è rimasta nell'era moderna (1). Il simile dicasi della *Parrocchia;* che nel principio ed in alcuni paesi segnatamente germanici venne considerata in virtù della *singulorum locorum consuetudo* come Comunità parrocchiale (2); e finì dovunque con la personalità giuridica dell'istituto parrocchiale.

L'esame dunque delle fonti e delle tradizioni non lascia dubbio sulla personalità giuridica della chiesa cattedrale, e della parrocchiale, e anche sulla distinzione fra l'una e l'altra. Su quest'ultimo punto un po' di confusione può nascere a prima lettura per la incertezza della terminologia cristiana; giacchè le parole *diocesi, basilica, mensa* vennero promiscuamente usate in varii sensi. Diocesi infatti significò, come si è visto, anche la chiesa parrocchiale; quasi diocesi inferiore e

---

(1) Vedi Meurer, *op. cit.* II, § 41, pag. 82: Act. XI, § 6 della pace di Westfalia: « Archiepiscopatus cum omnibus ea pertinentibus territoriis, regalibus « et juribus. »

(2) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 71, pag. 298.

Il Concilio III di Orléans (anno 538) cap. 25 stabilì, che « de facultatibus « (patrimonio) vero parochiarum vel basilicarum... singulorum locorum con- « suetudo servetur. » Il IV Concilio della stessa città (anno 541) nel Capitolo 33 dispose nello stesso senso come si è veduto testè. E finalmente il posteriore dell'anno 813 riconosce e rispetta il patrimonio delle singole Chiese, quando dice: « ecclesiae antiquitus constitutae nec decimas, nec ulla possessione « priventur, ita ut novis oratoriis tribuantur. »

Aggiungi, che la legislazione Carolingia prescrisse, che ogni Chiesa parrocchiale dovesse esser dotata con un *mansus* libero da pesi: « unicuique ec- « clesiae unus mansus integer sine ullo servitio tribuatur. »

subalterna (1). E le chiese ebbero anche altri nomi, che non sempre si adoperarono con la necessaria precisione: come *ecclesiae baptismales, basilicae, tituli, martyria* e via discorrendo. Il che per altro non distrugge la sostanziale distinzione fra la Chiesa cattedrale in cui risiede il vescovo, e la chiesa dipendente che non ha cattedra episcopale.

41. Intorno agli Istituti giuridici della chiesa cattedrale e della parrocchiale, si raggruppava tutta quella massa di beni, che ne costituiva la dote per servizio di culto, e spesso anche per il mantenimento del sacro tempio *(fabrica);* qualche volta vi si riunivano pure i beni destinati da pii fondatori a suffragio delle anime, o ad altre pie cerimonie della stessa natura (2). Insomma tutti i *bona communia ecclesiae localis* si fondevano nella massa patrimoniale della chiesa; costituendo oneri di culto che gravavano sul patrimonio di essa, ognorachè a lor volta non divenivano enti con autonomia propria fossero o no affidati all'amministrazione di chi reggeva la chiesa.

Intanto però un'altra categoria di Istituzioni ecclesiastiche andava sorgendo, e avea per oggetto il mantenimento del clero. I documenti dell'epoca longobardica provano, che l'Istituto beneficiario era già in uso in Italia al principio del secolo VIII (3), quantunque non prima del IX abbia preso quel

---

(1) Vedansi i molti passi dei testi canonici citati dal Meurer, *op. cit.* II, § 26, nota 7 a pag. 704: e segnatamente c. 3, C. 12, q. 4: « Presbyter, dum « dioecesim tenet, de his quae emerit, ad ecclesiae nomen scripturam faciat. »

(2) Una costituzione papale di Felice IV relativa alla chiesa di Ravenna fra gli anni 526-530 dispone: « circa praedia urbana vel rustica caeteraque « mobilia pro animae suae mercede a fidelibus nominatim diversis basilicis « derelicta, vetus consuetudo servetur. Agnelli, Liber pontificalis ecclesiae Ra- « vennatis (ed. Holder-Egner), in Monumenta Germaniae historica (Res-Lang. « Scriptores). » Sul senso di questa espressione *vetus consuetudo servetur* si hanno controversie fra gli eruditi. Ma non è improbabile che accennino alla consuetudine particolare di ciascuna chiesa.

(3) Schupfer, *Degli organi sociali e del possesso fondiario appo i Longobardi*, pag. 492 e segg.

carattere di stabilità, che lo sottrasse all'arbitrio del vescovo, e ne fece un Istituto autonomo; la personalità giuridica del quale venne poi affermata dai decretalisti, costituendone una dotazione perpetua *propter officium*.

La forma più generale fu quella della concessione fatta dal vescovo agli ecclesiastici, al seguito di una istanza *(cartula donationis)*, e di una promessa *(cartula promissionis)*, che il cherico faceva di adempiere ai doveri ecclesiastici, e di aver cura dei beni a lui affidati. Mediante queste concessioni venivano dai vescovi assegnati ai cherici dei fondi, che essi dovevano impiegare, *salvo iure ecclesiae*, nel mantenimento personale e servivano di titolo all'ordinazione. L'assegnazione ebbe dapprima il carattere di *precaria* a tempo determinato; e poi divenne vitalizia. Alcuni l'assomigliano ai *beneficia militaria* del basso impero, altri alle concessioni feudali. Ma checchè sia di ciò è certo, che col prevalere del sistema beneficiario l'accentramento episcopale ebbe l'ultimo colpo, e fece luogo agli Istituti autonomi consistenti in assegni personali ai cherici. Notevole fra questi fu il beneficio parrocchiale corrispondente all'autonomia delle chiese locali: poichè, quando i vescovi non furono più in grado di attendere personalmente al servizio divino nelle chiese staccate dalla cattedrale, le diocesi si suddivisero in decanati, a cui passò poco per volta la *cura animarum* e la potestà di amministrare i sacramenti, meno pochi riservati al vescovo. I rettori di queste chiese furono detti parrochi *(Parochus, Pastor, Cantor, Rector)*: e poichè esercitavano il sacro ministero in virtù di un ufficio conferito loro stabilmente dal vescovo, così il modo più naturale di provvedere al mantenimento loro, fu il conferimento di un benefizio, sia scorporandolo dalla massa ecclesiastica, sia prendendolo in dono da laici o da principi (Patronato ecclesiastico, laicale, regio).

42. Un'altra specie di Istituzioni analoghe alle beneficiarie furono le collettività dei cherici addetti collegialmente a una stessa chiesa. E prima, i Capitoli della cattedrale, che sor-

sero sugli antichi presbiteri trasformati da libere associazioni religiose in consigli ufficiali del vescovo. Invero, gli Apostoli avevano istituito insieme col Diaconato anche il Presbiterato per l'amministrazione di beni lasciati dai fedeli pei bisogni della Chiesa. I vescovi successori degli apostoli se lo posero a fianco come un senato consultivo. E però il Concilio di Antiochia mentovò l'*episcopus,* il *presbyter* e il *diaconus* sotto l'istessa denominazione, *qui praesunt Ecclesiae.*

Successivamente per opera di S. Agostino, di Eusebio, di Vercelli e di Gregorio Magno fu stabilita nel presbiterio con ordinamento quasi monastico la vita collettiva, a similitudine dei primissimi cristiani: cioè la comunione delle rendite di una massa patrimoniale determinata dal vescovo (1). A principiare dal 4° secolo la comunione dei beni diocesani era stata amministrata per mezzo del vescovo cooperante il presbiterio; nè la posteriore specializzazione, come si usa dire, dei beni di Chiesa aveva prodotta subito una mutazione sostanziale in questo regime. La *quarta clericorum,* insieme con la *quarta episcopi,* continuava a costituire un asse patrimoniale indiviso, senza originare verun nuovo subietto giuridico, e senza dare ai singoli presbiteri una comproprietà *pro rata.* Attribuiva il semplice diritto di vigilanza nell'amministrazione. Ma nell'8° e nel 9° secolo Codregango vescovo di Metz, e poi il Concilio di Aquisgrana, imposero l'obbligo della vita *canonica* a tutti gli ecclesiastici, che congregati ufficiavano le catte-

---

(1) August. *De communi vita clericor.* Serm. 3 (c. 11, C. 12, q. 1): « Non di« catis aliquid proprium, sed sint vobis omnia communia. » Serm. 49, 50, *De div. serm.:* « Ecce quomodo vivimus: Nulli licentia societate nostra habere ali« quid proprium. Nostis, sic nos vivere in ea domo, quae dicitur domus epi« scopi, ut quantum possumus, imitemur eos sanctos, de quibus loquitur liber « actuum apostolorum, nemo dicebat aliquid proprium, sed erunt illis omnia « communia. »

Possidius, *Vita August.* n. 6: « Factus ergo presbyter monasterium intra « ecclesiam nunc instituit, et cum Dei servis vivere coepit secundum modum « et regulam sub sanctis apostolis constitutam: maxime, ut nemo quodquam « proprium in illa societate haberet, sed ei essent omnia communia, et distri« bueretur unicuique sicut opus erat.

drali. Ed ecco allora i canonici, chiamati con questo nome, perchè vivevano secondo una data regola *(cristiana canon)*; ecco i *Capitoli*, che presero nome dall'uso di leggere nelle adunanze i *capitoli* della regola. Ecco finalmente la nuova regola, che il Vescovo separasse una certa quota di beni dalla massa, e l'assegnasse al clero di ciascuna Chiesa, amministrandola come Capo del Capitolo per mezzo di un Arcidiacono o di un Prevosto (1). I Capitoli ebbero così una quota del patrimonio ecclesiastico: profittarono dei frutti degli anni *carentiae*, quando vacava la sedia vescovile; accrebbero la dotazione con doni *inter vivos et mortis caussa*, con i contributi che i canonici dovevano pagare per l'elezione delle loro curie, e con altri profitti di cui è inutile parlare. Fatti i primi passi verso l'autonomia capitolare, il resto venne da sè. Adagio adagio la soggezione amministrativa del Capitolo al vescovo disparve. L'amministrazione patrimoniale fu dall'Arcidiacono o dal Prevosto tenuta in nome del Capitolo come Corpo collegiale indipendente, e la personalità giuridica del Capitolo si affermò scopertamente (2).

Durante il secolo 10 i Capitoli degenerarono: perchè dimenticata la vita comune, i canonici furono avidi di prebende proprie, e di convertirsi da *fratres in domini* (3). Nè i ri-

---

(1) Glossa al c. 14, X, 5, 31, v. *unum corpus*: « Episcopus cum capitulo suo « facit unum corpus, cuius ipse est caput. »

(2) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* §§ 65, 181, pagg. 279, 765.

(3) Ivo de Chartres ed. 213: « Quod vero communis vita in omnibus ec« clesiis poene defecit, tam civilibus quam diocesanis, non auctoritati, sed de« suetudini et defectui adscribendum est, refrigescente charitate, quae omnia « vult habere communia, et regnante cupiditate, quae non querit ea quae Dei « sunt et proximi, sed tantum ea quae sunt propria. »

Trithemius, Chronic. Hirsaugiens ad ann. 977: « Anno isto moritur archie« piscopus Trevirensis, sub quo canonici maioris ecclesiae ibidem abiecta re« gulari vita, quam hucusque in eadem ecclesia maiores eorum continuave« runt, desierunt esse regulares, et facti sunt nomine et conversatione seculares. « Quorum exemplo malo canonici quoque S. Paulini Trevirenses et S. Castoris « in Confluentia, Moguntinenses, et Wormatienses, et complurium aliarum ec« clesiarum, diversis quidem temporibus, sed uno impietatis spiritu regularem « vitam abiecerunt. »

chiami della Sedia Apostolica e dei Concili bastarono a ripristinare l'aurea semplicità primitiva. Niccolò II, Alessandro II, e il Concilio Lateranense del 1059 al 1063 ottennero solo in parte l'intento, sicchè per effetto dei loro provvedimenti si ebbero due specie di canonici: i regolari e i secolari. Comunque, il far parte di un Capitolo conferiva al titolare (capitularis) non solo il *votum in capitulo*, e lo *stallum in choro*, ma qualche volta una *praebenda*, che rimaneva distinta dalla massa capitolare. Del resto questa massa, che era il patrimonio proprio del Capitolo come ente, veniva destinata tanto al sostentamento dei canonici, avessero o non avessero prebenda propria, per mezzo di distribuzioni; quanto alla manutenzione della Chiesa e dei pii istituti diocesani, se mancava una dotazione propria della *fabbrica* e dei *pia corpora* (1).

L'erezione di nuovi Capitoli è stata regolata molto diversamente a seconda dei tempi; perchè in principio si eressero dai vescovi col consenso del Presbiterio o del Capitolo già esistenti; quindi dal Papa, che la considerò come prerogativa riservata. Tuttavia non potè esercitarla senza il consenso dello Stato, e venne disciplinata variamente, ora dai Concordati, ora da leggi locali (2).

Queste osservazioni relative ai Capitoli cattedrali si applicano, meno poche differenze, anche ai Capitoli istituiti nelle chiese, dove sebbene manchi la cattedra vescovile, si trovi un Corpo di canonici o di altri ecclesiastici, dotato di patrimonialità collettiva. La ragione si è, che con l'estendersi del cristianesimo i presbiteri vennero fondati anche presso le chiese urbane e rusticane remote dalla cattedrale: e si

---

(1) Vedi Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 178 e § 181, pagg. 765, 779.

(2) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 112, pag. 471. Così vediamo che in Francia per il Concordato 10 settembre 1801, art. 11, « les évêques pourront avoir un « chapitre... et pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans « leurs diocèses des chapitres cathédraux ». Così pure secondo varie Bolle e Concordati fu regolata la cosa in Germania. Vedi Meurer, *op. cit.* II, § 46, pagg. 206 e segg. Così in Italia.

composero di quei preti, che per la distanza non poteano intervenire al consiglio vescovile. Si applicano in specie alle Collegiate, alle Chiese ricettizie, alle Communie o Communanze, e alle Cappellanie corali, dove il clero riunito collegialmente esercita gli stessi uffici dei Capitoli cattedrali, eccezione fatta di ciò che attiene alla elezione e alla surrogazione del vescovo, e quel che è più notevole, esercita la *cura animarum*, ora mediante vicari vitalizi, ora a turno fra i vari membri del collegio. Le Chiese ricettizie furono molto in voga nelle provincie napoletane, e furono originate da legati a favore dei preti di un dato Comune; in cui la partecipazione alla messa, e l'obbligo del servigio divino spettavano a tutti i preti naturali di un luogo (civiche), o di determinate famiglie (familiari).

43. Ma è tempo di ricordarsi di un altro fatto significantissimo nella storia della proprietà ecclesiastica. Parlo delle rivendicazioni del potere civile. Ed invero, col risorgimento della costituzione municipale, l'intervento dell'elemento laico nell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico andò prendendo piede. Il potere municipale non contento di avere sottratto alla Chiesa l'amministrazione della beneficenza pubblica, s'intrometteva anche nel mantenimento della *fabrica*. Ogni Istituto ecclesiastico doveva anticamente dedicare parte delle sue rendite al mantenimento e alla ricostruzione dell'edifizio sacro. Però, quando il sistema beneficiario entrò in osservanza, ogni beneficiato avrebbe dovuto prendere a suo carico il mantenimento del tempio sacro, in cui esercitava l'ufficio spirituale. E per verità i decreti dell'autorità ecclesiastica, in pieno accordo con quelli della potestà civile, non mancarono di sanzionare quest'obbligo, che derivava dalla percezione delle decime e dei frutti del benefizio (1). Se non che durante l'epoca feudale, i beneficiati dimenticarono spesso

(1) C. 22, c. XVI, q. 1 (1119); C. 4, X, 3, 48 *(de ecclesiis aedificandis vel reparandis)*.

questo dovere, per modo che il mantenimento delle chiese venne a carico dei parrocchiani. Fu quindi naturale, che essi, profittando della prima occasione favorevole, trovassero la maniera d'intrudersi nell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. I monumenti storici del XIII secolo e di tutta l'epoca del risorgimento provano in fatti, che i parrocchiani delegarono alcuni fra essi a esercitare queste facoltà. Così nacquero le *fabbricerie*, che sotto varii nomi acquistarono personalità giuridica, e presero un posto di mezzo fra le istituzioni ecclesiastiche e le civili. Ebbero un patrimonio costituito ora da dotazioni, ora da doni, ora da collette che si facevano durante le funzioni sacre; ora dal provento della vendita dei sepolcri, dei banchi e del suono delle campane (1). Sulle prime la Chiesa resistè alla intrusione dei laici nel patrimonio ecclesiastico, *praetextu ecclesiae reparandae*, ma finì con l'acconciarvisi, contentandosi di garantire al clero il diritto supremo di nomina e di giurisdizione sulle fabbricerie. Il Concilio di Trento sanzionò questo stato di cose, e fece entrare definitivamente le fabbricerie nel dominio del diritto canonico (2); sottoponendo i delegati laici, che sotto vari nomi di *procuratores*, *administratores*, *gubernatores*, *ministri*, *provisores fabricae*, *altermani*, *structuarii*, *marguilliers*, *fabbriceri*, resero conto all'autorità ecclesiastica. L'istituzione fiorì specialmente in Germania, in Francia e nelle regioni settentrionali d'Italia. Ebbe poi vari ordinamenti dall'autorità civile, e non fu sconosciuta neppure, sotto altri nomi, di Opere, Cappelle, Sacrestie, Maramme in varie parti d'Italia, con tendenza a laicizzarsi maggiormente.

44. Un altro soggetto di personalità giuridica nel campo del diritto ecclesiastico furono di buon'ora le Associazioni religiose. La rinuncia ad ogni bene mondano, inspirata dal desiderio indomabile dei beni eterni, indusse alcuni fedeli a

(1) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 181.
(2) Conc. Trident. sess. XXII, cap. 9 *de ref.*

ritirarsi nei dèserti, quando nel secolo IV la Chiesa non più rinchiusa nelle catacombe o nei recessi dei santuari, aspirò al sublime concetto di incivilire l'umanità.

La tendenza al monachismo si manifestò massimamente in Alessandria sede della prima civiltà, e l'Egitto fu perciò la patria degli anacoreti. Per opera di Pacomio circa il 340 si costrussero in Oriente i primi Cenobi, e gli abitatori in essi rinchiusi furono detti Monaci, e Cenobiti (1). In Occidente comparvero un poco più tardi, e incontrarono sulle prime molte difficoltà. Ma per contrapposto, mentre il Monachismo morì presto in Oriente, dove non seppe adattarsi allo svolgimento della civiltà, prosperò più lungamente in Occidente pei maggiori contatti che ebbe col mondo; e si trasformò, esercitando a sua volta importante influenza anche sulla Chiesa, come istrumento di politica ecclesiastica. Benedetto da Norcia nel 529 dette la *regola*, che tra le altre cose applicò un ugual *modus vivendi* nei vari chiostri. Gregorio I, Gregorio II, Bonifacio e i re Franchi riconobbero i *regolari* e si adoperarono a favorirli.

Coll'andar del tempo i Benedettini decaddero; e fecero posto a nuove associazioni claustrali sotto la presidenza dell'Abbazia di Cluny; le quali a differenza delle precedenti vissero dipendenti da una comune autorità. Furono primi in questo arringo i Cluniacensi, poi i Cistercensi sul cominciare del secolo XI: successivamente i Camaldolensi, i Certosini, i Carmelitani, oltre gli ordini militari dei Templari, dei Giovanniti, e dei Cavalieri Teutonici sorti al tempo delle Crociate.

Ma i monaci divenuti cenobiti si corruppero, e le ricchezze che accaparrarono sottraendole al commercio gli resero odiosi, a chi avversava la mano morta. Ed ecco allora come farmaco

(1) Cenobita, chi vive con altri in comune con norme di ordine religioso. Monaco, chi nel ritiro e nella solitudine, morto al mondo, vive unicamente a Dio. Il Monaco dunque diventa Cenobita, quando non vive più solitario, ma convive con gli altri monaci nel convento.

al male sorgere gli ordini dei frati. Ecco i mendicanti Francescani e Domenicani, che nel XIII secolo si circondarono di popolarità reclutando i loro adepti nelle file del popolo; professando la povertà, non solo del monaco, ma anche dell'ordine, e profittando del prestigio conquistato con la sconfitta dei Valdesi e degli Albigesi. Altri e poi altri ordini pullularono sotto il soffio dello spirito di associazione signoreggiante nel Medio Evo; nè tutti furono mendicanti, nè i mendicanti si mantennero sempre fermi nella rinunzia a ogni possesso mondano. Ma sarebbe inutile seguire passo per passo la storia del loro svolgimento, e basterà ricordare la Compagnia di Gesù istituita da Ignazio di Loiola, confermata dall'apostolica sede nel 1554, abolita nel 1773, ristabilita nel 1801 e nel 1814; Compagnia celebre si per l'influenza politica, e la signoria che ebbe sulla Chiesa e sul mondo, e si per gli odii inestinguibili che seppe accumulare.

Inutile è poi il ricordare, che gli ordini monastici non si limitarono alle associazioni maschili, ma ebbero a compagni gli ordini claustrali delle femmine, che al pari dei frati professarono voti solenni facendosi monache, e furono riconosciute dalla Santa Sede chiudendosi nei Conventi. Sorsero anche le Congregazioni, le quali furono società ecclesiastiche non riconosciute dal Papa come ordini, i membri delle quali non possono perciò professare che i *vota simplicia*, quantunque si dedichino interamente agli scopi dell'associazione, ed abbiano un'amministrazione centrale con vita comune.

Finalmente oltre i Conventi e le Congregazioni comparvero le Confraternite. Queste associazioni differirono dalle altre, perchè sebbene mirassero al conseguimento di qualche scopo di culto congiunto spesso all'esercizio della carità mondana, non ebbero vita comune, nè pretesero che i congregati ponessero interamente la persona e gli averi a disposizione dell'associazione. Oltre ciò che di esse fu detto nel precedente Volume, giova qui avvertire che tutte le Confraternite, le quali ebbero unico o predominante scopo ecclesiastico furono

dal diritto canonico poste sotto la sorveglianza dell'Ordinario. Ma diversa fu tuttavia la loro condizione giuridica, secondo le leggi dei vari paesi.

45. È certamente indiscutibile il carattere corporativo dei Conventi, delle Congregazioni e delle Confraternite. Si tratta di vere *universitates personarum*. Il che si può affermare anche dei Capitoli, delle Collegiate, e delle Comunie. Ma i benefizi, le cappellanie, le fabbricerie e i legati di culto, ebbero carattere di fondazioni o di corporazioni? È una domanda, a cui non è facile rispondere, massimamente per l'indole dei tempi, in cui sorsero; perchè allora non si aveva il concetto della personalità giuridica nella sua maturità scientifica. Che la personalità ecclesiastica abbia prese le mosse dal concetto corporatizio è cosa detta più volte, e lo provano dimostrativamente i *conventicula christianorum*, che furono le prime comunità cristiane riconosciute nell'editto di Licinio (1). Concetto questo che abbiamo visto pure nella legislazione di Giustiniano e nei commentari di essa (2).

Ma le dizioni *concilium, consortium, collegium, coetus, societas* non sono scompagnate nel Codice Giustinianeo dalle

---

(1) Vedi n. 4.

(2) *L. 1, Cod. de sacros. eccl.* (I, 2): « Habeat unusquisque licentiam sanctis« simo catholico, venerabilique Concilio, decedens bonorum quod optaverit, « relinquere. » *L. 22, eod.*: « Res ad venerabiles Ecclesias... vel si quid aliud « tale consortium descendentes. » *L. 57, C. de episcop. et clericis* (I, 3): « ... San« ctissimarum Ecclesiarum Oeconomis... aut aliorum talium corporum. » *L. 46, § 9, eod.*: « aut coetibus quibusdam piis, aut omnino non prohibitis ex plebe « collegiis. » Nov. VII, cap. 2, § 1: « Et haec valere volumus in omni Ecclesia... « et omni absolute collegio. » Ibid. cap. 9: « ... de sanctissimis Ecclesiis compen« dium... aut aliis venerabilibus Collegiis... » Cap. X: « Si tamen voluerint quae« dam sub propria gubernatione habere Deo amabiles Oeconomi, aut aliorum « Praesules Collegiorum. » Placentinus, *de varietate action.* pag. 3 (ed. 1530): « ... Ecclesia dicitur collectio, vel coadunatio virorum vel mulierum, in aliquo « loco constitutorum vel constitutarum ad serviendum Deo. » Azo, *Summa*, Cod. 1, 2, n. 5: « persona constituta ad serviendum Deo, vel collectio perso« narum plurium ad idem destinata ».

altre di *venerabilis domus* (1), *pia domus* (2), *venerabilis locus* (3), che *vice personae funguntur, sicut et collegium* (4). Continuo è il parallelismo, se così posso esprimermi, della Chiesa col nosocomio, col brefotrofio, coll'orfanotrofio, e con altri stabilimenti di beneficenza; da cui sorge il tipo caratteristico dell'*opera pia* o del *pium locus,* che nei tempi aurei del cristianesimo abbraccia con fraterno amplesso e la pietà divina e la pietà umana.

Questo concetto che servì di strumento alla capacità giuridica degli enti ecclesiastici, fu dunque quello stesso, che avea servito alla personificazione dell'opera pia di beneficenza. E non senza ragione. Che altro erano infatti le Chiese se non stabilimenti di pubblica utilità, a cui lo scopo religioso, che nei primi tempi era sempre collegato con la beneficenza, serviva di contrassegno per riconoscerli e conferire loro la personalità giuridica? Queste fondazioni erano in sostanza la Chiesa cattolica considerata nei rapporti patrimoniali, e circoscritta in determinate istituzioni dirette a servire alle esigenze del diritto, che richiedevano subietti giuridici concreti e localizzati per adoperarsi efficacemente a un intento qualsiasi religioso.

La cosa sarebbe meno difficile a intendersi, e si potrebbe farne il riscontro, analizzando le varie figure di enti ecclesiastici, se i due generi di subiettività giuridiche, l'uno a base di corporazione e l'altro di fondazione fossero rimaste almeno distinte nelle applicazioni. Ma invece anche qui la confusione è stata continua. Se guardiamo infatti il patrimonio beneficiario, noi vediamo accanto al beneficio individuale a tipo di fondazione, delle entità patrimoniali, che sono vere *uni-*

---

(1) *L. 17, Cod. de sacros. eccl.* (I, 2); *L. 49, Cod. de episcopis, ecc.* (I, 3); Nov. VII, CXX, CXXIII, cap. 6; CXXXI, c. 5.

(2) *L. 7, Cod. de sacros. eccl.* (I, 2).

(3) *L. 20, C. eod.* Rogerius, *de praescript.* cap. 3, n. 4: *venerabilem locum.* Placentinus, *op. cit.* I, VIII, pag. 24: *loco religioso.*

(4) Bartolus, *Comment. super trib. prior. libris, Decretalium*, c. 3, X, 2, 19, n. 5.

versitates personarum, dove il clero possiede in comune un cespite redditizio, accompagnato o separato da un beneficio particolare. Tali ci sono apparse infatti le parrocchialità collettive dei capitoli, delle collegiate, delle comunie (1). Se guardiamo le fabbricerie, troviamo, oltre le opere sul tipo della fondazione, altre che si risolvono in amministrazioni collettive di cittadini, e prendono la figura di collettività di interessati: per esempio le comunità diocesane e parrocchiali, che non sono sconosciute in taluni paesi fuori di Italia. E che diremo degli ordini monastici e delle corporazioni religiose?

Da questa analisi sommaria e rapida apparisce pertanto, l'inutilità di seguire scrupolosamente una distinzione basata sopra concetti teorici, incerti, non ben definiti e mutabili: e come sia meglio nella specializzazione delle varie classi di istituzioni ecclesiastiche distinguere quelli Istituti, che si raggruppano intorno al patrimonio beneficiario dagli altri, che si riferiscono al patrimonio non beneficiario.

Ma prima di discorrere degli uni e degli altri, occorrono poche parole sopra alcune Istituzioni poste al vertice della gerarchia ecclesiastica: le quali essendo indirizzate al reggimento della Chiesa universale, sembrano sconfinare dalla categoria degli enti morali giuridici, e quasi prender posto fra le istituzioni politiche.

II.

46. Istituzioni inerenti alla Santa Sede. a) *Papato*. La legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, avendo garantita a questa la dotazione dell'annua rendita di L. 3,225,000 sul Gran Libro del Debito Pubblico, e assicurata al Papa la continuazione del godimento dei palazzi

---

(1) Tuttavia nelle *Fonti del diritto canonico* il Capitolo è chiamato *corpus* piuttostochè *universitas*. Meurer, *op. cit.* § 45, pag. 204; Bonix, *Tractatus de capitulo*, 185, 2.

apostolici Vaticano o Lateranense, della villa di Castel Gandolfo con tutte lè dipendenze, ha senza dubbio riconosciuta la personalità giuridica del massimo in dignità fra gli Istituti ecclesiastici, che è il Papato (1). Le indicate assegnazioni patrimoniali sono destinate al trattamento del Sommo Pontefice e ai bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione e custodia dei palazzi apostolici, dei musei, della biblioteca, delle guardie e degli impiegati. Durante la vacanza della Santa Sede suppliscono a tutte le occorrenze proprie della Chiesa Romana.

Sul carattere giuridico della dotazione, che si dovrebbe amministrare dalla Camera apostolica, e della proprietà che l'accompagna; sulla natura dell'*jus singulare* da cui è governata, e ne fa una costruzione giuridica assai diversa, si dal beneficio e si dalla proprietà del diritto civile, io non credo dover nulla aggiungere (2). E reputo parimente inutile ricordare, come la legge del 13 maggio 1871 trascende di gran lunga i confini del gius privato, come quella che attribuisce alla persona del Sommo Pontefice e alla Sedia Apostolica, delle prerogative di ordine politico; regola delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa, le quali escono affatto dal campo riservato alla dottrina della personalità giuridica (3).

Dicasi il medesimo della rendita di lire 400,000 assegnata alla Santa Sede per provvedere al mantenimento delle rappresentanze degli ordini religiosi residenti all'estero. Questa somma fu tolta dai residui dei beni appartenenti agli ordini e agli enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, quando vi furono estese le leggi di soppressione delle corporazioni religiose e in parte quella di liquidazione dell'asse ecclesiastico. L'amministrazione di questa somma può dal Governo

(1) Artt. 4, 5 legge 13 maggio 1871.

(2) Vedi il vol. II, nn. 113 e 114.

(3) Vedi *loc. cit.*; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 58, pag. 252, nota 10, e le numerose dottrine ivi citate intorno alle nobilissime questioni sul carattere e gli effetti di quella legge.

essere affidata ad enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma, finchè la Santa Sede non ne disponga (1).

47. b) *Collegio dei Cardinali.* I Cardinali costituiscono un collegio, che la legge sulle guarentige della Santa Sede ha rispettato (2). Quali siano le origini, gli uffici ecclesiastici e le dignità di quest'alta congregazione di porporati, che come Principi della Chiesa siedono accanto al Supremo Gerarca del mondo cattolico, e unitamente al Cardinal Vicario formano il Corpo o Capitolo cattedratico della città di Roma, non è del mio argomento il ricercarlo (3). Devo soltanto indagare, se il Collegio dei Cardinali costituisca un ente morale dotato di quella personalità giuridica, che forma il tema di quest'opera.

Certo è, che nella dotazione della Santa Sede si trova compresa la somma destinata al Sacro Collegio, di cui profittano i Cardinali residenti in Roma, e vi percepiscono il *piatto cardinalizio.* Certo è ugualmente, che ogni Cardinale ha rendite sue proprie, spesso provenienti da benefizi, di cui sia investito. Anzi dirò incidentalmente a tal proposito, che i *titoli cardinalizi* si sono ritenuti conservati, quando anche fossero annessi a Case religiose cadute in soppressione (4). Gli scrittori di diritto ecclesiastico asseriscono, che il Collegio dei

---

(1) Art. 2 legge 19 giugno 1873.

(2) Art. 4 legge 13 maggio 1871.

(3) Nel modo stesso, che ogni vescovo era assistito dal clero della sua Chiesa, così il Vescovo di Roma era assistito dai *presbyteri* delle sette principali Chiese di Roma *(tituli)*, e dai sette diaconi regionari: si chiamavano *Cardinales* da *Cardo*, o cardine della Chiesa. Il numero complessivo dei Cardinali fu in progresso accresciuto e portato da Sisto V nel 1586 fino a 70. Sono nominati dal Papa, udito il Collegio, e spesso su proposta dei maggiori Stati cattolici. Esercitano le loro funzioni nei concistori: e per l'elezione del Papa nel Conclave. Riscuotono le loro entrate dal Camarlingo, e vi uniscono i proventi dei loro benefizi o titoli. Quando queste entrate non raggiungano 4000 scudi, sono completate dalla cassa pontificia col piatto cardinalizio a favore dei cardinali residenti in Roma, o addetti al servizio della chiesa romana.

(4) Parere Cons. di Stato 22 dicembre 1877 (*Cod. eccles.* Parte IV, pag. 38); Patrizi-Accursi, *Le chiese di titolo cardinalizio e l'art. 11 della legge 20 luglio 1890* (*Riv. dir. eccles.* I, 769); *contro* Scaduto, *op. cit.* I, pag. 253.

Cardinali costituisce una comunità provvista di rendite proprie, distribuite dal Camarlingo fra i singoli Cardinali. Se questo è vero, il Collegio dei Cardinali non può non essere un ente morale, che attua la sua personalità giuridica mediante la rappresentanza del Camarlingo, per tutto ciò che riguarda l'amministrazione patrimoniale ordinaria (1); mediante la rappresentanza del Cardinal decano per tutto ciò che eccede l'ordinaria esazione delle rendite.

Ma la personalità giuridica del Sacro Collegio non ha mai costituito oggetto che di discussioni teoriche; non di controversie giudiciarie. Fu invece disputato innanzi ai tribunali, se le Chiese di titolo cardinalizio nella città di Roma fossero mantenute; ma dopo il parere reso dal Consiglio di Stato nel 22 dicembre 1877, l'Amministrazione demaniale si è persuasa, che la chiusura di queste Chiese incontrava ostacolo nello spirito della legge detta delle Guarentigie.

48. c) *Congregazioni ecclesiastiche pontificie.* Parlo di quelle Congregazioni, che rimontano al XVI secolo; a membri e presidenti *(praefectus)* delle quali il Papa elegge dei Cardinali, quando non ne riserba a sè stesso la presidenza (2).

---

(1) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 61, pagg. 263, 264 e pag. 703.

(2) Il Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 62, pag. 271 ricorda fra le Congregazioni pontificie:

1. *Romanae et universalis inscriptionis.*
2. *Indicis librorum prohibitorum.*
3. *Cardinalium C. Tridentini interpetrum.*
4. *Particularis super statu ecclesiarum.*
5. *Particularis super revisione synodorum provincialium.*
6. *Particularis super residentia episcoporum.*
7. *Super negotiis episcoporum et regularium.*
8. *Iurisdictionis et immunitatis ecclesiasticae.*
9. *Sacrorum rituum.*
10. *Indulgentiarum et sacrarum reliquarum.*
11. *De propaganda fide.*
12. *De propaganda fide pro negotiis ritus orientalis.*
13. *Super negotiis ecclesiae extraordinariis.*
14. *Caeremonialis.*
15. *Visitationis apostolicae.*

Non debbono dunque confondersi con quelle società di persone pie, che sono stabilite in certe chiese od oratorii per celebrare esercizi di religione o di pietà, e volgarmente si chiamano congregazioni o confraternite (1). Istituti contemplati da leggi assai diverse da quella del 13 maggio 1871, spesso trasformate o decimate nel patrimonio (2), mentre invece le Congregazioni pontificie, al pari del Collegio dei Cardinali, restano sotto il presidio della legge sulle Guarentigie della Santa Sede, perchè riguardano il mondo cattolico in universale. Di queste Congregazioni è dunque rispettata l'autonomia e il patrimonio, quando ne siano effettivamente dotate.

Se non che la legge del 7 luglio 1866 avendo sottoposto a conversione il patrimonio immobiliare di ogni ente morale ecclesiastico caduto in soppressione, nacque grave controversia a proposito della Congregazione *de Propaganda Fide,* perchè si disputò, se dovesse o no soggiacere alla conversione del patrimonio. La Corte di appello di Roma con sentenza del 12 novembre 1880 decise affermativamente; ma la sentenza fu annullata con decisione del 7 giugno 1881 dalla Cassazione di Roma. Rinviata allora la causa alla Corte d'appello di Ancona, una sentenza del 10 dicembre 1881 decise nuovamente nel senso di esentare la Propaganda dalla conversione del patrimonio immobiliare. Fu dopo questa sentenza, che la Cassazione di Roma con decisione normale e definitiva, accolse il ricorso dell'Amministrazione demaniale, e di-

(1) Il Moroni nel suo *Dizionario storico-ecclesiastico* alla voce Congregazione o Congrega distingue:

la società di preti o di religiosi,

la pia adunanza di parenti e persone in forma di confraternita, ed a scopo di culto o di beneficenza,

la riunione dei cardinali in congregazioni ordinarie e straordinarie avanti il Papa nel palazzo apostolico ed altrove, con prelati ed altri ecclesiastici distinti dal clero secolare o regolare per discutere affari ecclesiastici.

(2) Art. 1 legge 7 luglio 1866; art. 91 legge 17 luglio 1890; art. 11 legge 20 luglio 1890. Veggasi Bosco, *L'art. 11 della legge 20 luglio 1890* (*Riv. di diritto eccles.* IV, 129).

chiarò che il patrimonio immobiliare della Congregazione *de Propaganda Fide* era soggetto a conversione (1).

In seguito a siffatta risoluzione, il Prefetto della Propaganda con circolare del 15 marzo 1884 pose la sede dell'Amministrazione fuori d'Italia per non perdere la capacità a nuovi acquisti. Espediente tuttavia inefficace ad autorizzare acquisti immobiliari in Italia: essendo i beni immobili soggetti alle leggi del luogo dove si trovano (2).

III.

49. Istituti di carattere beneficiario. a) *Benefizi.* A questa materia più che ad ogni altra conviene la ripetuta protesta, che non bisogna confondere la dottrina delle persone giuridiche con un trattato di diritto ecclesiastico; e non è perciò da ricercare in quest'opera un quadro completo delle istituzioni ecclesiastiche e sopratutto dei benefizi. Ho dato già qualche cenno sulla formazione originaria dei benefizi: ora ne parlo in relazione alla personalità giuridica, che possono godere al presente i benefizi in Italia.

Sotto questo rispetto il benefizio si potrebbe definire, un complesso di beni o di rendite, che costituisce la dotazione perpetua di un uffizio sacro; e serve principalmente al mantenimento dell'investito *(pro stipendio)* coi redditi o i proventi; *salvo iure ecclesiae,* riguardo alla sostanza dei beni (3). Dico un complesso di beni o di rendite, perchè la dotazione del benefizio può secondo le leggi canoniche consistere in fondi,

---

(1) Cass. Roma, 9 febbraio 1884 (*Legge*, 84, 1, 253).

(2) Art. 7 Disposizioni preliminari al Codice civile.

Sull'odierno carattere giuridico della Congregazione de Propaganda Fide, vedasi Cass. Roma, 28 marzo 1892 (*Riv. dir. eccl.* III, 35 e la nota illustrativa).

(3) Secondo i canonisti è l'*ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis, ratione spiritualis officio, personae ecclesiasticae auctoritate ecclesiae constitutum.* Ferraris, *op. cit. ecc.* Vedi *Beneficium:* « Debet esse auctoritate ecclesiae institu« tum: dari propter sacrum officium: debet nimirum esse perpetuum. » Cavallari, *Inst. iur. can.* cap. 38, n. 4.

rustici o urbani, di capitali, di censi, di canoni, di decime, e anche di emolumenti variabili, come sono quei proventi di stola, che derivano dall'esercizio del ministero sacerdotale. Dico perpetua, perchè la dote del benefizio deve essere stabilmente annessa all'ufficio, e non revocabile a piacimento di chi l'ha data; sebbene il godimento del benefizio possa perdersi insieme con quello dell'ufficio spirituale, a cui serve. Dico principalmente per mantenere l'investito, essendo questo lo scopo principale, per cui venne costituito il beneficio; sebbene non possa escludersi, che oltre al mantenimento del rettore le rendite beneficiarie talvolta debbano accidentalmente sopportare altri oneri di culto, fra cui quello di pagare pensioni ai cherici più bisognosi, o l'altro di concorrere al mantenimento del sacro edificio (1).

Il diritto dei cherici di vivere dell'altare *(propter servitium ecclesiasticum de altare vivere)*, proclamato dalla viva voce di Paolo e dei Padri della Chiesa, non venne mai disconosciuto dalla dottrina canonica (2). Ma, come si è visto, non arrivò a concretarsi mediante l'istituzione beneficiaria, se non percorrendo un processo storico di qualche secolo. Dalle assegnazioni *ad nutum episcopi amobiles*, la prassi ecclesiastica pervenne alle assegnazioni stabili e vitalizie *in singulos titulos et ministeria*, finchè poi gli investiti furono considerati *milites Christi*, che a similitudine dei *milites saeculi* ebbero una specie di *peculium castrense* nel *beneficium*, che fu detto anche *praebenda* (3). Il Pontefice Innocenzo IV ne fissò auto-

(1) Secondo i Canoni della Chiesa, le rendite dei beneficii dovrebbero servire pei poveri, e per le fabbriche sacre, dopo avere provveduto al sostentamento dell'investito. Ma la scarsità delle rendite, che sono divenute insufficenti al puro mantenimento del rettore senza i supplementi di congrua, ha fatto nella pratica sparire questa regola.

(2) Pauli, *Epistol. Corinth.* IX, 7 e segg.; Tertull. *Apolog.* cap. 37; Basilio, *epistol.* 319; S. Gregor. Nazianz. *Epistol.* IX, nn. 13; *Const. apost.* II, 23.

(3) Ioh. Andrea, *Comm. ad dict.* c. 3, X, 2, 19, nn. 1 e 2: « Si ex bonis ecclesiae sunt constitutae praebendae perpetuae in beneficium firmum. »

revolmente il concetto giuridico, allorchè interrogato, se il cherico poteva intentare l'azione rivendicatoria dei beni assegnati alla prebenda, rispose affermativamente (1). Questa risoluzione venne per il grande credito di Innocenzo, e come pontefice e come giureconsulto *(Sinibaldus Fliscus)*, accettata *sicco pede*, per dirlo col Panormitano, dai decretisti; e per opera di costoro divenne un principio fondamentale della dottrina (2).

Molte distinzioni ha fatte il gius canonico dei benefizi (3); ma la più parte sono divenute senza importanza, giacchè nel

---

(1) « Sed dicis, quomodo aget nomine praebendae, cum praebenda nihil « habeat vel possideat? Respondeo: immo haec praebenda potest habere iura « sua et possidere, sicut episcopatus, abbatia, hospitale, vel quaecumque alia « domus, vel dignitas, vel administratio. » C. 3, X, 2, 19, nn. 1, 2.

(2) Iohann. Andreas, *Nov. in Decret. eod.*: « non nomine ecclesiae ipsius, sed « praebendae. » Panormitanus, *eod.* c. nn. 1 e 7; Baldus, *loc. cit.* c. 3, X (2, 19) n. 3: « quia vicem personae funguntur sicut et collegium. » Antonius de Butrio, *eod.* c. n. 16-17; Zabarella, *eod.* c. n. 8-10; Felicius Sandens, *eod.* c. n. 2, e altri citati da Meurer, *op. cit.* II, § 38 e pag. 169 e segg.; Fitting, *Das castrense peculium*, pag. 315.

(3) Secondo il carattere dell'ufficio, che ad essi va unito *(beneficium datur propter officium)*, i benefizi si distinguono in *maiora* e *minora*; spettando ai maggiori cioè episcopali *la potestas iurisdictionis*, che è propria di tutti i *praelati maiores*; mentre ai minori, che restano cioè nei gradi gerarchici inferiori all'episcopato, spetta soltanto la *potestas ordinis*. Sono dunque *maiora* i benefizi degli arcivescovi, dei vescovi e degli abbati *nullius dioeceseos*, e dalle prelature *cum iurisdictione quasi episcopali*. Sono invece *minora* tutti i beneficii inferiori all'episcopato. Per il carattere dell'ufficio si distinguono pure in *beneficia curata*, ed in *beneficia quae curam animarum non habent annexam*: in *residentialia e non residentialia*: in *beneficia simplicia*, a cui servono di contrapposto tutti i beneficii non semplici; ma è una distinzione quest'ultima che si concepisce in diverse maniere, essendovi i *beneficia duplicia*, che oltre il coro e l'altare hanno altre funzioni; i *collegiata*, cioè i beneficii collettivi che hanno a subietto un capitolo o una collegiata, invece di un individuo: i semplici senza dignità, e quelli che sono insigniti da qualche canonicato, prelatura o altra dignità ecclesiastica. Riguardo al titolare si distinguono in *regolari* o *secolari*, secondo che l'investito sia un monaco, che vive negli ordini regolari, ovvero un cherico al secolo. Per il modo del conferimento si hanno i *collativa*, gli *electiva*, i *patronata*. E non la farei più finita, se volessi ricordare tutte le distinzioni segnalate dai canonisti.

diritto ecclesiastico odierno le sole distinzioni degne di avvertenza sono quella dei benefizi in maggiori e minori, e l'altra dei curati e dei non curati. L'una, perchè ha tratto al modo del conferimento, la seconda perchè riguarda la soppressione.

Del resto, senza perdersi in altre distinzioni giova notare, che il benefizio è sempre un istituto risultante da due coelementi: lo spirituale, che è l'ufficio ecclesiastico, e il temporale o civile, che è la dote patrimoniale (1).

50. Il benefizio dunque rappresenta una figura giuridica, in cui concorrono proporzionatamente alla respettiva competenza il diritto canonico e il diritto dello Stato, l'autorità ecclesiastica e l'autorità laicale. Vi concorrono nella erezione e nella investitura; perchè, mentre l'erezione canonica (spiritualizzazione dei beni) e l'attribuzione dell'ufficio ecclesiastico sono opera della Chiesa, l'erezione in ente morale e il possesso delle temporalità sono invece attribuzioni del potere civile. Vi concorrono nella natura intrinseca del diritto oggettivo che costituisce il benefizio, ed è mistura di spirituale e di temporale; da ultimo anche per rispetto alle temporalità il divorzio tra il gius canonico e quello civile renderebbe impossibile, nonchè difficile, di concepire il concetto patrimoniale dell'istituto beneficiario, che si cercherebbe inutilmente tra le definizioni del Codice civile.

Analizziamo queste proposizioni, e prima

a) nella erezione e nell'investitura. L'*ius erectionis* nei benefizi maggiori si esercita dal Papa, nei minori dai Vescovi, secondo lo stato odierno del diritto canonico (2), e richiede

(1) Oltre tutti i trattati generali di diritto ecclesiastico e i trattati speciali dei canonisti sul beneficio, veggansi: Galante, *Il beneficio ecclesiastico* (Milano Dott. Leonardo Vallardi, 1895 (Estratto dall'*Enciclopedia giuridica*); Scaduto, *op. cit.* nn. 27 bis e segg. 92, 211, 296, 303; Magni, *Del diritto pubblico ecclesiastico nel Regno* (Venezia 1886, pagg. 171 e segg.); Spennati, *Istituz. di diritto canonico* (Napoli 1886) pagg. 217 e segg.; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 178 e segg. pag. 760 e segg.

(2) *Sulla storia della erezione beneficiaria,* vedi Galante, *op. cit.* nn. 14 a 20; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 112, pagg. 470 e segg.

l'*iusta causa (necessitas, utilitas, divini cultus incrementum)*, il *locus congruus*, la *congrua dos*, secondo le determinazioni delle leggi ecclesiastiche e il prudente arbitrio dell'autorità spirituale, a cui spetta il gius di erezione. Ma l'erezione del benefizio in ente morale, affinchè divenga un istituto ecclesiastico capace del godimento dei diritti patrimoniali, richiede a senso dell'articolo 2 del Codice civile, e dell'articolo 16 ultimo capoverso della legge 13 maggio 1871, il riconoscimento dello Stato; il quale è anche interessato, non meno dell'autorità ecclesiastica, a determinare la congruità della dote: perchè la *portio congrua* viene garantita sotto alcuni rispetti anche dalle leggi civili (1). Fa eccezione il secondo capoverso del citato articolo 16, come quello che sottrae a ogni ingerenza dell'autorità civile la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie. Non si potranno dunque, da questa eccezione in fuori, erigere nuovi benefizi senza accordo fra l'autorità ecclesiastica e la civile, ciascuna delle quali è tenuta ad osservare le proprie leggi (2).

Per diritto transitorio debbono aversi come riconosciute legalmente tutte le istituzioni beneficiarie preesistenti, e rispettate dalle leggi di soppressione.

L'investitura o conferimento dell'ufficio ecclesiastico, a cui è annesso il benefizio, spetta all'autorità ecclesiastica; la quale deve eleggere una persona idonea secondo le leggi canoniche all'uffizio spirituale, e designata all'ufficio stesso, sia per elezione, sia per presentazione del patrono, secondo la natura propria del beneficio.

Tra le disposizioni delle leggi canoniche, che possono li-

---

(1) Sulla determinazione della congrua e dei supplementi di congrua, materia che sfugge all'argomento di quest'opera, si può consultare Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 179, pag. 765, nota 2.

(2) Vedi Scaduto, *op. cit.* I, nn. 41 e segg.; 268 e segg.; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* pag. 474, nota 10; Saredo, *Cod. di dir. eccl.* II, pagg. 737 e segg.; III, 108 e segg.

mitare la libertà di collazione merita un cenno il Patronato, che attribuisce al patrono il diritto di presentazione; sebbene lo studio del gius di patronato resti escluso dal campo delle mie ricerche. Mi basterà ricordare, come sorto da un diritto di proprietà, che derivava dalla fondazione o dalla dotazione, si andò nella sua secolare evoluzione limitando alle facoltà espresse nel noto versetto:

Patrono debetur honos, onus, utilitasque,
Praesentet, praesit, defendat, alatur egenus (1).

Ritornò poi al primitivo carattere dominicale nell'evento della soppressione, come quella che dà diritto alla rivendicazione della dote (2). Talvolta il patronato spetta al Capo dello Stato;

---

(1) Il gius di patronato si definisce, quella preminenza padronale per cui il patrono ritiene un diritto di presentazione, e di sorveglianza, e una certa superiorità di riverenza e di ossequio, e anche di aiuto nei bisogni rispetto ad un benefizio. Si dice un *ius temporale spirituali annexum* che non è di diritto privato, ma di gius pubblico, e spetta a una persona indipendentemente dalla sua posizione nella gerarchia ecclesiastica. Nacque in origine dalle fondazioni ed edificazioni delle chiese, e si confuse con la proprietà. Adagio adagio divenne una *proprietas inutilis;* cambiandosi in un diritto quasi puramente onorifico: e si divise in *ecclesiastico* e *laicale,* secondo le persone che lo godono: in *ereditario* e *gentilizio* secondo i modi, con cui si trasmette. Il Concilio di Trento regolò il processo, con cui si acquista, si prova e si perde. Fu dai canonisti considerato inalienabile per sè stesso come *res extracommercium,* potendo soltanto essere obietto di commercio senza colpa di simonia, quando fosse *reale:* cioè accessorio di un fondo, e dedotto in contratto come parte accessoria del fondo stesso.

È per altro ritornato *in humano commercio,* quando con la soppressione del beneficio decretata dalle leggi civili, ha ripreso la natura originaria, concretandosi con la rivendicazione o con lo svincolo dei beni, che costituivano la dote del benefizio, in un diritto di proprietà. Vedi Orlando, *Della inalienabilità del diritto di patronato, ecc.* (*Rivista di dir. eccles.* V, 257) la giurisprudenza che vi è riportata.

(2) La rivendicazione della dote dei benefizi soppressi riconosciuta ai patroni laicali, è stata dalle nostre leggi (art. 5 Legge 15 agosto 1867) concessa anche al patrono passivo, il quale ha un patronato improprio, perchè consiste in una limitazione della libertà di presentazione, ristretta a un dato ceto di

e dicesi Patronato Regio, che spesso si convertì abusivamente in diritto di nomina (1).

51. L'intervento del poter civile è necessario per conferire il godimento delle temporalità, mediante il Regio *Exequatur* per i Benefizi maggiori, e il Regio *Placet* per quelli minori, ad eccezione della città di Roma e delle Sedi suburbicarie (2). All'*Exequatur* invero sono ancora sottoposti gli atti e le provvisioni della Santa Sede relative alla destinazione dei beni ecclesiastici, e però la provvista dei benefizi. Al Regio *Placet* le provvisioni e gli atti degli Ordinari diocesani, che hanno identico oggetto. Tra le provviste beneficiarie si comprendono anche i conferimenti di un ufficio ecclesiastico col diritto di amministrare la dote di un benefizio, e di goderne in tutto o in parte le rendite, o anche di percepire sulle stesse un

---

persone o di famiglie determinate. Il che non sempre dipende dall'aver concorso alla dotazione. Può dunque dubitarsi, se i nostri legislatori non siano stati prodighi verso i patroni passivi, riconoscendo loro diritti eguali ai veri patroni (attivi).

(1) Il patronato Regio non è da confondere col Patronato laicale ordinario. Nacque dalla tendenza dei Sovrani di ingerirsi nella giurisdizione ecclesiastica, e però nella provvista dei benefizi: nè si ristrinse sempre alla presentazione, ma pretese la nomina. Fu quindi una prerogativa della Sovranità, e un soggetto di accordi e di contenzioni fra i Sovrani e la Santa Sede. Tuttavia il Concilio di Trento, Sess. XXV, 9, *de Reformatione*, lo riconobbe, quando mantenne quei diritti, *quae ad imperatores et reges, seu regna possidentes, aliosque sublimes ac supremos Principes, iura imperii in dominiis suis habentes, pertinent.* Fu quindi regolato, ora secondo i concordati, ora ad arbitrio dei Sovrani in modo diversissimo: del che può vedersi un cenno nel Friedberg-Ruffini, *op. cit.* pag. 515, nota 7. La legge 13 maggio 1871 nell'ultimo capoverso dell'articolo 15 ha disposto, che nulla sia innovato nella collazione dei benefizi di Patronato Regio. Dal che son nate controversie sempre rinascenti, e forse non possibili di risoluzioni, finchè le relazioni tra lo Stato e la Chiesa non divengano meno tese. Non è di mia competenza il trattarne. Dirò soltanto, che riguardano principalmente i benefizi maggiori: giacchè la Santa Sede non ha generalmente contrastato il Regio Patronato pei benefizi minori. Lo contrasta invece sui maggiori invocando la rinunzia, che il Governo ha fatto nell'articolo 15 della citata legge al diritto di nomina e di proposta nei benefizi maggiori.

(2) Artt. 16 Legge 13 maggio 1871; 1 e 2, R. D. 25 giugno 1871 per l'esercizio ed applicazione dell'*Exequatur* e del *R. Placet*.

assegno. Dunque anche le nomine dei vicari, e degli economi spirituali, quando siano accompagnate dal godimento di temporalità. L'*Exequatur* è concesso con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato: il *Placet* invece si concede dal Procurator generale presso la Corte d'appello, con obbligo di riferire al Ministro nei casi determinati dall'articolo 4 del Regio Decreto 25 giugno 1871. Fra le indagini, che il Governo istituisce per rilasciare l'*Exequatur* o il *Placet*, non si ricerca l'idoneità canonica dello investito, ma se esso abbia la cittadinanza italiana richiesta dalla legge per le provviste beneficiarie fuori di Roma e delle Sedi suburbicarie; ed inoltre la buona condotta morale e politica (1).

È questione poi, se la concessione una volta fatta possa essere revocata. Alcuni lo negano assolutamente, argomentando dall'abolizione dell'appello *ob abusum* (2): altri l'affermano osservando, tra le altre cose, che la legge sul Consiglio di Stato 4 giugno 1889 (testo unico) ha nell'articolo 25 n. 2 mantenuta la giurisdizione per pronunciare sui sequestri di temporalità (3). Io non credo decisivo nè l'uno, nè l'altro argomento. Non quello negativo, perchè la revoca dell'*Exequatur* o del *Placet* può esser talvolta motivata da tutt'altre ragioni che da abusi dell'autorità ecclesiastica. Non quello affermativo, essendo molto dubbia la portata del citato articolo 25 della legge sul Consiglio di Stato, a fronte dell'articolo 16 della legge sulle prerogative della Santa Sede. A parer mio, si deve ritenere mantenuta la facoltà di revocare l'*Exequatur* e il *Placet*, quando la revoca abbia per fondamento la mala condotta morale o politica del beneficiato posteriormente alla

---

(1) Art. 15 Legge 13 maggio 1871, dal quale si rileva altresì non essere più necessaria la prestazione del giuramento di fedeltà al Re, nemmeno per i Vescovi. In alcuni stati anteriori alla costituzione del Regno d'Italia era richiesta anche per i parrochi.

(2) Fisco, *Studio sui Vescovati di R. Patronato, ecc.* pagg. 18 e segg. (Napoli 1880).

(3) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 116, pag. 494, nota 29 in fine.

concessione, o la perdita della cittadinanza italiana (1). Invero, essendo scopo di quegli atti l'assicurarsi del concorso di questi requisiti, la logica del diritto insegna, che ogni qualvolta quel concorso venga meno, mancano con ciò le condizioni della durata della concessione. Gli atti di Governo sono per regola revocabili, e non producono diritti irrefutabili, se non a patto che restino ferme le condizioni indispensabili per la permanenza del diritto conferito. Quanto al procedimento di revoca, parmi, argomentando dalle citate disposizioni del Regio Decreto 25 giugno 1871, che debbano consistere in un Decreto Regio, preceduto dalle informazioni delle autorità competenti e dal parere del Consiglio di Stato.

52. Per le mutazioni nello *status beneficii (translatio, divisio, unio, incorporatio, mutatio)* si applicano le stesse regole, che presiedono alla erezione; laonde si esige il concorso dell'autorità ecclesiastica e civile, ogni qual volta siano mutazioni, che importano cambiamenti di destinazione dei beni che ne compongono la dote (2). E lo stesso naturalmente dicasi per il trasporto del beneficio da una persona ad un'altra; senza ripetere, che la perpetuità del beneficio non impedisce che l'investito possa essere deposto dall'ufficio, quando se ne rende indegno; e nemmeno che possa rinunziare al benefizio, permutarlo, e insomma che non possano darsi legittime cause di vacanza anche prima della morte. La perpetuità vuol dire, che il benefizio non è amovibile a capriccio di chi l'ha conferito, come lo sono i beneficii impropri o manuali, che consistono in assegni non eretti canonicamente (3).

---

(1) Vedi in vario senso Graziani, *Degli appelli ab abusu e della revoca degli exequatur*, ecc. (*Archivio giur. di Serafini*, XLVI (1891) pagg. 473 e segg.); De Rinaldis, *Del R. Patronato*, cap. 4 (Napoli 1877); Scaduto, *op. cit.* II, n. 494 e segg.; Orlando, *Dei sequestri*, ecc. (*Riv. di dir. eccl.* VI, 81); Cons. di Stato, Parere 23 dicembre 1883 (*ivi*, III, 84); Atti Parlamentari, tornata 28 novembre 1895 (pag. 2601) discorso Crispi.

(2) Art. 16 capoverso, Legge 13 maggio 1871.

(3) Galante, *op. cit.* nn. 21 e segg. 27; Scaduto, *Diritto eccl. vigente*, I, pag. 386; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* pag. 472.

53. *b)* Secondariamente nella natura del benefizio.

Il benefizio considerato nella natura intrinseca del diritto che lo costituisce, è una figura giuridica creata dal giure canonico, il quale ha cercato di modellarla sul diritto civile. Il primo svolgimento lo ebbe dalla letteratura dei decretisti con le varie *Summae* al decreto di Graziano. La Somma di Rolandi (magistri Rolandi), di Uguccio, di Goffredo da Trani, e i Commentari di Sinibaldo Fieschi, che fu poi Innocenzo IV, lo considerano come un *ius ad rem*, e concepiscono l'*ius praebendae*, come l'*ius administrandi et disponendi de rebus ecclesiasticis sacro officio adiunctis* (1): concedono la *praebendae vindicatio* o *quasi vindicatio*, e dicono che suscita una questione *de dominio vel quasi dominio*. Vengono poi i Decretalisti, Bonardi Campostella, Guglielmo Durante, e Bonardo da Parma, il Cardinale Ostiense (Enricus de Segusia), che attribuiscono al titolare del beneficio il diritto di *administrare res ecclesiae suae in temporalibus et spiritualibus, tam in colligendis fructibus, quam in actionibus intentandis nomine ecclesiae suae*, e accennano a una *proprietas vel quasi proprietas benefici* (2): perchè *salvo iure ecclesiae*, i cherici *sunt domini quantum ad gubernationem et administrationem*. In seguito comincia ad apparire il paragone del beneficiato con l'usufruttuario avvertendosi per altro da alcuno, che assomigliava piuttosto all'usuario (3); e allora il diritto al beneficio si considera al pari del patronato, come un *ius temporale spirituali annexum*. Un diritto cioè che nell'ultimo stadio della dottrina canonica viene nella sua entità complessiva trattato come *ius in re*, e quasi pareggiato al *dominium utile* nel feudo e nell'enfiteusi.

Tuttavia volendo farsene un concetto più chiaro, bisogna

---

(1) Vedi Galante, *op. cit.* 28, 29.

(2) Galante, *op. cit.* 30 e segg.

(3) Glossa ad c. 5, X (III, 25) v. *Obitus:* « immo potius clerici possunt comparari usuariis, quibus tantum ad usum cotidianum uti licet. »

analizzare e distinguere le diverse specie di dotazioni beneficiarie. Trattandosi d'immobili, l'investito ha un diritto corrispondente a quello dell'usufruttuario, la cui estensione non è limitata da altro che dall'obbligo di non commettere deteriorazioni. Può utilizzare i beni del beneficio e darli in affitto; mutare senza detrimento la sostanza delle cose usufruite, ed usucapirle a pro della Chiesa, ma non distrarle (1). Acquista la proprietà dei frutti con la separazione, ma è obbligato alle riparazioni minori, e gode delle migliorie, nel senso che può farsene rimborsare, se recano vantaggio alla causa beneficiaria (2). Deve impiegare i frutti pel suo sostentamento, e dare il sopravanzo *(peculium clericale)* agli altri oneri, che gravano il benefizio e al sollievo dei poveri. Ma quest'ultimo è obbligo puramente morale, che non toglie all'investito la facoltà di disporre dei risparmi, *bona parsimonialia*, tra vivi e *causa mortis* (3).

54. Per quanto poi riguarda il rimanente del patrimonio, esso ha un *quasi usufrutto* sulle rendite dei capitali che riscuote in scadenza. Inoltre esige i diritti di stola, di decime, e di altre prestazioni, che siano dovute al benefizio. Tra queste ci può essere anche lo stipendio, o il supplemento di congrua dovuto sia dallo Stato, o dall'Amministrazione del Fondo per il Culto, sia da altri Enti. Ma su tal proposito il diritto è vario da luogo a luogo; e si può solo affermare che il beneficiato non abbia azione per reclamare in giudizio lo stipendio, a meno che la legge, o qualche consuetudine osservata come gius pubblico non glielo conceda espressamente.

Del resto, l'usufrutto o quasi usufrutto del beneficiario è un diritto *sui generis*, e differisce a certi tratti dall'usufrutto di ragion comune; ciò perchè è regolato dal suo titolo, che è la legge canonica, e l'articolo 476 del Codice civile attribuisce

---

(1) C. 5, X (3, 25).
(2) C. 1, 2, C. XII, q. 4.
(3) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 179, pag. 769; Scaduto, *op. cit.* II, n. 397.

alla legge civile il solo carattere di norma suppletiva nel regolamento dell'usufrutto (1). Infatti nell'usufrutto ordinario l'*uti* e il *frui* sono distaccati dalla proprietà solo temporaneamente, e un giorno debbono consolidarsi col dominio. Nel benefizio all'opposto la separazione dura *usque ad consummationem saeculorum*. In oltre l'usufruttuario è per diritto civile obbligato a dar cauzione di bene amministrare, e di conservare la proprietà; mentre il Rettore di un benefizio non ha canonicamente questo obbligo. Da ultimo, l'usufruttuario non può mai rappresentare le ragioni del proprietario, mentre invece il beneficiato ha per regola la rappresentanza normale del suo benefizio, tanto fuori di giudizio come in giudizio.

Lunga disputa si agitò fra i canonisti per decidere, se il benefiziato avesse diritto di proprietà sulla totalità dei redditi, o solamente su quelli della *portio congrua*, sul minimo cioè fissato dalla legislazione canonica per il suo sostentamento; ma l'opinione che finì per dominare gli riconobbe il diritto sulla totalità dei redditi (2). E non minori controversie si agitarono sulla compensazione dei miglioramenti con le deteriorazioni, che si risolvono per altro in modo diverso secondo le consuetudini locali.

55. Per contro la proprietà dei beni o dei capitali non spetta al benefiziato, ma al benefizio, considerato come ente autonomo o persona giuridica. Al vescovo, e al patrono, secondo il diritto canonico, all'Economato secondo le leggi civili spetta invece il diritto di sorveglianza *(cura beneficii providentialis)* per garantire l'integrità del patrimonio beneficiale (3). Ed entro questo limite deve essere ristretto il diritto del Rettore di mutare la sostanza del benefizio. A garanzia della istituzione sta la responsabilità del beneficiato di fronte

---

(1) Scaduto, *op. cit.* II, nn. 344, 345.

(2) Garcia, *De benef.* n. 5 e segg.; Galante *op. cit.* n. 32.

(3) C. 5, X (III, 5).

al patrimonio ecclesiastico, e l'obbligo della *restitutio in integrum* per i danni prodotti dalla cattiva amministrazione (1). Ma più che in questa responsabilità è da fidare nella continua sorveglianza delle autorità superiori, e nella nullità degli atti che il beneficiato facesse senza le necessarie autorizzazioni.

Alla morte del beneficiato si devono distinguere gli emolumenti dai frutti in senso proprio. I primi s'intendono acquistati dal beneficiato, e spettano alla successione di lui, quando abbia prestato quei servizi in correspettivo dei quali l'emolumento è dovuto.

I frutti sono veramente quelle rendite dei beni non percepite dell'ultimo anno *(annus deservitus)*, che vengono computate nell'eredità con regole varie, secondo gli usi locali. In alcuni luoghi si distinguono i frutti naturali dagli industriali e civili; e mentre si danno alla successione dell'investito i naturali, quando siano separati dal suolo, nei civili si scorge qualche diversità di pratica e di consuetudine, che non si potrebbe esporre senza cagionar confusione. In altri paesi si dividono arbitrariamente, e se ne dà alla successione una parte in ragion di tempo (2), oltre un'indennità pei frutti percipiendi al mese della morte, quartale, mortuario, ecc. I rimanenti *(fructus intercalares)* spettano come redditi di benefizio vacante al Regio Economato generale per diritto di regalia.

Oltre questi diritti ed obblighi patrimoniali, i beneficiati hanno senza dubbio anche quelli propri dell'uffizio ecclesiastico. Ma non è del mio tema occuparmene. Dirò soltanto sull'obbligo della residenza, che il diritto italiano vigente non ha regolata questa materia, per la quale in altri paesi, e in alcuni Staterelli italiani, anteriori alla costituzione del Regno,

---

(1) C. 4, X (III, 22) in relazione al c. 1, X (1, 41).

(2) Vedi De Luca, *De benef. (Theatrum, ecc.)* disc. LXXXI e segg.; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 180, pag. 774; Böhmer, *Dissert. de anno deservito Ital.* 1715; Scaduto, *op. cit. loc. cit.* n. 344; Scaduto, *op. cit.* n. 344; Cass. Roma, 22 dicembre 1877 (*Legge*, 79, 2, 17).

si hanno e si ebbero norme specifiche di leggi. Ma siccome nel Napoletano per i dispacci 5 aprile 1795 o 7 ottobre 1815, e per altre disposizioni estese alla Sicilia col Rescritto 8 gennaio 1861 era prescritto il Regio Assenso e il permesso ministeriale, perchè i beneficiati potessero abbandonare la diocesi o la parrocchia, si è dubitato, se quest' obbligo sussista tuttora. La opinione predominante è affermativa (1).

56. Ma il benefizio è un' istituzione, che ha fatto il suo tempo, e declina verso il tramonto. Non sono pochi coloro che si domandano, se una figura semifeudale, per cui il patrimonio si amministra e si gode perpetuamente da una sequela di usufruttuari, che hanno poco interesse alle migliorie dei beni e pochi conti da rendere, corrisponda ai sani principii dell'economia moderna. I nostri legislatori intanto, riservandosi di risolvere la grave questione con la futura legge sulla proprietà ecclesiastica (2), si sono contentati per ora di abolire, o come altrimenti si è soliti esprimersi, di sopprimere la maggior parte dei benefizi, e di sottoporre alla conversione del patrimonio immobiliare, da poche eccezioni in fuori (3), quelli conservati.

Il criterio seguito dai legislatori italiani a questo proposito, fu di rispettare i benefizi necessari all' esercizio del culto, sia nell' interesse diretto dei fedeli, sia indirettamente

---

(1) Vedi Scaduto, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie*, § 53, pagg. 542-93; *Dir. eccl. vigente*, n. 327 bis, pag. 205; *Riv. di dir. eccl.* II, 29, giurisprudenza ivi citata; Galante, *op. cit.* n. 38.

(2) Il progetto di legge per l'ordinamento della proprietà ecclesiastica, secondo la promessa dell'articolo 18 della legge sulle Guarentige, nell'articolo 3 proibisce l'unione dei beni temporali con gli uffici spirituali, attribuendo a questi il solo carattere di un vincolo, che gravi sui beni. Abolisce dunque assolutamente il benefizio ecclesiastico. Le ragioni sono esposte a pag. 39 della Relazione Cadorna; e consistono precisamente nella necessità di eliminare gli inconvenienti della riunione in un solo ente giuridico, di elementi, i quali dipendono da due diverse autorità, ecclesiastica e laicale, non solo separate, ma spesso in conflitto.

(3) Vedi n. 11.

per mantenere all'autorità ecclesiastica il governo della Chiesa. Al che provvidero con la legge del 15 agosto 1867. Non si dimenticarono poi, che in Roma continuava a risiedere il comune Padre di tutti i fedeli del mondo, e però dopo avere rispettato con la legge sulle Prerogative del Sommo Pontefice tutte le Istituzioni proprie della Santa Sede, delle quali ho parlato poco sopra, usarono con la legge del 19 giugno 1873 qualche larghezza maggiore conservando nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie, perchè circondano ed illustrano il Papato, alcuni benefizi, che erano stati soppressi nel resto d'Italia.

Come ciò sia stato fatto, il progresso del discorso ricerca, che io entri a darne un'idea sommaria scorrendo la serie dei benefizi qua e là conservati.

57. Tali sono in tutta l'Italia: 1° i benefizi episcopali (mense) (1). E sotto questa denominazione si devono comprendere non tanto le prebende che godono i Vescovi, quanto anche quelle degli Arcivescovi, i quali non sono altro che Vescovi insigniti di maggiori dignità. Inoltre le prebende dei Prelati *nullius dioeceseos* (abbazie e priorati) (2), perchè tengono il governo ecclesiastico in territori indipendenti da qualsiasi diocesi (3).

Secondo l'opinione seguita dalla curia romana, che per altro non è scarsa di contradittori, S. Dionisio primo Ponte-

---

(1) Il vocabolo *mensa* si adopera talvolta dagli scrittori di cose ecclesiastiche in senso più lato per indicare anche le dotazioni delle cattedrali e dei capitoli di esse.

(2) Abbadia o abbazia, sarebbe propriamente un convento di monaci: ma indica pure il beneficio o rendita, che gode l'abate. Priore poi è un prelato, che ha speciali dignità ecclesiastiche. Gli uni e gli altri si equiparano ai vescovi, quando sono *nullius dioeceseos*.

(3) Vedi Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 72, pag. 300, dove è citata la giurisprudenza interpetratrice delle leggi di soppressione, che ha fissata questa massima. E specialmente Cass. Napoli, 21 febbraio 1872 (*Legge*, 72, 1, 756); Cass. Firenze, 9 marzo 1891 (*Riv. dir. eccles.* II, 39); Cass. Roma, 21 giugno 1892 (*ivi*, III, 98).

fice divise il mondo cattolico in diocesi, prendendo per base la circoscrizione amministrativa dell'impero (1); ritenne per sè e per i suoi successori le diocesi particolari della città di Roma e del suo distretto, sembrandogli compatibili queste due persone formali in una persona materiale: una cioè di sommo Pontefice o' Vescovo della Chiesa universale, e l'altra di Vescovo particolare di Roma, rappresentato in quest'ufficio dal Cardinal Vicario. Da ciò, per un seguito di avvenimenti, a cui sarebbe inutile tener dietro, è poi derivato lo stabilimento diocesano stabile, e con l'introduzione del sistema beneficiario la mensa o prebenda del Vescovo, come capo della diocesi.

Il Concilio Calcedonense del 451 nel Can. 17 dispose, che l'ordine delle diocesi ecclesiastiche dovesse conformarsi a quello politico o amministrativo. Ma questa disposizione non potè avere effetto per i conflitti continui tra i Pontefici e gli Imperatori. Non prima dell'XI secolo cominciò ad affermarsi il principio della esclusiva autorità pontificia nella erezione dei Vescovadi (2); e quindi avvenne, che per fatto di essa principalmente, e di accordi or più or meno facili con la Potestà civile, si stabilì l'attuale circoscrizione diocesana, quale fu trovata dalle leggi italiane. Sebbene il numero delle diocesi sia eccessivo specialmente nell'Italia meridionale (3), le Sedi vescovili furono tutte rispettate, e tornò vano, per l'impossibilità di venire ad accordi con la Santa Sede, ogni tentativo di diminuire il numero delle diocesi (4). Giacchè non

---

(1) Vedi Friedberg-Ruffini, *op. cit.* §§ 7, 8, 9; Galante, *op. cit.* nn. 14 e segg.

(2) Bernardi Claravallensis, *Opera omnia* (Venetiis 1726); Hinschius, II, 384.

(3) Sono 265 Sedie Vescovili e 37 Arcivescovili. Nella sola Italia meridionale se ne contano 121: cioè un numero maggiore che in tutto il resto del Regno. Alcune, per es. Sorrento, Castellammare, Nocera, Sarno, Cava dei Tirreni, Amalfi, Acerra, Gallipoli, Castellaneta, Manfredonia, Foggia, Cerreto, Cotrone, Ascoli-Satriano,Venafro, Isernia, Matera, a non parlare di altre, hanno appena le proporzioni di una parrocchia.

(4) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 112, nota 10; Scaduto, *op. cit.*, I, 268; Saredo, *Cod. eccl.* VII, pag. 837; v. III, 1189 e segg.

ho bisogno di dire, come sia affatto insostenibile il concetto, che le due autorità possano procedere ognuna per conto suo. O mancherebbe l'ufficio spirituale (l'*ius in divinis*), o mancherebbero la dote e il godimento delle temporalità *(sacri officii stipendium)*. L'unico partito, a cui può appigliarsi il Governo, è di lasciare in vedovanza molte Sedi, negando, come ha fatto più volte, il Regio Exequatur alla provvisione dell'autorità pontificia. Espediente questo, che se pone riparo ad un male destinando le rendite delle mense vacanti a fini più vantaggiosi (1), non è per altro scevro d'inconvenienti, perchè dà luogo a serie controversie intorno alla condizione, in cui si trovano i Vescovi privi di Exequatur. Non essendo del mio istituto l'occuparmene avverto solamente, che il Vescovo non munito di *exequatur* non può avere nè il godimento, nè la rappresentanza del benefizio episcopale. L'uno e l'altra spettano per regola all'Economato regio, tranne che ne sia stato per eccezione investito il Vicario Capitolare (2).

Le ragioni poi, per cui furono conservati i benefizi episcopali, sono per sè manifeste. Nell'ufficio spirituale del Vescovo si congiungono la *iurisdictio externa*, e in parte la *cura sacramentale*. Saviamente dunque le nostre leggi non solamente hanno mantenuto le prebende vescovili, ma ne hanno fissato il *minimum* in lire seimila, ponendo a carico del Fondo per il Culto il supplemento (3).

58. 2° I benefizi minori, ai quali sia annessa la cura delle anime, o almeno l'obbligo principale e permanente di coa-

---

(1) Art. 6 legge 15 agosto 1867.

(2) Sopra le indicate controversie veggansi Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 116, pag. 194, nota 29; Giustiniani, *Riv. di dir. eccl.* I, 497; Mantellini, *op. cit.* I, 520; Tiepolo, *op. cit.* 61, 63; Scaduto, *Manuale*, II, 589; e *Guarent.* 603 e seg.; Olmo, *Manuale*, Milano, 1891, pag. 61 e la giurisprudenza citata da questi autori.

(3) Art. 19 legge 15 agosto 1867. In alcune regioni ne vengono per antiche leggi gravate le Province. Quanto alla validità degli assegni fatti alle Mense vescovili per concessioni degli antichi governi, si agitano le solite questioni sulla revocabilità o irrevocabilità della concessione, secondo che sia graziosa o correspettiva. Vedi Cass. Roma, 14 gennaio 1890 (*Riv. di dir. eccl.* III, 371).

diuvare il parroco nella *cura animarum* (1). Conforme ho accennato di sopra, non essendo bastata nei primi secoli della Chiesa la divisione in diocesi, perchè un solo vescovo non era sufficiente a tutto il popolo cristiano che ogni giorno cresceva di numero, seguì che in Roma, città in quei tempi molto popolata, il pontefice S. Marcello fece un'altra divisione di venticinque chiese o parrocchie, come tante diocesi subalterne, deputandovi 25 chierici con altri ministri inferiori. Da questa divisione vennero i *tituli*, o titoli cardinalizi, che ebbero in Roma parrocchialità: mentre fuori di Roma l'esempio essendo stato seguito da tutti gli altri vescovi, solleciti a secondare lo zelo dei privati che fondavano chiese, nacque l'uso delle parrocchie deputate ai bisogni religiosi del popolo, cioè alla cura delle anime. Vennero assegnati a ciascuna parrocchia il suo rettore o altri chierici che le officiassero, e per loro mercede godessero le rendite de' beni assegnati, oltre gli emolumenti, che derivassero dalle decime, dalle elemosine e dalle oblazioni. Quindi sorsero i benefizi parrocchiali, e di coloro che coadiuvarono il parroco nel ministero spirituale a pro del popolo. Questi benefizi, quando furono pingui ed eccederono i bisogni personali del parroco, vennero gravati da pensioni a favore di altri chierici bisognosi. Ma di questo uso è scomparsa la traccia, a misura che le prebende si sono assottigliate. Quando invece furono insufficienti al mantenimento del rettore, il che pur troppo suole verificarsi ai tempi nostri, fu determinata la *congrua* secondo le leggi ecclesiastiche e anche le civili, come ho detto più sopra (2); e basti aggiungere, che dove non siano antiche disposizioni, le quali pongano l'obbligo civile della congrua a carico del patrono, del popolo, e del

---

(1) Art. 1, nn. 1 e 4, legge citata.

(2) Vedi n. 50, artt. 28 Legge 7 luglio 1866, e 8 Legge 19 giugno 1873; e 3 Legge 30 giugno 1892. *Le congrue parrocchiali*, I; Disposizioni legislative ed amministrative (*Rivista di dir. eccles.* III, 129); Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 173, n. 5, § 179, n. 2.

Comune, il peso ne ricade sull'Amministrazione del Fondo per il Culto, che deve aumentarla in proporzione dell'aumento dei redditi.

Tanto basta per comprendere, che i nostri legislatori non hanno di certo potuto pensare a sopprimere il benefizio parrocchiale e quello del coadiutore del parroco. Anzi, lo hanno rispettato fino al punto di esentarne la parte immobiliare dalla conversione in Rendita del Debito pubblico. La cura delle anime è tanto essenziale ai fini delle nostre leggi, che si sono mantenute, oltre le coadiutorie, anche le parrocchie unite a Capitoli, Collegiate o Monasteri (1).

La circoscrizione territoriale delle parrocchie fu pure rispettata dalle leggi di soppressione. Il diritto canonico riconobbe espressamente ai vescovi la facoltà di erigere le parrocchie; e la legittima erezione di esse viene presunta dallo stato di possesso (2). I vescovi lo esercitano come *delegati apostolicae Sedis,* regolandosi secondo i bisogni del popolo (3). Ma nonostante siffatta potestà del vescovo, il Papa per la prerogativa di *iudex ordinarius* da tutti riconosciutagli dopo il secolo XII, può compiere gli atti di erezione delle parrocchie: ed il consenso di esso è espressamente richiesto nei beneficii dei *loci exempti,* che sono cioè compresi nel territorio di un prelato *nullius dioeceseos* (4).

59. Ma come già ebbi a notare, la legislazione civile ha sancito l'intervento del potere laicale anche nella erezione delle parrocchie. Della qual cosa non si può fondatamente

---

(1) Vedi *Le parrocchie unite o incorporate ai monasteri* (*Riv. di dir. eccl.* IV), pagg. 1 e segg. e giurisprudenza ivi citata.

(2) Conc. Trident. Sess. XXI, c, 1, *de reform.* Sess. XXIV, c. 13, *de reform.* c. 8, X (v. 31); Berardi, *Inst. can.* Diss. III, c. 1; Philipps, *Kirchenrecht,* VII, 286; Galante, *op. cit.* n. 17.

(3) La giurisdizione del vescovo nell'erigere benefizi parrocchiali può, secondo le leggi canoniche, esercitarsi anche per mezzo di delegato; ed è a reputarsi erronea una decisione della Cass. di Roma, 21 aprile 1879 (*Giur. it.* XXXI, 1, 1, 686) che seguì il principio contrario.

(4) C. 4, n. VI (v. 7); Galante, *op. cit.* n. 17.

dubitare a fronte degli articoli 16 della legge 13 maggio 1871, 1 e 2 del R. D. 25 giugno 1871, che già citai per i vescovati. Nell'antico Regno di Napoli la dominazione Borbonica richiese l'*assenso regio* per tutte le erezioni in titolo ecclesiastico, e la giurisprudenza rispettò questa regola ammettendo unicamente la presunzione, che fosse intervenuto, quando mancasse una prova in contrario, e l'erezione avesse avuto il suo effetto (1). Secondo le moderne leggi italiane basta il *Regio Placet,* che per regola generale, si rilascia, come si disse, dal Procuratore generale presso la Corte d'appello con obbligo di riferire al Ministero di grazia e giustizia e dei culti per attendere le Sovrane determinazioni, quando sia di avviso di negare il Placet; o si tratti di nomine a dignità, a canonicati, e a cappellanie corali nelle chiese metropolitane vescovili; ovvero quando la destinazione dei beni ecclesiastici ecceda il valore di lire 500 (2). La pratica amministrativa ha poi ritenuto, che basta in ogni caso, per adempiere anche le formalità del R. assenso, il Placet regio alla Bolla d'investitura del Rettore (3).

Non essendovi dunque bisogno per l'erezione delle parrocchie di un accordo fra lo Stato e la Santa Sede, non si è incontrata nelle modificazioni della circoscrizione parrocchiale, quella insormontabile difficoltà, che ha impedita ogni variazione nell'ordinamento diocesano. E sebbene i vescovi si siano mostrati generalmente avversi alla *dismembratio territori,* si perchè ogni *divisio beneficii* viene considerata come una *alienatio* mal veduta sempre dalla Chiesa, si per il principio conservatore che informa tutto il giure ecclesiastico, e fa

---

(1) Vedi Scaduto, *Dirit. eccl.* II, 180; II, 184, nn. 4 e segg.

(2) Artt. 2, 3, 4 R. D. 25 giugno 1871. In pratica i Procuratori generali abusano di questa disposizione, e riferiscono al Ministro ogni qualvolta vogliono liberarsi da qualche difficoltà, o mettere al coperto la responsabilità propria.

(3) Consiglio di Stato, Parere 2 luglio 1875 (*Legge*, 75, 2, 361; 13 settembre 1876 (*ivi*, 77, 2, 190); 26 febbraio 1875 (*ivi*, 75, 2, 347).

vedere di mal occhio anche la *divisio populi fidelium*, tuttavia delle mutazioni, o in un modo o in un altro, nello stato dei benefizi parrocchiali, quando siavi stato il consenso della *necessitas* e della *iusta causa*, se ne sono di quando in quando compiute. Nel processo di divisione devono essere sentiti gli interessati, che sono il parroco, i parrocchiani e il patrono. Anzi la dottrina anteriore al Tridentino riteneva indispensabile il consenso del parroco: ma dopo quel Concilio basta che il parroco sia sentito. I parrocchiani sono rappresentati dagli anziani padri di famiglia, senza che per altro sia necessario il voto favorevole della maggioranza; bastando, affinchè il provvedimento non sia colpito da *absoluta nullitas*, che essi sieno stati interpellati. Inoltre secondo l'articolo 106 della Legge comunale e provinciale deve essere inteso il voto del Consiglio comunale, quando il Comune sostenga qualche spesa per la parrocchia (1).

Quanto al diritto di provvista delle parrocchie vacanti, la *libera collatio* del vescovo può esser limitata dal diritto di presentazione o anche di nomina spettante al patrono; e in questo caso resta all'Ordinario diocesano la sola *missio canonica* di approvare (2). Da questi casi in fuori la provvista si fa dal vescovo seguendo le norme del Concilio di Trento, il quale, attesi i disordini che si erano verificati in precedenza, ordinò il concorso. Volle cioè, che appena seguita la vacanza il vescovo nomini un Vicario assegnandogli sulle rendite del benefizio una congrua proporzionata ai bisogni; e bandisca un concorso, facendo poi procedere all'esame dei concorrenti dagli esaminatori sinodali, seguendo l'usanza della diocesi (3).

---

(1) Vedi Galante, *op. cit.* n. 27.

(2) Quali siano le province d'Italia, dove le nomine dei parrochi spettano, come Patroni, al popolo, o ai Comuni, o al Sovrano, e sotto quali condizioni lo esercitano può vedersi nel Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 118, pagg. 502 e segg., nota 13.

(3) De Luca, *op. cit.* disc. 1, XXXVII, e lib. XIV, annotazioni al Concilio di Trento.

La provvista fatta dal vescovo, sia nella persona del Vicario, sia in quella del Rettore definitivo, deve per avere effetti civili, esser munita del Regio Placet, secondo le avvertenze che ho fatte testè.

60. 3° I benefizi maggiori e minori delle Chiese palatine, per le ragioni altrove esposte (1).

4° Un certo numero di canonicati e di altri benefizi, che non siano di patronato regio o laicale nelle chiese cattedrali: cioè dodici canonicati compreso il benefizio parrocchiale, e le altre dignità diverse dal canonicato, che vi si possano rinvenire. Il che può anche esprimersi più semplicemente dicendo senz'altro, dodici benefizi compreso il parrocchiale; giacchè tutto ciò che si è detto intorno alle regole beneficiali conviene anche ai canonicati e alle altre dignità capitolari, che vengono tutte sotto la denominazione generica di benefici ecclesiastici, ancorchè siano qualificati per rispetto al grado e agli obblighi che gli accompagnano.

Le cappellanie e gli altri benefizi di dette chiese cattedrali, che parimente non siano di patronato regio o laicale, sono conservati fino al numero di sei (2).

61. 5° Nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie non ebbe luogo questa riduzione di numero dei canonicati, delle cappellanie e degli altri benefizi delle cattedrali. Si soppressero solamente quelli di patronato laicale, perchè ai patroni fu riconosciuto il diritto di rivendicazione o di svincolo. In modo che nelle Basiliche Patriarcali di Roma, sia tenendo l'opinione che tutte e quattro costituiscano la Chiesa cattedrale della città, oppure tenendo l'altra che la chiesa cattedrale sia soltanto la Lateranense, certa cosa è che i benefizi capitolari, con o senza dignità, sono rimasti quali erano.

In Roma e nelle Sedi stesse restò parimente conservato ogni altro ente beneficiario non rivendicato o svincolato da

---

(1) Vedi n. 14.

(2) Artt. 1 e 6 legge 15 agosto 1867; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 167 e nota a pag. 696.

patroni laici, a tenore dell'articolo 5 della Legge sulla liquidazione dell'Asse Ecclesiastico (1).

62. b) *Collettività pertinenti al sistema beneficiario.* Di queste *universitates clericorum (capitoli, collegiate, comunie, ricettizie)* si è già parlato accennandone la storia (2): si è ora detto sotto quali condizioni vi restino conservate le singole prebende, che appartengono ai canonici o ad altri beneficiati che le compongono. Si è detto di più, che la prebenda destinata alla cura delle anime vi gode tutti i favori bel beneficio curato o parrocchiale. Ma ciò che deve adesso richiamare la nostra attenzione, non sono le *prebende*, che per avventura si trovino nella collettività; è la *massa patrimoniale* indivisa della collettività. Giacchè, oltre la *prebenda* o *stipendium canonici*, si trovano sempre assegnate ai Capitoli e alle Collegiate dei fondi, delle tenute, delle decime, l'amministrazione delle quali resta nell'interesse comune affidata al Proposto o Sindaco capitolare. Questa massa comune è per altro costituita assai diversamente, secondo le consuetudini delle chiese. Alcune, per es. i Capitoli delle Basiliche patriarcali di Roma hanno conservato l'uso di possedere tutto in comune. Altre hanno la massa capitolare, che abbraccia tutte le entrate, comprese quelle che sogliono servire per la fabbrica della chiesa e per il mantenimento della Sacrestia, e inoltre le prebende separate. E non ne mancano talune, che hanno la sola massa comune senza le prebende. La massa poi si divide in massa grossa, che comprende tutte le entrate o frutti, e serve per le distribuzioni che *loco stipendii* sono fatte a fin d'anno o in altri tempi determinati: e in massa piccola, che serve per le distribuzioni quotidiane, ossia emolumenti dovuti in ragione di determinati servizi religiosi (3).

---

(1) Art. 16 legge 19 giugno 1873.

(2) Vedi n. 22.

(3) Vedi De Luca, *Theatrum*, *De beneficiis*, disc. XXV e segg.; Walter, *Manuale del dir. eccl.* pagg. 394 e segg. *La massa piccola per le distribuzioni quotidiane e l'art. 25 della legge 19 giugno 1873* (*Riv. di dir. eccles.* V, 641); *Il Capitolo della Patriarcale Basilica Vaticana* (*ivi*, II, 386 e segg.).

La legge del 15 agosto 1867 soppresse i Capitoli delle chiese collegiate, le Comunie e le Chiese Ricettizie, salvando soltanto una quota curata di massa per congrua parrocchiale: che nelle chiese dove la parrocchialità viene esercitata collettivamente o per turno, senza che vi sia una distinta prebenda parrocchiale, tien luogo del benefizio curato, e ne gode tutti i favori (1). Dal silenzio poi serbato dal legislatore sui Capitoli cattedrali la dottrina e la giurisprudenza dedussero, che i Capitoli cattedrali hanno conservata la personalità giuridica (2), oltre quella dei singoli canonicati e degli altri benefizi rispettati. E questo è oramai *ius receptum*. Dove adunque il Capitolo cattedrale ha una massa grossa, questa è integralmente conservata, come patrimonio dell'ente collettivo, che ha mantenuta integra la personalità giuridica.

Ma gravi controversie si agitano tuttora per decidere sulle sorti della massa piccola. Si domanda, se deve intendersi conservata, ovvero devoluta al Demanio dello Stato quella parte della piccola massa, che corrisponde proporzionatamente ai canonicati e ai benefizi soppressi, come eccedenti il numero stabilito dalla legge. Prevale il concetto, che distingue la massa piccola costituita dalle contribuzioni di tutti i canonicati e benefici fino alla terza parte, che nel linguaggio canonico si chiama il terzo capitolare, dalla massa piccola costituita mediante un cespite speciale, che costituisce un patrimonio per sè stante. Posta la distinzione si conclude, che la soppressione proporzionale ha luogo solamente nel primo caso (3).

---

(1) Artt. 1 e 6 detta legge; 8 legge 11 agosto 1870.

(2) Vedansi la Tornata 11 agosto 1867 del Senato del Regno, dove fu adottato questo principio svolto dal Senatore Cadorna; la Circolare 8 agosto 1868 del Minist. di G. G. e dei Culti; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 71, pag. 297; Frizzati, *I Capitoli Cattedrali e la legge eversiva dell'Asse Eccl.* (*Riv. di dir. eccl.* I, pag. 241); *La massa piccola per le distribuzioni quotidiane* (*ivi*, V, 641); Scaduto, *Dir. eccl. vigente, ecc.* (2ª ed.) I, n. 37; Cass. Firenze, 9 marzo 1891 (*Riv. di dir. eccl.* II, n. 39); Cass. Roma, 21 giugno 1892 (*ivi*, III, 98 note e richiami di giurisprudenza).

(3) Vedi citata *Rivista*, V, 659; Scaduto, *loc. cit.* n. 58; Tiepolo, *Leggi eccl. annotate*, pagg. 394 e segg.

63. Nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie le *universitates clericorum* conservate sono in numero maggiore, che nel resto del Regno.

Invero, non contenta di rispettare tutti i canonicati e benefizi, che non fossero per avventura di patronato laicale, la legge del 1873 non decretò la soppressione delle collegiate, delle ricettizie, delle comunie e delle cappellanie corali, come collettività distinte dalle singole prebende (1). Ma poichè la maggior parte delle chiese ricettizie, delle comunie o communerie e delle cappellanie corali s'incontrava nelle provincie meridionali, dove aveva avute speciali norme dal diritto ecclesiastico napoletano, non credo che l'esenzione abbia avuta in questa parte alcuna importanza (2).

64. c) *Regi Economati generali dei Benefizi vacanti.* Non sono veramente Istituti ecclesiastici; ma siccome vivono sul patrimonio beneficiario, costituiscono quasi un'appendice di questo. Esercitano una Regalia, che l'articolo 18 dello statuto politico riserva al Capo dello Stato, il quale la regola mediante Decreti Reali; ma siccome ogni prerogativa sovrana deve essere sotto la responsabilità di un Ministro, però gli Economati generali dipendono dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Questo diritto di regalia è succeduto all'antico *spoglio,* per cui la Camera Apostolica ebbe da Paolo III il diritto di appropriarsi tutte le *spoglie,* cioè i beni mobili del defunto, oltre i frutti di vacanza del beneficio; i quali secondo lo spirito delle leggi canoniche avrebbero dovuto destinarsi a benefizio dei poveri o del culto. La reazione della potestà civile contro l'abuso della Camera apostolica rivendicò alla Corona i frutti dei benefizi vacanti, in compenso della tutela esercitata sul patrimonio ecclesiastico. Si attribuisce al Concordato del 1122, concluso in Worms tra Calisto II ed En-

(1) Art. 16 legge 19 giugno 1873.

(2) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 66, pagg. 280, nota 4.

rico V, notissimo col nome di *Transazione Callistina*, ratificata nell'anno successivo dal primo Concilio Lateranense, il riconoscimento di questa Regalia, confermata di poi dal II Concilio di Lione (1274), e da Gregorio X a istanza di Filippo III di Francia. Donde prese il significato di *custodia* ed *usufrutto* di tutte le rendite della vacanza. Così la Camera degli spogli rimase unicamente negli Stati Pontifici, mentre negli altri paesi si generalizzò la Regalia per mezzo degli Economati dei benefizi vacanti.

Ma lo svolgimento di questa Regalia fu diversissimo da luogo a luogo: nè qui potrei tener dietro alle differenze (1). In esecuzione dell'articolo 18 dello Statuto fondamentale del Regno, furono istituiti gli Economati generali dei Benefizi vacanti, ed estesi poi, eccettuata Roma e le Sedi suburbicarie, in tutta l'Italia con diversi Regolamenti regionali, per mantenere certe norme e pratiche locali (2). Ebbero tutti il doppio scopo d'esercitare il diritto di possesso e di amministrazione dei beni vacanti, e la vigilanza sui benefizi pieni, sulle chiese ed altre pie istituzioni di culto. Ebbero l'obbligo d'impiegare i redditi nel migliorare le condizioni dei parrochi e sacerdoti

(1) Veggansi Azzolini, *L'Amministrazione dei benefizi vacanti in Italia* (*Riv. di dir. eccl.* IV, 641), che è forse la più recente monografia, che ha svolto questa ricerca storica. Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 180, pag. 776, nota *.

(2) R. D. 26 settembre 1860, n. 4314, in tutto lo Stato; R. D. 16 gennaio 1861, n. 4608 che contiene il Regolamento per le province settentrionali e centrali; R. D. 8 dicembre 1861, n. 373, Regolamento per le province napoletane; R. D. 23 dicembre 1865, n. 2747, Regolamento per la Sicilia. I primi furono estesi con qualche modificazione alla Provincia di Roma mediante RR. DD. 25 giugno 1871; e 7 novembre 1877, n. 4182. Ma nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie le funzioni del R. Economato sono disimpegnate dalla Camera degli Spogli, essendosi ritenuto che secondo lo spirito della Legge sulle Guarentige nulla siasi innovato all'antico stato di cose. Però il R. D. 25 giugno 1871, n. 32, mentre estese alla Provincia di Roma i RR. DD. del 1860 e del 1861, stabilì nell'art. 4, che nulla fosse innovato quanto ai Benefizi vacanti nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie. Scaduto, *op. cit.* II, n. 326 e segg.; Saredo, *Cod. eccl.* Parte Prima, pagg. 277 e segg.; Cass. Roma, 7 dicembre 1886 (*Legge*, 87, 1, 1).

bisognosi, nelle opere di culto e di restauro delle chiese povere, e in altri usi di carità. Questa destinazione per altro si esplica con atti d'impero, e non conferisce azione giuridica agli enti in pro dei quali devono rivolgersi i sussidi (1).

Parrebbe che gli Economati essendo destinati a sfruttare i benefizi in vedovanza *(fructus intercalares)* non dovessero avere che delle rendite eventuali. Eppure non è così. Come avvertì il Mantellini (2), gli Economati posseggono un patrimonio stabile, proveniente da antichi risparmi, da residui dei patrimoni ecclesiastici anticamente indemaniati dal fondo clero veneto, e da scorpori beneficiari senza destinazione determinata. Tuttavia questo patrimonio, se si eccettua quello dell'Economato generale di Torino, basta appena per provvedere alle spese di amministrazione. Agli obblighi istituzionali di soccorrere il clero povero, di restaurare le chiese cadenti, di fornire di congrua le parrocchie manchevoli, devono gli altri Economati far fronte con i superi dei benefici vacanti. Onde avviene, che quanto più son ritardate le provviste, tanto maggiori diventano le risorse degli Economati. Dovrebbero dunque riformarsi e stabilirsi su più solido assetto; ma la dottrina ecclesiastica odierna non è propensa al mantenimento della Regalia.

Vorrebbe invece affidato alle associazioni dei fedeli localmente interessati, gli incarichi di queste amministrazioni, e seppellito un diritto di Regalia, che manca di buoni fondamenti in ragione, e non si appoggia che alle tradizioni. A questo concetto si ispirò anche il progetto di riordinamento della proprietà ecclesiastica, promesso dall'articolo 18 della legge sulle Guarentige. Vorrebbe quel disegno di legge, che aboliti i Regi Economati, le funzioni di essi venissero affidate alle Congregazioni diocesane e parrocchiali (3).

---

(1) Cass. Roma, 28 settembre 1893 (*Legge*, 93, 2, 508); *Sinossi giuridica*, serie II, fasc. 79, art. 2 (111 a.); Saredo, *Codice eccl.* III, 925.

(2) *Lo Stato e il Codice civile*, I, pag. 503.

(3) Vedi la citata Relazione Cadorna del 1887, pagg. 91 e segg.

65. Ma lasciando a chi spetta di definire questo punto, si domanda, se i Regi Economati generali abbiano la personalità giuridica. La risposta affermativa non può esser dubbia, quando si pensa che hanno patrimonio stabile, rendite eventuali, obblighi giuridici da adempiere, bilanci e impiegati propri, capacità di acquistare, e rappresentanza dei benefici in vacanza: onde avviene, che delle relazioni di diritto patrimoniale debbano sorgere fra gli Economati ed i terzi interessati. Il che importa riscossione di redditi, impiego di beni e di capitali, rappresentanza contrattuale e giudiziale. E quantunque si disputi tuttora, se gli Economati abbiano bisogno di autorizzazione alle liti; come debbano intervenire nei giudizi anche quando il benefizio è pieno (1), cose tutte da risolversi a suo tempo, certo è, che tutto ciò importa esercizio e godimento di diritti civili, e perciò investitura di personalità giuridica. Lo provano le liti frequenti, che i Regi Economati generali intentarono contro gli eredi dell'investito, i terzi usurpatori di beni, o debitori del beneficio, e perfino contro il Demanio e il Fondo per il Culto.

Si dubita pure, se i Regi Economati generali costituiscano altrettante persone giuridiche, quante ne sono le istituzioni regionali, oppure formino una persona sola in tutto lo Stato. La più parte degli autori opinano nel primo senso (2). E con ragione, a parer mio: giacchè ogni Economato generale ha un patrimonio proprio che non può confondersi con quello degli altri, e rende conto al Ministro della sua amministrazione. Dunque anche per regolarità di amministrazione, le gestioni, e però la rappresentanza giuridica deve essere separata, sede per sede.

A maggioranza di ragione questa personalità giuridica deve

---

(1) Vedi Magni, *Del diritto pubblico ecclesiastico*, pagg. 297 e segg.; Scaduto, *op. cit. loc. cit.* 347.

(2) Magni, *op. cit.* pag. 502; Olmo, *Manuale, ecc.* pag. 277; Scaduto, *op. cit.* n. 333.

spettare alla Camera degli spogli, che secondo la fatta avvertenza è rimasta in Roma e nelle Sedi suburbicarie. Per contrario i Subeconomati essendo mere delegazioni degli Economi generali mancano di personalità giuridica distinta.

IV.

66. *Istituti che non hanno carattere beneficiario.* a) ***Fabbricerie.*** Si è già veduto come sorsero le Fabbricerie (1), e con quale procedimento storico l'antica *quarta o tertia fabrica* venne man mano staccandosi dalla massa vescovile, ristringendo la sua destinazione al mantenimento degli edifizi sacri e degli accessori di essi. Mentre nel senso primitivo ed ampio, il vocabolo *fabrica* avrebbe dovuto significare tutta quella parte del patrimonio ecclesiastico, che non era destinata, nè ai poveri, nè al mantenimento del vescovo o del clero, in progresso di tempo ha assunto un senso più circoscritto, e si è trasformato nella moderna fabbriceria.

Questo doppio senso è manifesto nella legislazione francese, che distingue *les fabriques proprement dites,* dalle *fabriques intérieures.* Ma senza insistere in questa distinzione, che non c'interessa direttamente, basti l'avvertenza, che non si dubita in Francia della personalità giuridica delle moderne *fabriques* (2): e che le fabbricerie figurano nelle nostre leggi fra gli enti conservati.

---

(1) Vedi n. 43.

(2) Vedi Portalis, *Rapport à l'empereur*, 14 mars 1806, pagg. 411 e segg. « Les fabriques intérieures sont celles, qui sont établies par l'art. 76 de la loi « du 18 germinal an X. D'après cette loi, elles existent pour veiller à l'en« tretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes... « Cet ordre de choses rescrit par sa Majesté elle-même, existe depuis la pre« mière exécution du Concordat. Les véritables fabriques, les fabriques pro« prement dites, celles, qui ont éxisté dans tous les temps, et qui datent « d'aussi loin que l'églises mêmes, sont celles, qui sont près l'églises, dont la « loi du 12 germinal an X a ordonné l'établissement, et qui ont été organisées « dans le moment même, on les parvisses l'ont été... Les fabriques sont des

Quando i Concilii non poterono più contrastare quell'indirizzo di laicizzazione, che abbiamo notato poco innanzi nei cenni storici premessi a questo capitolo, e i deputati delle comunità ebbero assunto, sotto i vari nomi di *provisores, magistri fabricae, marguilliers, fabriceri, operai* e via discorrendo, l'Amministrazione della fabbriceria, lo Stato prese a regolarla laicalmente. E sebbene la diversità dei provvedimenti governativi anche su questo tema, come in ogni altro ramo del patrimonio ecclesiastico, sia stata grandissima, pure il concetto dominatore di tutti gli svariati decreti, ordinanze, o leggi fu sempre e dovunque di sottrarre all'erezione canonica, o come altrimenti si usa dire, alla spiritualizzazione dei beni, il patrimonio delle fabbricerie.

Di qui deriva una conseguenza importante: e cioè, che le fabbricerie differiscono dai benefizi, perchè non sono enti ecclesiastici nel senso canonico. Sono enti a scopo di culto, nei quali predomina il carattere laicale dell'amministrazione, e di cui si dubita perfino, se siano compresi nella definizione degli articoli 433 e 434 del Codice civile (1).

Infatti, si disputò prima di tutto, se il patrimonio immobiliare delle fabbricerie fosse per la legge del 15 agosto 1867 soggetto alla conversione. E alcune memorande sentenze della Cassazione di Firenze, a proposito della Veneranda Arca di

---

« établissements particuliers distincts de la Commune, des établissements, qui « ont une existence propre et séparée. »

Gaudry, *Traité de la législation des cultes*, tom. III, n. 1288. « Les fabriques « étaient et sont encore propriétaires de leurs biens à un titre aussi complet, « que les individus... les immeubles de la fabrique lui appartient en pleine « propriété. »

(1) De Luca, *De alienat. (Theatrum ecc.)* disc. I, n. 11; Eybel, *Ius ecclesiasticum catholicorum*, t. II, cap. IV, § 118; Van Espen, *Ius ecclesiasticum universum*, par. I, tit. 5, n. 7: « cum enim agatur de rebus prophanis, seu temporalibus, « ipsique administratores laici sint. » Caucino, *Le fabricerie,* e le leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 (*Riv. Amm.* XIX, 81 e segg.; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 182, pag. 787, nota 3; Scaduto, *op. cit.* I, cap. 3, § 8; Froger, *Le bugdet d'une Fabrique au XV siècle* (*Revue hist. et arch. du Maine,* XXVII liv. 1); Bertoletti, *Il Parroco it.* II, pag. 159.

S. Antonio di Padova, argomentando precisamente dal difetto di carattere ecclesiastico di tali istituzioni, le ritennero esenti (1). Ma non si fece aspettare la legge interpretativa del dì 11 agosto 1870, e chiarì che rimanevano soggetti alla conversione i beni immobili delle fabbricerie, fatta eccezione degli edifizi ad uso di culto, o necessari per l'uffizio o per l'abitazione del personale addetto alla Chiesa: e delle cave di marmo destinate a restaurare i templi monumentali (2).

Si disputò poi, se le fabbricerie potessero considerarsi come enti laicali all'effetto di rivendicare il patrimonio degli enti soppressi, di cui avessero il patronato; e la risposta affermativa non fu dubbiosa (3). Ma oggi ha perduta importanza.

Si disputò finalmente sulla necessità dell'autorizzazione governativa per gli atti di alienazione. Ma per non dire le cose due volte, io devo rimettere a luogo più opportuno lo svolgimento di questo punto.

67. In Italia le fabbricerie non si trovano in tutte le province, nè hanno lo stesso nome, nè sono regolate da disposizioni uniformi. Nell'Alta Italia si hanno in prevalenza le fabbricerie vere e proprie, e sono forse le sole rette da disposizioni governative di carattere generale (4). In Toscana le Opere cattedrali, le Sacrestie o Cappelle nel Napoletano, le Maramme in Sicilia: altrove i Monti. Ma queste istituzioni non funzionano dovunque; e si trovano molte parrocchie, cattedrali e santuari, dove alle spese del mantenimento della chiesa si provvede ora col beneficio parrocchiale, ora con la

---

(1) Cass. Firenze, 25 febbraio 1869 (*Legge*, 69, 1, 221).

(2) Artt. 1, 4 Legge 11 agosto 1870; Cass. Roma, 26 gennaio 1880 (*Legge*, 81, 1, 207).

(3) Cass. Firenze, 23 febbraio 1874 (*Legge*, 74, 1, 338); Milano, 16 giugno 1874 (*ivi*, 1, 960); Cass. Torino, 29 dicembre 1874 (*ivi*, 75, 1, 522); e 19 giugno 1878 (*Foro*, 78, 1, 866) con nota illustrativa dell'avv. Ferrucci.

(4) Decreto imperiale 30 dicembre 1809 per Parma, Piacenza, Guastalla e Liguria (Saredo, *Cod. eccl.* II, 628 e segg.); Legge italica 15 settembre 1807 per il Lombardo Veneto (Saredo, *Cod. eccl.* II, 626 e segg.).

mensa, ora con la massa capitolare, ora coi sussidi del Comune e via discorrendo.

Perciò, dalle province lombardo-venete e ligure-parmensi in fuori, dove esistono particolari disposizioni di carattere legislativo, le fabbricerie, o comunque si chiamino questi enti del patrimonio non beneficiario, non sono regolate che da statuti e consuetudini molto diversi, che per l'articolo 2 del Codice civile si osservano come diritto pubblico (1).

Al bisogno di uniformità si pensò inutilmente di provvedere, talvolta generalizzando le disposizioni di origine francese sulle fabbricerie (Circol. Min. 10 marzo 1863), tal'altra istituendo le Congregazioni parrocchiali proposte nel disegno di legge sulla proprietà ecclesiastica. Ma sempre senza resultato. Le fabbricerie rimangono quali erano prima, sottratte alla soppressione, sottoposte per altro alla conversione e alle tasse che gravano il patrimonio ecclesiasticò. In molte provincie del Regno, giusta gli usi osservati come diritto pubblico ecclesiastico le nomine dei fabbriceri, delle cattedrali, delle parrocchie, dei santuari non retti da particolari statuti, e le nomine dei consigli delle Opere cattedrali e parrocchiali spettavano al Ministero di grazia, giustizia e dei culti, degli affari ecclesiastici. Ora tali attribuzioni si esercitano dai Prefetti (2).

Per regola generale le fabbricerie come enti morali hanno la rappresentanza del patrimonio non beneficiario delle chiese, sì fuori di giudizio, che in giudizio; e la esercitano con le necessarie autorizzazioni, a seconda dei particolari statuti. Non hanno la rappresentanza delle chiese per ciò che concerne l'esercizio del culto e l'uso dei sacri templi rispetto alle

(1) Vedi quanto alle Maramme di Sicilia, Cass. Roma, 23 febbraio 1893 (*Riv. di dir. eccl.* III, 541), dove fu ritenuto che abbia vigore il Decreto di Regia visita di Mons. De Ciocchis, confermato dal R. D. Borbonico 8 giugno 1833: e vadano sottoposte alla vigilanza del R. Economato generale. Scaduto, *op. cit.* I, n. 652; Saredo, *Cod. eccl.* I, 314, e IV, 280.

(2) Friedberg-Ruffini, § 182, pag. 188 nota.

funzioni religiose; giacchè questa rappresentanza spetta invece ai vescovi, ai parrochi e ai rettori spirituali (1). Ma di ciò a suo tempo.

Le disposizioni particolari degne di nota riguardano le fabbricerie delle provincie lombardo-venete, e più ancora quelle delle provincie liguri-parmensi. Quanto alle prime (2), si compongono di tre membri per regola: ma date circostanze eccezionali, che dimostrino la convenienza di aumentarne il numero, possono averne fino a cinque; questi membri son tutti di nomina prefettizia. Durano in carica 5 anni, ma possono essere rieletti. Il Sindaco è assolutamente escluso dalle amministrazioni di soli tre membri; ma può far parte di quelle di cinque senza voto deliberativo. Hanno poi un Presidente e un Tesoriere eletti dai fabbriceri.

Le incombenze delle fabbricerie si sostanziano nell'amministrare tutte le temporalità ordinarie della chiesa parrocchiale o cattedrale: ed eccezionalmente anche dei fondi straordinari, cioè a dire, che hanno destinazioni speciali e diverse dal mantenimento della Chiesa. Tra questi beni ci sono spesso quelli della Confraternita del SS. Sacramento (3). Devono impiegare i vari proventi secondo la loro propria destinazione: obbligo questo, l'adempimento del quale non richiede veruna autorizzazione. Ma se i fabbriceri vogliono alienare capitali o contrarre debiti, allora hanno bisogno dell'autorizzazione del Prefetto. Debbono anche provvedere all'esercizio del culto, cioè alle spese delle sacre funzioni: nominare perciò i sagrestani e gli inservienti. Devono finalmente render conto annuale e quinquennale, all'autorità municipale, al Prefetto, e all'Economato dei Benefizi vacanti (4).

---

(1) Brescia, 30 gennaio 1888 (*Discorsi giur.* serie 2, fasc. 14. Voce *Diritto canonico*).

(2) Legge italica citata 15 settembre 1807.; Circolare governativa 15 agosto 1816.

(3) Art. 4 cit. Legge 15 settembre 1807.

(4) Vedi Venezia, 4 dicembre 1894 (*Sinossi*, serie 2, fasc. 95, art. 1970. Con questa sentenza fu ritenuto che i Decreti del Prefetto sui conti delle fabbri-

Circa poi alle fabbricerie delle provincie liguri e parmensi è a notare, che secondo le norme di loro costituzione, le quali sono assai più minute e analitiche delle precedenti, compongonsi di due corpi distinti (1).

1° Il Consiglio costituito dal parroco o dal Sindaco, oltre un numero di membri eletti in parte dal Prefetto e in parte dal Vescovo in numero di 9 o di 5 secondo la popolazione della parrocchia, presieduta da un membro elettivo, che secondo un'opinione molto accreditata può essere anche il parroco o il Sindaco. Questo Consiglio ha ufficio deliberativo e lo esercita a norma della sua costituzione su tutte le cose, che eccedono l'amministrazione ordinaria.

2° L'Uffizio di amministrazione composto dal parroco, dai tre membri del Consiglio, nominati dal Consiglio stesso, o in caso di trascuranza dal Vescovo. L'Ufficio nomina un presidente e un segretario; amministra e impiega i proventi secondo la loro destinazione.

Il Consiglio delibera sopra i conti, sopra l'impiego dei fondi eccedenti le spese, sul rinvestimento dei capitali, sulle liti da intraprendere, e generalmente su tutti gli atti che eccedono l'amministrazione ordinaria. L'ufficio invece fa gli atti di amministrazione ordinaria ed eseguisce le deliberazioni del Consiglio. Le ingerenze delle autorità ecclesiastiche e delle comunali sono pure determinate dal Decreto del 30 dicembre 1809. Per ultimo le fabbricerie delle Chiese cattedrali sono assimilate a quelle delle parrocchiali solamente per ciò che riguarda l'amministrazione interna: perchè nel resto continuano ad essere composte e amministrate in conformità dei Regolamenti vescovili approvati dal Governo (2).

---

cerie producono ipoteca giudiziale a carico degli amministratori in debito. Ma tale massima non può esser fuori di controversia, per le ragioni esposte nel precedente volume a riguardo dei decreti amministrativi sui conti delle istituzioni di beneficenza. Vedi vol. V, n. 67.

(1) Decreto imperiale citato, 30 dicembre 1809.

(2) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 182, pag. 787, nota 4.

68. b) *Fondazioni o legati a scopo di culto.* La beneficenza e la religione, l'ho ripetuto continuamente nel corso di questo e del precedente volume, ebbero comune la culla, e crebbero unite sotto le ali della chiesa fino al XIII secolo del Cristianesimo. A questo connubio si deve il concetto giuridico dell'*opera pia*, che il diritto imperiale Giustinianeo e il canonico sanzionarono attribuendo la personalità giuridica alle diverse fondazioni, o stabilimenti, che aveano per scopo sia il culto, sia la beneficenza, sia l'uno e l'altra insieme. Durante questo stato di cose le fondazioni sottoposte al potere della Chiesa occuparono un luogo considerevole nel patrimonio ecclesiastico. Abbracciarono indistintamente chiese, benefizi, ospedali, orfanotrofi, asili e ricoveri caritatevoli di ogni specie: e la parola stessa di *ecclesia* venne dai legisti e dai decretalisti adoperata come sinonimo di *pium locum*, quasi a significare le istituzioni più ampie e comprensive di utilità pubblica, che il pensiero caritativo potesse concretare (1).

Ma quando il potere laicale cominciò le sue rivendicazioni, e affidò le opere di beneficenza all'autorità civile, il concetto della fondazione religiosa si ristrinse proporzionatamente, e si ridusse alle sole istituzioni che avessero per oggetto delle pratiche di culto. In questa categoria andarono compresi non tanto gli enti forniti di canonica erezione, ma ben anche tutte quelle fondazioni, che, sebbene non erette in titolo ecclesiastico *stricto sensu*, aveano come le fabbricerie uno scopo attinente al culto. Cioè le cappellanie laicali, i benefizi manuali, gli anniversari, e generalmente tutte le fondazioni o legati pii, con oggetto non sempre ben definito, ma tuttavia attinente al culto religioso; enti tutti, che senza intervento del vescovo nell'erezione possono sussistere come Corpi morali legalmente

(1) Placentinus, *Summa*, Cod. I, 2, pag. 2: «... vel forte ideo titulat plurative, quia nomine ecclesiarum etiam alia loca venerabilia piis actibus deputata significantur, et xenodochia et his consimilia.»

riconosciuti. Se non che, opere di culto sono i suffragi per l'anima o per i defunti, la celebrazione di anniversari o di messe, le ceremonie religiose in nome di Gesù Cristo, della Vergine, dei Santi, dei Martiri, anche quando mancano, non solamente di erezione canonica, ma ben pure di riconoscimento legale, o, come altrimenti si dice, di erezione in Corpo morale. Quando cioè sussistono e si adempiono come oneri posti a carico degli eredi, dai legatari e dai donatari di un pio disponente, che lasciò le sostanze patrimoniali destinate all'esecuzione di siffatti religiosi incarichi. E poichè la Chiesa ebbe fino dalla celebre legge 26 *Cod. de sacros. ecclesiis* (I, 2), e dalle disposizioni del diritto canonico la facoltà di acquistare per successione, donazione o altro titolo lucrativo, così non fu raro il caso, che la pia disposizione venisse eseguita non sotto la forma di un nuovo ente morale dotato di personalità giuridica, ma sotto quello più modesto di un *onere di culto* imposto a un istituto ecclesiastico già eretto.

69. Di qui una distinzione fondamentale nel nostro argomento: tra le fondazioni e gli oneri di culto. Autonome, come si usa dire, le prime, e tali perciò che l'incaricato di eseguire la volontà del fondatore non è che un *purus minister*. Privi di personalità propria i secondi, e collegati al patrimonio della Chiesa per mezzo di un istituto già riconosciuto, che non è un mero esecutore, ma un erede *sub modo*, un legatario, o un donatario *cum onere*. Distinzione, si noti bene, fondamentale, perchè, mentre le leggi di soppressione hanno abolite le fondazioni autonome in tutto il Regno, eccettuata Roma e le Sedi suburbicarie (1), hanno all'incontro rispettati gli oneri semplici.

È preciso in proposito l'articolo 1 della Legge 15 agosto 1867 disponendo, che non sono più riconosciuti come enti morali... 6° *Le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono general-*

(1) Art. 16 Legge 19 giugno 1873.

mente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quando anche non erette in titolo ecclesiastico. Contemporaneamente l'articolo 5 vuole salvo l'*adempimento dei pesi,* che la legge del 7 luglio 1866 con l'articolo 11 penultimo capoverso avea trasferito sulla Rendita pubblica, e con l'articolo 28 aveva posto a carico del Fondo per il Culto.

In massima, la distinzione fu riconosciuta dalla generalità degli scrittori e dalla giurisprudenza. I pochissimi dissidenti hanno dovuto acquietarsi dopo la pubblicazione della legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza: come quella che nell'articolo 91, n. 3, rispetta, esentandoli perfino dalla trasformazione, gli oneri di culto corrispondenti a un bisogno delle popolazioni, o posti a carico degli enti ecclesiastici conservati (1). Ma rimangono i dubbi sulle applicazioni, e precisamente sui criteri, per cui si distingue l'*ente autonomo* dall'*onere di culto.*

E qui notiamo, che per avere una fondazione eretta in ente autonomo richiedesi il concorso cumulativo di tre requisiti: perpetuità, dotazione propria, destinazione a scopo di culto (2). Occorre la perpetuità per la già avvertita ragione, che ogni ente morale deve esser perpetuo; sebbene questa perpetuità significhi soltanto stabilità, e non escluda, che l'ente morale possa eventualmente cessare. Occorre la dotazione propria, per la considerazione a sazietà ripetuta, che il carattere specifico della persona giuridica è il godimento dei diritti patrimoniali: il che suppone possesso di un patrimonio, consista pure in beni, ovvero in crediti, o in rendite. La opi-

---

(1) Vedi il vol. V, n. 184.

(2) Cass. Roma, 25 aprile 1882 (*Legge*, 83, 1, 477); 10 maggio 1880 (*Corte Supr.* 80, 1, 275); 6 aprile 1880 (*ivi*, 80, 1, 198); 16 marzo 1880 (*Ann.* 80, II, 192); 17 marzo 1879 (*Legge*, 80, 2, 62); 19 febbraio 1879 (*Annali*, 79, 2, 87); 29 gennaio 1879 (*Giur.* 79, 526); 8 febbraio 1878 (*Legge*, 78, 2, 168); Venezia, 18 gennaio 1878 (*ivi*, 78, 2, 103); Cass. Roma, 16 maggio 1877 (*ivi*, 77, 2, 237); 17 ottobre 1876 (*ivi*, 77, 2, 20); 7 marzo 1891 (*Riv. dir. eccl.* II, 247); Catania, 29 settembre 1891 (*ivi*, II, 366).

nione, infatti, che i crediti e le rendite non bastino a costituire il patrimonio di un ente morale, quantunque un tempo non fosse priva di seguaci (1), è oggi abbandonata da tutti (2). Occorre finalmente lo scopo di culto. E su ciò basterà osservare, che non è accettabile la distinzione da taluno proposta fra scopo di religione e scopo di culto (3). Non si può ammettere cioè, che lo scopo di culto si ristringa all' adorazione di Dio o alla venerazione della Vergine e dei Santi, mentre lo scopo di religione riguardi i suffragi all'anima propria o alle anime purganti. No: l'esame più accurato della questione, e la giurisprudenza oramai concorde hanno chiarito, che anche i suffragi per le anime, poichè si fanno per mezzo di cerimonie ecclesiastiche, sono a senso di legge opere di culto, sebbene abbiano carattere laicale. Onde avviene, che sotto questo nome non si comprendono soltanto le cappellanie laicali, i benefizi manuali, le prestazioni perpetue per cerimonie di culto, ma anche le istituzioni a pro dell'anima, gli anniversari, le messe per le anime purganti o, come, si dice in molti luoghi, la Cassa dei morti (4).

---

(1) Gastaldi, *Due parole sui lasciti in favore dell'anima*, Venezia 1885; Cass. Firenze, 11 febbraio 1886 (citata dal Friedberg-Ruffini, pag. 699 in fine).

(2) Chironi, *Quest. di dir. civile*, IV, 81, pag. 431; Cass. Roma, 10 maggio 1882 (*Legge*, 82, 2, 109); 16 febbraio 1881 (*ivi*, 81, 1, 470); Roma, 30 marzo 1881 (*Temi Romana*, 81, 186); Cass. Roma, 25 agosto 1880 (*Giur. it.* 81, 1, 3, 150); 12 agosto 1880 (*Corte Supr.* 80, 2, 162); 3 maggio 1880 (*ivi*, 80, 1, 650); 28 aprile 1880 (*ivi*, 80, 1, 481), 20 aprile 1880 (*Legge*, 81, 1, 551); 27 gennaio 1880 (*Corte Supr.* 80, 2, 153); 28 novembre 1879 (*Giur. it.* 80, 1, 1, 95); 19 febbraio 1879 (*Annali*, 79, 2, 87); 13 maggio 1890 (*Riv. dir. eccl.* II, 241); 18 settembre 1890 (*ivi*, 306); 13 marzo 1890 (*ivi*, 356); Cass. Palermo, 25 aprile 1874 (*Legge*, 74, 1, 732).

(3) Casale, 18 dicembre 1874 (*Annali*, 75, 2, 255); Parma, 27 gennaio 1874 (*ivi*, 74, 2, 150); Catania, 12 settembre 1873 (*Giur. it.* 73, 2, 651).

(4) Pacifici-Mazzoni, *Successioni*, VII, pagg. 372 e 373; Cass. Roma, 18 maggio 1883 (*Legge*, 83, 2, 460); 3 dicembre 1880 (*ivi*, 81, 1, 3); 25 agosto 1880 (*Giur. it.* 81, 1, 3, 150); 28 aprile 1880 (*Corte Supr.* 80, 1, 481); 20 aprile 1880 (*Legge*, 81, 1, 551); 18 settembre 1890 (*Riv. di dir. eccl.* II, 306); Cass. Torino, 13 aprile 1880 (*Giur. tor.* 80, 485); 23 settembre 1891 (*Riv. di dir. eccl.* II, 351); Cass. Roma, 19 febbraio 1879 (*Annali*, 79, 2, 87); 3 giugno 1878 (*Legge*, 79,

70. Le regole concernenti queste Istituzioni si riassumono presto dicendo, che non sono più tollerate dalla legge. Il Codice civile infatti dichiara nulle le disposizioni di ultima volontà e le donazioni preordinate a istituire o dotare benefizi semplici, cappellanie laicali ed altre simili fondazioni (1); e abbiamo testè veduto, come la legge del 15 agosto 1867, rendendo a così dire retroattive le disposizioni del Codice, non riconosce più come enti morali cosiffatte Istituzioni (2). Furono eccettuate soltanto quelle sussistenti nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie (3), purchè non fossero di patronato laicale.

Gli oneri di culto sono nello scopo identici alle fondazioni, ma ne differiscono rispetto agli altri due estremi: perchè, o mancano di perpetuità, o difettano di patrimonio proprio. Il distinguere poi, se concorra, ovvero manchi l'uno o l'altro di questi due caratteri, è una questione di fatto, che richiede l'analisi scrupolosa dell'atto di fondazione; e si risolve diversamente a seconda dei casi (4). Oltre a richiamare ciò che dissi a proposito delle Opere pie, osservo che la risoluzione

---

2, 165); 25 giugno 1878 (*Mon. trib.* 78, 952); 16 maggio 1877 (*Legge*, 77, 2, 237); Catanzaro, 8 marzo 1889 (*Annali*, 89, 338); Roma, 19 gennaio 1888 (*Foro*, 88, 305; Ancona, 27 febbraio 1890 (*Annali*, 90, 362); Palermo, 11 ottobre 1890 (*Riv. di dir. eccl.* II, 308); Venezia, 28 ottobre 1890 (*ivi*, II, 364). E altre citate dal Bianchi, *Le disposizioni a favore dell'anima* (*Riv. di dir. eccl.* III, 212, nota 6).

(1) Artt. 833 e 1075 Cod. civ.

(2) Art. 1 n. 6 Legge 15 agosto 1867.

(3) Art. 12 Legge 19 giugno 1873.

(4) Vedi in vario senso Casale, 18 dicembre 1874 (*Annali*, 75, 2, 255); Torino, 8 marzo 1872 (*ivi*, 73, 2, 48); Cass. Torino, 28 marzo 1874 (*Legge*, 75, 1, 72); Torino, 11 marzo 1872 (*Giur. tor.* 72, 315); Venezia, 28 ottobre 1890 (*Riv. di dir. eccl.* II, 364); Torino, 23 dicembre 1889 (*ivi*, II, 358); Cass. Roma, 8 marzo 1880 (*Corte Supr.* 80, 1, 254); Cass. Torino, 27 dicembre 1878 (*Giur. tor.* 79, 368); 29 novembre 1877 (*ivi*, 78, 169); Cass. Roma, 16 marzo 1880 (*Annali*, 80, 2, 193); Palermo, 11 ottobre 1890 (*Riv. di dir. eccl.* II, 308); Cass. Roma, 21 settembre 1894 (*Riv. di dir. eccl.* IV, 603); e le altre decisioni richiamate dal Bianchi, *loc. cit.* pagg. 216, 217, nota 17 a 23; oltre che, nella monografia, *Le fondazioni a scopo di culto* (*Riv. citata*, III, 737).

è più facile per gli Istituti già sussistenti, più difficile per quelli futuri: giacchè nei primi si ha per guida lo stato di possesso, non potendo dubitarsi, che quando un'istituzione si comportò sempre come ente morale, nasce la presunzione, che tale sia effettivamente, e sia stata in modo espresso o tacito riconosciuta.

Gli oneri di culto, all'opposto delle fondazioni autonome, non sono aboliti, e possono gravare tanto il patrimonio di eredi o legatari privati, quanto essere a carico di enti morali, come Comuni, Demanio, Fondo per il Culto, e perfino di enti ecclesiastici conservati: per es. mense, parrocchie, fabbricerie. Possono anche essere creati con nuove disposizioni testamentarie, eredità, legati *sub modo*, o anche mediante donazioni *cum onere*.

Ma una limitazione notevole s'incontra nell'articolo 831 del Codice civile; come quello che dichiara nulle le disposizioni per l'anima, o a favore dell'anima, *espresse genericamente.* Non poche controversie ha sollevate questa disposizione: ma il processo storico della legislazione chiarisce, come essa rappresenti il rinnovamento della dottrina romana sulle persone incerte, anteriormente all'epoca, in cui i favori prodigati alla Chiesa fecero derogare alla rigidità del diritto successorio, e ritenere validi i lasciti incerti ad *pias causas*. Il rinnovato rigore delle leggi moderne s'ispira all'avversione per la causa di culto; dal che la differenza fra l'articolo 831, che dichiara la nullità delle disposizioni generiche per l'anima, mentre invece l'articolo 832 riconosce valide le istituzioni incerte di beneficenza, vale a dire in pro dei poveri.

Che cosa occorre dunque, affinchè una disposizione a favore dell'anima, sia a titolo di eredità, sia di legato, possa ritenersi espressa *non genericamente*, ed abbia il suo effetto? Non solamente che sia determinata la somma della prestazione, perchè questo è necessità per tutti i legati (1), ma che

(1) Art. 835 Cod. civ.

siano determinate pure la persona dell'erede o del legatario incaricati di provvedere all'esecuzione, e la natura della prestazione. Ma su quest'ultimo punto prevale la massima, che al silenzio della disposizione si possa supplire, intendendo che l'anima debba essere suffragata con la celebrazione di messe, essendo questo il modo consueto, con cui secondo la religione cattolica si suffragano le anime dei defunti (1).

Del resto, trattandosi di una questione che esce dal mio argomento, non mi ci soffermo di più, e rimando chi abbia voglia di approfondirla agli scrittori, che ne hanno trattato di proposito (2).

---

(1) Vedi per la validità: Cass. Torino, 14 giugno 1881 (*Legge*, 81, 2, 803); Borsari, *Comm. al Cod. civ.* art. 831 vol. III, § 1784); Pacifici-Mazzoni, *Successioni*, vol. III, § 95 in fine; Ricci, *Corso di dir. civ.* III, § 314. *Contro:* Cass. Torino, 28 marzo 1874 (*Legge*, 75, 1, 72); Casale, 18 dicembre 1874 (*Annali*, 75, 2, 255); Bologna, 6 ottobre 1874 (*Riv. giur. bol.* III, 80); Torino, 8 marzo 1872 (*Annali*, 73, 2, 48); Cass. Roma, 11 agosto 1891 (*Riv. di dir. eccl.* II, 157); e 5 febbraio 1891 (*ivi*, I, 333); Venezia, 28 ottobre 1891 (*ivi*, II, 364); Cass. Torino, 23 settembre 1891 (*ivi*, II, 351).

(2) Bianchi, *op. cit. loc. cit.;* Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 167, pagg. 697 e segg. nota (*) n. 6; Vitali, *Le disposizioni in favore dell'anima* (*Legge*, 1874, 3, 361); Uberti, *Commento agli articoli 831-833 Cod. civ. it.* (*Giornale delle leggi*, III, 333); Caucino, *Le istituzioni dell'anima in erede e la legge sulla liquidazione, ecc.* Torino, 1874; Aponte, *Delle cappellanie e delle disposizioni a favore dell'anima* (*Legge*, 1875, 3, 41); Troise, *Osservazioni intorno all'art. 831 Cod. civ.* (*Gazz. proc.* X, 13); Luparia, *Sull'art. 832 Cod. civ.* (*Archivio giur.* XXIV, 420); Telesio, *Dei privilegi dei testamenti* ad pias causas *secondo l'antico diritto* (*Diritto e giurisprudenza*, II, 373; III, 37); Filomusi-Guelfi, *Delle disposizioni per l'anima o a favore dell'anima nel diritto civile italiano* (*Riv. italiana per le scienze giuridiche*, I, 46); Scaduto, *Diritto eccl. vigente in Italia* (Torino 1893, pagg. 744 e segg.); Madia, *Della polizia ecclesiastica nel Regno d'Italia,* § 217 e segg.; Pacifici-Mazzoni, *Delle successioni*, III, § 95 e VIII, § 224; Borsari, *Comment. Cod. civ. it.* III, art. 831 e 832, § 1783 e segg.; Ricci, *Corso di dir. civ.* III, §§ 313 e segg.; Losana, *Le successioni testamentarie*, art. 831, pagg. 265 e segg. Nel diritto antico possono consultarsi: Mantica, *De coniectur. ult. volunt.* VIII, tit. VI; De Luca, *Theatr. de donationib.* pars I, lib. VII, disc. 24. E nel diritto francese: Troplong, *Donat. et testam.* art. 902, §§ 558, 559; Aubry et Rau, *Cours de d. civ. fr.* VI, §§ 655 e 656; Demolombe, *Donat. et test.* I, 616; Dalloz, *Rép. Dispositions entre vifs et test. etc.* §§ 3460, 3461.

V.

71. *Istituti di carattere anomalo o misto.* Fra le Istituzioni di culto alcuni annoverano anche il patrimonio sacro, perchè tien luogo del benefizio. Come è noto infatti, il patrimonio sacro è una donazione fatta al cherico, affinchè in mancanza di prebenda possa ordinarsi al sacerdozio. Il Concilio Tridentino, Sess. XXI, cap. 2, *de Reformat.*, esige, che sia reale, legittimo e sufficente. Perciò i canonisti traggono la conseguenza, che deve essere inalienabile e insequestrabile; atto insomma a servire al mantenimento del cherico, e ad impedire che esso cada in vergognosa inopia. Inoltre lo assoggettano, nelle alienazioni e nelle ipoteche, a tutte le regole cautelative stabilite per i beni degli Istituti ecclesiastici.

Ma non è tuttavia un Istituto nel senso esatto della parola: perchè estinguendosi sempre con la morte del cherico, e potendosi sciogliere anche prima, quando egli sia provvisto altrimenti, il patrimonio sacro manca di perpetuità. Così si spiega, perchè le leggi di soppressione non lo abbiano ragguagliato agli enti di culto, e non lo abbiano annoverato nè tra gli enti conservati, nè tra quelli soppressi. Il vero si è, che le nostre leggi ne tollerano indirettamente l'esistenza; perchè l'art. 1107 del Codice civile ne ammette la legittimità, quando dichiara soggetto a collazione, ciò che il defunto abbia speso per costituire al suo discendente, quasi dote clericale, il patrimonio ecclesiastico. Il che lo rende sostanzialmente una donazione col vincolo della inalienabilità, come le antiche doti di monacazione; vincolo che dura finchè dura la sua destinazione. Nel resto, cioè circa il modo di costituirlo, il godimento che ne ha il cherico e la sua facoltà di disporne, restano in vigore le regole canoniche, di cui, non trattandosi di ente che abbia personalità giuridica, io non debbo occuparmi (1).

(1) Vedi Forti, *Trattato del peculio clericale*, nn. 12 e segg.; Scaduto, *op. cit.* I, pag. 83; Caselli, *Il patrimonio dei cherici* (*Riv. di dir. eccles.* I, pag. 13); Friedberg.

72. Le Istituzioni miste sono quelle che hanno scopo di culto e insieme di beneficenza o di istruzione, e che si chiamano anche Opere pie improprie: ad esempio, i Seminari, gli Istituti per le Missioni, i Collegi di Maria, le Opere vaticane. Istituzioni della maggior parte delle quali ho parlato nel volume precedente (1). Devo soltanto aggiungere poche osservazioni a riguardo degli Ospizi dei catecumeni: perchè avendo già notato, che cosa siano, come differiscano dalle Case dei neofiti, e sotto quali condizioni furono dalla legge 17 luglio 1890 sottoposti a trasformazione, accennai pure alla pendenza di una lite avanti la IV[a] Sezione del Consiglio di Stato intorno alla trasformazione, che un decreto del Ministro dell'interno aveva ordinata della Pia Casa dei catecumeni e Conservatorio delle neofite in Roma (2). Or bene, la decisione fu pronunciata e annullò il decreto ministeriale. Le considerazioni decisive furono due. La prima, che l'articolo 90, n. 3 della citata legge fu ispirata dal concetto di sopprimere quelli Istituti, i quali esclusivamente diretti a promuovere e favorire la conversione degli infedeli, sono rimasti fermi in questo indirizzo, che non è più in armonia con i bisogni della società moderna. Dimodochè debbono rispettarsi quelle fra cosiffatte istituzioni, le quali si fossero col tempo modificate in tutto o in parte, convertendosi anche parzialmente in istituti di ricovero con scopo diverso dalla conversione degli infedeli.

Ruffini, *op. cit.* § 52, nota 24, dove sono esposte le controversie dottrinali e lo stato della giurisprudenza. E si nota, come sia controverso tanto il carattere di donazione, quanto la inalienabilità. A tal proposito si veda Saredo, *Codice ecclesiastico*, II, 783; III, 1135 a 1144.

(1) Vedi il vol. V, nn. 217 e segg. e Palermo, 12 dicembre 1893 (*Ann.* 94, 1, 173); 29 dicembre 1893 (*Foro*, 94, 1, 116) intórno alla condizione giuridica dei Seminari. E vedi il vol. V, n. 238 intorno ai Collegi di Maria. Per quanto concerne gli Istituti per le Missioni si possono consultare Scaduto, *op. cit.* I, nn. 248, 249; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 167, pag. 708; Cass. Roma, 22 maggio 1892 (*Legge*, 92, 2, 439); e ritenergli conservati come Istituti più di istruzione, che di culto.

(2) Vedi cit. vol. V, n. 178.

La seconda, che nel fatto la Pia Casa dei catecumeni eretta in Roma dalle Bolle di Paolo III, e di Gregorio XIII con l'intento di fornire temporaneo ricovero agli infedeli che volevano convertirsi, venne a congiungere a questo intento anche l'altro di provvedere alla educazione e all'istruzione dei neofiti, come era dimostrato dalla duplice denominazione assunta dall'istituto; e dal fatto, che il Conservatorio delle neofite era tuttora in vita congiunto indissolubilmente con la Pia Casa dei catecumeni, e dava ricetto a un numero di fanciulle, che vi ricevevano la educazione religiosa e morale (1).

---

(1) Dec. IVª Sezione Cons. di Stato, 5 aprile 1895 (*Foro it.* 95, 3, 74). Questa decisione è stata oggetto di alcune osservazioni critiche. La prima dell'avv. Balduino si trova nel citato periodico come nota illustrativa, e accusa la decisione di talune violazioni di procedura, oltrechè di erronea interpetrazione ed applicazione della legge. Lascio stare le questioni di procedura, essendo totalmente estranee all'argomento di quest'opera: e venendo alle pretese violazioni dell'art. 90, n. 3 della Legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, mi pare evidente che l'egregio annotatore fonda tutta la sua censura sopra una inesattezza di apprezzamento sul carattere della fondazione. Egli dice, che la Pia Casa dei catecumeni e Conservatori delle neofite in Roma, non avea punto cambiata la originaria destinazione, perchè secondo la Bolla di Paolo III, la Casa pia fu fino dal suo principio un *monasterium*, ossia un ospizio per ricoverare coloro che desiderosi di convertirsi alla fede, potessero rimanere, fino a che fosse sembrato loro opportuno per confermarsi nella nuova fede, ricevendo vitto e vestiario. Se non che, dalle parole stesse che l'annotatore cita, copiandole dal testo della Bolla, si rileva che non c'è verbo di neofiti, ma nella Bolla si parla soltanto di catecumeni. Eccole qui: *Unum monasterium* allo scopo *iudeos seu hebreos et infideles quoscumque ad fide catholicam converti... et ipsi... per unum seu aliud tempus, de quo eidem Preposito in ipso monasterio et hospitale* CATECUMENI *manere.* Dove erano dunque i neofiti? E non ho bisogno di notare la differenza; perchè nessuno scrittore di diritto ecclesiastico confuse mai, che io sappia, il *catecumeno* col *neofita*. È troppo evidente, che un breve soggiorno dopo la conversione non serve a mutare un ospizio dei catecumeni in un Conservatorio di neofiti. Ma fosse pur vero, che il Conservatorio delle neofite esistesse sebbene sotto impropria denominazione del *Monasterium* originario, la conseguenza a trarsene non sarebbe diversa da quella sanzionata con la decisione. Vorrebbe dire, che il Monastero non aveva perduta la originaria destinazione, ma non era stato mai un puro Conservatorio di Catecumeni: e perciò non era compreso tra gli enti trasformabili a senso dell'art. 90, n. 3 della Legge 17 luglio 1890. L'articolo sopprime soltanto gli *ospizi dei catecu-*

VI.

73. *Corporazioni e Associazioni religiose.* Lo spirito di associazione religiosa, se viene praticato con la vita in comune, genera gli Ordini monastici e le Congregazioni, dette

---

meni, e non parla di quelli dei *neofiti.* Trattandosi dunque di una disposizione di legge, la quale per il suo carattere non può dicerto essere interpetrata estensivamente, la conclusione da trarsene è, che i Conservatorii dei neofiti non sono soggetti a trasformazione.

L'egregio annotatore aggiunge inoltre, che la IVª Sezione non potea giudicare *in fatto,* e dovea limitarsi a pronunciare sulla *legalità* del Decreto ministeriale. Ma nessun giudizio di legalità può essere pronunciato, se non abbia per base un fatto, a cui fu applicata la legge. Ora la Sezione giudicò sul fatto, che era incontroverso, e poneva fuori di discussione che la Pia Casa dei catecumeni aveva annesso un Conservatorio di neofite.

Dell'altra annotazione è autore l'Avv. Orlandi, che l'ha pubblicata nella *Rivista di diritto ecclesiastico,* vol. V, pag. 385. Egli sostiene, che l'articolo citato si applica soltanto agli istituti di catecumeni, che ebbero in origine e conservano tuttora il carattere di istituti di beneficenza, cioè furono destinati ai poveri: che la Pia Casa fondata da Paolo III non avea questo carattere, e però sfuggiva all'applicazione dell'articolo, il quale perciò decreta la trasformazione dei soli ospizi fondati pei poveri. Per rispondere a questa osservazione non ho bisogno di far altro, che rinviare il lettore ai precedenti della Legge del 17 luglio 1890, riferiti anche nel Commento del Luchini relatore di quella legge alla Camera dei Deputati, per convincersi, che la cosa sta tutta al contrario. Furono sottoposti a trasformazione *tutti* gli ospizi di catecumeni, che aveano conservata la primitiva destinazione: cioè la conversione degli infedeli senza distinzione fra ricchi e poveri; furono soltanto esentati da una trasformazione quelli, che aveano perduta l'originaria destinazione, essendosi già trasformati in ospizi di beneficenza, cioè in reclusori o ricoveri pei poveri.

Ciò premesso, perde ogni importanza la seconda osservazione sul carattere della Casa fondata da Paolo III: perchè dato pure, come sostiene l'annotatore, che essa non avesse scopo di beneficenza non essendo stata fatta per i soli poveri, per questo appunto cadeva in soppressione. È notorio, che gli articoli 90 e 91 della Legge 17 luglio 1890 hanno portata di applicazione più ampia del titolo della legge: e si estendono anche ad istituzioni, che rigorosamente parlando non son fatte per i poveri.

Che dirò poi della censura mossa dall'egregio annotatore alla decisione, per non aver risoluto la questione, se la Pia Casa essendo in Roma, dovesse comprendersi fra quelli istituti, che per l'articolo 13 della legge sulle Guarentige sono mantenuti sotto la dipendenza della Santa Sede, senza ingerenza

anche più generalmente corporazioni religiose. Se invece lascia ai consoci libertà di dimora, allora dà luogo a quelle consorterie che si dicono Confraternite.

a) *Ordini monastici.* Sotto questo nome comprendo tutte le corporazioni religiose di monaci, di frati, o di monache, qualunque sia la denominazione speciale che possono avere, nelle quali i consociati vivono in comune a scopo di culto; e fanno professione solenne dei voti di castità, povertà e ubbidienza, rinunziando alle vanità del mondo per rimanere avvinti in perpetuo alla regola dell'ordine. Perciò si chiamano *regolari.*

Non intendo ripetere la storia delle corporazioni religiose (1), o esporre le regole prescritte un tempo dalle leggi canoniche e civili per determinare gli effetti della professione religiosa. Mi basterà ricordare, che nell'ultimo stadio del diritto anteriore alle recenti leggi di soppressione, la professione religiosa spogliava il monaco della proprietà investendone il monastero: al quale per altro rimaneva sempre capacità e persona per acquistare a profitto del convento, ovvero, come altri dicono, rimaneva la capacità agli acquisti in comune. Il *votum paupertatis* importava il passaggio del patrimonio dal professo nell'ordine, quasi a titolo di successione universale: importava altresì, che divenisse proprietà dell'ordine tutto ciò,

---

de' poteri civili? Se la decisione non avesse accolte le altre ragioni, che portavano all'annullamento del Decreto ministeriale di trasformazione, avrebbe certamente dovuto rispondere a questo capo di ricorso del Pio luogo, sotto pena di incorrere nel difetto di motivazione. Ma siccome lo accolse per i precedenti motivi, era superfluo occuparsi di un mezzo di ricorso divenuto soprabbondante. Le decisioni non sono trattati nè monografie, che debbono risolvere dispute accademiche.

Del resto, qualora dovessi manifestare il mio parere sull'applicazione del citato articolo 13, non potrei darlo che negativo. Per la ragione, che il disposto di quell'articolo riguarda soltanto gli istituti fondati in Roma per la *educazione e coltura degli ecclesiastici.* Ora, la Pia Casa dei catecumeni non era fondata soltanto per gli ecclesiastici; ma anche per i convertiti estranei allo stato ecclesiastico.

(1) Vedi n. 44.

che il monaco acquistasse dopo la professione. Fu questo il diritto delle Novelle Giustinianee, e creò necessariamente la personalità giuridica del convento a fronte delle leggi civili (1). Non sono mancate per altro controversie a fronte delle leggi canoniche, le quali, secondo alcuni, piuttostochè riconoscere i conventi come *universitates personarum* distinte dai membri che le componevano, le avrebbe considerate come comunità, le quali andavano a confondersi nelle persone dei religiosi professi (2). Nè sono sconosciuti antichi dottori e disposizioni statutarie, che hanno trattato i professi religiosi come morti civilmente, all'effetto che per mezzo di essi niuna proprietà potesse colare nel convento (3); ma generalmente la personalità giuridica dei conventi e la capacità agli acquisti, salve le limitazioni indotte dalle leggi di ammortizzazione, era riconosciuta, e le ricchezze accaparrate dagli ordini religiosi lo provano ad esuberanza.

74. Ma come si conciliava questo principio con la distinzione fra ordini possidenti, e ordini mendicanti, ossia incapaci di possedere? Si è già visto infatti, ed è d'altronde notissimo, che i Francescani, i Cappuccini, i Minori osservanti e per un certo tempo anche i Domenicani (4), costituirono altrettante

(1) Novell. V, cap. 5; Novell. XLVI, Praefactio: «... sanciverimus nos huius« modi viros et mulieres cum corpore et anima ipso ingressu ad monasterium « dedicare se suosque substantias, et si quidem decesserint, manere etiam sic « eorum substantias in monasterium.» Authent. *Si qua.* Col. IX, tit. 6, al. 15 (Cod. I, 2): « Si qua mulier, aut vir, liberis non extantibus, monasticam vitam « elegerit, et monasterium intraverit, monasterio, quod intravit, res eius com« petere iubemus. »

(2) De Buck, *Solution amiable de la question des couvents*, Bruxelles 1863; Carrière, *De iust. et iure* (Lovanio 1845) I, 195; Bouvier, *Inst. theologicae* 1850, V, pag. 315. Contro per altro il Concilio Tridentino, Sess. XXIV, *de regul. et monialibus*, 3, e la generalità degli scrittori, come può vedersi nel Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 87 a nota.

(3) Vedi Forti, *Istituzioni di dir. civ.* II. *Stato civile dei rel. prof.* § 2.

(4) Il Concilio Tridentino, Sess. XXV, cap. 5, riconobbe espressamente questa condizione giuridica... *domibus fratrum Sancti Francisci, Capucinorum, et eorum, qui minorum de observantia vocantur*. Quanto agli altri Ordini, vedi Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 86, pag. 843, note 16 e 17.

corporazioni religiose incapaci di acquisti e di possessi. Come dunque si potè parlare di personalità giuridica, a favore di ordini che rinunziavano al godimento di ogni diritto civile patrimoniale? La incapacità di possedere *in communi et in particulari*, che fu propria degli ordini mendicanti, avrebbe dovuto impedire ogni acquisto non solo del professo, ma anche del Monastero, sia direttamente, sia per mezzo dei religiosi ascritti al sodalizio. Ciò non di meno le fonti canoniche non la intendono così; e la pratica non ammesse mai che tali ordini nulla potessero assolutamente acquistare o possedere. Basta leggere il *Concilio Tridentino*, che parla sui *redditibus propriis monasteriorum* senza escluderne i mendicanti. Basta esser vissuti qualche decennio fa per sapere quanti edifizi monastici, e talvolta anche quali ricchezze possedevano certi ordini mendicanti.

A spiegare questa contradizione bisogna avvertire, che siccome gli ordini mendicanti avevano non meno dei possidenti necessità di provvedere ai bisogni della vita religiosa e al culto degli altari, così una specie di capacità giuridica limitata o indiretta fu loro col fatto sempre riconosciuta. Talora si emanarono indulti dalla Sedia apostolica; e basta ricordare quelli di Clemente IV, Sisto IV e Alessandro VI, Clemente V (1). Inoltre il *Liber VI* contiene una decretale di Niccolò III, la quale confermando e reiterando le disposizioni di Innocenzo IV attribuisce in proprietà alla *Ecclesia romana* i beni degli ordini mendicanti (2). E poichè questa decretale sollevò nuovi

---

(1) Manz, *De testamento valido et invalido*, tit. IV, § 160, n. 170; Clarus, *Receptae sententiae § testamentum*, n. 8.

(2) C. 8, in VI, 5, 12: « ad haec quum fratres ipsi nihil sibi in speciali « acquirere vel eorum ordini possint etiam in communi, et quum aliquid pro- « pter Deum ipsis offertur, conceditur vel donatur, eo, si secus non exprimat, « offerentis, concedentis vel donantis, verisimiliter credatur intentio, ut rem « huiusmodi oblatam, concessam vel donatam perfecta concedat, donec auferat « a se abdicet, ac in alios transferre cupiat propter Deum, nec sit persona, in « quam loco. Dei congruentius huiusmodi rei dominium transferat; quam sedes « praefata vel persona Romani Pontificis vicarii, qui pater est omnium et

dubbi, lo stesso Pontefice fu interrogato, *an liceat ipsis (Monasteriis) de bonis ingredentium quicquam recipere*. Or bene, che cosa rispose il Pontefice? Rispose, che potevano acquistare, ma con qualche riservo: *cavere tamen in acceptatione oblatorum talium decet fratres, ne ex receptorum quantitate notabili praesumi possit sinister oculus contra ipsos* (1). Con queste risoluzioni della Sedia Apostolica verrebbe dunque affermato, che gli ordini mendicanti possono acquistare modici donativi: l'*usus* ne sarebbe del convento: la *proprietas* della chiesa romana. Se non che questa giuridica risoluzione non era tale da togliere tutte le difficoltà; perchè, anche lasciata da parte la difficoltà di riconoscere una soggettività giuridica nella Chiesa romana, restava l'altra, che le *res mobiles* e *consumtibiles* non sono suscettive di un uso scompagnato dalla proprietà: come quelle che si distruggono con l'uso. Giovanni XXII lo avvertì, e procurò di conciliare, ricorrendo a qualche sottigliezza le risoluzioni dei suoi antecessori con le esigenze della logica giuridica (2). Altri final-

« fratrum Minorum nihilominus specialis: ne talium rerum sub incerto videatur esse dominium, quum patri filius suo modo, servus domino et monachus monasterio res sibi oblatas, concessas vel donatas acquirant; omnium utensilium et librorum ac eorum mobilium praesentium et futurorum, quae et quorum usumfruitum scilicet ordinibus vel fratribus ipsis licet habere, proprietatem et dominium, quod et felicis recordationis Innocentius Papa IV praedecessor noster fecisse dignoscitur, in nos et Romanam Ecclesiam plene et libere pertinere hac praesenti constitutione in perpetuum valitura sancimus. »

(1) C. 1, Clement. 5, 11.

(2) Extravag. Ioann. XXII, c. 8: « Quis enim simplicem usuarium dicere poterit, cui rem usuarium licet permutare, vendere ac donare? Procul dubio haec naturae repugnare noscuntur, noc ad usuarium pertinere, quae tamen de rebus mobilibus antedictis faciunt fratres ipsi..... Dicere siquidem, quod in talibus rebus usus iuris vel facti, separatus a proprietate rei suae dominio, possit constitui, repugnat iuri, et obviat rationi..... Quod nequaquam potest in rebus usu consumptilibus reperiri, in quibus nec ius utendi, nec usus facti, separata a rei proprietate seu dominio possunt constitui vel haberi..... Nec praedecessores nostri praedicta fuisse videtur intentio, Romanae Ecclesiae talium bonorum dominium reservare. Quis enim sanae mentis cre-

mente con maggior tatto pratico ammisero, che gli ordini mendicanti fossero capaci di possedere ed acquistare a titolo di alimenti (1).

Tenuto conto di tutto ciò si può concludere, che la incapacità di possedere degli ordini mendicanti andò mano mano ristringendosi e contemperandosi alle esigenze del secolo, sia con la concessione di qualche privilegio speciale, sia in virtù di consuetudine. La pratica ecclesiastica finì col riconoscere a questi ordini la capacità di possedere, almeno quanto era strettamente necessario ai bisogni di una corporazione che vive nel mondo.

75. Quanto alla seconda domanda, niuna questione potè sorgere finchè i singoli convenuti rimasero separati, quasi altrettanti stabilimenti dedicati a un Santo determinato e senza alcun legame amministrativo fra loro. Ognuno si regolava a suo modo, e aveva perciò un patrimonio suo proprio (2). Nel 10º secolo i Benedettini nominarono in comune un solo *Pro abbas* e si sottoposero al governo di costui residente in Clugny. Poco dopo i Cistercensi, sebbene continuassero a nominare un Abate distinto per ciascuna Casa religiosa, vollero tuttavia che i loro abati si riunissero ogni tanto in Capitolo generale. Nel 1215 il IV Concilio lateranense ordinò una riforma dei chiostri cisterciensi nel senso appunto di mantenere dei capitoli o riunioni di abati per presiedere all' amministrazione dei Conventi: *advocent autem caritative in huiusmodi novitatis primordiis duos Cisterciensis ordinis vicinos Abbates ad praestandum sibi consilium et auxilium opportunum, cum sint in huiusmodi capitulis celebrandis ex longa*

« dere poterit, quod intentio fuerit tanti patris, unius ovi, seu casei aut frusti « panis et aliorum usu consumptibilium, quae saepe fratribus ipsis ad con- « sumendum et vestigia conferuntur dominium Romanae Ecclesiae et usum « fratribus retinere? Profectu probabile non videtur. »

(1) Cass. Roma 4 settembre 1889 (*C. S. Roma*, 89, 594).

(2) Iohan. Cassian. *Inst. Coenob.* II, c. 2: « Tot propemodum typos ac regulas « usurpatas vidimus, quot monasteria cellasque conspeximus. »

consuetudine plenius iuformati (1). Tuttavia questa unione di gerarchia non produsse, per quanto mi pare, la fusione dei patrimoni e la conseguente unità giuridica dell'ordine claustrale: dacchè il Concilio Tridentino continuò a riconoscere l'autonomia di ciascun convento nei rispetti del diritto ecclesiastico (2); e le leggi civili non si allontanarono dalla tradizione Giustinianea, che a ogni chiostro, come a ogni chiesa riconobbe capacità e patrimonio separato (3). E la ragione è chiara: quando si pensa, che il principio opposto avrebbe incontrate difficoltà gravissime nelle sue applicazioni. Non si sarebbe saputo quale legislazione seguitare fra le varie locali dove erano i singoli conventi dell'ordine. Quale fosse il tribunale competente, e quale la rappresentanza indispensabile per contrattare e per comparire in giudizio, essendo i conventi sparsi in tanti paesi diversi del mondo cattolico (4). Per seguire il principio contrario sarebbe stato dunque necessario che lo statuto dell'ordine avesse risolute queste difficoltà, e le leggi civili ne avessero riconosciute le sanzioni, come vuolsi che sia avvenuto per l'ordine dei Gesuiti, lo statuto del quale non riconosceva la personalità giuridica delle singole Case, ma quella soltanto del Generalato (5).

76. b) *Congregazioni, conservatorii e ritiri.* Le Congregazioni, nel significato più in uso tra i canonisti, differiscono dagli ordini, perchè i membri che le compongono, quantunque vivano in comune con date norme, non fanno professione

---

(1) C. 12 (c. 7, X, III, 35).

(2) Conc. Trident. sess. 25, cap. 7.

(3) De Luca, *De regularib. (Theatrum)*, discurs. I, n. 12; Schulte, *Die neueren kathol. Orden und Congregat.* 9; Novella VII, cap. 9: « rem immobilem ad... monasteria... pertinentem accipere. » Novella V, cap. 4: « iubemus omnes eorum res ad iura eiusdem... monasterii, a quo recesserint, pertinere. » Ibid. cap. VII: « vindicetur a priore monasterio. » Novella CXX, cap. 7: « monasteriis in hac regia urbe et diversis provinciis constitutis permutationes inter se facere. »

(4) Meurer, *op. cit.* II, § 54, pagg. 240 e segg.

(5) Tamburini, *In iure abbat.* tom. III, pag. 389, che cita sentenze della Rota Romana. Meurer, *op. cit. loc. cit.*

di voti solenni, e quindi non meritano il nome di *regolari*. Alcune Congregazioni si contentano dei *voti simplicia* o *minus solemnia*, altre non ne hanno di sorta alcuna. Veramente è questo uno dei tanti punti oscuri del diritto ecclesiastico: giacchè non furono mai determinate le forme della professione religiosa solenne: nè quelle meno solenni ebbero discipline conformi. Con questa incertezza si è deciso dello stato dei gentiluomini addetti agli ordini cavallereschi, dei cherici regolari, delle terziarie di S. Francesco, delle canonichesse od Oblate, delle Beghine, delle Vergini inglesi, delle Suore di carità, e generalmente di tutti i consociati o consociate a fine religioso, che vivono senza voti solenni.

Per istituire una Congregazione occorre il consenso del Papa: per ogni singola casa basta quello del vescovo. Il loro ordinamento è vario, perchè determinato da statuti particolari. Hanno quasi tutti un generalato, a imitazione di quello dei Gesuiti: subirono vicende svariatissime, ma non si contrastò mai la personalità giuridica e la capacità degli acquisti a somiglianza degli ordini monastici possidenti (1).

Una forma di associazione religiosa fu talvolta trovata anche nel Conservatorio e nel Ritiro: ma fu indeterminata, ed è divenuta storica da molto tempo, quando si voglia riferire a scopo di culto. Giacchè il Conservatorio moderno si è convertito in un luogo di educazione per fanciulli o fanciulle; e il Ritiro suol essere un rifugio e una casa di correzione per donne pentite o pericolanti. Però l'uno e l'altro fanno parte delle istituzioni educative di beneficenza, di cui mi sono occupato nel precedente volume.

Il simile ripeto anche una volta dei Collegi di Maria: istituzioni, che son divenute case di istruzioni per le giovani donzelle nella Sicilia (2).

77. c) *Confraternite*. Le Confraternite nacquero dalla con-

---

(1) Vedi Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 89, pag. 369 con le note.
(2) Vedi vol. V, nn. 180 e segg. 213.

versione delle *gilde* al cristianesimo (1); e al pari di esse si differenziano dalle congregazioni, perchè non importano vita comune: ma soltanto unione di mezzi diretti al conseguimento di uno scopo, che può essere talora di puro culto, talora di pura beneficenza o aiuto reciproco dei consociati, e più spesso di culto e di beneficenza unitamente. Però si distinguono le confraternite ecclesiastiche dalle laicali.

Tanto le une quanto le altre avendo patrimonio in comune hanno personalità civile. Quanto allo scopo, talune prendono per oggetto la beneficenza, e di esse parlai nel precedente volume (2); altre hanno per iscopo il culto, ovvero il culto insieme con la beneficenza, e le osservazioni che allora feci sulla varietà e incertezza del carattere giuridico di queste associazioni ibride possono essere qui ripetute.

Rispetto alla Chiesa le Confraternite si distinguono in ecclesiastiche e in laicali, secondo che abbiano o non abbiano avuta erezione canonica dall'Ordinario; ma anche le laicali sarebbero secondo le disposizioni del Concilio Tridentino sottoposte al vescovo (3), e verrebbero erette presso le chiese parrocchiali, o presso qualche convento, o avrebbero chiesa propria. Ma queste disposizioni del diritto canonico non sono state accettate interamente dal potere civile. Le vicende furono varie a seconda di tempi e di luoghi, e sarebbe troppo lungo a narrarle (4). Basta avvertire, che la tendenza dei tempi moderni è di spogliare sempre più le Confraternite del carattere ecclesiastico, e sottoporle all'amministrazione civile. Nel napo-

---

(1) Gildae, gelde, ghelde, gildonie, gheldonie, galdenie, durante il Medio Evo. Di poi, lasciato questi nomi, hanno prese denominazioni diversissime: *Fraleriae, confraleriae, fraternitates, collectae, sodalitates, sodalitia.* Nel Lombardo-Veneto furono anche chiamate scuole, suffragi, convegni. E nel Napoletano, estaurite o staurite. Altrove, compagnie, congreghe, centurie; confraternite più specialmente in Toscana, dove si dicono Arciconfraternite, quando sono autorizzate a formarne altre sotto il proprio patronato.

(2) Vedi il vol. IV, nn. 181 e segg.

(3) Conc. Trident. Sess. XXII, *de Reformat.* 8.

(4) Vedansi nel Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 90, nota 8.

letano col decreto Prodittoriale del 23 ottobre 1860 e 17 febbraio 1861 cessò ogni ingerenza ecclesiastica sulle Confraternite. Nel Lombardo Veneto le poche Confraternite conservate, cioè quelle del SS. Sacramento furono incorporate nelle fabbricerie parrocchiali. In Toscana e in Piemonte vennero sottoposte a tentativi di riforma, ma riuscirono a mantenersi con carattere ecclesiastico. Finalmente la legge del 3 agosto 1862 sottopose alla sorveglianza governativa tutte le confraternite, in quanto avessero scopi di beneficenza: la successiva del 15 agosto 1867 le richiamò sotto l'osservanza dell'autorità civile, e promise una legge per regolarle (1). Intanto la sorveglianza si esercita dal Ministro di grazia e giustizia e culti, se hanno scopo puramente religioso, altrimenti col concorso del Ministero dell'interno. Mentre si aspetta la legge, che dovrà tutte regolarle, già sappiamo che quella sulle Istituzioni di beneficenza le ha parificate alle opere pie, e sottoposte a trasformazione, quando ne sia venuto a mancare il fine, o il fine loro non sia più corrispondente a un interesse della pubblica beneficenza, oppure quando siano divenute superflue. Qualora per altro provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifizi necessari al culto, o degni di essere conservati, sfuggiranno facilmente dalla trasformazione; e se vi cadano, resteranno immutati i fini di culto, a cui dovrà provvedere l'Istituzione trasformata (2).

78. Meritano particolare attenzione le Confraternite romane. Dissi già (3) come la legge del 20 luglio 1890 (art. 11) ne abbia indemaniato il patrimonio, destinandone le rendite agli Istituti di beneficenza della capitale. Da questa disposizione fui indotto ad argomentare, che esse fossero state soppresse, giac-

---

(1) Art. 1, n. 6, Legge 15 agosto 1867.

(2) Art. 91, n. 2, Legge 17 luglio 1890.

(3) Vedi il vol. V, n. 183. Ebbi già ad avvertire, come dai lavori preparatorii e dalle discussioni parlamentari rilevasi il concetto del legislatore di non colpire le confraternite così dette nazionali (dei fiorentini, dei lucchesi, dei bergamaschi e via discorrendo) sebbene abbiano sede in Roma. Luchini, *Le istituzioni pubbliche, ecc.* § 1376.

chè il segno effettivo della personalità giuridica è il possesso di un patrimonio (1). Tuttavia questa affermazione fu contradetta da alcuni autori e da qualche sentenza, ritenendo che la legge abbia decretato l'indemaniamento dei beni, ma non pronunziata l'abolizione delle confraternite stesse, le quali perciò restano abili a nuovi acquisti come Corpo morale (2).

Or bene questo concetto è stato confermato dalla recentissima legge, che ha di nuovo regolata la beneficenza pubblica nella città di Roma. Invero, nell'articolo 6 ha lasciato agli enti, i beni dei quali vengono indèmaniati, gli edifizi necessari al servizio del culto, obbligandoli a soddisfare le tasse e i pesi che vi sono inerenti. Con ciò la personalità giuridica delle Confraternite viene ad essere riconosciuta (3).

Inoltre questa legge per assicurare l'indemaniamento dei beni ha con l'articolo 1 sottratta la presa di possesso da ogni reclamo in via contenziosa, ammettendo il solo ricorso al Re in sede amministrativa.

79. d) *Soppressione delle corporazioni religiose.* Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni religiose regolari e secolari, e i Conservatorii e ritiri i quali importino vita comune, ed abbiano carattere ecclesiastico. Le case e gli stabilimenti appartenenti agli Ordini, alle Corporazioni, alle Congregazioni ed ai Conservatorii e Ritiri anzidetti sono soppressi (4). Questa disposizione ha oggi un trentennio di regolare applicazione in tutto il Regno, e dopo tanto tempo sarebbe addirittura inutile, quando anche non costituisse un fuor d'opera, illustrarla con nuovi commenti. Le difficoltà che sollevò nel principio, vennero già superate dalla giurisprudenza; ed i pochissimi casi, che potranno

---

(1) Vedi *loc. cit.;* e Luchini, *loc. cit.* § 1375.

(2) Vedi Roma, 24 aprile 1895 (*Legge*, 95, 2, 238); Patrizi-Accursi, *Le chiese di titolo cardinalizio e l'art. 11 della Legge 20 luglio 1890* (*Riv. di dir. eccl.* I, 769); Bosco, *L'art. 11 della Legge 20 luglio 1890* (*ivi*, IV, 129).

(3) Art. 6 Legge 30 luglio 1896, n. 343.

(4) Art. 1 Legge 7 luglio 1866.

ancora richiamare l'attenzione del giureconsulto, troveranno nei precedenti la miglior guida per la risoluzione.

A me rimangono due sole indagini. È lecita oggigiorno l'associazione a scopo di culto con vita comune? E quali effetti produce a riguardo della personalità giuridica?

La risposta si riannoda a un problema dei più elevati e di maggior momento, che altri non creda; a cui i pubblicisti, se non vogliamo dire i legislatori, hanno già risposto da gran tempo. L'associazione religiosa anche nella forma di comune convivenza è libera in Italia; ma come patto privato e continuamente volontario, che non può mai dare all'associazione il carattere di Corpo morale.

E prima, il principio di libertà che informa la nostra costituzione politica non permette di rispondere diversamente quanto alla libertà di associarsi (1). Gli articoli 24 e 32 dello Statuto fondamentale garantendo a tutti i cittadini il diritto di pacifica riunione; l'articolo 14 della Legge 13 maggio 1871 abolendo ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico, confermano solennemente siffatta risposta. Le leggi poi di soppressione studiate nei loro precedenti dimostrano ampiamente, che dal legislatore si volle soltanto togliere la personalità giuridica alle associazioni religiose esistenti, senza che potessero più riacquistarla; essendosi reputata inconciliabile col moto intellettuale ed economico della società moderna, quella stabilità rigida e morta, che tal prerogativa conferiva al patrimonio delle corporazioni religiose (2). Ma non si volle con ciò menomare la libertà di associazione.

---

(1) Vedansi Bonghi, *Le associazioni religiose e lo Stato* (*Nuova Antologia*, 1872; pagg. 48-49); Piola, *Sulla questione della personalità giuridica per le associazioni religiose* (*ivi*, 1872, pagg. 696-754).

(2) Vedi negli Atti Parlamentari il discorso del Conte di Cavour dinanzi alla Camera dei Deputati di Torino nel 9 maggio 1855, relativo alla legge del 29 maggio 1855, sulle tracce della quale fu più tardi compilata quella del 7 luglio 1866; inoltre la Relazione del Ministro de Falco, 20 novembre 1872, sul Progetto di legge, 19 giugno 1873.

Riconosciuto questo diritto la conseguenza è semplice, a parer mio, e si riannoda al principio esposto nella Parte generale, per cui ogni associazione non illecita, quantunque non eretta in Corpo morale, può possedere per mezzo dei suoi membri, i quali vengano a costituirsi in comunione secondo i patti fra essi stabiliti (1).

Questa libertà spetta a qualunque cittadino, non esclusi i membri delle disciolte Corporazioni religiose. E se nella legge del 1866 fu soltanto alle monache data la facoltà di seguitare a convivere nell'antico convento (2), questa specialità significa soltanto, che esse sole, in grazia della ritiratezza a cui erano abituate, ebbero la facoltà di rimanere rinchiuse nelle mura dell'usato convento; ma non ristringe punto il diritto degli altri religiosi espulsi dalla casa, ove convivevano, di tornare a riunirsi volontariamente per convivere altrove.

Ma del resto la stessa facoltà non può essere contrastata agli altri membri delle soppresse corporazioni, perchè dal giorno della pubblicazione della legge essi furono restituiti nel pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici (3); onde è che le associazioni da essi costituite possono possedere un patrimonio in comune; la cui proprietà, invece di essere avulsa del capo dei singoli e trasferita nell'ente morale, che assume una personalità propria e separata dai soci, resta invece indivisa sul capo di ciascuno dei consociati, finchè duri secondo il patto la loro associazione. La quale può quindi nello stesso modo far nuovi acquisti di beni per mezzo dei consociati, senza timore di ricostituzione della manomorta, perchè un'associazione siffatta non può divenire perpetua.

Sarebbe dunque inutile opporre l'articolo 28 della legge 19 giugno 1873, e ogni altra disposizione, la quale vieti gli acquisti indiretti o simulati a favore degli enti ecclesiastici

(1) Vedi il vol. I, nn. 64 e 65.
(2) Art. 6 Legge 7 luglio 1866.
(3) Art. 2 Legge 7 luglio 1866.

soppressi. Il subietto dei nuovi acquisti, come il proprietario del nuovo patrimonio, non è un ente morale ecclesiastico, ma un' associazione nuova e non mai eretta in Corpo morale.

80. Vero per altro che questa condizione di cose non è scevra di pericoli, e può succedere tra noi quello che già è avvenuto in paesi vicini. La letteratura giuridica e le raccolte di giurisprudenza della Francia e del Belgio sono piene di clamorose controversie originate dalle liti, che l'esistenza di queste associazioni religiose non riconosciute legalmente ha fatto sorgere. E poichè potrebbe correre l'Italia la stessa fortuna degli altri paesi, non sarà inutile soffermarsi un momento a considerare lo svolgimento della questione.

Si deve al Troplong una teorica audace, per cui le associazioni religiose sarebbero altrettante società civili sottoposte agli articoli 1832 e seguenti del Codice Napoleone; e poichè gli articoli 1860, 1848 del Codice medesimo riconoscono alle società il diritto di possedere e di stare in giudizio, e le rendono a mente del Troplong veri enti morali, sarebbe con ciò legalmente giustificata la capacità patrimoniale dei sodalizi religiosi. Questa teorica per altro, tuttochè abbia un tempo avuto rispettabili fautori (1), non ha potuto sostenersi a lungo. È bastato a screditarla il considerare, che tendeva, nè più, nè meno a convertire tutte le associazioni religiose in tanti Corpi morali: il che, oltre ad eludere le leggi di soppressione, contradiceva ai principii del diritto pubblico non meno che a

(1) Troplong, *Des sociétés*, I, 58: e nel medesimo senso Delvincourt, Duranton, Pardessus, Proudhon, Duvergier, Delangle, Championnière et Rigaud, Bravard, Alauzet et Bédarride; Cass. Bruxelles, 30 avril 1853 (*Pas. belge*, 53, 287); *contra:* Vincens, Aubry et Rau, Pont, Lyon Caen et Renault; Cass. Bruxelles, 22 juin 1855; 17 mai 1862; 17 juin 1864; 10 juin 1866 e 20 ottobre 1868 (*Pas. belg.* 55, 346; 62, 274; 65, 37; 67, 53 e 69, 136); Cass. Paris, 8 nov. 1836; 9 mai 1864 e 18 nov. 1862 (*Sirey*, 36, 1, 811; 64, 1, 239 e 66, 1, 415).

Vedi pure Thiry, *Revue critique*, II, V e VII; Van den Heuvel, *De la situation légale des associations sans but lucratif, ecc.* (Bruxelles, 1884, Ferdinand Larcier edit.) 2ª ed. pag. 92.

quelli del diritto civile. Contradiceva ai postulati del diritto pubblico, perchè la personalità giuridica richiede il riconoscimento del governo; e questo riconoscimento manca alla società civile, che con buona pace del Troplong, non può costituire un ente morale. Ai principii del giure civile, sia perchè il contratto di società ha scopo di guadagno, e questo scopo manca alle associazioni *sans but lucratif,* come sono essenzialmente tutte quelle costituite a scopo religioso.

Altri ricorse all'espediente di dare ai contratti di associazione a scopo religioso la forma della società per azioni; sostenendo, che ogni società civile, la quale prenda le forme commerciali, diviene per ciò stesso un ente morale *sui generis,* capace di acquistare e possedere. Questa singolare dottrina ebbe pochissimo favore in Francia; non ne ebbe alcuno nel Belgio. E con ragione: essendo troppo evidente l'impossibilità giuridica di metter d'accordo un contratto di associazione, che mira alla convivenza per fine religioso, con la società, le cui azioni debbano offrire lucri e dividendi (1).

Nè con l'una, nè con l'altra teoria dunque le associazioni religiose poterono riacquistare la personalità giuridica. Ma ne consegue forse, che alle Comunità religiose non più riconosciute dalle leggi come enti morali sia anche interdetto di esistere quali associazioni libere, e avere i mezzi indispensabili per vivere? Hanno risposto che non è loro possibile, alcuni avversari del clericalismo, perchè hanno temuto di veder ricomparire con quelle associazioni la manomorta ecclesiastica. I più celebri propugnatori di questo sistema sono tre illustri giureconsulti del Belgio (2); nè mancano in quel paese e nella

---

(1) Cass. Bruxelles, 22 juillet 1869; Bruxelles, 26 déc. 1872, 10 juillet 1873, 7 novembre 1876 (*Pas.* 69, I, 448; 73, III, 190; II, 383; 76, III, 315); Guillery, *Sociétés*, 1882, I, 170; Van den Heuvel, *op. cit.* pag. 93.

(2) Laurent, *L'Église et l'État en Belgique*, t. III (Bruxelles 1862); *Principes de d. civ.* I, 298; XI, 161, 180, 189, 279; XXVI, 186 a 207; Frère-Orban, *La mainmorte et la charité* (Bruxelles, 1854); Orts, *De l'incapacité civile des Congregations religieuses*, Bruxelles, 1867.

Francia altri scrittori di polso, che in buon numero hanno propugnata la stessa dottrina (1).

Affermano, in sostanza, che le associazioni religiose essendo nulle, i beni che nella Comunità apportano i consoci, e quelli ad essa dovuti da terzi, son beni senza padrone: che però appartengono al Fisco. Il simile dicono dei contratti ed obbligazioni conclusi in nome del sodalizio; come quelli che venendo a esser privi di un soggetto giuridico, sul capo del quale possano sostenersi, sono nulli radicalmente. Nè giova opporre, dicono essi, che i beni e i crediti siano intestati in nome dei singoli soci, o dei rappresentanti di essi. Tutto ciò è finzione contraria alla legge, la quale proibisce gli acquisti a pro degli incapaci fatti per mezzo di persone interposte: e non consente che si parli di mandato dove manca la persona del mandante.

Se non che questo sistema, chi ben lo consideri, avea tali difetti fondamentali, che doveano impedirgli di mettere radici nella dottrina giuridica e nella giurisprudenza. Non corrispondeva invero alle teorie del diritto civile, le quali oltre a conoscere i contratti nominativamente regolati dal Codice, ammettendo la libertà delle convenzioni permettono anche i contratti innominati; e a questo ragguaglio, se l'associazione a scopo di culto non può chiamarsi un contratto contemplato dal Codice, perchè il Codice parla soltanto delle società a scopo lucrativo, non cessa per altro di essere un contratto lecito, un contratto di associazione *sui generis*, che produce una comunione di beni fra i consociati, sotto le condizioni e per il tempo da essi stabilito nel contratto. In questa associazione

(1) Veggansi il discorso fatto da Brisson alla Camera dei Deputati francesi nel 10 dicembre 1880; Clamageran (*Revue pratique*, 57, 3 e 399); Lapierre, *Capacité civile des Congregations non autorisées*, Grenoble, 1859; Gide, *Du droit d'association en matière religieuse*, Paris, 1872; Beaudouin, *Des associations religieuses et charitables* (Rennes, 1877); Dain, *De la condition des associations non réconnués* (Paris, 1879); Vauthier, *Études sur les personnes morales*, pag. 351 e segg. (Bruxelles, Manceaux 1887); Sanson, *La mainmorte cléricale* (Bruxelles, 1883).

v'è dunque quel subietto giuridico e quel mandante, che gli avversari delle comunità religiose si ingegnano di negare. Nemmeno corrisponde alla dottrina civile sui contratti conclusi per interposta persona a favore di un incapace; e a persuadersene basta la sola considerazione, che manca il preteso incapace. I consoci infatti non intendono di possedere, acquistare o contrattare a pro di un ente morale annientato dalle leggi di soppressione, ma per sè stessi riuniti in comunione di beni: *pro arca communi.*

Nè qui ancora finiscono le antinomie coi principii del diritto. È canone fondamentale di ogni moderna Costituzione politica di garantire la libertà di associazione. Ora, si ferisce a morte questo canone salutare di civile libertà, quando s'impedisce alle associazioni di vivere, negando ad esse ogni mezzo per sostenersi. Niuna associazione potendo reggersi, non che adoperarsi ai propri fini, senza mezzi pecuniari per l'esercizio del diritto di riunione; sopratutto quando si concreta mediante la vita comune. E si noti: che negando alle associazioni religiose il diritto di possedere come comunioni, si distruggono insieme con le religiose tutte le associazioni civili; anche quelle che non hanno scopo religioso. Tutti i *clubs*, i circoli, le accademie, brevemente tutte *les associations d'agrément*, come quelle che non avendo *aucun but lucratif* per sostenersi come società, cadrebbero colpite dalle stesse armi adoperate dal Laurent, dall'Orts, e dal Frère-Orban contro l'associazione religiosa, senza accorgersi di professare una dottrina, la quale deve produrre un frutto sproporzionato alle loro intenzioni: rendere cioè impossibile l'esercizio del diritto di associazione.

Non basta. È una dottrina, che a fil di logica conduce anche all'assurdo. Difatti, se le associazioni non riconosciute come enti morali sono nulle assolutamente, o come si usa dire, inesistenti, allora non solamente mancherà ai rappresentanti della comunità religiosa l'azione civile per richiamare i terzi all'adempimento delle obbligazioni assunte, ma farà difetto anche ai terzi ogni veste per richiamare in giudizio quelle

associazioni agli obblighi, che per mezzo dei loro rappresentanti hanno contratto. I pretesi rappresentanti si difenderanno con le armi degli oppositori. Diranno, che in proprio nome non hanno assunto obbligo alcuno: e che nemmeno sono mandatari di un ente che non esiste. « Ce ne sont pas les mem-« bres de la communion que dans la réalité on attaque (di-« cevano i difensori avanti ai tribunali); c'est l'association qui « se cache derrière eux: c'est l'incapable que l'on poursuit. « Or il est déraisonnable de vouloir actionner une personne, « qui n'a aucune existence. La cause n'est donc pas receva-« ble (1). » A questa obiezione, nonostante gli ingegnosi tentativi degli avversari, non fu mai data risposta soddisfacente (2).

Fu però, che dopo lunghe e mature discussioni la dottrina e la giurisprudenza della Francia e del Belgio mutarono indirizzo, e finirono col riconoscere, a grande maggioranza, il buon diritto delle collettività religiose di acquistare e possedere, non come enti morali, si avverta bene, ma in qualità di associati,

---

(1) Aix, 27 janvier 1825 (*Sirey*, 25, II, 348); Trib. de la Seine, 3 avril 1857 (*ivi*, 58, II, 147).

(2) Ollivier, *Revue pratique*, V, 110: « La loi ne s'occupe pas de ce qui est « au-dessus d'elle; elle ne saurait négliger ce qui est en dehors d'elle; elle va « le saisir dans l'ombre et le detruit en plein jour. Elle proclame à la fois « l'existence de ce qui est en dehors d'elle et son néant. Elle ne proclame pas « le néant pour assurer l'existence: elle reconnait l'existence pour produire le « néant. Il ne faut donc pas dire: la communauté est incapable, donc elle ne « peut actionner et elle peut être actionnées. Elle ne peut actionner, ce serait « la reconnaître; elle peut-être actionnée, c'est la détruire. »

A queste argomentazioni pur troppo sofistiche rispondeva l'avvocato generale Dubois nel 1880 avanti la Corte d'appello di Parigi: « La justice ne « serait-elle pas blessée, si les portes de son sanctuaire s'ouvrant à deux bat-« tants, lorqu'il s'agit d'y trainer comme défendeurs les membres des com-« munautés non reconnues, se renfermaient iniquement sur eux le jour ou ils « se présentent comme demandeurs? Pour être plus flagrante encore dans les « instances rélatives à l'execution d'un contrat synallagmatique, ou le défen-« deur peut devenir reconventionellement demandeur, l'inconséquence et l'inju-« stice d'une semblable doctrine n'en éclatent pas moin d'un façon absolue. » (*Sirey*, 1880, II, 183).

che *uti singuli* acquistano e possiedono in comune (1). Chi voleva estirparle ritenendole funeste anche in questa forma all'indirizzo economico odierno, dovè ricorrere a nuove proposte legislative per annullare gli acquisti fatti dalle associazioni religiose ricostituitesi dopo la legge di soppressione. E veramente queste proposte furono discusse nel Belgio, nella Francia e altrove, ma non da per tutto giunsero a buon porto (2).

81. Ho voluto trattenermi su queste vicende dottrinali e legislative a noi straniere, perchè la questione c'interessa più di quello che potrebbe credersi. Anche in Italia sono infatti risorte le associazioni di religiosi; e molti membri delle soppresse corporazioni si sono riuniti a vita comune, pretendendo

---

(1) Vedi principalmente Van Den Heuvel, *op. cit.* pag. 138, ove cita Malon, *De la liberté de la charité en Belgique*, Bruxelles, 1854; Delcour, *Revue catholique de Louvain*, XI, 427; XII, 38 e 578; XIII, 402 e 664; XIX, 511 e 574; Daris, *Des congrégations réligieuses, Memoriel belge*, 62, pag. 569; Weeste, *De l'incapacité civile des congrég. religieuses, Revue générale*, 67, p. 24; M. *Orts et la liberté d'association, Mémorial*, 67, p. 40; Monge, *De la capacité civile des religieux*, Bruxelles, 1867; *Examen de la jurisprudence libérale belge*, Bruxelles, 71, 225; Collinet, *Le droit de propriété et les communautés réligieuses, Memorial*, 74, 268 e 371; Jacobs, *L'avant projet de* M. Laurent *et les associations, Revue générale* 83, mai, 684; Jacquier, *De la condition légale des communautés réligieuses*, Paris, 1869; Ravelet, *Traité des congrégat. réligieuses*, Paris, 1869; Thery, *Situation légale des membres des congrégations non reconnues, Revue catholique des Institutions et du droit*, Grenoble, 80, XII, p. 408; Bressolles, *Observations sur un jugement du tribunal de la Seine, Recueil de l'académie de Toulouse*, XX, VI, p. 90; Jacquier et Beaudouin, *Associations réligieuses* (Rennes, 1877); Paris, 21 février 1879 (*Sirey*, 80, II, 177); Bruxelles, 7 juillet 1883 (*Journal des tribunaux*, 83, 553); Cass. Paris, 26 avril 1865 (*Sirey*, 65, I, 281), e le decisioni citate nelle note precedenti: oltre le molte che si trovano allegate nell'opera del Van Den Heuvel, Orléans, 4 aprile e 30 maggio 1857 (*J. P.* 57, 1012); Paris, 8 marzo 1857 e Cass. Paris, 4 novembre 1859 (*ivi*, 58, pag. 527 e 59, pag. 815).

(2) Nella stessa opera del Van Den Heuvel, *chap. troisième*, pagg. 206 e segg. sono esposti i progetti di riforma della Svizzera, del Belgio e della Francia. Il Codice svizzero del 1881 adottò con gli artt. 716 e segg. un sistema liberale, concedendo a tutte le società che hanno scopo scientifico, artistico, religioso, di beneficenza o di ricreazione la personalità civile sotto determinate condizioni e garanzie. Nel Belgio si ebbe all'incontro il progetto del Laurent. In Francia dal 1872 in poi si sono succedute varie proposte; le più notevoli furono di Bertauld, Dufaure, Jules Simon, e Waldeck-Rousseau.

il riconoscimento della loro capacità di acquistare e di ricevere per testamento e per donazione, non come Corpi morali, ma come Comunanze. Neanche in Italia sono mancate le disposizioni delle persone animate da zelo religioso, che hanno lasciato tutto o parte delle proprie sostanze a queste collettività risorte in grembo alla libertà di associazione, non meno garantita dallo Statuto politico e dalle leggi italiane che da quelle straniere. Da altra parte le opposizioni fatte dagli eredi legittimi e dagli altri interessati a invalidare queste largizioni hanno preso le mosse dall'articolo 773 del Codice civile; secondo il quale le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci sono nulle, ancorchè vengano simulate sotto la forma di contratto oneroso, e siano fatte in nome di interposta persona. Procedendo in questa linea di idee si è detto dagli interessati ad impugnare quelle largizioni, che i rappresentanti delle consorterie religiose o i membri di esse, erano in sostanza delle persone interposte per far pervenire l'eredità o il lascito alla collettività, nonostante la proibizione della legge, che non vuole più ordini monastici e corporazioni religiose rivestiti di personalità giuridica.

Ma questo sistema di difesa non ha avuto fortuna. Innanzi tutto, fu replicato, l'articolo 829 del Codice civile non permette mai la prova, che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti. E se fa un'eccezione, quando l'istituzione o il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore di un incapace, vuole allora che la prova sia chiara e convincente.

Vuole inoltre il concorso di tre condizioni cumulative: cioè, prima l'esistenza attuale almeno di fatto del preteso incapace. Seconda, il carattere illecito della fiducia, perchè la disposizione è colpita di annullamento soltanto allora, che sia *contra legem*. Finalmente la dimostrazione, che i beni, di cui il testatore dispose, erano di proprietà sua: imperocchè, se il testatore ne era possessore puramente fiduciario, l'attore in nullità manca d'interesse a sostenere le sue pretese.

E fu con la scorta di questi criteri, che vennero respinte tutte le domande di nullità proposte contro le collettività religiose, la capacità giuridica delle quali, non come persone morali, ma come associazioni sulla base del condominio dei singoli venne riconosciuta (1). Sulla base, ripeto, di un condominio e di una comunione d'interessi, che non ha scopo illecito, perchè non potendo essere perpetua (2), non può far risorgere una mano morta e un Corpo morale. Non si vede dunque, come a norma dei principii giuridici vigenti possa proibirsi a coloro che vogliono convivere in comune per scopo religioso, di associarsi mettendo in comune tutti o parte dei loro beni, e conferendo a un mandatario le facoltà necessarie a contrattare e stare in giudizio per tutela degli interessi che riguardano la comunità. E dopo quanto dissi nella Parte generale a riguardo della capacità ad acquistare e possedere delle associazioni non erette in Corpo morale (3), non ho bisogno di insistere nella dimostrazione. L'ente morale ha personalità distinta dai soci, che difettano di ogni ragione di proprietà sul patrimonio dell'ente. Nell'associazione semplice sono all'incontro i soci, che possiedono *pro indiviso* la massa comune.

Questa facoltà diventerà forse, abusata, un pericolo sociale? minaccerà di far risorgere la manomorta ecclesiastica? Se così è per succedere, si affretti il legislatore di correre al riparo con la proposta di nuove leggi; perchè quelle che abbiamo non bastano a scongiurare il pericolo.

---

(1) Cass. Firenze, 1 maggio 1876 (*Ann.* 76, I, 1, 304); 15 maggio 1876 (*Legge*, 76, 1, 693); Cass. Torino, 18 giugno 1881 (*Giur. tor.* 81, 577); Lucca, 2 luglio 1874 (*Temi Ven.* 74, I, 324); Firenze, 31 luglio 1886 (*Ann.* 86, III, 365); Cass. Roma, 23 maggio 1892 (*Riv. di dir. eccl.* III, 25); Cass. Palermo, 21 dicembre 1890 (*Foro it.* 91, 1, 21 con una nota illustrativa rispetto alla facoltà di comparire in giudizio delle associazioni non erette in Corpo morale); Cass. Firenze, 21 gennaio 1895 (*Riv. di dir. eccl.* V, 226 e nota); *I membri delle soppresse Corporazioni riunite a vita comune* (*Riv. di dir. eccl.* III, pagg. 7 e segg.); *Teoria delle obbligazioni*, III, 137; I, 187; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* pag. 354.

(2) Art. 681 Cod. civ.

(3) Vedi vol. I, nn. 64 e segg.

Resta l'ultima questione. Le leggi italiane abolirono le Corporazioni religiose esistenti in Italia: e per ciò stesso impedirono che ne sorgessero delle nuove dotate di capacità civile come enti morali. Si domanda, se sia per ciò interdetto alle Corporazioni religiose straniere di essere riconosciute in Italia, quando siano fondate in paesi, dove le leggi tollerano la personalità giuridica degli ordini monastici o delle congregazioni religiose. Per rispondere a questa domanda, mi basta qui pure di richiamare i principii generali. Un Corpo morale riconosciuto all'estero ha bisogno del riconoscimento speciale del governo del Re, se vuole esercitare la personalità giuridica in Italia. Ed invero, la persona giuridica, qualunque sia il concetto che uno se ne faccia, non può mai essere in tutto pareggiata a un individuo; nè si può dire che al pari di questo si trae dietro la sua capacità civile, come statuto personale, in qualunque paese si rechi. Tra le tante differenze sostanziali per cui ne diversifica, non è certo la minore quella, che anche nello Stato dove essa nasce e diviene per la prima volta un soggetto di diritti civili, ha bisogno di essere riconosciuta dal Potere Sovrano. Ora, quale è l'indole e lo scopo del riconoscimento? L'atto di erezione in ente morale non è altro veramente, che l'esercizio dell'alta Polizia di Stato, diretta a impedire che sorgano a vita civile degli enti, i quali starebbero in opposizione coi principii fondamentali dell'ordinamento pubblico, e turberebbero l'economia del consorzio politico. Prima di riconoscere un ente morale, il Governo del Re deve assicurarsi, che lo scopo sia lecito e conforme al bene pubblico: che l'ente da erigersi abbia un patrimonio sufficiente per adempiere ai suoi impegni: che non stia in disaccordo con altre istituzioni generali del luogo dove vuole stabilirsi. Indagini tutte, di cui non si concepisce nemmeno la possibilità a riguardo delle persone fisiche: indagini, che ogni Stato deve fare per conto suo, essendo spesso diversi gli ordinamenti politici, economici e sociali delle di-

verse nazioni, tanto che una corporazione, la quale sia per modo d'esempio, tollerabile o conveniente nella Francia, nel Belgio, nell'Austria, può essere pericolosa in Italia. A dir breve, quando l'articolo 1 del Codice civile statuisce, che ogni cittadino gode dei diritti civili, appella evidentemente alle persone fisiche, come quelle che dal momento della nascita portano nella corporea esistenza il marchio non equivoco della capacità personale, e non hanno bisogno di essere riconosciute dal Potere sovrano come subietti di diritti e annoverati fra le persone. Quando nell'articolo 3 parla dello straniero, e lo ammette al godimento dei diritti civili nel Regno, appella similmente all'uomo individuo nato in altri paesi, e fa riscontro all'articolo 7, prestando ossequio al dogma razionale della eguaglianza fra tutti gli uomini e della parità di trattamento che meritano, dovunque siano nati. Questo dogma si convertirebbe in assurdo, quando fosse applicato agli enti morali in genere, e in particolare alle Corporazioni religiose. Insomma, come non hanno bisogno di riconoscimento per godere i diritti civili gli individui che nascono in Italia, così non ne hanno bisogno gli stranieri, che vengono fra noi; ma come le persone giuridiche, le quali vogliono sorgere tra noi, hanno bisogno di essere riconosciute ed erette in Corpo morale per essere ammesse al godimento dei diritti civili, così del pari ne hanno bisogno le persone giuridiche straniere; perchè nè la legge positiva equipara il riconoscimento del Governo estero a quello del Governo italiano, nè si potrebbe per virtù di analogia fare questa equiparazione, quando si pensi alla necessità dell'atto di ricognizione dei Corpi morali, che non è concepibile per le persone fisiche.

Questi principii sono stati seguiti frequentemente dalla nostra giurisprudenza; e mi paiono notevoli sul proposito due decisioni della Cassazione romana, una delle quali riguarda una domanda avanzata dal Generale della Compagnia di Gesù, residente del Belgio: e l'altra è relativa ad un giudizio in-

staurato avanti ai tribunali italiani dalla Superiora delle Dame del Sacro Cuore, che hanno il generalato a Parigi (1).

La legge del 19 giugno 1873 ha mantenute in Roma le rappresentanze degli Ordini religiosi esistenti all'estero, eccettuato quello dei Gesuiti (2); ma non è da credere, che queste rappresentanze abbiano personalità giuridica: sono dei semplici uffici amministrativi mantenuti presso la Santa Sede per il disbrigo degli affari di giurisdizione puramente ecclesiastica. Ritenere il contrario sarebbe lo stesso che disconoscere lo spirito delle leggi di soppressione, e dimenticare le dichiarazioni esplicite fatte dal Governo nelle discussioni del progetto di legge per affermare, che niuna entità giuridica patrimoniale si intendeva attribuire a queste rappresentanze (3).

VII.

82. *Fondo per il Culto, e Fondo speciale di Beneficenza e Religione per Roma.* Le leggi di soppressione non si sono limitate ad abolire un gran numero di istituzioni ecclesiastiche; hanno create due nuove Amministrazioni di culto, destinate a compiere l'opera legislativa in ciò che spetta agli interessi del culto cattolico, che altrimenti sarebbero rimasti sconvolti, senza ricevere un nuovo indirizzo regolare e confacente allo spirito politico ed economico della società moderna (4).

---

(1) Roma, 5 febbraio 1874 (*Legge*, 75, 1, 91); Cass. Roma, 16 aprile 1887 (*Foro*, *Rep.* 87, voce *Ente eccles.* nn. 25-27); 2 luglio 1889 (*Foro*, 89, 1, 1138 con mia nota illustrativa). Vedi pure il vol. I, nn. 435 e segg.; Friedberg-Ruffini, § 86, nota 38; e Scaduto, *op. cit.* I, 208, dove cita alcune sentenze riguardanti il Collegio di S. Tommaso degli Inglesi in Roma, e la Congregazione delle Dame del Sacro Cuore alla Trinità dei Monti, fondata in Roma dal Sommo Pontefice Pio IX. *Contro:* Casale, 28 marzo 1868 (*Giur. tor.* V, 372); 20 maggio 1878 (*Giur. it.* XX, 2, 405); 25 luglio 1868 (*Legge*, 69, 1, 339); Cass. Torino, 20 marzo 1883 (*ivi*, 83, 1, 804).

(2) Artt. 2, n. 4 e art. 4 Legge 19 giugno 1873.

(3) Friedberg-Ruffini, *op. cit. loc. cit.*; Scaduto, *op. cit.* I, 469 e segg.

(4) Art. 25 Legge 7 luglio 1866, n. 3096, che sostituì il Fondo per il Culto all'antica Cassa Ecclesiastica; art. 2 Legge 15 agosto 1867, n. 3848; art. 3 Legge 19 giugno 1873, n. 1402.

Il Fondo per il Culto figurerebbe con tutta esattezza fra le Amministrazioni dello Stato, se non avesse un bilancio separato. È infatti una parte integrante del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; è governato da leggi e regolamenti di amministrazione e di contabilità calcati su quelli che regolano il patrimonio e la contabilità dello Stato: gode degli stessi privilegi e degli stessi mezzi di difesa che hanno le Amministrazioni centrali dello Stato: ha impiegati che nelle nomine e nel trattamento non differiscono da quelli dello Stato, ed il suo Bilancio viene sottoposto all'approvazione del Parlamento (1). È una necessità di ordine finanziario, quella che lo mantiene separato nel bilancio dalle altre Amministrazioni dello Stato: essendosi voluto dai legislatori nostri, che ai bisogni del Culto non provveda mai lo Stato direttamente; ma con una Amministrazione, la quale abbia a sua disposizione le attività patrimoniali, provenienti dalla trasformazione del patrimonio ecclesiastico.

Niuno si aspetterà certamente, che io voglia qui esporre per disteso il regime amministrativo e contrattuale del Fondo per il Culto: giacchè sarebbe un ripetere presso a poco le cose dette a proposito delle Amministrazioni dello Stato. Le pochissime particolarità, che sono a dir vero di poco momento, verranno accennate ai luoghi opportuni nel progresso del discorso. Mi basta di porre adesso in rilievo il carattere di persona giuridica dell'Amministrazione del Fondo per il Culto. Carattere reso manifesto dall'avere una patrimonialità e una rappresentanza propria, contrassegnata dal bilancio, e costituita dalla Rendita pubblica 5 per cento, che ha ricevuta dal Demanio, come correspettivo dei beni ecclesiastici già appartenenti agli enti soppressi: dai livelli, censi, canoni e altre prestazioni che ha ricevuti in natura: dalla quota di

---

(1) RR. DD. 14 dicembre 1866, n. 3384; Legge 28 luglio 1866, n. 3112; 30 settembre 1869, n. 5299; Legge 22 giugno 1874, n. 1962 (Sezione 2ª) R. D. 29 ottobre 1874, n. 2189.

concorso degli enti conservati, e degli assegnamenti che vi sono assoggettati (1). Patrimonio e rappresentanza, che lo investono di una capacità giuridica per cui può contrattare, stare in giudizio, e fare acquisti, come gli altri Corpi morali, nell'orbita delle attribuzioni assegnate dalla legge: soddisfare i debiti ed ogni onere qualsiasi ereditati dagli enti, a cui successe, o posti a suo carico da leggi, o da convenzioni regolarmente stipulate.

Il carattere poi di ente di culto, palesato dalla stessa denominazione, resulta dalla finalità sua; giacchè il Fondo per il culto è principalmente obbligato a soddisfare gli antichi oneri di culto che gravavano sugli enti aboliti, sullo Stato, sulle Province e sui Comuni, oltre i nuovi che andarono sorgendo verso i membri delle Corporazioni religiose, e gli investiti per legale provvista di quelle temporalità, che erano annesse agli enti di culto aboliti: da ultimo a pagare certi supplementi di assegno alle Mense e ai Parrochi poveri (2).

83. Queste medesime osservazioni convengono al Fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma. Questo Fondo, che fu già amministrato dalla Giunta liquidatrice e dal Regio Commissariato, tiene le veci nella città di Roma, del Fondo per il Culto nelle altre parti d'Italia (3).

V'ha però una differenza degna di nota: perchè mentre il Fondo costituito nelle altre parti d'Italia è istituto puramente di culto, il Fondo speciale di Roma è istituto misto: guarda al culto e alla beneficenza. Anzi tende a trasformare per quanto è possibile gli scopi di culto, in fini di beneficenza. A misura che il contributo annuo delle pensioni e degli assegni agli investiti va assottigliandosi con la morte dei pensionati, le somme che erano destinate a questo capitolo del bilancio vengono indirizzate a scopi di beneficenza.

---

(1) Artt. 25, 31 Legge 7 luglio 1866; art. 2 Legge 15 agosto 1867.
(2) Artt. 28 Legge 7 luglio 1866; art. 3 e segg. Legge 15 agosto 1867.
(3) Art. 3 Legge 10 giugno 1873, n. 1402; Legge 14 luglio 1887, n. 4728.

Questa singolare condizione di cose, mentre spiega il movimento legislativo intorno alla beneficenza Romana, che va di anno in anno sfruttando il Fondo speciale, fece nascere una questione non priva d'importanza intorno all'applicazione degli aumenti sull'imposta di ricchezza mobile, decretati con la legge del 22 luglio 1894 sui provvedimenti finanziari. Come è noto, da siffatto aumento vennero con l'articolo 2 esentate le Opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge del 17 luglio 1890. Se questa disposizione avesse dovuto applicarsi nel suo senso letterale, non v'è dubbio che il Fondo speciale di Roma avrebbe a torto preteso di godere il privilegio di quella eccezionale esenzione. Ma era il senso letterale che dovea prevalere, o piuttosto si dovea guardare allo spirito della legge? la quale in sostanza favorendo le istituzioni di beneficenza mirava a favorire la causa dei poveri, e solo *demonstrationis causa* si riferiva alla legge organica sulle istituzioni di beneficenza? Basta porre la questione, perchè il retto senso giuridico, anche senza bisogno dell'equità, la risolva in favore dei poveri.

Ed il Governo avea già incoraggiata la interpretazione lata e favorevole allo spirito della legge, concedendo l'esenzione all'Associazione della Croce Rossa, che egli erroneamente ritenne una istituzione di beneficenza. I soccorsi infatti contro i flagelli delle battaglie non hanno di mira soltanto i poveri, o le persone meno agiate, ma tutte le classi di cittadini atti a portare le armi; perchè alla guerra non vanno soltanto i figli dei poveri, ma tutti, poveri e ricchi, quando il dovere gli chiama, o l'eroismo patriottico gli ispira. Ci vanno perfino il Re, i Principi e i Generali. E l'Associazione della Croce Rossa è là per apprestare indistintamente i suoi soccorsi a tutti.

Con questo precedente parve impossibile dubitare, che il Ministero del Tesoro non fosse disposto a usare lo stesso trattamento al Fondo speciale per la città di Roma; e volesse adottare due pesi e due misure in danno di un istituto, che

per la sua indole ed impronta esplicita era indubbiamente da ascriversi alle Istituzioni di beneficenza.

Tuttavia non fu così. Sorta la questione, il Ministero del Tesoro interpellò il Consiglio di Stato. La Sezione di Giustizia e quella delle Finanze furono contrarie all'assunto del Fondo per Roma; ma l'Adunanza generale a Sezioni unite riconobbe l'evidente giustizia della domanda, e rese parere favorevole all'Amministrazione del Fondo speciale di Roma, limitatamente a quella parte dei suoi redditi, che venivano destinati a beneficenza (1).

Duole che il Ministro del Tesoro non abbia adottato questo parere giustissimo; tanto più che nel Decreto, con cui se ne allontanò e respinse la domanda, non si trovano ragioni persuasive (2). Non certo ragioni giuridiche, perchè l'esenzione fu fatta per la *causa dei poveri,* e non potea escludersene un istituto che sovvenendo per legge propria organica Congregazione di Carità ed Ospedali, era a tutto rigore un istituto in questa parte di beneficenza. Tanto più, che dopo il rifiuto al Fondo speciale per Roma diveniva più stridente il favore concesso senza giuridiche ragioni all'istituto della Croce Rossa, estraneo non meno alla legge del 1890, che alla causa dei poveri. Nemmeno ragioni di convenienza: perchè il concorso di altri istituti a reclamare l'esenzione si sarebbe potuto temere soltanto a riguardo delle Casse di risparmio, e delle associazioni di mutuo soccorso; ma a rimuovere questo pericolo bastava il pensare, che non sólo la lettera della legge finanziaria le allontanava dalle sue benevole considerazioni, ma anche lo spirito di essa, e le leggi proprie che governano quelle istituzioni. Lo stesso sentimento giuridico universale, non ha mai considerati come istituzioni di beneficenza gli istituti di credito, di risparmio e di mutua assicurazione.

(1) Adunanza generale del 20 marzo 1895 (inedito).

(2) R. D. 25 aprile 1895 n. 130. È solo notevole, che questo R. D. di carattere speciale fu contro ogni consuetudine inserito nella Parte generale della *Raccolta Ufficiale,* anno 1895, vol. I, pag. 855.

84. Con questo io credo di avere compiuta l'analisi delle varie categorie di enti ecclesiastici o a scopo di culto cattolico nel diritto odierno italiano: e di avere distinta la condizione di quelli che hanno perduta la personalità giuridica per le leggi di soppressione, da quelli che l'hanno per contrario conservata.

Mi pare inutile trattenermi sui Santuari. V'ha veramente chi ritiene, che alcune di queste istituzioni siano rimaste eccezionalmente in vita per virtù di Regia Protezione, quasi come le Chiese palatine: e rammenta il Santuario di Assisi e la Santa Casa di Loreto (1). Ma si noti, che il decreto Pepoli 11 dicembre 1860, portante la soppressione delle Corporazioni religiose, nell'articolo 2 autorizzò i membri di alcune Case soppresse, fra cui i PP. Conventuali addetti al Santuario di S. Francesco d'Assisi, a continuare nella vita comune secondo il loro istituto, finchè non fossero ridotti a un numero minore di tre: e l'articolo 12 di quel decreto gli autorizzò frattanto a fare in comune gli atti necessari alla loro sussistenza e al servizio del culto, facendosi rappresentare dal respettivo capo religioso. Fu dunque una condizione giuridica precaria e dovuta a uno stato transitorio, finito il quale non resterà più che l'Opera o Fabbriceria per il mantenimento del Santuario, quale edifizio sacro rimasto aperto al culto. Similmente un Decreto del Commissario per le Marche mantenne l'amministrazione della Santa Casa di Loreto: la quale fu poi riordinata con R. D. 22 dicembre 1861, e posta sotto la sorveglianza del Ministro di grazia e giustizia e dei Culti, per assicurare la conservazione del Tesoro accumulatovi dall'arte e dalla pietà dei fedeli. Più tardi un altro R. D. del 27 agosto 1882 deputò a quell'Amministrazione un Regio Commissario per riordinarla. Si tratta dunque ugualmente di un Istituto congenere alle fabbricerie. Si tratta in tutte e due i casi, se non m'inganno, di Opere destinate al mantenimento

(1) Scaduto, *op. cit.* II, n. 504.

delle sacre fabbriche componenti il respettivo Santuario: di quelle Opere cioè che furono conservate dalla legge 15 agosto 1867; e rispetto alle quali la legge interpretativa 11 agosto 1870 ordinò soltanto la conversione del patrimonio immobiliare redditizio (1).

Nemmeno ricorderò l'Opera di Terra Santa, e l'Opera della Crociata nelle Province Siciliane: giacchè io non credo che dopo la pubblicazione della Legge 15 agosto 1867, che abolì ogni fondazione per oggetto di culto avente carattere di perpetuità, possano aver carattere di Corpo morale. Vero è, che il Regolamento 23 dicembre 1865 sul Regio Economato nelle province Siciliane affida all'Economo generale l'amministrazione della Crociata e la vigilanza dell'Opera di Terra Santa (2); vero è ugualmente, che un parere del Consiglio di Stato, citato dallo Scaduto (3), non ritenne l'Opera di Terra Santa colpita dalla legge del 7 luglio 1866, che aboliva le Corporazioni religiose: perchè sebbene fosse amministrata dall'Ordine dei Francescani soppresso nel Regno, reputò che rimanesse in vita come dipendenza di ente straniero, cioè della famiglia francescana di Gerusalemme. Ma tutto ciò è anteriore alla legge del 15 agosto 1867 per effetto della quale mi sembra, che nè l'una nè l'altra delle citate istituzioni possano avere conservata la personalità giuridica. Le credo delle Collette religiose autorizzate a favore di ente straniero, amministrate in Sicilia dal Regio Economato generale (4).

---

(1) Art. 1 Legge 11 agosto 1870: Sono compresi nella conversione... i beni immobili delle fabbricerie e di altre amministrazioni in genere... dei Santuari ed oratorii presentemente riconosciuti quali Enti morali ed aperti al culto.

(2) Artt. 101 e 102 cit. Regolam.

(3) *Op. cit.* II, 509.

(4) Alcune Bolle apostoliche (a partire da Sisto V sino a Benedetto XIV), istituirono l'opera di Terra Santa per raccogliere elemosine destinate a soccorrere i Padri posti a guardia dei Luoghi Santi in Gerusalemme. La munirono del singolar privilegio di autorizzare gli oblatori a mangiar carne nei giorni di astinenza e di digiuno. Quest'Opera ebbe il riconoscimento legale dai Sovrani Borbonici in Sicilia con istruzioni e regolamenti del 21 maggio 1852,

Nè mi si opponga la qualità di ente straniero: quasi che un'associazione religiosa estera possa in Italia sussistere, non ostante le nostre leggi di soppressione, e infondere personalità giuridica alle sue dipendenze. Giacchè io non dovrei fare altro che ripetere le cose dette poco fa: cioè che i Corpi morali esteri non possono sussistere in Italia, se non compatibilmente con le nostre leggi (1).

---

per le quali venne amministrata dai Padri dell'Ordine dei Minori osservanti, con nomina e vigilanza Regia.

L'opera della Crociata ha uno scopo analogo, ma non credo che sia stata mai legalmente disciplinata, quantunque se ne faccia menzione nel Regolamento per il Regio Economato della Sicilia.

Queste collette si fanno dai Vescovi anche nelle altre parti d'Italia: e sono tollerate, come l'Obolo di S. Pietro.

(1) Vedi n. 81.

TITOLO II.

AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ISTITUTI ECCLESIASTICI IN GENERALE

CAPITOLO I.

CONSIDERATA SOGGETTIVAMENTE, RISPETTO CIOÈ ALLE PERSONE DEGLI AMMINISTRATORI.

I.

85. Nomine, responsabilità, attribuzioni *a) nel diritto canonico*. Nella storia del diritto canonico, l'amministrazione patrimoniale comincia dalla massima semplicità; e perviene gradatamente a un complesso di regole tanto particolari e difformi, che non può ridursi a sistema generale. Finchè infatti l'amministrazione fu tutta concentrata nelle mani del vescovo, che l'esercitò per mezzo dell'economo, nè i Canoni, nè i Concili dettarono regole limitative o cautelative. Preferirono l'unità dell'indirizzo a ogni altra considerazione. Fu soltanto, per ripetere la parola di uso, con la specializzazione dei beni, che i Concili si dettero a fissare certe regole di amministrazione: e cominciarono dal chiamare i presbiteri e gli altri sacerdoti a consigliare e coadiuvare l'episcopato, e a prestare l'assentimento per le alienazioni (1): a distinguere le rendite assegnate ad uso personale del vescovo, da quelle che dovevano avere altre destinazioni. In seguito, mano a mano che si andarono costituendo i singoli istituti, la legislazione ca-

---

(1) *Statuti eccl. antiq.* c. 32 (Bruns, I, 145): « Irrita erit donatio episcoporum, « vel venditio, vel commutatio rei ecclesiasticae absque conniventia et sub- « scriptione clericorum. »

nonica rispettò l'autonomia di ogni ente ecclesiastico; ciascuno dei quali potè darsi il suo particolare Statuto, approvato all'unanimità, ovvero dalla *pars maior* e *sanior*, che lo imponeva alla *pars minor*. Di qui derivò insieme con la grande varietà anche la massima pieghevolezza delle regole di amministrazione, che si adattarono alle diverse condizioni di ciascuno Istituto; e questa adattabilità o pieghevolezza divenne la caratteristica principale dell'*ius commune canonicum*.

Il sistema più semplice fu quello adottato nell'Istituto beneficiario singolare: dove l'amministrazione della prebenda assegnata come stipendio di un ufficio spirituale appartenne al rettore del benefizio: onde avvenne, che la nomina dell'amministratore si confuse con quella di chi fu investito dell'ufficio. Fu talvolta elettiva, ma più spesso autoritaria; e l'amministrazione assunse la figura giuridica di un usufrutto.

Nei Capitoli, e in tutte quelle collegialità di cherici che si modellarono sui Capitoli, il patrimonio dell'ente, distinto dalle singole prebende, fu amministrato da un economo, che si chiamò, ora Prevosto, ora Camerario, ora Cellerario, ora Sindaco o Tesoriere capitolare. E la nomina di esso fu generalmente elettiva. Da ultimo il diritto di spoglio esercitato prima dai vescovi e poi dalla Camera apostolica sui benefici vacanti completò queste norme del sistema amministrativo negli enti beneficiarii.

Passando alle Istituzioni poste fuori del patrimonio beneficiario s'incominciano a trovare le differenze e le complicanze. Imperocchè talvolta il patrimonio destinato, sia al mantenimento della *Fabbrica*, sia ad opere di culto o di beneficenza, non ebbe amministratori suoi propri, e fu in mano dei vescovi, dei parroci o di altri beneficiati addetti alla cattedrale, alla parrocchia, all'oratorio, che ne tenevano gestione separata dalla prebenda personale, erogandone le rendite secondo le tavole di fondazione. Tal'altra si costituirono delle amministrazioni separate per le Opere, le Fabbriche ed altri congeneri Istituti. Ed avvenne allora un fatto, che la Chiesa

avrebbe volentieri impedito: vale a dire, l'introduzione di organi governativi o municipali nell'amministrazione di questi enti, in cui mancando l'erezione canonica, i beni non erano spiritualizzati. Quindi i *provisores*, i *vitrici*, gli *iurati*, i *magistri fabricae*, eletti, ovvero nominati dall'autorità comunale o regia, e sottoposti perciò non tanto all'autorità ecclesiastica, quanto al governo laico.

Venendo alle associazioni religiose, e senza trattenermi sulle Congregazioni pontificie, che furono sempre amministrate dal Cardinale Prefetto assistito da particolari ufficiali subalterni, ogni Ordine monastico veniva retto dai suoi Statuti particolari, che ponevano a capo di ogni Chiostro un Guardiano o una Superiora, i quali a loro volta incaricavano delle persone subalterne, di disimpegnare gli incarichi richiesti dalla gestione economica. Lo stesso avveniva nelle Congregazioni e nelle Confraternite. I superiori dei chiostri venivano d'ordinario eletti dal convento; ma la libertà di elezione era in più modi limitata, ora dai diritti dei Sovrani, o del Papa, ora dalle condizioni richieste nell'eligendo.

Insomma, la massima varietà si riscontrò sempre nella scelta, nei nomi, e negli incarichi degli amministratori ecclesiastici estranei al patrimonio beneficiario.

86. Per assicurare la regolarità dell'amministrazione e l'integrità del patrimonio, il giure canonico ingiunse agli amministratori l'obbligo di contenersi da buoni padri di famiglia: e gli sottopose alla rigorosa sorveglianza del vescovo, che l'esercitava ingiungendo la compilazione degli inventari e il deposito di essi nella Curia: negando l'autorizzazione agli atti che potevano riuscire dannosi: ingiungendo agli amministratori di servirsi di appositi notari di fiducia: e sopratutto dando opera a frequenti ispezioni, mediante le così dette visite sacre, o pastorali.

Del resto, la canonica legislazione dette alle Cause pie la stessa protezione, che le leggi civili concedevano ai minorenni: cioè a dire l'ipoteca legale sui beni dell'amministra-

tore; la *restitutio in integrum* cóntro gli atti dannosi; e comminò la nullità degli atti conclusi senza l'autorizzazione, quando fosse stata necessaria: di guisa che essi obbligassero il solo amministratore, non la causa pia, che non ne avesse tratto vantaggio (1).

La lesione del patrimonio ecclesiastico era da altra parte considerata come un delitto, che sottoponeva l'autore, se era membro della Chiesa, alla potestà coercitiva disciplinare *(censurae hominis)*: e talvolta anche alle pene *(censurae iuris)*, che secondo la prassi della società ecclesiastica aveano fondamento nella sfera di diritto della Chiesa, quale società spirituale. Tali erano la *excommunicatio*, l'*interdictio*, la *suspensio*; e contro i rettori di prebende in particolare la *privatio benefici*, la *depositio*, e la *degradatio*.

La quale giurisdizione dell'autorità ecclesiastica non ha potuto mai venir meno a riguardo dei chierici; come quelli che con l'assumere l'ufficio spirituale vengono volontariamente e per logica conseguenza a sottomettersi alla disciplina della Chiesa. Non è venuta meno neanche a riguardo di quei laici, che vivendo nel grembo della Chiesa paventano i fulmini della Tiara o del Pastorale. Ma le pene canoniche valgono soltanto come armi spirituali senza efficacia nel fôro civile.

Nulla poi di speciale devo notare circa il modo, con cui finiva l'incarico degli amministratori di beni ecclesiastici, secondo il diritto canonico. Comprende ognuno, che allorquando l'amministrazione è congiunta indissolubilmente con un ufficio spirituale, come accade nei beneficiati, l'amministrazione si perde con gli stessi modi e per le stesse cause

---

(1) C. 4, X (IIII, 2) in relazione al c. 1, X (1, 41); Biener, *De hypotheca tacita ecclesiarum. etc.* vol. II, pagg. 301 e segg.: Galante, *op. cit.* n. 82, pag. 176: c. 5, C. 109, 1; c. 23, C. 12. q. 1: c. 26, *Conc. Calcedon.* (Anno 451); *Conc. Trident.* Sess. VII, cap. *Corrent. ord.* Sess. XXII, cap. IX, Sess. XXIV, cap. XI; *Cost. Humanae salut.* di Urbano VIII; *Extrav. Ambitiosae* di Paolo III; Friedberg-Ruffini, §§ 56, 87, 89; Scaduto, *op. cit.* nn. 210 e 210 bis.

che privano del godimento del benefizio. Fuori di questi casi gli incaricati dell'amministrazione decadevano al termine assegnato nell'atto di nomina, se erano a tempo: altrimenti erano liberamente congedabili dal superiore (1).

In ultimo a complemento di questi cenni fugacissimi noterò, come la responsabilità degli amministratori avesse, nell'interesse dell'ufficio spirituale, una singolare restrizione mediante il *beneficium competentiae;* per cui gli investiti di un patrimonio ecclesiastico *(titulus patrimonii)*, o di una prebenda *(titulus beneficii)*, godevano il diritto di conservare contro chi procedeva esecutivamente per debiti, quanto era necessario per vivere con decoro (2).

II.

87. b) *Nel diritto ecclesiastico degli antichi Stati.* Vediamo adesso, quali sono le innovazioni, che l'intervento della potestà civile arrecò nel regime amministrativo della proprietà ecclesiastica.

Poco o nulla dobbiamo notare circa la nomina degli amministratori preposti agli Istituti o sodalizi rigorosamente ecclesiastici; se si eccettuano le contese tra la Chiesa e lo Stato, sulla collazione dei benefizi, sulla concessione degli *exequatur* e dei *placet* richiesti dalla potestà civile per il godimento delle temporalità beneficiarie. Più notevoli furono i mutamenti nelle Istituzioni ad oggetto di culto, prive di carattere rigorosamente ecclesiastico: perchè le fabbricerie, le opere, le maramme, i santuari, ebbero in molti luoghi nuovi statuti e nuove leggi dai governi, e furono affidati ai *fabbriceri*, ai *santesi*, ai *marghiglieri*, agli *operai*, e via discorrendo. Ma su tal proposito piuttosto che discorrere nuovamente,

---

(1) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* pag. 793.

(2) Caput Odoardus, c. 3, X, *de solut.* III, 231; Hinschius, *Kirchenrecht, Bd.* I, pagg. 127-128.

debbo rimandare il lettore alle cose già dette (1). Solamente è qui opportuno di notare la cura costante del poter civile di assicurare più efficacemente la conservazione del patrimonio e la regolarità delle amministrazioni, intromettendosi nella nomina degli amministratori, nella sorveglianza, e nelle guarentigie richieste per il ricupero dei crediti, e per l'esazione delle rendite. Così facendo, la potestà laicale venne quasi a convertire le amministrazioni ecclesiastiche in altrettante amministrazioni pubbliche, non molto aliene da quelle dello Stato e dei Comuni. Ed infatti, senza che io entri in particolari mal conciliabili con la brevità impostami, ricorderò che nel Regno delle Due Sicilie il Procuratore, l'Economo, il Cancelliere delle opere ecclesiastiche rendendo conto all'Ordinario restavano civilmente responsabili per le spese inutili o improvvide, per le negligenze, e le malversazioni. I Beneficiati a lor volta rendevano il conto alle Amministrazioni diocesane, ed avevano esattori e cassieri muniti di privilegi fiscali (2). Nella Sicilia in specie secondo le norme emanate dal Re nel 26 luglio 1865, la nomina degli amministratori doveva essere approvata dal Governo. E da ultimo in tutto il Regno la Commissione esecutrice del Concordato aveva la facoltà di agire contro gli amministratori del patrimonio ecclesiastico, con gli stessi mezzi, che potevano sperimentarsi contro gli agenti contabili delle amministrazioni pubbliche (3).

In Toscana era imposto l'obbligo della cauzione fideiussoria ai Rettori di benefizi e di chiese; veniva confermato l'obbligo di compilare l'inventario preventivo e tenerlo al corrente: dichiarata la responsabilità secondo il giure co-

(1) Vedi nn. 66 e segg.

(2) DD. Borbonici, 1 settembre 1819, 29 marzo 1820; 1 dicembre 1833; 31 agosto 1842; 20 gennaio 1845; 22 luglio 1847; Risoluz. Sovrana 17 aprile 1826; R. Rescritto, 16 giugno 1838.

(3) Frizzati, *Dell'Organamento amministrativo dei sodalizi ecclesiastici e del valore probatorio delle loro scritture* (*Legge*, 90, 1, 240).

mune, e sottoposti i beni degli amministratori alla ipoteca legale. Gli stessi obblighi venivano imposti agli Operai dei monasteri e dei luoghi pii (1).

Nel Lombardo Veneto i beneficiati e gli amministratori dovevano dare cauzione, tenere in regola i registri, sottoporsi alla ispezione delle Regie Delegazioni provinciali. E non ho bisogno di ricordare quali erano le norme governative, che regolavano le funzioni e le responsabilità dei fabbriceri (2).

Dovunque poi si davano norme per l'amministrazione dei benefizi privi di titolare; e si ordinava quella Regalia dei vacanti, di cui si è fatto cenno poco sopra. Nel Napoletano erano il Monte frumentario, poi le Commissioni diocesane, che preludevano ai Regi Economati. In Sicilia, dove i diritti della sovranità erano maggiori per effetto della Legazia Apostolica, una Direzione generale governativa, detta dei Dazi e Diritti diversi, provvedeva all'esercizio della prerogativa Regia. Nella Toscana si conoscevano già le Aziende della economia dei vacanti. Da per tutto insomma, meno che in Roma, sorgevano queste amministrazioni regie. Ma in Roma, come in tutto lo Stato Pontificio, le regole canoniche per l'amministrazione patrimoniale dei beni di Chiesa, pertinenti o non pertinenti al patrimonio beneficiario, avevano civile efficacia; e le ipoteche legali sui beni degli amministratori venivano sanzionate dal Regolamento Gregoriano del 10 novembre 1834.

88. c) *Nel diritto ecclesiastico odierno.* Con la costituzione del Regno d'Italia le riforme notevoli nel regime amministrativo della proprietà ecclesiastica derivarono dalle leggi di soppressione.

Ma prima di fermare l'attenzione su questo punto converrà avvertire, che per quanto riguarda la nomina, la revoca,

---

(1) Motuproprio, 8 luglio 1766; 10 settembre 1797; 2 maggio 1836.

(2) Vedi nn. 67 e segg.; Norme del 31 maggio 1816 e del 13 giugno 1838; Decreto Napoleonico, 6 novembre 1813 per la conservazione e l'amministrazione dei beni, che possiede il Clero.

e la responsabilità degli amministratori, verun nuovo principio fu stabilito, rimanendo perciò in vigore le precedenti leggi, consuetudini e statuti; salve le modificazioni, di cui si è fatto cenno per le concessioni dei Regi *Exequatur* e *Placet* al godimento delle temporalità beneficiarie, per i sequestri e le altre misure repressive, che sono conseguenza in parte del potere di sorveglianza attribuito al potere civile, e in parte della legge sulle guarentigie della Santa Sede.

Nella giurisprudenza grave disputa è sorta sul *beneficium competentiae* dei cherici, almeno quanto alla *portio congrua* del beneficiale. L'opinione favorevole al mantenimento di questo privilegio si è fondata sulla considerazione, che il *titulus beneficii* equivale ad un assegno alimentare; e perciò gode il privilegio della insequestrabilità, secondo l'articolo 502 del Codice di procedura civile. Altri all'opposto negano alla congrua questo carattere, e la considerano uno stipendio, a cui perciò non è applicabile il privilegio della insequestrabilità, mancando una disposizione di legge, su cui possa fondarsi (1). Il che sembra più conforme ai principii, quando si pensi che la congrua in verità non è altro che il correspettivo dell'ufficio ecclesiastico, come lo stipendio è il correspettivo dell'impiego pubblico. Eppure è stata necessaria una legge per concedere

---

(1) La questione della insequestrabilità del *titulus benefici* va di pari passo con quella che riguarda il *titulus patrimonii*, ossia il peculio clericale o patrimonio ecclesiastico per l'ordinazione. La dottrina e la giurisprudenza pro e contro questa tesi possono vedersi nello Scaduto, *op. cit.* n. 20 (t. II, pag. 159, 2ª ed.), che è di opinione contraria alla insequestrabilità. Egli cita il Repertorio di giurisprudenza del Pacifici-Mazzoni, alla voce *Patrimonio Sacro*, nn. 4, 7, 9, 11, 13, 20-29, 31-41, 43, 45; Supplemento I, voce *Asse Ecclesiastico*, nn. 1053-55, 1058-64; Supplemento II, nn. 420-26, 428-29, 431-37; Supplemento III, nn. 470, 488, 527-37.

Inoltre: Trani, 14 agosto 1873 (*Ann.* VIII, 2, 279; *Gazz. trib. Nap.* XXVI, 420); Cass. Torino, 7 dicembre 1870 (*Giur. tor.* IX, 36). Vedi pure Maisto Raffaele, *Della insequestrabilità delle rendite parrocchiali* (*Diritto e Giurisprudenza*, 1889-90, pagg. 421-24), che sembra favorevole alla sequestrabilità.

Caselli, *Il patrimonio dei cherici* (*Riv. di dir. eccl.* I, 13-39), che all'opposto sostiene la insequestrabilità.

in una certa misura la insequestrabilità agli stipendi degli impiegati dello Stato. Ma non si può a meno di sentire, che l'equità e la convenienza richiederebbero uguale trattamento anche per coloro, che esercitano un ufficio ecclesiastico, ed hanno appena lo stretto necessario per vivere.

Son rimaste le stesse difficoltà, che prima si lamentavano, intorno alla distinzione fra il patrimonio beneficiario e quello degli enti non beneficiari: e quindi son rinate continue dispute tra parrochi da una parte, operai e fabbriceri dall'altra, intorno alle respettive attribuzioni, dovunque la potestà civile non è stata cauta di prevenirle con disposizioni di carattere legislativo per delimitare esattamente le competenze delle fabbricerie (1).

Il riordinamento del Regio Economato, mediante l'istituzione degli Economati generali, come sopra avvertii, non dovrebbe lasciare alcun dubbio sul carattere pubblico, di queste Amministrazioni. Pur non di meno il trattamento che i Regi Economati hanno nelle leggi, non gli pareggia interamente alle Amministrazioni pubbliche; e gli lascia sprovvisti di molti privilegi che sarebbero connaturali all'interesse pubblico, a cui provvedono. Per altro i loro impiegati, sebbene non siano legalmente considerati come impiegati dello Stato, pure soggiacciono a una responsabilità, che non può essere diversa in ragion civile. Quindi la nomina regia degli Economi Generali, quella Ministeriale degli altri impiegati subalterni: quindi l'obbligo di render conto al Ministro e indirettamente al Parlamento, di prestar cauzione quando maneggiano danaro; e sopratutto il Regolamento di contabilità,

(1) Veggansi: Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 182, nota 4, dove allega Zucchini, *Concordia fra parrochi e fabbricerie*, Roma, 1825; Vigna e Aliberti, *Dizionario di diritto amministrativo*, Torino 1846, tom. III; Caucino, *Delle fabbricerie*, *Riv. Amm.* XIX (1868), pagg. 81 e segg.; Scevola, *Digesto italiano*, Dispensa 79; Bignano, *Compendio di massime e norme per l'amministrazione delle Fabbricerie*, Milano 1881; Bertolotti, *Il Parroco italiano* (Savona 1890), II, pagg. 102 e segg.).

che governa le Amministrazioni economali. Questo regolamento fu emanato con l'intento di *introdurre, mercè la compilazione degli stati patrimoniali, dei bilanci e dei conti, e l'osservanza di procedimenti analoghi a quelli in vigore per l'amministrazione dello Stato, un efficace controllo nella conservazione dei patrimoni respettivi, e nella regolare esazione ed erogazione delle rendite degli Economati stessi e degli Enti dai medesimi amministrati* (1).

Osservazioni queste, che debbono con molto maggior ragione ripetersi rispetto alle Amministrazioni del Fondo per il Culto e del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma: come quelle che sono pareggiate alle Amministrazioni dello Stato, e hanno norme di gestione patrimoniale e di contabilità in tutto corrispondenti a quelle dello Stato medesimo (2).

CAPITOLO II.

CONSIDERATA OGGETTIVAMENTE: CIOÈ RISPETTO AGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE.

§ 1.

Degli acquisti o aumenti di patrimonio.

I.

89. Regole. Il regime amministrativo patrimoniale non è l'argomento meno difficile a trattarsi rispetto alle Istituzioni per oggetto di culto cattolico, atteso lo stato imperfetto, in cui trovasi l'odierno diritto ecclesiastico italiano. La mancanza di leggi, che abbiano stabilito un sistema uniforme e generale, è pure qui la causa di quelle grandi incertezze e oscurità, che

(1) R. D. 26 novembre 1874, Saredo, *Cod. eccl.* par. I, pag. 849.

(2) Legge 22 giugno 1874, n. 1962 (Serie 2ª); R. D. 29 ottobre 1874, n. 18, che approva il Regolamento.

assomigliano questa parte del nostro diritto ecclesiastico a un laberinto di antiche disposizioni, di usi e di osservanze locali. Tuttavia in mezzo a tanta incertezza, l'argomento degli acquisti patrimoniali è il tema che offre minori incertezze.

Dopo la pace di Costantino, la Chiesa ebbe tra i numerosi privilegi di cui si è parlato più sopra, larghissima facoltà di accrescere il suo patrimonio; e riuscì a conservare questa prerogativa quasi fino alla fine del Medio Evo (1). Per altro, quando vennero i tempi del risorgimento, l'eccesso della manomorta richiamò le sollecitudini del potere civile; il quale, mediante quelle leggi, che si usano chiamare di ammortizzazione, pose freni salutari agli acquisti della causa pia e all'accrescersi della manomorta, che ne era la conseguenza.

La Chiesa cercò di resistere a tutte le leggi, con cui si volle contrastarle la libera facoltà di accrescere il suo patrimonio; ma non ottenne altro resultato che di incagliare saltuariamente l'indirizzo della potestà civile, che ha finito per vincere dovunque. Dalla fine del Medio Evo in poi le leggi di ammortizzazione presero piede, si può dire, in ogni paese, sebbene con molta diversità di rigori e di temperamenti (2). In alcuni Stati infatti le leggi posero un limite assoluto alla somma degli acquisti, che può fare un istituto religioso. In altri vollero il consenso del Governo: e non mancarono legislazioni, le quali distinsero gli acquisti mobiliari da quelli immobiliari, usando più rigore a riguardo di questi ultimi che rispetto ai primi (3).

In Italia gli acquisti patrimoniali degli Istituti ecclesiastici sono sottoposti alle medesime regole di autorizzazione richieste per i Corpi morali civili, e già esposte in questa opera nella Parte generale (4). Infatti, l'articolo unico della legge

---

(1) Vedi nn. 4 e 8.

(2) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 167, pagg. 692 e segg. note 14, 15 e 16.

(3) Vedi il citato autore, testo a pag. 692.

(4) Vedi il vol. I, nn. 135 a 142.

5 giugno 1850 dispone generalissimamente così: « Gli stabilimenti o Corpi morali, siano *ecclesiastici o laicali,* non « potranno acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con Regio Decreto, previo il parere del Consiglio « di Stato. Le donazioni fra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto, se essi non saranno « nello stesso modo autorizzati ad accettarli. » Inoltre gli articoli 932 e 1060 del Codice civile rinnovano tali prescrizioni a riguardo in particolare delle eredità e delle donazioni; volendo per le prime, oltre l'autorizzazione del Governo, anche l'accettazione col benefizio dell'inventario (1).

Tutte queste disposizioni avendo una portata tanto estesa da comprendere ogni specie di Corpo morale, ecclesiastico o civile, riguardano tanto gli Istituti ecclesiastici in senso stretto, quanto i laicali ad oggetto di culto, come le fabbricerie, le fondazioni per l'anima e via discorrendo. Non ci può esser dubbio. Le differenze tra gli uni e gli altri si ristringono al procedimento: o per essere più esatti alla autorità, che deve assumere le informazioni. Cadrebbero dunque sul procedimento preparatorio ed informativo; e potrebbero dar luogo a difficoltà, se non ci fossero molti Regolamenti speciali, che determinano quasi sempre quali sono le autorità deputate a raccogliere le informazioni e a proporre il Regio Decreto. A tal proposito il Regolamento del 26 giugno 1864 stabilisce nell'articolo 1, che le domande debbano essere presentate col corredo dei documenti al Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello del Distretto, o al Prefetto della Provincia dove esiste lo stabilimento o Corpo morale, secondo che si tratti di Istituto od Opera di culto, oppure di Province, di Comuni, di Opere pie laicali ed altre istituzioni qualunque (2).

---

(1) Scaduto, *op. cit.* II, n. 308.

(2) L'art. 1 del Regolamento parla anche di lasciti ad Istituzioni erigende: ma sulle questioni, che ha fatto nascere questa disposizione rinvio il lettore alla Parte generale: vedi vol. I, nn. 60, 61, 62, 63.

Occorre dunque innanzi tutto l'istanza. E questa naturalmente deve esser fatta dal rappresentante del Corpo morale, chiamato a fare l'acquisto. Ma qui sorgono due questioni: una più di fatto che giuridica, e verte nell' interpretare le disposizioni dubbie: quando per esempio sia incerto, se un lascito alla parrocchia debba intendersi fatto alla sola prebenda del parroco, ovvero all'opera o fabbriceria parrocchiale. Questione d' interpetrazione da risolversi coi soliti canoni dell'ermeneutica e con la scorta della giurisprudenza, che presenta varietà di risoluzioni da caso a caso (1).

La seconda questione cade nel determinare, quali rimedi si possano adottare, qualora la rappresentanza dell' Istituto trascuri o si rifiuti di presentare la domanda di autorizzazione, e si astenga di fare gli atti necessari per l'acquisto della successione, del legato, oppure per l'esecuzione del contratto e via dicendo. L'antica prassi canonica era su questo punto larghissima; perchè attribuiva agli amministratori di beni ecclesiastici libera facoltà di ripudiare sotto la loro responsabilità i lasciti e i doni che reputassero non proficui e non convenienti alla causa pia (2). Oggigiorno non c' è più tanta fiducia negli amministratori. E si trovano in giurisprudenza dei casi, in cui è stata riconosciuta al poter tutorio la facoltà di nominare un curatore speciale, che faccia gli atti occorrenti per l'acquisto (3). Ed io credo giusta questa massima. Mentre

---

(1) Vedi Scaduto, *op. cit.* I, 88; Pacifici-Mazzoni, *Successioni*, VII, 215; Torino, 8 marzo 1872 (*Annali*, VII, 2, 48); Bologna, 26 aprile 1872 (*ivi*, VII, 2, 44); Torino, 15 dicembre 1873 (*Giur. tor.* XI, 107); Venezia, 31 dicembre 1889 (*Riv. dir. eccles.* I, 139 e segg.); Napoli, 21 luglio 1869 (*Gazz. Proc.* IV, 317).

(2) Vedi De Luca, *Theat. de alienat.* Disc. I, n. 24: e *Dottor volgare*, lib. VII, capp. 4 e 5.

(3) Torino, 18 aprile 1874 (*Giur. tor.* XI, 297). In questa sentenza è detto: che se una Fabbriceria trascura di chiedere l'autorizzazione ad accettare un legato di beni stabili, la Corte d'appello può su richiesta del Procuratore generale deputarle un curatore speciale, perchè a nome della medesima promuova dal Governo del Re, quell'autorizzazione.

Pare che si trattasse di una Fabbriceria di quelle antiche Province subal-

infatti non posso ammettere, che il potere tutorio si sostituisca alla rappresentanza legale dell' ente facendo esso quegli atti di accettazione, di adizione, e quelle domande, che spettano all'ente sottoposto alla sua tutela, non credo tollerabile da altra parte, che la oscitanza o l'infedeltà degli amministratori rechi un danno irreparabile alla causa pia. Il poter tutorio c' è apposta per portarvi rimedio: e il mezzo congruo di riuscirvi è di sostituire alla rappresentanza infedele o negligente un' altra amministrazione, sia pure straordinaria o provvisoria, la quale provveda all'interesse del Corpo morale, facendo quegli atti di accettazione, e promovendo quell' autorizzazione, che la rappresentanza legale si rifiuta di fare o di provocare per motivi infondati.

La domanda deve essere per regola presentata al Procuratore generale presso la Corte d'appello: eccezionalmente, cioè quando si tratti di una fabbriceria, o di un altro ente laicale di culto che sia sottoposto alla vigilanza del Governo, la istanza si presenta al Prefetto. L'una o l'altra di queste due autorità raccolgono le informazioni. E non ho bisogno di ripetere, che esse hanno per scopo non solamente la difesa dell'ordine pubblico contro l'invasione della manomorta, quanto anche la protezione della famiglia (1). L'autorizzazione poi si promuove dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, udito il Consiglio di Stato.

Per una disposizione singolare che riguarda le fabbricerie liguri e parmensi, richiedesi inoltre il parere dell'Ordinario nell'accettazione di doni e lasciti fatti alle fabbricerie parrocchiali: mentre quelli fatti alle Cattedrali si accettano dall'Ordinario stesso, sotto riserva dell'approvazione sovrana (2).

---

pine, in cui secondo le antiche Prammatiche vigenti in Piemonte, i beni delle Fabbricerie sono tuttora sottoposti per certi effetti al poter tutorio delle Corti d'appello succedute agli antichi Senati.

(1) Vedi il vol. I, n. 141; Saredo, *Il Governo del Re e gli acquisti dei Corpi morali*, nn. 195-236; Scaduto, *op. cit.* II, 311; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 161, pag. 693, nota 27 in fine.

(2) Artt. 59, 113 D. imp. 30 dicembre 1809.

Del resto, l'autorizzazione sovrana è necessaria anche per gli enti di culto stranieri, che vogliono fare acquisti di beni stabili nel Regno; ma si può dubitare fondatamente, se la stessa necessità concorra anche per gli acquisti di beni mobili, sebbene generalmente si insegni l'affermativa (1).

La mancanza poi di autorizzazione produce nullità assoluta dell'atto, e autorizza la rivendicazione del disponente o degli aventi diritto. Ma ciò non toglie, che *re adhuc integra* possa il Governo concedere una sanatoria all' acquisto fatto illegalmente. Sul qual proposito mi rimetto ai principii esposti nella Parte generale (2).

90. L'autorizzazione è sempre necessaria per gli acquisti dei beni immobili, anche se siano fatti per causa onerosa.

Per gli acquisti di beni mobili, l'assenso regio è invece richiesto esclusivamente, quando siano fatti a titolo lucrativo. Deve in ogni caso essere impartito per Decreto Reale, non avendo luogo a riguardo degli Istituti ecclesiastici niuna delegazione ai Prefetti, come recentemente si è fatto per le Istituzioni di beneficenza, i Comuni e le Province.

Sotto la denominazione di atti di acquisto s'intendono quelli atti che aumentano realmente l'attivo patrimoniale: non le liberazioni delle passività e le riduzioni di oneri. So, che alcuni rispettabili autori propugnano diversa opinione (3); ma io non posso consentirvi, parendomi, che nel senso delle leggi di ammortizzazione l'atto di acquisto sia stato sempre limitato agli atti, che accrescono l'attività patrimoniale. Ora, le riduzioni degli oneri non essendo di questa natura, non debbono richiedere l'autorizzazione governativa secondo la legge del 1850; sebbene possano aver bisogno di qualche altra specie di autorizzazione, specialmente se importano una riforma degli Statuti; come accadrebbe, per esempio, qualora si vo-

---

(1) Scaduto, *op. cit.* II, 314.

(2) Vedi il vol. I, nn. 140 e segg.; e la mia *Teoria delle Obbligazioni*, III, 185.

(3) Vedi Scaduto, *op. cit.* II, n. 179.

lesse sottrarre una pia istituzione dagli obblighi delle tavole di fondazione, riducendo i suffragi o le messe impostegli dal testatore o dal donante.

Anche poi a riguardo dei veri atti di acquisto militano le eccezioni indotte dalla giurisprudenza interpretativa e sanzionate dai regolamenti per l'applicazione della legge del 1850. Non si reputa per ciò necessaria l'autorizzazione per gli acquisti di beni stabili fatti nell'esecuzioni immobiliari contro i debitori del Corpo morale; neppure si ritiene necessaria nei doni manuali (1); e neanche per lucrare quei proventi, che possono considerarsi come rendite, sebbene eventuali dell' Istituto: come sarebbero ad esempio i diritti di stola delle parrocchie, la cassa dei morti nelle fabbricerie, le cassette e le collette nelle chiese, e via discorrendo (2).

91. Per venire a più distinte considerazioni, esaminiamo partitamente i più notevoli fra gli atti di questa specie.

E prima, le elemosine. Dall'usanza in origine proibita e poi permessa come *laudabilis consuetudo* di fare donativi spontanei agli ecclesiastici in ricambio dei loro uffici, è nata l'elemosina delle messe *(stipendium missae)* (3). Permessa senza bisogno di speciale autorizzazione, perchè si considera come un provento di stola o reddito, sottoposto persino alla imposta di ricchezza mobile. Il simile dicasi di ogni altro modico donativo fatto spontaneamente per la celebrazione di qualche analoga ceremonia religiosa.

Ma il donativo deve essere spontaneo: non provocato cioè da collette, che abbiano bisogno di autorizzazione. Nella storia del diritto ecclesiastico si trova una moltitudine di provvedimenti, che hanno regolata in diversa maniera la facoltà di collettare a scopo religioso: la quale è nel diritto pubblico

---

(1) Vedi il vol. I, n. 141 e nota; art. 5 R. D. 26 giugno 1864.

(2) Vedi n. 12.

(3) Geyer, *De missarum stipendio*, Mogunt, 1564; Schulte, *op. cit.* § 216; Friedberg-Ruffini, pag. 764, nota 24.

odierno sottoposta alla legge di pubblica sicurezza. Questa legge, mentre tollera le questue entro le chiese, punisce ogni colletta fuori dei luoghi destinati al culto, quando non sia stata permessa dall'autorità di pubblica sicurezza (1). E la proibizione è stata ritenuta applicabile alle questue delle fabbricerie. Ma si è disputato, se possa ugualmente applicarsi alle collette dei cappellani e dei campanari, che si recano nelle famiglie dei parrocchiani; come quelle che possono avere il carattere di retribuzioni correspettive per servizi resi dalla parrocchia. Un parere del Consiglio di Stato ha opinato per la negativa (2). All'incontro la Cassazione di Roma ha deciso, che incorre in contravvenzione il parroco, quando senza autorizzazione si reca presso le famiglie dei parrocchiani per la raccolta consuetudinaria dei prodotti. Se questo è vero, a più forte ragione deve ritenersi proibito ai cappellani e ai campanari di far collette fuori di chiesa senza speciale permesso (3).

Del resto, le cose dette intorno alle elemosine, che rappresentano lo *stipendium missae*, ricevono applicazione anche riguardo alle altre specie di proventi, che costituiscono secondo i canoni il correspettivo dovuto dai fedeli all'ufficio ecclesiastico.

92. Secondariamente le congrue, gli assegni che si corrispondono dai Comuni o dal Fondo del Culto alle parrocchie, alle mense, e i contributi per ristauro delle Chiese, sono pure tante specie di acquisti: ma sono acquisti, i quali essendo già autorizzati e talvolta imposti dalla legge (4), non hanno certamente bisogno di autorizzazione per decreto reale.

Acquisti congeneri sono anche i contributi degli enti obbligati al mantenimento delle sacre fabbriche. Sebbene infatti

(1) Art. 84 Legge 30 giugno 1889 (testo unico coordinato col Cod. penale).

(2) Parere 16 maggio 1890 (*Riv. di dir. eccl.* I, 212); e Circolare Minist. 3 agosto 1890 (*ivi*, 297).

(3) Cass. Roma, 20 giugno 1890 (*Riv. di dir. eccl.* I, 130).

(4) Vedi n. 12; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 173, n. 5, e § 179, n. 2.

alla manutenzione degli edifizi destinati al culto debba provvedere innanzi tutto la fabbriceria, pure fino dall'epoca del dominio franco il diritto canonico tenne obbligati, se non altro in sussidio, i possessori di beni o di decime ecclesiastiche, i parrocchiani, e finalmente i beneficiati, almeno per la parte del benefizio che eccedeva la congrua (1). In seguito si misero a contributo anche i Comuni, e talora le Province e lo Stato (2). Il Concilio Tridentino, volendo dare ordine stabile a questa materia che andava crescendo d'importanza, quanto più decadeva la prosperità del patrimonio ecclesiastico, impose l'obbligo del restauro delle Chiese parrocchiali, in primo grado alle opere o fabbriche, poi alle persone chiamate in via sussidiaria: tra le quali figurano il patrono, i beneficiati, i decimanti, i parrocchiani; non senza ricorrere per estrema necessità alle collette ordinate dalla competente autorità ecclesiastica e civile. Nelle cattedrali l'obbligo del restauro gravò sussidiariamente sul vescovo, sul capitolo, sul clero addetto alla chiesa, e finalmente su quello di tutta la diocesi (3). Da ultimo, quando fosse mancato ogni mezzo per restaurare la Chiesa, il Concilio ne ordinò la distruzione (4).

---

(1) C. 22, C. 16, qu. 1; c. 4, X, *Caput e canonibus excerpta*; Hefele, *Concil. Gesch.* V, 897.

(2) Iacobson, *Gesch. der quellen des Katk. Kirchens. d. Priv. Preuss.* Honigsberg 1837, 117; Hefele, *op. cit.* VI, 547.

(3) Conc. Trid. Sess. XX, 1, *de Reform.* 7.

(4) *Loc. cit.* « Quum illud quoque valde curandum sit, ne ea, quae sacris « ministeriis dicata sunt, temporum iniuria obsolescant, et ex hominum me« moria excidant, episcopi, etiam tamquam apostolicae Sedis delegati, trans« ferre possint beneficia simplicia, etiam iuris patronatus, ex ecclesiis quae « vetustate vel alius collapsae sint, et ob eorum inopiam, nequeant instaurari, « vocatis iis, quorum interest, in matrices aut alias ecclesias locorum eorum« dem seu viciniorum arbitrio suo; atque in eisdem ecclesiis erigant altaria, « vel capellas sub eisdem invocationibus, vel in iam erecta altaria vel ca« pellas, sub eisdem invocationibus, transferant cum omnibus emolumentis et « oneribus prioribus ecclesiis impositis. Parochiales vero ecclesias, etiamsi iuris « patronatus sint, ita collapsas refici et instaurari procurent ex fructibus et « proventibus quibuscumque, ad easdem ecclesias quomodocumque pertinen-

Ma le disposizioni del Concilio Tridentino lasciarono per altro il campo libero al diritto particolare, tanto scritto, quanto consuetudinario: e fu perciò, che questa materia ebbe in pratica applicazioni diverse da Stato a Stato e da luogo a luogo. In Italia, venendo a ciò che particolarmente ci riguarda, la conservazione degli edifici aperti al pubblico per servizio del culto figura tra le spese obbligatorie per i Comuni, nel caso di insufficenza di altri mezzi a provvedervi (1). Ciò significa, che questa disposizione generale non ha abrogate quelle speciali, che esistevano in alcune parti di Italia: secondo le quali certe spese facevano, o principalmente, o sussidiariamente carico ad altri enti, ovvero ai parrocchiani, ai patroni, o alle province. Inoltre la stessa legge comunale è interpetrata diversamente, quando parla di *edifizi inservienti al culto pubblico;* e v'è persino chi arriva a comprendere in questa espressione gli episcopi, i seminari e i campanili (2). Finalmente anche gli Economati Regi e il Fondo per il culto sono chiamati in certi casi a contribuire a queste spese. Ciò dimostra, che questa materia non ha regola certa e generale, ma soggiace a diversità di particolari disposizioni e di usi locali, che or più or meno si allontanano dal diritto canonico, e non si potrebbero esporre senza una digressione troppo lunga e minuta (3).

Quando le spese di restauro siano obbligatorie per i Comuni, esse costituiscono un credito a favore dell'istituto ec-

---

« tibus. Qui si non fuerint sufficentes, omnes patronos alios, qui fructus ali-
« quos ex dictis ecclesiis provenientes percipiunt, aut, in illorum defectum,
« parochianos omnibus remediis opportunis ad praedicta cogant, quacumque
« appellatione, exemptione et contradictione remota. Quod si nimia egestate
« omnes laborent, ad matrices seu viciniores ecclesias transferantur, cum fa-
« cultate tam dictas parochiales, quam alias ecclesias dirutus in profanos usus
« non sordidos, erecta tamen ibi cruce, convertendi. »

(1) Art. 271 Legge comunale e provinciale.

(2) Art. 145 ultimo capoverso detta legge.

(3) Vedi Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 181, pag. 784, nota 38; Scaduto, *op. cit.* I, n. 77 e segg. II, n. 350; Bertolotti, *Il Parroco italiano,* I, 243, II, 20 e segg.; Giustiniani, *Riv. di dir. eccl.* I, 262; Saredo, *Cod. ecclesiastico,* II, 722 e segg.

clesiastico; credito ripetibile non tanto in via amministrativa, quanto anche in sede giudiziaria.

La stessa regola procede verso il Fondo per il culto e i Regi Economati, in quanto siano successori o rappresentanti degli enti o del beneficio tenuti al supplemento delle spese. Non però contro gli Economati, allorchè si considerino non come usufruttuari del benefizio vacante su cui pesava l'obbligo, ma soltanto in ragione dell' ufficio che loro incombe d' impiegare i frutti dei benefizi privi di titolare in vari usi di culto, tra cui anche nel restauro delle chiese povere. È questa per altro una prestazione dalla quale emerge non un diritto di credito dell'ente ecclesiastico, ma un onere amministrativo rimesso al potere discretivo del Regio Economato, il quale è tenuto soltanto a renderne conto al Governo (1). Ma in ogni caso questi contributi essendo autorizzati sempre dalla legge non richiedono autorizzazione governativa.

II.

93. Eccezioni. Al principio generale, che permette gli acquisti con l'autorizzazione regia, fa eccezione l'articolo 27 della legge 19 giugno 1873 per la città di Roma. Dispone infatti: « Gli enti della presente legge eccettuati dalla soppressione « ordinata dalle leggi di cui nell'articolo 1, non potranno per « nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio. »

Per ben comprendere l'importanza di questa disposizione bisogna pensare, che mentre con l'articolo 1 si estesero alla città e alla provincia di Roma le leggi generali di soppressione, si eccettuarono per altro, come favore speciale concesso alla città e alle sedi suburbicarie, alcune classi di enti ecclesiastici, che vennero designati nell'articolo 16. A moderare per altro gli effetti di questo privilegio, ed affinchè non fosse fomite di abusi, venne stabilito, che gli enti favoriti

(1) Friedberg-Ruffini, *op. cit. loc. cit.* in fine.

non potessero in alcun modo accrescere il patrimonio. Per essi dunque niuna possibilità di nuovi acquisti. Chiarito ciò spariscono i dubbi, che erano sorti nell'applicazione dell'articolo 27; e rimane accertato, come la proibizione degli accrescimenti patrimoniali riguarda soltanto quelli enti, che in Roma e nelle sue sedi suburbicarie sarebbero rimasti soppressi dall'applicazione delle leggi generali, se l'articolo 16 testè citato non gli avesse eccezionalmente risparmiati (1).

In questo senso fu risoluta la questione a proposito della Congregazione di Propaganda Fide. Pretendevasi, che la Propaganda fosse nel numero di quelli enti ecclesiastici, i quali non possono accrescere il patrimonio. Ma la Corte d'appello di Roma dopo aver considerato, che la Propaganda era un Istituto addetto alla Santa Sede: una cioè di quelle Congregazioni pontificie, che la legge sulle guarentige rispettava, concluse a buon diritto, che siccome essa sarebbe stata sottratta alla soppressione anche senza bisogno d'invocare l'articolo 16 della legge del 1873, così non era ad essa applicabile l'articolo 27 della legge medesima (2).

---

(1) Scaduto, *op. cit.* II, 309.

(2) Roma, 19 giugno 1884 (*Legge*, 84, 1, 483). « Attesochè questa Congregazione non si trova, nè espressamente nè virtualmente compresa fra gli enti ecclesiastici soppressi dalle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867; ne discende che essa non poteva, nè può trovarsi fra gli enti eccettuati dalla soppressione per effetto dell'articolo 16 della citata legge 19 giugno 1873. E se la Propaganda non si trova fra gli Enti soppressi dalle leggi generali del Regno ed eccettuati dalla soppressione per la legge speciale del 1873, egli è evidente, che essa non è colpita dal divieto di accrescere il proprio patrimonio, di cui nell'articolo 27 della legge del 1873. La quale inapplicabilità tanto più si ha a ritenere voluta dal legislatore, quando si considera la natura essenzialmente espansiva della Propaganda. Se potevano essere inabilitati a far nuovi acquisti tutti quelli enti, che avevano una sfera di azione tassativamente determinata, bisogni noti e invariabili, e mezzi riconosciuti sufficienti ai medesimi, non avrebbe potuto al certo questo divieto colpire un ente come è la Propaganda, la quale ha una sfera d'azione ognor più ampia, bisogni ognora crescenti, e necessità di mezzi ognora maggiori. Conservare la Propaganda e negarle di fare nuovi acquisti sarebbero due disposizioni contradittorie e però inammissibili. »

A corona di tutte le disposizioni fin qui esaminate sta finalmente l'articolo 28 della legge 19 giugno 1873, nel quale troviamo stabilita la sanzione destinata a garantirne l'osservanza. « Saranno nulle, dice quell'articolo, le disposizioni e « gli atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalle leggi « per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto la « forma di contratto oneroso, o fatti sotto nome di interposte « persone. » Che questa disposizione a differenza della precedente si applichi non solo agli enti eccezionalmente privilegiati in Roma e nelle sedi suburbicarie, ma a tutti gli enti ecclesiastici del Regno, non cade dubbio (1). Ma sarà essa una disposizione eccezionale nel senso di rendere più rigorosi i principii sulla simulazione e sulla frode, che nascono dal Codice civile? o almeno di interdire ogni sanatoria, consentita generalmente a tutti i Corpi morali che fecero acquisti arbitrari? Io non lo credo: perchè non trovo nella lettera della disposizione una parola, che autorizzi siffatta interpretazione. L'articolo 28 è disposizione eccezionale, in quanto serve di complemento all'articolo 27, e rende nulli gli acquisti di quelli enti ecclesiastici, a cui è proibito di accrescere in qualunque modo il patrimonio. Rende inefficaci quelli acquisti, anche se sono simulati sotto le apparenze del contratto oneroso, o fatti per interposta persona. Ma in tutto il resto si riporta ai principii del diritto comune: i quali regolano l'onere della prova in tema di frode alla legge e di simulazione nella natura dell'atto, o nella persona interposta (2).

III.

94. Ricorsi. Il procedimento si chiude, o con un decreto di autorizzazione, ovvero con un provvedimento constatante il rifiuto di essa. E contro il decreto che autorizza, i terzi in-

---

(1) Cass. Roma, 25 aprile 1892 (*Foro*, 92, 1, 1108); vedi n. 81.

(2) Vedi n. 81; Scaduto, *op. cit.* II, 309, nota di giurisprudenza a pag. 209 (2ª ediz.).

teressati a impedire l'acquisto del Corpo morale ecclesiastico hanno due vie di reclamo: 1° il ricorso amministrativo, sia al Re in sede straordinaria, sia alla IV^a Sezione del Consiglio di Stato, ma soltanto per denunciare una violazione di legge o un eccesso di potere (1); 2° l'azione giudiziaria per impugnare la validità del testamento, della donazione o dell'atto qualsiasi, su cui si fonda il titolo di acquisto dell'ente morale, e anche per dedurre l'assoluta incapacità dello stesso ad acquistare.

All'incontro il Corpo morale, che si vede negare l'autorizzazione, ha un solo rimedio. Tal' è il ricorso straordinario al Re, o contenzioso alla IV^a Sezione del Consiglio di Stato, contro il provvedimento constatante il diniego. Ciò vuol dire, che il giudizio del Governo sulla convenienza dell' accettazione è insindacabile: perchè col ricorso straordinario al Re, o contenzioso alla IV^a Sezione, secondo l'articolo 24 della legge sul Consiglio di Stato, non si possono far questioni di merito.

La nostra legislazione dunque in materia di enti di culto è rimasta indietro; giacchè con la recente legge sugli acquisti delle Province, dei Comuni e degli Enti morali civili è stato concesso un ricorso in merito alla IV^a Sezione contro i provvedimenti del Governo, che concedono o negano l'autorizzazione.

§ 2.

Degli atti di amministrazione ordinaria.

I.

95. Dottrina canonica. L'indefinita ampiezza di poteri, che gli amministratori di beni ecclesiastici ebbero nel primo stadio del diritto canonico, rese inconcepibile per qualche tempo la distinzione fra atti di amministrazione ordinaria e atti eccedenti i poteri consueti degli amministratori.

---

(1) Artt. 12 e 24 Legge 2 giugno 1889 (testo unico).

Questa distinzione di origine romana non potè entrare nella prassi canonica che a stento, ed insieme con quelle norme, che andavano mano mano determinando le responsabilità degli amministratori (1). Quando cominciò ad introdursi, dette luogo a dispute interminabili, che vertevano principalmente nel determinare quali fossero gli atti, per cui si richiedesse l'autorizzazione superiore. Nessuna norma generale fu stabilita prima della costituzione di Paolo II, conosciuta generalmente come *Extravagante ambitiosae;* la quale sanzionò ed allargò i divieti del diritto romano. Sebbene infatti questa costituzione abbia lasciato vive alcune questioni, pure riuscì a fissare una regola, e a ristringere la sfrenata libertà degli amministratori di chiese e di luoghi pii; vietando ogni atto che importasse alienazione o aggravamento del patrimonio immobiliare (2).

Furono eccettuate le *terrule,* ossia quei fondi rustici di tanta poca considerazione, che si reputavano non costituire patrimonio stabile: ma su ciò nacque tra i canonisti una questione di apprezzamento, che verteva sull'entità del patrimonio amministrato. Furono eccettuati pure gli immobili dati a chiese e a luoghi pii incapaci di ritenere beni stabili, ovvero donati con l'obbligo o la facoltà di vendergli per impiegarne il prezzo. Ma i censi, i canoni, le decime domenicali e le altre prestazioni reali, restavano esclusi dagli atti di amministrazione ordinaria; sicchè non era lecito agli amministratori di consentirne la riduzione o l'abbassamento.

---

(1) Legge 14 pr. *Cod. de sacr. eccl.* (I, 2): « Iubemus nulli posthac archie« piscopo in hac urbe regia sacrosanctae orthodoxae ecclesiae praesidenti, nulli « oeconomo, cui res ecclesiastica gubernanda mandatur, esse facultatem, fun« dos vel praedia... res postremo immobiles, aut in his praediis colonos vel « mancipia constituta, aut annonas civiles, cuiuscumque suprema, vel super« stitis voluntate ad religiosas ecclesias devolutas, sub cuiuscumque aliena« tionis specie ad quamcumque transferre personam, sed ea praedia dividere « quidem, colere, augere et ampliare: nec nulli iisdem praediis audere cedere... » Nov. VII, cap. 1 e segg.

(2) C. Unic. in *Extravag. comm.* (3, 4); e 19, § 1, c. 20, C. 12, qu. 2.

Del resto, i contratti di enfiteusi e di locazione erano permessi, purchè fossero a breve tempo: il che, dopo la citata estravagante, voleva dire non oltre il triennio (1).

Quanto ai beni mobili, le facoltà degli amministratori furono assai più ampie. E si ritenne, che potessero alienare le derrate, le cose consumabili o deperibili. Sulle università di mobili, come il gregge, gli armenti, le raccolte di libri e altre cose di pregio, come pure sul taglio dei boschi, si fece luogo a molte distinzioni, dipendenti dalle consuetudini, che si mantennero diverse, da luogo a luogo, e limitarono ora più ora meno la facoltà degli amministratori.

Un altro punto dubbioso fu la condizione dei beneficiati; perchè essendo essi investiti di un usufrutto a titolo correspettivo, si ritenne da molti canonisti, che fossero rimaste in vigore quelle disposizioni, che, come già accennammo parlando del benefizio, consentivano ai rettori che ne erano investiti, di mutare la sostanza del patrimonio, purchè lo facessero senza lesione della causa beneficiaria.

Corrispondenti alle facoltà dovettero essere gli obblighi degli amministratori; che però non solo furono autorizzati all'esazione delle rendite, alle spese necessarie, a cui si provvede con l'entrate ordinarie, ma obbligati a fare le une e le altre sotto la loro responsabilità: mentre per le spese di maggior momento, ed in ispecie per le grandi e insolite riparazioni ai fabbricati e alle chiese, oltre che per le contrazioni di debiti, sorgevano quelle grandi questioni, di cui si è fatto cenno più volte, e che lasciarono la dottrina canonica incerta e priva di uniformità (2).

---

(1) Cass. Roma, 9 marzo 1876 (*Legge*, 76, 2, 123 e nota); 8 settembre 1881 (*ivi*, 81, 2, 686).

(2) Vedansi nn. 50 e segg.; 86 e segg.; Galante, *op. cit.* n. 32, pag. 176; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* pag. 768, nota 7; Scaduto, *op. cit.* nn. 46, 68, 77, 81, 335, 391.

II.

96. Sue modificazioni. La laicizzazione del patrimonio non beneficiario è il fatto legislativo più caratteristico nel regime amministrativo; perchè ha spiegata decisiva influenza su tutti quelli enti di culto, che non sono compenetrati nei benefizi. Invero, dovunque tale laicizzazione ha potuto compiersi, quelli enti essendo stati ridotti sotto la dipendenza del poter civile, le leggi sono state caute di disciplinare l'azione degli amministratori, e di ristringerla in modo, da impedire efficacemente ogni lesione del patrimonio. Nella maggior parte delle legislazioni a tipo germanico, le Commissioni ecclesiastiche sono state sottoposte alle rappresentanze comunali, affinchè rimanesse in facoltà delle prime di concludere soltanto gli atti di amministrazione, che non compromettessero il patrimonio: e occorresse l'approvazione delle altre per gli atti, che potessero intaccare la sostanza patrimoniale (1). Nelle legislazioni a tipo francese si sono avute le leggi sulle fabbricerie: e fra queste sono interessanti per noi la legge italica del 15 settembre 1807, e il Decreto imperiale del 30 dicembre 1809, tutti e due vigenti, l'una nelle province lombardo venete, e l'altro in quelle liguri e parmensi. Di questi provvedimenti legislativi ho già parlato; e mi basterà ricordare, che entrambi contengono norme sufficienti per limitare le facoltà degli amministratori agli atti di ordinaria amministrazione; specialmente il Decreto del 1809, che è su tal proposito ricco di minute disposizioni (2).

Per quanto invece riguarda il patrimonio beneficiario, simili modificazioni non hanno potuto avvenire: perchè i beni del benefizio essendo, come si usa dire, spiritualizzati, sono rimasti nella dipendenza più diretta delle leggi canoniche.

---

(1) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 182, nota 6.

(2) Vedi n. 67: artt. 11, 12, 13 cit. legge; art. 11 e segg. cit. Decreto.

I benefizi, o furono soppressi, o rimasero ciò che erano: in mano cioè dei rettori che ne sono gli usufruttuari, con quel titolo di usufrutto, che ha dalle leggi canoniche la principale sua norma di amministrazione. Per debito di verità non devo nascondere, che si possono citare varii provvedimenti governativi, i quali hanno cercato di quando in quando di ricondurre sotto discipline rigorose l'amministrazione dei benefizi (1). Ma qualunque sia il valore, che hanno potuto avere in ragione giuridica dei provvedimenti, che non avevano sempre carattere legislativo, questi provvedimenti venivano dettati per assicurare l'esercizio eventuale della regalia sulle temporalità, quando divenivano vacanti per difetto di titolare. Onde è, che si trovano sostituiti dalle disposizioni, che in oggi abbiamo nei Regolamenti sugli Economati generali del Regno. I quali Regolamenti hanno altresì provveduto con maggiore opportunità all'amministrazione delle temporalità beneficiarie, mentre per mancanza di titolare, o per altra ragione sono ridotte nel possesso e sotto l'amministrazione economale. È degno di nota a tal proposito il regolamento per l'Economato generale in Sicilia: giacchè contiene un intero capitolo, pieno di minute disposizioni sulle incombenze dei subeconomi intorno agli affitti, alle spese, alle esazioni delle rendite, e via discorrendo (2). E a tal proposito merita pure di essere notato, come il Decreto reale del 19 ottobre 1893 ha proibito agli Economi di fare locazioni immobiliari ultratriennali durante la vacanza (3).

Oltre a ciò, a non parlare della moltitudine delle Circolari e delle Istruzioni emanate su questo argomento, bisogna tener conto del citato Decreto reale, con cui il governo ha voluto

---

(1) Vedansi per es. il Decreto imperiale, 6 novembre 1813; quello del 2 dicembre consecutivo; e l'altro del 3 agosto 1803, che furono per qualche tempo in vigore nel Parmense e nella Liguria.

(2) Artt. 60 e segg. R. D. 23 dicembre 1865. Vedansi pure gli artt. 29 e segg. del R. D. 8 dicembre 1861 che regola l'Economato Napoletano.

(3) Art. 7 cit. R. D. 19 ottobre 1893.

regolare in modo uniforme l'alienazione dei beni ecclesiastici, e ha imposta l'autorizzazione per ogni *atto o contratto eccedente la semplice amministrazione*. A scanso di ripetizioni inutili, passiamo dunque a vedere quali sono gli atti che eccedono la semplice amministrazione.

§ 3.

Degli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione

I.

97. Alienazioni. La Costituzione di Paolo II interdisse per regola qualunque alienazione, che portasse permanente diminuzione dei patrimoni ecclesiastici, senza il copulativo concorso della solennità e della giusta causa: in modo che non bastava l'una senza l'altra; e poco importava che vi fossero state le solennità, quando fosse mancata la causa giusta: o per contrario, che vi fosse stata questa senza quella.

Per quanto concerne le solennità, sebbene gli antichi Canoni ne abbiano prescritte diverse, e segnatamente l'assenso ora del Papa, ora dell'Ordinario, ora del Capitolo, oltre la stima e l'asta pubblica, nondimeno nell'ultimo periodo del diritto canonico, che è posteriore alla citata Costituzione, tutto si ridusse all'assenso Apostolico: ovvero all'assenso dell'Ordinario, quando il Vescovo può agire come delegato del Papa. L'altro requisito della giusta causa si concretò in due estremi, che pure dovevano concorrere alternativamente: ed erano la necessità urgente e assoluta, ovvero l'utilità manifesta (1).

Ogni alienazione, che non fosse fatta *iusta causa* e *cum solemnitate* era canonicamente nulla: o per dire più esattamente, costituiva un *negotium claudicans*, che poteva essere impugnato dalla Chiesa con ogni mezzo civile, e perfino con

(1) De Luca, *Dottor volgare*, lib. VII, Parte 3, capp. 1 e segg. capp. II e III.

la *restitutio in integrum,* in quanto ne avesse risentito danno. Oltre a ciò incorrevano nelle censure canoniche, tanto gli amministratori poco fedeli, quanto anche i terzi, se agirono con temerità o con malizia. Per altro nel diritto canonico l'incorso delle pene era divenuto sì raro, che poteva dirsi scomparso (1).

Del resto, l'*alienatio* comprendeva non solo la vendita in senso stretto, ma qualunque diminuzione, e aggravamento attuale o eventuale del patrimonio; commessi, sia con l'intaccare beni o capitali costituenti la dote dell'istituto, sia con l'imporvi oneri o gravezze. Perciò comprendeva la donazione, la vendita, la permuta, l'enfiteusi e la locazione oltre il triennio, la costituzione di servitù e di ipoteche, la cessione di capitali, la transazione (2). Rimanevano i soliti dubbi sulle alienazioni di cose senza valore considerevole, sulle rinnovazioni tacite degli affitti, sulle vendite dei mobili. Dubbi intorno ai quali mancò sempre l'*ius commune canonicum,* e si procedè con la scorta delle consuetudini locali (3).

98. Ma è inutile insistere su tanti particolari; perchè lo stato del diritto canonico andò a subire una radicale mutazione col progressivo sopravvento dell'autorità civile: la quale man mano che andò affermando la sua preponderanza, o aggiunse l'autorizzazione governativa a quella ecclesiastica, o si contentò del parere di questa, o tolse via assolutamente per gli effetti civili ogni intromissione sì deliberativa che consultiva del Papa e degli Ordinari, sostituendovi la sola autorizzazione governativa (4).

Tra i vari provvedimenti di questo genere meritano di es-

---

(1) De Luca, *op. cit.* cap. VIII.

(2) C. Un. in *Extravag. comm.* (3, 4); c. 2, 3, X (3, 24); c. 5, X (3, 13); c. 8, X (3, 20); c. 5, q. X (3, 18); Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 183, pag. 796; De Luca, *op. cit. loc. cit.*

(3) De Luca, *Dottor volgare*, nn. 9 e 10.

(4) Vedi Scaduto, *op. cit.* II, n. 821, pag. 232 (2ª ed.).

sere ricordati quelli sulle fabbricerie dell'Alta Italia, di cui ho parlato più volte; le Regie Patenti sarde del 19 maggio 1831 per le province piemontesi, che equiparando gli stabilimenti ecclesiastici ai minorenni, richiesero l'autorizzazione dei Senati, oggi Corti di appello, per l'alienazione dei loro beni: e il R. Decreto borbonico del 1 dicembre 1833, che esigeva il parere dell'Ordinario, l'approvazione del patrono, l'omologazione del tribunale e l'autorizzazione regia per le alienazioni dei beni immobili appartenenti agli Istituti ecclesiastici nel Regno delle due Sicilie.

Lo svolgimento storico di questa sostituzione del poter civile all'autorità ecclesiastica ebbe il suggello legislativo con l'articolo 434 del Codice civile (1); per l'esecuzione del quale fu emanato il Regio Decreto 22 marzo 1866, che tuttavia lasciò in vigore i menzionati provvedimenti speciali. Ma essendo sorti dei dubbi, e forse anco incalzando il bisogno di unificare maggiormente la materia, un nuovo Decreto Reale del 19 ottobre 1893, sancì delle norme ancor più generali.

Per la retta applicazione di questo Decreto Reale, occorre vedere quali sono gli Istituti ecclesiastici, di cui ha voluto parlare il legislatore nel citato articolo 434 del Codice civile:

quali atti si comprendono sotto il vocabolo generico di alienazioni,

quali modalità di procedimenti debbono accompagnare l'alienazione,

infine quali siano le conseguenze della mancanza di autorizzazione governativa.

---

(1) Art. 434 Cod. civ.: « I beni degli Istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili, e non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo. » *Relazione Pisanelli* - ivi - « Quanto ai beni degli Istituti ecclesiastici... non può esser dubbia la conseguenza, che tali beni, come appartenenti a persone morali, che si trovano sotto la tutela diretta dello Stato, non possono alienarsi senza l'autorizzazione governativa. »

II.

99. *a)* Sul primo punto è stata fino a pochi anni addietro opinione quasi generale, che l'articolo 434 riguardi esclusivamente gli Istituti dotati di canonica erezione (1). Questa opinione ebbe per fondamento una Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, nella quale in risposta al quesito, se il Decreto regio del 22 marzo 1866 si applicasse alle Fabbricerie, fu detto, che le parole *Istituti ecclesiastici* nel linguaggio legislativo, giuridico ed amministrativo furono adoperate fino ad ora in senso strettissimo: per designare cioè quegli Enti, che avessero assunta la canonica erezione; che però le norme già stabilite dal Governo col Regio Decreto 22 marzo 1866 per l'alienazione dei beni ecclesiastici in esecuzione dell'articolo 434 del Codice civile, non si applicano agli Enti privi di canonica erezione, dovendo le pratiche di alienazione relative ai beni di questi Enti esser condotte con le norme ad essi relative in ogni provincia (2). Dallo scopo dunque della Circolare, e dall'intero contesto della stessa rilevasi a lume di evidenza, che il Ministero intese soltanto di esonerare le Fabbricerie dalle modalità del procedimento fissato col Decreto del 1866 per l'esecuzione dell'articolo 434 del Codice civile. Nè dalle ragioni allegate nella Circolare potea cavarsi la conseguenza, che gli enti non eretti canonicamente vadano esenti dall'autorizzazione governativa per l'alienazione dei beni. Questa conclusione vi fu aggiunta ultroneamente e senza bisogno. Tanto vero, che fu disdetta dal Ministero stesso (3). Nè potrebbe mai sostenersi

(1) Cons. di Stato, Parere 9 marzo 1866 (*Legge*, VIII, 2, 98); Rignano, *L'art. 434 Cod. civ. e gli Enti laicali di culto* (*Riv. di dir. eccles.* V, 193 e segg.); Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 182, nota 4; Scaduto, *op. cit.* II, 320.

(2) Circolare 15 giugno 1866; Saredo, *Cod. eccl.* pag. 868.

(3) Dispaccio 1 luglio 1894 alla Procura generale in Brescia; Saredo *op. cit.* Parte IV, pag. 240.

a fronte dei precedenti legislativi, i quali chiarirono la portata generalissima dell'articolo 434 (1): a fronte dello stato anteriore della legislazione, per cui le fabbricerie erano in qualche modo già soggette all'autorità civile: a fronte del R. Decreto del 1893, come ora vedremo, e finalmente della giurisprudenza, che interpetrando il Codice civile in correlazione all'articolo 1, n. 6 della Legge 15 agosto 1867 ha riconosciuto, che anche le Confraternite di culto vanno nelle alienazioni sottoposte all'autorizzazione del governo (2).

In conclusione, l'espressione *istituti ecclesiastici* ha nell'articolo 434 del Codice senso generalissimo; e comprende tutti gli enti a scopo di culto cattolico. Le differenze di trattamento fra le diverse specie di enti possono trovarsi soltanto nel procedimento.

100. *b)* Venendo al secondo punto, sino a pochi anni fa diverse erano le fonti giuridiche, da cui restavano determinati gli atti sottoposti all'autorizzazione. Le Regie Patenti del 19 maggio 1831 vigenti nelle Province Subalpine dichiaravano, che la *vendita senza formalità d'incanti* dei beni dotali, pupillari e degli Stabilimenti pubblici, Opere pie, Corporazioni ed altri privilegiati potevano esser permesse dai Senati, che furono poi sostituiti dalle Corti di appello, sem-

---

(1) Vedi Verbale della Commissione legislativa di coordinamento. Adunanza 6 maggio 1865: « V'ha chi teme (Bartalini), che dalla disposizione dell'articolo 446 del Progetto (434 del testo definitivo), il quale stabilisce il principio, che i beni degli Istituti ecclesiastici non si possono alienare senza l'autorizzazione del Governo, possa dedursene, per argomento di esclusione, la libera alienabilità dei beni degli Istituti laicali contrariamente alle leggi ancora vigenti in alcune Provincie del Regno e segnatamente nella Toscana. Ma la Commissione unanime osserva, non potersi qui applicare la massima *inclusio unius, exclusio alterius:* dappoichè è evidente, che si fu unicamente per ragioni speciali e di ordine politico, che s'inserì una espressa disposizione riguardo ai beni ecclesiastici, per significare, non tanto che tali beni non possono alienarsi senza autorizzazione, quanto che questa autorizzazione deve emanare dal Governo e non da altri. »

(2) Ancona, 14 giugno 1875 (*Giur. it.* XXVIII, 2, 35); Genova, 2 settembre 1890 (*Riv. di dir. eccl.* I, 473); Scaduto, *op. cit.* I, pag. 580 (2ª ed.).

prechè loro venisse a risultare, che la dispensa dagli incanti non poteva che riuscire vantaggiosa ai venditori (1). Il Decreto Borbonico del 1° dicembre 1833 per le province napoletane e siciliane, a sua volta richiedeva la Sovrana approvazione nelle *permute, censuazioni, e in qualunque altra alienazione di beni immobili* appartenenti a Congregazioni ecclesiastiche, a Mense Vescovili, a Badie e a Benefizi, oltrechè nelle *transazioni* (2). Finalmente il R. Decreto 22 marzo 1866 n. 2833, imponeva l'autorizzazione ministeriale per ogni *atto o contratto di qualunque specie costituenti alienazione di beni mobili ed immobili* appartenenti a qualsiasi Istituto ecclesiastico del Regno, salve per altro le anteriori locali disposizioni anzidette, in quanto non erano contrarie alle norme del Decreto stesso (3).

Recentemente tutta questa materia ha ricevuto nuovo ordinamento del citato Regio Decreto 19 ottobre 1893 (n. 586) (4). Provvedimento questo, con cui il Governo del Re abrogando quello del 22 marzo 1866, e ogni disposizione generale e speciale sulla materia, ad eccezione delle Regie Patenti 19 maggio 1831 (5), ha fissate nuove norme per l'autorizzazione governativa ad alienare beni mobili od immobili appartenenti a qualsiasi *Istituto ecclesiastico* del Regno e alle *Maramme* delle Province Siciliane. A tale effetto sono oggi sottoposti all'autorizzazione governativa le *vendite, le permute, le concessioni di enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o di canoni, le costituzioni di servitù passive o la rinuncia a servitù attive, i mutui, le transazioni, gli atter-*

---

(1) Saredo, *loc. cit.* pag. 858.

(2) Saredo, *loc. cit.* pag. 866.

(3) Saredo, *Cod. eccl.* p. II, pag. 852.

(4) *Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti, ecc.* pag. 3069.

(5) Le Regie Patenti del 19 maggio 1831 sono in vigore nelle antiche Provincie Subalpine, e attribuiscono ai Senati, ora sostituiti dalle Corti di appello, la facoltà di permettere per qualunque prezzo e senza formalità d'incanto la vendita dei beni degli Stabilimenti privilegiati.

ramenti di piante d'alto fusto, le costituzioni di ipoteche, i consensi alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni dei beni immobili oltre il termine di nove anni, ed in generale ogni atto o contratto eccedente la semplice amministrazione (1).

E sotto questa finale e generica designazione si comprenderà il far debiti anco sotto forma diversa dal mutuo in senso rigoroso; lo spendere per restauri straordinari e miglioramenti; il ridurre o condonare gli oneri di culto imposti ai terzi a pro della Chiesa. Lo Scaduto (2) non dubitava di seguire l'opinione affermativa sotto l'impero del Regio Decreto anteriore, che faceva una enumerazione presso a poco uguale. E con ragione, io credo; giacchè l'interpretazione del Codice civile nel citato articolo 434 della cui applicazione si tratta, deve esser lata, e pari a quella che si adotta per le persone di capacità limitata, e bisognosa di essere integrata dalle autorizzazioni dei poteri competenti.

Questa lata interpretazione deve essere almeno adottata con certezza, quando si tratta di concedere o di negare l'autorizzazione preventiva. Che se trattasi invece di applicare la sanzione della nullità all'atto già arbitrariamente compiuto, allora deve razionalmente prevalere l'interpretazione meno rigorosa: essendo regola, che nel dubbio si risponde per la validità dell'atto, piuttostochè per la nullità. Sopratutto allorchè la forma integrativa è determinata non direttamente dalla legge, ma da un mero atto di governo.

Fra gli atti sottoposti all'autorizzazione ministeriale sono indicati gli impieghi dei capitali. E qui si può domandare, quale sia l'impiego da preferirsi. Abbiamo visto infatti, che per le Province, i Comuni, le Istituzioni di beneficenza, la legge suol prescrivere l'impiego in Rendita del Debito pubblico. Or bene, a riguardo delle Istituzioni ecclesiastiche non si conosce

(1) Art. 1, ivi.

(2) *Op. cit.* II, nn. 323, pagg. 178, 179.

una disposizione generale, che prescriva questo modo di rinvestimento (1). Non ci sono altre disposizioni speciali che quelle relative ai Regi Economati (2). Per gli altri Enti, l'obbligo del rinvestimento in Rendita pubblica può dunque derivare soltanto, o da disposizioni del proprio Statuto organico, o da patti contrattuali, o dal Decreto di autorizzazione del Ministero. E quando ciò avvenga, dovranno essere osservate le disposizioni normali che il Ministero stesso ha date sulle modalità del rinvestimento (3).

Il Decreto reale del 19 ottobre 1893 termina con una frase molto generica, nella quale si enuncia *ogni atto o contratto eccedente la semplice amministrazione.* Questa frase diminuisce l'importanza della precedente enumerazione, e quasi ne fa perdere il pregio. Comunque, poichè essa trovasi in un atto del Governo, che ha la sua norma giuridica nell'articolo 434 del Codice civile, sarà sempre con la scorta dei criteri giuridici civili, che dovrà spiegarsi.

Un dubbio grave può sorgere intorno agli amministratori di temporalità beneficiarie: perchè tali amministratori avendo la qualità di usufruttuari, godono facoltà più ampie degli altri amministratori: e può quindi credersi, che non siano loro interdetti in tema di alienazione di mobili e di taglio dei boschi, certi atti che non sono consentiti a tutti gli amministratori di cose altrui (4). Tuttavia il citato Decreto non fa distinzioni: e i Regolamenti sui Regi Economati, come vedremo

---

(1) Cons. di Stato, Parere, 12 gennaio 1876 (*Legge*, 76, 2, 241). Furono allegati in contrario il Decreto Borbonico del 1° dicembre 1883, e una Circolare del 18 giugno 1808 relativa alla Lombardia. Ma lasciata ogni altra considerazione sul tenore di queste disposizioni, che non corrisponde al concetto di chi l'allegò, nè l'uno nè l'altra sono più in vigore.

(2) Artt. 79 e 80 Regol. napoletano; 91 e 92 siciliano. Estesi a tutto il Regno con Circolari del Ministero. Scaduto, *op. cit.* II, n. 342.

(3) Circolare 21 maggio 1879, n. 822 (Divis. 4); Saredo, *Cod. eccl.* P. II, pag. 545); Circolare 26 febbraio 1880 e 27 agosto 1881 (Saredo, *op. cit.* P. IV, pagg. 304 e 305).

(4) Vedi artt. 483 a 487 Cod. civ.

fra poco, non che riconoscere queste più ampie facoltà dei beneficiali, mirano a ristringerle.

Da ultimo, non è fuori di proposito ricordare le prescrizioni fatte ai Notari di non rogare atti di alienazione del patrimonio ecclesiastico, che non siano stati regolarmente autorizzati (1).

101. *c)* Per venire al terzo punto, il procedimento di autorizzazione, determinato dal R. Decreto del 1893, è questo. La istanza deve essere presentata al Regio Economo generale del distretto, se trattasi di Istituto ecclesiastico vero e proprio. Se invece di una Confraternita che non abbia carattere di Opera pia, ovvero di una Fabbriceria od Opera parrocchiale, o di un altro Istituto congenere, destinato cioè al mantenimento di una fabbrica ecclesiastica, si presenta al Prefetto. L'Economo o il Prefetto la trasmettono col proprio parere al Procuratore Generale del Re presso la Corte d'appello; il quale raccolte le informazioni opportune l'accompagna pure col suo voto, e la rimette al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. La deliberazione poi Ministeriale, che concede o nega l'autorizzazione, deve essere preceduta dal Parere del Consiglio di Stato, ogni qualvolta si voglia la dispensa dai pubblici incanti per vendita di beni mobili o immobili di un valore eccedente lire 2000, oppure di vendita agli incanti pubblici di beni, che abbiano un valore di stima eccedente le 15000 lire; o di altro atto o contratto analogo per somma superiore (2).

Eccezionalmente è delegata ai Procuratori Generali del Re la facoltà di concedere, sull'avviso conforme del R. Economo, l'autorizzazione alla vendita di beni mobili od immobili all'asta pubblica, o per l'atterramento di piante di alto fusto per un valore non eccedente le 5000 lire, o di ogni altro contratto od atto di alienazione sotto il limite della somma stessa. Questa delegazione si estende ad autorizzare la dispensa dai pubblici incanti per urgenza o per evidente utilità; purchè il capitale non ecceda le 500 lire. Ma gli interessati possono

(1) Scaduto, *op. cit.* IV, n. 322 in fine.
(2) Artt. 2, 3, 4 ivi.

ricorrere al Ministro contro le risoluzioni negative dei Procuratori Generali (1).

E contro il Decreto reso del Ministero in prima o in seconda istanza vi sarà poi alcun rimedio? Si, ma unicamente per illegittimità ed eccesso di potere; sia con ricorso al Re in via straordinaria, sia con ricorso alla IV^a Sezione (2). E questo ricorso deve spettare tanto al Corpo morale, che vedesi negata l'autorizzazione, quanto al terzo interessato, che si creda pregiudicato dalla concessa autorizzazione. Ma è difficile per altro immaginare il concorso di un interesse siffatto.

Nessuno poi di questi rimedi può essere concesso contro le pronunzie delle Corti di appello, a tenore delle Regie Patenti del 1831, eccezionalmente conservate in vigore nel Piemonte. Pronuncie son queste dell'autorità giudiziaria, e quindi possono soltanto essere denunciate in Cassazione.

Da ultimo, le norme di procedimento prescritte dal R. D. 19 ottobre 1893 non si applicano soltanto agli Istituti ecclesiastici in senso rigoroso. La ragione si è, che l'articolo 434 del Codice civile non ha questo senso limitato: e credo di averlo abbastanza dimostrato (3). Dunque il Decreto ministeriale, che ne è l'esecuzione, non può avere una portata minore. Credo per altro non si applichi a quelle Fabbricerie, le quali avevano già la loro propria legge in materia di autorizzazione; e quindi che non siano abolite le disposizioni del Decreto imperiale 30 dicembre 1809 per le Fabbricerie liguri e parmensi, e della legge italica 15 settembre 1807 per le Fabbricerie lombardo-venete (4). La questione ha importanza

---

(1) Artt. 5 e 6 ivi.

(2) Artt. 12 e 24 Legge 2 giugno 1889 (testo unico) sul Consiglio di Stato.

(3) Vedi n. 99.

(4) Secondo l'articolo 62 del citato decreto imperiale, nelle alienazioni di beni immobili richiedevasi il parere dell'Ordinario e l'autorizzazione Sovrana: secondo l'articolo 11 della citata legge italica, bastava l'autorizzazione ministeriale per qualunque atto che potesse intaccare la sostanza patrimoniale della fabbriceria: la qual facoltà non sembra trovarsi tra quelle delegate ai Prefetti. Vedi a tal proposito Scaduto, *op. cit.* II, n. 320, pag. 231 (2^a ed.).

a riguardo delle prime, come quelle che richiedevano maggiori solennità.

102. *d)* Da ultimo, e vengo al quarto punto, l'atto di alienazione compiuto dagli amministratori senza l'autorizzazione richiesta dall'articolo 434 del Codice civile è annullabile, e può essere rescisso nell'interesse dell'ente morale.

Dico annullabile, e non già nullo in senso assoluto; perchè qui ricorre l'applicazione della notissima teorica di diritto civile sui contratti conclusi da persona incapace ad obbligarsi validamente. Teoria, per cui si ha l'atto invalido, o come altrimenti si dice, infetto di nullità relativa *(negotium claudicans):* impugnabile nel breve termine di cinque anni da parte del solo contraente incapace, mentre l'altro rimane *ab initio* vincolato (1).

È controverso, se la prescrizione quinquennale resti sospesa durante la vita del rettore del benefizio, che alienò i beni. Alcuni opinano affermativamente per l'obbligo di garantia, che incombe all'investito, e gli impedisce di domandare l'annullamento del contratto (2). Altri rispondono negativamente, considerando che il Rettore ha doppia veste, e come rappresentante del benefizio, e come responsabile in proprio; e che inoltre non il solo rettore, ma anche l'Economo Regio o il Patrono, possono promuovere l'azione rescissoria (3).

Oltre a ciò, l'alienazione arbitraria sottopone l'amministratore a quelle responsabilità e a quelle misure di repressione, di cui si è parlato a suo tempo.

---

(1) Vedi artt. 1107, 1300 e segg. Cod. civ.; *Teoria delle obbligazioni*, IV, 7 e segg.; VIII, 141 e segg. Scaduto, *op. cit.* II, n. 322, pag. 232 (2ª ed.) dove cita Cass. Roma, 31 luglio 1876 (*Corte Suprema*, I, 339); Trani, 19 febbraio 1883 (*Gazz. Proc.* XVIII, 464, e *Riv. Trani*, IX, 28).

(2) Scaduto, *loc. cit.* nota 2.

(3) Cass. Napoli, 21 gennaio 1893 (*Riv. di dir. eccl.* III, 549). Vedi pure Cass. Roma, 17 aprile 1890 (*C. S. Roma*, 91, 102); 16 giugno 1891 (*Riv. di dir. eccl.* III, 226).

III.

103. Liti a) *Rappresentanza giudiciale degli enti beneficiari.* In sede vacante si ha nell' Economato Regio la figura giuridica di un usufruttuario temporaneo, che deve anche in giudizio rappresentare il beneficio, per sostenerne, attore o convenuto, tutte le ragioni. Perciò l'iniziare giudizi risguardanti benefici in vacanza, e il dirigere, proseguendoli, quelli già incoati dal precedente investito; inoltre il difendere l'ente beneficiario dalle domande avversarie, è ufficio proprio del R. Economato, il quale lo esercita normalmente per mezzo degli Economi generali; eccezionalmente per mezzo dei Subeconomi (1).

Nessuno potrebbe contrastarlo sul serio, e la sola questione da farsi, è di risolvere, se i Patroni, i Comuni, le Province o gli altri enti, che siano eventualmente interessati a mantenere l' integrità del beneficio, abbiano diritto alla notificazione degli atti, e a produrre opposizione di terzo; o se invece abbiano soltanto la facoltà d' intervenire nel giudizio. Questione, su cui dovrò rifarmi fra poco.

La competenza dell' Economato Regio deve estendersi anche ai giudizi che si facciano in sede piena, se vertono esclusivamente sulle rate che maturarono durante la vacanza precedente; ma è controverso, se questa rappresentanza spetti anco all' investito, salvo il suo obbligo di dare all' Economato le rate dei frutti maturate durante la vacanza (2).

104. Quando invece si litiga in sede piena, e la disputa cade sulla sussistenza dell'ente beneficiario, o sulla sostanza delle cose che ne costituiscono il patrimonio, procede un principio diverso. Invero, l' investito delle temporalità essendone l'usu-

---

(1) Artt. 81 Regol. napoletano; art. 93 Regol. siciliano.

(2) Scaduto, *op. cit.* II, 347, pag. 303 (2ª ed.): *Contro:* Cass. Firenze, 31 gennaio 1884 (*Temi veneta*, IX, 1681, *Legge*, 84, 1, 549).

fruttuario e l'amministratore di pieno diritto, a lui solo deve spettarne la rappresentanza così in giudizio, come fuori di giudizio, per sostenerne le ragioni iniziando la lite, ovvero contestandola in veste di convenuto (1). Il negargli questo esclusivo diritto di rappresentanza per attribuirlo all'Economato Regio o solo o in compagnia del beneficiato, come taluno ha sostenuto, è dunque un disconoscere al tempo stesso l'autonomia del benefizio, e la condizione giuridica dell'investito (2).

L'investito non è per altro il solo interessato; perchè nel giudizio sulle temporalità beneficiarie possono avere interesse anche il Regio Economato, il Patrono, e gli Enti chiamati eventualmente alle spese di culto, di congrua, e di fabbrica. Questo concorso d'interessi non può mai escludersi nelle liti riguardanti la consistenza patrimoniale del benefizio, e può talvolta verificarsi anche in quelle vertenti sull'usufrutto. Tutto sta nel precisare, se i vari interessati abbiano diritto d'iniziare la lite: oppure soltanto facoltà d'intervenire nel giudizio. Quanto all'Economato Regio, il diritto d'iniziativa non gli è riconosciuto dai Regolamenti, come quelli che parlano soltanto dell'intervento nel giudizio, e della facoltà di provocare misure di conservazione (3). Nè mi parrebbe conforme ai principii il riconoscerglielo. Fuori di proposito s'invocherebbero gli articoli del Codice civile, che regolano i rapporti fra il proprietario e l'usufruttuario; perchè nè il

(1) Cass. Roma, 18 maggio 1883 (*Legge*, 83, 2, 147).

(2) Vedi d'Amelio, *L'ente beneficiario, ecc.* (*Legge*, 96, 1, 464); dove cita Milano, 26 maggio 1874 (*Mon. trib.* XV, 724); Venezia, 18 maggio 1874 (*ivi*, 874); Brescia, 12 dicembre 1878 (*ivi*, XX, 1092); Venezia, 22 luglio 1880 (*Gazz. legale*, 80, 270); Casale, 28 marzo 1883 (*Foro*, 83, *Rep.* pag. 803); Venezia, 28 ottobre 1890 (*Legge*, 91, 1, 340); Firenze, 20 marzo 1894 (*ivi*, 94, 1, 624); Cass. Roma, 17 febbraio 1891 (*Riv. di dir. eccl.* II, 103); Dec. Cons. di Stato, IVª Sezione (*ivi*, 484). *Contro*: Brescia, 31 ottobre 1895 (*Legge*, 95, 1, 442); Cass. Roma, 5 aprile 1884 (*Monit. Cont. cattol.* VIII, § 7, citata dallo Scaduto, d. l. n. 347).

(3) Art. 81, Regol. 8 dicembre 1861 per le Province Napoletane: art. 93, Regol. 23 dicembre 1865 per la Sicilia.

rettore del benefizio, nè il Regio Economato hanno il *dominium* delle temporalità. Queste spettano esclusivamente al beneficio, nella sua entità di Corpo morale. Gli altri sono due usufruttuari ed amministratori, l'uno quando il benefizio è pieno, l'altro quando è vacante. Ora, queste qualità non possono esercitarsi contemporaneamente da tutti e due; e se l'Economato rappresenta il benefizio in vacanza di sede, per la sola ragione che manca un Rettore il quale possa rappresentarlo, ragion vuole che quando le cose si trovano nello stato normale, e c'è un Rettore investito dell'amministrazione e dell'usufrutto delle temporalità, questi soltanto ne abbia la rappresentanza così fuori di giudizio come in giudizio. Nel solo evento, che dalla oscitanza del beneficiato derivino conseguenze dannose per il benefizio, gli Economi generali usino del loro diritto di sequestrare le temporalità per cattiva amministrazione, e mettendosene in possesso, s'investano della rappresentanza del beneficio. Allora potranno legittimamente iniziare la lite.

Nessun dubbio poi che l'Economato Regio abbia la facoltà di intervenire nel giudizio agitato fra l'investito e i terzi, allorchè la questione riguardi la proprietà beneficiaria. Questa facoltà gli è riconosciuta esplicitamente dall'articolo 98 del Regolamento Economale Siciliano; e poichè enuncia così facendo un principio razionale, però la disposizione deve secondo la logica del diritto avere applicazione estensiva. Il Regolamento si ristringe a parlare dei giudizi sulla *proprietà beneficiaria*, perchè è su questa proprietà che concorre l'interesse dell'Economato per gli eventuali diritti di regalia in sede vacante. Difficilmente una questione sull'usufrutto attuale potrebbe interessare l'Economato. Queste liti sogliono riguardare piuttosto il beneficiale, che le fa a sue spese, anzichè l'ente beneficiario.

105. Siffatte osservazioni, mentre spiegano e confermano la facoltà d'intervento a senso dell'articolo 36 del Codice di Procedura civile, escludono la necessità che l'Economato debba esser citato, o ricevere la notificazione degli atti della

lite; la quale promossa dal beneficiato, ovvero da un terzo in contradittorio di costui, è contestata regolarmente contro il legittimo contradittore, e la sentenza che la definisce, deve fare stato anche contro l'Economato (1).

A più forte ragione la rappresentanza del beneficio pieno dovrà negarsi al patrono od agli enti che possono eventualmente avere interessi nelle spese del culto, di fabbrica, di congrua parrocchiale. A costoro non può spettare che il semplice diritto d'intervenire, quando credano conveniente di usarne. Per venire a considerazioni più particolari, quanto al patrono la *cura beneficii providentialis* riconosciutagli dalla dottrina canonica, lo ammise a rappresentare giudizialmente il benefizio. Ma ciò non ha impedito a qualche sentenza moderna di riconoscere, che i giudicati emessi nel contradittorio del beneficiato fanno stato contro il patronò, per ciò che concerne la sostanza del benefizio (2). Tuttavia non si può negare al patrono la facoltà d'intervenire in tutte quelle liti, che possono pregiudicare i suoi diritti patrimoniali, od onorifici sul beneficio.

L'interesse della Fabbriceria, del Comune, della Provincia, del Fondo per il Culto concorrerà, in quanto questi enti siano tenuti a contribuire nelle spese attinenti ai servizi religiosi disimpegnati dal beneficio, se dentro questo limite si sosterrà la facoltà loro d'intervenire nella lite (3).

Non mancano a dir vero alcune pronunzie giudiciali, che hanno riconosciuta ai Comuni e alle Provincie la facoltà di intervenire non solamente per liberarsi da qualche aggravio economico eventuale, ma anche per un interesse, che potrebbe dirsi morale: in quanto cioè l'esercizio del culto è un interesse

---

(1) *Contro:* Scaduto, *op. cit.* II, n. 349.

(2) Cass. Roma, 17 maggio 1884 (*Legge*, XXIV, 2, 250; *Annali*, XVIII, 3, 455). *Contro:* Scaduto, *op. cit.* II, n. 349.

(3) Scaduto, *op. cit.* II, n. 350, e le sentenze che vi sono citate.

pubblico del Comune o della Provincia (1). Ma sebbene a sostegno di questa tesi sia stato invocato l'articolo 106 della legge Comunale, per cui sono sottoposte al Consiglio Comunale le istituzioni fatte a prò della generalità degli abitanti, o dei parrocchiani, quando questi ne sostengono qualche spesa, è chiaro che l'assunto non regge: perchè quell'articolo si riferisce alle istituzioni, che non hanno una particolare rappresentanza, e per cui ricade sui parrocchiani qualche spesa (2).

106. La Santa Sede e i Vescovi ebbero secondo i principii del giure canonico il diritto di intervenire nelle liti, che riguardavano i benefici sottoposti alla loro sorveglianza. Ma questo diritto non sembra più compatibile col diritto odierno, che non ammette la sorveglianza patrimoniale dell'autorità ecclesiastica, sostituita oramai interamente dalla vigilanza dell'Economato Regio. Alle autorità ecclesiastiche è rimasta soltanto la sorveglianza spirituale nell'interesse morale del culto; e questa sorveglianza si esplica secondo le discipline ecclesiastiche, ma non ha ingerenza nel foro esterno e civile (3). Gli Ordinari possono avere la facoltà d'intervento, quando abbiano il patronato del beneficio che è in lite (4).

---

(1) Macerata, 13 marzo 1873 (*Racc. amm.* XXIV, 521); Torino, 4 dicembre 1877 (*Foro,* II, 1, 1277); Genova 16 novembre 1877 (*Legge,* XVIII, 2, 86); Torino, 11 dicembre 1876 (*Giur.* XIV, 284); Potenza, 19 gennaio 1882 (*Gazz. Proc.* XVIII, 58); Torino, 27 aprile 1891 (*Riv. di dir. eccl.* II, 418).

(2) Scaduto, *op. cit.* II, n. 350; Venezia, 28 marzo 1882 (*Temi veneta,* VII, 548).

(3) Vedi Scaduto, *op. cit.* II, 352 e le molte sentenze che cita, di cui le più notevoli sono: Cass. Roma, 31 maggio 1878 (*Foro,* V, 1, 267); Cass. Napoli, 30 gennaio 1879 (*Gazz. Proc.* XIV, 38): Cass. Napoli, 22 gennaio 1878 (*Annali,* XII, 1, 134); Cass. Roma, 30 maggio 1876 (*ivi,* XIII, 1, 214); Cass. Napoli, 30 dicembre 1879 (*Giur. it.* XXXI, 1, 451); Cass. Roma, 2 giugno 1890 (*Riv. di dir. eccl.* I, 122, 128); e 11 maggio 1880 (*Giur. it.* XXXII, 1, 2, 438). Contro due sole sentenze della Corte d'appello di Catania.

Vedi pure Magni, *Del dir. publ. eccl.* tit. IX, n. 21, pag. 316; Grassi, *nel Monitore contenzioso* 1885, pag. 46; Torino, 9 luglio 1894 (*Giur. tor.* 94, 767). Secondo questa sentenza, il vescovo e il parroco hanno veste per richiamare i patroni all'adempimento degli oneri gravanti il benefizio.

(4) Vedi Scaduto, *loc. cit.* n. 353.

Nei Capitoli cattedrali la rappresentanza giudiciale di ogni prebenda singola spetta ad ogni canonico o beneficiato: quella della Massa capitolare spetta all'Amministratore eletto dal Capitolo, che suol essere il Sindaco Capitolare o il Vicario, e talvolta il Tesoriere.

107. b) *Rappresentanza giudiciale degli enti non beneficiari.* Sarebbe sciupare tempo ed inchiostro il trattenersi a parlare del Fondo per il culto, dopo aver detto, che si regola in tutto come le altre amministrazioni dello Stato: eccetto che per litigare gli occorre anche il parere del Consiglio d'amministrazione e dell'Avvocatura regia erariale, che deve assisterlo nel giudizio. Sarebbe del pari tempo perduto il fermarsi sulle liti delle Corporazioni religiose e di altre associazioni congeneri: enti che non sono più riconosciuti legalmente in Italia; e dove sono tuttora tollerati, determinano la loro rappresentanza secondo gli Statuti che hanno.

Anche per gli altri enti non governati da leggi organiche vigono le disposizioni particolari degli Statuti organici: così per esempio delle Congregazioni cardinalizie, la rappresentanza spetta al Papa o a un Cardinale, che la delegano ad altri. Dei Seminari spetta al vescovo, non avendo alcuna legge mutate le statuizioni del Concilio di Trento; ma anche il vescovo di consueto le affida ad altri. Delle Confraternite, delle Opere parrocchiali o cattedrali e di altri Istituti congeneri non disciplinati da leggi speciali, la rappresentanza giudiciale spetta sempre a quei funzionari ecclesiastici o laici, a cui gli Statuti organici particolarmente l'affidano (1). Delle Fabbricerie Lombardo Venete poco esplicite disposizioni si hanno su questo argomento; ma dagli articoli 6, 17, 28 della legge italica 15 settembre 1807 si induce, che spetta ai fabbricieri la rap-

---

(1) Cass. Torino, 8 maggio 1895 (*Riv. di dir. eccl.* V, 612), dice che il parroco presidente della fabbriceria la rappresenta in giudizio; ma non può esigere il credito dopo la collocazione in graduatoria. Ed invoca le RR. Patenti, 19 maggio 1831, le quali per altro non contengono questa disposizione.

presentanza giudiciale attiva e passiva concernente tutte le temporalità della fabbriceria, e la Cassa dei morti; la quale rappresentanza si estende anche alle Confraternite del SS. Sacramento per il Decreto imperiale del 26 maggio 1807. Finalmente sulle Fabbricerie liguri e parmensi si hanno provvedimenti più espliciti negli articoli 12, 25, 77, 78, 79 del Decreto imperiale 30 dicembre 1809, secondo i quali il tesoriere è abilitato a fare gli atti di conservazione e di riscossione delle entrate: i fabbriceri per altro sostengono tutte le altre liti in nome della fabbrica e delle fondazioni, che vi sono annesse.

Delle Fondazioni autonome a scopo di culto è inutile occuparsi, dopo che l'articolo 833 del Codice civile ha dichiarate nulle le disposizioni intese a fondarle, e l'articolo 1, n. 6 della legge 15 agosto 1867 ha soppresse le preesistenti. Sulle poche eccezionalmente conservate nella città di Roma dalla legge 19 giugno 1873, basti l'avvertenza che la rappresentanza giudiciale deve spettarne, a chi ne ha l'amministrazione.

108. Molte liti pur troppo si agitarono per l'adempimento dei legati o delle analoghe disposizioni a scopo di culto; ma caddero sull'adempimento degli oneri di culto, sia derivanti dalla trasformazione operata dalla legge di soppressione, sia imposti nelle tavole di fondazione col carattere originario di oneri privi di autonomia. La prima difficoltà fu di risolvere, se erano civilmente obbligatorii, o si risolvevano in semplici obblighi di coscienza; questione su cui non ritorno, anche perchè esce dai limiti del mio argomento (1). Accertato il carattere obbligatorio consegue il diritto di esperimentare l'azione giudiziaria a pro di colui, che ha interesse di esigerne l'adempimento. Anche sul concorso di questo interesse, che può talvolta militare a vantaggio di qualche ente conservato, si agitano le gravi e ben note questioni, che tormentano la

---

(1) Vedi nn. 68 e segg.; Scaduto, *op. cit.* I, nn. 218 e segg.; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 167, pag. 698.

giurisprudenza; ma sulle quali non è del mio tema l'intrattenermi (1). In ultimo gli interessati rivolgono l'azione o contro l'ente conservato, se l'onere sta a suo carico, o contro l'Economato Regio, se il benefizio obbligato all'adempimento si trova in possesso dell'Economo generale: o finalmente contro il Fondo per il culto, se trattasi di un onere già posto a carico di un ente soppresso, e perciò ricaduto sull'Amministrazione del Fondo suddetto (2). Come ben si vede, sorgono anche qui delle questioni gravi; ma non hanno che vedere col modo di comparire e di convenire in giudizio gli enti di culto.

109. c) *Autorizzazione.* Secondo il diritto canonico, gli amministratori del patrimonio ecclesiastico ebbero la facoltà d'intentare tutte le azioni, che non si riferissero alla sostanza del patrimonio, ma riguardassero le sole rendite. Ebbero invece bisogno dell'autorizzazione della superiore autorità ecclesiastica, ognorachè la lite riguardava la sostanza del patrimonio, e mancavano disposizioni particolari per esentarli dalla necessità dell'autorizzazione (3).

Contrario principio vige nel diritto ecclesiastico odierno in Italia. Non solo non è più necessaria l'autorizzazione ecclesiastica; ma quella governativa, che le è venuta in parte a sostituirsi, si richiede soltanto, se qualche esplicita disposizione di carattere legislativo, pervenuta dagli antichi Stati italiani, la esiga esplicitamente (4). Se non che in questo secondo punto il nostro diritto ecclesiastico è non solo privo di uniformità; ma è altresì oscuro e pieno di controversie.

Cominciando dagli Economati regi non si trova disposizione, nè di legge, nè di regolamento, la quale richieda l'autorizzazione governativa, affinchè gli Economi generali possano

(1) Vedi citati autori, e specialmente Scaduto, *loc. cit.* nn. 220 e segg.

(2) Scaduto, *op. cit. loc. cit.* nn. 228 e segg.

(3) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 183, pag. 799, nota 5.

(4) Art. 14, R. D. 16 settembre 1861, n. 273; Friedberg-Ruffini, *loc. cit.;* Scaduto, *op. cit.* II, nn. 347 e segg.

comparire in giudizio. Si cita una circolare ministeriale (1); ma una circolare non può mutare nè leggi, nè regolamenti: può soltanto servire come norma di condotta, a cui debbono per disciplina di ufficio uniformarsi gli Economi generali: non influire sulla regolarità della contestazione giudiciale.

110. Venendo ai Rettori di temporalità beneficiarie, il principio è identico: che cioè non hanno bisogno di autorizzazione governativa per iniziare o contestare lite. Anche a tal proposito si è sostenuto, che nelle province lombardo venete la regola sia diversa in virtù di un Decreto governativo di data assai antica, che non venne mai abrogato (2). Ma una circolare ministeriale fino dal 16 aprile 1808 lo spiegò dicendo, che l'autorizzazione non era necessaria, quando il rettore faceva la causa a sue spese nell'interesse esclusivo dell'usufrutto, senza impegnare cioè l'ente benefizio nella lite (3).

111. Questa necessità giuridica di procurarsi l'autorizzazione non è richiesta in generale neanche per gli enti posti fuori del patrimonio beneficiario. Le Confraternite hanno bisogno dell' autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, quando sono laicali e assimilate alle Istituzioni di beneficenza; ma se sono puramente di culto, e su ciò non ho che da rimandare alle cose già dette (4), possono liberamente comparire innanzi ai tribunali; perchè l'articolo 1, n. 6 della legge 15 agosto 1867 le ha poste sotto la sorveglianza del Governo, al solo effetto di garantire la regolarità dell'amministrazione e di impedire le alienazioni, ma non per limitare la loro facoltà di comparire in giudizio (5).

---

(1) Circolare 18 novembre 1874 citata dallo Scaduto.

(2) Decreto governativo 3 agosto 1803, art. 17.

(3) Saredo, *Cod. eccl.* Par. IV, pag. 80; Scaduto, *loc. cit.* pag. 306.

(4) Vedi n. 77.

(5) Genova, 2 settembre 1890 (*Riv. di dir. eccl.* I, 473); Ancona, 14 giugno 1875 (*Giur. it.* XXVIII, 2, 39); Roma, 20 febbraio 1896 (*Giur. sarda,* 96, 129); Scaduto, I, n. 175, pag. 580, e II, n. 349, pag. 307.

Nelle Fabbricerie parmensi e liguri, i fabbriceri non possono imprendere veruna lite, nè difenderla senza l'autorizzazione del Consiglio di Prefettura, a cui deve sottoporsi la deliberazione presa dall' ufficio e dal Consiglio di amministrazione a questo proposito insieme uniti. Tuttavia il tesoriere è tenuto a fare gli atti conservatori per mantenimento dei diritti della fabbrica, e tutte le diligenze necessarie per riscuotere l'entrate (1). A riguardo delle Fabbricerie lombardo venete la legge italica che le governa, non contiene speciale disposizione, e la questione è però controversa. Ma io reputo necessaria l'autorizzazione ministeriale, in virtù del Decreto governativo del 1803 che ho citato testè (2).

L'autorizzazione, quando è richiesta senza indicare l'autorità che deve impartirla, si concede dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti; il quale per altro ha fatta delegazione di questa facoltà al Prefetto (3).

Contro il diniego di autorizzazione v' ha ricorso gerarchico all'autorità superiore: quindi alla IV^a Sezione del Consiglio di Stato, la quale in questo caso giudica anche in merito (4). Quanto all'effetto, che sulla regolarità del giudizio produce la mancanza dell' autorizzazione necessaria, mi riporto alle cose dette in altre occasioni (5).

112. Potrebbe qui domandarsi, se gli enti ecclesiastici possono ricorrere alla IV^a Sezione contro altri provvedimenti governativi, che abbiano lesi i loro interessi, come ricorrono ai tribunali, quando sono offesi i loro diritti.

Ma la risposta affermativa non può soffrire difficoltà: ben inteso che il ricorso dovendo per regola generale proporsi

---

(1) Artt. 77 e 78, Decreto imp. 30 dicembre 1809.

(2) Vedi Cass. Torino, 8 maggio 1895 (*Riv. di dir. eccl.* V, 612) che sembra richiedere sempre l'autorizzazione ministeriale nelle liti delle fabbricerie. *Contro:* Torino, 14 giugno 1895 (*ivi*, VI, 111 e nota.

(3) Art. 14, R. D. 16 settembre 1861, n. 273.

(4) Art. 25, n. 8, Legge 2 giugno 1889 (testo unico).

(5) Vedi il vol. I, n. 169.

nei termini dell'articolo 24 della legge sul Consiglio di Stato, non potrebbe investire il merito della controversia, eccetto nel caso testè riferito, cioè di un diniego di autorizzazione a litigare, o in quello del sequestro di temporalità, di cui parleremo fra poco.

Mi resterebbe a parlare del compromesso e della rinunzia alla lite; ma è chiaro per sè, che il compromesso equivalendo alla transazione, e la rinunzia importando un'alienazione, gli enti ecclesiastici non possono compiere questi atti senza esservi autorizzati secondo le norme del Regio Decreto 19 ottobre 1893.

113. d) *Procedimento.* Anche intorno alle norme del procedimento, che gli enti ecclesiastici di qualunque specie debbono seguire nei giudizi civili o amministrativi, dovrei ripetere cose già dette: cioè, che queste norme sono quelle determinate dalla comune procedura. Le ragioni di dubitare possono nascere solamente circa quei mezzi di prova, come le confessioni, gli interrogatorii, il giuramento, che esigono la piena capacità di disporre dell' oggetto in lite; ma sono dubbi da risolversi con gli stessi criteri enunciati a riguardo dei Corpi morali civili. Nulla ho dunque da aggiungere di speciale ai Corpi morali ecclesiastici, che *in subiecta materia* non soggiacciono a regole diverse (1).

Poche altre questioni mi restano a risolvere. E prima, godono i Corpi morali ecclesiastici del benefizio del gratuito patrocinio? Premesso, per incidenza, che l'Amministrazione del Fondo per il culto gode lo stesso trattamento delle amministrazioni pubbliche dello Stato, e si fa assistere dalla Regia Avvocatura erariale (2), niuna legge concede agli altri enti

---

(1) Vedi il vol. I, nn. 167 e segg.; vol. IV, nn. 223 e segg.; vol. V, nn. 94 e segg.

(2) Legge 14 agosto 1879, n. 5035, art. 2 e 3; R. D. 28 luglio 1866, n. 3112; Circolare della Direzione generale del Demanio, anno 1879, per le annotazioni a debito degli atti e delle sentenze nei procedimenti, che interessano l'Amministrazione del Fondo per il Culto. Circolare 12 settembre 1879, n. 836 (Div. 7); Circolare, 30 gennaio 1880, n. 6128-928 (Div. 2); Circolare 3 febbraio 1880, n. 896; e altre riportate nel Cod. eccl. del Saredo, p. I, pagg. 437 e segg.

che hanno per oggetto il culto, di godere in massima il beneficio del gratuito patrocinio. Debbono procurarselo facendovisi ammettere dalle Commissioni presso le Corti di appello. La differenza, che a tal proposito si nota fra le Istituzioni di beneficenza e quelle di culto, dipende dal fatto, che le prime son tutte a benefizio dei poveri, le seconde no.

114. Secondariamente si domanda, se i registri e le carte domestiche prodotte da un'amministrazione di qualche ente ecclesiastico in giudizio possano far fede a favore dell'Istituto che le produce. È una questione, che dipende dal risolvere, se le amministrazioni degli enti ecclesiastici abbiano carattere di amministrazioni pubbliche, o se per contrario le loro carte e registri si abbiano a ritenere come domestiche, e quindi inabili secondo l'articolo 1330 del Codice civile a far fede in favore di chi le ha scritte. Abbiamo già veduto, come nello stato del diritto locale anteriore alla costituzione del Regno d'Italia le amministrazioni ecclesiastiche avevano tale organismo da potersi considerare senza peccare di esagerazione, come amministrazioni pubbliche. Ora nessuna legge moderna le ha veramente spogliate degli antichi caratteri; nè la sorveglianza governativa aggiunta, o sostituita a quella ecclesiastica, può certamente aver diminuite le garanzie di regolare amministrazione, che prima davano le istituzioni di chiesa. Perciò, come l'antica dottrina canonica e civile non dubitava di attribuire piena fede probatoria alle scritture e ai libri tenuti regolarmente dalle parrocchie, dalle curie, dai sodalizi religiosi di ogni specie (1), così non parmi che ci siano fondate ragioni per allontanarsi da quella dottrina.

Anche nella moderna giurisprudenza, sebbene le sue decisioni non sieno conformi, prevale indubbiamente questa mas-

(1) De Luca, *Theatrum, etc. Tract. de iudiciis*, Pars. I, Discurs. 80, *de probat. per libros;* Lotterius, *de re beneficiaria*, lib. II, e altri citati dal Frizzati, *Dell'organismo amministrativo dei sodalizi ecclesiastici, e del valore probatorio delle loro scritture* (*Legge*, 90, 1, 240).

sima; ben inteso a patto che i libri, i registri e le carte dell' ente ecclesiastico siano scritti regolarmente, senza raschiature, interpolazioni od aggiunte; che siano conservati negli archivi, e tenuti insomma con tutte le cautele che ne garantiscono l'autenticità e l'esattezza (1). Qualche difformità nei giudicati si spiega facilmente con le diversità, che s' incontrano da caso a caso.

Attiene pure al sistema probatorio la questione notissima ai pratici di queste materie, intorno al modo di certificare l'adempimento degli oneri di culto, e specialmente la celebrazione delle messe. In alcuni luoghi si adoperano le *vacchette*, in cui si registrano le messe celebrate: in altre si usano le *carte* autenticate dalle curie diocesane (2). Sono pratiche in somma dipendenti dagli usi locali assai diversi.

115. Finalmente si chiede, se i tesorieri delle Istituzioni ecclesiastiche possano nella riscossione dei redditi patrimoniali valersi di quei privilegi esecutivi, che nelle varie province sono effetto di antichi sistemi sulla esazione dei redditi patrimoniali dello Stato e dei Comuni. E. g. il Braccio regio, la Mano regia, la Coazione. Il carattere pubblico dell'amministrazione è certo un requisito essenziale per godere di questi privilegi; ma non basta, perchè non tutte le amministrazioni pubbliche gli godevano, e diversi erano i modi e le condizioni, con cui si concedevano nel diritto degli antichi Stati. Talune lo avevano per legge, altre per concessioni sovrane: in un luogo per disposizioni generali, in altro per concessioni singolari. Resta perciò grande incertezza su questo argomento, che nemmeno è stato illustrato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Le quali hanno chiarito bensi, che questi privilegi spettano di certo all'Amministrazione del Fondo per il Culto, ma nulla hanno detto circa gli altri Istituti di culto, non esclusi

---

(1) Vedansi le sentenze citate pro e contro dal Frizzati.
(2) Scaduto, *op. cit.* nn. 227 e segg.

gli Economati regi (1). Tra le disposizioni antiche solo si trovano alcuni decreti Borbonici, i quali hanno concesso il privilegio delle coazioni a un buon numero di enti ecclesiastici (Mense vescovili, Badie, Benefizi, Monasteri) delle province Napoletane e Siciliane: e questi a mio credere debbono continuare ad averlo, sia in sede piena, sia quando sono ridotte in possesso del Regio Economato (2).

CAPITOLO III.

TUTELA E SORVEGLIANZA SUL PATRIMONIO DEGLI ISTITUTI ECCLESIASTICI

I.

116. Principii generali. Fu canone si può dire fondamentale del diritto ecclesiastico antico nella Chiesa cattolica, che ogni amministratore di Luogo pio, dovendo esercitare il suo ufficio senza detrimento del patrimonio a lui affidato, rimanesse costantemente sotto la sorveglianza dei Superiori ecclesiastici (3). Ma questa sorveglianza sull'amministrazione patrimoniale si esercitava nella prassi della Chiesa congiuntamente alla sorveglianza sull'amministrazione del culto: e con gli stessi mezzi. Vale a dire: con

le relazioni scritte dagli inferiori ai superiori; con

le relazioni orali, quando gli uni dovevano comparire personalmente davanti agli altri; con

le visite locali; e finalmente con

---

(1) Circolare 14 luglio 1874, n. 96 della Direzione generale del Fondo per il Culto. Saredo, *Cod. eccl.* II, pag. 574.

(2) Decreto 30 gennaio 1817; Rescritti 2 maggio 1823, 19 aprile, 18 giugno e 16 novembre 1824; 22 luglio 1826; 2 dicembre 1838, 24 luglio 1844, 26 luglio 1847; Saredo, *op. cit.* II, pag. 574 a 605, *op. cit.* I, 161: II, n. 298.

(3) C. 5, X (III, 5), che riproduce il cap. 4 del Conc. Tolet. IV, anno 515.

gli inventari conservati negli archivi parrocchiali e nelle Curie (1).

L'uso di questi mezzi non fu per altro comune a tutte le autorità ecclesiastiche. Il Papa si valse dei primi due soltanto: e spiegò la suprema sorveglianza con la *visitatio liminum*, imposta ad ogni prelato investito della *iurisdictio episcopalis*, o *quasi episcopalis:* e con le *relationes status*, che per disposizione di Benedetto XIV dovevano indirizzarsi alla *Congregatio Concilii* (2). I Vescovi usarono a preferenza della Visita pastorale, che specialmente dopo il Concilio Tridentino si faceva solennemente dall'Ordinario diocesano o dal Vicario di esso, almeno ogni due anni in tutta la diocesi. Oltre a ciò i decani rurali, dove esistevano, visitavano periodicamente il proprio distretto uniformandosi alle istruzioni vescovili. Il visitatore prendeva per guida gli inventari e le relazioni dei parrochi; e avea di mira tanto la morale e la disciplina, quanto il patrimonio ecclesiastico (3).

---

(1) Nicolai, *Diss. hist. can. de episcopo visitatore*, Roma, 1710; Phillips, *Dir. eccl.* V, 34 e segg., VII, 123 e segg.; Gavanto, *Praxis compend. visit. episcopor.* Roma, 1628; Crispino, *Trattato della visita pastorale*, Venet. 1711; Gaudentii, *De visit. cuiuscumque praelati eccles.* Roma, 1748; Benedict. XIV, *De syn. dioec.* lib. 13, cap. 6; Lucidi, *De visit. liminum*, 1-3, Roma, 1878; Auerbach, *De visit. eccl. progr. a primis temp. usque ad C. Trid.* Francof. 1862; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* § 110, pag. 465.

(2) Istruzioni della Congreg. Concil. circa la composizione delle *relationes status* (1725) presso Benedetto XIV, *De synod. dioec. in fine*, c. 1, *pertinent. ad statutum ecclesiae materialem... ad ecclesias confraternitas et loco pio.*

(3) Concil. Trident. Sess. VI, *de ref.* 4; Sess. VII, *de ref.* 7: « Beneficia ecclesiastica curata, quae cathedralibus, collegiatis, seu aliis ecclesiis vel monasteriis, beneficis, seu collegis, aut piis locis quibuscumque perpetuo unita et annexa reperiuntur, ab ordinariis locorum annis singulis visitentur, qui sollicite providere procurent, ut per idoneos vicarios, etiam perpetuos, nisi ipsis ordinariis pro bono ecclesiarum regimine aliter expedire videbitur, ab eos cum tertiae partis fructuum, aut maiori vel minori, arbitrio ipsorum ordinariorum, portione, etiam super certa re assignanda, ibidem deputandos animarum cura laudabiliter exerceatur; appellationibus, privilegiis, exemptionibus, etiam cum iudicum deputatione, et illorum inhibitionibus, quibuscumque in praemissis minime suffragantibus. » Sess. XXIV, *de ref.* 3:

Inoltre, nella materia beneficiaria il gius di patronato conferiva al patrono la *cura beneficii providentialis:* cioè il diritto di sorvegliare, di difendere o di rappresentare in certi casi il beneficio, sia secondo le regole comuni stabilite dal diritto canonico, sia nei modi esplicitamente determinati dall'atto di fondazione.

Nel diritto moderno le cose sono cambiate. Prima di tutto questo diritto di sorveglianza del patrono, sebbene non sia stato espressamente abolito, ha perduta quasi tutta l'antica importanza, se pure non si tratta di patronato spettante al popolo, al Comune, o al Re. La giurisprudenza infatti ha ritenuto, che il patrono non abbia facoltà d'ingerirsi nell'amministrazione e nella percezione dei frutti: e nemmeno nella custodia dell'edifizio, degli arredi sacri e delle altre suppellettili, che costituiscono la dotazione del benefizio (1).

Neanche il diritto di sorveglianza dell'autorità ecclesiastica ha nei rapporti della gestione patrimoniale conservata l'antica importanza. Perduto ogni valore giuridico, ha conservata efficacia solamente nella disciplina ecclesiastica. Il che è avvenuto per la ragione a sazietà ripetuta, che in quasi tutti i paesi cattolici lo Stato ha con le sue leggi sostituita la propria autorità a quella della Chiesa, in ciò che spetta al governo delle temporalità annesse agli uffici e alle istituzioni ecclesiastiche: onde è avvenuto naturalmente, che nella sorveglianza patrimoniale l'ingerenza del Papa e degli Ordinari diocesani è rimasta priva di effetti giuridici.

117. Niuno per altro si aspetti di trovare nell'odierno diritto ecclesiastico del nostro paese un sistema uniforme e

---

« Archivium autem decani et alii inferiores in iis ecclesiis, ubi hactenus visi« tationem exercere legitime consueverunt, debeant quidem, assumpto notario, « de consensu episcopi deinceps per se ipsos tantum ibidem visitare. »

(1) Cass. Napoli, 8 luglio 1875 (*Gazz. proc.* X, 279); Cons. di Stato, Parere 30 gennaio 1891 (*Riv. dirit. eccles.* I, 707); Cass. Firenze, 8 giugno 1874 (*Legge*, XIV, 1, 822; *Ann.* VIII, 1, 420); Cass. Roma, 19 gennaio 1885 (*Corte Supr.* X, 168).

certo in materia di sorveglianza patrimoniale sulle Istituzioni ecclesiastiche. La uniformità e la chiarezza si potranno forse trovare in Prussia, dove l'amministrazione del patrimonio della Chiesa cattolica è posta sotto la dipendenza di una Commissione ecclesiastica comunale, e il patrimonio beneficiario sta per legge sotto la sorveglianza governativa.

Potranno rinvenirsi in Baviera, dove ogni chiesa fornita di patrimonio proprio soggiace a un'amministrazione composta in gran parte di membri del Comune, e il beneficio è pure amministrato dal suo rettore sotto la legale sorveglianza del governo. Potranno trovarsi nel Baden, nel Wurtemberg, nella Sassonia e in quelli altri paesi della Germania, nei quali la vigilanza del patrimonio ecclesiastico è attribuita a speciali commissioni o consigli. Forse anche nell'Austria, dove l'antica sorveglianza dello Stato, abolita dal Concordato, venne ristabilita con la legge del 7 maggio 1871. Potranno trovarsi in Francia per effetto principalmente dei Decreti imperiali del 30 dicembre 1809, e 6 novembre 1813: e potranno finalmente aversi in Italia, se verrà approvato il progetto di legge, che preparò la Commissione governativa incaricata già di attuare la promessa fatta dall'articolo 18 della Legge sulle Guarentige della Santa Sede. Per ora non abbiamo altro precetto legislativo, che l'articolo 434 del Codice civile; ma lo svolgimento del principio che vi si racchiude non formò ancora, per quanto ha tratto alla vigilanza patrimoniale, materia di niuna legge organica. Non vi sono che Regolamenti emanati dal governo, ed usanze osservate come diritto pubblico in virtù del disposto assai vago e generale dell'articolo 2 del Codice civile.

In tale stato di cose riesce anche difficile, per non dire impossibile, di separare ciò che appartiene rigorosamente all'esercizio del potere tutorio, da quelle attribuzioni, che più propriamente costituiscono il potere di sorveglianza. Ma poichè nel campo del poter tutorio rientrano tutte le misure,

dirette a integrare la capacità dell'ente morale, si può per quanto riguarda l'esercizio della tutela, contentarsi delle cose dette nel Capitolo precedente.

La sorveglianza suprema dello Stato sul patrimonio degli enti ecclesiastici, usando questo appellativo nel significato più ampio, che cioè comprende tanto le Istituzioni erette canonicamente, quanto quelle prive di spiritualizzazione, è attribuita al Ministero di Grazia e Giustizia, che perciò si intitola anche dei *Culti;* come si chiamò un tempo degli *Affari ecclesiastici* (1). Ma sono i Regi Economati dei Benefizi vacanti, che sotto la dipendenza del Ministro e per Regia delegazione la esercitano tanto sul patrimonio beneficiario, quanto sugli enti che restano fuori del patrimonio beneficiario.

II.

118. a) *Sulle Istituzioni beneficiarie.* I Regi Economati, quantunque si dicano dei benefizi vacanti, non hanno soltanto l'usufrutto e l'amministrazione dei benefizi privi di titolare: non si occupano soltanto di impedire che le temporalità vadano in possesso di beneficiari non muniti di Regio Exequatur o Placet, o restino in abbandono; ma esercitano anche per mezzo degli Economi generali e dei Subeconomi, la vigilanza sui benefizi pieni; giacchè l'Economato regio è l'istituzione chiamata a esercitare i diritti riservati alla potestà civile dall'articolo 18 dello Statuto politico in materia beneficiaria (2).

---

(1) R. D. 16 ottobre 1861, n. 275; Decreto ministeriale 27 settembre 1880, che riordina le attribuzioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti. (Saredo, *op. cit.* I, pagg. 387 e segg.).

(2) Art. 3, Regolamento 16 gennaio 1861 emanato in esecuzione del R. D. 26 settembre 1860, n. 4314 sui Regi Economati, approvato con R. D. 16 gennaio 1861 (n. 4608) e vigente nelle province settentrionali e centrali. - ivi - « È ugualmente affidata agli Economi generali la cura d'invigilare sull'amministrazione dei Benefici pieni, di ogni genere... affinchè non accadano irregolarità,

I Regolamenti per altro dei varii Economati generali del Regno non si occupano di determinare tutti i mezzi, dei quali gli Economi Regi si possono valere. Parlano di alcuni soltanto. Lo stesso Regolamento per l'Economato Regio della Sicilia, che, come già sappiamo, è il più ricco di minute disposizioni, lascia su questo proposito il desiderio di maggiore compitezza. È forza dunque ricorrere ai principii generali; e questi c'insegnano, che ogni sorveglianza avendo per fine di prevenire e di reprimere gli abusi, che possono essere commessi, ha innanzi tutto bisogno di conoscere l'andamento dell'amministrazione patrimoniale. Ora, i mezzi per procurarsi questa notizia sono le denuncie, le relazioni, i resoconti, l'esame degli inventari e le ispezioni locali.

Delle denuncie, e sotto questo nome si possono comprendere anche le relazioni, si parla soltanto nel Regolamento per l'Economato della Sicilia, che le richiede espressamente per gli affitti e per le alienazioni; ma niuno dubiterà, che gli Economi generali non abbiano facoltà di richiedere dai rettori dei benefizi la denunzia di ogni atto, che importi mutamento della sostanza patrimoniale. I resoconti non sembrano prescritti; ma se non è la lettera, è certo lo spirito dei Regolamenti, che ne include o prima o poi la necessità. Nulla trovo parimente disposto quanto alle ispezioni. Se non che l'*ius inspiciendi* è una facoltà sempre inerente all'esercizio della sorveglianza, allorchè questa debba esplicarsi sull'andamento di una gestione patrimoniale, ed occorrerebbe una disposizione esplicita per privare di questa facoltà, chi è legalmente investito del diritto di vigilanza. La visita sacra o pastorale fu il mezzo più largamente usato dal diritto canonico,

---

o malversazioni, e siano osservati esattamente gli ordini e i regolamenti, che in tale materia sono o saranno posti in vigore nelle diverse Province. »

Art. 3, R. D. 8 dicembre 1861 (n. 373), che approva il Regolamento per l'Economato generale delle Province napoletane.

Art. 3, R. D. 23 dicembre 1865 (n. 2747), che approva il Regolamento per l'Economato generale della Sicilia.

che ne fece un obbligo agli Ordinari, incaricati di sorvegliare le amministrazioni beneficiarie per assicurare l'integrità del patrimonio. Non sarebbe savia la nostra legislazione, se dopo avere sostituito in un ufficio sì scrupoloso gli Economi generali ai Vescovi diocesani, gli avesse poi messi in una condizione peggiore di questi, privandoli del mezzo più efficace per sorvegliare.

Nè meno indispensabile all'esercizio di una efficace vigilanza sono gli inventari dello stato patrimoniale di ciascun benefizio. Ma fortunatamente in tal proposito ci assiste la lettera esplicita dei Regolamenti. Ed invero, è prescritto agli Economi generali di tenere: 1° un elenco di tutti i beneficii da essi dipendenti, e di notarvi la rendita e la consistenza patrimoniale; 2° inoltre un registro ausiliario per annotarvi di anno in anno le variazioni (1). Nel Regolamento napoletano è anche prescritta una Platea o Prospetto di tutti i benefizi maggiori e minori (art. 16): e in quello Siciliano è esplicitamente richiesto l'elenco anche dei Benefizi di Regio Patronato, che precedentemente erano tenuti in amministrazione dal Demanio (art. 10).

119. Venendo alle misure preventive propriamente dette, non vi può esser disposizione, che attribuisca agli Economi generali la facoltà di approvare o di annullare gli atti degli amministratori di temporalità beneficiaria; poichè, o sono atti che eccedono l'amministrazione ordinaria, e devono essere approvati dal Procurator generale o dal Ministero, sotto pena delle sanzioni di cui si è detto poco fa (2); o sono atti di amministrazione ordinaria, e allora restano nelle naturali attribuzioni dei prebendati. Tuttavia il Regolamento Siciliano ha voluto attribuire all'Economo generale la facoltà di approvare gli affitti, o di denunciarli al Ministero, se gli trova

(1) Artt. 1, 2, 9, 10 respettivamente dei citati Regolamenti.
(2) Vedi n. 102.

irregolari (1). Questa disposizione non può certamente estendersi ad altre province con offesa delle facoltà che spettano ai beneficiati nella loro qualità di usufruttuari; ed è molto discutibile, se possa sostenersi anche in Sicilia per le speciali norme di polizia ecclesiastica, che furonvi in vigore.

Restano le misure repressive. E quali sono queste misure destinate ad assicurare la regolarità dell'amministrazione beneficiaria? « Ove agli Economi generali, dice il Regolamento « del 16 gennaio 1861, consti di qualche irregolarità o mal« versazione nell'amministrazione di un beneficio, o di qualche « inosservanza degli ordini e dei regolamenti veglianti in tale « materia, sarà loro cura di promuovere gli opportuni prov« vedimenti di conservazione, di cautela e di repressione, in« vocando altresì, ove occorra, l'intervento dell'autorità giu« diziaria (2). »

Il fondamento razionale di questa disposizione è manifesto, e si trova nella regalia sui benefizi vacanti: dacchè spettando al Regio Economato in nome del Re l'usufrutto dei benefizi rimasti privi di titolare l'Economo generale, ha tutto l'interesse di vigilare alla conservazione di quella sostanza patrimoniale, su cui eventualmente può estendersi la regalia dell'usufrutto. Di qui i provvedimenti di repressione, tra cui

---

(1) Artt. 96 e segg. Regolam. Siciliano. Una disposizione analoga si rinviene pure nel Decreto governativo del Regno Italico 3 agosto 1803 (Saredo, *op. cit.* II, pag. 624) per le province lombarde e venete. Ma è dubbio se sia più in vigore, dopo la pubblicazione dei regolamenti nuovi sugli Economati generali.

(2) Art. 13, ivi; l'art. 10 Regolamento napoletano, contiene l'identica disposizione. L'art. 97 del Regolamento siciliano è più particolareggiato, e dice: « Ove all'Economo generale constasse della cattiva amministrazione del patrimonio di un Beneficio... per inettezza, negligenza o colpa del titolare o dell'amministratore, ne farà rapporto al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, il quale sulla proposta dell'Economo generale, potrà disporre che al titolare o amministratore si aggiunga, come deputato ordinatore il Subeconomo, o altra persona, che verrà dal Ministro specialmente all'uopo delegata, salvo a deferire al Subeconomo la intera amministrazione del patrimonio, nei casi che richiedessero un tal provvedimento. »

figura innanzi tutto il sequestro delle cose alienate indebitamente (1).

Ma v'è una specie di sequestro assai più importante, che deve richiamare tutta la nostra attenzione. Nell'articolo 2 del Regolamento del 16 gennaio 1861 è detto, che l'ufficio degli Economi generali si estende all'amministrazione e conservazione delle temporalità colpite dalla disposizione dell'art. 21 della legge 30 ottobre 1859 sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato. Ora è da notare, che il notato articolo, riprodotto successivamente nell'articolo 25 n. 2 del testo unico 2 giugno 1889 sulla riforma del Consiglio di Stato, attribuisce alla quarta Sezione la competenza per giudicare sui ricorsi contro i *sequestri di temporalità*. A sua volta l'articolo 7 del citato Regolamento del 1861 sugli Economati vuole, che il pubblico ministero e i giudici locali prestino il necessario appoggio legale, anche con l'uso dei mezzi coattivi, agli Economi generali, che incontrassero resistenza od opposizione ad esercitare i loro uffici, e specialmente ad assumere il possesso dei benefici pieni, nei casi indicati dall'articolo 2 testè citato.

Identiche disposizioni si trovano nel R. D. 8 dicembre 1861 per l'Economato Generale delle Province Napoletane (articoli 3, 8, 10): e finalmente anche nel Regolamento 23 dicembre 1865 per il Regio Economato in Sicilia, che nell'articolo 97 riconosce il diritto di deferire ai Subeconomi l'intera amministrazione del patrimonio beneficiario nei casi che richiedessero un tal provvedimento.

120. Dal complesso di queste disposizioni è tolto ogni dubbio, che ai RR. Economi generali spetta la facoltà di provocare il sequestro per malversazione dei benefizi pieni (2).

(1) Vedi Scaduto, *op. cit. loc. cit.* n. 337, ove cita Modena, 19 settembre 1876 (*Giur. it.* XXIX, 1, 2, 64). Il sequestro può essere provocato anche dal Pubblico Ministero a senso dell'art. 189 della legge 6 dicembre 1865 sull'Ordinamento giudiziario. Cass. Torino, 22 marzo 1878 (*Giur. tor.* XX, 309.

(2) Orlandi, *Dei sequestri delle temporalità beneficiarie*, n. 2 (*Riv. di dir. eccl.* VI, pag. 6).

Questo sequestro si decreta dal Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti, ed ha per effetto di porre il possesso e l'amministrazione delle temporalità, in mano degli economi regi. Il che dicesi anche ridurre a mano regia il benefizio pieno.

I dubbi restano sul sequestro di *repressione* o di *rappresaglia*, che si decreta principalmente contro gli ecclesiastici colpevoli di mala condotta morale o politica. Ne parlo, perchè ha stretta analogia col sequestro per malversazione, col quale tuttavia non deve esser confuso. Le ragioni per l'affermativa si riassumono nell'osservare, che questa specie di sequestro era in vigore in quasi tutti gli Stati italiani prima della costituzione del Regno; sicchè può ritenersi compreso nella locuzione generale dell'articolo 2 del Codice civile, che in materia di Istituti ecclesiastici ha mantenute le leggi, e gli usi osservati come diritto pubblico. Nè mancano gli esempi di sequestri ordinati dopo la costituzione del Regno d'Italia; per esempio di molte mense nelle Province Napoletane per l'abbandono, in cui i Vescovi aveano lasciata la loro residenza, dopo la caduta della dinastia borbonica (1): e più recentemente dell'arcipretura di Clusone, della quale era investito un sacerdote, che eccitava il popolo al disprezzo delle istituzioni politiche e alla ribellione (2).

Ma in contrario si replica, che la legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede ha abolito l'antico giurisdizionalismo, e ha dichiarata contemporaneamente la incompetenza del potere civile a sindacare gli atti della Chiesa e dei ministri di religione. Ora non è a dubitare, che il sequestro di rappresaglia contradirebbe a questo sistema, e sarebbe un rimasuglio di quel giurisdizionalismo, che voleva

(1) Orlandi, *loc. cit.* pag. 29.

(2) Cass. Roma, 26 maggio 1894 (*Riv. di dir. eccl.* V, 341): la quale risolvè la questione di competenza, attribuendo, parmi non correttamente, la cognizione della controversia, all'autorità giudiziaria.

la Chiesa serva dello Stato. I vescovi ed i parroci, dicono gli oppositori, esercitano un ufficio meramente ecclesiastico, e non sono ufficiali dello Stato. Dunque non debbono nell'esercizio del ministero spirituale trovarsi sottoposti al potere dello Stato; ma dipendere dalla sola autorità della Chiesa, e soggiacere perciò al solo potere disciplinare dell' autorità ecclesiastica.

Come ognuno vede, la questione solleva un problema assai arduo ed elevato: quale è il determinare la portata della legge sulle prerogative della Santa Sede, e il ridurre ad una formula esatta il sistema, che essa ha voluto adottare nelle relazioni fra lo Stato e la Chiesa. Non si può infatti negare, che il sequestro delle temporalità per motivi di ordine pubblico e di carattere politico, non è che uno dei mezzi, con cui il potere dello Stato può intromettersi autoritariamente nell' indirizzo ecclesiastico; e si lega strettamente con l'appello *ob abusum*, con l'esercizio e i limiti del Regio Patronato, in breve con tutto il sistema delle relazioni fra lo Stato laicale e la Chiesa cattolica in Italia. Non potendo io impegnarmi in un tema politico, senza uscire dai limiti di quest'opera, mi contenterò di accennare la mia opinione, la quale si riduce a credere, che la legge surricordata non abbia interamente abolito il sistema giurisdizionale. Sistema di cui alcuni precetti appariscono ancora dall'avere conservato il Regio Patronato, il *placet* e l'*exequatur;* dall'avere tuttora mantenuta la gerarchia delle autorità ecclesiastiche nelle funzioni pubbliche; finalmente dall'avere nella legge 2 giugno 1889 (testo unico) conservata la giurisdizione del Consiglio di Stato, (IVª Sezione), sui sequestri di temporalità, senza far distinzione fra i provvedimenti concernenti le attribuzioni respettive delle potestà civili ed ecclesiastiche, e gli atti provvisionali di sicurezza generale relativa a questa materia (1). Ciò posto, il

(1) Art. 25, n. 2, Legge 2 giugno 1889 (testo unico).

sequestro per causa di repressione non mi pare che contradica al sistema adottato con la legge sulle guarentigie; e quando penso agli esempi che si sono avuti anche recentemente di siffatti sequestri, non solo in materia beneficiaria, quanto anche di istituti ecclesiastici di altra natura, mi confermo sempre più nel mio convincimento (1).

121. I sequestri di temporalità si decretano, come ho detto, dal Ministro di Grazia e Giustizia; e contro il suo provvedimento havvi ricorso alla IVª Sezione del Consiglio di Stato; la quale è chiamata a giudicare non soltanto sulla legittimità, ma anche sul merito del provvedimento. Così infatti dispone letteralmente l'articolo 25 n. 2 della legge 2 giugno 1889, ripetendo le disposizioni delle leggi anteriori sul Consiglio di Stato. Onde avvenne, che fino a questi ultimi tempi fu massima inconcussa nella giurisprudenza, che l'autorità giudiziaria non fosse mai competente a giudicare su questa specie di provvedimenti, meno che per la liquidazione del danno, una volta riconosciuta la illegittimità del decreto ministeriale (2). Recentemente per altro una decisione della Cassazione di Roma ha contradetta questa massima, e ha ritenuto che la autorità giudiziaria sia competente a giudicare della legittimità dell'atto, quando si domandi unicamente per ottenere il risarcimento del danno (3).

Questa decisione a dir vero è stata generalmente censurata; e difatti apre l'adito all'inconveniente gravissimo, che due

---

(1) Friedberg-Ruffini, § 179, nota 13; Orlandi, *loc. cit.* pag. 29; De Rinaldis, *Se il R. Exequatur concesso ai Vescovi possa revocarsi per causa politica e si possano ridurre in mano regia le loro rendite* (*Diritto e giurisprudenza*, 96, 405).

(2) Vedi Cass. Roma, 2 dicembre 1884 (*Legge*, 85, 1, 325) e le altre decisioni citate dall'Orlandi, *loc. cit.* pag. 34 e nota; Macerata, 23 giugno 1890 (*Foro*, 90, 1, 1206); Napoli, 28 luglio 1884 (*Foro Rep.* 84, voce *Benefizio vacante*, n. 11); Cons. di Stato, Parere 9 giugno 1875 (*Riv. amm.* 75, 256); Pistoni, *Della competenza in ordine ai sequestri di temporalità* (*Archiv. giur.* 84, 51).

(3) Cass. Roma, 12 giugno 1894 (*Foro*, 94, 1, 978; *Legge*, 94, 2, 3; *Riv. dir. eccl.* V, 341, con note illustrative).

autorità diverse possano giudicare della legittimità dell'atto. Una all'effetto dell'annullamento, l'altra all'effetto dei danni. Con questo sistema potrebbero dunque essere proferite da due autorità diverse, due decisioni contrarie ugualmente irretrattabili. E se così è, sembra veramente più razionale il ritenere, che la sola giurisdizione amministrativa sia chiamata a giudicare della legittimità di un atto, che la legge eccezionalmente deferisce anche nel merito alla cognizione del Consiglio di Stato in IV^a Sezione; che la giurisdizione dei tribunali ordinari non possa in questo tema esplicarsi per conoscere della validità o della giustizia del sequestro, ma soltanto per pronunziare sui danni, dopo che il provvedimento definitivo sia stato annullato dalla giurisdizione amministrativa.

III.

122. b) *Sulle Istituzioni non beneficiarie.* A proposito di queste Istituzioni, i regolamenti sugli Economati generali non lasciano dubitare, che la sorveglianza sul loro patrimonio si esercita pure dagli Economati al pari di quella sul patrimonio beneficiario. Ciò non di meno sorgono alcune questioni, che non si debbono trascurare.

Prima di tutto, come si giustifica questa attribuzione degli Economi generali? L'articolo 434 del Codice civile serve a giustificare, che i beni degli Istituti ecclesiastici sono richiamati sotto la vigilanza del Governo; ma non precisamente sotto quella dell'Economato regio. L'articolo 18 dello Statuto fondamentale del Regno attribuisce al Re l'esercizio dei diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria, ma non quelli che alla potestà medesima spettino sugli enti ecclesiastici posti fuori del patrimonio beneficiario. Finchè pertanto non sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche con l'adempimento della promessa fatta dall'articolo 18 della legge sulle guarentige del Sommo Pontefice, la proposta questione non

avrà soddisfacente soluzione, e il nostro diritto ecclesiastico difetterà anche in questa parte di una legge fondamentale per l'adequato esercizio della vigilanza spettante alla potestà civile sulle istituzioni ecclesiastiche poste fuori del patrimonio beneficiario.

Frattanto a legittimare le attribuzioni degli Economi generali può in qualche modo servire l'articolo 16 della stessa legge sulle guarentige, come quello che mantiene soggetti alla Potestà Regia gli atti che riguardano in genere la destinazione dei beni ecclesiastici. Inoltre, avendo l'articolo 2 del Regio Decreto 26 settembre 1860 sull'istituzione dei regi Economati, destinati i frutti dei benefizi vacanti anche alle spese di culto, al restauro delle chiese, al clero povero, e ad altri usi di carità, l'obbligo che ne discende a carico dei regi Economati fa sorgere in essi il diritto correlativo di vigilare sulla conservazione di quei patrimoni, alla deficenza dei quali debbono con le rendite delle vacanze portare sollievo o riparo.

123. Una seconda questione s'incontra nel determinare quali sono gli enti ecclesiastici non beneficiari, sottoposti alla sorveglianza economale.

Ponendoci sott'occhio le disposizioni dei Regolamenti, la disposizione più analitica ci apparirà quella del regolamento per la Sicilia. Infatti attribuisce all'Economo generale l'incarico di vigilare, come sull'amministrazione dei benefizi pieni, così su quella *delle chiese, delle pie istituzioni annesse alle medesime, che non siano d'indole laicale, dei seminari, delle maramme ed altre di simil genere* (1). Ma quali sono le istituzioni d'indole laicale, che, quantunque annesse alle chiese, l'articolo 3 sottrae alla vigilanza degli Economi regi? Quali sono gli istituti di simil genere, a cui si appella l'articolo 95?

(1) Art. 3, Regolamento 23 dicembre 1865, n. 2747. La stessa disposizione è ripetuta nell'art. 95: - ivi - « La vigilanza dell'economato generale... si estende su tutte le istituzioni di natura ecclesiastica, per le quali non sia luogo a vacanza, come sui patrimoni delle Chiese, delle cappellanie ecclesiastiche, dei seminari, delle maramme, e di altri istituti di simil genere. »

Nei due Regolamenti del 16 gennaio 1861 per le province settentrionali e centrali, e del dì 8 dicembre 1861 per le napoletane, le disposizioni sono anche più indeterminate, perchè vi si enunciano solo genericamente *le chiese e le pie istituzioni annesse alle medesime*(1). Di qui i dubbi. E prima di tutto ci sono comprese le Confraternite? Parlo ben inteso di quelle che hanno per oggetto il culto; giacchè le Confraternite a scopo di beneficenza sono opere pie e soggiacciono alle Giunte provinciali amministrative. L'articolo 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867 nel promettere un'altra legge apposita sulle Confraternite, la quale non è mai venuta, soggiunse: *non differito intanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza dell'autorità civile*. Ma non disse poi quale fosse l'organo governativo delegato a esercitare tale sorveglianza. La dottrina e la giurisprudenza furono quindi, si può dire, unanimi nell'escludere la vigilanza dell'autorità ecclesiastica sull'amministrazione patrimoniale, e nel ristringere le ingerenze del vescovo alla spirituale (2). Ma non furono poi altrettanto ferme nel risolvere, se l'esercizio della sorveglianza spetti all'Economato Regio o al Ministero direttamente. Sembra prevalente questa seconda opinione, a giudicarne da quanto asserisce il Friedberg-Ruffini (3). Ed io non dissento; ma veramente mancando norme di legge o di regolamento, ed essendo assai incerta la natura stessa delle Confraternite, secondo le

---

(1) Artt. 3 dell'uno e dell'altro Regolamento.

(2) Vedi Scaduto, *op. cit.* nn. 175 e segg.; dove cita Roma, 15 luglio 1882 (*Temi romana*, II, 541); è nullo un Decreto del vescovo che nomina l'amministratore di una confraternita: Cass. Roma, 26 maggio 1879 (*Foro*, VI, 1, 1029); è illegittimo lo scioglimento del Consiglio di amministrazione di una Confraternita decretato dal Vescovo: Cass. Torino, 12 dicembre 1888 (Cancino, *L'autorità dei vescovi nelle confraternite*): il Vescovo non ha diritto alla resa dei conti. Vedi per altro Genova, 26 giugno 1872 (*Gazz. trib.* XXV, 1, 412).

(3) *Op. cit.* § 182, nota 6 a pag. 793; e § 90, nota 3 a pag. 375, dove cita una Nota Ministeriale, 24 novembre 1870; Cons. di Stato, Parere 8 novembre, 1881, nota ministeriale, 15 giugno 1883 (*Riv. Amm.* 70, 920; *Legge*, 83, 2, 756; *Riv. di dir. eccl.* I, 476).

diverse province, non si può avere uniformità di principii. Per esempio le Confraternite del SS. Sacramento nella Lombardia essendo amministrate dalle Fabbricerie devono sottostare alla sorveglianza stessa, a cui sono sottoposte le Fabbricerie. In altre province, e segnatamente nel Napoletano e nella Sicilia, le Confraternite sono invece assimilate tutte alle opere pie e sottoposte alle Giunte provinciali.

Del resto, sappiamo già che per l'alienazione dei beni tutte le Confraternite di culto sono sottoposte all'autorizzazione ministeriale, mentre sono sciolte da ogni sorveglianza nell'imprendere liti innanzi ai tribunali. Similmente si è esclusa la potestà del Ministero a esigere la resa del conto, ma non si è posta in dubbio la facoltà di sciogliere l'amministrazione, e sottoporla a un Commissario straordinario (1).

I Seminari dipendono in Sicilia dalla sorveglianza dell'Economo generale, perchè sono espressamente menzionati nel Regolamento. Ma nelle altre province la dipendenza loro dallo Economato è revocata in dubbio dalle stesse istruzioni ministeriali. Il che conferma la necessità di chiari provvedimenti legislativi per mettere fine a uno stato d'incertezza pericoloso.

Il simile dicasi delle Opere parrocchiali o cattedrali e delle Fabbricerie. Ad eccezione della Sicilia, dove le Maramme sono poste sotto la sorveglianza dell'Economo generale, si hanno infatti gli stessi dubbi. Pure, siccome non si può mettere in forse che l'Opera, essendo destinata al mantenimento del sacro edifizio, ha tutto il carattere di una pia istituzione annessa alla Chiesa, non saprei sottrarla alla vigilanza dell'Economato, senza le disposizioni esplicite di qualche legge speciale. Perciò non so approvare una Circolare, con cui il Ministero volendo

---

(1) Vedi Scaduto, *op. cit.* II, n. 177; Casale, 30 gennaio 1866 (*Giur. tor.* III, 195); Cons. di Stato, Parere 5 settembre 1876 (*Riv. amm.* XXVIII, 184); 27 marzo 1863 (*Manuale per le amministr. di beneficenza*, Torino 1833); Ancona, 14 giugno 1875 (*Giur. it.* XXVIII, 2, 39); Genova, 2 settembre 1890 (*Riv. di dir. eccl.* I, 473).

sopire alcuni conflitti sorti fra gli Economi generali e i Prefetti di Lombardia, dichiarò, che tutti gli stabilimenti, che non hanno carattere beneficiario sono sotto la dipendenza del Prefetto e non del Regio Economato (1). Questa Circolare contraddice troppo apertamente il testo letterale del Regolamento, che parla di *chiese e di pie istituzioni annesse alle medesime*. Piuttosto io credo, che le Fabbricerie parrocchiali nel Lombardo-Veneto dipendano dai Comuni, dalle Prefetture e dal Ministero, a cui rendono i conti, secondo la legge italica 15 settembre 1807; e che quelle parmensi e liguri sfuggano agli Economati in virtù del Decreto imperiale 30 dicembre 1809, che le sottopone al sindacato dei loro Consigli di amministrazione.

124. I Regolamenti non specificano quali siano i mezzi, di cui possono valersi gli Economi generali per esercitare la loro vigilanza sugli enti del patrimonio non beneficiario. Ma non si può a parer mio esitare a ritenere, che siano gli stessi mezzi autorizzati a riguardo delle temporalità beneficiarie. Ciò è detto espressamente nel Regolamento economale per la Sicilia (2). È sottinteso negli altri Regolamenti.

Si può forse dubitare, se il Ministero, a cui dagli Economi generali vengano denunziate delle malversazioni, o delle irregolarità nell'amministrazione di qualche ente ecclesiastico diverso dal benefizio, abbia facoltà di scioglierne l'amministrazione, sostituendovi quella del subeconomo, o del Commissario straordinario: e inoltre, se possa annullare gli atti compiuti irregolarmente. A me pare, che la prima di queste due facoltà, debba ritenersi inclusa di natura sua fra quelle misure di cautela, che la potestà civile può prendere per assicurare la regolarità dell'amministrazione.

---

(1) Vedi Saredo, *Cod. eccl.* 85, p. 1, pag. 289; Scaduto, *op. cit.* II, nn. 132 e segg.

(2) Artt. 10, 96, 97 Regol. 28 dicembre 1865, n. 2747.

Non riconosco invece al Governo la facoltà di annullare gli atti irregolari, se conferiscano diritti a pro dei terzi. Il Governo può soltanto invitare, e costringere l'amministrazione a provocarne l'annullamento dai tribunali. Non ci sono disposizioni corrispondenti a quelle, che si trovano nella legge comunale, o nell'altra sulle istituzioni di beneficenza, le quali investano il Governo del diritto di annullare gli atti delle amministrazioni di culto.

125. La potestà civile in Italia, come non esercita le sue prerogative dell'*exequatur* e del *placet*, sui benefizi della città di Roma e delle Sedi suburbicaríe (1), così nemmeno può avere la vigilanza sulle Mense, le Parrocchie e gli altri Istituti ecclesiastici conservati in Roma e nelle Sedi del suburbio. Oltre che lo spirito della legge sulle guarentige non lo consente, mancherebbe inoltre al Governo il mezzo pratico di esercitare la sorveglianza stessa: perchè nella città di Roma non essendovi la regalia, le funzioni corrispondenti a quelle del R. Economato si esercitano invece dalla Camera Apostolica degli Spogli. Così fu ritenuto da un Parere inedito del Consiglio di Stato, del 4 luglio 1888, a proposito di una enfiteusi che volea contrarsi dalla Prefettura dei palazzi apostolici. Il parere dell'alto Consesso si appoggiò sull'articolo 4 della legge sulle Guarentigie.

Inoltre non è assolutamente escluso, che alcune Istituzioni di culto siano sottratte alla sorveglianza e tutela governativa per virtù di antichi privilegi non aboliti. E mi basterà ricordare il Collegio o Sodalizio dei Mechitaristi in Venezia: che un altro Parere inedito del Consiglio di Stato del 30 novembre 1887, riconobbe prosciolto da ogni sorveglianza in virtù delle disposizioni del Senato Veneto, non abrogate dalle leggi dei governi posteriori.

126. Così ho finito di parlare della sorveglianza sul patrimonio ecclesiastico. Ma prima di passare ad altro argomento mi sia permessa una osservazione critica.

---

(1) **Art. 16, Legge 13 maggio 1871.**

Dalle cose esposte si è tratti a concludere che tale sorveglianza, questa moderna conquista della potestà civile, si esercita per regola in Italia dai Regi Economati. Sono essi infatti, a cui incombe l'incarico di vigilare sull'Amministrazione dei beneficii pieni, e sulla integrità di quasi tutte le istituzioni non beneficiarie. Sono essi insomma, che oltre ad esercitare le funzioni proprie della Regalia per sfruttare i beneficii vacanti a pro del clero povero e degli istituti di culto in bisogno, devono impedire le irregolarità e le malversazioni degli amministratori, e promuovere le misure repressive necessarie per frenarne gli abusi. E sebbene al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti spetti la suprema azione deliberativa, tuttavia egli è chiaro, che per forza stessa delle cose, essa ha sempre per base la sorveglianza dei Regi Economati.

Ciò posto si può domandare, se il sistema adottato dalle disposizioni che esaminammo, sia tale da assicurare seriamente l'esercizio del diritto di sorveglianza rivendicato dall'autorità civile, e da non far rimpiangere con ragioni agli amatori del passato, la vigilanza che già spiegavano le autorità della Chiesa. Ora, che questo sistema sia imperfetto e riesca presso a poco illusorio, se ne persuaderà chiunque ponga mente alla mancanza di una legge organica, la quale armi gli Economati delle potestà necessarie per frenare gli abusi dei beneficiati; i quali come fa ogni usufruttuario, cercano, e hanno i mezzi necessari per farlo, di ricavare il maggior pro dal benefizio mentre lo sfruttano, senza curarsi di chi verrà dopo. E non basta; ma anche chi osservi al difetto di chiare e sufficienti disposizioni nei Regolamenti. Dove sono infatti nei tre Regolamenti regionali sull'Economato gli articoli, che sappiano precisare i mezzi atti a esercitare la sorveglianza? Bisognerebbe almeno, che gli Economi generali avessero la facoltà di invocare il braccio dell'autorità pubblica per vincere le resistenze degli interessati, non soltanto negli atti di sequestro e nelle prese di possesso delle temporalità, ma ben anche in qualunque

altra misura cautelativa, e in qualunque ispezione. Bisognerebbe, che i Regolamenti non si limitassero a prescrivere inventari, elenchi e platee; ma dassero agli Economi generali e ai Subeconomi il diritto di procurarsi i documenti depositati negli Archivi pubblici e nelle Curie; e che potessero farlo senza soggiacere alle spese, a cui va soggetto un privato qualunque.

Bisognerebbe in conclusione modificare la condizione dei Regi Economati; e riflettere, che adempiendo essi a un servigio pubblico nell'interesse di tutta la nazione, hanno diritto a essere considerati come Amministrazioni dello Stato, e godere del trattamento medesimo che godono gli uffici governativi. Perchè, è d'uopo persuadersene, il porre per principio fondamentale la suggezione della proprietà ecclesiastica alla potestà civile, e poi esercitarvi la sorveglianza per mezzo di Amministrazioni che non sono dello Stato, è una contradizione in termini. Nè serve opporre necessità di bilancio, e allegare che i Regi Economati debbono provvedere alle spese loro con propri introiti, senza gravare sul bilancio passivo dello Stato. Si risponde, che la separazione dei bilanci non porta per necessaria conseguenza di privare l'amministrazione, che ha un bilancio suo proprio, della caratteristica di amministrazione dello Stato. Ci sono esempi contrari: e basta citare l'Amministrazione del Fondo per il Culto, alla quale in sostanza nessuno nega il trattamento medesimo che hanno tutte le Amministrazioni dello Stato, quantunque abbia incontrastabilmente un bilancio del tutto separato.

TITOLO III.

CAPITOLO UNICO

RIFORMA, SOPPRESSIONE DEGLI ISTITUTI ECCLESIASTICI: E DEVOLUZIONE DEI BENI.

I.

127. Riforma e soppressione. Di questo argomento enunciai nella Parte generale i dati fondamentali, che sono comuni a tutti i Corpi morali (1). Accennai anche le particolari difficoltà di applicarli agli Istituti ecclesiastici, e non mancai di dire qual fosse lo stato del diritto pubblico odierno. Esposi da ultimo i criteri direttivi della devoluzione dei beni, già appartenuti alle Corporazioni ed alle Istituzioni soppresse (2).

Non tema il lettore, che io gli ripeta alcuna delle cose già dette, quantunque si tratti di cose tanto importanti, che non sarebbero mai ripetute abbastanza. Intendo soltanto di prendere in esame il gran fatto sociale compiuto in Italia della soppressione e riforma dell'Asse ecclesiastico, ponendolo in confronto coi principii già stabiliti. Nè credo di fare opera vana, e di toccare un argomento privo d'importanza pratica. Cadrebbe in errore, e darebbe segno di mente superficiale, chi credesse che richiamando i fatti sociali ai loro principii si faccia opera puramente speculativa, o come altri direbbe dottrinale. Quando si discutono i principii fondamentali di grandi fatti compiuti, sono questi medesimi che vengono in discussione; e i fatti del genere che esaminiamo, sono cose

---

(1) Vedi il vol. I, nn. 190, 194, 202, 203.
(2) Ivi, n. 211.

che importano assai: non soltanto agli storici, ma pure ai giureconsulti.

Mi sbrigherò presto della riforma. Secondo il diritto canonico la *innovatio*, il diritto cioè di riformare sostanzialmente un Istituto ecclesiastico, apparteneva all'autorità che lo aveva costituito. La quale lo esercitava *caussa cognita:* quando cioè, dopo avere uditi tutti gli interessati, si persuadeva che concorreva l'*urgens necessitas*, o almeno l'*evidens utilitas*. E allora destinava i beni a uno scopo congenere. Questi caratteri universali della riforma, sebbene variamente temperati a seconda delle singole Istituzioni, assunsero la dignità di teorica compiuta in materia beneficiaria, svolgendosi nelle diverse figure della *unio*, della *confusio*, della *divisio*, della *translatio*, della *suppressio*, della *mutatio*. Teorica regolata poi dal Concilio di Trento, che l'applicò anche alle opere di beneficenza, confuse allora con quelle di culto (1); e fu durante questo connubio, che la riforma dell'opera pia interessò i giuristi.

Ma la storia della beneficenza e quella del culto, che abbraccia i più grandi episodi del poema mondano, si è nell'ultima fase del nostro giure pubblico divisa. La beneficenza e il culto sono oggi distinti nel dominio del diritto. Come separato è lo Stato dalla Chiesa, così è divisa l'Istituzione di beneficenza da quella di culto: laonde la riforma delle opere pie ha oggi avuta la sua propria legge indipendente dalla dottrina canonica, e noi l'abbiamo veduta nel volume precedente (2). Dovrei ora parlare della riforma nelle Istituzioni ecclesiastiche; ma le leggi, così dette di soppressione, che altro sono, se si guardano con una occhiata ampia e comprensiva, se non una riforma generale di tutto il patrimonio ecclesiastico, voluta dai tempi e però compiuta dal legislatore, lasciando in piedi le sole Istituzioni assolutamente necessarie,

---

(1) Ivi, n. 204.
(2) Vedi il vol. V, nn. 169 e segg.

e sottoponendole a quelle trasformazioni, che erano chieste dai bisogni della civiltà contemporanea? Tale essendo il carattere delle enunciate leggi, non c'è più luogo a riforme e trasformazioni singolari; e sarebbe un fuor d'opera il perdersi in disquisizioni, le quali non avrebbero importanza pratica. Se qualche riforma restava ancora possibile, l'ha compiuta la legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, quando negli articoli 90 e 91 ha data al Governo del Re, come già vedemmo, la facoltà di trasformare certe opere e certe associazioni di culto, che erano sfuggite alle leggi di soppressione.

Queste leggi compierono dunque una riforma. E siccome niuna riforma deve essere capricciosa e arbitraria, ma oltrechè informata dalla necessità o almeno richiesta da gravi ragioni di sociale convenienza, deve essere guidata da giustizia rigorosa, gioverà proporsi il quesito, se sotto questo rispetto le nostre leggi di soppressione rispondono ai postulati della scienza. I pubblicisti potranno dire con quali intenti sociali e con che frutto politico; ma per chi studia la personalità giuridica, queste indagini sono fuori della sua competenza. La questione da studiarsi si concentra sulla devoluzione dei beni.

II.

128. Devoluzione. Continua infatti nella scienza il dibattito sulla destinazione, che secondo giustizia, e, diciamo pure, secondo politica convenienza, debbono avere i beni delle corporazioni e degli enti di culto soppressi.

Parlandone nella Parte generale (1), noi vedemmo i canonisti e i pubblicisti divisi come in due campi: l'uno, il clericale e divoto al diritto della Chiesa, che attribuisce al *fiscus ecclesiasticus* i beni delle istituzioni e associazioni religiose abolite: l'altro schiettamente fautore dei diritti della

(1) Vedi il vol. I. nn. 208 e segg.

potestà civile, i seguaci del quale vogliono devoluti quei beni, come vacanti, al *fiscus civilis:* cioè allo Stato, *par droit d'épave,* per dirlo con le parole dei più celebri fautori di siffatto sistema. Come lo Stato occupa i beni senza padrone e succede nelle eredità vacanti, così, dicono essi, ha diritto alla devoluzione dei patrimoni ecclesiastici rimasti senza padrone; e quasi succede nella eredità degli enti aboliti, persone giuridiche, a così dire, entrate nel sepolcro.

A questa devoluzione fiscale si prestano mirabilmente quei sistemi sulla proprietà religiosa, che noi abbiamo chiamati della proprietà *nullius,* e della proprietà demaniale (1); mentre i sistemi della Comunità ecclesiastica o della Chiesa universale riescono invece favorevoli alle pretese clericali. Con sistemi cosiffatti, notano gli scrittori tedeschi, diventa quasi impossibile il parlare di devoluzione fiscale: perchè la scomparsa di un Istituto ecclesiastico non muta il diritto di proprietà che spetta alla Chiesa cattolica o al Comune ecclesiastico. I beni della Chiesa sono in entrambi i casi proprietà di lei, e consacrati ai suoi bisogni: lo Stato non può far altro che sorvegliarne la destinazione (2); sia che con Walter si ritenga un *dominium in solidum,* o con Mooren e Muller si debba considerare un *dominium directum* in contrapposto a un *dominium utile:* sia che con altri si voglia invece distinguere un *dominium universale* o *eminens,* e un *dominium particulare* (3).

Nè v' ha nemmeno diversità di giuridiche conseguenze, se con Maier (4) si ravvisi un *dominium revocabile,* o *preca-*

---

(1) Vedi nn. 34, 35 e segg.

(2) Sternberg, *Versuch einer jurist. Theorie von Eigenthum der römisch-Kath. Kirche,* pag. 15, § 20; Mooren, *Ueber Eigenthum an Kirchhöfen 30 und der Vertrag des badischen Oberstiftungsraths, etc.* 66.

(3) Walter, *Lehrbuch des K. R.* 11, pag. 446; Maas, *Archiv.* IV, 697; 591, 653, 701; Mooren, *Ueber Eigenthum der Kirchhöfe,* 28; Müller, *Lexicon des K. R.* III, 446.

(4) *Ueber das Eigenthum anden geistl. Gütern,* 1786, pag. 58.

rium; ovvero con Sternberg (1) un *peculium profectitium* della fondazione a fronte del dominio pieno e stabile della Chiesa. Dicasi da ultimo lo stesso, qualora si abbracci con Evelte e Vering (2) il concetto delle *stationes fisci,* o con Longard e Pruner (3) si parli di un *fideicommissum.*

Anche nel sistema degli Istituti speciali, che noi abbiamo adottato (4), si ha un substrato giuridico favorevole alla devoluzione fiscale: perchè ogni Ente costituisce una persona distinta, che lascia vacante il patrimonio quando si estingue. Ed ecco allora la successione dello Stato.

Ciò non di meno non manca anche tra i fautori di questo sistema, chi sostiene le pretese della Chiesa; e cita antichi legisti, come Odofredo, Buttrigario e Alberico da Rosciate (5), che avrebbero ammesso *juris artificio* la successione della Chiesa universale nei beni di ogni Ente religioso soppresso, o altrimenti estinto. Non manca neppure chi allega il Bartolo, e pretende che la successione del nuovo all'antico Istituto avvenga per mezzo dell'edifizio materiale; quasi che le pareti ed il luogo rappresentassero nell'intervallo la persona giuridica dell'Istituto soppresso, per conservarne i beni a benefizio dell'ente successivo (6). Taluno ricorre perfino alle autorevoli dottrine di quel Papa Innocenzo, che interpose la personalità di Cristo per conservare il possesso e la proprietà dell'ente

---

(1) *Versuch einer jur. Theorie von Eigenthum der röm-kath. Kirche,* pag. 17.

(2) S. 103 f.; K. R. Aufl. 766, citati dal Meurer, *op. cit.* II, § 100.

(3) Longard, *Die saecularisation des Kirchenguts in Deutschland,* 1856, pag. 33; Pruner, *Lehre vom Recht und der Gerechtigkeit.* I.

(4) Vedi nn. 56 e segg.

(5) Odofredus, *Lect. ad l. 7, § 2, D.* (III, 4); Iacobus Buttrigarius, *Lect. ad l. 7, D. cit.;* Albericus de Rosciate, *Comment. ad l. 7. D. cit.* Si compendiano tutti nella formula, « et certe, quoad dominium omnia bona ecclesiae statim « transeunt ad Papam, civitatis ad Fiscum. »

(6) « Iura non pereunt, imo ipsa dicuntur retineri per illum locum, a quo « denominabitur universitas... illa bona pertinebunt ad illud collegium, quod « superior instaurabit loco illius. » Bartolus, *L. 2, § 7, D.* (3, 4); *L. 1, § 22, D.* (41, 2) n. 4.

abolito (1). Da ultimo c'è chi ricorda certi canonisti del Medio Evo, i quali invocarono per analogia la successione familiare, e basarono il diritto di successione di uno ad un altro Istituto ecclesiastico in una finzione di parentela (2). Finzione, alla quale non sembra alieno lo Schulte (3), se vuole che il patrimonio appartenga ad ogni Istituto ecclesiastico in grazia dello scopo generico religioso, che è comune ad ogni Ente di culto, sebbene ciascuno ne segua in particolare uno piuttosto che un altro, ma sempre nel generale intento della pietà religiosa. Perisca pure l'Istituto, ma resta sempre, si dice, lo scopo generico, che basta a giustificare la devoluzione dei beni ad un altro Istituto congenere. Come ognuno comprende, è questo un concetto che molto si avvicina al sistema moderno del Brinz sui patrimoni ad uno scopo, o senza padrone.

129. Ho esposti così i giudizi degli scienziati: e non la mia opinione, la quale senza troppo procedere *in iuris subtilitate*, va un poco più per il semplice; ed è già un pezzo che l'ho dichiarata. Imperocchè, se la voce della giustizia non mente, il rispetto alla volontà dei fondatori o dei consociati costituisce in opera di culto, come in opera di beneficenza la norma da seguire. Quando uno scopo non può essere più adempito in forma specifica, la destinazione dei beni deve indirizzarsi a uno scopo analogo. Dunque, se una Corporazione religiosa si scioglie, e i beni non possono tornare ai consoci o agli autori di essi che gli contribuirono, quei beni dovranno essere destinati ad altro scopo di religione: se l'istituto soppresso non avea soltanto scopi di culto, ma anche di beneficenza, devono addirsi

---

(1) « Possessio et proprietas... penes Christum, qui vivit in aeternum, vel « penes universalem vel singularem ecclesiam, quae numquam moritur nec « unquam est nulla. Ad c. 4, X, 2, 12, n. 4; Glossa in cap. 22, in VI, 1, 6; v. *Collegiatas*.

(2) Citati dal Gierke *op. cit.* III, 30; Modestinus Pistoris, *Consilia*, I, cons. 36, qu. 4.

(3) *Lehrbuch des K. R.* pag. 96.

proporzionatamente all'uno e all'altra. Dico, se non possono tornare ai consoci, perchè lo stesso diritto romano rispettava questa legge di restituzione, quando distribuiva fra i membri del sodalizio disciolto i beni dei *collegia illicita;* ed anche perchè, se lo Stato interpretando legislativamente la volontà dei defunti *ab intestato* devolve l'eredità ai parenti più prossimi, questa medesima interpretazione di volontà deve per analogia adottarsi nei rapporti dei diversi componenti di un sodalizio verso la corporazione, che è venuta a perire. E ciò deve valere anche a riguardo delle fondazioni soppresse, con l'attribuirne il patrimonio alle altre che ne prendono quasi il posto e la successione, mentre adempiono ad analoghi bisogni del culto. Solo allorchè lo scopo apparisca manifestamente superfluo, sarà lecito di volgere i beni ad altro fine; ma meno lontano che sia possibile dallo scopo originario.

È un principio di giustizia il riconoscere questo diritto in tema di Istituzioni, che abbiano per oggetto il culto, in quel modo medesimo che fu riconosciuto rispetto alle Istituzioni di beneficenza. E se le condizioni particolari in cui si trovavano gli Ordini monastici, impedivano, per ragioni che ognuno può facilmente indovinare, di riconoscere o almeno di praticare la reversibilità dei beni ai membri degli ordini stessi, e giustificavano una specie di espropriazione *virtute legis,* il simile non poteva dirsi a riguardo degli enti di culto privi di carattere corporativo. Era non tanto un dovere di rispettare i diritti eventuali dei fondatori, o dei loro discendenti (patroni), quanto anche un interesse pubblico di addire a scopi congeneri i beni che non potevano ritornare ad alcun fondatore conosciuto. Dico un interesse pubblico, perchè le secolarizzazioni, che sviano arbitrariamente i beni del culto dal fine a cui erano addetti, essendo piuttosto rivoluzioni violente che riforme civili, ed apparendo agli occhi delle moltitudini quali spogliazioni non tanto della chiesa o del ceto clericale, quanto del popolo dei fedeli a pro dei quali quei beni erano in fin dei conti destinati, suscitano le riscosse e

apparecchiano materia a nuovi perturbamenti; salvochè siano accompagnate dalla riforma religiosa della maggioranza del popolo.

Il fatto non è nuovo nella storia: giacchè, allorquando il risorgimento portò nella vita dei popoli il principio della secolarizzazione dei beni di Chiesa, le leggi di soppressione imposero agli uomini di Stato la necessità di risolvere il problema della devoluzione dei beni. Lasciando altri esempi antichi e moderni, dopo i tentativi di secolarizzazione fatti da Carlo Martello, e la riforma religiosa di Enrico VIII in Inghilterra, la storia della proprietà ecclesiastica è un seguito di quel moto civile che a sbalzi portò alla devoluzione dei beni di Chiesa; moto talora seguito dalla riforma religiosa e all'incameramento dei beni o tal'altra dalla confisca decretata dalla rivoluzione e disdetta poi dalla riscossa del clero, e dalla risurrezione delle corporazioni religiose. La secolarizzazione inglese è un esempio del primo genere: perchè i beni claustrali incamerati da Enrico VIII furono distribuiti alla Corona, e ai membri della Camera Alta. È un esempio che ebbe, se non erro, il suo riscontro in quella svedese del 1527; oltrechè nella danese del 1536, che per altro riuscì a profitto della Corona soltanto.

Così fu, credo, anche in Russia: dove la confisca dei beni ecclesiastici preparata da Ivano IV nel 1581, proseguita da Pietro III nel 1762, venne compiuta nel 1764. Quanto alla Germania, mentre i principi tedeschi dei popoli che abbracciarono la Riforma attribuirono i beni alle chiese divenute luterane, quelli delle province che restarono fedeli alla Chiesa romana, gli addissero generalmente all'istruzione. Ciò non di meno, essendo rimasta una buona parte della Germania fedele alla Chiesa cattolica, la deliberazione della deputazione dell'Impero del 1803 non permise di incamerare i beni claustrali e beneficiali senza il consenso della Santa Sede: e l'atto di dichiarazione fra l'antica confederazione germanica e la Santa Sede del 23 marzo 1819, riconobbe l'intangibilità della pro-

prietà ecclesiastica (1). Analogamente si comportò Giuseppe II, allorchè incamerando nel 1780 la maggior parte dei beni claustrali nell'Austria, fondò col ricavato molte centinaia di nuove parrocchie e altre opere di pietà. All'opposto, le indemaniazioni compiute dalla Francia nella Rivoluzione del 1790, quando i *biens ecclèsiastique* furono dichiarati proprietà nazionale ebbero presto il contraccolpo nel Governo imperiale; allo Chaumette, al Rèveillère-Lèpaux, al Robespierre e ad altri novatori violenti, successe il riformatore autoritario, Napoleone, che rialzati gli altari della fede romana, rimise i beni ecclesiastici nelle mani dei vescovi.

130. La stima più giusta delle condizioni sociali e l'esperienza del passato seppero meglio ispirare i legislatori italiani, che nella riforma della proprietà ecclesiastica si astennero dagli eccessi. Già fino dal 1848 il Piemonte, cominciando dal sopprimere la Compagnia di Gesù e le Dame del Sacro Cuore, che erano divenute non tanto asili di oziosi quanto conventicoli di faziosi politicanti, destinò le rendite e i fabbricati di questi due sodalizi degeneri, alla istituzione e al mantenimento dei Convitti nazionali. Con la legge poi del 29 maggio 1855 riscattò tutta la proprietà immobiliare dei chiostri che parve esuberante ai bisogni del culto, la rimise in commercio, e con altrettanta rendita pubblica fondò la Cassa ecclesiastica per provvedere a quei bisogni religiosi, che nell'interesse del popolo si dovevano soddisfare. Questa legge si può considerare la madre di tutte quelle, che sono state pubblicate successivamente, fino alle due principali del 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per tutto il Regno, e del 19 giugno 1873 per la provincia e la città di Roma. Queste leggi estinsero le Corporazioni religiose e gli Enti ecclesiastici stimati superflui

(1) « Bona ecclesiastica omnia, beneficiorum quorumcumque omnium, item « et seminariorum fundorum ecclesiasticorum, generalium, particularium et « localium, tum ea quae exstant, quam quae adquiruntur in posterum, et « semper integre conservabuntur: nec ad alios fines, salvis tamen canonum « praescriptis impendi, aut immutari poterunt. »

all'esercizio del culto cattolico. Non aprirono assolutamente la successione dello Stato nei beni; ma provvidero alla sorte dei membri che componevano le disciolte Corporazioni, e degli investiti di qualche ufficio soppresso, che non potendo avere diritto proprio sui beni capitali, ebbero pensioni od assegni vitalizi. Rispettarono più che poterono i diritti dei fondatori, e concessero però ai patroni attivi e ai passivi diritti di rivendicazione e di svincolo. Soddisfatti questi doveri, il Demanio dello Stato avrebbe potuto incamerare il restante; ma le considerazioni di carattere morale e politico non mai abbastanza ricordate indussero il legislatore a mantenere ai beni la destinazione al culto, salve quelle trasformazioni parziali, che parvero richieste dal genio del secolo.

A raggiungere questo intento, il patrimonio immobiliare degli enti conservati venne convertito in Rendita pubblica: quello degli Enti soppressi fu indemaniato; e con l'equivalente in Rendita pubblica venne eretto un nuovo Ente, che sotto il nome di Cassa ecclesiastica dapprima, e poi di Fondo per il Culto, fu destinato a soddisfare gli oneri nuovi e vecchi di religione, necessitati dalla riforma dell'asse ecclesiastico. Quasi che un contratto commutativo si fosse concluso fra il Demanio e l'Asse ecclesiastico: contratto, per cui il Demanio dello Stato veniva a comprare i beni degli Enti soppressi, pagandoli con altrettanta rendita sul Debito pubblico. Ma per la città di Roma, i beni delle Corporazioni e degli Enti ecclesiastici soppressi furono costituiti in un Fondo speciale ad usi di beneficenza e di religione nella Città.

Giova per altro avvertire, che la rendita pagata dal Demanio al Fondo per il Culto non fu l'equivalente dei beni, ma venne falcidiata dalla tassa del 30 per cento. Il che costituisce, a parlar chiaro, una incamerazione parziale del patrimonio ecclesiastico, imposta dall'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, e giustificata dal fatto, che i patrimoni ecclesiastici erano già divenuti esuberanti ai loro fini. Per altro andarono esenti da questa tassa per l'articolo 20 della legge

19 giugno 1873 i beni delle corporazioni religiose soppresse nella città di Roma. Ci furono invece assoggettati anche i beni degli Istituti ecclesiastici conservati; ma con alcune esenzioni, che riguardano principalmente le parrocchie, gli edifizi addetti al culto, ed i benefizi poveri.

Nè qui si fermò la riforma patrimoniale. Poichè sparita definitivamente quell'immunità dalle imposte, che la Chiesa aveva un tempo pretesa, ed essendo già stata la proprietà ecclesiastica assoggettata non solo alle gravezze comuni, ma anche alla tassa speciale del 30 per cento, un altro contributo fondiario *sui generis* venne a gravare i beni di Chiesa sotto il nome di *quota di concorso*. Tassa annua, non proporzionale, ma progressiva sui redditi di tutti gli Enti ecclesiastici, soppressi e conservati. Fu immaginata dal Conte di Cavour, che la difese in modo reciso contro le generiche accuse, a cui soggiace ogni imposta progressiva, e contro la speciale censura di violazione del diritto di proprietà. Sotto il primo rispetto osservò il grande statista, che la quota di concorso avrebbe avuto il benefico effetto di impedire l'accrescimento della manomorta ecclesiastica. Sotto il secondo ricordò, come il reddito dei benefici non rappresenti che lo stipendio dell' ufficio ecclesiastico, l'equa proporzione del quale non può non essere di competenza dello Stato: poichè la tassa non aveva scopo fiscale, ma quello invece di far concorrere il clero ricco al soccorso del clero povero: opera, a cui lo Stato si accingeva trasformando l'Asse ecclesiastico. Con queste raccomandazioni, la quota di concorso fu ammessa nella legge sarda del 1855; venne estesa poi alle regioni man mano annesse agli Stati Sardi; e finì con essere generalizzata dall'articolo 31 della legge del 7 luglio 1866. Ma per le solite ragioni, che imponevano riguardi verso la Città, dove si concentravano i più grandi interessi e le più grandi tradizioni religiose, l'articolo 20 della legge 19 giugno 1873 ne esentò gli enti conservati in Roma e nelle sedi suburbicarie. Del resto, la quota di concorso fu devoluta a favore del Fondo per

il culto, e gravò sugli enti conservati, e sugli assegni degli investiti nella proporzione stabilita dalla legge. La quale con giusta proporzione andò graduando i benefizi parrocchiali, i seminari e le fabbricerie, gli arcivescovadi e i vescovadi, le abbazie, i benefizi canonicali e i semplici, le opere di esercizi spirituali, e via discorrendo a misura delle loro rendite. Oltre a favorire il clero povero, la quota di concorso giovò all'istruzione. E fu principalmente con questo ultimo intento, che la quarta parte della rendita iscritta come equivalente dei beni degli Ordini religiosi soppressi venne dall'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 concessa ai Comuni: organismi atti più dello Stato alla diffusione della istruzione elementare (1).

131. Tutte le devoluzioni stabilite dalle leggi di soppressione ebbero dunque scopi determinati dalla legge, che si concretano nel culto, nella istruzione, nella beneficenza. Nel culto principalmente; perchè a non parlare dei sacri edifizi mantenuti al servizio religioso, gli obblighi del Fondo per il Culto, in conformità della sua denominazione stessa, furono di provvedere ai bisogni di carattere religioso, e particolarmente a soddisfare le pensioni e gli assegni vitalizi del clero: di addossarsi tutti gli oneri, che gravavano il bilancio dello Stato per spese del Culto cattolico: di pagare i supplementi di assegno stabiliti a vantaggio delle Mense e delle Parrocchie povere: di sgravare finalmente le Provincie e i Comuni dagli obblighi di culto, che le diverse leggi del Regno pongono a carico di essi, se non derivino da gius di patronato o da contratto.

Alla istruzione furono destinate le rendite dei beni, pertinenti a Corporazioni, o ad Enti, che oltre il servigio del

(1) In questa parte, la legge non ha per altro sortito pienamente il suo intento. Perchè dai Comuni di Sicilia in fuori, in tutti gli altri è rimasta frustrata dal fatto, che dovendo essi ricevere il quarto promesso dopo che fossero stati estinti gli altri oneri del Fondo per il Culto e verificato un sopravanzo, il difetto di questo residuo ha finora impedito ai Comuni della Penisola di ricevere il contributo.

culto aveano convitti, educatorii o scuole; specialmente quelle dei Gesuiti e dei Liguorini nella Sicilia, oltre il quarto delle rendite, devoluto ai Comuni. Ed alla istruzione sono pure da ascriversi tutti gli incarichi relativi al mantenimento di certi edifizi sacri e monumentali. L'arte e l'archeologia non sono certo istruzione nel senso preciso della parola; ma oltre che l'aiutano mirando a ingentilire gli animi, cooperano allo stesso fine accrescendo la coltura pubblica.

Da ultimo alla beneficenza furono addette, oltre le rendite destinate a sovvenire il clero povero, quelle degli ordini ecclesiastici, che esercitavano la beneficenza ospitaliera e di ricovero: e sopratutto vi furono indirizzati i beni devoluti al Fondo speciale di Roma, che perciò appunto si intitola *per usi di beneficenza e di religione.* Ha infatti per suo istituto non solo di procurare, che si adempiano le opere di beneficenza specialmente ospitaliere già praticate da certi ordini religiosi soppressi nella città di Roma, ma anche di trasformare le opere di culto in opere di beneficenza, mano a mano che per la morte dei pensionati o dei provvisti di assegni vitalizi, sminuiscono gli oneri posti per siffatto titolo a suo carico. In questo particolare l'intento della legge del 1873 è stato continuato dalle leggi successive per la beneficenza di Roma, e dalla legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, che ha imposta la trasformazione dei legati di culto, l'adempimento dei quali non è più richiesto dalla necessità.

Emerge da tutto questo, che il carattere delle leggi di soppressione non è l'incameramento, per ripetere questa parola, del patrimonio ecclesiastico già pertinente agli enti aboliti; ma è piuttosto la trasformazione operata col destinare quei beni a scopi congeneri. Questo carattere è d'intuitiva evidenza in quanto la legge sostituì scopi di culto a scopi di culto. Ma neanche è difficile a spiegarsi nella surrogazione della beneficenza al culto: imperocchè bisogna ricordarsi, che i beni della Chiesa furono in origine il tesoro dei poveri, e nella ripartizione avvenuta durante i primi secoli del cristia-

nesimo, la quarta parte dei beni venne destinata esclusivamente alla beneficenza. Il nuovo indirizzo non è perciò in questa parte che un ritorno all'antico.

Ciò potrà parere più dubbioso a riguardo dell'istruzione. Bisogna per altro riflettere, che una buona parte degli Ordini Monastici davano opera all'istruzione; la quale, massime se è popolana ed elementare, non si discosta dall'antico ministero sacerdotale.

La riforma dunque dell'Asse ecclesiastico è, tutto ben ponderato, un risorgimento e un ritorno alle origini primitive.

SEZIONE II.

ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI DEI CULTI ACATTOLICI

I.

132. Condizioni giuridiche della loro proprietà religiosa. Il passare dalla considerazione degli Istituti ecclesiastici a quella delle istituzioni di altri culti, che sebbene da scarse minoranze di fedeli pur si professano in Italia, è come un passare dall'antico al moderno; dai ruderi imponenti della civiltà latina alle costruzioni contemporanee, meno amiche del grandioso, ma più temperate al semplice ed al comodo.

Nella stessa guisa che Ennio, il poeta più vecchio della latina repubblica, insegnava: *Moribus antiquis res stat romana virisque,* così il corso delle precedenti pagine ci ha rivelato, che le Istituzioni ecclesiastiche, o vogliam dire cattoliche, riposano principalmente sopra leggi antiche ed usi osservati come diritto pubblico. Giacchè, sebbene l'ordinamento della Chiesa cattolica, a cui si riferiscono le Istituzioni dette ecclesiastiche, non abbia una data forse anteriore alle riforme religiose e al concilio di Trento, tuttavia il cattolicismo ha ambito di restare fedele alle origini del cristianesimo, e nelle sue Istituzioni rispecchiare la sapienza tesoreggiata dai secoli. Le poche pagine che mi restano a scrivere dimostreranno tutto il contrario delle Istituzioni di culto non ecclesiastiche: perchè, in generale esse vivono in Italia, sotto leggi e statuti quasi contemporanei al regime pubblico moderno, che ha sanzionato l'esercizio libero dei culti non cattolici.

Non basta. Il contrapposto sostanziale, che corre tra l'ordinamento giuridico degli Istituti acattolici e gli ecclesiastici sta in ciò: che mentre in questi il principio elettivo degli uffici e delle cariche è un'eccezione, su cui si è inseverito il giogo dell'autorità secondo il genio unitario del cattolicismo, negli altri all'opposto è il principio elettivo che domina; dal che risultano delle collettività giuridiche, le quali hanno grande riscontro con lo Stato e col Comune moderno, dove il principio elettivo ha tutto invaso e tende ancora a tutto assorbire. Essi hanno dunque i pregi e i difetti delle moderne istituzioni politiche.

Ma quale è in conclusione il regime della proprietà religiosa, che si trova in possesso delle associazioni e istituzioni acattoliche? Non si può certamente desumere dall'art. 434 del Codice civile e dalle dottrine giuridiche, che l'hanno interpetrato; postochè *istituti ecclesiastici* a senso del Codice sono quelli soli del culto cattolico. I beni degli Istituti di culto acattolici sono pari nella condizione giuridica ai beni degli Istituti civili: vale a dire, sono una proprietà di diritto comune, soggetta in tutto e per tutto alle regole della proprietà individuale secondo il Codice civile, salve quelle specialità che sono proprie dei Corpi morali, e salve pure le particolari disposizioni statutarie dei singoli Istituti.

133. Corollari di questo principio sono:

a) I beni degli Istituti acattolici restano sottoposti a tutte le tasse o imposte che gravano la proprietà privata, e alla tassa di manomorta, eccezione fatta delle esenzioni stabilite dalle leggi relative (1). Non soggiacciono invece alle tasse speciali che aggravano la proprietà ecclesiastica: vale a dire, alla quota di concorso e al trenta per cento, e ciò perchè queste tasse sono un portato delle leggi di soppressione e di liquidazione, che riguardano esclusivamente le corporazioni e

(1) Legge 13 settembre 1874, art. 16: sono cioè esenti dalla tassa di manomorta gli edifizi di culto, e i fabbricati che servono ai ministri del culto.

gli enti morali della Chiesa cattolica. Nella tornata del 28 luglio 1867 la Camera dei Deputati discuteva la legge della liquidazione dell'Asse Ecclesiastico. Il deputato Zanardelli propose un articolo così formulato: « Le disposizioni della « presente legge sono applicabili ai beni di ogni specie ap- « partenenti agli Enti morali di qualunque confessione reli- « giosa esistente nel Regno d'Italia, eccettuati soltanto i beni « necessari al Culto ». Or bene, tale proposta non fu approvata. Essa non parve conveniente nè utile, essendosi riconosciuto, che i beni posseduti dalle confessioni religiose estranee al Culto cattolico erano appena sufficienti a sopperire agli oneri dei respettivi culti (1).

La medesima discussione si ripetè in occasione della legge 3 luglio 1870. Fu allora il deputato Fano, che propose di aggiungere al progetto governativo un articolo per sottoporre alla conversione decretata dalla legge del 1867 i beni immobili costituenti il patrimonio destinato al culto di qualunque altra religione professata nel Regno. Ma nemmeno questa proposta venne accettata; e la discussione finì con un Ordine del giorno, col quale s'invitava il Governo a studiare la questione e a presentare un progetto di legge. Progetto non mai presentato; stante che gli studi fatti confermarono la persuasione, che i beni posseduti dalle Comunioni religiose non cattoliche erano di sì poca importanza da non meritare i provvedimenti legislativi proposti nelle discussioni parlamentari (2).

---

(1) Rignano, *Della uguaglianza civile e della libertà dei Culti*, pag. 194, docum. XXXXVII; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* pag. 175, nota 35.

(2) Rignano, *op. cit.* doc. XXXXVIII; Friedberg-Ruffini, *loc. cit.*; Scaduto, *op. cit.* II, pag. 971; Cons. di Stato, Parere a Sezioni unite, 2 giugno 1888 (Saredo, *op. cit.* Part. IV, pagg. 342-347): - ivi - «Che tutte le disposizioni proibitive desunte dalle Leggi 7 luglio 1866, 15 agosto 1867, 19 giugno 1873 e 13 maggio 1871, non che dagli altri provvedimenti legislativi che le completano... riguardano esclusivamente il culto cattolico. Tanto resulta dalla loro lettera, tanto dal loro spirito, rivolto precipuamente a sminuire la manomorta dove era divenuta eccessiva al servizio del culto; tanto dalla costante giurispru-

134. *b)* L'ordinamento intrinseco della proprietà religiosa nelle Istituzioni dei culti acattolici non può essere diverso dal regime, a cui il Codice civile sottopone il comune diritto di proprietà; e può comportare al più quei complementi che derivano dalla costituzione della confessione religiosa, e non sono in antagonismo col Codice.

Al qual proposito si noti, che il concetto della *res sacra* è estraneo alle confessioni acattoliche. Il Friedberg sostiene, che sebbene il diritto evangelico non conosca consacrazione o benedizione di cose, pure esso accolse il concetto delle *res sacrae* (1). Ma questo concetto nella chiesa evangelica è puramente liturgico, e non ha da noi alcun valore giuridico: non potendosi neppure attribuire ai templi acattolici il carattere di edifizi pubblici, come quelli che non sono collegati ad uno ordinamento territoriale ecclesiastico, destinato a celebrare i *sacra pro populo.*

La Chiesa evangelica ammette per i suoi Ministri di Culto anche i proventi di stola. Ammette pure i benefizi come istituti patrimoniali annessi all'ufficio ecclesiastico, e con gli stessi caratteri giuridici del benefizio cattolico; fatta la sola differenza, che nel benefizio evangelico la congrua è più rilevante. L'amministrazione del patrimonio beneficiario spetta talora al parroco sotto la sorveglianza dei superiori, talora a questi ultimi direttamente (2). Ma siffatte disposizioni sanzionate dal diritto ecclesiastico dei paesi, in cui la Chiesa evangelica ha una importanza quasi corrispondente a quella

---

denza giudiziaria ed amministrativa, avvalorata anche dalle discussioni parlamentari. Basti la discussione 28 luglio 1867, dove fu respinta la mozione, che tendeva appunto ad abbracciare con le leggi di soppressione anche gli enti dei culti acattolici: essendosi considerato ed approvato, che per le condizioni, in cui si trovavano in Italia i culti stessi, quella estensione non avrebbe avuto senso nè applicabilità, giacchè nessuno istituto delle religioni non cattoliche possedeva da noi beni in misura eccedente al proprio fine. »

(1) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* pag. 745.

(2) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* pagg. 718, 721, 729, 773.

che la Chiesa cattolica ha da noi, non trovano in Italia l'appoggio di alcuna legge.

135. Sono invece di qualche rilevanza le tasse del culto israelitico autorizzate da leggi, da regolamenti, o da Statuti organici. Pongo loro in capo la legge piemontese del 4 luglio 1887, estesa poi ad altre provincie, la quale autorizza le Università israelitiche a imporre un contributo personale sui membri di essa; considera come contribuente ogni membro ascrittovi e provvisto di un dato censo o rendita; e permette l'esazione con le forme stabilite per riscuotere le tasse comunali. Altri Statuti particolari delle singole Università israelitiche imitarono poi, or più or meno fedelmente queste disposizioni legislative fuori del territorio, dove tale legge è in vigore. Ma dovunque l'imposizione del contributo, o della tassa di religione dette luogo a questioni eleganti, di cui doverono occuparsi i tribunali.

Prima di tutto si sostenne da alcuni contribuenti, che il diritto d'imporre il contributo non fosse in armonia con lo Statuto politico del Regno, in quanto vuole che ogni tributo sia imposto e riscosso con l'approvazione delle Camere e la sanzione del Re (art. 30); ed abroga ogni legge contraria (art. 81). Ma fu risposto, che i tributi di cui si occupa lo Statuto politico sono i tributi erariali: non quelli che talune Corporazioni possono imporre con l'autorità della legge (1).

Più grave disputa si fece sul diritto del contribuente di prosciogliersi dall'imposizione. Se l'israelita dichiara di non voler più professare la religione mosaica, resta assoluto dalla tassa? La Corte d'appello di Torino rispose affermativamente, e non richiese nemmeno un'abiura formale; ma reputò insufficiente la semplice dichiarazione di non essere più ascritto all'Università (2).

(1) Vedi Rignano, *Dell'Uguaglianza civile e della libertà dei Culti*, e decisioni citate a pag. 178; Scaduto, *op. cit.* II, n. 597.

(2) Torino, 16 dicembre 1892 (*Giur. tor.* 93, 138); Scaduto, *loc. cit.;* che allega una sentenza della Cassazione di Torino, 14 settembre 1872 (*Mon. trib.* XIII, 1099).

A tal proposito venne posta in discussione la facoltà del Prefetto di eliminare dal Ruolo dei contribuenti, coloro che credeva esservi compresi illegalmente, e di sospendere l'esecuzione del ruolo. Un parere del Consiglio di Stato (1) si pronunziò affermativamente sulla prima, negativamente sulla seconda questione; aggiungendo che le competenze amministrative del Prefetto sull'estensione del Ruolo sono cessate dopo la legge del 20 marzo 1865 all. E. Sul qual proposito, un altro parere del Consiglio di Stato, adottato da consecutiva risoluzione ministeriale, aveva già ritenuto, che i prefetti non avessero facoltà di aggiungere sui Ruoli di reparto delle tasse, articoli concernenti persone, che il Consiglio amministrativo non avesse creduto di potere annoverare fra i contribuenti della Università israelitica (2).

Si agitò pure viva questione sui privilegi della riscossione. Vale a dire si disputò, se pur mantenuta la tassa, fosse almeno nell'esigerla abolita la procedura del Braccio Regio. Ma il Tribunale di Firenze con sentenza del 10 marzo 1868 si pronunciava per il mantenimento della procedura privilegiata, come quella che si staccava dalle stesse leggi speciali, le quali avevano concessa la prerogativa del tributo, e non potevano dirsi abolite dal Codice di procedura civile. E la Cassazione di Firenze mantenne la massima; statuendo, che il diritto per leggi anteriori spettante alle Università israelitiche della Toscana di imporre tasse sui loro correligionari a ragione di culto, era rimasto in vigore anche dopo l'attuazione dello Statuto costituzionale: e che competeva sempre alle stesse Università il diritto di esigere tali tasse col privilegio del Braccio Regio (3).

---

(1) 13 maggio 1892 (*Riv. amm.* 92, 842).

(2) Rignano, *op. cit.* pagg. 183, 184: dove sono citati il parere, e la risoluzione Ministeriale 31 gennaio 1863.

(3) Cass. Firenze, 18 gennaio 1869 (*Annali*, III, 1, 25); riportata pure dal Rignano, Doc. XXXXII.

La stessa massima fu adottata a riguardo delle Università israelitiche stabilite nelle Provincie Venete; e con motivi analoghi ebbe conforme risoluzione (1). Risoluzione, si noti bene, che sta in armonia con l'articolo 58 della Legge 20 aprile 1871, in quanto dispone che i mezzi di esecuzione stabiliti per le imposte e sovrimposte sono applicabili anche alle tasse imposte da Enti morali autorizzati a decretarle. Ed è confortata da un parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, con cui fu opinato, che al pari dei Comuni sono chiamati a profittare di detta legge, i Consorzi, le Camere di Commercio, e le Università israelitiche (2).

136. *c)* Le Comunioni non cattoliche, o sono erette in Corpi Morali, o mancano di erezione. Se ne mancano, allora possiedono il loro patrimonio come comunioni *pro indiviso* rappresentate dal capo, o da chiunque altro abbia il mandato dei consoci (3). Se sono erette in Corpo morale si reggono a tenore dell'atto, da cui ripetono il legale riconoscimento. Talvolta è una legge, che governa tutte le associazioni di un determinato culto: come, p. es., è avvenuto delle Università israelitiche nel Piemonte e altrove. Tal'altra sono atti di Governo e Statuti organici, Regolamenti interni, che danno norma all'Istituto. Non è dubbio infatti, che l'articolo 2 del Codice civile, in quanto richiede il legale riconoscimento, affinchè un Istituto acquisti la personalità giuridica e con essa il godimento dei diritti civili, si applica ai Corpi morali anche non ecclesiastici. Non si possono perciò sottrarre alla sanzione di esso gli enti dei Culti acattolici.

Si è agitata la questione, se il Governo del Re abbia facoltà di erigere in Corpo morale dei nuovi Enti non cattolici. Si trattava di un Tempio, che gli israeliti di Milano volevano

---

(1) Rignano, *op. cit.* pag. 182. La relativa sentenza della Pretura del primo mandamento di Venezia del 24 giugno 1876 è riportata nel Doc. XXXXIII.

(2) Parere, 14 febbraio 1872 (*Legge*, 72, 2, 85).

(3) Vedi vol. I, nn. 64, 65.

erigere in quella città, dove manca una legge speciale, che autorizzi il Governo a decretare siffatta erezione. Il Consiglio di Stato nel parere testè citato risolvè la questione affermativamente. Ed il parere fu con ragione adottato dal Governo. Dato invero, come credo di avere dimostrato nella Parte generale, che la facoltà di riconoscere nuovi Enti morali è per regola fondamentale del nostro diritto pubblico un'attribuzione del potere esecutivo; e data pure, come nessuno può mettere in dubbio, la libertà di esercizio di tutti i Culti non incompatibili coi nostri costumi e con l'ordine pubblico, non sa vedersi con quale fondata ragione sarebbe interdetto al Governo di esercitare questa sua attribuzione verso nuovi Enti, che aspirino al godimento dei diritti civili nel seno di qualche confessione religiosa praticata in Italia. Dico dei diritti civili per usare l'espressione dell'articolo 2 del Codice; e intendo precisamente di quei diritti, che costituiscono la capacità patrimoniale; perchè, se l'Ente morale pretendesse l'esercizio di privilegi esorbitanti dal gius comune, come ad esempio l'imporre una tassa di religione o il godimento di qualche immunità dalle imposte comuni, allora il potere esecutivo non sarebbe competente, e occorrerebbe la sanzione del legislatore.

Questa distinzione fu posta nettamente dal parere testè citato, quando, dopo aver premesso, che la domanda degli israeliti milanesi tendeva soltanto ad assicurare nel campo del diritto civile privato la esecuzione dell'ultima volontà di un fondatore, avvalorata da un'associazione di confedeli, osservava doversi far distinzione « fra enti, che vogliano arrogarsi diritti scon-
« finanti dal campo del diritto civile, ed enti che vogliano
« rimanere dentro quel campo, secondo la norma generale
« segnata dall'articolo 2 Codice civile alle persone giuridiche.
« Per i primi, quali sono le Università israelitiche, secondo
« la legge del 1887 è ovvio, che il potere esecutivo non possa
« riconoscerli, dove non siavi autorizzato da quella legge me-
« desima; essendo troppo evidente, che la iscrizione forzata
« dei correligionari nell'albo dell'Università, e la tassa di re-

« ligione assistita dal Braccio Regio costituiscono privilegi « esorbitanti, la cui concessione non può essere normalmente « in facoltà del Governo. Ma per gli enti, i quali si conten- « tano dell'esercizio dei diritti civili comuni a tutte le persone « morali, la conclusione deve esser diversa. » Aggiungeva poi il parere stesso il conforto della pratica amministrativa anteriore, e citava precedenti Decreti reali, che aveano riconosciuta la erezione di enti acattolici al limitato effetto di esercitare diritti civili e comparire in giudizio. Finiva ricordando un altro parere a sezioni riunite del 7 giugno 1884, con cui fu stabilito, che per semplice Decreto Reale si possono autorizzare gli acquisti degli enti morali a scopo di Culto acattolico, purchè abbiano personalità all'estero: lo che importa la ricognizione della loro personalità anche nel Regno.

A chi poi domandasse, se il Governo possa sopprimere gli Enti di culto acattolici già eretti legalmente, risponderei, che per regola non può farlo; ma occorre a tale intento un atto del potere legislativo. Tanto più che la soppressione importa la necessità di provvedere alla devoluzione dei beni. Eccettuo i casi, che tale facoltà sia stata attribuita al Governo da qualche legge particolare, o riservata nell'atto di erezione. Eccettuo pure i provvedimenti di pubblica sicurezza, per cui il Governo può impedire la riunione dei credenti, quando riesca nociva all'ordine pubblico. E così indirettamente rendere inutile l'erezione.

137. *d)* Le leggi e i regolamenti, che sanzionano la tutela e la sorveglianza del Governo sugli Istituti ecclesiastici, non si applicano agli Istituti di culto non cattolici. Questi soggiacciono alla sorveglianza governativa allora solamente che qualche legge particolare l'autorizzi; e ciò nella misura e con le modalità stabilite da tali particolari disposizioni.

Per ben comprendere la nostra proposizione bisogna per altro non confondere quelle disposizioni di ordine pubblico, che dominano in generale la personalità giuridica e investono tutti i Corpi morali, da quelle norme di tutela o vi-

gilanza, che sono proprie delle sole Istituzioni ecclesiastiche. Della prima specie è la legge del 5 agosto 1850 con le disposizioni complementari del Codice civile (artt. 932 e 1060), per cui si richiede l'autorizzazione del Governo negli acquisti patrimoniali. Si tratta invero di una disposizione di ordine pubblico primario, che però riguarda tutti i Corpi morali senza eccezione: tanto i civili, quanto gli ecclesiastici. Niun dubbio adunque, che gli Istituti dei culti acattolici considerati per le esposte ragioni come Corpi morali civili, abbiano bisogno del Decreto Sovrano di autorizzazione per aumentare il loro patrimonio, secondo la nota distinzione fra acquisti a titolo gratuito e acquisti a titolo correspettivo: e tutto ciò con le norme stabilite dalla legge del 1850 e dal regolamento del 1864 (1).

Bisogna poi distinguere nel seno delle associazioni religiose non cattoliche le Istituzioni di culto da quelle di beneficenza. Frequente è il caso, che alle Università israelitiche, alle Chiese valdesi o protestanti siano annesse delle opere pie. Or bene, non vi è ragione per sottrarre quest'ultime alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, la quale sottopone le Istituzioni di beneficenza alla tutela della Giunta provinciale amministrativa e alla sorveglianza del Governo.

Concernono invece le sole Istituzioni ecclesiastiche quelle disposizioni, che richiamano la vigilanza del Governo, o per mezzo del Ministero dei Culti, o per mezzo dei RR. Economati, sulle Amministrazioni del patrimonio. Che le ingerenze degli Economati Regi non si estendano alle Istituzioni di culto non cattoliche è proposizione non dubbia; ma nemmeno richiede sforzo il provare, che la sorveglianza ministeriale non può estendersi ai beni degli Istituti acattolici; qualora, ben inteso, non trovi il fondamento di qualche disposizione speciale di legge o di Statuto organico.

È infatti l'art. 434 del Codice civile, che attribuisce al

---

(1) Vedi il vol. I, nn. 136 e segg.

Governo il diritto di sorvegliare i patrimoni delle Istituzioni ecclesiastiche, perchè richiede l'autorizzazione del Governo stesso in tutti gli atti di alienazione. Ma poichè quest'articolo parla di beni *di Istituti ecclesiastici,* è chiaro che non si estende ai beni degli Istituti acattolici. Non ritornerò sulle questioni agitate intorno al significato di questa espressione rispetto alle Istituzioni della Chiesa cattolica: se cioè comprenda anche le temporalità non spiritualizzate, o designi soltanto i beni degli Istituti che hanno erezione canonica (1). Qualunque sia la risoluzione, resta certo che l'articolo 434 non riguarda le Istituzioni proprie dei culti acattolici.

Questa interpetrazione fu costante sotto l'impero del R. D. del 22 marzo 1866 (2); ma è sorto il dubbio, se il criterio direttivo sia mutato dal R. D. 19 ottobre 1893; in quanto con l'avere, dopo le parole « opere od amministrazioni parrocchiali » aggiunta l'espressione, o *di altri Istituti congeneri,* abbia inteso di estendere le sue disposizioni anche agli Istituti non cattolici. Questo dubbio è seriamente discusso dal Rignano; il quale mentre opina, che il Governo abbia con la notata espressione voluto intendere degli Istituti non cattolici, crede che abbia fatta opera incostituzionale, giacchè il Decreto Regio essendo emanato per eseguire l'articolo 434 del Codice civile, non può avere portata più ampia di questo, che di certo è limitato ai soli Istituti della religione cattolica (3).

Sono d'accordo su quest'ultimo punto; ma mi permetto dubitare, che il Governo abbia avuto in pensiero di estendere la sua vigilanza sui patrimoni dei culti non cattolici. Non lo credo: e penso invece, che con le espressioni *o altri Istituti congeneri* abbia inteso designare altre istituzioni non

---

(1) Vedi n. 99.

(2) Rignano, *op. cit.* pag. 190 e segg.; Friedberg-Ruffini, *op. cit.* pag. 795, nota 35.

(3) Rignano, *L'art. 434 del Cod. civ. italiano e gli enti laicali di culto* (Livorno, Belforte 1894, § III, pagg. 18 e segg.).

comprese nella enunciazione specifica antecedente, ma sempre però appartenenti allo stesso genere di istituzioni, cioè ecclesiastiche: il che val quanto dire della religione cattolica. Non si trova nella legislazione italiana alcuna disposizione, che vincoli la libera disponibilità dei beni appartenenti alle Comunioni religiose estranee alla Chiesa cattolica, o che sottoponga all'approvazione del Ministero gli atti eccedenti l'amministrazione ordinaria. Queste leggi si troveranno forse nella Germania, dove furono estesi agli amministratori del patrimonio evangelico le disposizioni del diritto cattolico (1). Ma in Italia non v'è nulla di simile, nè per le confessioni evangeliche, nè per le Università israelitiche, che godono per questa parte della piena libertà amministrativa; salve, come già dissi, le disposizioni di taluna fra le leggi anteriori alla costituzione del Regno e vigenti ancora in qualche provincia, per cui qualche atto speciale di gestione patrimoniale fosse sottoposto all'approvazione dell'autorità governativa: come sarebbe, p. es., l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi da parte della Prefettura, rispetto alle Università israelitiche sottoposte alla legge del 4 luglio 1857: e lo scioglimento dei loro Consigli amministrativi per parte del Governo, quando il provvedimento sia richiesto dall'interesse dell'Università, o dell'ordine pubblico. E salve pure le disposizioni di qualche Statuto organico regolarmente approvato, che autorizzi l'ingerenza del Governo.

Questa autonomia amministrativa fu riconosciuta dal Governo stesso, quando la Chiesa greco scismatica di S. Giorgio in Venezia volendo ritirare un capitale che aveva dato a mutuo, e cancellare l'ipoteca che lo garantiva, incontrò le ripulse del Conservatore delle Ipoteche, il quale richiedeva l'approvazione del Governo. Essendosi la Rappresentanza della Chiesa rivolta alla Prefettura, questa concesse l'autorizzazione, ma la sottopose alla condizione del rinvestimento in

(1) **Friedberg-Ruffini**, *op. cit.* § 181, pag. 801.

Rendita pubblica italiana. Ma avendo la Chiesa Greca interposto ricorso, la stessa Prefettura sul parere conforme della Procura di Stato, con risoluzione del 19 novembre 1867 dichiarò di non insistere nel provvedimento, e riconobbe che la Chiesa Greca era una comunione religiosa esente da sorveglianza patrimoniale o tutela da parte del Governo (1).

138. Uguali osservazioni ricorrono circa la facoltà di comparire in giudizio. Anche sotto questo rispetto le Comunanze di culto non cattoliche hanno piena autonomia, quando qualche particolare disposizione statutaria non l'abbia loro tolta o menomata. Una chiara conferma di questa autonomia si trae anche dalla discussione parlamentare sulla legge delle Guarentigie del 13 maggio 1871. Invero, essendo stato nel seno della Commissione parlamentare sollevata la proposta di inserirvi un articolo il quale stabilisse, che l'abolizione della sorveglianza governativa sul culto avrebbe effetto anche a riguardo delle Confessioni acattoliche, la proposta non venne accolta, perchè il provvedimento fu reputato inutile. « La « proposta, scriveva il Relatore Bonghi, suppone che rispetto « agli altri culti vi siano istituzioni preventive, di sorve« glianza ed ingerenza governativa, che gli riguardino. Ora « veramente ciò non è... Non vi sono leggi di nessun genere « che gli tocchino, restringano, regolino nelle loro relazioni « religiose; e solo le Università Israelitiche in alcune pro« vince si reggono secondo una legge speciale dello Stato, « cioè la legge piemontese del 4 luglio 1857 stata estesa ad « altre province; ma questa legge non intende che a dare « qualità e diritto di Corpi morali alle dette Università; non « concede al Governo alcuna ingerenza nelle amministrazioni « loro e nella nomina dei loro ministri; e si contenta di « dargli facoltà di sciogliere i Consigli di amministrazione « nei casi, in cui tale provvedimento fosse necessariamente

(1) Rignano, *Della Uguaglianza civile e della libertà dei culti*, ecc. pag. 192; *L'art. 434 del Cod. civ. italiano e gli enti laicali di culto*, pagg. 11 e 12.

« richiesto dall'interesse dell'Università stesse o da motivi
« di ordine pubblico. Poichè tale è la nostra legislazione, come
« si potrebbe deliberare di abolire servitù, che non hanno? »

II.

139. Ordinamento degli enti morali di culto non cattolici. Le credenze religiose diverse dalla fede cattolica professate in Italia sono quelle degli Israeliti, dei Valdesi, di altre Comunioni protestanti, e dei Greci scismatici. Vediamo succintamente come sono ordinate nel rispetto patrimoniale.

a) *Università israelitiche.* Quantunque il Mosaismo sia una religione vecchia di parecchi secoli e perfino anteriore al Cristianesimo, tuttavia gli ordinamenti che lo riguardano hanno data recente: per la ragione che innanzi alla proclamazione dell'uguaglianza civile dei culti, la condizione degli Israeliti essendo stata la negazione quasi assoluta dei diritti civili, non poteano sorgere Università ebraiche riconosciute come Corpi morali dallo Stato.

L'affrancamento politico e civile degli Israeliti non ha data anteriore al corrente secolo. Nel 17 dicembre 1814 un Motuproprio del Granduca di Toscana costituiva un Corpo Governativo per ciascuna delle cinque Università israelitiche nelle città di Livorno, Pisa, Firenze, Siena e Pitigliano, dove gli israeliti erano in maggior numero. Corpo eligibile da ciascuna delle medesime, e destinato a invigilare al mantenimento del culto, alla educazione, alla beneficenza e ad altri oggetti di disciplina; a deliberare sulle alienazioni, distrazioni, ed altri atti eccedenti l'amministrazione; sui bilanci annuali di previsione, sull'approvazione dei conti consuntivi, che ogni anno doveano rendere gli amministratori. I membri del Corpo rappresentativo erano nominabili dal Governo che ne approvava i Regolamenti, modificati più volte anco sotto la dominazione Granducale. Infatti, l'Università israelitica di Livorno ebbe riordinamento dal Decreto Reale 22 settembre 1861, che rese elettiva

la carica di Consigliere (1). L'Amministrazione della Finanza e delle Opere pie spettanti alla Università fu affidata ai Capi, che in numero di tre doveano nominarsi dal Prefetto di Livorno sopra una doppia lista di candidati da eleggersi dal Consiglio Universitario. Questo decreto per altro lasciò in pieno vigore i principii già sanciti ed osservati nella pratica quanto alla gestione finanziaria; e nel resto attribuì al nuovo Consiglio di provvedere nel modo che avesse reputato più conveniente alla buona amministrazione dell'Università.

Con altro Regio Decreto 10 marzo 1881 venne approvato un Regolamento per l'elezione del Consiglio governativo (2). Elettori furono i contribuenti della tassa israelitica: ineleggibili, ma elettori le donne, i minori e gli interdetti; e per dir tutto in breve, si stabilirono norme del tutto corrispondenti alla legge comunale del tempo.

L'Università israelitica di Firenze continuò a reggersi con l'antico regolamento toscano, modificato nel 9 e 19 dicembre 1849 fino alla unificazione politica. Una Ordinanza del Governatore generale della Toscana sotto la data 7 maggio 1860 confermava le antiche disposizioni regolamentari fino a nuova riforma. E la riforma fu disposta con Regio Decreto 17 maggio 1883, che approvò uno Statuto organico e un Regolamento per l'elezione del Consiglio di amministrazione (3). Secondo lo Statuto, fanno di diritto parte dell'Università tutte le famiglie e gli individui appartenenti al culto israelitico, che contribuiscono alle spese, e hanno da oltre un anno dimora o domicilio nel Comune di Firenze. Ne fanno parte a volontà anche gli israeliti domiciliati o dimoranti nei Comuni limitrofi, quando lo domandino e si sottopongano agli oneri universitari. L'Università provvede all'esercizio del culto, all'istruzione religiosa, all'ammini-

---

(1) Saredo, *Cod. eccl.* Parte III, pag. 1071.

(2) Saredo, *op. cit.* ivi, pag. 1075.

(3) Saredo, *loc. cit.* pagg. 1086 e segg.

strazione propria e delle opere o legati pii da essa dipendenti. È retta e rappresentata da un Consiglio di amministrazione, composto di sedici membri eletti dai contribuenti, secondo le norme stabilite dal Regolamento, che è calcato sulle norme della legge comunale: e finchè l'Università si mantenga senza ricorrere a tasse, dai contribuenti con offerta non minore di lire venti.

Il Consiglio si divide in tre Sezioni: del culto e beneficenza, dell'istruzione, e della finanza, ed ha le funzioni deliberative. Dal Consiglio si trae, per elezione, la Giunta amministrativa di tre membri, che ha le funzioni esecutive, e di cui il primo eletto ha la Presidenza, il secondo la Vicepresidenza del Consiglio. Alle spese di culto e di amministrazione l'Università provvede con le rendite, e quando le circostanze lo richiedono, con la tassa sui membri dell'Università: tassa, che può essere imposta dal Consiglio seguendo le norme a tal fine stabilite dalle leggi generali. Nel resto, cioè nelle adunanze, deliberazioni, contrattazioni, e via dicendo, si seguono regole corrispondenti alla legge comunale.

Non dissimili sono le norme, che reggono l'Università israelitica di Pitigliano in provincia di Grosseto: abbastanza ricca e numerosa dopo le precedenti. Un Regio Decreto del 14 agosto 1881, in sostituzione del precedente Regolamento 18 giugno 1872 (1), le riconobbe il carattere di Corpo morale autonomo, e la compose degli israeliti domiciliati nel Comune locale; e facoltativamente di quelli dei Comuni limitrofi. Questo Regolamento, se si eccettua ciò che riguarda il diritto elettorale, il cui godimento non esige l'annua contribuzione minima di lire 20, ma si contenta di due lire soltanto, corrisponde nel rimanente allo Statuto dell'Università israelitica fiorentina.

Il Regolamento 22 dicembre 1861 per l'Università israelitica di Pisa non richiama a speciali considerazioni. Degno

(1) Saredo, *op. cit. loc. cit.* pag. 1080.

invece di nota è lo Statuto organico di quella di Siena, approvato con Decreto Reale del 30 gennaio 1890 (1). Invero, a differenza dei precedenti non riconosce membri nati dell'Università; ma oltre il domicilio e la residenza nel Comune richiede per consociarsi la domanda, gli effetti della quale si estendono anche ai conviventi della famiglia; esige un contributo annuo di 12 lire almeno, ma ne esenta gli israeliti senesi di notoria e provata povertà. Si mantiene con rendite proprie, fisse od eventuali, e mediante contribuzioni volontarie degli aderenti, ma non consente tasse obbligatorie.

140. Il carattere clericale del Governo di Roma avea resa intollerabile la condizione degli israeliti. Ciò non di meno l'Università vi era riconosciuta e governata da ordinamenti approvati dai Pontefici: esercitava il servizio pubblico nelle Sinagoghe; aveva istituti speciali per servizi di beneficenza, istruzione e tumulazione. Dopo l'ingresso delle truppe italiane in Roma, gli israeliti vi ebbero col R. Decreto 13 ottobre 1870 l'uguaglianza civile e politica: e col successivo del 27 settembre 1883 lo Statuto organico per l'Università Israelitica di Roma (2).

Tale Statuto contiene disposizioni corrispondenti a quello senese, circa la composizione dell'Università. Le solite norme di elezione del Consiglio di 42 membri, dell'Ufficio di Presidenza con tre Commissioni esecutive per il Culto, l'Istruzione religiosa e i Funerali. L'Università conserva ogni diritto, proprietà, azione o ragione, che già le spettava. Mantiene il servizio pubblico del suo culto nei cinque Oratorii, denominati Scuola del tempio, Scuola nuova, Scuola Siciliana, Scuola Castigliana e Scuola Catalana. Riordina, sciogliendone i Consigli speciali, gli Istituti di Ghemilad Husudim, Talmud Torà, Ozzer Dallim, Mosciaw Zecherim, e Sciomu Emunim, che per innanzi provvedevano ai singoli servizi.

---

(1) Saredo, *op. cit.* Parte IV, pag. 847.
(2) Saredo, *op. cit.* Parte III, pag. 1096.

Lo Statuto promette poi un Regolamento per le procedure elettorali sulle norme usitate nelle elezioni amministrative.

Anche le Università israelitiche delle Provincie Venete e Mantovane hanno carattere di Corpi morali; perchè esercitano il diritto d'imporre tasse esigibili col privilegio del Braccio Regio, in virtù di un Rescritto Vice Reale emanato sotto il Governo italico nel 17 settembre 1812, di una Ministeriale del 24 ottobre dell'anno stesso, e di un Decreto del Governo Austriaco del 18 agosto 1815. Sono rette da speciali Regolamenti, e disposizioni le quali mantengono tuttavia il primitivo vigore per la conferma fattane generalmente dal Governo italiano con l'articolo 3 del Decreto luogotenenziale 4 agosto 1866. Con questo articolo stabilì infatti nulla essere innovato nelle disposizioni, che in quelle Provincie regolavano l'esercizio del culto sì degli acattolici che degli israeliti (1).

Nelle provincie lombarde e nelle meridionali non esistono, che io sappia, delle Università israelitiche erette in Corpo morale; ma gli israeliti che vi dimorano, sono costituiti in private associazioni, e vivono di contributi volontari (2).

141. Restano le provincie piemontesi, al regime delle quali furono in argomento parificate le modenesi, le parmensi, le romagnole e le marchigiane. In tutte queste provincie v'è una legge fondamentale sull'organismo giuridico delle Università israelitiche: ed è precisamente la citata legge piemontese del 4 luglio 1857 n. 2325 col Regolamento esecutivo della stessa data n. 2326 (3). Con questa legge le Università israelitiche preesistenti furono riconosciute come altrettanti Corpi morali nel senso del Codice civile: cioè autonomi e aventi per oggetto di provvedere all'esercizio del culto e alla istruzione religiosa.

---

(1) Saredo, *op. cit.* Parte III, pag. 982.

(2) Rignano, *op. cit.* pag. 170.

(3) La legge del 4 luglio 1857 venne estesa alle province Modenesi e Parmensi col Decreto dittatoriale, 3 ottobre 1859; a quelle dell'Emilia col Decreto del Governatore, 13 marzo 1860; ed alle Marche con Decreto del Commissario, 27 ottobre 1860.

Secondo le sue disposizioni, ogni Università comprende tutte le famiglie ed individui israeliti, domiciliati da oltre un anno nel Comune: la Congregazione territoriale può anche sotto certe condizioni estendersi, ma comunque, comprende le famiglie israelitiche poste nei Comuni viciniori, che non abbiano Università o succursale. La ricognizione di nuove Università, la fusione o soppressione delle esistenti, possono farsi per Decreto Reale su domanda delle maggioranze degli elettori, udito il Consiglio di Stato (1). Ogni Università è retta da un Consiglio di Amministrazione eletto dai membri della medesima, contribuenti, maggiori di età, che sappiano leggere e scrivere. Sono eleggibili gli elettori imposti per 20 lire almeno; o per somma minore, se abbiano qualità di Rabbino o gradi universitari: ovvero, se non esista nell'Università un numero di elettori con tali requisiti, che rappresenti il triplo dei componenti il Consiglio. Norme speciali stabiliscono le incompatibilità, il modo delle elezioni, e il numero dei Consiglieri proporzionato all'importanza dell'Università. Questi Consigli rappresentano le Università, ne esercitano i diritti e le azioni, e ne amministrano gli interessi economici.

L'attivo delle Università israelitiche si compone delle rendite patrimoniali e del contributo da imporsi ai membri delle medesime nella misura necessaria per pareggiarne le spese. Il passivo comprende i carichi patrimoniali, e le spese per il culto, l'istruzione e l'amministrazione. Importanti poi sono le norme dalla legge stabilite per l'imposizione e l'esazione delle tasse, che al pari di quella delle altre entrate è promossa con le forme stabilite per la riscossione delle rendite comunali.

Il Governo si è riservata la sorveglianza, e può anche dirsi l'alta tutela su queste Università. Però il Ministro può sciogliere i Consigli di Amministrazione nei casi, in cui lo scioglimento sia richiesto dall'interesse dell'Università o da motivi

(1) Art. 25 Cod. Albertino; art. 2 Cod. italiano.

di ordine pubblico: può anche nominare un amministratore interinale tra i maggiori contribuenti, e provvedere all'elezione del nuovo Consiglio nel termine di due mesi. I bilanci preventivi e i consuntivi, e i ruoli di reparto delle tasse devono essere resi esecutori con decreto del Prefetto, e in caso di reclamo dal Ministro, udito il Consiglio di Stato (1). Le Università non possono muovere o sostenere liti, senza l'assenso del Consiglio di Prefettura. Sono pure soggetti all'approvazione del Governo i Consorzi, che si volessero costituire fra più Università per oggetti di interesse comune. La cognizione delle controversie concernenti il pagamento delle tasse appartenne ai giudici del Contenzioso amministrativo, finchè questo non venne abolito. Attualmente spetta ai tribunali ordinari, non essendovi disposizione che ne abbia investita la Sezione IV del Consiglio di Stato.

Alle particolari norme da osservarsi nelle operazioni elettorali, nella rinnovazione e nel modo di deliberare dei Consigli di Amministrazione; inoltre alla contabilità, e al riparto della tassa, fu provveduto col Regolamento calcato su basi analoghe a quelle delle Amministrazioni Comunali.

142. b) *Chiesa evangelica Valdese.* La religione valdese è dopo l'israelitica la più diffusa in Italia tra i culti non cattolici; e altresì quella che ha maggior numero di aderenti fra le altre chiese protestanti della nostra penisola. Può dividersi in Chiesa valdese originaria delle Valli Piemontesi, e in Chiesa della Missione Valdese, che si è estesa in altre regioni dopo la unificazione del Regno.

Intorno alla costituzione primitiva dei Valdesi, alla disputa se siano i precursori o piuttosto i discepoli della Riforma, o altrimenti una setta dissenziente dal cattolicismo, dal quale si è staccata in seguito alla Riforma di Calvino: come pure

---

(1) Tutte queste attribuzioni, che secondo la legge del 1857 spettavano al Ministro dell'Interno, furono col R. D. 16 ottobre 1861, n. 275 devolute al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

intorno alle discrepanze, se la Chiesa valdese nel suo concetto religioso sia costituita dai soli pastori *(Barba* o *Barbetti)*, ovvero anche dai laici *(amici* o *credentes)*, costituenti quasi un sacerdozio, in cui sta la somma del governo religioso valdese: intorno a questi ed altri punti riflettenti l'organismo religioso, si ha ricchezza di materiali e di studi, ma quasi nulla per contrario si rinviene intorno alla personalità giuridica dei sodalizi valdesi.

L'ordinamento esteriore della Chiesa fu coevo all'affrancamento politico e civile dei Valdesi. Cominciò dal Piemonte, dove ne è la culla, e venne formulato con l'atto Costitutivo del 25 maggio 1855, che lasciò in vigore gli Statuti e Regolamenti anteriori per quanto non fossero sostituiti dalla Costituzione stessa o non riuscissero ad essa contrari (1). L'Atto venne deliberato in Torre Pellice dall'assemblea sinodale della Chiesa; e sebbene non abbia avuta esplicita conferma dallo Stato, pure è tenuto valido, perchè non contiene principii contrari alle leggi e al diritto pubblico.

Secondo la Costituzione suaccennata, la Chiesa valdese si suddivide in Chiese particolari o Parrocchie (2); e si governa per mezzo di Corpi costituiti, che sono: le Assemblee generali di Parrocchia, i Concistori, il Sinodo e la Tavola; e talvolta le Commissioni.

Le Parrocchie sono circoscrizioni territoriali, a somiglianza di quelle cattoliche, rette da un Pastore, e composte dai fedeli valdesi, che vi dimorano da sei mesi. Nessuna ha superiorità sulle altre, e tutte soggiacciono al comune governo della Chiesa valdese in generale. Per ciò che concerne gli enunciati Corpi costituiti, i primi due riguardano ciascuna Parrocchia, gli altri la Chiesa in generale.

---

(1) Saredo, *op. cit.* Parte 3, pag. 995.

(2) Angrogna, Bobbio, Pellice, Massello, Perreromaniglia, Pomaretto, Prali, Pramollo, Prarostino, Rodoretto, Rorà, S. Germano, S. Giovanni, Torino, Torre Pellice, Villar Pellice, Villa Secca.

Infatti, l'Assemblea di Parrocchia si compone di tutti i parrocchiani, che abbiano 25 anni, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, sempreché sia stata convocata otto giorni prima, non solo intorno alla nomina dei pastori e agli affari di culto, ma anche intorno al rapporto annuale della gestione tenuta dal Concistoro. Il quale amministra la Parrocchia insieme con gli Anziani, che hanno voto deliberativo; e coi diaconi, il voto dei quali è puramente consultivo. Provvede ai bisogni spirituali della Parrocchia, a quelli dei poveri e degli ammalati, al decoro e mantenimento del Tempio, esercita poteri di sorveglianza e disciplina; e quel che per noi è più notevole, amministra conformemente alle intenzioni dei donanti, i lasciti e le offerte di ogni specie che gli sono confidati, sia per sollievo dei poveri, sia per i bisogni generali della Parrocchia. A tale scopo ogni Concistoro nomina un Tesoriere, ed è responsabile della gestione di esso.

Su tal proposito ricorderò, che le Parrocchie valdesi italiane non impongono tasse, ma vivono di offerte spontanee dei fedeli e di doni provenienti dall'estero per spirito di propaganda: oltre che di un assegno sul bilancio dello Stato (1).

---

(1) Rignano, *op. cit.* pag. 187: « Dopo la restaurazione del 1814, Vittorio Emanuele I Re di Piemonte, essendogli stato rappresentato lo stato di angustia, in cui si trovavano ridotti i Pastori delle Chiese Valdesi, in ispecie per l'incameramento di quei beni, che già godevano per le spese di culto, ordinò con Patenti del 1° marzo 1816, che d'allora in poi fossero provveduti di un conveniente annuo assegno. Con RR. Patenti del 17 marzo 1828, il Re Carlo Felice confermò il sussidio a favore del culto Valdese, dandogli però diversa denominazione e forma. Ma con R. Brevetto del 29 aprile 1848, il Re Carlo Alberto ristabiliva nella primitiva forma il sussidio medesimo. Da quell'epoca fino all'anno 1854, l'assegnamento a favore del culto Valdese trovavasi sul bilancio dello Stato compreso nella somma complessiva, che annualmente veniva stanziata col titolo di Spese Ecclesiastiche in L. 928,412. 80, che per ogni di più era a favore del culto Cattolico.

« Nell'anno 1855 essendo stata soppressa dal bilancio dello Stato questa categoria di spese ecclesiastiche a favore del culto cattolico, attesa l'istituzione della Cassa ecclesiastica creata con la legge del 29 maggio dello stesso anno, il Ministero in occasione della discussione del bilancio passivo del Dicastero di Grazia e Giustizia e degli Affari ecclesiastici per l'anno 1856, proponeva

Da ciò emerge indubitabile la conseguenza, che queste Parrocchie hanno personalità giuridica. Sono *ab antiquo* erette in Corpi morali, o almeno si trovano nel pacifico stato di possesso della capacità giuridica patrimoniale (1).

Il Sinodo è l'Assemblea dei rappresentanti di tutta la Chiesa valdese, e insieme il suo organo rappresentativo, legislativo, giudiziario e disciplinare in supremo grado. Delibera sugli interessi generali della Chiesa, e provvede coi regolamenti a tutto ciò che può interessare la Chiesa non solo nel suo culto, ma anche nell'Amministrazione temporale delle parrocchie. Dal seno del Sinodo esce la Tavola, che al pari della Giunta nei Municipi, rappresenta normalmente la Chiesa durante gli intervalli fra le assemblee sinodali. Ne escono pure le Commissioni speciali, talune delle quali sono divenute permanenti: cioè il Consiglio della Scuola di Teologia, la Commissione degli Ospedali, e il Comitato di evangelizzazione: a cui spetta anche l'Amministrazione di tutti gli stabili appartenenti alle chiese valdesi, che si trovano fuori delle valli piemontesi (2).

Potrebbe dunque dubitarsi, se la personalità giuridica spetti oltrechè alle parrocchie, anche alla rappresentanza generale del culto valdese. Ma non conosco atti legislativi, nè governativi, nè decisioni, che la riconoscano: e la natura delle attribuzioni patrimoniali di queste generali rappresentanze o commissioni pare che si ristringa a formulare i regolamenti di amministrazione, o ad amministrare in nome dei singoli enti parrocchiali che possiedono i beni.

---

lo stanziamento di una nuova e distinta categoria di L. 6,462. 30 per assegnamento dovuto ai Valdesi, onde concorrere alle spese del loro culto. Lo stanziamento veniva approvato dopo una importante discussione: e da quell'epoca in poi rimase iscritto nel bilancio passivo dello Stato; discussione che si rinnovò dopo la costituzione del Regno d'Italia nell'occasione dell'esame del bilancio, che ebbe luogo alla Camera dei deputati nel febbraio dell'anno 1868. » Scaduto, *op. cit.* II, pag. 967.

(1) Scaduto, *op. cit.* II, pag. 965.

(2) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* pag. 383.

143. Le Chiese evangeliche della Missione Valdese fuori delle valli piemontesi furono ordinate mediante un organamento, che riportò l'approvazione del Sinodo tenuto a Torre Pellice dal 7 al 10 settembre di quell'anno, e fu riprodotto nei Regolamenti approvati dal Sinodo stesso dopo una Revisione fatta nel 1890 (1). Queste chiese percorrono i tre stadi delle Stazioni, dei Distretti e delle Federazioni; hanno dei Consigli di Chiesa e delle Commissioni speciali per la beneficenza e l'istruzione. Ma vivono come semplici associazioni, se non vengono erette in Corpo morale e legalmente riconosciute come tali dallo Stato (2).

144. c) *Altre Chiese protestanti.* Dagli Annali, che la Direzione generale della statistica pubblica annualmente, e dal Codice ecclesiastico del Saredo, risulta che la Chiesa valdese, quantunque sia la più importante fra le confessioni protestanti, non è per altro la sola in Italia. Vi sono la Chiesa cristiana libera, la Chiesa libera italiana, la Metodista Weslejana, la Metodista episcopale, e l'Unione Cristiana Apostolica Battista, oltre le varie chiese evangeliche che hanno il centro fuori d'Italia. Tutte queste Chiese vivono come libere associazioni; e se non sono erette in Corpo morale, il patrimonio che hanno, non può considerarsi che come proprietà indivisa degli affiliati al sodalizio, rappresentato e amministrato da chi viene eletto capo della Chiesa. Se sono erette in Corpo morale, acquistano personalità giuridica, e si governano secondo lo Statuto organico approvato dal Governo.

Noi qui possiamo notare soltanto, come l'antica Chiesa cristiana libera in Italia, costituitasi dall'unione di più Chiese minori nell'assemblea generale di Bologna del 1865, dotata di una Costituzione o Regolamento generale nell'Assemblea di Firenze del 1871, assunse fino dal 1889 il nome di Chiesa evangelica d'Italia. Le sue chiese particolari, costituite vo-

---

(1) **Rignano,** *op. cit.* pag. 186; **Friedberg-Ruffini,** *op. cit.* pag. 328.

(2) **Scaduto,** *op. cit.* vol. II, pag. 965.

lontariamente da un numero qualsiasi di credenti, che prende il nome di gruppo, ha facoltà di ordinarsi in modo autonomo. Il Pastore, o Evangelista, o Conduttore, la rappresenta e ottiene il riconoscimento dei doni fatti dai credenti stessi, o dei sussidii che provengono specialmente dalle Chiese presbiteriane di America e di Scozia. Oltre a ciò, vi sono l'assemblea generale, che presiede a tutte le Chiese particolari, e il Comitato di Evangelizzazione, nominato dall'Assemblea, e deputato a rappresentarla negli intervalli delle sue adunanze, a raccogliere e amministrare i fondi. La Chiesa tiene e sussidia scuole serali; ha il Fondo vecchiaia per le pensioni, le vedove e gli orfani (1).

Circa le altre Chiese evangeliche, che hanno sede principale fuori d'Italia, cioè le Battiste, quella dei Fratelli liberi, l'Anglicana, la libera Scozzese, le riformate francese e tedesca, l'unita Luterana, mi basterà richiamare i principii esposti a riguardo delle persone giuridiche estere (2).

145. d) *Chiese greche scismatiche.* Per evitare confusioni, bisogna distinguere i greci uniti dai greci scismatici.

Le colonie greche ed albanesi della Sicilia seguirono sempre il rito greco unito; che pure si pratica in qualche chiesa orientale stabilita in altre città d'Italia. Vale a dire seguono la religione cattolica; riconoscono la dipendenza loro dalla Santa Sede, e hanno soltanto pretesa l'indipendenza dalla autorità degli Ordinari (Arcivescovi e Vescovi) cattolici, oltre certe specialità del rito greco, che non toccano la sostanza del dogma. Ciò non di meno si trovarono in conflitto con gli Ordinari, che pretesero assoggettarli alla propria giurisdizione; e vi riuscirono sotto Benedetto XIV, che nel 26 maggio 1742

---

(1) Friedberg-Ruffini, *op. cit.* pag. 337; *Costituzione della Chiesa evangelica d'Italia*, Milano 1890.

(2) Vedi vol. I, nn. 186 e segg. Le chiese estere non possono fare acquisti in Italia senza riportare l'autorizzazione richiesta dalla Legge 5 giugno 1850: Roma, 14 aprile 1884 (*Legge*, 24, 2, 700); e 4 agosto 1885 (*ivi*, 26, 1, 452).

emanò con questo intento la Bolla *Etsi Pastoralis*, munita di esecutorietà nel Regno delle due Sicilie col concordato del 25 ottobre 1864. Caduta la dominazione borbonica, il dittatore Garibaldi con Legge del 12 ottobre 1860 dichiarò nullo e come non avvenuto l'Exequatur Regio alla suddetta Bolla in Sicilia, e concesse ai Greco Albanesi libertà piena di esercitare il loro culto ortodosso orientale. Ma siccome i Greco Albanesi non furono mai scismatici, così tale costituzione non deve intendersi nel senso di un ritorno allo scisma, che per essi non mai ebbe luogo, ma soltanto in quello di piena indipendenza dalla giurisdizione degli Ordinari, e di libera facoltà di praticare i riti liturgici orientali.

Del resto l'ordinamento interno, e però la personalità giuridica degli Istituti di questa Chiesa, è il medesimo che nella Chiesa cattolica.

Diversa è la condizione dei greci scismatici, sotto il qual nome in senso romano, si intendono quelli che in senso orientale si chiamano ortodossi. Una delle più importanti chiese greche scismatiche è quella detta dei Nazionali Greci di Napoli, sotto il titolo dei SS. Pietro e Paolo; l'organamento della quale è democratico e costituzionale, secondo lo Statuto organico approvato già dal Governo con risoluzione del 20 febbraio 1764. Secondo questo Statuto, il culto è praticato da una Confraternita per mezzo di Cappellani eletti e revocabili *ad nutum* dai confratelli, e l'Amministrazione è in mano dei Governatori. Ma queste guarentigie e libertà statutarie nascenti dalle concessioni fatte dagli Aragonesi al Paleologo, e ad altri greci fuorusciti per scampare dai Turchi, vennero abolite per effetto del Concordato con diversi Rescritti intorno agli anni 1828 e 1829. Dopo il Risorgimento politico d'Italia, i Nazionali Greci invocarono l'indipendenza della loro Chiesa e protestarono contro i rescritti, ritenendoli abrogati insieme col concordato. Di qui sorsero varie liti (1): finchè

(1) Vedi Cass. Napoli, 15 febbraio 1870 (*Annali*, IV, 1, 148).

il governo allo scopo di troncarle e rendere omaggio alla libertà dei culti, provocò la legge del 2 maggio 1877, che ripristinò l'istituto nello stato anteriore, rilasciando all'autorità giudiziaria di pronunciare sulle controversie, che fossero insorte circa gli effetti della revoca e dell'applicazione dello Statuto del 1764 (1).

Le stesse cose possono dirsi riguardo alla Chiesa greca di Messina, a cui si riferiscono i Sovrani provvedimenti del 5 settembre 1784 e 18 novembre 1801 richiamati in vigore con R. D. 20 dicembre 1877, il quale fu emanato dal Governo coi poteri conferitigli dalla legge testè citata.

I seguaci del culto greco scismatico esistono anche in altre città d'Italia, e specialmente in Livorno e in Venezia. La Chiesa greca di Livorno era stata riconosciuta dal Governo toscano fino dal secolo passato, ed è retta dalle Costituzioni e Capitoli del 1775, approvati con Motupropri del 14 luglio 1757, 2 agosto 1760, e con le officiali dell'11 maggio e 28 agosto 1775.

La Chiesa di S. Giorgio della Greca nazione in Venezia ottenne dalla Repubblica veneta, prima del secolo XV, il riconoscimento di persona giuridica: ed è retta tuttora da Statuti e Regolamenti approvati dal Governo Austriaco con Decreto del 23 maggio 1821 (2).

---

(1) Saredo, *op. cit.* Parte 3, pag. 1036. Notevole è la relazione governativa del Ministro Mancini su questo progetto di legge, che fa la storia della Confraternita e della Chiesa.

(2) Saredo, *loc. cit.* pagg. 1037 e 1188.

TRATTATO IV ED ULTIMO

LE SOCIETÀ, LE ASSOCIAZIONI E LE ISTITUZIONI PRIVATE

CENNI PRELIMINARI

146. Distinguendo le persone giuridiche private dalle pubbliche io non intendo, come altrove accennai (1), di seguire una distinzione rigorosamente scientifica: che tragga cioè i suoi dati da elementi immutabili nella duplice categoria degli enti morali; ma una distinzione fondata sui rapporti contingenti e però variabili tra essi e la cosa pubblica, o tra essi e il governo. Per dirlo con altre parole, è il difetto di partecipazione alla vita pubblica manifestato dal rimanere estraneo non solo all'ordito sostanziale dell'Amministrazione governativa, ma anche alle dipendenze di questa, ciò che caratterizza, secondo il mio modo di vedere, l'ente morale di ragione privata. E siccome il concorso o il difetto di tale partecipazione dipende da circostanze politiche, però è basato su criteri di convenienza, piuttostochè su dati scientifici.

Un'osservazione superficiale può far credere, che il criterio della distinzione debba cercarsi nello scopo di ciascuna entità giuridica; onde si avessero a reputare private quelle associazioni o quelli istituti, che hanno scopo di interesse privato, rimanendo invece dotate di carattere pubblico, quelle entità giuridiche, le quali hanno un fine di utilità pubblica, o almeno un fine privato congiunto a un interesse pubblico sociale, da cui non possono scompagnarsi. Ma sarebbe un errore. Oltrechè

(1) Vedi il vol. II, nn. 1 a 8.

pochi interessi privati, quando vengono rappresentati da enti collettivi duraturi rimangono assolutamente estranei alla pubblica utilità, dipende pure da un criterio politico di apprezzamento del Governo, il considerare certi interessi privati come attinenti all'interesse pubblico. E l'apprezzamento del Governo è su questo proposito variabile.

La storia de' sodalizi nel diritto romano, e specialmente dei collegi professionali basterebbe a persuaderne chiunque. Da Roma alla caduta dell'impero tutti i collegi di artigiani e di commercianti cambiarono carattere, a seconda delle fasi politiche che traversarono. Sotto i Re e la Repubblica i *collegii*, le *sodalitates*, i *corpora* si occuparono dei loro interessi privati, e lo Stato gli lasciò fare. Sul finire della Repubblica si dettero a brighe politiche, e però furono travolti nei disordini, che insanguinarono il fôro e le piazze. Provocarono i fulmini dell' autorità: e tre volte vennero soppressi dal Senato, da Cesare e da Augusto. Nel settimo secolo dell'era nostra poterono appena ricostituirsi, ma a patto di ottenere l'autorizzazione, che l'imperatore non concedeva, se il collegio oltre a ingerirsi dei suoi particolari interessi, non avesse avuto altresì qualche carattere di utilità pubblica, che ne giustificasse l'esistenza (1). Onde avvenne, che le Corporazioni professionali sotto l'impero fossero pubbliche e private allo stesso tempo. In progresso il carattere pubblico prese il disopra; e il Governo si liberò dalla cura diretta di certi servigi pubblici, incaricandone le Corporazioni. Le quali

(1) Legge 18, *Quod. univ. nomine, etc.* (III, 4): « Neque societas, neque collegium, neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur; nam et legibus et senatusconsultis, et principalibus constitutionibus ea res coercetur. Paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora: ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere; vel aurifodinarum, vel argentifodinarum, vel salinarum. Item collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatusconsultis atque constitutionibus principalibus confirmatum est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et naviculariorum, qui et in provinciis sunt. »

ebbero invidiabili privilegi, ma in contrapposto furono spogliate di ogni autonomia, rese obbligatorie e perfino ereditarie; ridotte insomma sotto la più stretta servitù e dipendenza del governo.

Quanto ai Collegi religiosi alcuni furono officiali o semi officiali: altri privati. I quattro grandi collegi dei Pontefici *(quatuor summa collegia)*, che celebravano il culto ufficiale in nome del popolo romano *(sacra pro populo)* (1), le *sodalitates sacrae*, associazioni religiose istituite per un culto pubblico e dall'autorità pubblica (2), quali erano i *montani* e i *pagani* riuniti in corpo per celebrare feste religiose popolari *(quae omnes cives faciunt)* (3), costituivano Corporazioni officiali o almeno semi officiali. Ma accanto a queste Corporazioni, che sotto nomi diversi praticavano il culto pubblico delle divinità romane, la storia ci addita molti collegi religiosi di carattere privato; ed erano a preferenza i seguaci delle divinità straniere, che si riunivano per celebrare i riti di Bacco o di Iside, di Serapide, di Osiride e di Anubi, ed avevano i loro capi *(magistri)* e le Casse comuni (4). Anche la colonia israelitica si costitui le sue comunità religiose autorizzate da Cesare, quando elargi agli ebrei il diritto di associazione (5). Oltre la religione siffatte associazioni di *cultores templi* curarono le sepolture, e si trasformarono in quei *collegia funeraticia* o *tenuiorum* (6), di cui abbiamo spesso dovuto occuparci nel trattato precedente.

---

(1) Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionelles chez les Romains, etc.* (Louvain, Peeters, éd. 1895) pag. 34; Marquardt, *Le Culte*, I, pag. 267.

(2) Cic. *de senect.* XIII, 45: « sodalitates me quaestore constitutae sunt, sacris Idaeis Magnae Matris acceptis ». Waltzing, *op. cit.* pag. 34, 35, 36; Mommsen, *De coll.* pag. 1-27; Marquardt, *Le Culte*, I, pagg. 161 e segg.

(3) Citati autori. Cic. *Pro domo*, 28, 74: « nullum est in hac urbe collegium, nulli pagani, aut montani, quoniam plebei quoque urbanae maiores nostri conventicula et quasi consilia quaedam esse voluerunt. »

(4) Liv. XXXIX, 18; *Apul. Metam.* XI, 30.

(5) Marquardt, *Le Culte*, I, pag. 101; Waltzing, *loc. cit.* pag. 43, not. 4 in fine.

(6) Legge 1 pr. e 8, 4, D. XLVII, 22.

La civiltà romana conobbe pure i Circoli ricreativi, gli *ambubaiarum collegia* e i *convictores*. Ecco infatti i *pilicrepi*, i *seribibi*, i *furunculi*, i *dormientes* di Pompei (1); i *convictores, qui una epulo vesci solent* della città di Fano nell'antica Umbria (2). Corporazioni certamente private. Or bene, nel settimo secolo della repubblica anche esse, al pari delle professionali e delle religiose, uscirono dal modesto campo degli interessi privati, delle feste familiari, degli innocenti piaceri, e si tuffarono nella politica arrogandosi il carattere pubblico. Allora divennero *factiones*. Mentre invero i collegi sacerdotali e i sacri sodalizi si contentarono di sostenere i loro membri nelle elezioni, i collegi privati degli adoratori della medesima divinità, i sodalizi dei commercianti, degli artigiani, dei buonviventi si lasciarono corrompere nelle brighe elettorali e diventarono strumenti di disordine in mano di demagoghi ambiziosi.

Anche il ricordo del Medio Evo tornerebbe opportuno a dimostrare le vicende toccate alle Corporazioni ed alle Fondazioni, se il continuo miscuglio che nei secoli feudali avvenne del diritto pubblico e del privato non rendesse inutile qualunque ricerca. Ma non credo andar molto lungi dal vero affermando, che le Università di Studi, le Corporazioni di arti e mestieri, come le Opere pie nell'autonomia degli statuti, nell'interna disciplina assunsero tutte le forme degli Istituti di pubblico diritto, sottraendosi nel tempo stesso ad ogni soggezione dell'autorità centrale, debolissima in quei tempi. Erano quasi servizi pubblici compiuti da associazioni libere. La protezione dei mestieri, il regolamento delle opere nell'interesse del pubblico e dell'operaio, il tirocinio, l'influenza

---

(1) Di queste colleganze dei giuocatori di palla, dei tardi bevitori, dei ladruncoli e dei dormienti si è trovata menzione nei graffiti di Pompei. A Pozzuoli si rinvenne un distico, l'autore del quale si confessa uno *ex Epicureio gaudivigente choro*.

(2) Waltzing, *op. cit.* pag. 51, 52.

politica, i bisogni religiosi, la carità e persino il divertimento spingevano all'associazione. E l'associazione governandosi da sè, faceva le parti dell'autorità pubblica, aveva poteri pubblici, amministrativi e giurisdizionali (1).

147. Nell'Evo Moderno il potere centrale ha ripresi i suoi diritti. E lo Stato, non sempre contentandosi della missione primaria di stretta conservazione del diritto e del corpo sociale, si è andato interessando di molte opere e consociazioni, che conferiscono al vantaggio degli individui in particolare, piuttostochè della società come corpo politico. Però quasi tutte le opere di beneficenza e d'istruzione sono state incorporate negli ordini pubblici, e avvalorate dalla sanzione dell'autorità. Però molte società d'industria e di traffico, di risparmio, di previdenza, e perfino molte società di arti utili alla conservazione fisica dell'uomo, come le ginnastiche, quelle del tiro a segno, o al sollazzo dello spirito, come certi circoli e certe accademie, sono divenuti sotto la mano del Governo delle Istituzioni di utilità pubblica. Ma siccome da altra parte lo spirito di associazione può rivolgersi a un gran numero di intenti e di giovamenti per importanza e valore differentissimi: alcuni dei quali sono necessari, altri utili, altri dilettevoli, e ciascuno di questi intenti ammette altre minori diversità di natura e di grado, perchè il necessario, il profittevole e il giocondo variano infinitamente di qualità e di misura, così la classe degli Enti collettivi e degli Istituti privati si accresce con nuove forme; e quanto perde per l'estendersi degli ordinamenti pubblici, altrettanto guadagna col trovare nuove manifestazioni e nuovi indirizzi.

La cultura produce questa specie di metamorfosi, somministrando allo spirito di associazione, oltre la varietà degli utili intenti, due elementi propri del vivere civile: il concetto

---

(1) Schupfer, *Manuale di storia del diritto italiano, Le Fonti; leggi e scienza* (2ª ed. 1895, Città di Castello), Capo V, *Legislazione speciale delle classi*, pag. 406 e segg.

di molteplici aggregazioni e il magistero opportuno a bene ordinarle. Così sorgono spontanee e libere le società di guadagno da un lato; e dall' altro le associazioni a scopo di mutuo soccorso, di cooperazione, di educazione fisica o intellettuale, e di passatempo: e le istituzioni, che intrecciandosi con esse le perpetuano o le imitano.

Due pertanto sono le grandi classi di Associazioni e Istituzioni private, che dobbiamo studiare: quelle a scopo di guadagno e quelle senza scopo lucrativo.

CAPITOLO I.

LA PERSONALITÀ GIURIDICA NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI A SCOPO DI GUADAGNO

§ 1.

Delle ragioni che escludono tale personalità dalle società civili, e la includono in quelle di commercio.

I.

148. Società civili. Associazioni private a scopo di lucro sono le società.

Del carattere di quell'entità collettiva, che nel tecnicismo giuridico si chiama Società, e deriva da un contratto regolato ora dal Codice civile, ora dal Codice di commercio, parlai nella Parte generale; e fino da allora manifestai la mia convinzione, negando *iure nostro* la personalità giuridica alla Società civile, riconoscendola alla Società di commercio sia essa in nome collettivo, sia in accomandita, sia anonima (1). Siccome questa proposizione è tuttora soggetto di discussioni, specialmente in quanto personifica le Società di commercio, il lettore mi permetta di compierne la dimostrazione.

Nel diritto romano la Società civile non costituiva un ente

(1) Vedi il vol. I, nn. 27, 28 e segg.

dotato di personalità propria, ma una semplice comunione; in cui ogni socio conservava la proprietà *pro indiviso* della quota conferita, mentre nello stesso modo acquistava la comproprietà dei contributi apportati dal consocio. *Nemo societatem contrahendo rei suae dominus esse desinit* (1). Contro il chiaro significato di questo testo si spuntano le armi degli oppositori antichi e moderni. Che cosa è infatti la persona giuridica, o come latinamente dicevasi l'*universitas*, se non un ente dotato di patrimonio proprio e separato da quello degli associati? Quale era l'elemento costitutivo dell'*Universitates, quibus permissum erat corpus habere*, se non quello di avere la capacità giuridica patrimoniale, e perciò di avere beni, crediti e debiti distinti da quelli dei consociati? E quale ne era il principio regolatore nel campo delle obbligazioni, se non che i debiti e i crediti dell'*universitas* non potessero confondersi coi debiti e i crediti dei singoli, che le componevano? *Quod Universitati debetur*, lo ripeto per l'ultima volta, *singulis non debetur*, *nec quod debet Universitas, singuli debent* (2). Ora, a riguardo delle società il citato testo di Ulpiano afferma precisamente l'opposto: perchè dice *nemo societatem contrahendo rei suae dominium amittit.* Se dunque i conferimenti non divengono propri della società, ma restano in dominio del socio che gli conferisce, la società non ha patrimonio suo: nè può avere crediti e debiti distinti da quelli dei soci. In breve, non è *universitas.*

Chi affermò il contrario cadde in errore, e confuse probabilmente l'eccezione con la regola: intendo dire la società *collegiata* o *corporata*, che dir si voglia, con la società che tale non era (3). Non è infatti da credere, che una *societas*

(1) *L. 13, § 1, D. de praescriptis verbis* (XIX, 5).

(2) *L. 7, § 1, L. 1, § 1, L. 2, D. quod cuiuscumque universit. etc.* (III, 4).

(3) *Corpus* o *corpora* erano vocaboli usati nel linguaggio classico per indicare le associazioni, *quibus permissum erat, corpus habere:* e potevano essere *collegia, societates,* o enti collettivi di qualunque altro nome. *(Sive cuiusque alterius eorum nomine).* Le società pertanto, che eccezionalmente acquistavano il privilegio dell'erezione (*habere corpus*), si dicevano collegiate o corporate.

non potesse mai *habere corpus* e divenire *universitas*. Ma ciò avveniva per effetto di una *concessio singularis* fuori del diritto comune. Avveniva *publicae utilitatis caussa*, quando il poter sovrano lo credeva conveniente, giacchè *corpus habere, nisi admodum paucis in causis permissum*. Queste società collegiate o corporate solevano essere quelle dei pubblicani, degli scribi, degli esploratori di miniere, di saline o di altre pubbliche imprese (1).

149. Invano il Troplong (2), uno dei più noti scrittori che propugnano la personificazione della società civile, cerca di spiegare il frammento di Ulpiano, riferendolo al conferimento sociale fatto allo scopo limitato dell'uso o godimento temporaneo, che però nell' intendimento esplicito del conferente esclude la trasmissione del dominio. La cosa non sta così. Il pensiero di Ulpiano è tanto lontano da questa mentale restrizione, che le sue parole suonano enunciazione di un principio generale e comune ad ogni specie di società. Sarebbe stato troppo ingenuo l'autore del responso a farci sapere, quello che ogni persona di buon senso capisce da sè. C'è forse bisogno di insegnarlo a qualcuno, che mettendo in società l'uso e non il dominio di una cosa, non se ne aliena la proprietà ?

Del resto, l'analisi del testo esclude anche in fatto un' enunciativa così puerile. Ulpiano dà il suo responso sui libri di Giuliano. Ora leggiamo Giuliano stesso e vedremo, che faceva il caso di chi avesse trasferito ad altri la proprietà di un fondo, per edificarvi una casa e poi restituirne una parte. Il che premesso, Giuliano concludeva negando l'azione di compravendita, perchè non c'era prezzo: negando l'azione di mandato, perchè l'affare non era gratuito: infine negando anche l'azione di società. E perchè? non mica perchè il trasferente aveva voluto conferire il semplice uso, ma perchè nessuno

---

(1) *L. 4, D. h. t.* Vedi il vol. I, n. 69.
(2) Troplong, *Société*, nn. 24, 58, 971.

contraendo società perde la proprietà delle cose che vi conferisce. Così la intendono anche i più reputati scrittori (1).

Nè con questo passo contrastano, come pretende il Troplong, le leggi 1 e 2 *Dig. pro socio* (XVII, 2). Nella prima si dice *in societate omnium bonorum, omnes res quae coentium sunt, continuo communicantur:* e nella seconda per spiegare il *continuo communicantur* si aggiunge non esservi bisogno di tradizione, *quia licet specialiter traditio non interveniat, tacita tantum creditur intervenire.* Se quest'ultimo inciso venisse solo, e non si riferisse al precedente, la tradizione tacita di cui vi si ragiona, potrebbe far supporre un trasferimento di dominio a pro di un terzo. Ma viene dopo il *continuo communicantur*, e a questo si riferisce. Ora, *continuo communicantur* suona mettere in comunione. Ove il conferimento in società importasse alienazione completa a pro dell'ente sociale, come si potrebbe dire: i soci si comunicano continuamente le cose loro? E quali cose? cose *quae*, si noti bene, *coentium sunt:* non già *erant.* Il che significa, che le cose restano nella proprietà comune dei soci per con-

---

(1) Pothier, *Société*, n. 3: «... è un errore grossolano il dire, che la società differisce dalla comunione in ciò, che nella società il capitale postovi da ciascun socio non è comune, e che è comune propriamente il solo guadagno. Ciò è falso. Se alcuna volta i soci non mettono in società che il godimento di certe cose, delle quali rimangono proprietari ciascuno separatamente, mettono ancora qualche volta in società le cose stesse, che vi apportano, e le rendono comuni tra loro tanto riguardo alla proprietà, che riguardo al godimento. Per istabilire questo paradosso, l'autore delle Conferenze cita queste parole della *L. 13, § 1, D. de praescript. verbis: nemo societatem contrahendo rei suae dominus esse desinit.* Ma l'autore non ha inteso il senso di questo paragrafo. Il proprietario di un certo terreno ve lo aveva interamente alienato col peso, che voi dopo di avervelo fabbricato, gliene rendereste una parte. Giuliano domanda quale specie di contratto racchiuda questa convenzione, e dice che non è contratto di società, perchè il proprietario aveva alienato interamente il terreno; mentre invece *nemo societatem contrahendo rei suae dominus esse desinit:* cioè colui, il quale mette una cosa in società, non cessa interamente di esserne proprietario, ma solamente per la parte indivisa, che trasferisce al suo socio rendendola comune ».

sentimento reciproco di essi. Consentimento, il quale fa le veci di tradizione, in quanto essa occorre per render comune *inter socios* le cose poste in società. Se dunque invece di rompere l' unità del contesto lumeggiata dal riscontro che questi due passi si fanno nel Digesto, si fosse atteso al coordinamento dei due testi, sarebbe apparso chiaro il concetto giuridico della comunione; e si sarebbe data ragione a Pothier, quando insegnava, nella società *omnium bonorum* tutte le cose dei contraenti diventano comuni; poichè sebbene non si faccia la formale tradizione, si suppone che tacitamente intervenga (1).

Comunque, quando anche la tradizione fittizia potesse intendersi operativa di trasferimento totale, la scuola del Troplong non farebbe un passo decisivo; perchè le resterebbe a dimostrare, che tale tradizione fu fatta alla società, considerata come ente o persona giuridica distinta dai soci. Ora nè l'uno, nè l'altro testo parla di questo ente morale. Anzi, il costrutto impersonale di entrambi rivela un concetto assai diverso: il concetto cioè del trasferimento reciproco fra socio e socio, per cui ciascuno, mentre dà *pro parte* la cosa sua, riceve in contraccambio *pro parte* quella del socio. E quale altro fatto giuridico può conseguire dal reciproco dare ed avere se non la comunione delle cose *hinc inde* conferite?

150. Ma v'è di più. Quando la società è *omnium bonorum*, il principio vien confermato dallo scopo stesso della società; perchè i soci non si propongono altro che il godimento in comune dei loro patrimoni; e il testo successivo ai due ora citati, si fa subito a confermarlo (2). Quando la società è invece *unius rei*, o *negotiationis alicuius*, che le cose conferite divengono comuni fra i soci è detto da mille testi, non del

---

(1) Pothier, *Pandette*, lib. XVII, tit. 2, Sez. 2, art. 1, § 1, n. XIII.

(2) *L. 3, § 1, Dig. eod.*: « Cum specialiter omnium bonorum societas coita « est, tunc et hereditas, et legatum et quod donatum est, aut quaqua ratione « adquisitum, *communioni* adquiretur. »

solo Titolo *Pro socio*, ma di molti altri pure del Digesto e del Codice Giustinianeo (1). Ed è poi confermato dalle conseguenze giuridiche derivanti dalla perdita durante la società; dacchè, se la cosa perisce, *utrique perire, damnum esse commune*, dicono quei testi, coordinando così gli effetti della perdita al criterio del condominio (2).

Non si obiettino altre leggi romane, dove la società viene pareggiata ai Municipi o alle Corporazioni nella *bonorum possessio* e nella *fideiussio* (3). Queste leggi non mirano a parificare le società ai Municipi o ad altri Corpi morali nella capacità giuridica ad acquistare eredità, a dare o ricevere fideiussioni; ma riferendosi a quelle società, che abbiano per avventura la qualità di enti morali, cioè alle società collegiate o corporate, dicono che esse acquistano, prestano, ricevono fideiussione come ogni altro Corpo morale. Ed è naturale: perchè allora *habent corpus* e sono veri enti morali. Si noti inoltre, che la prima delle citate due leggi è un passo di Ulpiano: di quello stesso Ulpiano, che tanto chiaramente fissò il principio della comunione, da cui abbiamo prese le mosse della nostra dimostrazione. Il giureconsulto non potea certo contradirsi; e chi ben consideri non si contradisse anche perchè, ove pur si escludesse che intese parlare di so-

---

(1) *LL. 14, 27, 31, 43, 47, § 1, 62, 67 eod.*: « Si unus ex sociis *rem communem* « *vendiderit* consensu sociorum » dice quest'ultima legge, per riferirne una fra tante. Vedansi pure tutti i passi riportati dal Pothier, *Pandette* (lib. XVII, tit. 2) art. II, §§ XXVI e segg. *L. 2 Cod. pro socio* (IV, 37).

(2) *L. 58, § 1 D. eod:* « Item Celsus tractat, si pecuniam contulissemus ad « mercem emendam, et mea pecunia periisset, cui perierit ea? Et ait, si post « collationem evenit, ut pecunia periret... utrique perire ». *L. 52, § 4 eod.*: « Quidam sagariam negotiationem coierunt: alter ex his ad mercem compa- « randam profectus, in latrones incidit, pecuniam perdidit: servi eius vulne- « rati sunt... dicit Julianus damnum esse commune. »

(3) *L. 3, § 4 D. de bonor. possessionibus* (XXXVII, 1): « A Municipibus et « societatibus et decuriis et corporibus bonorum possessio agnosci potest. » *L. 22, D. de fideiussoribus, ecc.* (XLVI, 1): « quia hereditas personae vice fun- « gitur, sicut Municipium, et decuria et societas. »

cietà collegiate, resterebbe sempre spiegabile l'acquisto della *bonorum possessio* da parte della società comunione, come quella che ben poteva ereditare per mezzo del socio rappresentante (1). Nell'altra legge poi la parificazione, che il giureconsulto Frontino si crede autorizzato a istituire tra la società e l'eredità giacente *(quia personae vice fungitur)*, non può aver gran peso; chi tenga presenti le annose controversie sulla personalità giuridica dell'eredità giacente, e l'interpetrazione che la citata legge ha ricevuta. Anch'essa appella per sentimento universale alle società collegiate (2).

151. Gran fiducia mostra poi il Troplong nella L. 65, § 14, Dig. *Pro socio;* perchè, esso dice, questa legge stabilisce chiaramente, che il socio creditore della società deve rivolgersi soltanto contro quel socio, il quale sia detentore della cassa comune (3). Ma con buona pace del Troplong, il testo parla soltanto di prelevamenti, e dice, che se un socio ha fatto qualche spesa per la società, deve prelevarla dal fondo comune, cercandolo da quel socio presso il quale si trova. Dopo per altro viene la divisione; e se il fondo comune non basta a soddisfare il socio creditore, allora gli altri soci sono tenuti in sussidio. Non v'è dunque cenno di personalità giuridica.

Vero è che di questo passo si giovò la dottrina statutaria, auspice il Baldo (4), per negare la compensazione fra i debiti particolari dei soci e quelli della Società. Ma io non consiglierei alcuno ad avere cieca fiducia in questa teorica. Lascio stare, che, qualunque ne sia stata sui primordi la for-

---

(1) *L. 2, § 2, D. pro socio* (XVII, 2): « De illo quaeritur, si ita societas, « ut, si qua iusta hereditas alterutri obvenerit, communis sit, quae iusta here- « ditas, etc. »

(2) Pothier, *Pandette*, lib. XLVI, tit. 1, sez. II, art. 1, § XVII.

(3) « Si communis pecunia penes aliquem sociorum sit: et alicuius socio- « rum quid absit, cum eo solo agendum, penes quem ea pecunia sit; qua de- « ducta, de reliquo, quod cuique debeatur, omnes agere possunt. »

(4) In *L. 9, Cod. de compensat.* (IV, 31); Fabro, *Ration.* in *L. 65, § 11, D. pro socio* (XVII, 2).

tuna, essa non giunse ad accreditarsi nella pratica se non col sussidio della scuola commerciale: lascio pure, che non è pacifica nè chiara in tema di società civile (1), e v'ha chi riferisce alla società di commercio. Mi contento notare, che gli stessi autori, i quali la professarono, nè la raccomandarono esclusivamente alla personalità giuridica, nè la formularono in modo assoluto. Si legga attentamente il trattatista più conosciuto in questo argomento, e si vedrà, come il Bersano nega la compensazione non tanto per la personalità propria dell'ente sociale, che egli non afferma in modo risoluto, ma solo suppone fittiziamente *(consideretur)*, e limitatamente al credito *(respectu sui crediti)*, quanto per ragioni di equità, *(ratione inaequalitatis, nec non detrimenti)*, che resulterebbe dalla compensazione; ed è appunto per ciò che eccezionalmente l'ammette, quando il detrimento e l'ineguaglianza venga meno (2).

Ma in che differisce allora la *societas* dalla *communio?* Rispondo, non nel regime giuridico, da cui sono intrinsecamente governate: bensi nel modo, come nascono e finiscono, e per lo scopo, a cui vengono indirizzate. La *communio in-*

---

(1) Pothier, *Pand. de compens.* n. 17, nota 1: *Societas facit, ut quomodo modo videantur* (i soci) *una persona:* e cita Cuiacio, *ad leg. 9, h. t. L. 10, D. de duob. reis* (XLV, 2): « si duo rei promittendi socii non sint, non proderit alteri, « quod stipulator alteri reo pecunia debet. » Vedi la mia *Teoria delle obbligazioni*, VIII, 29.

(2) Bersano, *de Compensat.* cap. III, quaest. 9: «... quia quum requirat compen« satio debitum et creditum in eodem respectu eiusdem,... et persona societatis « *respectu sui crediti consideretur* ut distincta ac separata a persona socii... ideo« que palam est neutiquam posse socium conventum ad debitum sociale se « tueri media compensatione crediti, quod ex particulari contractu habet ad« versus aliquem ex consociis... Porro compensatio debiti socialis cum debito « particulari alicuius ex sociis permitti non debet; *attento etiam ratione inae« qualitatis, nec non detrimenti,* quod caeteroquin inter socios resultaret... Quo « vero attinet ad debita socii conventi, et credita eiusdem, utraque concer« nentia interesse ipsius societatis... nihil est, quod repugnet compensationi, « aut illam excludat... nam maior vel minor administratio non repugnat na« turae compensationis. »

cidens nasce da fatti accidentali, e finisce a volontà di qualunque comunista. La società deriva dal contratto, ed ha la durata pattuita. Inoltre la comunione è uno stato giuridico puramente passivo, mentre invece la società è operativa, e ha sempre scopo di guadagno (1). Differenze per altro, le quali, come ognuno comprende, niuna relazione hanno con la personalità giuridica, che rimane estranea tanto alla comunione, quanto alla società.

152. Con questo carattere di comunione, la società civile passò nel Codice Napoleone; e i tentativi del Troplong, come dei pochi che lo seguirono a fronte del qual Codice, andarono a vuoto dopo un momentaneo successo. E non poteva essere diversamente; perchè qualunque fossero i voti della scienza, le disposizioni del Codice francese ligio al diritto romano erano troppo apertamente contrarie alla personificazione della società civile (2).

---

(1) *LL. 31 e 32, D. pro socio* (XVII, 2); Vinnii, *Inst.* lib. III, tit. 28, n. 3; Mühlenbruch, *Doctrina pandect.* § 418; Voet, *Pand.* XVII, 2, 2; Pothier, *Società*, nn. 2 e 3; Maynz, *Oblig.* §§ 56, 108; Molitor, *Les Oblig. en d. r.* 2, II, 629.

(2) Vauthier, *Études sur les personnes morales*, liv. III, chap. IV, pag. 396. Veggansi le parole di questo scrittore riferite nella Parte generale: vol. I, n. 27, nelle note: Aubry et Rau, *op. cit.* III, pag. 394 e nota 14; Pont, *Sociétés*, nn. 125 e 126; Lyon-Caen et Renault, *Précis de droit comm.* n. 290; Boistel, *Précis de droit comm.* pagg. 124, 128; Duranton, *op. cit.* XII, 432; Frémery, *Etudes de droit comm.* pag. 30; Thiry, *Revue critique*, 1854, t. V, pagg. 412; e 1855, t. VII, pag. 289; Demangeat sur Bravard, *Traité de droit comm.* f. 1, pag. 174, nota 1. La dottrina contraria del Troplong ebbe qualche seguito sul principio, come può vedersi nel Larombière, *Oblig.* art. 1291, n. 6; e nel Demolombe, *Des contracts et des oblig.* t. V, n. 566; ma senza il conforto di valide ragioni. Il Demolombe promise di darle nel seguito dell'opera; ma la dimostrazione non è mai venuta. E la giurisprudenza francese ha del tutto abbandonata questa dottrina.

Per il Codice federale svizzero anche le società civili, non escluse quelle che hanno scopo diverso dal guadagno, possono acquistare la personalità giuridica: ma per conseguirla si debbono fare iscrivere sul registro del commercio artt. 716, 717, 719. Senza ciò anche le società di guadagno sono considerate come semplici comunioni, art. 524.

Anche secondo il nuovo Codice tedesco, le società civili hanno carattere di comunioni, §§ 629 e segg.; ma tutte le società di persone possono acqui-

Nè sono diversi i principii del Codice civile italiano, copia fedele *in subiecta materia* del Codice francese. Bastano tre disposizioni a farcene persuasi. E prima l'articolo 1697, che definisce la società: un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa *in comune*, al fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare. La seconda è nell'articolo 1727, per cui i soci, salvo patto diverso, sono obbligati personalmente verso il creditore, col quale hanno contrattato, ciascuno per una somma o parte uguale. E finalmente l'articolo 1713, che implicitamente riconosce al socio il diritto di esigere la sua parte del credito *comune*. Queste disposizioni non si comprenderebbero, se la società avesse la personalità giuridica. Non ci sarebbero allora beni, crediti e debiti *comuni;* ma beni, crediti e debiti dell'ente morale. Aggiungansi la relazione Pisanelli sul progetto governativo, e tutta intera la Sezione 1 del capo 3 (artt. 1707 a 1725) del Codice civile, dove non si parla mai di obbligazioni della società, ma di obbligazioni dei soci verso i terzi (1). Carattere di persona giuridica avrebbero potuto avere le società civili, se fosse stata ascoltata la proposta Mancini, di cui ho parlato altra volta (2); ma la Commissione di coordinamento la re-

---

stare la personalità giuridica e divenire corporazioni conformandosi alle leggi dello Stato del luogo, ove si costituiscono, §§ 41 e segg.

Finalmente nemmeno secondo Laurent, *Principes de droit civil,* XVIII, 430, e XXVI, 181 e 182 le società civili hanno personalità giuridica: ma sulla mente dell'illustre scrittore ha influito la legge belga del 18 maggio 1873.

(1) Vedi vol. I, n. 27.

(2) Commissione di coordinamento, verbale della seduta 18 aprile 1865. Vengono in discussione le proposte G. De Foresta e Mancini intorno all'art. 19. La proposta Mancini tende a che il detto articolo sia concepito nei termini seguenti: I Comuni, le Provincie, le Opere pie, gli Istituti pubblici sì ecclesiastici che civili, le società lecite costituite secondo la legge, e tutti i Corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili, sotto le modificazioni determinate dalle leggi. Ad eccezione delle società commerciali saranno però incapaci di acquistare a qualunque titolo beni stabili; e non potranno acquistare anche beni mobili a titolo gratuito per atti tra vivi e a causa di morte, senza ottenerne l'autorizzazione dal Re.

spinse, e fu perciò che l'articolo 2 del Codice civile tralasciò di enunciare le società fra gli enti investiti di capacità civile.

Sotto il rispetto della convenienza il Mancini aveva ragione, giacchè nessuno può ignorare quanto conferisca al fecondo svolgimento delle associazioni economiche il ristringere la responsabilità dei soci ai conferimenti sociali. Lo dimostrano i prodigi ottenuti dall'accomandita nel medio Evo, e dall'anonima nel secolo presente. Lo confermano i resultati conseguiti dalle *limited* inglesi; mentre invece le società a responsabilità illimitata vivono poco operose e intisichiscono, perchè ognuno rifugge naturalmente dall'esporsi a impegni senza limiti. E la responsabilità illimitata dei soci è conseguenza inevitabile della comunione, dove manca un subietto distinto dai consoci, sulla persona del quale vadano a gravare e a ridursi i debiti sociali. Nella società a base di comunione, i debiti della società sono inevitabilmente debiti di ciascun socio. Ora, poichè per principio fondamentale di diritto, chiunque sia obbligato personalmente è tenuto ad adempiere le obbligazioni contratte con tutti i suoi beni immobili presenti e futuri (1), la responsabilità non può limitarsi al conferimento sociale. Impegna tutto il patrimonio dei consociati.

Mancini svolge la sua proposta... muovendo da tre distinti ordini di idee: cioè dai principii che riconoscono la personalità civile alle società sì civili che commerciali, purchè ammesse dalla legge: dall'esempio di altri Codici, e fra questi del Codice Austriaco, che all'art. 26 contiene una disposizione analoga a quella che egli propone: ed infine dalla necessità di evitare gli inconvenienti pratici, che possono derivare dal silenzio della legge intorno a questo punto importantissimo.

Qui s'impegnò un'ampia discussione dalla quale apparisce, che la proposta Mancini, appoggiata da alcuni commissari, fu vivamente contrastata da altri, in parte per tema di veder risuscitare le corporazioni religiose, in parte perchè le società civili non hanno scopo determinato; in parte perchè la disposizione proposta non fu creduta necessaria nè per le civili, nè per le commerciali. E fu però che non rimase approvata.

(1) Art. 1948 Cod. civ.

II.

153. Società di commercio. Ma questo bisogno fu di buon'ora sentito per le società di commercio. Furono le esigenze del traffico, che nell'epoca fortunata del nostro primo risorgimento indussero la scuola commerciale e la dottrina statutaria a creare in Italia la società a responsabilità limitata. Per riuscirvi bisognava separare il patrimonio dei soci da quello della società: ossia erigere questa in ente morale. L'Ancarano, lo Scaccia, lo Stracca, l'Ansaldo, il Casaregis, e via discorrendo, conoscevano benissimo il testo Giustinianeo, e ci trovavano la società sulla base della comunione. Ma ci trovavano pure quei certi passi testuali, che con un poco di ingegno si prestavano a staccare il patrimonio dei singoli soci dal patrimonio sociale. Se ne servirono; e dalla regola che l'azione creditoria del socio deve esser prima diretta contro la massa comune, dal postulato *bona societatis non dicuntur nisi deducto aere alieno,* dalle società collegiate che al pari del Municipio *personae vice fungebantur,* trassero partito, scalzando in servigio del commercio, i principii; convertirono l'eccezione in regola, e fecero di tutte le società di commercio tante entità giuridiche dotate di personalità propria.

Ed è bello a seguirli in quest'opera progressiva. Cominciarono con l'escludere dal fondo sociale i creditori particolari dei soci, e concedervi la preferenza ai creditori della Società. E siccome questa preferenza non era di certo un privilegio inerente alla natura del credito, vennero con ciò a fare il primo passo verso la separazione dei patrimoni. Se infatti i contributi dei soci non fossero usciti dal patrimonio di costoro per andare a costituire il patrimonio dell'ente sociale, quei conferimenti non avrebbero potuto sfuggire ai creditori particolari di ciascun socio, per la ben nota ragione, che chi si obbliga personalmente, si obbliga con tutto il suo patrimonio: o per dirlo in altri termini, perchè tutti i beni del debitore costi-

tuiscono la garanzia del creditore. Per sfuggire a questa giuridica necessità non c'era altro mezzo, che trasferire la proprietà dei contributi sociali dal patrimonio del singolo socio nel patrimonio della Società, la quale divenendo proprietaria, veniva per ciò stesso ad acquistare la personalità giuridica.

Così si spiega la definizione di Stracca: *Societas est corpus mysticum, pluribus nominibus conflatum* (1). Così si comprende la distinzione di Scaccia, *aliud est corpus unius societatis, et aliud est quilibet socius societatis* (2). Allora si giustifica il Casaregis, quando al quesito *mutuans socio alicuius societatis an habeat actionem contra societatem, praecipue quando socius eamdem pecuniam sibi mutuatam societati tradidit,* risponde di no (3). E allora finalmente si sostiene assai più legittimamente che nella società civile la teorica della compensazione. Intendo quella teorica, per cui *unus ex sociis non potest debitum proprium cum credito societatis compensare,* nè il terzo debitore della società e creditore di un socio può liberarsi, opponendo la compensazione (4).

---

(1) Stracca, *Decis. Rotae Genuens,* VII, 9, 10, *Corpus mysticum, persona mystica* era la denominazione, con cui in quell'epoca si designava la *persona giuridica* o *ente morale,* secondo le denominazioni odierne. *Il pluribus nominibus conflatum* non aggiunge alcuna nuova idea a quella della collettività, che serve di base all'ente morale.

(2) Scaccia, *De comm. et cambio,* § 1, quaest. 1, n. 450.

(3) Casaregis, *Discurs. legal. de commercio,* Discurs. 146.

(4) Scaccia, *loc. cit.:* « Unde si socii societatem cambii faciant; et unus ex « sociis constituant, qui praesit illi bursae sociale, et hic praepositus petat ab « uno ex sociis, quod debet conferre in bursam communem; et iste socius re- « spondeat praeposito: tu debes mihi tantundem, compenso tecum: non est « audiendus; quia, quod debet societati, non potest compensare cum eo quod « debet habere ab uno ex sociis; cum societas non tenetur solvere debitum « alienum. Etiam unus ex sociis durante societate non potest quicquam ex ea « extrahere, nisi nomine proprio fiat debitor societatis. » E § 6, n. 95: « Extende « secundo, ut si unus particularis sit creditor unius ex sociis alicuius societatis, « et sit etiam debitor societatis, non possit hoc debitum, quod habet cum « societate, compensare cum credito, quod habet contra dictum socium, etiam « si illud habeat occasionem alterius societatis. »

Con questi precedenti aveva ragione l'Azuni, che raccogliendo nel suo dizionario la giurisprudenza commerciale del suo tempo stampava nel 1786: « Appena la Società è costi-« tuita diviene un ente morale, che ha un'esistenza legale sua « propria. Questa teoria sta sopra il bisogno del commercio, « ed anima tutta la legislazione e la giurisprudenza (1). »

154. Data la personalità giuridica della Società, che si obbliga con i beni suoi, l'obbligazione dei singoli soci avrebbe dovuto a rigor di logica essere esclusa. Tuttavia a questa esclusione assoluta non arrivò la dottrina commerciale italiana, giacchè trovò l'ostacolo insormontabile del diritto romano, su questo proposito tanto chiaro, che per isforzi dottrinali non poteva del tutto annullarsi. Fece quanto potè senza mettersi in aperta ribellione con la legge, e ridusse la responsabilità dei soci da principale in sussidiaria. Il socio non fu più un debitore diretto, ma piuttosto un fideiussore; sicchè i creditori dovevano cominciare dal chiedere la condanna della Società.

E l'espediente non fu vano, nè di poca entità, perchè sempre più dimostrò, che c'era un obbligato principale diverso dai soci, ed era la persona giuridica della Società. Ora chi non vede in questo sforzo l'espediente adottato dall'antica dottrina italiana come mezzo termine per girare la difficoltà, e cambiare al possibile la rigidità dei principii romani col diritto nuovo che andava sorgendo? Infatti, se l'obbligazione sussidiaria dei soci non era più una necessità assoluta, tuttavia non ripugnava assolutamente alla personalità giuridica della società; e poteva supporsi tacitamente consentita dai soci a maggior garanzia dei terzi creditori. Cosa del resto non insolita; giacchè questa garanzia sussidiaria dei soci tacitamente presupposta trova il suo riscontro anche nella corporazione civile, quando i singoli membri per maggior garanzia

---

(1) Azuni, *Dizionario universale ragionato della giur. merc.* voce *Società*, § 19.

dei creditori assumono la fideiussione del debito contratto dal Corpo morale (1).

Ma non basta. Fatto il primo passo, venne il secondo non meno decisivo. Questa obbligazione sussidiaria dei soci compresi in una ditta mercantile diventò un'eccezione, e prevalse adagio adagio come regola la responsabilità personale limitata. Quando il contratto di società determinava il *quantum* del conferimento, i soci non si reputavano obbligati oltre quel capitale: tanto più, se ciò era stato espressamente convenuto. L'obbligazione illimitata restava come norma giuridica nel solo caso, in cui non fosse determinato e reso noto agli interessati il conferimento sociale, onde i terzi fossero autorizzati a supporre, che i soci avessero conferito tutto il loro patrimonio.

Di questa dottrina e della sua generale adozione in Italia, dice il prof. Deltignoso (2), abbiamo la testimonianza nel Casaregis. Proposto l'argomento: « Socii alicuius rationis an et « quando remaneant obligati ultra sortem, quam habent in « negotio, propter contractus ab eorum institore vel admini- « stratore initos », così lo risolve: « Quamtumvis certum, « indubitatumque in iure sit, omnes socios alicuius rationis « in solidum remanere obligatos propter contractus ab eorum « consocio administratore, sive eorum institore, aut compli- « mentario initos, iusta commune doctorum sensum, inter quos « Ansaldus, etc... attamen recte inferri non valet, pro ut multi « erronee putantur, socios etiam obligari ultra sortem, quam « habent in societate. Sicuti enim actio socialis non minus « est verificabilis intra quam extra limites capitalium, ita ab « eo, tamquam a principio equivoco, huiusmodi consequentia « non potest deduci. Unde magis a doctoribus nostris velitum

(1) Vedi vol. I, n. 28; Pothier, *Trattato delle persone*, tit. VII, Sez. V (tom. VI, ed. Livornese 1842, pag. 1013).

(2) *L'obbligazione illimitata dei soci studiata in confronto della personalità giuridica della società*, Palermo 1885, n. 60, pag. 117.

« fuit; quod in societatibus particularibus videlicet institutis
« cum sola assignatione quorundam capitalium, quamvis in
« solidum socii obligantur ex contractibus eorum institoris,
« aut complimentari, hoc semper intelligitur intra limites
« tantum capitalium ab eis in negotio implicatorum; numque
« tamen in aliis eorum proprie bonis; pro ut in inherendo
« consilio 332 n. 4. Ancharani huius materiae antesignani
« firmarunt Fontanella, dec. 505, etc... Quo quidem eo magis
« vindicarent, si in capitulis socialibus per socios pactum
« fuisset, se ad nihil aliud teneri velle, quam ad simplex
« eorum capitale (1). »

---

(1) *Op. cit.* Discurs. 144. L'Ancarano, qui citato dal Casaregis, fu professore di diritto in Padova dal 1388 al 1393; poi in Bologna sua patria fino al 1398. È dunque fino dal secolo XIV, che apparirono per opera di questo sommo giureconsulto i primi segni della responsabilità limitata, su cui si è poi costruita la dottrina della personalità giuridica nella società. Nel Consiglio 332, citato dal Casaregis, esamina l'Ancarano il caso di una società tra Giacomo e Pietro, rappresentati da due istitori Gerardo e Tommaso, per esercitare il cambio in date città. Costoro ricevono in deposito dal Vescovo 15 mila scudi, dicendosi nell'atto, *posto di sotto il sigillo della Compagnia, come debitamente si debbe:* e firmato poi *Gerardo, Thomasio delegati e compagni.* Il Vescovo intende agire contro il socio Giacomo per la restituzione del deposito. Ancarano dà consulto negativo per varie ragioni, che sarebbe superfluo esaminare. Ma poi fa l'ipotesi subordinata, che Giacomo possa essere convenuto: *Postremo praesupposito sine praeiudicia veritatis, quod possit conveniri,* esamina l'Ancarano a che cosa potrebbe esser tenuto; e così discorre: « Tamen cum ex tali « contractu non teneatur ultra quam esset corpus societatis; nec in aliis bonis « conveniri possit, quia ibi obligatio repraesentatur solum in corpore socie- « tatis. Item cum ex contractu appareat Gerardum et Thomasium super cam- « biis deputatos, et ipse Gerardus asseret hoc depositum recepisse ipse tamquam « gerens, prius debet convenire et discutere, quam non gerens... nam, cum « ultra quam sit in societate non teneatur Iaco, ut praedictum est, perempta « tota dicta pecunia 16 millia ducat (cioè il capital sociale) esset Iac. liberatus « in totum, etiam si fuisset ex tali deposito obligatus ipse et societas; ut in « L. Sanphelii D. loca, ubi qui tenetur in genere respectu certae speciei, in- « teritu rei liberatur, de leg. 1, l. Titiae tex. § fin. — eodem ergo modo, si « pecunia societatis et depositum probatur per dictam confessionem fuisse et « esse penes praedictos, ipsi sunt conveniendi et non socio, nihil habens. »

Ecco dunque trovate le due leggi, su cui viene ad appoggiarsi la nuova e ardita teorica. La *L. 31, D. locat. conducti* pone il caso, che nella nave di

Adunque il patto limitativo della responsabilità non solo è permesso, ma può sempre ritenersi presunto nelle società particolari o ristrette a un conferimento determinato. Resta escluso solamente dalla società generale, in cui i soci concorrono con tutti i loro beni per quanto il bisogno lo richiede.

155. Questa società generale ha fornito il concetto della moderna società in nome collettivo. Concetto per altro adulterato, in quanto la garanzia personale dei soci è presunta *ope legis*. Dal patto limitativo emerse invece la società in accomandita. Ma poichè, quando la responsabilità è limitata, diviene urgente di provvedere all'interesse dei terzi, mantenendo la garanzia del patrimonio sociale, e rendendo impossibile ai soci di frodare i creditori col ritirare clandestinamente le quote sociali e darsi poi anch'essi come creditori, l'antica dottrina dovè ingegnarsi di trovare i rimedi contro

---

Saufeio fossero stati caricati e confusi frumenti di diversi noleggiatori. Saufeio restituì a uno di essi la sua partita dalla massa comune. Poi la nave naufragò: onde il giureconsulto esamina, se gli altri abbiano contro il capitano l'azione del carico perduto, che come quella di furto obbligava *in duplum*. Alfeno risponde, esservi due specie di locazione, come di deposito. Nell'una si restituisce la cosa medesima identificata, di cui il locatore o il deponente non perdono il dominio. Nell'altra si restituisce cosa del medesimo genere, perchè non identificata, e di cui perciò si perde il dominio e si diventa *creditori*. Esser questo il caso, per cui il capitano della nave non risponde del carico perduto, e non è in colpa per avere restituito ad alcuno e postolo in miglior condizione: perchè da uno dovea cominciare. Ancarano dunque afferrando il concetto di questa legge lo generalizza, e stabilisce che quando taluno sia obbligato rispetto a certa specie, si libera con la perdita della specie stessa: e lo applica alla società per una obbligazione eseguibile sul fondo sociale. Meno chiaro è il concetto dell'altra legge 36 *de leg. 1*, dove Labeone decide, che le limitazioni incerte non valgono nei legati. Forse Ancarano argomentò a contrario per concludere, che le limitazioni certe valgono così nei legati, come in ogni altra obbligazione.

Sarebbe inutile discutere, se le argomentazioni siano esatte. Tutti sanno che ai tempi dell'Ancarano bisognava argomentare per forza dal diritto romano: e niun principio nuovo, quantunque richiesto dalle esigenze sociali, avrebbe potuto accreditarsi senza il sussidio di qualche legge testuale. Ma ciò che monta è di notare, come nacque la teorica, che poi si accreditò in grazia del nome dell'Ancarano, e dette origine alla responsabilità sociale limitata.

questo pericolo. Ed è veramente degno di ammirazione lo studio che ci misero i nostri vecchi trattatisti, e gli espedienti che immaginarono (1). I soci furono obbligati ad af-

---

(1) Se ne può avere un cenno dal Casaregis, *loc. cit.* nn. 1 a 5, 40 e segg.: « An societas inita primo et principaliter fuerit super aliquo negotio, indefi- « nite sive in genere, et subsequens capitalium in limitatis summis assignatio, « non fuerit facta nisi pro incipiendo, et executione demandando societate: « quo in casu nullum dubium, quod huiusmodi assignatio, neque alterare, « neque restringere valeat ipsius negotii naturam, prius indefinite per socios « expressi. »

Secondariamente, se il capitale conferito si consuma, e perciò la società si scioglie, ma pur tuttavia l'amministratore continua a spendere pubblicamente il nome della società, allora costui è obbligato su tutti i suoi beni. E se gli altri soci ne ebbero notizia e lo tollerarono *(scientia et patientia)*, s'intende in faccia ai terzi rinnovata la società con gli stessi patti del primo contratto, e precisamente *cum eodem capitale, quod in ea ab initio positum fuit.*

In terzo luogo per sottrarsi alla responsabilità illimitata, i soci hanno l'obbligo di informarne con circolari i loro corrispondenti: « Quoniam quoad « corresponsales solitos normam solummodo desumere ab oblatoriis epistolis, « idem profecto est, societatem ab initio fuisse indefinite initam; et eisdem « ab initio indefinite notificatam, etiam si inter socios vere limitata fuisset « sive ad certa capitalia, sive ad certum tempus, et sicuti in primo casu in- « definitae societatis ab initio institutae, et deinceps limitatae, socii in solidum « tenentur ultra capitale in ea positum, in aliis eorum propriis bonis, nisi « corresponsales certioraverint de novis pactis modificativis ac limitativis no- « viter inter ipsos stipulatis. » E se i terzi non furono avvertiti, la responsabilità dei soci resta indefinita. « Quoniam, quando ipsi in praedictis epistolis « non fuerunt commonefacti de socialibus pactis, intelligere debent, socios hoc « voluisse omittere ob aliquod iuxtum et rationabile motivum; ac inter cae- « tera, ne impediretur eorum negotii progressus, cui multum nocere solet li- « mitatio societatis ad certa capitalia; nam mercatores ut plurimum non sunt « proclives ad contrahendum cum huiusmodi limitatis societatibus, ob suspi- « cionem possibilis consumptionis capitalium socialium, ut optime ad hunc « propositum observat expertissimus Peri in suo negotiante l. supra cit. et « Rota Romana., etc, etc. »

Le stesse cose si ripetevano più tardi dall'Azuni, *Dizionario di giurisprudenza mercantile*, v. *Società*, §§ 37 e 38 (§§ 100 e 101 nel Dizionario universale e ragionato, annotato e rifuso dall'Avv. Giuliano Ricci nel 1834, Livorno, Tipografia Vignozzi): « Quantunque sia regola certa e indubitata di ragione, come ho sopra dimostrato, che, i soci siano obbligati solidalmente a tutti i contratti ed operazioni fatte da un amministratore o complementario della loro società, tuttavia non potrà da ciò legittimamente dedursi, che gli asso-

figgere i nomi e i conferimenti nei locali del banco, a far registrare i libri dell'accomandita negli Uffici della Corporazione e del Comune, a inserire l'atto costitutivo e i mutamenti posteriori in un pubblico registro. E quando l'accomandita, che nella commenda di mare aveva trovato poche occasioni di rendersi proficua, venne adottata per compiere operazioni terrestri più durevoli; quando a Genova, a Pisa, a Firenze e nei centri più commerciali d'Italia, intorno ai soci permanenti che mettevano nome alla ragione sociale, si aggrupparono da ogni parte i sovventori innominati di capitale, cioè gli accomandatari, allora si fece manifesta agli occhi di tutti, la comparsa dell'ente autonomo, e la persona giuridica della società distaccata dalle persone degli associati (1).

Ecco dove era giunta la dottrina commerciale italiana, osservata nelle consuetudini, adottata dalle Rote più autore-

---

ciati siano tenuti al di là della porzione di fondo, o del capitale respettivo posto in comune; e perciò non saranno mai obbligati negli altri beni loro propri; e tanto meno allorchè nei capitoli sociali siasi pattuito non volere essi rispondere d'altro più che del loro semplice capitale. Osasch. decis. 150 in fine. *Thesaur. junior in addit.* ad dec. 136, *Rota Romana,* decis. 125, n. 17 e 18 post; Urceol, *de transact et in Romana pecuniaria,* decis. 26 junii 1709, § *in capitalis socialib. Rota Genuens.* decis. 26 junii 1709 § *in capital. socialib. Rota Genuens.* decis. 14, n. 132; Card. De Luca, *de cred.* disc. 87, n. 11; Merlin, *de pignorib.* lib. 2 quaest. 76, per tot.; Ansald. *de comm.* disc. 37, n. 7 et disc. 98, n. 65; Casaregis, *de comm.* disc. 20, n. 8 ».

« Questa regola avrà però la sua limitazione, allorchè la società siasi indefinitamente stabilita e palesata al pubblico con capitali illimitati; o abbia il complimentario di essa, dopo il discioglimento continuate le operazioni sotto il medesimo antico nome sociale con scienza ed acquiescenza degli altri soci; giacchè con la stessa continuazione s'intende tacitamente rinnovata e prorogata la stessa società, almeno con gli stessi patti e condizioni della prima, e non con un nuovo capitale non dissimile dall'antico posto in comune; o nel far nota con le lettere circolari l'istituzione della società non siasi fatta alcuna menzione del fondo capitale posto dai soci per formare la medesima; o finalmente in altri simili casi che si lasciano all'arbitrio del giudice, da cui si debbono sempre ponderare le circostanze dei capitali sociali, e la buona fede dei contraenti. *L. 63, § 10, D. pro socio,* ecc. ecc. ».

(1) Vivante, *Trattato teorico pratico di diritto commerciale,* vol. I, n. 286; Deltignoso, *op. cit. loc. cit.*

voli, quando i provvedimenti Statutari dettero l'ultima spinta e condussero alle società anonime. Pare infatti, che sullo scorcio del XVI secolo i sottoscrittori di prestiti pubblici avessero in garanzia dalle Repubbliche e dai Comuni del tempo l'esazione dei pubblici tributi. Quelle sottoscrizioni divennero azioni; le società che ne resultarono, furono costituite come Atti del potere pubblico, riconosciute più tardi da patenti sovrane, e munite di privilegi. In progresso di tempo, le Società anonime si dettero alla industria mineraria, bancaria, assicuratrice, e ad altre imprese di pubblica utilità, che richiedevano ingenti capitali (1).

E che si cerca? Se la responsabilità personale dei soci non era più necessaria, se nelle società per azioni era perfino sparita la persona dei soci, chi altri poteva rispondere dei debiti se non il patrimonio delle società? E se la società aveva un patrimonio, con cui rispondeva dei debiti, non era dunque una persona giuridica? Non si cerchi nei trattatisti antichi la dimostrazione scientifica di questa personificazione. Gli Stracca, gli Ansaldo, i Casaregis, erano uomini pratici, come i giureconsulti romani nè più, nè meno; e non si perdevano nelle teorie. Del resto il tempo in cui vissero, non si trovava disposto alle *costruzioni* giuridiche.

156. Ma come va, che questa dottrina tutta italiana, la quale armonizzava sì bene i principii del diritto con le esi-

---

(1) Vivante, *loc. cit.;* Troplong, ha trovato nello Stracca (*Dec. Rot. Gen.* 14, n. 5, 6, 83, 85, 138), che nel secolo XVI sotto il pontificato di Paolo IV (1555-1559) praticavasi la società in accomandita per azioni. Ivi: *Trattato della Società, Prefazione.* « L'Italia sconvolse il mondo commerciale con due forme di società (le sole che allora si conoscessero) la società in nome collettivo e la società in accomandita... Sotto il pontificato di Paolo IV, che regnò dal 1555 al 1559 vediamo, che la società per l'appalto delle gabelle degli Stati del Papa era divisa in azioni: che il Duca Orazio Farnese e Balduino da Monte venderono tre di queste azioni. Il fatto è conosciuto anche dalla giurisprudenza della Rota di Genova, come uno dei più comunemente usitati, e non ammette obiezioni in contrario. Per la qual cosa io dico dunque, che l'uso pratico delle azioni è più antico di quello che si vorrebbe far credere. »

genze del commercio, non ha sortiti interamente i suoi benefici effetti tra noi? Perchè le leggi e i Codici più recenti hanno in tema di società in nome collettivo stabilite disposizioni, che non sono effetto e sintomo di progresso, ma piuttosto di regresso? In poche parole, perchè si è voluta la responsabilità illimitata, e si è messa in dubbio la personificazione delle società commerciali?

La ragione non è difficile a trovarsi. Basta guardare alla Francia, e leggere le preoccupazioni, che suscitò tra gli scrittori di quel paese la responsabilità limitata, per comprendere come sia avvenuto, che nella società in nome collettivo si è voluta in molte legislazioni moderne la responsabilità personale illimitata dei soci (1). Si ebbe paura, che limitando la responsabilità ai contributi sociali venissero dai soci opposti contro i terzi dei patti clandestini e dannosi ai creditori.

Ma queste preoccupazioni erano sì poco fondate, che la crescente prosperità delle *limited* inglesi va per l'appunto dovuta alla limitazione della responsabilità. È per sè evidente, che pochi s'inducono a conferire un contributo in qualche impresa sociale, quando debbano esporsi a una responsabilità, per cui possono perdere tutto il loro patrimonio (2). Quelle preoccupa-

(1) Bédarride, *Comment. de la loi du 24 juillet 1867 sur le Sociétés;* Avant, propos, n. XXIII: « Nous voulons bien croire, que les Sociétés à responsabilité « limitée ont pris en Angleterre de grandes proportions. Ont elles produit les « heureux résultats dont parle M. Blanche? » Qui il Bédarride lo nega argomentandolo, non si sa come, dal numero dei fallimenti.

(2) La legislazione inglese si svolge con fisonomia originale, lasciando la più gran libertà alle parti, senza costringerle nei tre tipi comuni alle legislazioni continentali di società in nome collettivo, in accomandita e anonime, ovvero nelle forme, come altri dice, di società di persone e società di beni. Secondo l'antica legislazione inglese, ogni società avrebbe dovuto avere per nota caratteristica la comunione: e quindi la responsabilità personale illimitata *(Partner-ship)*. Ma erano tollerate dalla pratica la *Joint Stock company*, o compagnia a capitali uniti, e la *Trading corporation*, corporazione di commercio. Non mi fermo sulla prima, perchè sebbene alcuni abbiano voluto assimilarla alla nostra accomandita, questa assimilazione era molto discutibile. Ma società d'indole assolutamente diversa dalla *Partner-ship*, era la *trading-corporation;* perchè in

zioni accusavano una dimenticanza. O non c'era infatti la pubblicità dell'atto di costituzione sociale e del patrimonio

---

tutto simile all'anonima, col capitale diviso per azioni, e con la responsabilità dei soci limitata alla quota conferita, o per determinata garanzia. Però il senso sommamente pratico del popolo inglese avea ben compreso, che a questo resultato sarebbe stato impossibile di arrivare senza rendere la società ente separato: senza erigerla cioè in persona giuridica, la quale indipendentemente dalle persone dei soci rispondesse dei suoi debiti. Quindi necessaria la concessione sovrana, o per Carta reale, o per Atto del Parlamento; concessione, che nel linguaggio del paese diceasi *Carta d'incorporazione*, e corrispondeva al nostro atto di erezione o riconoscimento legale. Dico necessaria, perchè non esistendo allora nelle leggi veruna disposizione di carattere generale, che attribuisse alle società il carattere di ente collettivo distinto dalle persone dei soci, la erezione in ente morale richiedeva un atto esplicito del poter sovrano, che gliela conferisse, e la portasse a notizia dei terzi. Una vera *concessio singularis* (1). E così si costituirono per carte d'incorporazione speciale le *Trading corporation*, vere società anonime con personalità giuridica e responsabilità limitata, quali la Banca d'Inghilterra e le Compagnie di ferrovie, di canali, e via discorrendo.

Ma intanto l'esperienza andava dimostrando quali grandi vantaggi recasse al commercio il principio di associazione con la limitazione della responsabilità; e sorgeva perciò nel ceto commerciale il desiderio, che questa limitazione potesse divenire il diritto comune di ogni società a piacimento dei consociati, senza ricorrere alle Carte d'incorporazione, che costavano gravi spese e lunghe formalità. Dove si trovava l'ostacolo? Nel principio giuridico, che non tollerava la restrizione della responsabilità degli associati alla massa sociale, senza fare uscire il conferimento dal patrimonio dei soci, trasferirlo nel patrimonio di un'altra persona, la quale evidentemente non potea essere, che la persona giuridica della società. Ecco dunque il bisogno di erigere la società in ente morale.

Su questo terreno si impegnò la battaglia fra commercianti e giuristi: e finì con la riforma della legislazione. La Camera dei Comuni fino dal 1854 nominò una Commissione per esaminare, se fosse possibile introdurre come regola la responsabilità limitata nelle società. Sebbene le conclusioni riuscissero favorevoli, questo primo tentativo non ebbe altro successo che una maggiore

---

(1) Il Dowdeswell, nella sua opera *Compendium of mercantile law by John William Smith*, così la definisce. Una corporazione di commercio consiste nell'aggregazione di molte persone unite di tal maniera, che esse stesse e i loro successori non formano che una sola persona giuridica distinta da ciascun membro; i cui privilegi, i possedimenti, una volta che ne è stata investita, le rimangono acquistati senza bisogno di nuova investitura ai successori dei membri originari. In effetto tutti i membri, che sopravvengono dopo la fondazione della società non formano che la stessa persona giuridica; come il Tamigi è sempre lo stesso fiume, non ostante che le sue acque cambino di continuo.

offerto in garanzia, per far sicuri i terzi dai patti occulti a loro danno?

---

larghezza nella concessione di Carte d'incorporazione. Nuove proposte vennero presentate di poi con diverso successo. Una per limitare la responsabilità dei soci in talune compagnie, che ancora non erano *Trading corporation:* un altro per esonerare da ogni responsabilità coloro, che prestassero danaro alle Società, con intento di partecipare ai benefizi e alle perdite: una specie di accomandita. Finalmente il *Company act* riformò radicalmente il diritto anteriore. La riforma consistè nell'ammettere per legge la personalità giuridica delle società di commercio, che soddisfacessero a certe prescrizioni di pubblicità, con che i soci potevano a piacimento limitare la loro responsabilità. Invero per l'articolo 7 di quella legge: « Sette o più persone, che si associno per uno « scopo lecito, quando abbiano sottoscritto un atto costitutivo di associazione, « e adempiano al prescritto di legge rispetto alla registrazione costituiscono « una *società incorporata*, con o senza responsabilità limitata. » L'atto costitutivo deve contenere la designazione della società e dell'impresa per cui si costituisce, con l'aggiunzione della parola *limited*, se è a responsabilità limitata, sia ai fondi conferiti *(Company limited by share)*, sia a una cifra determinata, per cui si assume la garanzia dei debiti *(Company limited by guarantee).*

L'atto costitutivo e lo Statuto sono presentate al *register;* il quale rilascia un certificato attestante, se la società è incorporata e a responsabilità limitata o illimitata: comprovante che tutte le condizioni richieste dalla legge sono state osservate. Dalla data di esso gli associati sottoscrittori dell'atto, e quelli che in seguito diverranno azionisti *formano una corporazione (body corporate) nella stessa guisa delle persone morali perpetue (perpetual succession):* e la società incorporata ha un suggello proprio e può possedere terre.

Logiche e pratiche disposizioni come ognuno comprende. Appaiono logiche, poichè la personalità giuridica della società distaccando il patrimonio dell'ente, da quello dei membri che lo compongono, da il modo legale di separare la responsabilità di quello dalla responsabilità di questi; e non offende il principio, che il debitore è tenuto con tutti i suoi beni all'adempimento delle contratte obbligazioni; libero rimanendo ai soci di assumere anche una obbligazione personale, se lo credono conveniente al buon successo dell'impresa. Appaiono anche pratiche, perchè il temperamento della responsabilità limitata è, ormai lunga esperienza lo insegna, il vero modo di favorire il principio di associazione, a cui sarà sempre potentissimo ostacolo la responsabilità illimitata, quando sia imposta coattivamente dalla legge. Gli inglesi dunque meglio di ogni altro popolo sono riusciti a proporzionare la società commerciale ai bisogni del tempo, senza sconvolgere il principio di base della responsabilità del debitore. Hanno giustificato anche con la legislazione di essere i Romani moderni: che vuol dire il popolo più pratico del mondo.

Questa fortuna non è toccata alla Francia, la quale fu col suo Codice di commercio fedele alla tripartita distinzione delle società in collettivo, in ac-

Ciò non di meno, il Codice di commercio e le leggi francesi sulle società ammisero anche certi tipi a responsabilità limitata. E oltre a ciò, tanto rispetto a questi, come anco a riguardo degli altri tipi di società commerciali, la dottrina francese è stata quasi unanime nel riconoscergli come persone giuridiche. Anzi, tra gli scrittori francesi si è fatta strada una tendenza anche più proclive alla personificazione delle società: la scuola cioè del Troplong, del Larombière, e del Demolombe, la quale estende la personalità giuridica alle società civili.

157. Quanto a noi, il Codice commerciale italiano del 1865 riprodusse quasi fedelmente le disposizioni di quello francese; ma traendo pro dai pronunciati della dottrina, e dalle massime della giurisprudenza, aggiunse esplicitamente nell'articolo 107, che le società in nome collettivo, in accomandita e anonime costituivano rispetto ai terzi *enti collettivi separati e distinti dalle persone dei soci.* Disposizione, la quale a bene intenderla, non lasciava dubbio sulla personificazione delle società; e per varii anni invero non sollevò dispute. Le controversie cominciarono, quando si ventilò la riforma del Codice. Allora, infatti, il progetto governativo aveva proposto di dire così: *Le società anzidette costituiscono enti giuridici distinti dalle persone dei soci.* Or bene, contro tale proposta si oppose la Commissione del Senato, e chiese la ripristinazione della vecchia formula.

La curiosità dei lettori sarà invogliata di conoscere quali motivi indussero uomini di tanto senno a ripudiare il saggio proposito del governo: ed io la soddisfo ricordando le conferenze di Norimberga sul progetto del Codice commerciale tedesco del 1862, e le discussioni del Senato italiano sulla riforma del nostro Codice di commercio.

---

comandita e in anonima, e alla responsabilità illimitata scritta per obbligo nelle prime. Le posteriori leggi del 1863 e del 1867 che regolarono qualche forma nuova e speciale di responsabilità limitata, non rappresentarono altro che tentativi di progresso abortiti.

Quando si trattò a Norimberga, se la società in collettivo dovesse riconoscersi come ente morale, sorsero nel seno della Commissione tre opinioni diverse: *a)* degli oppositori che la negavano, e volevano soppressa la frase *ogni società ha da sè come tale i suoi diritti e doveri e la sua sostanza speciale,* formulata nel progetto; *b)* dei fautori, che la propugnavano sostenendo l'affermativa, e invocando la dottrina antica italiana sui corpi mistici, la dottrina e la giurisprudenza francese, e anche la pratica commerciale tedesca; *c)* di quelli in fine, che ripugnavano da ogni definizione di questo genere, e voleano rilasciata alla giurisprudenza la questione, se le società siano o non siano persone morali (1).

Le ragioni addotte dai primi erano poco serie. Secondo loro, non si poteva fare a meno di contemplare le persone dei soci, perchè essi sono e devono essere responsabili (2). La

---

(1) La disputa fu elevata anche per le società anonime; ma non ebbe successo per i contradittori, troppo evidente essendo apparso alla maggioranza, che dove i soci spariscono affatto, è impossibile non trovare un ente morale. Quindi l'articolo 213 fu sanzionato. « La società anonima ha da sè, *come tale,* propri diritti e doveri; essa può acquistare la proprietà ed altri diritti reali sopra beni immobili; e può stare in giudizio come attrice e come rea convenuta. »

(2) Eccole tradotte secondo la pubblicazione intitolata. « Il Codice di commercio attivato in Austria al 1° luglio 1863, spiegato coi processi verbali delle Conferenze di Norimberga per cura del G. Dott. Venturi. » Una persona morale è un soggetto giuridico, ideale, astratto, indipendente dagli elementi che lo costituiscono, e che qui sarebbero le persone fisiche unite in società. Ora, tal finzione non corrisponde punto alla verità nella *società in nome collettivo;* mentre anzi non si può giammai fare astrazione dalle persone fisiche, che la costituiscono... L'unità di una società commerciale, quanto alla ragione sociale, ai libri, ed alle sostanze della società, non toglie punto la continuazione della individualità dei soci, che dovrebbero sparire, se la società fosse riguardata come persona astratta e morale. I principii valevoli per la società del diritto romano bastano a regolare tutti i rapporti di una società commerciale, e gli stessi corrispondono agli effettivi bisogni della vita. L'idea della persona morale invece non si comporta con questi principii; ed adattandola si verrebbe a conseguenze, che certamente non si potrebbero accogliere. Infatti nessuno vorrà sostenere, che valgano per le società commerciali i principii osservati per la sostanza di un Comune, di uno Stato, e *che i soci in nome*

personalità giuridica della società avrebbe avuta per logica conseguenza la irresponsabilità dei soci; i debiti della società sarebbero stati debiti di un ente morale distinto dalle persone dei soci; e siccome la responsabilità dei soci era a loro giudizio necessaria e doveva consacrarsi nella legge, però non si poteva riconoscere la personalità giuridica della società. Fin qui il ragionamento correva. Ma la conseguenza avrebbe dovuto essere questa: che la società non costituiva ente collettivo diverso dalla persona dei soci.

Non però avrebbe mai logicamente potuto ammettersi una entità collettiva di fronte ai terzi: per la evidente ragione, che proprio nei rapporti coi terzi, cioè nei pagamenti dei debiti, non si ammetteva distinzione fra i soci e la società. Se dunque gli avversari della personalità giuridica si fossero fermati a quella conseguenza, non avrebbero potuto appuntarsi di contradizione. Si sarebbero potuti soltanto tassare di poco acume e di poca esperienza, quando reputavano necessaria al buon regime della società commerciale la responsabilità illimitata dei soci, mentre invece il fatto, cioè l'antica dottrina italiana e la moderna legislazione inglese, provavano tutto il contrario.

Ma pur troppo le contradizioni vere e proprie cominciarono, quando gli avversari della personificazione soggiunsero: *se anche nella legge si devono riconoscere diritti ed obblighi della società, non si richiede però di consacrare il principio, che essa sia una persona morale, o che le disposizioni stesse derivino da tale principio.* Qui veramente essi vennero ai mezzi termini, ai ripieghi del dire e del non dire, per illudere sè stessi e nascondere la contradizione, che andavano a consacrare nella legge. Difatti, nell'articolo 111

---

collettivo non rispondano con tutto il loro avere dei debiti sociali. Eppure la coerenza richiederebbe, che ciò fosse ammesso, se la società fosse un ente morale, nel quale l'individuo scompare. Non potendosi ammettere il principio con tutte le sue conseguenze, è forza l'abbandonarlo, anche se fosse giovevole per semplificare il tenore di qualche disposizione.

statuirono quanto bastava per attribuire alla società commerciale il tratto caratteristico di persona giuridica, avendole dati diritti, obblighi, capitali, e facoltà di stare in giudizio. Ma subito dopo con l'articolo 112 sancirono: « I soci sono « responsabili solidariamente con l'intera loro sostanza per « tutti gli obblighi della società. Ogni convenzione contraria « non ha effetto in confronto ai terzi. » Responsabilità non sussidiaria, come nel nostro Codice, ma principale; che facendo posare la obbligazione sociale a carico dei soci come a carico della società, confonde le personalità degli uni e dell'altra, e lascia coesistere due concetti incompatibili.

Da questa disposizione contradittoria e dall'equivoca discussione che la precedette, hanno avuta origine quelle teoriche dottrinali un tempo diffuse nelle opere tedesche sulle società collettive *(öffene Gesellschaft)*; la intrinseca contradizione delle quali è appena occultata ora da frasi vaghe e nebulose, ora dall' astrusità del concetto. Chi infatti le chiama società « che in molti rapporti hanno somiglianza con persone giuridiche (1) »; chi « società modificate con elementi cooperativi (2) ». E v' ha pure, taluno, che tentando di far risaltare una figura intermedia fra la comunione e la corporazione sostiene, che « la società commerciale in nome collettivo ha il suo patrimonio speciale: rispetto ai singoli membri appare diviso, secondo il principio della comunione; di fronte ai terzi gli viene attribuito sotto molti rapporti il carattere di un patrimonio di corporazione (3) ». Oppure afferma, « le società commerciali doversi come una nuova specie di persone giuridiche distinte dalle *universitates* romane, in quanto attribuirebbero ai singoli membri una specie di proprietà *indivisa* o in partecipazione, la quale non sarebbe comproprietà ed escluderebbe il diritto di divisione (4) ».

---

(1) Wachter, *Pand.* I, pag. 241.
(2) Dernburg, *Pand.* I, pag. 143.
(3) Beseler, *Deutsch. privat.* pag. 1042.
(4) Blunthschli, *Deutsch. Privat. recth.* I, § 33.

Al parere dunque dei dotti di Norimberga e di altri scienziati della Germania, ci sarebbero delle comunioni nei rapporti interni, le quali diventano unità patrimoniali distinte nei rapporti esteriori: delle persone giuridiche, che sono tali in un certo rispetto, e non sono tali in un altro. Il lettore troverà probabilmente difficile di capirci qualche cosa. Tuttavia tanta è l'autorità, che da oltre mezzo secolo si sono guadagnata le dottrine tedesche, che anche quando non si capiscono, pigliano credito. E da quelle dottrine per l'appunto derivarono le obiezioni della Commissione Senatoria.

158. Udiamole dalla discussione che si fece in Senato (1). E cominciamo dal Miraglia, il quale a buona ragione osservava: se l'ente collettivo è finzione, che prende figura di subietto giuridico, sarebbe meglio chiamarlo con l'espressione propria, e dire *persona giuridica.* Soggiungeva poi doversi in ogni modo tenere ferma la soppressione della frase limitativa *rispetto ai terzi,* che la Commissione proponeva di ripristinare; perciocchè la personalità giuridica della società si applica anche rispetto ai soci. I quali infatti come persone distinte dall'ente possono trattare con esso come qualunque terzo.

Tutto ponderato, la proposta era nel vero. Ma non ebbe fortuna, e incontrò invece accanite opposizioni. Si rispose, che la vera persona giuridica non muore mai: la società che è dall'atto costitutivo ha vita limitata, non può dunque essere una persona giuridica. Tanto la società, quanto la persona giuridica figurano, è vero, di fronte ai terzi nella loro unità di ente collettivo: ma il modo è diverso. L'unità infatti della società è di pura forma, nè toglie che gli interessi dei soci rimangano distinti. L'unità della persona giuridica all'incontro sta non solo nella forma, ma anche nella sostanza: e a così dire nel fatto materialmente vero. Gli amministratori di una persona giuridica, per esempio di una istituzione di

(1) Atti del Senato (Tornate 28 e 29 aprile 1875) pagg. 1355, 1386.

beneficenza, non agiscono nell'interesse proprio e a libito loro; ma per un interesse pubblico e sempre rispettando la volontà del fondatore; onde le persone degli amministratori si succedono, e l'ente resta sempre il medesimo. All'opposto la società è costituita dalle persone dei soci nell'interesse di loro, e si governa secondo la volontà dei soci stessi, che le hanno dato vita e l'amministrano. Di più, il patrimonio di una società disciolta si divide fra i soci: quello di una fondazione che manca, diviene bene vacante e va allo Stato. Si accennò al Codice Germanico, e si ricordarono le discussioni di Norimberga. Nè fece senso la definizione di Stracca: il *corpus mysticum,* fu detto, allude a una certa unità sociale, che di buon grado si può ammettere; ma il *pluribus nominibus conflatum* vi dice subito, che l'apparente unità si risolve in un aggregato di più persone. Da ultimo non parve agli oratori del Senato inutile aggiungere, che la società si costituisce a libito dei consociati, mentre invece la persona giuridica ha bisogno del riconoscimento legale.

Ma il più fiero nemico della personificazione delle società fu nella Camera vitalizia il Pescatore. L'essere la società commerciale, egli diceva, un ente collettivo distinto dalla persona dei soci non importa essere un ente morale. Le società commerciali non sono certamente degli enti collettivi nel senso limitato di un'amministrazione o contabilità separata da quella del patrimonio di ciascun socio; giacchè in questo senso qualunque comunione sarebbe un ente collettivo. Ente collettivo per le società commerciali significa qualche cosa di più sostanziale e pratico rispetto ai terzi. E qui il Pescatore svolgendo il suo concetto non si peritava di affermare la persona giuridica dover rappresentare un interesse perpetuo o pubblico. Il Comune essere il tipo preciso della Corporazione; perchè ha un patrimonio destinato alla presente e alla futura generazione. L'istituzione di beneficenza, la congregazione di carità, il tipo della Fondazione. E perciò la legge, secondo il Pescatore, trovò necessario di personificare questo inte-

resse perpetuo e pubblico con veste di persona giuridica, capace non solo di possedere, ma anche di acquistare. Questo essere il significato giuridico e preciso di *corpo morale*, che esige per suo substrato un interesse perpetuo e pubblico. Le società commerciali, come qualunque altra società, *considerate nel rapporto tra i soci non avere altro carattere che quello di comunione*. Quando i soci conferiscono i contributi, quale è invero il fenomeno giuridico che succede? *Le proprietà singolari di coloro, che le conferiscono, sono trasformate in un diritto di comproprietà indivisa*. Terminata la società, la massa si divide. Quindi il patrimonio di qualunque società privata *appartiene ai singoli soci*. E quando si dice, la società è padrona del suo patrimonio, si viene a dire, *che tutti i soci sono compadroni di quel patrimonio*. Non trovasi fin qui dunque, continuava l'oratore, nemmeno l'ombra di una personalità giuridica distinta dalle persone dei soci. Solo sotto il rapporto coi terzi creditori *esser vero che la società costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci: possiede cioè il patrimonio come suo proprio ;* sul quale, durante la società, i soci non hanno alcun diritto. Così avviene questo fenomeno, che *i soci sono al tempo stesso comproprietari nei rapporti interni fra loro, e non sono comproprietari nei rapporti coi creditori sociali; rispetto a costoro è padrona la società*. Ciò per finzione di legge e per consuetudine commerciale, affinchè i *creditori della società sul fondo sociale, che si considera patrimonio di essa, vengano sodisfatti a preferenza dei creditori particolari dei soci*.

Ma non basta. Il Pescatore, chi lo crederebbe? mise anche in dubbio, che la società commerciale abbia capacità di acquistare. Anzi lo negò recisamente per gli acquisti a titolo gratuito. E rivoltosi al Miraglia gli domandò, se credeva, che un testatore potesse istituire erede una società commerciale. Se egli, continuava, risponderà di sì, ed io risponderò di no. Tutto al più, ove un testatore istituisca erede una società commerciale, si potrà per benigna interpetrazione intendere,

che abbia inteso di beneficare i singoli soci che la compongono: ed i singoli soci saranno gli eredi. Quindi proseguiva: « Questa, lo comprendo, è questione d' interpretazione. Ma « supponga un po' l' onorevole senatore Miraglia, che i soci « siano personalmente incapaci di succedere... Crede l'onore- « vole Miraglia, che la società come persona distinta e ca- « pace di acquistare, essendo i singoli soci incapaci, possa « succedere? Oh! questa volta risponderà certamente di no. « (Miraglia risponde di sì). Come di sì? Vuole dunque, che « i soci incapaci acquistino l'eredità nel nome della società, « che ad essi soli appartiene? »

159. Queste dunque ed altre del medesimo stampo, furono le ragioni addotte per combattere la personificazione delle società di commercio. Alle quali è ora necessario di contrapporre brevi osservazioni. Ma prima di tutto è egli vero, che la persona giuridica non può essere altro che un ente di carattere pubblico e perpetuo? Pubblico no di certo, perchè non c' è testo antico o moderno che lo richieda. Anzi, nel testo romano è sancito propriamente il principio contrario: perchè nella L. 1, § 1, *D. quod cuiuscumque univ. ecc.* (III, 4) si trovano mentovate certe società tra quelli enti *quibus permissum est corpus habere:* e tutti siamo d'accordo, che soci e società non sempre sono persone pubbliche. La storia conferma quel principio. Numerosissimi furono in Roma i *collegii* e le *sodalitates* professionali, industriali, dilettevoli, di mero interesse privato fino ai tempi delle proibizioni imperiali. E se dopo queste proibizioni, lo *habere corpus* fu concesso di preferenza ai collegi di pubblica utilità, oltrechè ciò non autorizza a confondere lo scopo col carattere pubblico, la preferenza fu giustificata da un principio di convenienza e non da necessità giuridica; nè mancarono le eccezioni, fra cui basti ricordare i *collegia tenuiorum* vissuti fino ai tempi del cristianesimo (1). Nè ai tempi nostri la cosa va diversamente.

(1) Arndts-Serafini, *Pandette*, vol. 1, Parte I, § 42: « imperocchè nel concetto di corporazione, nel suo più ampio significato, si comprendono rapporti sva-

Quanti sono infatti le società ginnastiche, i clubs, i circoli di caccia, di giuoco, di ricreazione, che ottengono la personalità giuridica? quante le società di artieri, di professionisti, a cui il Governo concede il riconoscimento giuridico, come provano i numerosissimi Decreti reali pubblicati nella Parte speciale della Raccolta delle leggi e dei decreti del governo?

Perpetuo nemmeno deve essere l'ente morale. Sarebbe bastato un momento di riflessione agli uomini eminenti, che si valsero di questo argomento per convincersi, che perpetuo a senso della dottrina, qui non vuol dire altro che stabile. Si richiede cioè uno scopo di una certa durata, un negozio che non si consumi *uno momento:* e permetta all'ente collettivo di possedere un patrimonio, di dirigere al fine prefisso la sua operosità civile con un ordinamento, e un'amministrazione regolari: di imitare insomma la persona fisica che non è, nè perpetua, nè momentanea. Giacchè la personalità giuridica non è altro che la concessione legale fatta a un ente collettizio di acquistare capacità al godimento dei diritti civili, come se fosse una persona fisica. Ora, le persone fisiche muoiono: i patrimoni si disintegrano, e passano nei successori. Per essere dunque un subietto di diritti civili non si richiede la *causa perpetua.* Ho io bisogno di ripetere, che se la perpetuità fosse veramente necessaria, delle persone giu-

---

riatissimi. Così ad es. non solo è compatibile con la sua natura l'avere essa per scopo unico o precipuo il vantaggio particolare de'suoi membri (donde la distinzione delle corporazioni in private e pubbliche), ma eziandio il far sì, che ai membri stessi spettino parti determinate degli utili e dei guadagni conseguiti col patrimonio comune, e in caso di scioglimento una parte del patrimonio stesso ». Waltzing, *op. cit.* Deuxième partie, *Les collèges professionels considérés comme associations privées.* Chap. 2. *Organisations des collèges en vue du but privé.* Chapitre Préliminaire, pag. 58 : « Longtemps, sous la royauté et sous « la république, ils s'occupèrent tranquillement de leurs intérêts privés : et « il parait démontré que l'État les laissa naître et vivre sans s'inquiéter « d'eux ». Duseigneur, *Des corporations à Rome,* § 8, *Sodalités privées ;* Masson, *Les corporations,* Première Partie, pag. 2.

ridiche non se ne vedrebbero mai? (1). Del resto, anche qui abbiamo gli esempi. Nel 14 giugno 1866 fu eretto in Corpo morale il Consorzio nazionale per il riscatto del Debito pubblico. Era uno scopo, che nella mente dei fondatori doveva o prima o poi raggiungersi; e se non fu conseguito, ciò nacque da eventi posteriori, che allontanarono l'intento, ma non mutarono il carattere intrinseco dell'istituzione (2). Nel 19 maggio 1887 fu legalmente eretto in ente morale il Comitato per la esposizione di agricoltura, industria e belle arti in Bologna: e nel 2 dicembre 1888 fu riconosciuto come ente morale il Comitato costituito per l'esposizione nazionale in Palermo, che si costituì, fece il compito suo, e poi si sciolse (3). E potrei citarne tanti altri di esempi consimili. Ora, negare la caducità di queste istituzioni, insita nello scopo stesso che si proponevano, è impossibile. Non si vede dunque il perchè la mancanza di perpetuità possa opporsi alle Società di commercio per bandirle dal novero delle persone giuridiche.

Pur troppo questi preconcetti impropri della perpetuità e del carattere pubblico hanno dominato fra noi, e messa in falsa direzione la dottrina e l'opera legislativa. Come sciuparono, la mia parola non suoni offesa per alcuno, le leggi sui Consorzi (4), così hanno resa meno felice la compilazione del Codice di commercio.

160. Ma in fin dei conti nel Codice di commercio la personalità giuridica delle società in nome collettivo, in acco-

---

(1) Vedi il vol. I, n. 44. La pretesa necessità della *causa perpetua* è un abuso dell'aforismo romano *nulla societatis in aeternum coitio est:* onde si vollero contrapporre i collegi e le corporazioni alle società. Ma veramente dei collegi e delle corporazioni eterne non credo che ce ne siano state mai: e nella stessa legge romana le società dei pubblicani, dei vettigali ed altre consimili ebbero carattere di corporazioni.

(2) Vedi il vol. V, n. 312.

(3) R. D. 19 maggio 1887, n. 2553 (*Raccolta Ufficiale delle Leggi, Decreti* vol. XXVII, pag. 492); R. D. 2 dicembre 1888, n. 3163 (*ivi*, vol. XXVIII, pag. 987).

(4) Vedi il vol. V, nn. 280 e segg.

mandita e anonime è riconosciuta: e in nessun caso l'impotenza della dimostrazione è tanto manifesta, come quando si voglia dare alle espressioni dell'articolo 77 ult. capoverso, un significato diverso (1). Bisogna persuadersene. Non è dato di concepire una collettività, che sia persona giuridica al di fuori e comunione al di dentro. La proprietà è un diritto assoluto *adversus omnes:* e chi è proprietario di una cosa, è tale in faccia a tutti. Nè si può seriamente sostenere, che un trasferimento di proprietà inesistente tra le parti rimaste in comunione, si consideri fittiziamente avvenuto di fronte ai terzi. La legge può limitare nell'interesse dei terzi gli effetti di un trasferimento consentito tra le parti, e renderlo efficace soltanto tra esse, subordinandone le conseguenze verso i terzi a certe condizioni di pubblicità; ma non può effettuare a riguardo dei terzi un trasferimento che fra le parti non ebbe luogo. Sarebbe un creare l'alienazione a ritroso della volontà delle parti. Infatti, il trasferire i contributi in proprietà dell'ente sociale, o il ritenerli in condominio indiviso dipende da ciò che fu convenuto *inter partes*, ed è un rapporto interno fra soci. È tra essi e prima di ogni relazione coi terzi, che

---

(1) Cod. di comm. art. 78 capoverso ultimo: « Le società anzidette costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci. »

Sul senso di questa disposizione non lasciano dubbio i lavori preparatori. Infatti si legge nella Relazione Mancini pagg. 448 e segg. (lib. I, Sezione VIII, § CXI: - ivi - « Parimente l'art. 76 (corrisponde al 78 del testo definitivo) espressamente riconosce, e dichiara, che le società commerciali costituiscono, rispetto a' terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci: cioè persone giuridiche, le quali sono capaci di diritti e doveri speciali e diversi da quelli dei singoli individui, da cui resultano composte. Tale è l'opinione concorde di quasi tutti gli antichi e moderni scrittori, (e qui la Relazione cita lo Straccha, lo Scaccia, e poi la moltitudine di moderni trattatisti francesi che ammettono senza restrizioni tale personalità giuridica); ed il principio già vedevasi espressamente sanzionato nel nostro Codice di Commercio (art. 107), nella legge belga (art. 2) e nel Progetto Senatorio (art. 2). Nel Codice germanico si volle evitare di esprimere questo concetto, ma le disposizioni in esso contenute per es. sui diritti dei creditori di un socio nelle società in nome collettivo, implicano il riconoscimento nella società di una personalità giuridica (art. 109). »

deve avverarsi la formazione di un patrimonio nuovo ed autonomo col conferimento dei contributi in dominio dell'ente. Ora, se invece si ammette seguendo il concetto degli eminenti contradittori, che tra soci e soci la società è comunione, diviene allora opera della legge quel patto, in virtù del quale i soci si spogliano al cospetto dei terzi della proprietà dei conferimenti per rinvestirne l'ente collettivo. I soci vollero essere comproprietari: la legge gli spoglierebbe loro malgrado della proprietà sui conferimenti sociali in faccia ai terzi. Ma per verità, nè il diritto romano, nè altra legislazione sanzionò mai, nè alcun pronunziato dottrinale insegnò, che le convenzioni possano valere per i terzi più di quanto fu convenuto tra le parti. Nessun legislatore pensò mai di aggiungere ai contratti delle clausole, che le parti non ci apposero: di compiere un trasferimento di proprietà a dispetto dei contraenti.

Sarebbe poi contradizione in termini un patrimonio indiviso fra i soci, sul quale essi non avessero in faccia ai terzi alcun diritto di proprietà. Ma è una *finzione di legge,* si disse, e non una realtà, che il patrimonio sociale si mostri in faccia ai terzi come il patrimonio di un ente distinto dai soci. Finzione è termine, che si oppone a realtà: ed il criterio per non confondere l'una con l'altra si trova negli effetti giuridici, che devono contraddistinguerle. Ora gli effetti sono questi: che i terzi perseguitano il patrimonio sociale e non i soci; inoltre che i creditori e i debitori dell'ente sociale non sono creditori e debitori dei soci. Altro che finzione questa; è realtà bella e buona!

161. Ma si oppone. Quando la società si scioglie e si liquida, il patrimonio viene diviso fra i soci. Vero, ma inconcludente. La divisione del patrimonio sociale a fine di contratto è, nè più nè meno, la conseguenza di un patto di reversibilità compatibile con la personalità giuridica. Quando un Corpo morale muore, bisogna che i beni si devolvano a qualcuno; e non può essere proibito a coloro che un tempo gli conferirono,

di ripigliargli. I patti di reversibilità sono clausole lecite in tutti i Corpi morali, ogni qualvolta non siano eccezionalmente e con espressa disposizione proibiti: perchè nulla è più naturale e più giusto della devoluzione dei beni a favore di coloro che gli conferirono, e dal patrimonio dei quali provennero. Come e donde proviene il fondo sociale? Non certo, in regola generale, da largizioni di terzi; ma dai soci stessi che conferirono i beni propri a titolo di messa o contributo sociale. I soci dunque, disponendo delle cose loro, possono nel trasferirle in società apporre al trasferimento qualunque modalità e condizione non contraria a legge. E la legge non solo non proibisce in tema di società il patto di reversione, ma lo tollera e lo riconosce espressamente. Erra chi afferma, che alla soppressione di ogni Corpo morale i beni vadano allo Stato; e credo di averlo abbastanza dimostrato (1). Erra chi considera la divisione del fondo sociale come qualche cosa di diverso da una clausola di reversione. È un vero ritorno agli antichi padroni; un ritorno dei più legittimi, purchè la reversibilità non abbia luogo, nè con essa la divisione fra i soci, finchè ci sono creditori da pagare: ossia purchè la personalità giuridica della società perduri fino a liquidazione compiuta: in modo che i soci non possano condividersi che il sopravanzo dell'attivo depurato dai debiti (2).

Ma anche durante il contratto, si continua ad opporre, gli utili vanno divisi fra i soci. Certamente; ma che per ciò? I frutti dei capitali sono accessori di essi, e chi è proprietario di quelli è anche proprietario di questi; dunque la società acquista direttamente gli utili del fondo sociale, che per mezzo di essi si accresce. Ma questo accrescimento non porta necessariamente alla conseguenza, che gli utili debbano rimanere confusi col fondo sociale per tutta la durata della società. Come i soci potrebbero pattuire il ritiro di una parte

(1) Vedi il vol. I, nn. 208 e segg.
(2) Art. 201 capov. Cod. comm.

dei loro conferimenti durante la società, così possono stabilire il ritiro degli utili anche prima dello scioglimento della società. Ed è appunto quello che fanno coi dividendi. Altrimenti gli utili continuerebbero ad accrescere il fondo sociale, finchè durasse la società; ma in ultimo verrebbe pure il momento di dividerli fra i soci, a cui si devolve la massa patrimoniale. Dunque anche gli utili sono nel diritto futuro dei soci: e nulla osta, purchè lo facciano senza danno dei terzi, che gli prelevino allo stesso titolo, per cui potrebbero anticipatamente prelevare una parte dei conferimenti sociali.

162. Del resto, la personalità giuridica delle società di commercio, che le fa capaci di possedere, di contrattare, di disporre, di stare in giudizio e perfino di acquistare, è riconosciuta anche da altri articoli di legge. Gli articoli 137 e 138 del Codice di procedura civile, mentre tacciono affatto della citazione delle società civili, sono solleciti di stabilire le norme occorrenti per la citazione delle società di commercio: e vogliono, che come agli altri Corpi morali riconosciuti dalla legge, le citazioni siano notificate al capo che le rappresenta, nella casa in cui risiede l'amministrazione sociale, o in quella in cui il socio amministratore abbia la residenza.

Quanto poi agli acquisti, niuna proposizione è meno vera della negativa, messa innanzi dal Pescatore. Prima di lui si era detto il contrario: tanto che nella discussione del Codice civile la personificazione della società fu combattuta col pretesto, che si sarebbe aperta la via alle corporazioni religiose di risorgere costituendosi in società civili, e abilitandosi con questo mezzo a rifare il patrimonio a spese della pietà cristiana, coi doni, le largizioni e gli acquisti di ogni genere. Quando si tratta invece delle società commerciali, allora si nega la personalità giuridica, perchè non possono fare acquisti, ricever lasciti, doni, eredità; e non si avverte che le due argomentazioni sono contradittorie. Ma perchè il Pescatore andò a scegliere un esempio, dove l'incapacità ad acquistare era manifesta, e derivava da ben altro principio? Perchè tanto

egli, quanto gli altri egregi autori, pochi per verità, i quali condividono la sua opinione, non citano disposizioni di legge, e si contentano di affermazioni generali e poco men che gratuite? (1) Comprendo. Disposizioni di legge non ne possono citare, perchè mancano. Si trovano è vero alcune leggi o statuti speciali, che negano o limitano a certe specie di società la facoltà di fare acquisti immobiliari; ma se io non ragiono a rovescio, mi pare che queste speciali limitazioni argomentino dimostrativamente la regola generale contraria. Da altra parte niuno può negare, che la facoltà di acquistare è la regola per tutte le persone dotate di personalità civile: siano persone fisiche, siano persone giuridiche. Ciò posto, il volere arguire, che le società commerciali non hanno personalità civile dall' incapacità di acquistare, si risolve in una petizione di principio.

E qui lascerò parlare il Vivante, che tra i recenti scrittori ha meglio di ogni altro chiarito questo punto (2). « Sono « frequenti, egli dice, i casi di società salvate dalla estrema « rovina per la generosità dei loro amministratori, con avalli, « con prestiti gratuiti,con rinunzie ai dividendi sociali; chi « ne fece il centro della propria operosità; chi legò il pro« prio nome alla loro fortuna, chi incolpato di negligenze « nei suoi doveri amministrativi ha non di rado sacrificato « il suo patrimonio al risorgimento della società. Da altra « parte, la loro stabilità e la loro importanza finanziaria of« frono spesso una garanzia, la sola efficace garanzia, alle « benefiche intenzioni dei donatori. Chi vuol far congiungere « il proprio paese a una stazione ferroviaria, fornirlo di « un acquedotto, di un ponte; chi vuole assicurare la pub-

(1) Oltre il Pescatore negano la capacità di acquistare alle società di commercio, e specialmente di ricevere per testamento, Rousseau, *Questions nouvelles sur les sociétés commerciales*, Paris 1882, pag. 248; Labbé, nella nota qui appresso citata; Marghieri, *Il Codice di commercio italiano commentato* (Tedeschi e f. Verona 1891) vol. II, *Delle Società e delle Associazioni commerciali*, 18.

(2) *Op. cit. loc. cit.* n. 288.

« blicazione di un'opera scientifica raggiunge con sicurezza il « suo scopo, imponendolo come un onere alla società chiamata « alla successione. In queste e in altre analoghe ipotesi l'in- « teresse pubblico non si oppone, ma invoca il rispetto della « benefica istituzione. Nè questa massima trova ostacolo nel- « l'ordinamento giuridico, perchè la capacità di succedere e « di ricevere per donazione forma la regola vigente per ogni « persona fisica e giuridica, e perchè le società commerciali « sono capaci di compiere tutti gli atti, che non sono estranei « al loro commercio, fra cui rientrano indubbiamente quei « lasciti, che hanno lo scopo di agevolarne l'esercizio. » A conferma delle quali conclusioni, lo stesso Vivante cita gli esempi anche recentissimi (1).

163. Per argomentare l'incapacità, il Pescatore andò a pescare il caso di una società composta di soci incapaci all'acquisto: e vedete, disse, l'inconveniente. Data la capacità dell'ente sociale, costoro farebbero in onta alla legge un acquisto per mezzo della società. Ma la risposta par facile.

---

(1) Il Vivante, *op. cit.* n. 288 in nota, ricorda un esempio di cospicua liberalità a favore del Lanificio Rossi (Corte d'appello di Milano, 27 aprile 1891, *Monit. trib. Milano* 1891, 859), in cui il direttore abbandonò per un biennio a favore dell'impresa gli interessi del 6 per cento sopra due milioni di azioni, che costituivano la sua cauzione. E più di recente in Venezia il Conte Donà delle Rose presidente della Banca popolare rovinata dagli abusi del Cassiere, le regalava due milioni per sottrarre sè e i suoi compagni di amministrazione da ogni responsabilità.

Vedi inoltre per l'affermativa: Torino, 1 febbraio 1889 (*Giur. tor.* 266); Vidari, *Diritto comm.* n. 686, e *Trattato teorico-pratico di diritto commerciale*, I, 288, ove ricorda Ring, *Aktiengesellsch.* 2ª ed. pag. 296 e gli altri autori ivi citati. Vavasseur, *Sociétés, etc.* n. 27 ter; Lyon-Caen et R. II, n. 119; e Trib. civ. Senna, 30 marzo 1881 (*Journ. du Palais*, 1881, 1233): si trattava di un legato universale lasciato per la pubblicazione di un'opera scientifica a una società editrice, con nota contraria del Labbé. Da ultimo, richiamo la mia nota illustrativa nel *Foro italiano* (88, 1, 234 e segg.) dove dimostrai, che i lasciti a favore delle società di commercio non presentano i pericoli temuti a riguardo dei donativi per scopo di culto o di beneficenza; pericoli che furono la vera causa delle limitazioni apposte agli accrescimenti patrimoniali dei Corpi morali.

Quando si ha da convincere l'avversario con la dimostrazione degli inconvenienti, bisogna affrontarlo con gli esempi più favorevoli alla sua tesi, e non ricorrere a casi dove egli stesso non sosterrebbe la tesi che favorisce. Se i soci sono incapaci all'acquisto, la società, sia comunione, sia persona giuridica non può acquistar nulla; perchè ogni acquisto è reso impossibile da un principio assai diverso e ben conosciuto da tutti: cioè dal divieto degli acquisti fatti in frode della legge, mediante persona interposta. Il Codice, dice benissimo il Deltignoso (1), annulla la donazione, il lascito fatto ai genitori, ai discendenti, al coniuge della persona incapace a raccogliere (2). I contemplati direttamente non sono di certo incapaci, ma la legge gli presume organi di trasmissione per eludere il suo divieto: e tanto basta, perchè abbia per nullo il lascito. La stessa presunzione ricorre, e con più forte ragione, nelle società. Anzi non è nemmeno semplice presunzione, ma è certezza; perchè allo scioglimento della società, il fondo sociale si divide tra i soci. Ecco dunque manifesta e inconcussa l'applicazione del principio, che non si può fare indirettamente o per interposta persona, quello che non è consentito di fare direttamente o da sè.

164. Passando ora al lato pratico della questione, tutti d'accordo che i creditori particolari di un socio, non possono escutere il fondo sociale (3), riservato ai creditori della società. Tutti d'accordo, che i creditori della società non possono escutere i semplici accomandanti e gli azionisti, nelle società in accomandita, e nelle anonime dette perciò *a responsabilità personale limitata:* nè i soci di quelle in nome collettivo, ossia *a responsabilità personale illimitata,* se prima non hanno escusso il fondo sociale (4).

(1) *Op. cit.* pag. 90, 91.
(2) Art. 773 Cod. civ.
(3) Art. 85 Cod. com.; art. 110 Cod. del 1865.
(4) Art. 106 Cod. comm.

Ora, innanzi tutto la responsabilità limitata dei soci nella accomandita per azioni e nell'anonima, una cosa dimostra con certezza. Prova queste due forme di società essere indubbiamente persone giuridiche. Le persone dei soci vi spariscono assolutamente, e non ci resta di appariscente al pubblico, che il conferimento sociale sotto forma di azione. Non si potrebbe neanche sforzando i principii, parlare di comunione e di comproprietà, dove non si trovano nè comunisti, nè comproprietari. E di vero anche gli stessi oppugnatori, se ne accorgono: e appuntano le armi contro le società in nome collettivo. Ma si noti bene: il capoverso dell'articolo 77, che chiama le società enti collettivi rispetto ai terzi, è relativo in termini espressi a tutte le società commerciali: non solo a quelle in accomandita e anonime, ma anche alle società in nome collettivo. Chi dunque vuole ristringerne la portata a due sole classi di obbligazioni, ed escluderne quelle in nome collettivo, trova una prima difficoltà nel testo letterale della legge, che usa un dettato solo per tutte e tre le forme di società commerciale; e deve però intendersi *pro ut verba indistincte sonant*, tanto delle società in nome collettivo, quanto delle società in accomandita e delle anonime.

Inoltre, se ci fermiamo un momento a considerare la ragione che esclude i creditori particolari dei soci del fondo sociale, non troveremo altra spiegazione migliore di questa: che il conferimento sociale è uscito dal patrimonio dei singoli soci per costituire il patrimonio di una persona diversa, il patrimonio cioè della società; e per servire perciò di garanzia ai creditori di essa. Non se ne può dubitare. È principio supremo e necessario, che il debitore sia tenuto con tutti i beni suoi all'adempimento delle assunte obbligazioni; ed è, da altro canto *lex non scripta sed nata*, il diritto del creditore di costringere il debitore all'adempimento dell'obbligazione con tutti i beni presenti e futuri. Illusorie sarebbero le obbligazioni, se la legge non conferisse al creditore il diritto di ottenerne la soddisfazione sui beni del debitore. Perciò nel

diritto romano passata in giudicato la sentenza di condanna che costituiva il *pignus praetorium*, cominciava un secondo giudizio di mera esecuzione sulle sostanze del debitore. Perciò la L. 15, § 2, Dig. *de re iudicata*, (XLII, 1) assoggettava all'esecuzione non solo i beni mobili ed immobili; ma perfino i diritti e le azioni (1). E la ragione è chiarissima. Con quali altri modi potrebbe infatti il debitore esser costretto all'adempimento delle obbligazioni? Abolite le procedure personali del diritto primitivo, e sparito quasi l'arresto personale, che ci resta? L'esecuzione sui beni; i quali sono a tale effetto l'accessorio necessario della persona del debitore. Lo sono tanto, che patrimonio e persona divengono due termini correlativi, di cui ciascuno reciprocamente comprende l'altro: onde la persona *iure civili* non è tanto l'uomo come individuo, ma l'uomo come soggetto di diritti: vale a dire come persona, in cui s'immedesima agli effetti giuridici quella universalità di beni, che si chiama patrimonio. Dunque nel patrimonio sta l'*universum ius* patrimoniale del debitore: e nella obbligazione personale resta *per necesse* inclusa l'obbligazione del patrimonio tutto intero.

165. In ossequio a questo canone supremo del diritto, l'articolo 1948 del Codice civile statuisce: *Chiunque sia obbligato personalmente é tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni* CON TUTTI I SUOI BENI MOBILI E IMMOBILI PRESENTI E FUTURI. E l'articolo 1949. « *I beni del debitore sono la garantia comune dei suoi creditori, e questi vi hanno tutti un uguale diritto, quando fra essi non vi sono cause legittime di prelazione.* » Infine, l'articolo 587 del Codice di

(1) Ivi: « In venditione itaque pignorum captorum facienda, primo quidem res mobiles, animales pignori capi iubent, mox distrahi, quarum pretium si suffecerit, bene est: si non suffecerit, etiam soli pignora capi iubent et distrahi, quod si nulla moventia sint, a pignoribus soli initium faciunt... tum pervenietur etiam ad iura ». *L. 8*, *D. de reb. auct. ind. poss.* (XLII, 5): « In venditionem bonorum etiam ususfructus veniat, quia appellatione dominii fructuarius quoque continetur. »

procedura civile proclama, che l'esecuzione forzata contro il debitore s'imprende cumulando tutti i mezzi: cioè si può estendere a tutti i beni, che compongono il suo patrimonio. Al creditore chirografario è impedito soltanto di perseguitare i beni in mano dei terzi, a cui il debitore gli abbia senza frode trasferiti. E qui lascio di ripetere principii notissimi; nessuno avendo mai disconosciuto questa facoltà del debitore, di cui l'azione revocatoria art. 1234 Cod. civ.) è dimostrazione evidente. Se dunque al creditore particolare di un socio non è dato neanche nella società in nome collettivo di perseguitare i conferimenti sociali, finchè la società dura (1), come può questo fatto giuridico spiegarsi altrimenti se non col riconoscere, che i conferimenti uscirono dal patrimonio del suo debitore? che vennero trasferiti nel patrimonio della società, la quale si appropriò i contributi sociali? La società commerciale avendo dunque un patrimonio, deve a tutto rigore di diritto essere una persona giuridica distinta dai soci.

Suppongasi il contrario, e la disposizione dell'articolo 85 del Codice di Commercio non si spiega più. Questo articolo infatti sottrae alle azioni dei creditori particolari del socio, i beni conferiti nella società, finchè questa dura. Ora suppongasi per un momento, che anche nella società commerciale, *nemo societatem contrahendo rei suae dominus esse desinat,* e siffatta sottrazione della garanzia sarebbe in contradizione coi principii: venendo a dire, che il creditore può col patto sociale sottrarre una parte dei suoi beni alle azioni legittime dei creditori. Per stare in pace coi principii si dovrebbe abrogare quell'articolo e tornare al regime della società civile, dove i creditori particolari del socio non sono tenuti a rispettare il fondo sociale; ma possono, chiedendone la divisione, perseguitare la quota spettante al loro debitore (2).

166. Ma come mai, si domanderà, se la società in nome

---

(1) Art. 85 Cod. comm.
(2) Art. 1727 Cod. civ.

collettivo è persona giuridica distinta dalle singole persone dei soci, pure la legge ammette, che costoro siano tenuti in solido personalmente per i debiti della società? Data la distinzione delle persone, ognuna dovrebbe rispondere dei debiti suoi; e come la società non è tenuta per i debiti particolari dei soci, così nemmeno costoro dovrebbero essere tenuti per i debiti della società.

Certo, tale dovrebbe essere la conseguenza rigorosa dei principii; ma la pratica generale, per una ragione di convenienza a cui non fu estranea la tradizione, ha mantenuta la responsabilità personale dei soci a meglio garantire i creditori. E così facendo non ha disdetti i principii. Quando questa responsabilità dei soci era principale, come avvenne per un certo tempo sotto alcune legislazioni straniere, allora veramente costituiva un' anomalia. Ma se invece sia sussidiaria, come fu per la pratica italiana ed è oggi per il nostro Codice di commercio (1), allora si concilia coi principii: dacchè lascia presupporre obbligata in principale la società, vera debitrice diretta (2). Concetto questo, che fu chiaramente espresso nella relazione Mancini pel Codice di commercio (3).

---

(1) Art. 106 Cod. comm.

(2) Anche il Bekker, *System d. heut. Pandekt.* I, pag. 217, nota che la responsabilità personale illimitata dei membri di un Corpo morale per i debiti dell'ente stesso, non esclude assolutamente la personalità giuridica di questo. Essenziale alla personalità giuridica è che l'ente sia tenuto per i suoi debiti e possa a cagione di questi esser perseguitato in giudizio e nelle vie esecutive sul patrimonio proprio. Se poi questi debiti sono garantiti anche con la obbligazione personale dei membri della corporazione, è questa una accidentalità conferente al credito del Corpo morale, ma non ripugnante con la sua intera capacità giuridica.

(3) Citata Relazione, Titolo IX in principio, pag. 246: « Finchè non si consideravano nella società, che le persone naturali dei soci, le relazioni giuridiche fra essi e i terzi dovettero necessariamente essere assoggettate al doppio canone della responsabilità illimitata e della solidarietà. Sta infatti nell'essenza della obbligazione individuale, che tutto il patrimonio del debitore debba reputarsi vincolato alla garantia dei suoi creditori: e la responsabilità di ciascuno dei coobbligati per l'intera obbligazione è indispensabile alla tutela

Si potrà disputare, se conveniva al legislatore d'imporre la responsabilità sussidiaria dei soci, invece di lasciare in facoltà degli interessati di pattuirla, quando la credevano opportuna. Ma non si può disconvenire, che con l'imporla non ha distrutta la personalità giuridica dell'ente sociale. In qualunque Corpo morale essendo permesso di aggiungere alla

---

dell'interesse dei terzi, *ne in plures distringatur, qui cum eo contraxerit*, secondo l'espressione del giureconsulto Gaio. L'uso della ragione sociale dovuto al genio inventivo degli italiani fu il primo passo verso l'emancipazione dell'individuo e verso la creazione di un ente collettivo distinto dalle persone dei soci, e capace di diritti e di obbligazioni; ma l'ulteriore svolgimento del commercio dimostrò ben presto, che la società in nome collettivo, detta anche generale ed aperta, era insufficiente agli accresciuti bisogni, perocchè la responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci allontanava dal commercio i capitali appartenenti a coloro, che non volevano o non potevano dedicarsi esclusivamente all'esercizio di esso. »

E più sotto, Capo I, Sezione III, § 1, pag. 302: « I soci in nome collettivo sqno solidariamente responsabili per tutte le obbligazioni contratte verso i terzi sotto la firma sociale delle persone autorizzate all'amministrazione del commercio della società. E ciò che si dice della società in nome collettivo, vale anche rispetto ai soci responsabili senza limitazione nella società in accomandita. L'ente collettivo, che risulta dall'unione di persone con vincolo sociale è bensì separato e distinto dalle persone dei soci, ma non cessa perciò di essere dipendente dall'unione stessa. L'obbligazione della società comprende infatti l'obbligazione di tutti i soci, nel modo stesso che la ragione sociale comprende in formola abbreviata il nome e la ragione di commercio di ciascuno di essi. Da questa condizione giuridica non è tuttavia lecito di dedurre, che i creditori della società abbiano a potere con libera scelta esercitare i loro diritti sia contro la Società come ente collettivo, sia contro le persone dei singoli soci. Sorpassando gli inconvenienti che da questo sistema nascerebbero per la inevitabile diversità delle sentenze, che verrebbero pronunziate nei giudizi promossi contro i singoli soci, si oppone ad esso la natura stessa della obbligazione. Chi contrae con la società, contrae liberamente con un ente collettivo; e sa, che da questo sono in primo luogo assunte le obbligazioni derivanti dal contratto, e che all'adempimento di esso è destinato un patrimonio speciale: quantunque, oltre a ciò, dell'adempimento medesimo i singoli soci siano responsabili ciascuno per tutti e tutti per ciascuno. L'obbligazione dei soci non è dunque quella di veri condebitori; ma è sussidiaria all'obbligazione della società: e quindi è giusto che senza avere esercitata l'azione contro la società, i creditori non possano dirigersi contro i singoli soci per il pagamento di un debito, o per l'adempimento di una obbligazione sociale. »

responsabilità dell'ente giuridico quella sussidiaria, anche solidale, dei singoli (1).

167. E i contradittori non si facciano illusioni, e non confidino su questa responsabilità personale dei soci. Essa non starebbe mai in armonia con il vagheggiato concetto della personalità giuridica all'esterno e la comunione nei rapporti interni. Badino bene; il pagamento dei debiti è proprio un rapporto coi terzi: ed è anzi il più importante fra tali rapporti. Or si ammetta per dannata ipotesi, che i soci siano contemporaneamente comproprietari nelle relazioni interne, e non più comproprietari in faccia ai terzi, dirimpetto ai quali, anche secondo i contradittori, sta l'ente collettivo, quale sarebbe la conseguenza? Che i soci non sarebbero tenuti personalmente al pagamento dei debiti sociali, per cui sarebbe tenuto invece l'ente collettivo. Sfido a negarlo, salvo che si abbia il coraggio di negare eziandio, che il pagamento dei debiti è un rapporto esterno: uno di quei rapporti, in cui anche a menar buona la distinzione fra rapporti interni ed esterni si avrebbe la persona giuridica dell' ente sociale, e non la comunione.

168. Resta l'ultimo argomento sulla mancanza del decreto di erezione. Ma il lettore, ricordando in quali termini parlai del riconoscimento legale non può cadere in inganno (2). Il riconoscimento legale è necessario ad ogni entità collettizia per conquistare la personalità giuridica. Ma le modalità di questo riconoscimento sono diverse. Ci sono Corpi morali, che lo ottengono per decreto reale, e ce ne sono altri che lo hanno per legge. Forse la legge vale meno del decreto reale? Or bene, in materia di società commerciali è la legge

(1) Vedi vol. I, n. 119, dove citai l'autorità del Pothier, del Savigny e del Voet: «... Nisi universitas se ipsam et singula membra nominatim pro debito «obligaverit: quo casu etiam membra singula pro debito universitatis con«venire posse receptum est... Nec tantum pro virili portione, sed et pro so«lido debito singulos eo casu conveniri posse, verius est.»

(2) Vedi il vol. I, nn. 53 e segg.

stessa, che conferisce direttamente la personalità giuridica, quando le società si costituiscono nel modo determinato dal Codice di commercio: e si contenta soltanto, che il concorso delle condizioni legali ne sia per certe specie di società verificato dal potere giudiziario. Dice bene un recentissimo scrittore (1): la differenza fra queste società e le corporazioni, fondazioni ed in genere gli altri enti morali consiste in ciò, che mentre le società commerciali debbono trovare nella legge le norme della loro costituzione, adempiute le quali possono liberamente nascere, gli enti morali debbono chiedere singolarmente di essere riconosciuti, dimostrando di avere i caratteri necessari a tale riconoscimento (2). In breve, la differenza è fra riconoscimento per *concessio singularis*, che richiede opera del potere esecutivo, e la *concessio generalis ope legis*.

Nè in questo le società di commercio son sole. Anche le società di mutuo soccorso tra gli operai hanno acquistata la personalità giuridica; ma la legge del 15 aprile 1886, nel farne ad esse il conferimeto, non richiede il decreto reale di erezione. Si contenta dell'atto di costituzione registrato nella cancelleria del tribunale civile, e della trascrizione e pubblicazione degli statuti organici. Non può far dunque maraviglia di vedere un procedimento analogo, stabilito per la costituzione delle società di commercio.

III.

169. Conclusione. Ma per finirla, giacchè dubito di essermi trattenuto anche troppo a combattere un sistema, che ogni giorno va perdendo terreno, le discussioni di Norimberga e quelle del Senato italiano lasciarono pur troppo uno strascico nella dottrina e nella giurisprudenza, in Germania ed in Italia (3).

---

(1) Ruiz, *Le associazioni e lo Stato*, n. 67 (Napoli, Piorro 1895).

(2) Artt. 89 e segg. Cod. comm.

(3) Vedi Pacifici-Mazzoni, *Ist.* I, 95; Ricci, *Corso di diritto civile*, I, 3; Pescatore, *Giornale delle leggi*, 1875, pag. 65; Ottolenghi, *Diritto comm.* II, pag. 170;

Seduceva il nome a buon diritto venerato di alcuni fra i sostenitori di esso. Da noi specialmente faceva senso l'autorità della scuola tedesca, e quel certo non so che di arcano e d'indeterminato nelle sue formule, che erano quasi argomento di una sapienza recondita e inaccessibile ai meno esperti. Ma la scienza a lungo andare non può sequestrarsi dalla chiarezza e dalla precisione; altrimenti la critica finisce per ucciderla senza misericordia, mettendo a nudo il vuoto di contenuto scientifico, nascosto da parole che dicono e disdicono, affermano e negano. E tali pur troppo sono e non altro, tutti quelli ingegnosi tentativi, con cui si è preteso di giustificare una figura intermedia tra l'*universitas* e la *societas*, facendo in conclusione una comunione, che non sarebbe comunione. Che significa infatti il dire sono *società che in molti rapporti hanno somiglianza con persone giuridiche* (1), quando non si precisano queste somiglianze e questi rapporti? Che serve il chiamarle *società modificate con elementi corporativi e aventi solamente al di fuori posizione di persone giuridiche* (2), mentre la corporazione e la persona giuridica si riconoscono principalmente *al di fuori?* Qual peso si può dare a questa frase enigmatica: *la società ha il suo patrimonio speciale; rapporto ai singoli membri esso appare diviso, secondo il principio della società; di fronte ai terzi gli viene attribuito in moltiplici rapporti il significato di un patrimonio di corporazione?* (3) O all'altra non meno nebulosa: *le società commerciali sono da riguardarsi come una nuova*

Calamandrei, *Delle società commerciali*, I, 49; Marghieri, *Il Cod. di comm. italiano commentato*, vol. II, (Verona, Tedeschi e figlio 1891), *Delle Società, ecc.* nn. 22 e 23; Supino, *Il diritto comm.* (Manuale Barbèra 1889) nn. 36, 126; e gli altri autori da me citati, vol. I, n. 30 (nelle ultime note); Lucca, 20 marzo 1878 (*Annali*, 78, 3, 219); Cass. Torino, 7 marzo 1884 (*Legge*, 84, 2, 226); Cass. Roma, 26 dicembre 1886, 24 gennaio e 4 febbraio 1887 (*ivi*, 87, 1, 505, 581, e 307).

(1) Wächter, *Pand.* I, pag. 241.

(2) Dernburg, *Pand.* I, pag. 143; II, §§ 217, 218.

(3) Beseler, *Deutsch. Privat. recht.* pag. 1042.

classe di persone giuridiche, distinte dalle universitates romane *in ciò, che attribuirebbero ai loro membri una specie di proprietà indivisa e in partecipazione, la quale non sarebbe comproprietà, ed escluderebbe il diritto di divisione* (1). Dunque proprietà indivisa, che non è comproprietà da dividere: patrimonio della società, che nel tempo stesso è proprietà dei soci. Sono concetti scientifici questi? Conferimento sociale è una espressione che può significare due cose: o comunione fra i soci, come si vede nella società civile, dove la responsabilità è di tutti i soci *pro parte;* ovvero costituzione di un patrimonio nuovo, che appartiene alla società quale ente giuridico, e risponde dei debiti con o senza la garanzia dei soci, come succede nelle società commerciali. Ma sono due cose contradittorie, tra cui corre l'alternativa, e però non si possono mettere insieme; nè la logica del diritto sa trovare tra l'una e l'altra il mezzo termine di conciliazione.

170. Fortunatamente non mi trovo solo ad affermare questa verità, la quale si è oramai fatta strada tra i moderni cultori della scienza nella stessa Germania. Per non andare in lungo mi contenterò di citare pochi nomi, e comincerò dal Laband, che acutamente osserva: « *Proprietà, crediti e debiti non possono attribuirsi ora ai singoli membri, ora all'* universitas, *secondochè si abbia di mira il rapporto fra i membri, o quello verso i terzi. Una persona non può affermare la sua capacità giuridica al di fuori e perderla al di dentro* (2). Similmente l'Unger: « *Malgrado i motivi di utilità, che si accampano a giustificare queste figure intermedie fra l'* universitas *e la* societas, *è impossibile accettare figure giuridiche, che a mo' de centauri siano mezze società e mezze persone giuridiche* (3). Ottimamente poi il Goldschmidt qua-

(1) Bluntschli, *Deutsch. Privat. Recht,* I, § 83.

(2) In una monografia pubblicata nella *Zeitschrift fur Handelsrecht* di Goldschmidt, XXX, pag. 482.

(3) *Persongesammtheit und offene Handelgesellschaft, in Iahrbücher für die Dogmatik etc.;* von Ihering 1887, XXV, pag. 289.

lifica queste figure, come *persone che non sono persone* (1): e il Beckker con maggior diffusione e profondità combatte a fondo tutti gli argomenti accampati dai fautori dei mezzi termini, e conclude risolutamente per la personalità giuridica delle società di commercio, non escluse quelle in nome collettivo (2).

Il risveglio delle idee razionali e positive non si arresta alla Germania. Senza parlare della Francia, nella quale, come già dissi, niuno quasi mette in dubbio la personificazione delle società di commercio, e v'è chi corre invece all'estremo opposto di personificare anche la società civile, quel risveglio si estende sensibilmente all'Italia: dove, possiamo dirlo senza vanità nazionale, più che un nuovo progresso dovuto all'influenza delle dottrine esterne, si tratta di un richiamo all'antica nostra scuola, che dall'età statutaria discende, con breve interruzione, fino ai giorni presenti. Niuno come il Deltignoso, mi piace render giustizia alla memoria del dotto professore ed avvocato, pose in luce più vera il retto senso giuridico e il temperamento pratico, che privilegia l'antica nostra scuola commerciale: e nessuno lo vinse nel dimostrare il carattere irrepugnabile di persone giuridiche delle società di commercio. Dopo aver letto il suo scritto non è più lecito dubitarne; e se invece di essere rimasto in mano di pochissimi si fosse divulgato quanto occorreva, tutti credo sarebbero da un pezzo unanimi nel deplorare le aberrazioni, in cui cadde per breve momento la nostra dottrina e in parte l'opera legislativa. Ma oramai siamo vicini alla meta; chè il numero degli autori e dei giudicati, i quali riconoscono la personalità giuridica delle società di commercio, cresce di giorno in giorno (3).

---

(1) *Zeitschrift für Handelsrecht*, XXV, pagg. 408, 409.

(2) Bekker, *System. d. heut. Pandekt*, I, pag. 217. Possono pure citarsi Von Hahn, *Kommentar*. II, pag. 387; Garzeis, *Handelsrecht*, § 29; Eccius, *Zeitschrif. für das gesammte Handelsrecht*, XXXII, 1, 18.

(3) Oltre la citata Monografia del prof. Deltignoso, vedi in questo senso: Bonelli, *La personalità giuridica delle Società di commercio* (*Legge*, 87, 2, 817);

171. Non pretendo già che la scuola contemporanea, chiamata a preparare gli elementi di nuove codificazioni, debba ristringersi alle idee dei tempi andati. Essa non deve risuscitare tali e quali i precetti dell'Ancarano, del Casaregis, dell'Ansaldo, dello Stracca, dell'Azuni; ma sì bene rispondere ai concetti, ai desideri, ai bisogni, ai progressi, alle specialità proprie dei nostri giorni. Perchè, se non viene informato da questa modernità viva, lo studio del diritto diventa una suppellettile archeologica, inutile alla pratica della vita. Ferma dunque rimanendo la personalità giuridica della società, base essenziale della responsabilità limitata, senza la quale sarebbe vano sperare nella fecondità del principio di associazione, bisogna, se si vuole attuare un vero progresso, liberare le società di guadagno dalle pastoie di quei tre tipi determinati, in cui le costipa tuttora il Codice vigente. Si deve all'incontro lasciare alle parti amplissima libertà di convenzioni, ponendo la responsabilità limitata in armonia non solo col principio giuridico della guarentigia patrimoniale, ma ben anche con i diritti dei terzi: cioè con la sicurezza dei creditori (1).

Tedeschi, *Dissertazioni sui Corpi morali*, n. 18; Bianchi, *Cod. civ. sull'art. 2;* Borsari, *Cod. civ. art. 2;* Vivante, *Trattato teorico-pratico di diritto commerciale*, I, n. 269, pagg. 326 e segg.; Sraffa, *Il fallimento delle Società commerciali* (Firenze, 1897, Fratelli Cammelli), pagg. 4 e segg.; Brescia, 29 marzo 1867 (*Annali*, 66 e 67, 2, 517); Napoli, 14 aprile 1869 (*ivi*, 69, 2, 317); Roma 25 giugno 1873 (*Legge*, 73, 1, 639): Ancona, 11 marzo 1876 (*Annali*, 76, 3, 427); Trib. Roma, 14 aprile 1884 (*Legge*, 84, 2, 701).

(1) Relazione Mancini *Sul primo libro del Codice di Commercio presentata al Senato*, § 171. « L'ingegno inventivo eccitato dai bisogni industriali col tempo verrà introducendo nuove forme e varietà di contribuzioni sociali, modificando e mescolando le antiche: e quindi le partizioni oggi comunemente accettate forse spariranno. L'indole di una legislazione futura sulla materia delle società non può essere se non quella, che il legislatore si restringa a consacrare e riconoscere nei contraenti pienissima libertà di conchiudere e coordinare a loro piacimento tutte quelle stipulazioni, che reputino meglio convenienti allo scopo che si propongono di raggiungere: e da prescrivere, soltanto i limiti di questa libertà, formulando una serie di divieti, e determinando quali patti non siano permessi, sia per la tutela dell'ordine e dell'interesse pubblico; sia per proteggere dalle insidie la buona fede dei terzi ».

172. Ma tornando al proposito, col riconoscere alle società commerciali la personalità giuridica non s'intende per questo di parificarle in tutto ai Corpi morali enumerati dall'articolo 2 del Codice civile e dalla legge del 5 giugno 1850. Delle persone giuridiche ce ne sono di più specie, e non si deve fare un fascio di tutte sottoponendole indistintamente alle medesime regole.

Intendiamoci bene. Attributo essenziale della personalità giuridica è la capacità di godere diritti civili, di possedere perciò un patrimonio, e di aver debiti e crediti. Quando una entità collettiva possiede questa capacità, essa costituisce necessariamente una persona; per la non mai abbastanza ripetuta ragione, che solamente chi è *persona* può divenire subietto di diritti patrimoniali. E poichè l'ente collettivo non è di certo una persona fisica, bisogna per forza che sia una *persona giuridica*. Di qui non si esce. Modalità poi accessorie e variabili sono le forme del riconoscimento legale, la capacità agli acquisti, ai diritti pubblici e via discorrendo. Il divario dunque di queste modalità può dar vita a tipi diversi di persone giuridiche; ma siccome non tocca l'essenziale, perciò non spoglia l'ente collettivo capace in genere di diritti civili, della caratteristica di persona giuridica. Ragionando diversamente si va contro la logica del diritto, e si scambia l'essenziale con l'accessorio. E tale è stato, se non erro, il procedere di tutti coloro che hanno negata la personificazione delle società di commercio, indottivi dal considerare che non hanno bisogno di una ricognizione del potere esecutivo, o di un'autorizzazione agli acquisti. È stato un modo di procedere simile a quello di chi negasse personalità civile ai minori, agli interdetti, alle donne maritate, perchè hanno una capacità limitata, o regolata con norme diverse da quelle di altre persone, che hanno la capacità piena ed intera.

Forse a produrre questa confusione non ebbe poca parte l'abuso e l'incertezza del linguaggio: giacchè le consuete espressioni di *Corpi morali, Persone giuridiche*, e altre con-

simili si adoperarono in vari sensi anche nelle leggi; e secondo che se ne allargò o se ne ristrinse la portata vennero a comprendere o a escludere le società di commercio (1). Infatti, la denominazione *Corpi morali* nella legge del 1850 è presa in senso ristretto, e non comprende le società di commercio; le quali avendo norme proprie ed inconciliabili con quelle disposizioni, non hanno perciò bisogno di una decretazione del potere esecutivo per essere erette, e nemmeno ne hanno necessità per aumentare il loro patrimonio (2).

Tra i Corpi morali dunque nel senso ristretto delle leggi civili da un canto, e le società di commercio dall'altro non vi ha differenza che di modalità nel godimento della personalità civile. Per dirlo con altre parole, sono due specie diverse di persone giuridiche.

173. Chiarito così, come le società di commercio siano dotate di personalità giuridica, mi resta a risolvere, se anche le società civili possano acquistare questa prerogativa, quando assumono l'organismo e le forme proprie delle società di commercio. È una disputa, che fu agitata nei lavori preparatori del Codice di commercio, e risoluta affermativamente dai compilatori del testo definitivo. L'articolo 229 statuisce infatti, che le società civili possono assumere le forme delle società per azioni, e in tal caso esse sono sottoposte alle di-

---

(1) Vedansi artt. 2, 425, 433, 434, 518, 832, 932, 1060, 1833, 2114 Cod. civ.; 439 Cod. proc. civ.; artt. 11, 30 Legge 7 luglio 1866; artt. 1, 2, 3 Legge 15 agosto 1867; art. 9 Legge 17 marzo 1868; artt. 8, 39, 83 Legge 25 giugno 1864; art. 244 Legge 13 novembre 1859; artt. 19 e 33 Legge 2 giugno 1877, e la Legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

(2) Vedi il n. 168; il vol. I, nn. 24, 30, 137; Vivante, *op. cit.* n. 287, e nota 50 a pag. 328. Evidentemente, dice benissimo questo autore, mancano i motivi per estendere quella proibizione: il timore della mano morta sarebbe fuori di proposito, dacchè le società commerciali acquistano gli immobili per rivenderli o per impiegarli all'esercizio delle loro industrie. Alle società anonime, cui la legge volle limitare la capacità di acquistare gli immobili, si riferiscono provvedimenti speciali. Vedi Legge 15 luglio 1888 *sulle Casse di risparmio,* artt. 15, 31; Legge 17 luglio 1890, art. 8 *sul credito fondiario, ecc. ecc.*

sposizioni del presente Codice, eccettuate quelle, che riguardano il fallimento e la competenza.

Nè avrebbesi potuto decidere diversamente, postochè nelle riunioni di capitali per mezzo di azioni, le persone degli azionisti spariscono, e resta soltanto un ente collettivo col suo patrimonio separato da quello dei soci a rispondere dei debiti verso i terzi. Ecco dunque l'entità giuridica della società (1).

---

(1) Relazione Mancini *sul primo libro del Codice di Commercio*, Sez. VIII, § CXI, pag. 444. « Sussiste però gravissima ed antichissima la controversia, se abbiano parimente personalità giuridica le società civili. Nel seno della Commissione del 1865, incaricata di rivedere il Codice civile, io proposi che sull'esempio del Codice austriaco (art. 26) tutte le società lecite, civili e commerciali, legittimamente costituite, fossero espressamente riconosciute come enti collettivi dotati di personalità giuridica, affine di evitare gli inconvenienti pratici, che possono derivare dal silenzio della legge intorno a questo punto importantissimo. Ma la proposta non fu accettata. Non si contestò teoricamente il principio professato da eminenti scrittori, che qualunque società al cospetto del diritto razionale abbiasi a considerare come un Corpo morale. Ma si disse, che praticamente ciò poteva ammettersi nelle società commerciali, perchè esse dall'un canto, siccome necessariamente fondate sopra numerose e frequenti relazioni coi terzi, non potrebbero nè concepirsi, nè efficacemente esistere, tranne a condizione di essere corpi morali; e da altro canto hanno un oggetto pubblico, certo, determinato e facilmente apprezzabile in tutti i rapporti: cioè il commercio. Ma che ciò non poteva ugualmente affermarsi rispetto alle molte specie di società civili possibili: perchè tanta è la varietà e diversità degli atti che potrebbero costituirne l'oggetto, che sarebbe improvvido e pericoloso, che il legislatore *a priori* accordasse a tutte indistintamente la personalità giuridica. Si preferì quindi di lasciare libero alla giurisprudenza, secondo l'apprezzamento dei casi e delle circostanze e secondo la ragione de'tempi, il giudizio sulla questione. E la giurisprudenza, dapprima concorde, continuò ostinata e costante a negare la personalità giuridica alle società civili.

« Se non che un singolare fenomeno, per cui parve crearsi una mistura delle società civili con le commerciali generò nuovi dubbi. Le società civili... si costituirono talvolta con la forma organica propria delle società commerciali contemplate dal Codice di commercio. Da tale fatto sorsero questioni di vitale importanza... Potrà permettersi ad una società civile, che rimanendo tale assuma l'organismo e le forme delle società commerciali?... A me sembra non potersi vietare, che la società civile assuma questo o quello organismo, purchè non si convengano patti illeciti... Ai nostri tempi poi è una necessità

§ 2.

Costituzione e ordinamento della personalità giuridica nelle società a scopo di lucro.

I.

174. Costituzione legale. Sul tema vastissimo delle società a scopo di lucro, che sono principalmente le commerciali, si dovrebbe scrivere un grosso volume, volendo esaminare l'argomento con l'ampiezza e la profondità necessarie a un trattato di diritto commerciale. Ma chi le studia limitatamente alla personalità giuridica deve concentrare le sue considerazioni su due punti: sul modo cioè con cui si costituiscono per divenire enti collettivi; e sull'ordinamento, che debbono avere per potere esercitare la personalità giuridica.

L'atto scritto e la pubblicazione di un estratto autentico di esso per portarlo a notizia di chiunque abbia interesse a conoscerlo, ecco la forma costitutiva imposta dal Codice di commercio a tutte le società, affinchè acquistino il carattere di enti collettivi (1). Questa formalità equivale al riconosci-

---

economica il rendere possibili alle società civili quelle forme, senza le quali ad esse riuscirebbe malagevole di raccogliere con limitate contribuzioni, ed al coperto da eccessivi rischi, i mezzi necessari per raggiungere il proprio scopo e talvolta che per altro modo questo scopo conseguir non potrebbero...

« La massima delle obiezioni che si è fatta a tale sistema, e che venne sollevata anche in Senato, riguarda il pericolo, che all'ombra di quell'articolo di legge alcune società dalla legge vietate o soppresse, e più specialmente anche associazioni religiose o monastiche liberamente congregandosi, potrebbero, costituendosi sotto la forma commerciale risorgere per via indiretta ed a dispetto delle leggi di ordine pubblico della loro soppressione ; e siccome la forma commerciale darebbe vita ad un ente collettivo capace di patrimonio, quelle associazioni potrebbero esercitare i diritti civili, contrattare ed anche fare acquisti a titolo gratuito ed oneroso, e ricevere legati ed eredità in frode delle leggi. » Per altro questo timore in Italia sarebbe vano... » E qui la relazione dimostra, che le disposizioni introdotte nelle leggi di soppressione delle Corporazioni religiose bastano a scongiurare questo pericolo.

(1) Art. 87 Cod. comm.

mento legale richiesto per i Corpi morali dall'articolo 2 del Codice civile, ed è comune a tutti i tre tipi di società indistintamente. Ma nelle società per azioni si richiede un'altra formalità, che è propria esclusivamente di esse; perchè mentre le società in nome collettivo o in accomandita semplice acquistano esistenza legale appena sia avvenuto il deposito dell'atto costitutivo in forma pubblica o privata nella cancelleria del tribunale, la trascrizione dell'estratto nel registro delle società, e l'affissione al pubblico, invece per la costituzione delle società anonime e di quelle in accomandita per azioni si richiede sempre l'atto pubblico, ed inoltre un decreto del tribunale, che prima di autorizzare la trascrizione, e la pubblicazione dell'atto costitutivo e dello Statuto, deve *verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società* (1). Questo decreto del tribunale tien luogo del decreto reale di autorizzazione richiesto dai Codici precedenti, ed ha per iscopo la tutela dell'interesse degli azionisti e dei terzi.

L'ingerenza dello Stato traeva storicamente origine dai privilegi, con cui i Governi, allorchè lo spirito di associazione avea bisogno d'impulsi, solevano favorire le società assuntrici di qualche impresa per pubblica utilità, allettando con favori eccezionali i promotori e i sottoscrittori di azioni. Di qui sorse e si accreditò l'erronea opinione, che quelle società esistessero per opera dello Stato, piuttosto che per impulso libero dei cittadini; ed occorresse perciò di volta in volta un atto del Governo per determinarne lo scopo, approvarne lo Statuto, e riconoscerle insomma come enti collettivi forniti di personalità giuridica.

A confortare questo concetto si aggiunsero talune considerazioni di ordine giuridico ed altre di ordine economico. Si negò in primo luogo, che la volontà privata potesse derogare al principio della responsabilità illimitata, e che una persona

---

(1) Art. 91, ivi.

giuridica potesse costituirsi senza licenza del potere pubblico. Si credè inoltre necessario l'intervento del Governo per tutelare i molteplici interessi coinvolti nelle grandi società, e impedire, che le ingenti forze economiche, di cui dispongono, si rivolgessero in danno degli interessi pubblici.

Due considerazioni ugualmente fallaci. La responsabilità limitata non costituisce una deroga ai principii di diritto. Ammessa la personalità giuridica dell'ente collettivo, la responsabilità personale dei soci è un di più, che può intervenire a maggior garanzia dei creditori sociali, ma non una necessità imposta dai principii del diritto (1). Nè meglio sussiste la pretesa necessità di un decreto reale per il conferimento della personalità giuridica, quando la erezione sia effetto di una *concessio generalis* della legge. Il determinare poi, se convenga richiedere o no un riconoscimento per *concessio singularis* del Governo a riguardo di enti collettivi posti in eccezionali condizioni, dipende da un criterio di apprezzamento, e non già da un principio rigoroso del diritto. Alla tutela degli interessi pubblici non si deve provvedere col richiedere l'atto governativo di autorizzazione per tutte le società di guadagno: anche cioè quando esse mirino, come accade per regola, a soli scopi di privato interesse; ma piuttosto con leggi speciali per quelle date società, che eccezionalmente tocchino degli interessi pubblici.

Queste considerazioni più solide e convincenti determinarono quasi tutte le legislazioni moderne a mutare le antiche norme del diritto, e a prosciogliere le società per azioni dalla necessità dell'autorizzazione governativa. Infatti, il legislatore inglese avea sulla scorta delle enunciate ragioni consentito già da qualche tempo, che senza bisogno di un rescritto regio e di un atto del Parlamento, le società di capitali divisi in azioni o quote potessero costituirsi con limitazione di responsabilità, ed acquistare persona giuridica per mezzo di una

(1) Vedi nn. 154 e 164.

semplice denunzia o di una iscrizione presso certi uffici determinati *(Offices for the registration of Companies)* (1). Anche la Francia toglieva la necessità dell'autorizzazione governativa con la legge del 24 luglio 1867, e l'esempio era seguito dal Belgio con la legge 18 maggio 1873; dal Codice di commercio Ungherese del 1875, e dalla legge Germanica del dì 11 giugno 1870.

Poche rimanevano perciò nel 1880, quando si discussero le riforme del nostro Codice, le legislazioni europee che conservassero il sistema contrario, e volessero l'autorizzazione sia per ogni specie di società.

In Italia la disposizione dell'articolo 39 del Codice francese, riguardante l'autorizzazione delle società anonime, era stata dal Codice Albertino del 1842 (art. 47) estesa anche alle società in accomandita, il cui capitale fosse diviso in azioni al portatore. Nel regno delle Due Sicilie l'autorizzazione governativa richiesta da varii Decreti borbonici anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplici, era ristretta al caso che il numero dei soci avesse superato il numero di cinque. Soltanto il Codice Parmense del 1820 (art. 1284), e il Modenese del 1851 (art. 2450) volevano l'autorizzazione governativa nelle società da costituirsi per imprese di pubblico interesse.

A fronte di questi precedenti, una Commissione parlamentare aveva fino dal 18 dicembre 1862 fatto voto per l'abolizione dell'autorizzazione governativa. Nondimeno il Codice del 1865, dominato da quelli erronei preconcetti di cui ho parlato poco sopra, non solo la mantenne, ma la estese anche alle società in accomandita con azioni nominative. Nulla quindi di più naturale, che allorquando si trattava di riformare *ex*

---

(1) Atti del 5 settembre 1844 (7 e 8 Vict. Cap. 110 e segg.): del 14 luglio 1856 *(Joint-Stoch Companies*, art. 19 e 20, Vict. Cap. 47) ed altri posteriori, fra cui quello del 7 agosto 1862 *(An act. for the incorporation, regulation and wim ling up. of trading Companies*, ecc., 25 e 26 Vict. cap. 89.

novo il Codice di commercio, si tornasse a proporre l'abolizione dell'autorizzazione governativa. I voti emessi dalle magistrature e dalle Camere di commercio quasi unanimi ebbero ragione, e il Codice promulgato nel 31 ottobre 1882 non parlò più di autorizzazione.

Nè valse opporre, che il Governo, così facendo, si privava della facoltà di ritirare la concessione, quando gli affari della società andassero male, e compromettessero gli interessi dei terzi. Fu troppo facile il rispondere, che il rimedio sarebbe stato peggiore del male; e ben lo sa chiunque conosce a quante insidie si trovi esposta la vita delle società, e come le calunnie e le fallaci denunzie di soci che vogliono ritirarsi, o di malevoli concorrenti, possono sorprendere facilmente la buona fede del Governo, e carpire un provvedimento incauto e dannoso.

175. Col sistema vigente è dunque scomparsa l'ingerenza del Governo nella costituzione della società, ed ogni indagine dell'autorità pubblica sulla convenienza economica dell'impresa sociale. Il tribunale è chiamato a istituire una indagine di pura legalità; per assicurarsi, che il nuovo ente possieda veramente i caratteri essenziali ed oggettivi della società per azioni, ed i promotori abbiano osservate le condizioni sostanziali prescritte dal Codice; che lo statuto non contenga norme contrarie, nè all'ordine pubblico, nè all'indole e allo scopo speciale della società. Secondo il risultato di questa indagine, il tribunale accoglie o respinge la domanda: ma non può modificare l'atto costitutivo o lo statuto. Contro il decreto autorizzativo ha diritto di ricorrere il pubblico ministero, valendosi delle facoltà conferitegli dall'articolo 139 del Regio Decreto 6 dicembre 1865 sull'Ordinamento giudiziario. E questo ricorso non ha limiti di tempo, e può essere esercitato anche quando la società sia entrata in esercizio. Su ciò non vi è dubbio. Ma si disputa, se il ricorso debba seguire la via contenziosa in contradittorio di tutti gli interessati, anzichè il procedimento segreto della Camera di Consiglio. La maggior parte

degli autori e dei responsi giudiziari ritengono indispensabile la via contenziosa (1). E a parer mio con ragione: non essendo ammissibile che gli interessati vengano privati a loro insaputa di un diritto già quesito. Per le stesse considerazioni devesi ritenere, che la sentenza la quale accoglie il ricorso e spoglia la società del suo carattere di ente collettivo, non abbia effetti retroattivi (2).

Contro il decreto negativo possono ricorrere gli interessati rivolgendosi alla Camera di Consiglio della Corte d'appello, e poi occorrendo alla Corte di Cassazione (3).

Non credo del resto necessario di fermarmi a ricercare, chi siano gli interessati a domandare la trascrizione dell'atto costitutivo e ricorrere contro il decreto che la respinga. Basti a tal proposito avvertire, che nella costituzione delle società anonime si può distinguere la costituzione *simultanea* e la *continuata*. Si verifica la prima, quando tutti gli azionisti concorrono a formarla, divenendone per così dire i promotori. Si verifica la seconda, quando il procedimento costitutivo comincia dall'iniziativa di alcuni promotori, e per una serie di atti consecutivi che sono la sottoscrizione, il versamento del capitale e l'assemblea costituente, giunge all'atto costitutivo. La legge ne determina le condizioni essenziali, ed è compito della dottrina commerciale di esporle nei particolari (4); i quali fanno sì, che l'assemblea costituente, a differenza dell'assemblea posteriore alla costituzione, non può deliberare senza la presenza della metà almeno dei sottoscrittori, e senza raccogliere il voto della maggioranza assoluta dei presenti (5).

176. Niuna società commerciale acquista la personalità

(1) Vivante, *op. cit.* n. 889; Cass. Torino, 26 agosto 1890 (*Foro*, 90, 1, 1016); Napoli, 5 marzo 1887 (*ivi*, 87, 1, 539); Firenze, 10 febbraio 1887 (*ivi*, 87, 1, 207). *Contro:* Cass. Roma, 29 dicembre 1890 (*ivi*, 91, 480).

(2) Vivante, *op. cit. loc. cit.* I, 896.

(3) Art. 781 Cod. comm.

(4) Artt. 126 a 133 Cod. comm.

(5) Art. 156 e segg. Cod. comm.

giuridica, prima che siano avvenute la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo, e di questo e dello statuto, secondo le norme stabilite dal Codice. Ma è tema difficilissimo per la incertezza e insufficenza delle disposizioni legislative il determinare le conseguenze dell'inadempimento di queste formalità. Di questo complicato problema a noi interessa di mettere in considerazione un punto solo: e cioè, se la società irregolare sia un ente collettivo in faccia ai terzi. Riguardo alle società per azioni la risposta negativa non è dubbiosa, giacchè fino all'adempimento delle pubblicazioni legali la società per azioni non esiste come persona giuridica. Su questo proposito v'è consenso universale, e se difficoltà nascono, sono relative alla responsabilità dei promotori (1), e ai rapporti fra gli azionisti e costoro: vale a dire ai rapporti fra contraenti.

Non così assoluta è la risposta a riguardo delle altre specie di società; giacchè la legge permette a chi contratta con una società di persone di considerarla come esistente, nonostante l'irregolarità della sua costituzione, in quanto ciò occorre per mantenere la responsabilità illimitata di tutti i promotori, amministratori e soci senza distinzione. E non gli toglie la facoltà di considerarla come inesistente, quando lo creda più favorevole al proprio interesse (2).

Come ognuno comprende è qui proprio il caso di finzione. L'ente collettivo legalmente non c'è; ma la legge concedendo

---

(1) Art. 98 Cod. comm. Vivante, *op. cit.* 394.

(2) Artt. 98, 99 Cod. comm.; Vivante, *op. cit.* I, 305 e segg. 3341 ; Cass. Roma, 14 giugno 1892 (*Foro*, 92, 1, 888); Genova, 6 agosto 1890 (*Temi gen.* 659); Milano, 29 dicembre 1890 (*Mon. trib. Mil.* 91, 349); Perugia, 6 luglio 1891 (*Foro*, 92, 8, 50); Torino, 7 ottobre 1887 (*Giur. tor.* 87, 712); Cass. Torino, 21 luglio 1888 (*Mon. trib. Mil.* 89, 1, 54); 9 febbraio 1889 (*Foro*, 89, 1, 885); Roma, 15 febbraio 1890 (*ivi*, 90, 1, 444); Cass. Roma, 22 giugno 1890 (*Foro*, 90, 1, 1285); Torino, 28 luglio 1886 (*ivi*, 86, 1, 1250); Cass. Torino, 25 giugno 1887 (*ivi*, 87, 1, 948); Cass. Firenze, 28 giugno 1887 (*ivi*, 87, 1, 666); Cass. Napoli, 26 febbraio 1892 (*ivi*, 92, 1, 1064); Torino, 26 luglio 1892 (*Mon. trib. Mil.* 92, 699).

ai creditori la facoltà di ritenerlo a comodo loro esistente, finge una personalità giuridica, che a rigore di diritto non sussiste.

II.

177. ORDINAMENTO. Avvenute regolarmente le pubblicazioni, che annunziano la costituzione della società, l'erezione dell'ente collettivo è compiuta: e la società commerciale, qualunque sia il tipo a cui si è conformata, esercita liberamente la personalità giuridica.

Vediamo ora le norme principali di questo esercizio.

a) *Rappresentanza e amministrazione.* La società come soggetto di diritti patrimoniali, come creditrice e debitrice, ha un potere deliberativo e un potere esecutivo, con cui manifesta la volontà dell' ente collettivo e l' eseguisce. I patti dell'atto costitutivo, o le clausole dello statuto possono determinare le modalità dell' uno e dell' altro, spaziando nel campo lasciato dalla legge alla libertà dei contraenti. Se l' atto costitutivo e lo statuto sono incompleti suppliscono le disposizioni del Codice.

Il potere deliberativo si confonde con l' esecutivo nelle società in nome collettivo. Il socio, o i soci autorizzati all'amministrazione hanno la firma sociale e rappresentano la società, con le stesse norme stabilite per la società civile (1). Chi ha la firma non può cederla, se non ne abbia facoltà dal contratto (2). In mancanza di convenzione contraria si presume, che i soci siansi dati reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro; ma ogni socio può opporsi all'operazione prima che l'altro l'abbia conclusa. La maggioranza se è possibile costituirla, decide sull'opposizione (3); altrimenti questa deve prevalere. Nella deliberazione della maggioranza

(1) Artt. 106, 107 Cod. comm. 1720 e segg. Cod. civ.
(2) Art. 105 Cod. comm.
(3) Art. 107 capoverso ivi.

ogni socio dovrebbe disporre di un voto (1); ma il nostro codice con insolita novità parla di *maggioranza determinata dalle quote d' interesse*, e autorizza perciò a concludere che ogni socio disponga di tanti voti, quante sono le sue quote d' interesse. Della quale novità non si vedono le ragioni, quando si pensa che la responsabilità dei soci non è limitata al conferimento sociale, non si estende illimitatamente a tutto il patrimonio.

Se i soci si sono divisi l'amministrazione, ciascuno tratta il proprio ramo di affari, e in questo rappresenta la società.

La maggioranza, se non v' è stipulazione che ve l' autorizzi, non può fare innovazioni sostanziali. Occorre l' unanimità (2). Comunque, le innovazioni devono resultare da espressa dichiarazione o deliberazione dei soci, depositata, trascritta o pubblicata come l'atto costitutivo, per norma dei terzi (3).

La società in accomandita semplice ha soci accomandanti, che non possono prender parte all'amministrazione, nè rappresentare la società. Ha inoltre uno o più soci accomandatari, che la rappresentano e l' amministrano con le regole della società in nome collettivo, se sono più d'uno (4). Agli accomandanti è per altro concesso di costituirsi in assemblea consultiva e di vigilanza: ed anche di nominare e revocare gli amministratori (5).

178. Assai più importanti sono le regole sull'ordinamento delle società per azioni, siano in accomandita, siano anonime. In queste società il potere deliberativo e l'amministrazione sono sempre divisi: e spesso con ordinamento misto di individuale e di collettivo. Gli statuti organici devono determi-

---

(1) Pardessus, *op. cit.* n. 979; Troplong, *Société*, 272; Delangle, *op. cit.* n. 134; Lyon-Caen et R. II, 267; Vidari, *op. cit.* n. 729; Vivante, *op. cit. loc. cit.* n. 316.

(2) Art. 108 Cod. comm.

(3) Artt. 96, 100 ivi.

(4) Art. 115 e segg. ivi.

(5) Art. 118 ivi.

nare chi sia il capo o direttore che rappresenta la società: quali funzioni abbiano i Consigli generali degli azionisti, e quelli di Reggenza, di Cassa, d'Amministrazione: quali uffici abbiano i censori, e gli impiegati dei vari rami di servizio, e come vengano nominati. Finalmente devono stabilire le norme per la convocazione delle adunanze, per la validità delle deliberazioni, i libri che gli amministratori hanno l'obbligo di tenere, le operazioni da fare, i modi e i termini per l'impiego del denaro sociale, per i versamenti delle azioni; oltrechè determinare le cauzioni a cui sono sottoposti gli amministratori, e finalmente le condizioni per l'emissione delle obbligazioni.

Ma qui pure il Codice detta alcuni precetti, destinati in parte a supplire al silenzio degli statuti organici, in parte a frenare l'arbitrio degli azionisti.

179. Nelle società in accomandita per azioni l'assemblea generale può rivocare o surrogare l'amministratore, ma col voto della maggioranza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale, e i tre quarti degli azionisti: ed è riservata ai dissenzienti la facoltà di ritirarsi dalla società. Se gli amministratori sono più d'uno, la nomina deve essere approvata da tutti (1).

In tutte le società per azioni le deliberazioni prese legalmente dalla maggioranza degli azionisti in assemblea generale rappresentano la volontà dell'ente collettivo, e sono obbligatorie per tutti. Alla minoranza è soltanto concesso, quando costituisce una data entità di interessi, di chiedere per una volta, che si ritardi la deliberazione, rinviandola ad altra adunanza per deliberare con piena cognizione di causa. Ma se la deliberazione sia illegale, ogni socio può farvi opposizione, e il presidente del tribunale ha facoltà di sospenderne l'esecuzione (2).

---

(1) Art. 119 e 120 Cod. comm.
(2) Art. 162, 168 Cod. comm.

Ogni azionista dispone di un voto; e deve a parer mio ritenersi illegale il patto, che pur vedesi stabilito in taluni statuti, per cui si privi assolutamente del voto quel socio che non possiede un dato numero di azioni. Un tale patto poteva essere lecito prima del Codice vigente; ma l'art. 164 di questo avendo fatto sempre salvo all'azionista il diritto di voto nell'assemblea generale, non consente più, che sia privato assolutamente del voto chi possiede un numero, sia pure esiguo, di azioni. Anche una sola azione basta per dare diritto al voto; ed è vano il ricorrere per sostenere l'opposto alla disposizione dell'articolo 157, perchè essendo generica la facoltà quivi data agli statuti organici di derogare alle disposizioni della legge, non può estendersi fino al punto di contradire la prescrizione specifica dell'articolo 164. Le due disposizioni devono coordinarsi in modo che una non distrugga l'altra (1).

Sono quindi illegittime ugualmente le clausole statutarie, con cui si sospende o si limita il diritto di voto, sia in ragione dell' indole di certe deliberazioni, sia per il pegno delle azioni, sia perchè sono state acquistate in tempo prossimo all'adunanza. Ma lo statuto può invece regolare il diritto di voto, proporzionandolo al numero delle azioni, che ogni socio possiede, e in questa proporzione allontanarsi da quella stabilita nel Codice: cioè di un voto ogni azione fino a cento, e di un voto ogni venticinque oltre le cento (2).

Le deliberazioni si prendono sempre a maggioranza assoluta: e per la validità loro è necessaria la metà degli azio-

---

(1) Relazione Mancini cit. pag. 362; Vivante, *op. cit. loc. cit.* 432 e nota 102; Sacerdoti, *Diritt. comm.* 1887, 666; Firenze, 14 marzo 1890 (*Foro*, 90, 1, 555); Trib. Milano, 3 agosto 1888 (*ivi*, 89, 1, 434 con nota Scialoia, nella quale si citano Danieli, *Le società comm.* pag. 382; Calamandrei, *Delle società comm.* II, pag. 186; Deodati, *Temi veneta*, 1885, pagg. 365 e 381; Bolaffio, 1885, 405). Contro: Vidari sul *Progetto di riforma del Cod. di comm.* pag. 108; *Corso di dir. comm.* II, 994; *Cod. di comm. compendiosamente illustrato*, art. 164, n. 3; *Le società e le associaz. comm.* 1889; pag. 446; *Temi Veneta*, 1885, 405.

(2) Art. 157 Cod. comm.

nisti, rappresentanti almeno la metà del capitale sociale. Ciascuno di essi conta per il numero di voti attribuitigli dallo statuto: mentre nel computo del capitale deve essere considerato per tutte le azioni possedute (1). Se un'assemblea di prima convocazione non riesce valida per mancanza di numero legale, l'assemblea di seconda convocazione può deliberare sullo stesso oggetto, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli intervenuti (2).

Eccezionalmente, e se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino i tre quarti del capitale, e il voto favorevole di tanti soci intervenuti che ne rappresentino la metà, per deliberare le modificazioni sostanziali enunciate nell'art. 158 del Codice. Ma per conciliare nei casi più gravi l'interesse della maggioranza con quello dei dissenzienti, è dato a costoro il diritto di recesso. Fra questi casi è degno di nota il cambiamento dell'oggetto della società. Si è disputato, se l'oggetto può confondersi con lo scopo. Rigorosamente parlando, lo scopo è l'indirizzo generico dell'operosità sociale, mentre l'oggetto è l'impresa speciale, che nell'ambito di quella generalità la società si prefigge. Tuttavia, come ognuno intende, sull'uso di queste parole negli statuti e negli atti costitutivi può nascere facilmente una questione *magis facti quam iuris:* dipendente cioè dall'interpetrare l'intenzione dei contraenti manifestata dalle clausole dell'atto o dello statuto (3).

Per altro, queste norme del Codice essendo meramente suppletive, gli statuti organici possono stabilire altrimenti, spaziando tra due estremi: o di affidare a qualunque maggioranza, e persino agli amministratori soli, le riforme sostanziali, o di esigere l'immunità dei soci nella deliberazione.

---

(1) Art. cit.

(2) Art. 157 primo capoverso Cod. comm.

(3) Vedasi Vivante, *op. cit. loc. cit.* n. 448, nota 17; Trani, 30 gennaio 1891 (*Foro*, 91, 1, 580, e nota); Cass. Napoli, 18 giugno 1891 (*ivi*, 92, 1, 311); Catania, 1 aprile 1891 (*ivi*, 91, 1, 766).

Restano comunque ferme le prescrizioni di pubblicità volute a garanzia dei terzi, specialmente nella riduzione del capitale.

180. Passando a un altro ordine d'idee, la società in mancanza di contrarie disposizioni statutarie ha il centro dei suoi affari e il suo domicilio legale nella sede principale. Se stabilisce anche delle sedi filiali o succursali, ovvero come altrimenti si dice, degli stabilimenti sociali distaccati, ognuno di essi può avere un giro di affari determinato, un domicilio, e anche una rappresentanza sociale limitata; ma non costituisce mai una persona guridica distinta (1).

Negli amministratori nominati dall'atto costitutivo o dall'assemblea generale risiede il potere esecutivo della società (2). Gli amministratori durano in carica per il tempo prefisso: decadono e sono surrogati o revocati dall'assemblea generale, secondo le norme degli atti costitutivi e la natura delle società (3). Possono essere soci o estranei; stipendiati o senza stipendio; come pure essere o no riuniti in collegio, detto Consiglio di amministrazione o di reggenza, che delibera a maggioranza con la presenza della metà almeno dei suoi membri (4). In ogni caso devono prestar cauzione (5).

Per determinare i poteri e gli obblighi degli amministratori e la responsabilità a cui vanno incontro, bisogna definire il carattere giuridico che rivestono. Or bene, gli amministratori sono dei mandatari, incaricati di fare le operazioni designate nell'atto costitutivo (6). Naturalmente, sull'applicazione di questo principio possono sorgere in pratica molti dubbi; ma non interessano la nostra dottrina, e riguardano piuttosto i trattatisti di diritto commerciale (7). Per legge gli ammini-

---

(1) Artt. 9, 872 Cod. comm. Art. 187 Cod. proc. civile.
(2) Artt. 128, 134 Cod. comm.
(3) Artt. 119, 120, 121, 124, 125 Cod. comm.
(4) Art. 141 Cod. comm.
(5) Art. 128 Cod. comm.
(6) Art. 122 Cod. comm.
(7) Vedi Vivante, *op. cit. loc. cit.* n. 481 e nota.

stratori sono obbligati a notificare la propria nomina alla cancelleria del tribunale, a conservare i documenti, a tenere i libri sociali, a conferire gli impieghi non riservati all'assemblea generale, a preparare e presentare ai sindaci i bilanci annuali, e nelle società di credito le situazioni mensili; e generalmente a fare gli impieghi di danaro, le denunzie della diminuzione del capitale, e per dirlo in una parola sola, le altre operazioni richieste dall'indole della società, o deliberate dall'assemblea generale (1).

Quello fra gli amministratori che tiene la firma sociale, rappresenta la società (2). Di consueto, questa rappresentanza suole essere attribuita al Direttore generale o Governatore dell'Istituto, specialmente nelle Banche o società costituite da grandi agglomerazioni di capitali, che mal si reggono a governo, il quale non sia assoluto e concentrato nella persona che gli dirige. Le funzioni dei Consigli amministrativi e degli altri collegi che ne tengono le veci, diventano per natura stessa delle cose più apparenti che reali.

La rappresentanza limitata della società può anche diramarsi nei direttori delle succursali, o in quei funzionari, a cui sia affidato qualche ramo dell'azienda o qualche affare speciale. In ogni caso la rappresentanza deve esser fatta conoscere al pubblico (3), ed allora solamente la firma del rappresentante obbliga la società. Diversamente nell'amministrazione collegiale occorrerebbe la firma di tutti i consiglieri, il concorso dei quali sarebbe stato necessario per render valida la deliberazione (4); perchè, se ogni amministratore singolo potèsse

---

(1) Artt. 139 e segg., 176 e segg. Cod. comm.

(2) Art. 89, n. 8, *ivi*.

(3) Artt. 89, n. 8; 92, 369, 376 Cod. di Comm.

(4) Art. 141, *ivi*. Vivante, *op. cit.* I, 168. Quest'autore giustamente confuta la contraria opinione, che ogni amministratore possa agire validamente per la società: giacchè nelle società anonime, a differenza di quelle in nome collettivo, la rappresentanza e l'amministrazione non è data ai singoli amministratori, ma al consiglio. Lyon-Caen et R. *op. cit.* n. 818.

Contro: Tartufari, *Della Rappresentanza*, n. 287, che erroneamente argo-

fare da sè e obbligare da sè solo la società, le garanzie dell'amministrazione collegiale anderebbero in fumo. E sarebbe perfettamente inutile il distinguere l'amministrazione singolare dalla collettiva.

Da ultimo, i legittimi rappresentanti obbligano la società nei limiti del loro mandato, anche quando eseguiscono deliberazioni, che vennero poscia annullate. E ciò per la ragione, che i terzi non possono conoscere le irregolarità della deliberazione e prevederne l'annullamento. Ma lo stesso non si può dire degli azionisti, come quelli che possono e debbono opporsi alle deliberazioni illegali (1).

Circa la responsabilità distinguasi l'accomandita per azioni dall'anonima. Nella prima invero gli amministratori essendo soci accomandatari, hanno non solo la responsabilità propria dell' amministratore, ma ben anche quella illimitata e solidale del socio in faccia ai terzi. Verso i quali restano, anche dopo essere stati revocati, responsabili delle obbligazioni contratte durante l'amministrazione, salvo nei casi congrui l'azione di regresso contro la società (2).

Nella seconda all' incontro, gli amministratori non contraggono mai verso i terzi responsabilità personale per le operazioni sociali. Ma come mandatari della società restano in faccia a questa soggetti alla responsabilità della esecuzione del mandato, e a siffatta responsabilità serve di garanzia la cauzione (3). È una responsabilità, la quale ricorre nei casi specifici enunciati dalla legge (4). È solidale fra più ammini-

---

menta dall'analogia fra la società in nome collettivo e l'anonima. Non vi è analogia ma differenza sostanziale, essendo l'amministrazione in collettivo singolare e non collegiale come nell'anonima. Nè meno erroneamente si fonda sull'art. 864, che riconosce a più mandatari nominati nel medesimo atto la facoltà di sostituirsi. Non si tratta di più mandatari singoli, ma di un solo mandatario collegiale, che è il Consiglio di amministrazione.

(1) Vedi Vivante, *op. cit. loc. cit.* nn. 482, 483.

(2) Artt. 115 e 119 Cod. comm.

(3) Artt. 122, 123 Cod. comm.

(4) Art. 147 e segg. ivi.

stratori; ciascuno dei quali può sottrarsene facendo notare il suo dissenso dalla deliberazione, e dandone notizia per iscritto ai sindaci (1). Ricorre del resto tanto a favore dei terzi, quanto dei soci, che se ne valgono per mezzo dei sindaci su deliberazione dell'assemblea generale (2).

Qualora la parte esecutiva delle deliberazioni sociali sia attribuita a un Direttore estraneo al Consiglio di amministrazione, il direttore stesso è responsabile verso i soci e i terzi, nonostante qualunque patto contrario (3).

181. b) *Oggetto, scopo e patrimonio*. Ogni società deve avere il suo oggetto determinato, che rientra come ebbi poco sopra ad avvertire, nello scopo, a cui si indirizza genericamente l'operosità sociale. Sebbene infatti lo scopo finale della società sia il guadagno, questo intento ha bisogno di concretarsi in una impresa determinata, mediante la quale si realizzano gli utili sociali.

Infinita è la varietà delle imprese industriali e commerciali, che il campo economico può offrire alle riunioni di capitali. Si hanno società per appalti e opere di ogni natura: per il traffico e le comunicazioni, per il credito, e per le assicurazioni a premio di ogni maniera. Se l'operosità sociale si esplica con atti, i quali obiettivamente considerati sono reputati atti di commercio, la società è commerciale: altrimenti si ha una società civile per azioni, che pure è retta dalle norme del Codice di commercio. E tali sogliono essere le società agrarie, enologiche, alimentarie, e quelle per l'igiene.

Il patrimonio della società è costituito dal capitale, che consiste principalmente in *azioni;* ma può comprendere anche beni immobili, oltre il mobiliare indispensabile per l'esercizio dell' industria sociale; crediti e titoli di varie specie secondo l'indole della società, che negli istituti bancari costituiscono

---

(1) Artt. 147, 149, 150 ivi.
(2) Artt. 147, 152 ivi.
(3) Art. 148 ivi.

il così detto Portafoglio. I debiti della società prendono spesso la denominazione caratteristica di *obbligazioni*.

Nessun dubbio può sorgere sulla facoltà delle società di commercio di aumentare il patrimonio mediante i profitti dell'azienda. Si disputa soltanto sulla capacità di ricevere donazioni e lasciti; ma io non posso che confermare la mia opinione affermativa per la ragione esposta poco sopra (1). Circa l'impiego dei capitali, certe specie di società hanno delle norme particolari, l'esposizione delle quali non può trovare qui luogo opportuno.

I crediti e i debiti della società non sono crediti e debiti dei soci, per la ragione non mai ripetuta abbastanza, che la società costituisce un ente collettivo dotato di personalità giuridica sua propria, e distinta da quella individuale dai soci. Quindi tra i crediti e i debiti sociali e quelli particolari dei soci non può farsi compensazione. Anzi non è impossibile, che corrano rapporti di credito e debito fra la società e i soci. Il che non impedisce la possibilità della garanzia personale e sussidiaria dei soci nelle società a responsabilità illimitata, che non sono mai le anonime.

Gli utili sociali in parte si accantonano, per costituire la riserva, in parte si distribuiscono ai soci, secondo le norme stabilite dagli statuti, e nei limiti delle permissioni legali.

182. c) *Sorveglianza*. La società in nome collettivo e quella in accomandita semplice non richiamano su tal proposito a speciali considerazioni. Ogni socio sorveglia da sè, e come meglio crede l'andamento degli affari sociali.

Nelle società per azioni siano in accomandita, siano semplici, l'assemblea generale nomina tre o cinque sindaci e due supplenti per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio. I sindaci la esercitano non solo con l'esame dei bilanci, ma con l'ispezione continua o periodica dei libri o della cassa sociale, con l'intervento all'assemblea

(1) Vedi n. 162.

generale, e generalmente col procurare che le disposizioni della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto siano adempiute dagli amministratori (1).

Inoltre ricevono le denunzie, che ogni socio può fare delle irregolarità riscontrate nell'azienda sociale; e le riferiscono con le osservazioni e proposte opportune all'assemblea generale, che vi delibera (2).

Ma v'è di più. Quando sorga un sospetto di gravi irregolarità nel fatto degli amministratori, i soci rappresentanti l'ottava parte del capitale sociale denunciano l'irregolarità al tribunale. Il quale, sentiti in Camera di consiglio gli Amministratori e i Sindaci, può per urgenza ordinare un'ispezione a spese dei richiedenti e previa cauzione. Fatta l'ispezione il tribunale stesso, qualora la relazione confermi l'esistenza dell'irregolarità, ordina i provvedimenti di urgenza e la convocazione dell'assemblea generale. Se per l'opposto i sospetti svaniscono, può soltanto ordinare che la relazione sia pubblicata nel giornale degli annunzi giudiziari (3).

Questa sorveglianza degli interessati, sotto le guarentige dell'autorità giudiziaria, ha preso il posto dell'antica sorveglianza governativa; la quale cominciava col decreto di autorizzazione nella costituzione della società, e con l'esame degli statuti: e continuava poi durante l'esercizio sociale esplicandosi, ora con l'ingerenza diretta del potere centrale, ora col destinare dei commissari governativi alle singole amministrazioni, ora mediante verifiche, ispezioni, intervento alle adunanze, e talvolta si spingeva alla sospensione e all'annullamento delle deliberazioni: ed in certi Istituti arrivava alla nomina regia dei direttori, all'approvazione dei principali impiegati subalterni.

Era stata istituita da molte antiche legislazioni, e mantenuta

---

(1) Art. 184 Cod. comm.
(2) Art. 152 Cod. comm.
(3) Art. 153 Cod. comm.

nel Codice di commercio del 1865 con l'intento di prevenire gli inconvenienti, che si erano lamentati; e con la speranza di creare guarentige efficaci contro le speculazioni disoneste(1).

L'esercizio dell'ingerenza governativa fu poi regolato con diversi Decreti Reali (2), che prima l'affidavano agli uffici commissariali del Distretto, con facoltà molto estese circa l'esame di tutti gli atti dell'esercizio sociale; col diritto di sospendere l'esecuzione di qualunque deliberazione delle assemblee che si ritenesse contraria alla legge, agli statuti sociali e alle disposizioni governative.

Ma questo sistema fu poi mutato (3) col sostituire alla permanente vigilanza governativa un sistema già fiorente in Inghilterra, per cui alle società veniva imposto l'obbligo di pubblicare i resoconti e le situazioni mensili. Agli interessati era data la facoltà di provocare ispezioni speciali sull'esercizio sociale, quando avessero avuto sospetto di qualche irregolarità o infedeltà nelle prescritte pubblicazioni.

Tante mutazioni d'indirizzo resero incerta l'azione sorvegliatrice del Governo, e sensibile la discordia fra il principio fondamentale del Codice, che supponeva la vigilanza continua, e il fatto che non corrispondeva all'intento. E poichè a lungo andare l'esperienza veniva dimostrando sempre più, che per la natura degli affari commerciali, e per i limiti imposti dalla forza delle cose all'azione governativa, una vigilanza efficace non era possibile, mentre l'apparenza di essa riusciva di pregiudizio coll'intiepidire lo zelo degli interessati, perciò nella

(1) Relazione Vacca, 25 giugno 1865 sulla pubblicazione del Codice di commercio.

(2) Vedi RR. DD. del 30 dicembre 1865 sull'autorizzazione e vigilanza governativa in materia di società; del 28 gennaio 1866 sull'istituzione degli uffici commissariali di vigilanza; sull'istituzione dell'uffizio di sindacato centrale e degli uffizi di ispezione; e del dì 8 settembre 1878 sul passaggio di tali uffizi al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che allora veniva istituito.

(3) R. D. 5 settembre 1869.

riforma del 1882, come si pensò di togliere l'autorizzazione preventiva, così si reputò pure conveniente di abolire ogni ingerenza del Governo.

I lavori della Commissione che prepararono il progetto di riforma, le relazioni e le disposizioni parlamentari, in ultimo tutto il titolo IX del primo libro del Codice vigente o dichiarano, o consacrano la ripudia della vigilanza governativa. E bene a proposito il Decreto Reale del 14 dicembre 1882 contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di commercio dispone all'art. 4 « ivi » *Le società in accomandita per azioni ed anonime sono esonerate da ogni autorizzazione e vigilanza governativa e dagli oneri relativi.*

Il che è stato recentemente riconosciuto dalla IVª Sezione del Consiglio di Stato, quando ha annullato un decreto del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che aveva ordinata l'ispezione governativa sulla Banca di S. Benedetto del Tronto, costituita da una società anonima cooperativa (1).

---

(1) Dec. 24 aprile 1896 (*Giust. Amministrativa*, 96, 1, 179). Su denunzia fatta da alcuni azionisti al Prefetto di Ascoli Piceno, venne dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ordinata un'ispezione sulla Banca. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ricorse allora alla IVª Sezione, denunciando il Provvedimento come infetto di illegalità e come eccesso di potere. E la Sezione, con il seguente motivo accolse il ricorso, e annullò il provvedimento - ivi - « Il vigente Codice di commercio non solo non contiene tra le sue disposizioni intorno al regime delle Società per azioni, alcun precetto che autorizzi la vigilanza governativa in qualsiasi delle forme in cui può esplicarsi; ma formula invece un complesso di prescrizioni, le quali fanno manifesto, che a siffatta vigilanza, che si esercitava secondo le discipline anteriori, ha sostituito un sistema assolutamente diverso: quello cioè della sorveglianza degli interessati, i quali la traducono in atto, provocando nei termini di legge l'azione dell'autorità giudiziaria, alla quale solamente è dato di ordinare nei congrui casi le ispezioni opportune. La storia dei precedenti legislativi conferma questo concetto; e lo prova dimostrativamente la relazione governativa sul primo libro del Codice vigente; perchè vi sono esposte le ragioni, che indussero i legislatori del 1882 a mutare così radicalmente il sistema, che per il passato vigeva, onde assicurare la regolarità delle operazioni e l'adempimento dei patti sociali; e che consisteva nella sorveglianza, che dal governo esercitavasi in vari modi determinati da antiche Leggi e Decreti Reali, abrogati tutti per incompatibilità col Codice di commercio ».

Il Codice vigente sostituisce dunque la vigilanza degli interessati e l'azione dei tribunali all'anteriore sorveglianza governativa; ma non lascia però agli amministratori la libera balía di fare e disfare; giacchè i soci possono difendere i loro interessi, ricorrendo alle denuncie, e provocando l'azione dei sindaci e dell'autorità giudiziaria, come si è veduto poco fa. Per modo che al sistema della prevenzione esercitato dal Governo, un altro se ne è sostituito, che confida nell'iniziativa degli interessati; e toglie alle autorità governative di ingerirsi nell'andamento delle società per azioni; da quei casi in fuori, in cui a tutela di interessi del pubblico o dello Stato, l'ingerenza governativa sia permessa da leggi speciali (1).

183. Il che avviene a riguardo delle società esercenti il credito agrario, il credito fondiario, e degli *Istituti di emissione*. Quanto al credito agrario infatti, le leggi del 21 giugno 1869 e del 23 gennaio 1887 (n. 4276 Sez. 3ª) sottopongono gli Istituti che lo esercitano alla sorveglianza del Ministero di agricoltura; la quale si esplica da principio con l'autorizzazione ad emettere cartelle agrarie, continua quindi e si perpetua con l'*ius inspicendi* a garanzia del pubblico, e quasi in correspettivo dei privilegi concessi a questa specie di istituzioni (2).

Per quello poi che concerne il credito fondiario, cessato l'antico privilegio degli Istituti che ne avevano l'esercizio in tutto il Regno, la legge del 17 luglio 1890 (n. 6955 Sez. 3ª) dette facoltà al Governo di concederlo a un Istituto regolarmente costituito sotto forma di società anonima; e determinò nel decreto di concessione (art. 14) le norme della vigilanza governativa. Il che fu fatto con la legge del 6 maggio 1891 (n. 222), che concesse alla società anonima, *Istituto italiano di credito fondiario*, l'esercizio delle relative operazioni in

---

(1) Vedi il vol. V, n. 249.

(2) Art. 35 cit. legge: Regol. 8 gennaio 1888, n. 5166; Regol. 26 luglio 1888; R. D. 10 gennaio 1872.

tutto il Regno, e con l'articolo 3 provvide alla vigilanza governativa, mediante un Commissario presso la sede centrale. Posteriormente la legge del dì 8 agosto 1895 (n. 519) autorizzò la creazione di altri Istituti o Società regionali per esercitare il credito fondiario; e con l'articolo 6 gli sottopose alle disposizioni delle antiche leggi, che disciplinavano la sorveglianza governativa esercitata dapprima dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e poi dal Ministro del Tesoro (1). Anche a riguardo di questi Istituti sociali si comincia con l'autorizzazione per Decreto reale, e si continua poi con la vigilanza del Governo, affinchè le società non facciano operazioni diverse da quelle consentite, e per le quali godono sensibili privilegi nella forma dei titoli, nel sistema probatorio e nel procedimento esecutivo. È una vigilanza pertanto, che si esercita con ispezioni quasi continue, con l'esame delle *situazioni*, e con l'assistenza degli ispettori governativi alle operazioni di credito di maggiore rilievo.

Assai più degna di considerazione è la vigilanza sugli Istituti di emissione, anche quando sono esercitati da società anonime. Agli Istituti di emissione infatti si collegano i più alti interessi del pubblico e dello Stato, e nei paesi come il nostro, dove la circolazione metallica è quasi nulla, sicchè la gran maggioranza dei pagamenti si fa con biglietti di Banca, il nesso fra gli Istituti di emissione e il Tesoro diviene anche più stretto di quello che avviene a circolazione metallica normale. Il Tesoro non essendo altro in sostanza, che una Banca grandissima, la quale data la circolazione dei biglietti a corso legale, fa la maggior parte delle sue operazioni mediante i biglietti emessi dagli Istituti. La necessità della sorveglianza governativa è in tale stato di cose evidente.

---

(1) Art. 6 Legge citata; LL. 22 febbraio 1885 n. 2922 Sez. 3ª; e 17 luglio 1890, n. 6955, sezione 3ª, Regolamento 24 luglio 1885 n. 3278 (Sez. 3ª) artt. 1, 50 e segg. La recente legge del 4 giugno 1896, n. 188 ha apportate nuove modificazioni alle antiche leggi, ma nulla di sostanziale intorno alla sorveglianza governativa.

Nella storia del nostro paese l'esercizio di questa sorveglianza ebbe diversi indirizzi. Il primo fu quello della ingerenza del Poter centrale su tutti gli Istituti di credito; e si esplicò cominciando dall'autorizzazione governativa, continuando col sindacato costante sulle loro operazioni nell'interesse non solo dei terzi, ma anche degli stessi azionisti, mediante un Commissario governativo addetto alle singole amministrazioni sociali, ed un ufficio di Sindacato ministeriale, che a tutti costoro sopraintendeva ed era retto da un Censore centrale.

Le attribuzioni di questo ufficio sugli Istituti, erano di invigilare l'emissione dei titoli fiduciari e la conservazione delle riserve: di verificarne le situazioni di contabilità e di cassa: di provvedere alla pubblicazione periodica di esse; e infine di assistere alle adunanze dei Consigli di amministrazione e degli azionisti, facendosi comunicare le deliberazioni prima che fossero eseguite. A sanzione di tutte queste prescrizioni, gli uffici di sindacato presso le Banche di emissione potevano sospendere le deliberazioni illegali o irregolari, e il Ministero poi provvedeva definitivamente confermando o revocando la sospensione (1). Per altro, nonostante questo rigore, l'azione governativa non arrivò mai ad ingerirsi nella nomina dei Direttori e degli impiegati. Siffatta ingerenza esercitavasi soltanto su gli Istituti, che non aveano carattere di società per azioni, come i Banchi di Napoli e di Sicilia, o su certe antiche Banche, che sebbene costituite da azionisti, come la Banca Romana, pure si erano coi loro statuti e con certe leggi dei governi passati sottoposte alle nomine governative.

Il secondo indirizzo ebbe principio col Decreto reale del 5 settembre 1869, con cui, affrancate tutte le società commerciali dal sindacato permanente dei Commissari governativi, fu sostituita alla sorveglianza di costoro, la vigilanza affidata nell'interesse del pubblico agli uffici provinciali di ispezione,

(1) Art. 2 R. D. 2 maggio 1866; De Cesare, *Il sindacato governativo, le Società commerciali, e gli Istituti di credito*, Firenze 1867-1869.

composti del Prefetto e di membri della Camera di commercio; mentre la vigilanza nell'interesse degli azionisti, preludiando al sistema, che doveva consacrarsi più tardi col Codice, venne lasciata agli azionisti medesimi. Correndo in questa linea di idee, l'articolo 8 del Regio Decreto anzidetto statuiva. « Per « le società che hanno rapporti diretti d'interesse col Go« verno, e per quelli Istituti, ai quali le leggi hanno imposto « un particolar modo di vigilanza, restano ferme le disposi« zioni attualmente vigenti. La vigilanza e l'ingerenza gover« nativa prescritta dalle leggi e dai regolamenti verranno « esercitate direttamente dal Ministero (del commercio) sopra « le sedi centrali, che si trovano nella capitale, e dagli uffizi « provinciali per delegazione governativa sopra le sedi e « succursali esistenti nelle province. Il Ministero può procedere « ad ispezioni straordinarie in qualunque parte del Regno ». Contemporaneamente la vigilanza sulla circolazione veniva delegata ai Prefetti, che perciò stavano in corrispondenza col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ma questo sistema di vigilanza parve ben presto inefficace, e suscitò il desiderio di più stringenti freni, specialmente nel modo di distribuire il credito. E poichè la legge del 30 aprile 1874 dovette riordinare il sistema di emissione costituendo il consorzio dei sei Istituti durante il corso forzoso, però fu col regolamento del 2 gennaio 1875 emanato per l'esecuzione di quella legge, determinata *ex novo* la vigilanza governativa. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la esercitava per mezzo dei Commissari presso le sedi centrali dei sei Istituti. Le attribuzioni poi dei commissari erano queste: *a)* assistere alle adunanze dei Consigli amministrativi e dei Consigli generali, facendo iscrivere nel processo verbale le loro osservazioni sulle deliberazioni, che stimassero contrarie alle leggi, ai regolamenti, e agli statuti: *b)* denunziare ogni irregolarità, di cui venissero altrimenti a notizia: *c)* ricevere dall'amministrazione degli Istituti le situazioni decadarie, gli stati, i verbali dei Consigli, le rela-

zioni, e trasmetterle al Ministero. Il quale dal canto suo esercitava la sorveglianza suprema coll'esame delle situazioni, dei rendiconti e dei prospetti; oltrechè col mezzo di ispezioni e riscontri dei registri, del portafoglio e della cassa degli Istituti. Interveniva anche il Ministero del tesoro, ma soltanto per autorizzare la emissione di nuove serie di biglietti.

Poco appresso un nuovo Regio Decreto del 6 luglio 1890 chiamò al Ministero i Commissari, che stavano presso le sedi, per render possibile la vigilanza anche sul credito fondiario, sul credito agrario, e sulle casse di risparmio: laonde un successivo Sovrano provvedimento del 2 luglio 1885 nominò un Commissario generale di vigilanza per tutte le enunciate specie di Istituti.

Non passarono molti anni, e una Commissione incaricata di esaminarne l'andamento, essendosi accorta che la maggior parte di essi avea deviato nelle sue operazioni da un sano indirizzo bancario, fece voto affinchè il Governo si adoperasse a far cessare gli abusi. Da questo voto ebbe origine il Regio Decreto 29 gennaio 1890, con cui venne al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dato l'incarico obbligatorio di fare eseguire ispezioni periodiche del portafoglio e dei registri degli Istituti di emissione.

Da ultimo, con Regio Decreto del 6 luglio 1890 n. 6940 (Sezione 3ª) furono chiamati presso il Ministero i Commissari per l'innanzi addetti alle sedi centrali degli Istituti; stabiliti i periodi delle ispezioni ordinarie e straordinarie per l'assistenza alle deliberazioni e l'esame delle situazioni decadarie, in modo da seguire costantemente l'azione di ogni Istituto e farla conoscere al Ministero.

Ma già si avvicinava il tristo periodo, che dovea chiarire l'inutilità di tante misure preventive. Sia stata colpa degli uomini, sia stato difetto del sistema, o degli uni e dell'altro insieme, gli scandali bancari del 1893 sorpassarono quanto era ragionevolmente prevedibile, e provocarono una radicale riforma nell'ordinamento degli Istituti di emissione. La legge

infatti del 10 agosto 1893 (n. 449), mentre autorizzò la fusione della Banca Nazionale già Sarda e delle due Banche Toscane, nella nuova Banca d'Italia, diè aspetto nuovo alla emissione e circolazione dei biglietti a corso legale. Nell'articolo 15 stabili la vigilanza permanente sugli Istituti di emissione, e la volle esercitata dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello del Tesoro: impose ispezioni biennali, richiese la nomina del Direttore generale della Banca d' Italia approvata dal Governo. E qui ricordo per incidenza come negli Istituti meridionali, non costituiti a base di società, la nomina dei direttori è assolutamente governativa (1). Sottopose a multe severe i disordini della circolazione; comminò la revoca della facoltà di emissione, e pene criminali per i fatti e gli occultamenti del vero nelle situazioni bancarie (2). Finalmente il Regio Decreto 12 ottobre 1894 (n. 442) estese questa vigilanza anche agli Istituti del credito fondiario in liquidazione. Nè qui si fermò la sequela dei provvedimenti, dacchè un altro Decreto reale attribuì al Ministero del Tesoro l'esercizio esclusivo di questa vigilanza istituendovi un ufficio centrale d' ispezione, nominando una commissione permanente consultiva, e ordinando verifiche periodiche e straordinarie sugli Istituti (3). Al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio restò soltanto l' ispettorato sugli istituti di credito e di previdenza (4).

---

(1) Vedi vol. V, nn. 253 e 258.

(2) Artt. 10, 14, 16, 20 cit. legge 10 agosto 1893.

(3) R. D. 10 dicembre 1894, n. 534, artt. 1, 2, 3, 17 e segg.

(4) R. D. 16 dicembre 1894, n. 565.

§ 3.

Estinzione della personalità giuridica nelle società di guadagno

I.

184. a) *Generalità.* Le cause di scioglimento, sia comuni a tutte, sia proprie soltanto a talune specie di società, sono determinate dal Codice di commercio (1).

Si disputa, se l'enunciazione sia tassativa; o se invece soltanto dimostrativa, sicchè vi si possano aggiungere anche le cause di scioglimento determinate dal Codice civile (2). Anche si disputa sul modo di operare di alcune cause di scioglimento, come la morte, l'interdizione del socio, che sono proprie delle società in nome collettivo, in accomandita semplice (3). Ma intorno a queste e ad altre dispute analoghe non è compito mio di trattenermi. Interessano più la dottrina commerciale, che la teoria della personalità giuridica; sotto il rispetto della quale, basta distinguere lo scioglimento di diritto da quello facoltativo.

Lo scioglimento di diritto delle società commerciali ha certamente luogo, *a)* per la decorrenza del tempo stabilito alla durata della società, *b)* per il compimento dell'impresa; *c)* e nelle società anonime, quando il capitale essendo ridotto a un terzo, i soci non vogliono reintegrarlo o ridurlo. Nei due primi casi produce il suo effetto immediatamente, si verso i soci, si verso i terzi. Nell'ultimo, opera dopo che furono pubblicati nel registro della società i fatti che vi dettero luogo (4). Allora si apre la liquidazione generale della società.

---

(1) Art. 189 Cod. di comm.

(2) Vedi Vivante, *op. cit.*, *loc. cit.*, n. 646, e nota 28, dove sono citate le opinioni diverse.

(3) Vedi Vivante, *op. cit.*, *loc. cit.*, n. 640 e nota 17.

(4) Artt. 100, 103, 146 Cod. comm.

185. b) *Liquidazione.* La liquidazione è uno stato di mezzo fra il periodo normalmente operativo della società, e il compimento di ogni operazione in corso. Perciò sorgono dispute sul carattere giuridico di essa; e segnatamente ve n'ha una che vuol essere da noi avvertita, perchè verte nel determinare se la personalità giuridica abbia termine con l'apertura della liquidazione, ovvero si protragga durante il procedimento di essa, e cessi soltanto quando la liquidazione generale è ultimata.

Secondo una prima opinione, la società in liquidazione non ha personalità giuridica, ma è soltanto uno stato di comunione fra i soci. E questa opinione segue non solamente chi nega il carattere di persona giuridica alla società commerciale anche quando si trova nello stadio normale, ma ben pure taluno fra quelli autori, che pur riconoscendo l'ente morale collettivo, quando la società è nel periodo della sua operosità ordinaria, sostengono non potersi questo concetto giuridico prorogare durante lo stato di liquidazione: perchè la società commerciale è già sciolta (1).

Altri autori al contrario scorgono la continuazione della collettività giuridica anche durante la liquidazione, che ritengono una mera trasformazione dello scopo. Per intendergli, la società non può secondo essi fare nuove operazioni nell'intento di proseguire lo scopo suo originario; ma pur ristringendosi a spedire gli affari in corso e a raccoglierne i resultati, non deve mancare della capacità giuridica indispensabile alle sue relazioni coi terzi (2). Altrimenti, dicono i

---

(1) Delangle, *Sociétés de comm.* n. 681. « Effetto primo della liquidazione è di cambiare la natura dei rapporti sussistenti fra le parti: non ci sono più rapporti sociali, e non resta che una semplice comunione. » Manfredi, *Società anonima cooperativa*, pag. 190: ragion vuole, che la società si ritenga estinta e i soci caduti in comunione. Torino, 19 dicembre 1890 (*Foro*, 91, 1, 158).

(2) Bédarride, *Droit comm. Des Sociétés*, n. 482; Sraffa, *La liquidazione delle società commerciali*, nn. 29 e segg. e nota alla citata sentenza; Nani, nota alla sentenza stessa (*Foro*, 91, 1, 828); Vidari, *Corso di diritto comm.* n. 1111; Tartu-

seguaci di questa opinione, come sarebbe possibile ultimare tutti quelli affari pendenti, che involgono rapporti di crediti e debiti coi terzi?

V'è da ultimo un sistema eclettico, il quale consta di opinioni apparentemente diverse nella esteriorità delle formule, ma tendenti tutte a trovare il termine di conciliazione fra due concetti, che presi assolutamente sono contradittori: l'affermazione cioè e la negazione della personalità giuridica durante la liquidazione. V'ha infatti tra i seguaci di questo sistema, chi ricorre alla finzione, e suppone che nello stadio di liquidazione la società sia un ente collettivo fittizio (1). Altri invece lo crede un ente nuovo, e lo chiama il *patrimonio in liquidazione*, seguendo così molto da vicino la teoria dei patrimoni ad uno scopo (2). E non basta: perchè non manca chi parla di una società speciale, che sorgerebbe per tacito consenso dei soci contenuto implicitamente nell'atto costitutivo (3). Tra queste opinioni conciliative va pure annoverata la relazione Mancini sul primo libro del Codice. Eccone in vero le precise parole: « Lo scioglimento della società tronca « *in diritto* la vita dell'ente collettivo; ma è pur vero, che « ne continuano gli effetti sino a che la liquidazione con la « completa estinzione dei debiti e con la repartizione del « patrimonio sociale residuo, non abbia sciolto *di fatto* anche

---

fari, *Archivio giuridico*, XIV; pag. 497; Vivante, *Elementi di diritto comm.* p. 122; e *Trattato teorico prat. ecc.* II, par. 1, n. 688. Oltre numerose sentenze, di cui le principali sono: Cass. Firenze, 10 luglio 1882, (*Foro*, 82, 1, 668); Cass. Torino, 23 settembre 1886 (*Giur. tor.* 86, 627); Cass. Roma, 11 novembre 1890 (*Foro*, 90, 1, 1162).

(1) Lyon-Caen e Renault, *Traité de d. comm.* II, 243; Renaut, *Das Recht der Commanditgesellschaft*, pag. 521; Supino, *Manuale di d. comm.* pag. 149, e alcune sentenze straniere e italiane citate dai menzionati autori.

(2) Bonelli, *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, VII, 218. *Dei beni in liquidazione giudiziale*, Roma, Loescher 1889.

(3) Behrend, *Lehrbuch des Handelsrechts* § 81, n. 16; Francken, *Die liquidation der öffenen Handelsgesellschaft in geschitlichen Entwickelung*, pag. 27; Levi, *De la liquidation des sociétés commerciales*, pag. 194.

« il rapporto di comunione derivante dal contratto di so-« cietà » (1).

Espressioni tutte, come ognuno vede, le quali non presentano alcun concetto scientifico da servire di buono e saldo fondamento a una costruzione sistematica; e sembrano piuttosto parole dette alla sfuggita e senza pretesa. Eccettuo per altro la teoria che si rannoda al sistema del patrimonio senza padrone, come quella che ha un poco più di speciosità; ma sulla quale io dovrei ripetere, con la stessa convinzione, il giudizio che ne feci nella parte generale.

Resta dunque da scegliere fra l'opinione che nega, e l'altra che afferma la personalità giuridica della società in liquidazione. Or bene, si leggano attentamente tutte le disposizioni del Codice, e si vedrà, che suppongono durante il procedimento della liquidazione la perduranza del contratto sociale, e della personalità giuridica, che necessariamente ne discende. Suppongono l'uno e l'altra, quantunque per uno scopo diverso dal fine originario dell'atto costitutivo; perchè vogliono l'amministrazione dell'ente in liquidazione condotta da liquidatori per conto sociale, e non liberano i soci dagli obblighi assunti (art. 207). Vogliono, che la società conservi il nome, il domicilio, il patrimonio a garanzia dei creditori sociali (art. 206 e 85). Vogliono finalmente, che la società in liquidazione esplichi la sua operosità commerciale per mezzo dei liquidatori, che pigliano il posto degli antichi amministratori sotto la vigilanza dei sindaci, l'ufficio dei quali non resta interrotto (art. 17). Dunque il Codice applicando in massima alle società in liquidazione le norme date come regole della loro vita normale (art. 198) riconosce, che l'efficacia del contratto sociale si protrae, affinchè la società abbia modo di raccogliere i resultati buoni o cattivi dell' impresa esercitata. Se v' ha qualche cosa di inesatto nel Codice, è la formula dell'art. 190, in quanto dichiara sciolta di diritto la società appena sia

(1) Ivi, § CI, pag. 418.

decorso il termine stabilito per la sua durata, o compiuto l'oggetto della sua impresa. Il legislatore sarebbe stato più conseguente con sè medesimo, se avesse detto che allora la società entra *ipso iure* in liquidazione. Ma l' inesattezza, in cui cadde, è molto perdonabile, e non può aver conseguenze, quando si considera all' intento, con cui fu dettato l' articolo 190; intento che fu soltanto quello di impedire ogni tacita proroga.

186. c) *Fallimento.* Anche il fallimento apre l' adito a una specie di liquidazione, e non estingue *ipso iure,* nè *ipso facto* la personalità giuridica della società; come quella che può sopravvivere alla chiusura delle operazioni del fallimento. Che cosa altro è infatti il fallimento, se non una liquidazione operata nell'interesse dei creditori sociali? Si disputa è vero tra gli scrittori, se il fallimento produca di diritto lo scioglimento della società (1); e su questo proposito potrei notare molte disposizioni del Codice, le quali chiariscono ben fondata la opinione negativa, e dimostrano che anche dopo cessate le operazioni del fallimento la società può riprendere il corso dei suoi affari, se una deliberazione sociale non ne abbia dichiarato lo scioglimento. Potrei citare per es. l' art. 190, che mentre enuncia le cause dello scioglimento di diritto, non fa parola del fallimento, tanto più quando si pone in confronto con l' articolo 100, come quello che nega efficacia ai cambiamenti dell'atto costitutivo, se non sono pubblicati; dacchè ove il fallimento estinguesse *ipso iure* la società, opererebbe un cambiamento nella durata statutaria delle società; e questo cambiamento resterebbe privo di pubblicazione. Anche potrei citare gli articoli 853 e 854, i quali consentono alla società

---

(1) Per la negativa vedansi: Vivante, *op. cit. loc. cit.* n. 440; Sraffa, *Il fallimento delle società commerciali,* (Firenze, Fratelli Cammelli 1897), Parte II, § 1 pagg. 103 e segg.; Cass. Roma, 15 febbraio 1890 (*Mon. trib.* Milano 90, 942); 16 luglio 1890 (*Foro,* 90, 1, 918). Per l'affermativa: Vidari, *Cod. comm,* (4ª ed.) nn. 1457, 1469, 1482; Marghieri, *op. cit.* 633; Cass. Torino, 17 marzo 1891 (*Mon. Trib. Milano,* 91, 731.

fallita, che ottenne un concordato, di poter continuare l'impresa sociale. E finalmente l'articolo 849, perchè anche durante il fallimento mantiene in carica i rappresentanti legali della società, e parla di *direttori* e *amministratori*, se non è sciolta: di *liquidatori* solamente, se la società sia stata sciolta.

Ma io non mi fermo più che tanto su questa dimostrazione; perchè quando anche si voglia fare del fallimento una causa di scioglimento legale, certo è che aprendo l'adito a una liquidazione più limitata di quella deliberata dai soci, non può avere maggiori effetti di questa. Solo chi segue l'opinione, a parer mio erronea, che la società in liquidazione ha perduta la personalità giuridica, può ritenere e provarsi a dimostrare, che anche il fallimento produce l'estinzione completa della personalità giuridica.

187. d) *Fusione.* Sulle altre cause di scioglimento facoltativo io non mi trattengo. Disputino pure gli scrittori di diritto commerciale sugli effetti della morte; dell'interdizione o inabilitazione del socio nelle società a responsabilità illimitatà: sulla riduzione del capitale nelle altre, certo è che le cause di scioglimento facoltativo, qualunque esse siano, non possono mai produrre effetti più gravi delle cause di scioglimento legali (1). Aprono la liquidazione, e questa, come abbiamo testè veduto, mantiene la personalità giuridica della società fino al termine delle operazioni.

Solo la fusione merita un cenno particolare. Vi ha fusione, quando una società si scioglie incorporandosi in un'altra: oppure, quando due o più società si uniscono per dar vita a un'altra società nuova di pianta (2). In tutti e due i casi la fusione, divenuta che sia operativa, estingue la società o le società antiche; mette fine alla personalità giuridica di esse, e la trasmette alla società nuova, quasi come erede o successore a titolo universale delle società estinte dalla fusione (3).

---

(1) Vedi artt. 189, 191, 96, 97 Cod. comm.

(2) Artt. 193, 194, 195, 196, Cod. comm.

(3) Vivante, *op. cit. loc. cit.*, n. 681 e gli autori ivi citati.

CAPITOLO II.

LA PERSONALITÀ GIURIDICA DELLE ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI PRIVATE, CHE NON HANNO PRINCIPALMENTE SCOPO DI LUCRO.

§ 1.
Cenni storici.

I.

188. Evo antico. Fin qui si è parlato di quelle collettività, in cui l'intento di lucro è il principale: invade, compenetra, signoreggia l'associazione. Ora dobbiamo parlare di quelle altre, che sebbene non escludano quasi mai assolutamente lo scopo di far del guadagno, tuttavia questo scopo, quando ci sia, tiene un posto secondario e subordinato ad altro oggetto principale della operosità sociale.

Quando si passa a esaminare la personalità giuridica in questa seconda specie di collettività, si entra in un campo oltremodo vasto e indeterminato; dove per non smarrirsi nella via è indispensabile seguire i fatti storici, nei quali lo spirito di associazione si è manifestato.

Quantunque la storia della personalità giuridica cominci appena dall'epoche più conosciute dalla civiltà latina, non è per altro da credere, che la manifestazione del principio di associazione per il conseguimento di privati interessi non rimonti a tempi anteriori. In Persia, in Caldea, in Siria, in Egitto se ne trovano le tracce. Ed invero il Ramayana del Valmiki (1), per cominciare dall'Oriente, accenna alle corporazioni operaie in *Ayodhya,* l'odierna Oudde, e in Lanka ora Ceylan. Il popolo ebreo, se Giuseppe Flavio, Svetonio e Dio-

(1) Il più antico poeta epico dell'India, vissuto oltre a mille anni prima di Gesù Cristo.

nigi d'Alicarnasso non mentono (1), aveva alla uscita dal deserto stabilite in Siria le comunità artigiane, che poi Salomone nell'anno 1012 avanti l'era volgare ordinò in Corpi di mestieri per impiegarli nella costruzione del tempio di Gerusalemme. Inoltre, in parecchie città dell'Asia fiorivano istituzioni di fratellanza e mutuo soccorso *ad sustinendam animorum inopiam* (2). Tutti poi sanno, come presso i Greci furono celebri le *Sinedrie* o *Eterie:* sodalizi nei quali ciascun socio contribuiva a costituire un fondo comune, destinato al soccorso dei consoci colpiti da malattie o da altra sventura (3). Società di mutuo soccorso furono anche le Tranos, riconosciute parimente da Solone, che lasciò libertà ai consociati di regolarsi come volevano, purchè non offendessero le leggi dello Stato (4).

Ma lasciamo di queste antichissime istituzioni, su cui si sa quel poco che l'erudizione permette, e saranno più conosciute mano mano che quei rami di dottrina, i quali oggidì si coltivano con maggior fervore, quali sono la filologia orientale, la storia dei monumenti e delle iscrizioni, avranno fatti progressi.

189. In Roma, e lo abbiamo già visto, la libertà di associazione rispettata sino al cadere della repubblica, originò un'infinità di *Collegia*, di *Corpora*, e di *Sodalitates*, fomentate da legami di stirpe, o di interessi, da mutue simpatie, e sopratutto dal culto. Difformi nel fine particolare: simili nell'ordinarsi *ad exemplum reipublicae.* Celebri sono rimaste le *sodalitates*, che onoravano come divinità protettrici il *Lar* o *Genius* della stessa *gens;* per es. le *sodalitates magnae*

---

(1) Flavio, *Antichità giudaiche*, lib. XIV, cap. 17; Svetonio, *Vita di G. C.* Cap. XLII; Dionigi d'Alicarnasso, *Storia Ant. Rom.* lib. LX.

(2) Plinio, *Epistol. X.*

(3) Plutarco, *Vita di Teseo*, Capp. XVII e XXV.

(4) Gaius lib. IV ad leg. XII, *Tabularum: his autem potestatem facit lex, pactionem, quam velint, sibi ferre: dum ne quid ex publica lege corrumpant. Sed haec lex videtur ex lege Solonis translata esse.*

matris, i *sodales Claudiales, Flaviales, Hadrianales, Antoniani* e via dicendo; sodalizi religiosi di ordine privato, a cui facevano riscontro i *Collegia Pontificum* o Sacerdotali, che erano vere corporazioni officiali e però di pubblico diritto (1).

Altri sodalizi dello stesso tipo si costituivano tra gli stranieri dimoranti in Roma per adorare le divinità native. Non è per altro da credere, che questi *cultores eiusdem templi*, o *eiusdem loci*, si contentassero delle pratiche di culto, a cui si dedicavano. Oltre al *conferre pecuniam ad ampliandum templum*, oltre al celebrare le cerimonie religiose, al *ferias celebrare*, al *genio sacrificare*, pensavano anche al *locus sepulturae*, precorrendo i *collegia funeraticia* destinati a divenire celebri nei primi tempi del cristianesimo.

190. Dopo i religiosi occupano un luogo considerevole nella storia delle corporazioni romane i sodalizi o collegi professionali: intendo dire quei collegi, che a preferenza si costituivano fra gli esercenti delle arti, dei mestieri o delle professioni umili, attesa la grande attitudine dei loro interessi ad aiutarsi vicendevolmente; sebbene anche questi collegi si occupassero di religione, e presto entrassero nella politica. Perchè, bisogna dirlo francamente, una decisione precisa fra i diversi collegi a Roma è quasi impossibile, avendo avuta la più parte di essi molti intenti in comune. Perciò, mentre

---

(1) I vocaboli *sodalitas*, *collegium* non ebbero sempre nella storia lo stesso significato. Dapprima il nome di *Collegium* era riservato alle Corporazioni pubbliche: mentre quello di *sodalitas* designava le associazioni private. *Sodales dicti sunt, quod una sederent et essent* (Festo *Ep.* Ed. Müller, pag. 296). Ma in seguito, e sopratutto, quando l'*habere corpus* venne riservato alle sole corporazioni di diritto pubblico, anche i sodalizi presero nome di collegi, e i due nomi si confusero nel significato, *sodales sunt, qui eiusdem collegi sunt* (L. 4, *D. de collegiis*). Anche il vocabolo *societas*, quantunque nel tecnicismo giuridico fosse destinato a significare il contratto sociale a scopo di lucro, si adoperava qualche volta dai Romani stessi nel senso di *collegium*. *Ordo* è parola più rara, e si trova usata per designare coloro che hanno la direzione o l'amministrazione di una collettività qualsiasi. *Corpus* finalmente indica l'ente collettizio dotato di personalità giuridica: donde i *corporati*, e le *societates corporatae*.

oggidì si può parlare delle associazioni operaie senza uscire dal dominio delle scienze sociali e giuridiche, la storia delle corporazioni professionali romane è all'opposto intimamente legata alla vita politica e religiosa del popolo romano.

Per non perdersi in digressioni, ristringiamoci possibilmente a quello che ci interessa; e notiamo che fino dai primordi si conobbero in Roma i collegi di artisti, di artigiani e di commercianti *(artifices, opifices, mercatores* o *negotiatores)* (1), i quali vissero come Dio volle, finchè durò il disprezzo di quel popolo guerriero verso l'*opificum vulgus* (2).

Erano sodalizi *in quibus artificii causa unusquisque adsumitur* (3), non esclusa la mercatura. Anzi, secondo una leggenda antichissima, l'istituzione dei collegi industriali risalirebbe a Numa; e il fatto non parrà strano a chi pensi, che nonostante la rozzezza dei tempi un certo numero di professioni erano indispensabili alla civiltà rudimentale dei Romani, all'esercizio della guerra, dell'agricoltura, e alla vita domestica. Da un passo di Plutarco si rileva la divisione dei diversi mestieri fatta da Numa. Formavano pure altrettante corporazioni distinte, i flautisti *(tibicines, symphoniaci)*; gli orefici *(aurifices)*; i costruttori di edifizi in generale *(fabri, fabri tignari)*; i tintori *(tinctores,* che qualcuno confonde coi *fullones)*; i calzolari *(sutores)*; i conciatori di pellami *(coriari)*; i bronzisti *(fabri aerarii)*; i fabbricanti di vasellame *(figuli)*. Tutti gli altri mestieri erano riuniti in una sola corporazione. Ed un collegio a parte costituivano pure i commercianti assai

---

(1) Du Seigneur, *Des corporations a Rome*, ecc. XIV e segg. (Lyon, Association typographique F. Plan 1886); Masson, *Les Corporations, Étude historique et juridique*, ecc. pagg. 6 e segg. (Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisp. Artur Rousseau, édit. 1888); Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionelles chez les romains*, ecc. tom. I, pagg. 42 e segg. (Louvain, Charles Peters, Libraire éditeur, 1895).

(2) Titus Livius, Lib. VIII, 20; Lib. X, 21; Cicero, *De officiis*, I, 42: *in sordida arte versantur, neque enim quidquam ingenuum potest habere officinam.*

(3) *L. 5, 12, Dig.* (L, 6).

numerosi (1). I moderni eruditi chiamano favolosa la tradizione e leggendaria la persona stessa di Numa. E sarà così; ma nulla riescono a sostituire. In ogni modo, come osserva giustamente anche il Mommsen, l'attestazione di Plutarco prova almeno, che ai tempi del celebre storiografo correva una tradizione assai diffusa, la quale facea rimontare l'origine dei collegi professionali all'epoca di Numa. Inoltre, con la credibilità di questa affermazione conferisce assai la circostanza di non trovarsi nella enunciata ripartizione mentovati quei mestieri, che nei primordi della civiltà romana non si praticavano nella città: non i tessitori, nè i sarti, perchè le donne casalinghe filavano la lana e tessevano i vestiti (2); non i gualchierai (3), non i mugnai e i fornai (4), nè i cuochi, nè i barbieri (5), nè i medici (6), perchè erano professioni e mestieri non per anco usciti dalle famiglie; nè finalmente gli argentieri, i muratori, i fabbri ferrai, che durarono per molto tempo sconosciuti (7).

La salute degli umili sta nell'unione delle forze. Apparisce dunque naturale, che persone costituite in bassa condizione, obbligate al lavoro manuale, esposte alle prepotenze e per-

---

(1) Plutarco, (ed. Sintenis, Numa, 17, Floro ed. C. Hulm, I, 6, 3) aggiunge, che Servio Tullio fece poi iscrivere nei registri pubblici la repartizione della plebe in collegi: « ab hoc (Servio Tullio) populus Romanus relatus in censum, « digestus in classes, decuriis atque collegiis distributus, summaque regis « solertia ita est ordinata respublica, ut omnia patrimonii, dignitatis, aetatis, « artium officiorumque discrimina iu tabulas referrentur. »

(2) Mommsen, *Röm. Gesch.* I, p. 56.

(3) Cato, r. r. X, 5; XIV, 2; Vitruv. VI, pr. 7.

(4) Plin. n. h. XVIII, 28, 107: « Pistores Romae non fuere ad Persicum « usque bellum annis ab urbe condita super DLXXX. Ipsi panem faciebant « Quirites, mulierumque id opus erat, sicut etiam nunc in plurumis gentium ».

(5) Varro, de r. r. II, 11: « Omnino tonsores in Italia primum venisse ex « Sicilia dicuntur post. R. c. a. CCCCLIIII ».

(6) Brian, *Introduct. de la médecine dans le Latium* (*Revue arch.* 1885, V, pp. 384 e segg.).

(7) Bluemner, *Techn.* IV, pag. 28; *Dict. de Daremberg, s. v. domus ;* Lanye, *Röm. Alt.* I, p. 221, e per maggiori schiarimenti vedi Waltzing, *op. cit.* p. 67.

fino al disprezzo dei forti, si unissero in confederazioni per aiutarsi reciprocamente, e opporre la resistenza del numero alla prepotenza del privilegio e della ricchezza. Vivevano nelle medesime strade, o al meno in uno stesso quartiere della città; avevano interessi comuni; vedevano il buon successo delle associazioni religiose; dovevano dunque gli artisti, i mestieranti e i commercianti sentirsi spinti ad imitarne l'esempio e a fondersi in fasci.

Fino al VII secolo di Roma i sodalizi professionali si costituirono liberamente: e non ci fu legge, editto, senatoconsulto qualunque, che rendesse necessaria l'autorizzazione. Le leggi non si occuparono dei *sodales;* e col silenzio tollerarono la libertà dei *corporati* non solo di costituirsi in persona giuridica, ma ben pure di darsi lo statuto o l'ordinamento, che loro piaceva. *Illis autem potestam facit lex, pactionem quam velint, sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant... quidquid hi disponent ad invicem, firmum sit, nisi hoc publicae leges prohibuerint* (1). Ma per ciò appunto non godevano privilegi, e vivevano sotto il diritto comune; nel quale trovavano la protezione bastevole per avere una cassa alimentata dai contributi sociali, dai lasciti, dai donativi, dalle ammende: un capo che gli rappresentasse nei contratti e nei giudizi: in breve quanto occorreva per *habere corpus,* cioè per costituire una persona giuridica. Chi avesse la tentazione di dubitarne, pensi alle proibizioni che sopravvennero nell'epoca posteriore, e ristrinsero a pochi collegi favoriti da concessione singolare il *corpus habere.*

All'ombra della libertà e della indipendenza i sodalizi professionali prosperarono; si moltiplicarono in Roma, e si estesero per tutta Italia, abbracciando ogni dì le industrie, che erano sconosciute nei primordi della civiltà (2); e riempiendo

---

(1) *L. 4, D. de collegiis et corporibus* (XLVII, 22).

(2) L'epigrafia ci fa conoscere in Roma i *collegia anulariorum, pavimentariorum, aquae, aurificum, centenariorum, coronariorum, fabrorum, fictorum, lanii Pi-*

le file col ceto degli affamati, che a detta di Cicerone erano divenuti una potenza nuova nella Repubblica.

191. Ma i sodalizi professionali non seppero a lungo conservarsi nel loro proprio essere; s'impigliarono nelle agitazioni politiche, e divenuti incompatibili con la tranquillità dello Stato finirono col perdere non tanto l'indipendenza, quanto anche il diritto di adunarsi, la personalità giuridica e il patrimonio. Cominciò il Senato a emanare un provvedimento, *quo illicita* (faziosi) *collegia arcebantur:* quindi Cesare *cuncta collegia praeter antiquitus constituta distruxit:* gli imperatori rincararono le misure repressive, e finirono col concedere *paucis admodum in causis* il diritto di corporazione (1). Veramente il periodo delle misure repressive è molto oscuro, e tramezzato da contrarie vicende. V'ha infatti chi reputa non tutte le corporazioni essere state soppresse; mentre non mancano d'altra parte molti altri, i quali credono le proibizioni generali interrotte più volte da provvedimenti tribunizi e liberali (2). Checchè sia di ciò, non volendo diffondermi in particolari poco convenienti all'indole di questa opera, mi

---

scinenses, *poetarum*, *scribarum* e *histrionarum*, *serrariorum*, *tibicinorum*. A Preneste i *cisiarei Praenestini;* a Capua un *conlegium mercatorum;* a Spoleto un'associazione dei *fullones;* a Pozzuoli dei gladiatori chiamati *retiarii;* in Sardegna un collegio di cuochi falischi: *conlegium, quod est aciptum aetatei agendai, opiparum ad veitam quorundam festosque dies.* E molti altri che per brevità tralascio di mentovare.

Anche il Gonetta (*Le Società di mutuo soccorso e cooperative*, ecc. Loescher, 1887, pagg. 23 e segg.) cita altre corporazioni operaie; e basti ricordare i *pistorii*, i *suarii*, i *navicularii*, i *bastagarii*, i *calcis coctores*, i *linteones*, i *gynacciari*, i *murileguli*, i *vini susceptores*, gli *olei susceptores*, gli *aerarii*, gli *argentarii*, gli *erburarii*, i *ferrarii*, i *marmorarii*, i *plumbarii*, i *figuli*, i *tessellarii*, i *vitrarii*.

(1) Ascon. in Corn. (ed. Kiessling e Schoell) pag. 67: « Frequenter tum « etiam coetus factiosorum hominum sine publica auctoritate malo publico « fiebant; propter quod postea collegia et S. C. et pluribus legibus sunt sublata « praeter pauca atque certa, quae utilitas civitatis desiderasset, qualia sunt « fabrorum lictorumque ». Sveton. *Div. Iulius*, 42 ed. Roth. *L. 1, pr. D. quod cuiuscumque, etc.* (III, 4).

(2) Waltzing, *op. cit.* pagg. 91 e segg.

fermo a ricordare, che certamente ai tempi di Augusto i sodalizi professionali *sunt sublata, praeter pauca et certa*, che hanno carattere di pubblica utilità (1). Fu la legge *Iulia de collegiis*, che dette le mosse a quel periodo legislativo, che per tre secoli di seguito represse la libertà dei sodalizi professionali, ed impastoiò il diritto di associazione. I collegi per costituirsi ebbero bisogno dell'autorizzazione imperiale; e a quest'uopo presentavano la domanda al Senato, il quale osservava, se lo scopo fosse lecito, se il sodalizio sarebbe riuscito inoffensivo (2); e qualora avesse riconosciuto il concorso di queste condizioni, esaminava allora, se l'associazione fosse tale da riuscire utile all'interesse pubblico. Giacchè le leggi imperiali non si contentavano più dell'associazione preordinata a puri interessi privati, ma la volevano confacente al pubblico bene (3). Su tal proposito lo spirito della *lex Iulia* e delle successive disposizioni è chiarissimo: e dimostra ad evidenza, come la politica non permetteva più quei collegi professionali di interesse privato, che aveano fiorito liberamente sotto la Repubblica; laonde i nuovi Cesari autorizzavano soltanto i collegi necessari all'approvvigionamento di Roma, ai lavori pubblici, all'estinzione degli incendi, o a qualche altra impresa reclamata dal pubblico interesse. I collegi autorizzati acquistavano dunque il carattere di pubbliche istituzioni, ed era a questo titolo che la *concessio singularis* dell'imperatore conferiva a ciascuno la personalità giuridica.

---

(1) *L. 1, D. Quod cuiuscumque, etc.* (III, 4): « ...vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere, vel aurifodinarum, vel argentifodinarum « et salinarum. Item collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatusconsultis, atque Constitutionibus principalibus confirmatum est: veluti pisto« rum, et quorumdam aliorum, et naviculariorum, qui in provinciis sunt ».

(2) Plin. *Paneg.* 54: « de ampliando numero gladiatorum, aut de instituendo « collegio fabrorum consulebamur ».

(3) Waltzing, *op. cit.*, pag. 119; che cita Pernice, M. Antistius Labeo, *Das römische Privatrecht*, pag. 304; Colin, *Zum römischen Vereinsrecht*, pag. 76; Gierke, *Das deutsche Genossenschaftsrecht* (III, ed.), pag. 82, n. 184; Hirschfeld, *Gall. Studien*, III, pagg. 20, 21; Mané, *Der Praef. fabr.* pag. 24; Herzog, *Galliae Narbonensis historia, etc.* II, pag. 97, n. 2; Gonetta, *op. cit.*, pagg. 41 e 42.

Ciò non di meno i collegi autorizzati conservavano autonomia interna, onde non veniva loro vietato di ordinarsi con quei patti che reputavano convenienti (1). I collegi votavano liberamente il proprio statuto, *pactio, lex collegii, conventio collegii:* perchè non era mai stata abrogata la legge delle XII Tavole, in quanto *potestatem facit* (his) *pactionem quam velint sibi ferre* (2). Se non che, la necessità di impedire *ne quid ex publica lege corrumpant,* essendo divenuta più grave dopo gli eccessi che provocarono la restrizione della libertà di associazione, e l'opportunità della sorveglianza governativa essendosi resa sempre più manifesta, questo concorso di circostanze condusse alla conseguenza, che il Senato e il Principe prima di autorizzare il collegio, esigessero alcune condizioni, imponendo perfino certe modificazioni delle clausole statutarie, e talvolta la soggezione alla vigilanza dei magistrati. Se i *constitutores collegii* ricusavano di accettarle, l'imperatore negava l'autorizzazione, e il collegio non veniva, nè eretto in persona giuridica, nè costituito legalmente.

192. Dalla libertà per altro di stabilire i patti che volevano, non derivò nei collegi quella grande varietà di interni ordinamenti, che si potrebbe a prima vista supporre. Generalmente i collegi erano ordinati *ad exemplum reipublicae;* la quale imitazione apparisce anche dalle parole (3). La riunione di tutti i membri infatti si chiama *populus,* oppure *ordo* e talvolta *numerus* (4). E come il popolo nei comizi o nell'esercito, così i *corporati* erano nel collegio divisi in cen-

---

(1) « Placuit inter eos, et convenit secundum decretum publicum observare », ecco la formola, con cui sogliono cominciare quasi tutti gli articoli degli Statuti.

(2) *L. 4, Dig. de collegiis* (XLVII, 22); *L. 38, Dig. de pactis* (II, 14); « ius publicum privatorum pactis mutari non potest. »

(3) *L. 1, D. quod cuiuscumque universitatis, etc.* (III, 4).

(4) Orelli, 4075: « quae divisa sunt populo per gradus collegii nostri; VI, 102, 34, 1, 4: in quo populus collegii epuletur; XIV, 2112, I, 1, 27: rationem populo reddere debebunt; VI, 349: suo nomine et populi collegii ». Mommsen, *Inscr. helv.* 203: *ut curatores... ex albo raderentur ab ordine.*

turie e talvolta suddivisi in decurie, che si distinguevano dal numero; oppure dal nome del decurione o del centurione. Difatti ogni centuria aveva il suo capo, detto centurione, con un luogotenente, che si chiamava *optio:* ed ogni decuria, il suo decurione. Cariche di consueto annuali e rieleggibili, onorarie e non stipendiate. Ogni centuria o decuria aveva inoltre la sua amministrazione e la sua cassa. Del resto, anche nella gerarchia delle cariche, il collegio imitava la città: e come il municipio aveva i suoi patroni, e magistrati, il suo senato e la plebe, così i collegi avevano plebe, senato, magistrati, patroni.

L'amministrazione era divisa fra l'assemblea dei corporati e i capi od *honorati.* L'assemblea generale di tutti i membri aveva di consueto il potere deliberativo supremo, e si chiamava *conventus. In conventu pleno, in conventu habendo, in conventu referant,* sono espressioni che ricorrono di frequente nelle epigrafi di quei sodalizi (1). Del resto, le assemblee si tenevano nella *schola* o tempio del collegio: e la data della convocazione di esse, *diebus, quibus legi continetur convenire* o *coire,* era fissata dagli statuti (2). Le assemblee straordinarie erano poi convocate ad arbitrio prudente del capo, e partecipate dal segretario, o dal tesoriere, o dal questore, o dai *viatores* (3), L'assistenza del presidente, o di chi legalmente lo suppliva, era sempre obbligatoria: degli altri membri no. Ma se l'adunanza non raggiungeva la maggioranza numerica prefissa dagli Statuti, non era valida. Occorrevano perciò due terzi dei membri come nei Senati municipali, e forse anche è questa la ragione, per cui a costituire un collegio si richiedevano almeno tre membri. Altrimenti niuna maggioranza sarebbe stata possibile (4). *In conventu pleno* si approvavano

---

(1) Vedi Waltzing, *op. cit.*, pag. 369.

(2) « Nisi semel in mense coeant », *L. 1, e § 1, Dig. de collegiis* (XLVII, 22).

(3) « Si quaestor alicui non nuntiaverit, dare debebit denarium unum ». Waltzing, *loc. cit.*, pag. 369, nota 6.

(4) Vedi vol. I, n. 36.

gli statuti, in cui si contenevano le norme relative ai seguenti capi:

formalità e condizioni dell'ammissione, e della esclusione o radiazione di un membro dall'albo dei consociati;

diritti di entratura, o tassa di ammissione;

quota mensile e decadenza dei soci morosi al pagamento;

prestazioni straordinarie in danaro o in natura;

emolumenti e diritti dei capi: salari del personale di servizio;

data delle assemblee ordinarie;

ordo cenarum, distribuzione delle sportule;

polizia e ginnastica del corpo;

cerimonie del culto;

diritti e doveri funerari;

bilancio attivo e passivo;

contravvenzioni e ammende;

multae dictio del presidente, e giuramento che presta nell'uscire.

Oltre a deliberare gli Statuti, l'assemblea votava le deliberazioni necessarie *(decreta collegii)* per l'amministrazione, imitando così i *decreta decurionum* della città. Ogni membro poteva prendere la parola e fare una proposta: *si quis quid quaeri aut referre volet, in conventu referat.* La votazione talora era fatta per acclamazione *(suffragiis universis, universi censuerunt)*, specialmente quando trattavasi di conferire onorificenze ai patroni o ai funzionari: tal'altra, ed era il caso più ordinario, i votanti deponevano la propria scheda nelle urne. Le deliberazioni vertevano sugli atti di amministrazione più importanti: sull'accettazione dei doni e delle eredità: nel ricevere il giuramento dei funzionari, quando entravano in carica o ne uscivano.

Il potere esecutivo era in mano dei capi, ovvero di un comitato amministrativo, che si chiamava *ordo (ordo ubique sunt ii, qui universitatem regunt)*, che pure emanava i suoi decreti *(decreta ordinis)*. Le magistrature collegiali costitui-

vano una carriera *(cursus honorum)*; e quelli che l'avevano percorsa interamente si chiamavano come nelle città *(omnibus honoribus functi)*, e finivano spesso col divenire patroni del loro collegio. I nomi dei funzionari somigliavano a quelli degli amministratori municipali: due o tre *patroni*, due o tre *quaestores*, i *quinquennales* o *magistri*, e i *curatores*: di consueto elettivi e ad anno. Per eccezione si conoscevano in certi collegi i *magistri perpetui*, i *duumviri*, i *triumviri*, i *quinqueviri*, gli *aurii*, gli *scribae*, i *tabularii*, gli *aedili*, e finalmente il *viator* o l'*apparitor*, messaggero del presidente e destinato a convocare i confratelli. L'*actor* era specialmente destinato a rappresentare il collegio in giudizio (1).

Per quanto attiene al patrimonio ogni collegio, come già dissi, aveva la sua cassa: *arca collegii*, *arca communis*, *arca reipublicae collegi*, *arca publica*, *ratio publica*, *respublica collegii*. Le entrate principali si distinguevano in ordinarie e straordinarie. Erano ordinarie il diritto di entratura di ogni membro, quando veniva ascritto al sodalizio: la quota, o contribuzione mensile: la *summa honoraria* dovuta da coloro che venivano insigniti di qualche carica: i sussidii o salari pagati dallo Stato a certe corporazioni benemerite della Repubblica: le opere degli schiavi e degli affrancati. Oltre a ciò impinguavano la cassa le rendite perpetue, e con questo nome intendo chiamare le somme legate o donate *sub modo* in guisa da produrre una rendita certa e periodica. Ce n'erano numerosi esempi, che gli eruditi hanno raccolto dalle antiche iscrizioni: per es. i *centenarii* a Roma avevano un reddito di 600 danari annui: i *dendrophori* mille sesterzi; i *mensores* 42 denari (2). Aggiungansi finalmente le rendite fisse dei capitali e degli immobili.

Le entrate straordinarie venivano da sottoscrizioni volontarie od obbligatorie *(aere conflato, corporatis conferentibus)*:

(1) Vedi Waltzing, *op. cit.*, pagg. 383 e segg.
(2) Vedi Waltzing, *op. cit.*, pagg. 458 e segg.

dal prodotto delle ammende, dalla vendita di posti o loculi per la sepoltura, dalle eredità *ab intestato* degli affrancati: e in ultimo dalle liberalità, che il collegio riceveva per una volta *tantum*.

Le spese avevano su per giù gli stessi caratteri; e si dicevano fatte *de pecunia publica, de publico publice*.

Prima di tutto venivano quelle relative al mantenimento, e talvolta alla erezione della *schola* o *templum*, dove il collegio si riuniva (1). Seguivano le spese per il *monumentum funerarium*, che oggi si direbbe il cimitero della corporazione. Quando i collegi industriali non riuscivano ad ottenere dalla generosità di un patrono, di un capo, di un benefattore il luogo di sepoltura, lo acquistavano a proprie spese (2).

In terzo luogo venivano le spese del culto, che comprendeva i sacrifici, i banchetti sacri e le distribuzioni, e inoltre le dedicazioni sacre: cioè per inalzare un altare, una statua, e perfino un tempietto alla divinità protettrice (3). Da ultimo, gli onori funebri fatti a spese comuni ai membri benemeriti del collegio: gli emolumenti degli amministratori e degli inservienti: gli onori e i titoli onorifici decretati, sia a stranieri, sia ai capi o ai membri del collegio meritevoli di particolari distinzioni.

193. Molteplici erano gli intenti, che si proponevano le associazioni professionali. L'operaio, l'artigiano, il piccolo commerciante vedevano nell'associazione il mezzo di acquistare un po' di considerazione e d'influenza, come oggi si direbbe.

---

(1) Così le iscrizioni: « ex arca sua fecerunt: de suo fecerunt: collegium « fabrum soliarium baxiarum, qui consistunt in schola sub theatro Augusti « Pompeiano. Templum corporatis conferentibus auctum et consummatum: « impendio pro restituerunt ». Waltzing, *loc. cit.*, pagg. 480, 481 e note.

(2) Si citano una iscrizione Viennese, che dice così: *Scaenici Asiaticiani, et qui in eodem corpore sunt, vivi sibi fecerunt.* Una Pisana: *Vivi fecerunt cultores Herculis somnialis decuria.* Un'altra di Aginno: *Iuvenes a fano Iovis sibi et suis.* Orelli, *Inscript.* 4097.

(3) « Corpus pausariarum et argentariorum Isidi et Osiridi mansionem aedificavimus ». Waltzing, *loc. cit.*

E a questo intento fondamentale servivano di mezzo tutti gli scopi secondari più disparati dai conviti e i festini, fino al culto e ai funerali. Ma non si cerchi il monopolio, nè il tirocinio professionale. Questi portati di una operosità industriale assai più matura non erano concepibili in Roma, dove l'industria e la mercatura erano tenute in pochissima considerazione. Tanto vero, che le società fabrili non erano neanche composte rigorosamente di persone, che esercitassero la medesima arte. Quando vennero i tempi favorevoli ai monopoli industriali, l'impero avea già spenti i collegi professionali privati, e gli aveva sostituiti coi pochissimi collegi officiali, volti esclusivamente al servizio pubblico dello Stato.

Finchè furono tollerati, i collegi professionali di carattere privato non potevano sciogliersi che per fatto degli interessati. La dissoluzione cioè avveniva, quando il numero degli affiliati si assottigliava tanto da rendere impossibile il mantenimento della corporazione. Allora richiedevasi una deliberazione collegiale, che doveva essere pubblicata a prevenire i reclami degli interessati: e ciò perchè, secondo le leggi, il collegio continuava a sussistere come *corpus* anche ridotto a un membro solo (1). Avvenendo la dissoluzione del collegio, sia per deliberazione dei soci, sia per decreto dell'autorità, era permesso ai consociati dividersi la cassa: *pecunias communes, si quas habent*. Principio questo, che fu mantenuto anche nelle soppressioni più tardi decretate dall'autorità (2).

194. La storia della Repubblica contiene eziandio visibile traccia di altre specie di corporazioni private. Tali furono i *collegia militaria* tra i sotto ufficiali in attività di servizio,

---

(1) *L. 7, § 2, D. Quod cuiuscumque, etc.* (III, 4): « In decurionibus vel aliis « universitatibus nihil refert, utrum omnes idem maneant, an pars maneat, « vel omnes immutati sint. Sed si universitas ad unum redit, magis admit« titur posse eum convenire et conveniri: cum ius omnium in unum recide« rit, et stet nomen universitatis ». Savigny, *Sistem.* II, pag. 341; Gierke, *op. cit.*, III, pag. 181.

(2) *L. 3, D. de collegiis, etc.* (XLVII, 22).

o i veterani: giacchè ai soldati semplici non erano permessi *(ne milites collegia in castris habeant)* (1). Tali le decurie degli impiegati civili subalterni, *(decuriae apparitorum, collegia viatorum)* (2); e i circoli di ricreazione, che sembrano nati proprio sul finire della repubblica, quando l'amor dei piaceri, e l'agiatezza crebbero a un segno straordinario, e assembrarono in comune intento gli uomini di ogni ceto e condizione. I graffiti di Pompei, dei quali ho già detto qualche cosa (3), le iscrizioni di Pozzuoli e di Fano ci rivelano i *pilicrepi*, i *seribibi*, i *furunculi*, i *dormientes*, e infine i *convictores, qui una epulo vesci solent, ex Epicureio gaudivigente choro.* Ma sono di poca importanza nella storia della personalità giuridica; e del resto nell'organismo amministrativo questi collegi non differiscono dai sodalizi professionali, essendo modellati anch'essi *ad exemplum Reipublicae.*

Le restrizioni apportate al diritto di associazione sul cadere della repubblica e sul principiare dell'impero non estinsero tutte le specie di colleganze.

Rispettarono i *collegia funeraticia o tenuiorum* (4); l'apparizione storica dei quali è raccontata diversamente dagli eruditi, volendo alcuni, che rimontino alla repubblica, altri riportandoli assai più indietro. Si disputa pure, se fossero autorizzati generalmente da qualche senatoconsulto, oppure eretti volta per volta o semplicemente tollerati: infine, se i *collegia tenuiorum* fossero in tutto da confondersi con i *fu-*

---

(1) *L. 1 pr., D. de collegiis* (XLVII, 22).

(2) Waltzing, *op. cit. loc. cit.*, pagg. 54 e segg.; Mommsen, *De apparitoribus magistratum rom.* (Rhein. Museum 1848 (VI): *St. Rom.* I², pagg. 325-329 I³, pagg. 340, 344).

(3) Vedi n. 146.

(4) *L. 1, D. de collegiis, etc.* (XLVII, 22): « Mandatis principalibus praecipitur praesidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia sodalicia, neve milites collegia in castris habeant: sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu huiusmodi illicitum collegium coeant. Quod non tantum in urbe, sed et in Italia et in provinciis locum habere Divus quoque Severus rescripsit ».

neraticia, ovvero oltre la sepoltura avessero altri intenti di mutua assistenza fra la povera gente, e perfino praticassero esercizi di culto. Ma sono dispute, che c'interessano molto poco. Basti dire, che questi collegi ebbero spesso intenti diversi da quelli apparenti, e servirono di insegna ai *conventicula christianorum* assai prima che la religione cristiana fosse divenuta il culto officiale dell' impero bizantino (1). Del resto, l'ordinamento amministrativo di essi nulla offre di notevole e diverso da quello dei collegi professionali.

195. Premessi questi fugacissimi cenni sui fatti storici più importanti delle corporazioni private nella civiltà romana, se ora con uno sguardo ampio e comprensivo vogliamo ritrarne i tratti più caratteristici, saremo condotti alle conclusioni seguenti:

la religione e il culto informarono quasi tutti i collegi della repubblica: non tanto cioè quelli esclusivamente destinati alla venerazione di qualche divinità particolare, ma ben pure i sodalizi, che non erano particolarmente indirizzati alla religione, nè da essa traevano la denominazione:

buona parte di questi collegi ebbero a scopo le pompe funebri a favore degli ascritti al sodalizio, e furono, se non gli ultimi a nascere, certamente quelli, che più lungamente sopravvissero, resistendo alle restrizioni imposte dal diritto imperiale alla libertà di associazione e alla personalità giuridica *(corpus habere)*, che ne derivasse:

quasi tutti i collegi si intinsero nella politica durante la repubblica; e tralignando dallo scopo originario, provocarono le misure repressive che trasformarono, ristringendolo sensibilmente, il diritto di associazione nel passaggio della repubblica all' impero:

i collegi o sodalizi professionali furono i più importanti di tutti nel campo della operosità e degli intenti privati: e mirarono non tanto al mutuo soccorso fra gli affiliati, e alla

(1) Vedi n. 4.

protezione delle arti e mestieri, escluso per altro il monopolio, quanto anche a varii scopi congiuntamente; senza per altro concepirli e praticarli in modo corrispondente alle moderne idee della mutua assistenza e della protezione del lavoro:

tanto questi collegi professionali, quanto gli altri, ebbero personalità giuridica senza bisogno di *concessio singularis* quasi fino al cadere della repubblica. Dopo, non poterono ottenerla che assai raramente, per autorizzazione dell' imperatore, che la concedeva molto di rado e per solo scopo di utilità pubblica (1). Tanto nel primo, quanto nel secondo stadio goderono piena autonomia di ordinamento interno amministrativo, continuando sempre ad essere modellati *ad exemplum reipublicae.*

196. Con le leggi e i senatoconsulti, che repressero la libertà di associazione, finisce, si può dire, la storia dei sodalizi privati; e comincia quella dei collegi tramutati in organismi amministrativi dello Stato. Io non entrerò a descrivere questi enti collettizi di pubblica ragione, parecchi dei quali ebbi già ad esaminare nel corso dei precedenti trattati. Dirò soltanto, che la storia di essi dalla caduta dell' impero romano durante i tempi barbari e il medio evo costituisce, a cosi dire, il periodo di transizione tra i collegi privati romani e quelli dell'epoca moderna. Fu con l'aiuto dei collegi professionali incorporati nell'ordinamento amministrativo, che l' impero potè compiere la più parte di quelle opere colossali e di quegli edifici monumentali che destano la maraviglia dell'età moderna: oltre che svolgere le sue forze militari ed economiche, senza trascurare affatto quelle comodità giornaliere, che sono il desiderio più continuo del popolo minuto.

V'erano collegi incaricati di esigere le imposte: altri ap-

---

(1) Secondo il Gonetta, *op. cit.*, pag. 41, un Senatus consulto, od un Rescritto del Principe era sempre necessario, se non per fondare, almeno per legalizzare l' esistenza di un' associazione, e per conferirle la personalità giuridica.

provigionavano Roma di vettovaglie, o arredavano la milizia, ovvero si occupavano di soddisfare alle necessità domestiche del popolo. Le diverse specie dei collegi romani potevano allora ridursi a due classi munite degli stessi obblighi e privilegi. Si dividevano cioè in commerciali e industriali, ed erano detti *Collegia* o *Corpora;* tanto che una Costituzione di Arcadio e di Onorio emanata nel 412 ne chiama i componenti *collegiati* o *corporati.* I principali Collegi commerciali dell'impero erano quelli dei fornai, dei beccai, dei pescatori, degli osti, dei pizzicagnoli, degli oliandoli. Gli industriali componevansi dei navicellai, dei sarti, dei tessitori, dei tintori di seta, dei selciatori, dei muratori, dei fabbricanti di calce, dei misuratori di grano, dei medici, degli scultori, e dei pittori; ma in molte città dell'impero si contavano altresì i Collegi dei boari o pecuarii, dei suarii, dei fornarii, dei vinari, ai quali tutti incombeva di fornire alla cittadinanza i generi di prima necessità.

Godevano non solo dei diritti patrimoniali comuni, ma altresì di numerosi privilegi, di cui i principali erano le dotazioni e i sussidi dello Stato *(dotalia funda)*, che insieme alle contribuzioni *(arca communis)* garantivano la sussistenza dei consociati: il diritto successorio per raccogliere le eredità dei membri morti *ab intestato*, e la esenzione da certe tasse. A temperamento di questi privilegi avevano per altro penose restrizioni della loro libertà; tanto che i membri di un collegio non potevano per una legge di Valentiniano I e Valente del 364 donare o legare le proprie sostanze che ai discendenti: per un'altra legge di Costanzo II, il figlio ed il legatario di un operaio erano costretti a far parte dello stesso collegio. Oltre i discendenti anche i generi di certi collegi avevano l'obbligo medesimo; così era per legge del 355 di Costanzo I relativa al collegio dei fornai: ed altra del 390 di Valentiniano II, Arcadio e Teodosio II, relative al collegio dei navicellai. Non basta. Nessuno poteva per qualsiasi ragione cessare di appartenere al collegio dove erasi ascritto,

nè far passaggio ad altro: salvo che si fosse dedicato al sacerdozio, o avesse lasciato ogni suo avere all'associazione. Così infatti venne disposto nell'anno 369 dall'imperatore Valentiniano I. Con questi provvedimenti ed altri consimili, tra cui merita attenzione l'inalienabilità dei beni patrimoniali sancita da Valentiniano I e Valente nello stesso anno 369, e poi da Graziano nel 372, i patrimoni dei collegi divennero manomorte, e i sodalizi professionali furono convertiti in organismi dello Stato. Cause non ultime dello sfacelo, a cui soggiacquero quasi contemporaneamente alla caduta dell'impero, col quale i collegi erano ormai indissolubilmente legati.

II.

197. Medio evo. Ai Collegi Romani successero le *Scholae:* ma non si sa bene, nè il come, nè il quando; e nemmeno si conosce l'intima natura di questi nuovi tipi di collegialità, i quali probabilmente, come quasi tutte le istituzioni dei tempi di mezzo, furono un misto di propaggini romane e di importazioni barbariche. Continuarono la tradizione, e apparecchiarono le colleganze, di cui fu pieno il Medio Evo: l'epoca più maravigliosa per la cosmopolitia e la varietà delle associazioni a personale difesa e a tutela d'interessi comuni. Furonvi infatti unioni di famiglie per mantenere la proprietà: associazioni di vicinato: riunioni di classe intese a dare ai consociati quella sicurezza, che non avrebbero potuto sperare dalla tutela del potere politico, debole e insufficientissimo a tutelare la società: e sorsero inoltre le associazioni religiose, di cui abbiamo parlato nel trattato precedente, e che divennero potentissime.

Ma venendo alle associazioni professionali, come quelle che devono ora esclusivamente formare la nostra considerazione, sullo scorcio del VII secolo fino al XII compaiono le *Ghilde;* e le Corporazioni di artigiani pullulano da ogni parte. Notevoli fra le prime, le *Gild-Merchants* degli Anglo-Sassoni,

che arieggiano a società di Mutuo soccorso (1), ma con ingerenza nell'amministrazione pubblica, come si rileva dagli *Iudicia civitatis Lundoniae.*

Sui primordi del XIV secolo, cioè sotto Eduardo III, cominciano le *Amiable* o *Friendly Societies*, che dalla Inghilterra si stendono alla Fiandra. Fioriscono allora anche il *Guildhall* germanico, e la celebre *Ansa Teutonica* o Lega Anseatica in Amburgo, Lubecca, Brema e altre 80 città germaniche, con sedi principali anche all'estero. Istituita a protezione dei commerci per difenderli dalle piraterie per mare, e dalle depredazioni dei nobili per terra, la Lega Anseatica diviene quasi una associazione di mutua protezione fra i negozianti; ma al pari delle altre associazioni del tempo si occupa pure di scopi politici e militari, e si accaparra privilegi considerevoli (2).

In Germania l'origine delle Ghilde risale alle costituzioni municipali; e precisamente alla seconda metà del secolo XII. Difatti, nel 1152 troviamo ad Amburgo la Corporazione dei Sarti e Merciai: nel 1153 a Magdeburgo quella dei Mercanti di panni, e nel 1157 l'altra dei Calzolai. Associazioni tutte, che nel XIV secolo e nel successivo acquistano importanza politica e divengono potentissime.

In Francia, i collegi professionali introdotti nelle Gallie dalla conquista di Giulio Cesare insieme con le altre istituzioni politico-amministrative dei Romani, sopravvissero lun-

---

(1) Secondo il Gonetta, *op. cit.*, pag. 46, che attinge le sue notizie alla Storia degli Anglo-Sassoni del Turner, parlano di queste Ghilde le leggi del re Ina (688-725), di Alfredo il Grande (871-901), di Atelstano (924-40), e di Edgardo (959-75). L'autore rammenta inoltre la Ghilda di Santa Croce in Stratford, e la Gran Ghilda di S. Giovanni in Beverley del Secolo VIII. Narra poi, che nell'XI presero la denominazione di Ghilde mercatorie; e però nel 1022 si trova ad Abbotsbury la Ghilda mercatoria di S. Pietro da Orcy; nel 1041 la Ghilda dei mercanti a Wullingford; sinchè adagio adagio si propagano per tutta l'Inghilterra.

(2) Hallam, *L' Europa nel Medio Evo,* (trad. Carrano, Firenze Barbèra, 1883) pag. 685.

gamente alla caduta dell'impero (1). Certo è, che nel 1061 esisteva in Parigi non solo la società degli acquaioli, ma esistevano quelle pure dei fabbricanti di cera e candele, dei beccai, dei calzolai, dei venditori di stoffe, dei chirurghi e dei notai. Inutilmente il Concilio di Rouen le proibì nel 1189, per tema che l'osservanza dei loro Statuti potesse fomentare lo spergiuro; queste associazioni, conosciute nel nome di *Corporations d'arts et métiers,* andarono invece prosperando per tutto il Medio Evo, quando l'isolamento delle città, e la difficoltà delle comunicazioni spingevano le classi lavoratrici all'associazione per resistere con le forze riunite alle prepotenze dei feudatari e del clero. Simile alle corporazioni di arti fu il Compagnonaggio *(Compagnonage),* che inaugurato in Francia nel XII secolo e favorito da Luigi IX si estese in altre parti d'Europa, e si propose il doppio intento della mutua assistenza e della difesa contro le usurpazioni e le esagerate pretese dei padroni e dei capifabbrica.

Ma cosiffatte associazioni presero con l'andar del tempo carattere originale, e molto diverso dai collegi romani, perchè si arrogarono il monopolio e usurparono privilegi esorbitanti; onde ebbero fin da principio fieri contrasti, e furono più d'una volta soppresse o tarpate. Tuttavia fiorirono anche sotto il ministero Colbert, che nel 1673 ne aumentò il numero. Se non che dal 1691 al 1709 essendo divenuti intollerabili gli abusi, che andavano commettendo le corporazioni a causa specialmente del monopolio, il malumore costrinse Luigi XVI ad abolirle con Editto del 17 febbraio 1776. Anche questa misura ben presto parve eccessiva, e qualche anno dopo si videro ripristinati 6 corpi di mercanti e 44 Comunità: rimanendo libero l'esercizio di 21 specie di professioni o di me-

---

(1) L'associazione dei *marchands d'eau* di Parigi non è altro che la trasformazione della corporazione romana dei *nautae parisienses:* Masson, *op. cit.* pag. 178; Gonetta, *op. cit.*, pag. 55, che cita la *Storia delle classi lavoratrici in Francia* del Lavasseur.

stieri. Finchè la Rivoluzione del 1789 distrusse ogni reliquia del monopolio, nemico non tanto alla libertà, quanto all'ingegno e alle industrie medesime, che voleva proteggere.

198. L'Italia erede legittima delle tradizioni romane, invasa da tanti stuoli di barbari, ebbe anch'essa le sue *scholae* che furono in auge a tempo degli Ostrogoti, e fiorirono in tutte le province sfuggite al dominio longobardo. Ebbe quindi sotto cento nomi diversi le Corporazioni di arti e mestieri, le università dei *negotiatores* o *mercatores*. Uno dei primi sodalizi rimasto celebre negli annali delle storie, fu quello dei Maestri Comacini, che rimonta all'875 durante il regno di Autari. Dalla Lombardia ove nacque, si estese nel Veneto, nella Toscana e nel Ducato di Benevento e di Spoleto, lasciando memoria di sè nell'Editto del re Rotari (*Leggi*, CLXIV, CLXV), e nel Memoratorio di Liutprando sotto la rubrica *De mercedis Comacinorum* del 741 (1). Si aggiunsero ai Comacini i *Magistri marmorarii* del 755, i *Magistri ferrarii* del 768, e i *Magistri calegari* del 773. In Venezia una delle più antiche fu la Corporazione dei Casseleri o fabbricanti di Casse, celebre perchè aiutò il popolo a riprendere dai pirati le spose venete rapite tra il 932 e 944. Quasi contemporaneamente i diplomi di Ravenna fanno menzione di varie altre Corporazioni, che là continuarono per un pezzo a chiamarsi *scholae*. Basti ricordare la *schola* dei pescatori, quella dei negozianti, e l'altra così detta dei *Flumariorum*, perchè destinata ai servizi dei pellegrini che aveano bisogno di barche (2). Oltre a queste si trova memoria di una *Schola greca*, ricordata dal Marini nei Papiri diplomatici intorno all'872 (3).

(1) Gonetta, *op. cit.*, pagg. 58 e 59.

(2) Spreti, *Notizie spettanti all'antichissima scola dei Pescatori in oggi denominata Casa Matha.* Ravenna 1820, Tip. Roveri; Muratori, *Antiq. Med. Aevi*, Disp. LXXV; Fantuzzi, *Monumenti Ravennati dei secoli di mezzo*, vol. IV, pag. 174 ed. Venezia.

(3) Marini, *Degli Archiatri Pontifici, Papiri diplomatici descritti ed illustrati.*

In Bologna si rammenta dagli eruditi la Compagnia dei Lombardi, che era un sodalizio istituito dai profughi della Lombardia rifugiati in Bologna per sottrarsi alla persecuzione del Barbarossa (1). In Roma fino dal 729 si trovano la Schola dei Sassoni (2), e l'altre dei Frisoni, dei Franchi e dei Longobardi, a scopi di mutua assistenza e difesa tra connazionali: e più tardi le Università o Arti dei notari, dei medici, dei mercanti, degli artigiani di ogni specie, rette da un Priore, governate da Statuti o *Pacta,* fornite di Cassa per provvedere alla reciproca assistenza dei consociati (3).

In Milano, quando la città fu distrutta da Federigo Barbarossa, si trovarono alcune strade abitate dagli artieri della stessa professione: e quando poi nel 1167 la città fu riedificata, si ristabilirono le stesse Corporazioni di artieri nelle strade medesime tra le case rifatte a nuovo (4). Una fra le Corporazioni più celebri fu la *Credenza,* intorno al carattere della quale corrono diverse voci: perchè secondo alcuni sarebbe stata la riunione di tutti i cittadini, che esercitavano la stessa arte: secondo altri invece un'assemblea di cittadini riuniti per trattare di pubblici affari. Oltre a ciò, e a detta di Giuliano Fiamma cronista milanese del XIV secolo, i macellai *(carnifices),* i calzolai *(calegari),* i ciabattini *(sutores),* i muratori *(coementarii),* i droghieri *(speciarii)* per tacere di altri mestieri, si riunivano fino dal 1198 in consociazione, che si chiamò la *credenza di S. Ambrogio;* mentre gli esercenti arti liberali formavano la *Motta,* e i nobili la *Credenza dei*

(1) Gonetta, *loc. cit.*, pag. 66 nota 5, ove cita le antiche Cronache di Bartolommeo del Pugliola, del Gherardacci e di altri che illustrano questo punto storico.

(2) Secondo il Gregorovius, *Storia della città di Roma*, vol. II, lib. IV, cap. 6, § 1, sarebbe la più antica essendo stata fondata dal re Ina nel 724, allorchè venne in Roma.

(3) Schupfer, *Manuale di storia del diritto italiano*, pag. 407 e segg. (2ª ed. Loescher, Roma 1898).

(4) Gonetta, *op. cit.*, pag. 65.

Gagliardi. Il Muratori fa cenno di una Corporazione dei saponai, che fino dai tempi di Liutprando pagava un canone annuo di trenta libbre di sapone alla *Curtis Regia;* ed un Collegio di pristinai, *Ars pistoria,* nella città di Orvieto intorno al 977.

Non basta. In Firenze la divisione dei cittadini, che esercitavano industrie o commercio nelle diverse *Arti* o *Capitudini* era la base dell'ordinamento politico repubblicano. Furono da principio dodici: sette delle quali chiamate le Arti maggiori, e cinque minori; ma queste si accrebbero in progresso fino a quattordici. Le sette maggiori erano dei giureconsulti e notai, dei banchieri e cambia valute, dei lanaiuoli, de' medici e speziali, dei setaiuoli, e dei vinai o conciapelli. Le minori comprendevano i rivenditori di panni, i macellai, i fabbri, i calzolai e i muratori. Ciascuna aveva il suo Consiglio, un Magistrato o sensale che rendeva giustizia nelle cause civili a tutti i membri della corporazione, ed un gonfaloniere od ufficiale militare; sotto al gonfalone del quale si adunavano ogni qualvolta occorreva per mantenere la pace nella città.

Così per la costituzione del 1266. Ma le civili discordie che turbarono Firenze, provocarono altri ordinamenti; perchè mentre le sette arti maggiori di parte Guelfa erano di carattere aristocratico, le minori composte di artigiani e commercianti al minuto tendevano al Ghibellinismo e alla democrazia. Inoltre le 21 corporazioni non comprendevano tutti gli artieri, i quali venivano ascritti a quell' arte, a cui il loro mestiere era connesso: così per esempio ai lanaiuoli erano addetti gli scardassatori, i tintori e i tessitori, ma non godevano tutti i privilegi dei veri lanaioli. Da ultimo gli operai a giornata, *Ciompi,* si trovavano fuori dell' ordinamento corporativo e lo reclamavano violentemente (1).

Del resto, le Corporazioni erano diffuse anche nel Mezzogiorno d' Italia. Un' epistola di S. Gregorio Magno (26 del

(1) Hallam, *op. cit.,* pagg. 210 e segg. §§ 9 e segg.

lib. X) scritta al Vescovo di Napoli lo dimostra: perchè esorta il vescovo a indurre un tal Giovanni Palatino, che era una dignità da cui dipendevano alcune corporazioni del luogo a rispettare la Corporazione dei saponai, che rifuggiva da ogni mutazione nel suo intimo ordinamento. Un'altra Epistola del medesimo Santo (102 del lib. X), rammenta la Corporazione dei fornai nella città di Otranto.

Insomma, dal secolo XIII al XV tutte le città italiane erano piene di sodalizi professionali, sebbene la diversità dei nomi locali possa indurre a primo aspetto qualche confusione. A Roma, come si è visto, erano *Università, Collegi, Arti:* a Genova erano detti *Alberghi;* a Venezia *Consorterie* o *Matricole;* a Padova *Fraglie,* forse da *fraternitas;* a Bologna *Compagnie;* in talune città lombarde, *Credenze, Paratie, Consolati;* in Firenze *Arti* e *Capitudini;* in Ravenna *Scole;* in Sardegna *Gremi;* in Sicilia *Maestranze,* e altrove *Abbadie, Comunità, Masse, Fratrie* e *Confratrie.* Anche le più umili ebbero protettori potentissimi negli Alighieri, nei Melzi, nei Castiglioni, nei Crivello, nei Visconti, negli Archinto, nei Lampugnano, nei Vimercati e in tutte le cospicue famiglie d'Italia. Goderono non solo della personalità giuridica, ma del vero esercizio dei poteri pubblici.

199. Ciò non di meno anche le Corporazioni di arti ebbero tali difetti, che le condannarono a perire. Questi difetti per altro si cercherebbero inutilmente nell'interno ordinamento, che presso a poco corrispondeva a quello romano, nonostante l'autonomia di cui godevano (1). Sarà stato diverso il Santo

---

(1) Schupfer, *op. cit. loc. cit.* n. 2, pag. 410 « ivi » Le arti, che avevano menata a lungo un'esistenza separata, finirono, dove più presto, dove più tardi, col confederarsi... Lo stato di completa autonomia, in cui si trovavano, doveva condurre a ciò: e dall'altra parte il guaio avrebbe potuto evitarsi, purchè si fossero avvicinate per un'azione comune, se non altro nei casi, a cui da sole non avessero potuto provvedere. Ora non diremo, che ciò avvenisse subito. Cercarono dapprima di aiutarsi con mezzi indiretti, sinchè giunsero veramente alla federazione. È un fenomeno, che si riscontra per es. a

protettore, secondo le arti, il nome degli uffici, o del collegio; ma conforme lo spirito degli statuti per quelle stesse cause, che mutarono il benefizio in feudo, il municipio nel Comune italiano (1). I tarli roditori delle Corporazioni medioevali fu-

---

Firenze. La così detta *Mercantia* od *Universitas Mercatorum*, che si formò in quella città sul principio del Secolo XIV, è una confederazione formata dall'arte dei mercanti di Calimala, dai cambiatori dell'arte della lana, dei mercatanti di porta S. Maria, dei medici e degli speziali: insomma di cinque delle dodici arti maggiori. Ma lo stesso accadde anche altrove. A Bologna si ha notizia della mercanzia del 1380, e non si tratta di istituzione nuova. Era una vasta aggregazione di più arti, e più specialmente dell'arte de' mercanti, di quella de'cambiatori, e di altre dodici; anche qui le arti maggiori strette come in un fascio. E l'istituzione, manco a dirlo, aveva la sua speciale importanza, sopratutto nei riguardi della giurisdizione. Le arti, così confederate, formavano come un comune industriale per entro al Comune politico, con giudici propri, che oggimai le abbracciavano tutte e potevano conoscere di tutto secondo i loro usi. Anzi, una grande Corporazione finì quasi con l'unire tutti i commercianti di Italia, e anche del resto d'Europa: una *Universitas mercatorum* anche più vasta, che aveva la forma e l'aspetto di uno Stato cosmopolita, come quella che trattava da pari a pari coi Principi, stipulava trattati commerciali, mandava ambascerie.

(1) Veggasi Schupfer, *op. cit. loc. cit.*, dove oltre alla ricchissima bibliografia delle opere che trattano delle Corporazioni artigiane e dei loro Statuti, si trovano a riguardo di questi le osservazioni seguenti; pag. 413, n. 4: - ivi - « Col tempo, ci abbattiamo anche in veri e propri Statuti delle arti. E ve n'ha un gran numero. Si può dire, che non ci sia stata corporazione d'arte, dalle maggiori alle minori, la quale non abbia finito col compilare il proprio Statuto. Essi s'incontrano già dal principio del Secolo XIII; ma non vorremmo dire, che non ne esistessero degli anteriori. I più antichi Statuti di mercanti conosciuti fin ora, son quelli di Piacenza redatti nell'anno 1200: ma ne abbiamo nel secolo XIII anche a Pavia e a Bologna, nel XIV a Pisa, a Verona, a Firenze, a Roma, poi a Monza, a Cremona, a Mantova, ecc. Delle altre arti basterà ricordare lo statuto dei sarti del 1218 a Venezia, e parimente a Venezia quello dei giubbettari del 1219, quello dei pescatori del 1227, e così dei fornaciari (1229), dei tintori (1243); dei cerchiari, dei medici, degli speziali, dei venditori di grasce, dei venditori di biade, dei tessitori di sciamiti, dei segatori, dei sabbionari, dei berrettari, dei fusari, dei campanari, dei pettinari, dei fioleri, dei pittori, degli orefici; lo Statuto dei tintori di Lucca del 1255; gli Statuti *caligariorum* di Lodi degli anni 1261-63; quelli dei cardaiuoli di Siena del 1288; quelli dell'arte della lana pure di Siena, del 1298; gli Statuti della *societas campsorum* di Firenze del 1299; e poi del Secolo XIV; il *capitulare artis scutariorum de petra,* gli Statuti dell'arti dei tornitori, dei pe-

rono due: il monopolio, che condannava le industrie all'immobilità e costituiva un vincolo intollerabile per gli artieri; e la partecipazione al pubblico potere, che le Corporazioni si arrogarono, e dette nel naso ai reggitori della cosa pubblica. Quando spuntò l'era della libertà economica, e il potere governativo andò fortificandosi, le Corporazioni di arti e mestieri dovettero cadere. Nel 1602 furono proscritte dal Regno di Napoli, nel 1775 dal Piemonte, nel 1771 dalla Lombardia, nel 1781 dalla Repubblica di Venezia; nel 1786 dalla Sicilia, e dal resto d'Italia durante il periodo del dominio Napoleonico.

Al principiare del secolo corrente, le Corporazioni d'arti e mestieri sono scomparse dappertutto, per cedere il campo alle associazioni, in cui il principio dell'indipendenza personale si accorda armoniosamente con quello del mutuo soccorso o con la cooperazione. Ma prima che questa trasformazione fosse compiuta comparvero le Confraternite: una specie di associazioni, di cui ho dovuto occuparmi più volte nel corso dei trattati precedenti. Qui le ricordo unicamente per fedeltà

---

golati, dei tintori, dei remaioli, degli scalpellini, dei boccalieri e dei falegnami a Venezia; lo Statuto dell'arte di Calimala a Firenze, gli Statuti dell'ordine della scola dei pescatori detta Casa Matha a Ravenna; il breve dell'arte della lana, quella dell'arte dei fabbri, quello dell'università de'coriari, e altri de' *tubernarii, pelliparii, vinari* a Pisa; lo Statuto degli orefici e quello dei muratori e Mantova; gli Statuti dell'arte de'chiavari, de'cuoiai e calzolai, dei pittori e degli orafi a Siena; gli statuti dell'arte del lanificio a Piacenza; quello de'mercanti drappieri a Vicenza; gli Statuti de'ferrai di Savona; il breve dell'arte de'calzolai di Prato; gli Statuti dell'arte de'mezzadri di Parma; quelli de'drappieri di Biella; quelli dell'arte della lana di Fabriano. Anzi, perfino i più piccoli comuni avevano le loro arti ordinate in forma di corporazione con speciali statuti. E crebbero così a dismisura dopo il Secolo XIV fino a tutto il secolo scorso, che non ci arrischiamo neppure di farne un cenno, perchè rimarremmo sempre troppo al disotto del vero... Gli Statuti stessi prendevano a volte il nome di *capitoli, capitolari, brevi, matricole*, o *mariegole*, e si dividevano in più parti. Una riguardava l'ordinamento dell'arte: un'altra provvedeva alla produzione, ed era piena di regole tecniche... Molte volte era anche fissata la durata dello Statuto.

storica, e per dire, che sono la forma più prossima e il più vicino addentellato alle moderne Società di Mutuo Soccorso. La più parte di queste Confraternite non erano altro che gli antichi Corpi di arti e mestieri, rivestiti di forme religiose. Sia d'esempio la città di Roma, che non molti anni prima della estinzione del Governo Pontificio venne suddivisa in Corpi di mestieri, i quali sotto la denominazione religiosa di Confraternite furono gli eredi degli antichi collegi o corporazioni, sostituendo al pagano le forme e lo spirito del culto cristiano. Se non che la predominanza del carattere religioso, che fu opera della Chiesa, e l'intento di beneficenza verso i poveri anche non ascritti al sodalizio, cambiò adagio adagio il carattere delle Confraternite, e sviandole dal campo della mutua assistenza e del vicendevole aiuto, le trasportò fra le opere pie di beneficenza e di culto.

§ 2.

Associazioni e Istituzioni moderne rette da leggi speciali.

I.

200. Transizione. Il mondo romano, il barbarico, quello del medio evo hanno compiuto il loro corso, e il mondo moderno è sorto sulle loro reliquie. Che cosa è avvenuto delle associazioni sotto il rispetto della personalità giuridica? Per procedere con ordine distinguiamo quelle che hanno avuta la fortuna di essere regolate con leggi speciali, da quelle che sono rimaste nel dominio dei principii generali. Ponendo mente alla nostra legislazione positiva, le associazioni della prima specie si riducono alle *società cooperative*, alle *società di mutuo soccorso tra gli operai*, e alle *società di mutua assicurazione:* la prima e la terza classe regolate dal Codice di commercio, la seconda dalla legge ad esse particolare del 15 aprile 1886.

a) *Società cooperative.* Quando i principii liberali la vin-

sero, ed i monopoli e i privilegi di classe non furono più tollerabili, le Corporazioni di arti e mestieri dovettero cadere o trasformarsi. In alcuni paesi, e cito ad esempio la Francia, sorsero i Sindacati professionali; per opera dei quali il lavoro che da naturale diritto dí ogni uomo si era trasformato in prerogativa di pochi, potè liberarsi da quei vincoli, che ne impedivano il libero esercizio.

L'editto reale del 1776, ispirato dal Turgot, nel tempo stesso che proclamava la libertà del lavoro e dell'industria, aboliva le Corporazioni di arti e mestieri. Invano esse nell'anno successivo risorgevano per opera dei Parlamenti. Condannate come erano nella pubblica opinione, doveano irremissibilmente sparire per sempre. Il decreto legislativo del 2-17 marzo 1791, e la legge del 14-17 giugno 1791, all'epoca della Rivoluzione, proibirono a tutti gli esercenti di una stessa professione di associarsi fra loro sotto qualsiasi pretesto. Se non che, la proibizione essendo troppo assoluta le classi operaie resisterono; e non soltanto esse, ma il lavoro e il capitale si misero all'opera e riuscirono a forzare la legge. Infatti, nonostante la proibizione certe corporazioni rimasero, altre risorsero, e ottennero dal Governo di potersi occupare degli interessi comuni di professione: di provvedere al soccorso mutuo fra gli affiliati, e di costituire dei sindacati di patroni.

Di qui ebbero origine i *Syndicats professionnels* o, come si direbbe in italiano, i consorzi professionali, regolati dalla legge del 21 marzo 1884, dediti a proteggere gli interessi economici della professione o del mestiere (1). Goderono la personalità civile, *ope legis*, appena compiute le formalità necessarie per costituirsi, e l'esercitarono possedendo un patrimonio, contrattando e comparendo avanti ai tribunali (2).

---

(1) « Les syndicats professionnels (dice l'art. 3 di quella legge) ont exclu« sivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, indu« striels, commerciaux et agricoles ».

(2) Masson, *op. cit.*, *Les syndicats professionnels*, pagg. 259 e segg.

Ma è inutile trattenersi sui consorzi professionali, perchè nessuna legge gli ha riconosciuti e disciplinati in Italia. La nostra legislazione ha preso un indirizzo assai diverso, curandosi invece di regolare le società cooperative.

Le società di cooperazione nel vero senso della parola sono un portato del secolo XIX. L'Inghilterra forse ne dette il modello, quando Robert Owen le concepì, e le attuò assai prima che fossero riconosciute dalle leggi. Io non entrerò a giudicare l'opera di quest'uomo, che ne è riputato il fondatore, sebbene egli intendesse la cooperazione più come un portato del comunismo che nel senso economico, in cui si intendono e si praticano oggi le società cooperative, e se ne concilia l'esistenza con l'ordinamento della proprietà. Nemmeno mi proverò a dare notizie precise dello svolgimento delle società di cooperazione in Inghilterra, prima del 1844. Epoca nella quale fu fondata la società dei Pionieri di Rochdale, la cui storia è abbastanza nota: e celebre la sua fortuna dovuta meglio al senso pratico degli operai, che al genio ambizioso e immodesto dei fondatori. Comunque, il buon esempio trovò imitatori, e fu però che nel 1863 l'Inghilterra potè segnare nel *Registrar* 322 società di consumo con 90,000 membri e un capitale di quasi 400,000 sterline.

L'ordinamento di queste società cooperative inglesi dette anche distributive è molto semplice: dacchè tutte le classi sociali possono parteciparne ai vantaggi, quando abbiano solvibilità sufficiente per non venir meno agli impegni. La società compra all'ingrosso, e poi con facilitazioni rivende al minuto non solamente ai soci, ma anche ai terzi; purchè questi si contentino della speranza di una parte degli utili, che frattanto si mettono in conto per costituire un'azione. Gli utili netti sono divisi in due parti, una delle quali è data a coloro soltanto che fanno parte della società, l'altra ai compratori, siano o non siano azionisti.

Nello stesso anno 1863 sorse la *Wholesale:* società distributiva colossale, destinata a fare verso le cooperative or-

dinarie, la parte che queste fanno verso i compratori al minuto: cioè, a fornire ad esse i prodotti che debbono spacciare.

Oltre le società distributive, l'Inghilterra ebbe società di credito e società di produzione, *Trades Unions*, e *Friends of labour Societies*. Ebbe le *Building Societies*, o società di costruzione, che cominciarono a Mulhouse, si propagarono altrove e originarono le città operaie. Intanto la legge del 7 agosto 1862 sommetteva tutte le società cooperative alla inscrizione nel *Registrar general;* mediante la quale conseguivano la personalità civile. La successiva del 30 luglio 1874 sanciva speciali disposizioni per le *Building Societies* e le muniva di singolarissimi privilegi.

Ma sarebbe inutile al nostro intento seguire passo a passo la legislazione inglese nel suo cammino progressivo. Notiamo piuttosto, che in Francia bisogna rimontare all'anno 1831 per trovare il primo accenno dell'associazione operaia nel *Journal des sciences sociales*, che poi per la sua pretesa di universalità aggiunse l'epiteto di *Européen.* Il suo direttore Buchez avea immaginato un disegno di riforma sociale, di cui l'associazione operaia costituiva la base precipua. Pochi anni dopo riuscì a impiantare l'*association des bijoutiers en doré*, che ebbe prospero successo; ma non molti imitatori, perchè il Governo anteriore ai moti del 1848 non favorì lo svolgimento di queste istituzioni. La rivoluzione mutò l'indirizzo governativo; e allora la iniziativa dello Stato si surrogò a quella privata nella creazione degli *ateliers nationaux*, che doveano riunire tutti gli operai della stessa professione, ed attribuire a ciascuno una quota parte nei benefizi.

Tuttavia i resultati non riuscirono confortanti, e le largizioni del governo furono dagli economisti reputate *un os à ronger jeté au socialisme dont on voulait se débarasser* (1). Solamente le società di produzione ebbero un successo momentaneo, che venne meno appena mancarono le largizioni

(1) Vedi Godefroy, *La question ouvrière.*

dello Stato. Ma mentre questo avveniva in Parigi, nelle province cominciavano a fiorire le società alimentari o di consumo, che rendevano sensibili servizi alla classe operaia. Lion, Lille, Bordeaux, Dijon, Orléans, contavano nel novembre 1865 più di trentotto cooperative di consumo, che andavano moltiplicandosi.

Dal 1851 al 1853 il governo imperiale non essendosi mostrato favorevole alle associazioni operaie, il silenzio che intorno ad esse facevasi, minacciava di condannarle all'oblio. E così sarebbe avvenuto, se nella classe dei lavoratori non avesse continuato a fervere lo spirito di associazione; e non che affievolirsi, a crescere il desiderio di attuarlo alla prima occasione favorevole. E l'occasione non mancò. Anche prima della caduta del governo Napoleonico, la legge del 24 luglio 1867 regolò le società cooperative, e sanzionò i due principii fondamentali, su cui debbono prosperare: la variabilità del capitale e dei soci, per facilitare nel miglior grado possibile l'ammissione e il recesso degli operai; il versamento e il ritiro delle piccole azioni, che compongono queste società. Per questa legge le società cooperative divennero enti collettivi dotati di personalità giuridica, e prosperarono. Si moltiplicarono specialmente le cooperative di produzione, delle quali l'inchiesta extraparlamentare del 1883 fece conoscere 51 nella sola città di Parigi.

Veniva dopo Lione, dove si resero celebri l'*Association typographique lyonnaise* e la *Corporation des tisseurs lyonnais*. Quanto alle cooperative agricole, la più conosciuta si costituì in Algeria nel piano del Sig; ma i promotori avendo pensato troppo ad applicare le teorie di Fourier, di cui erano discepoli, e troppo poco ad obbedire alle necessità imposte dalle leggi economiche, non ottennero resultati abbastanza promettenti.

Nè mancarono in Francia le società di consumo, sebbene senza raggiungere quell'estensione che hanno avuta in Inghilterra. Queste società, all'incontro di quelle di produzione,

prosperarono, se si eccettuano quelle di costruzione, nelle province; e promossero frequenti congressi per studiare il miglior modo di ordinamento. Di questi congressi se ne tennero più d'uno e non inutilmente in Nîmes e in Lione, città dove siffatte associazioni fioriscono più che altrove.

Da ultimo non mancano in Francia nemmeno le Cooperative di credito e le Casse di risparmio: ma rare. A Parigi sono bisognate le pazienti ricerche di M. Fougerosse per scuoprirne due o tre: l'*Abeille*, il *Crèdit mutuel* e l'*Économie sociale*. In provincia la più importante fino a pochi anni addietro era a Cannes, fondatavi nel 1875 dall'italiano Viganò: altre poche se ne trovano a Lyon, a Lille, a Saint-Étienne.

L'impulso che le società cooperative ebbero in Inghilterra, e le vicende da esse subite in Francia nella rivoluzione del 1848 non potevano passare inosservate in Germania. Le idee sono come l'aria, di cui tutti si giovano, ma altri s'imbeve più o meno, secondo la capacità dei polmoni e l'ambiente in che vive. Ed il popolo tedesco, dove il socialismo è in credito e l'analisi in massimo onore, non poteva trascurare il concetto della cooperazione. Anzi, essa ebbe nelle terre tedesche l'apostolo più appassionato. Il nome e l'opera di Schulze Delitzsch sono ormai troppo noti, e il suo programma sulle società cooperative troppo conosciuto, perchè io debba ricordargli ai lettori. Quando nel 1852 lo Schulze cominciava la propaganda da lui proseguita fino alla morte, il popolo a cui si indirizzava era già disposto a profittare dell'insegnamento; dacchè l'abitudine dell'associazione è inveterata presso i tedeschi, forniti di grande spirito di disciplina, di pazienza e di costanza contro le prime avversità. Inoltre c'era allora, e c'è tuttora in Germania, una classe di persone, cioè piccoli industriali, artigiani, agricoltori o commercianti privi di credito personale, a cui giova assaissimo la cooperazione. Profittando di queste disposizioni e di questi bisogni, Schulze Delitzsch inculcò innanzi tutto l'istituzione delle cooperative di credito

o delle banche popolari: e ne favorì con ogni mezzo la diffusione. Secondo gli ordinamenti da lui proposti, il socio ammesso nella Volks-Bank dovea fare un primo versamento non minore di un tallero, nè superiore a cinque; completare poi mediante successivi versamenti il conferimento promesso. Fatto questo bastava: perchè vedeva insensibilmente crescere il suo contributo con i benefizi che gli spettavano anno per anno, ma che non gli erano distribuiti fino al giorno, in cui si era completato da sè il conferimento dovuto. La misura degli interessi, che si esigevano dai soci, quando domandavano qualche prestito, era sempre inferiore a quella che avrebbero dovuto pagare sul mercato.

Parrebbe, a prima vista, che queste banche popolari avessero dovuto raggranellare soci e clienti nella classe operaia esclusivamente. Ma in realtà non è così: gli operai tedeschi vi rappresentano appena il 15 per cento degli affiliati, e il resto è rappresentato dalla classe media.

Accanto alle società cooperative di credito esistevano fino dal 1848 in varie parti della Germania delle Banche istituite per comodo delle classi agricole: ma Schulze Delitzsch non volle mai riconoscerle. Fu invece il Raffeisen che si adoperò, non senza qualche successo a favorirle.

Bisogna finalmente segnalare in Germania fino dall'anno 1863 un certo numero di società per la compera delle materie prime necessarie all'industria, o per la vendita in comune di oggetti fabbricati individualmente. Inoltre qualche società di consumo, e anche qualcuna di produzione. Ma sono forme di società, che hanno poco allignato sul suolo tedesco.

La legge prussiana sulle cooperative fu votata il 27 marzo 1867 e nel 4 luglio 1868 trasformata in legge federale. Prima di essa le società cooperative non avevano personalità civile; e perciò non potevano possedere, nè fare acquisti, nè comparire in giudizio. La legge del 1867 concesse loro tale personalità, mediante l'adempimento di certe formalità, che non differiscono molto da quelle sanzionate negli altri paesi.

Vale a dire, la compilazione degli statuti per iscritto, la determinazione della sede e della ragione sociale, del suo oggetto, della durata, del valore nominale delle azioni, della trasmissibilità di esse, e finalmente le condizioni dell'ammissione e del recesso dei soci. Inoltre occorre la pubblicità degli atti di costituzione.

Uno degli scopi principali della legge tedesca fu di stabilire, quale fosse la responsabilità dei soci verso i terzi. L'articolo 12 la fissa così. Nel caso, in cui l'attivo sociale non basti a pagare i creditori della società, i soci rispondono del *deficit* solidalmente e con tutto il loro patrimonio, senza potere invocare il benefizio della divisione. Ma il temperamento di questo principio rigoroso, che avrebbe distrutte le cooperative, non manca: e si trova nel capoverso dell'articolo, ove è detto, che tale responsabilità solidale non può essere invocata dai creditori, se non quando, in caso di fallimento, sono adempite le condizioni dell'art. 51, ovvero se non può aver luogo la dichiarazione di fallimento. Queste disposizioni danno in conclusione al socio la figura di un mallevadore della società. Tuttavia non si può negare, che la legge tedesca anche con questi temperamenti riesce assai meno favorevole alle società cooperative, che quelle di altri paesi: e così si spiegano i tentativi fatti per mitigarne il rigore.

Alla Baviera nel 23 giugno 1873 è stata estesa la legge prussiana, ma con una deroga importantissima, che permette di prescindere dalla responsabilità personale e illimitata dei soci.

La legge austriaca del 9 aprile 1873 ritrae in grandissima parte la legge tedesca. Se ne allontana tuttavia in un punto capitale: perchè non impone la responsabilità solidale dei soci, e organizza un sistema particolare per il caso che gli statuti non la stipulino in alcun modo. Tutte queste regole meritano studio per coloro che approfondiscono la teorica della cooperazione; ma per noi può esser sufficiente d'avvertire, che in punto di personalità giuridica la legge austriaca non si allontana da quella tedesca.

Nel resto dell'impero il Codice ungherese con le sue disposizioni speciali sulle società cooperative si accosta alla legge austriaca e non contiene disposizioni meritevoli di particolare considerazione.

Detto così delle legislazioni vigenti nei paesi più avanzati nella via del progresso, e a noi più vicini, mi astengo dal diffondermi sulle leggi del Belgio, della Svizzera, della Russia, degli Stati Uniti d'America: e mi contento di notare, che la personalità giuridica delle società cooperative, quando hanno adempiute le formalità necessarie per la loro costituzione e pubblicità, è dovunque riconosciuta.

201. In Italia le società cooperative spuntarono tra il 1860 e il 1865 per opera di Luigi Luzzati e di Francesco Viganò, che fondarono le prime Banche popolari e le raccomandarono ai loro statuti. Al presente tutte le società cooperative sono regolate dal Codice di Commercio. Ma prima di esaminare le disposizioni di questo Codice torniamo un passo indietro; e pensiamo che le associazioni operaie di cooperazione esistevano in Italia assai prima del 1882, sebbene non avessero raggiunta quella rigogliosa prosperità che aveano conseguita in Francia, in Inghilterra, in Germania. Fiorivano sopratutto le Banche popolari, la prima delle quali fu fondata a Lodi nel 1864. Due anni dopo venne impiantata quella di Milano: e man mano crescendo il numero di questi istituti, nel 1883 se ne contavano 225. Prestavano danari al pubblico, e spesso facevano tutt'uno con la Cassa di risparmio.

Queste furono regolate, come sappiamo, dalla legge del 1888 (1). Restava a provvedere a quelle Banche popolari, a cui non poteva quadrare la legge del 1888, a molte società di lavoratori e d'imprese d'appalto, che formicolavano nell'Emilia: infine a società cooperative di consumo, che apparivano qua e là in varie città italiane. Quando gli studi e i

(1) Vedi il Vol. V, nn. 259 e segg.

desiderii di riforma nella legislazione commerciale divennero maturi, bisognò tra gli altri risolvere anche il problema dell'assetto da darsi a tutte le società cooperative. La questione venne dapprima studiata in una Memoria del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, con la quale furono inaugurati i lavori della Commissione istituita nel 1869 per la riforma del Codice di commercio. Ed il concetto favorito in quella memoria fu, che le società cooperative meritassero leggi speciali. Concetto questo mantenuto poi dallo stesso Ministero in una memoria sulla legislazione delle società in generale (1).

Anche nelle deliberazioni della Commissione governativa prevalse lo stesso concetto: essendo sembrato alla maggioranza, che lo svolgimento allora incompleto delle società cooperative non richiedesse regole speciali; ed osservato, che se tali società si fossero date ad atti di commercio, come fanno per lo più, non avrebbero potuto sfuggire alle regole del Codice che si occupa di tali atti.

Se non che questo per l'appunto fu il motivo, che a torto o a ragione indusse da ultimo i compilatori del Codice stesso a formulare delle regole speciali per le società cooperative. Si credè, che altrimenti sarebbe ad esse mancata qualunque norma legislativa appropriata alla natura della cooperazione, e avrebbero avuta meschina e quasi clandestina esistenza, mentre meritavano dal legislatore ogni agevolezza (2).

Ma se mal non mi appongo, e senza negare il benefizio che le società di cooperazione hanno tratto dalle disposizioni del Codice, è necessario assicurarsi bene se queste società hanno veramente il carattere di società di commercio. E l'ar-

---

(1) Vedi Memoria citata dal Ministro Minghetti (*Atti della Commissione*, ecc. P. IV, pag. 18); Memoria del Ministro Castagnola degli 8 dicembre 1871, (*Atti della Commissione*, ecc. P. IV, pagg. 163 e 223).

(2) Vedi Relazione Mancini sul 1° libro del Codice di commercio, Sez. VII, § CIV, pagg. 425 e segg.

gomento è così importante, che merita attenta e speciale considerazione.

Che le cooperative in generale non siano interamente da pareggiarsi alle società di commercio lo ha riconosciuto lo stesso legislatore col dettare per esse delle regole particolari. E veramente le cooperative sono nel numero di quelle collettività, le quali non mirano alla speculazione, ma non ostante la diversità dei mezzi particolarmente adoperati hanno la concorde tendenza di migliorare la condizione delle classi meno favorite dalla fortuna, schiudendo ad esse con l'aiuto reciproco, la via di partecipare ai benefizi riservati fin ora ai beati possessori del capitale. O sono di produzione, e allora mirano ad affrancare i braccianti e gli artieri dalla cupidigia angariatrice del capitale: o sono di consumo e di credito, e liberano le classi lavoratrici dall' intromissione di quegli intermediari che rendono sempre meno accessibile il credito, più gravosi gli acquisti dei generi di prima necessità e degli istrumenti del lavoro.

Ma errerebbe tuttavia chi da questo deducesse, che le società cooperative non possono mai congiungere all' intento principale dell'aiuto scambievole, anche uno scopo di guadagno; il quale, pur che sia secondario e coordinato al conseguimento dello scopo principale, non è incompatibile coll'aiuto reciproco dei consociati. Certo è, che questo scopo di guadagno non deve mai avere la preponderanza; altrimenti la società cooperativa si confonderebbe con la società di speculazione, e non si giustificherebbero le facilitazioni concesse dalla legge alla prima. Basta però che non sia escluso, perchè molte regole delle società commerciali vere e proprie, e segnatamente le forme costitutive sui noti tipi delle società in nome collettivo, in accomandita e anonime si accomunino alle società cooperative.

202. Con questo criterio si risolve la disputa, se le società cooperative possono fare operazioni con i terzi. Secondo l'opinione quasi dominante fra gli economisti sarebbe cooperativa

quella sola società, in cui l'industria speculativa venisse esercitata a favore di soci esclusivamente (1). Ma questa opinione esagera un principio giusto, e contrasta col fatto; perchè dappertutto l'esempio dell'Inghilterra, che nelle sue *Trades Unions* accoppiò il mutuo soccorso alla speculazione, ebbe imitatori; e dovunque si trovano cooperative di consumo e di credito, che smerciano ed aprono gli sportelli al pubblico; banche popolari, che per raccogliere capitale, per impiegare i depositi escono dalla ristretta cerchia dei consociati, e fanno appello al mercato; cooperative di produzione, che si valgono dell'opera di salariati per assumere imprese, che non potrebbero condurre a compimento con le sole braccia dei consociati (2).

Sarebbe un errore, a parer mio, il supporre delle società cooperative sottoposte al Codice di commercio, e delle altre che sfuggono alle norme del Codice, basando il criterio della distinzione nella natura degli atti che esse compiono. Reputando cioè cooperative della prima specie quelle che compiono atti, come suol dirsi, obiettivi di commercio: e cooperative della seconda specie, quelle società di cooperazione, le quali compiono operazioni non qualificabili come atti di commercio. Sarebbero secondo questa distinzione cooperative sottoposte alle regole formali del Codice di commercio v. g. quelle che assumono imprese di costruzioni, appalti di opere, o fanno operazioni di banca, di assicurazione a premio, o comprano per

---

(1) Cossa, *Elementi di economia sociale*, (Milano, Hoepli, 1886 2ª ed.) pagg. 145 e segg.; Gobbi, *Compendio di economia politica*, (Torino, 1888) pag. 78; Wollemberg, *La teoria della cooperazione* (*Giornale degli Economisti*, vol. II, fasc. 2); Rabbeno, *Le società cooperative di produzione* (Milano 1889), nn. 192 e segg.

(2) Roma, 3 luglio 1891 (*Foro*, 91, 1, 1003 e nota); Trib. Genova, 5 giugno 1888 (*Giur. Gen.* 82, 15); Roma, 14 luglio 1890 (*Foro*, 90, 1, 941, e la bella nota critica del Vivante). Con questa sentenza la Corte revocò il Decreto del Tribunale di Roma del 14 gennaio 1890, che prima di ordinare la trascrizione dell'atto costitutivo dell'Unione Militare voleva modificare l'art. 48 dello Statuto organico, che autorizzava le operazioni di pegno col pubblico. Vedi pure nel *Foro*, 90, 1, 518 il Decreto del Tribunale di Roma, e la nota che l'accompagna.

rivendere e via discorrendo: mentre invece sfuggirebbero alle norme regolatrici del Codice stesso, e in virtù dei principii generali goderebbero i benefizi delle cooperative quei sodalizi che esercitano l'agricoltura, la pesca, i forni rurali, o si propongono esclusivamente di fare ottenere ai soci un ribasso dai fornitori.

Ma resiste ad ogni tentativo di distinzione il carattere essenziale della cooperazione; la quale è sempre improntata dallo scopo di una mutua assistenza, sia nella facilitazione del lavoro, o del credito, o del mercato ai soci cooperanti: e in ragione di questo scopo le cooperative godono quelle agevolezze, che altrimenti costituirebbero un privilegio odioso e ingiustificato a danno della vera speculazione; la quale dovrebbe tollerare la concorrenza delle cooperative senza poter partecipare al trattamento di favore, che esse godono nelle leggi. Onde è, che atto di commercio, inteso cioè a scopo di guadagno, non può mai, torno a dirlo, costituire lo scopo non che unico, ma nemmeno preponderante della società cooperativa; potendovi entrare accessoriamente e solo come mezzo a fine.

Vi resiste anche lo spirito del Codice di commercio in quella parte che riguarda per l'appunto le società di cooperazione. Basta leggere la citata Relazione del Ministro Mancini per persuadersene. Dacchè vi si legge manifesto il proposito di regolare tutte le collettività, che nonostante il vario organismo, e la somma diversità dei mezzi, assunsero il nome di società cooperative per favorire con l'associazione le classi operaie più derelitte dalla fortuna. E dopo avere esposte le vicende subite dalla proposta nel corso dei lavori preparatorii, il relatore così concludeva: *laonde non esito ad affermare, che nella condizione attuale degli studi e della pratica legislativa, non possa mettersi in dubbio l'utilità di comprendere nel Codice di commercio le norme regolatrici delle società cooperative* (1). Questi medesimi proponimenti appariscono

(1) Cit. Relazione pagg. 425 a 429.

dalla Relazione Zanardelli: la quale non lascia dubbio, che le società cooperative come enti collettivi dotati *ope legis* di personalità giuridica e muniti dei favori specialissimi, di cui il legislatore gli ha privilegiati, non possono costituirsi altrimenti che col sottometterle alle norme del Codice di commercio (1).

203. Che ciò sia vero è poi confermato dalla giurisprudenza. Due sentenze della Cassazione di Roma riconobbero concordemente, che non può estendersi alle società cooperative

---

(1) Relazione a Sua Maestà del Ministro Zanardelli, ecc. pagg. VII e segg. sul testo ufficiale del Codice di commercio: - ivi - « Fra gli Istituti, cui il Codice di commercio dà norme per la prima volta in Italia, tengono un luogo cospicuo le società cooperative; sicchè oltremodo benefiche, aspettate con legittimo e vivissimo desiderio dalle classi lavoratrici, sono da considerarsi le disposizioni, che si riferiscono a questi sodalizi, dai quali l'avvenire delle popolazioni nostre attende copiosi frutti di progresso èconomico e civile, di morale rigenerazione. Già anche presso di noi i sodalizi medesimi ottennero larghissimo svolgimento, malgrado che privi finora di una legislazione speciale fossero costretti a piegarsi ad ordinamenti spesso assai poco proprii alla particolare indole loro.

Da ciò la necessità di disposizioni come quelle che il nostro Codice si studiò di introdurre, le quali da una parte mirino ad incoraggiare, promuovere, sorreggere siffatte associazioni, dando loro una eccezionale larghezza di movimenti e di azione: e dall'altro valgano ad assicurare ad esse un alto grado di fiducia, ordinando singolari cautele, eccitando l'opera individuale degli associati, per i quali non si ammette, come in altre società, che nella quota possa scomparire la persona... Siccome poi queste società, le quali non una mera speculazione, ma propongonsi un mutuo e fratellevole aiuto, perciò appunto esigono, come lo stesso nome loro esprime, una personale cooperazione, così il Codice richiede, che in generale i soci personalmente intervengano alle assemblee generali delle società, e non permette ad esse di farsi rappresentare. Essendosi tuttavia fatta nel Codice eccezione a questa regola, e permessa la procura nel caso che il socio non potesse intervenire per legittimo impedimento riconosciuto dall'assemblea, sorse il dubbio, se nell'atto costitutivo e nello statuto si potesse rinunciare a tale eccezione, e richiedere più rigidamente l'intervento diretto e individuale nelle adunanze sociali, questo dubbio venne pertanto rimosso con l'art. 225 del testo definitivo, nel quale si riservò all'atto costitutivo della società ed allo statuto il determinare, se, per quali cagioni e con quale provvedimento si possa fare eccezione al salutare principio dell'intervento personale.

non costituite legalmente a tenore del Codice di commercio l'esenzione dal dazio largita dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1870. E le considerazioni, su cui quei pronunciati si fondarono, sono appunto queste: che cioè il legislatore ha voluto disciplinare tutte le società cooperative senza distinzione alcuna tra quelle che fanno atti di carattere obiettivamente commerciale, e quelle che di questi atti non fanno: o che nemmeno contrattano in qualsiasi modo col pubblico. Se un dubbio rimanesse dal silenzio del Codice, sarebbe eliminato dal Decreto contenente le disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice medesimo, in quanto vuole sottoposte alle nuove norme le società costituite anteriormente, purchè si conformino nello Statuto organico alle disposizioni sostanziali del Codice (1). Dunque le società cooperative anteriori al Codice, che non si conformano a queste prescrizioni, non possono avere nè la personalità giuridica, nè i benefizi conceduti dal Codice stesso alle società cooperative normalmente costituite.

La concessione della personalità giuridica alle società cooperative deriva dalla stessa disposizione, che la concede generalmente alle società di commercio, come ho dimostrato nel capitolo precedente. Nasce cioè dall'articolo 77 richiamato dal successivo articolo 219, come quello che applica alle cooperative le disposizioni medesime, a cui vanno soggette quelle specie di società, di cui assumono i caratteri: vale a dire: o della società in nome collettivo, o della società in accomandita, ossivvero della società anonima, che tutte indistintamente, quando abbiano compiute le formalità rispettivamente richieste per la legale costituzione, divengono secondo il capoverso dell'articolo 77 enti collettivi distinti dalle persone dei soci. E già sappiamo, che cosa significhi questa espressione (2). La differenza tra le diverse forme tipiche riguarda

(1) Art. 4, R. D. 14 dicembre 1882, contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di commercio.

(2) Vedi nn. 155 e segg.

la responsabitità dei soci: ora limitata, ora illimitata, secondo le regole poco innanzi esposte.

204. Oltre queste formalità di costituzione, le quali richiamano le società cooperative a uno dei tre tipi normali delle società di commercio vere e proprie, il Codice stabilisce alcune altre formalità particolari, indispensabili ugualmente e proprie soltanto alle cooperative. Esige, che tali società siano sempre costituite per atto pubblico; che regolino nei loro statuti organici certi punti espressamente determinati, ed osservino sempre, qualunque sia il loro tipo, le condizioni di pubblicità prescritte per le società anonime (1). Imperocchè sta in fatto, che la società anonima è quel tipo, che nella sua costituzione offre maggiori guarentigie, sempre richiedendo l'esame del tribunale e la più diffusa pubblicità (2); onde è che tutto quanto concerne le formalità necessarie per le modificazioni statutarie, i poteri e la responsabilità degli amministratori, la maniera di formare i bilanci, la liquidazione, e via discorrendo, è preso ad imprestito dalla società anonima. Da ultimo la qualità di cooperativa deve essere chiaramente indicata in tutti i contratti, in ogni atto, lettera, pubblicazione od annunzio (3).

205. Le regole restrittive sono poche. Gli amministratori devono essere eletti fra i soci; le azioni sempre nominative, ma liberamente cedibili, tranne che gli statuti concedano all'assemblea generale o al consiglio di amministrazione il di-

---

(1) Art. 220, 221 Cod. comm.

(2) Quantunque non sia mancato qualche rarissimo responso giudiziario, che ha ritenuto non esser necessario l'esame del tribunale nella costituzione delle società cooperative a responsabilità illimitata, tuttavia la contraria opinione è di gran lunga prevalente; e se si vuol esser giusti, è la sola conforme alla lettera e allo spirito della legge. Vedi Venezia, 27 agosto 1893 (*Foro*, 93, 1, 1202), che seguì la prima opinione: e le due note critiche del Bolaffio e del Vivante, dove sono riportate le numerose sentenze e citazioni di scrittori, che seguono la massima contraria. Tra le altre la stessa Corte di Venezia con sentenza 22 agosto 1885 (*Foro*, 85, 1, 1216).

(3) Art. 221 ult. capov., 223 Cod. comm.

ritto di opposizione al *transfert.* Nel valore nominale le azioni stesse non possono eccedere la somma di lire cento per ognuna: un socio non può avere una quota maggiore di lire cinquanta, nè tante azioni che eccedano tal somma al valore nominale (1). Inoltre v'è qualche restrizione al diritto di rappresentanza nell'assemblea generale (2).

Da altra parte le agevolezze e i privilegi non sono meno notevoli. Prima di tutto le cooperative differiscono dalle società anonime ordinarie nella sottoscrizione e nel versamento del capitale, che resta indeterminato: nell'ammissione e nel recesso dei soci, che sono assai più liberi rimanendo sempre aperte le file a coloro che vogliono entrarvi. Però si dicono a *capitale variabile,* e hanno anche facoltà di continuare la gestione nonostante la perdita di esso (3).

Inoltre gli atti costitutivi, e quelli pure di recesso e di ammissione dei soci sono esenti dalle tasse di registro e di bollo (4). Nè sono tenute al pagamento del dazio di consumo le società cooperative per i generi che producono e distribuiscono fra i soci esclusivamente a scopi di beneficenza, o che si consumano nelle case di coloro, a cui la distribuzione è fatta (5).

Da ultimo, in modificazione della legge sulla contabilità generale dello Stato sono ammesse a stipulare senza obbligo di cauzione, appalti di lavori fino a lire centomila con le Amministrazioni governative le società cooperative di produzione e di lavoro tra gli operai (6).

205. Tenendo presente il quadro di queste agevolezze concesse unicamente alle società cooperative, che si costituiscono legalmente a tenore del Codice di commercio, diviene

---

(1) Art. 224 ivi.
(2) Art. 225 Cod. comm.
(3) Artt. 220, 222, 226, 227 ivi.
(4) Art. 228 ivi.
(5) Art. 5, Legge 11 agosto 1870.
(6) Legge 11 luglio 1889, art. 4; Regolamento 23 agosto 1890.

inutile domandare, se possano acquistare personalità giuridica le associazioni cooperative, le quali non vogliano conformarsi alle norme del Codice. Sebbene invero io non creda proibito al Governo di erigerle in ente morale per mezzo di Decreto reale, su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, siccome per altro queste associazioni non potrebbero reggere alla concorrenza, e non che prosperare, ma nemmeno sostenersi, essendo prive dei privilegi fiscali e non fiscali concessi a quelle normalmente costituite, la questione diventa oziosa.

E ragion vuole che sia così: perchè le agevolezze non si spiegano, e non si giustificano che in considerazione del carattere benefico delle cooperative, che le privilegia su quelle di speculazione. Ora, le formalità imposte dal Codice mirano precisamente ad assicurare, che la società sia cooperativa non soltanto di nome, ma anche di fatto; e non costituisca mai una società di lucro larvata sotto mendaci apparenze per carpire favori immeritati. Anzi a questo proposito può opportunamente chiedersi, se le norme stabilite dal Codice siano sufficienti ad ovviare a questo pericolo; specialmente, se l'esame degli atti costitutivi e degli statuti da parte del tribunale sia provvedimento del tutto rassicurante, quando si pone mente al modo assai diverso, con cui i tribunali intendono e adempiono siffatto ufficio (1). Il nostro legislatore potrebbe contare una

---

(1) Esagerando il concetto vero, che l'autorità giudiziaria non può nell'esame degli atti costitutivi e degli statuti sociali istituire indagini di convenienza, alcuni autori e alcune sentenze sono arrivati a ristringere il compito del giudice alla verificazione delle sole formalità esteriori. Questa opinione fu seguita particolarmente dalla Corte di Venezia 3 aprile 1888 (*Foro*, 88, 1, 606); Bertolini, *Ingerenza giudiziaria nelle società cooperative* (*Legge*, 93, 1, 425). Ma è un errore. A che sarebbe ridotto l'ufficio del giudice, se dovesse esclusivamente occuparsi delle formalità estrinseche? La legalità non si ferma alla corteccia, ma riguarda anche l'intrinseco, ossia la sostanza dei patti sociali, che non devono contradire al carattere essenziale della società cooperativa. Vedansi in questo senso: Torino, 16 novembre 1886 (*Giur. tor.* 86, 758); e specialmente la nota critica del Senatore Deodati alla enunciata sentenza 3 aprile 1888 della Corte di Venezia (*Foro*, *loc. cit.*).

vittoria di più nel campo economico, se riuscisse a stabilire, che sono società cooperative quelle soltanto, le quali esercitano le loro operazioni industriali a solo benefizio dei soci, e che reclutano gli ascritti al sodalizio esclusivamente fra gli operai e i campagnoli, gli artigiani, o almeno fra certe classi determinate e meno favorite dalla fortuna. Ma così pur troppo non è. Non solamente le cooperative si costituiscono fuori della classe operaia, e basti rammentare quelle fra gli impiegati civili, le unioni o fratellanze militari, i sodalizi esercenti professioni liberali; non solamente mancano disposizioni che vietino ad esse di fare operazioni col pubblico; ma alcune sentenze si spingono fino al punto di considerare le cooperative come *istituzioni filantropiche dirette ad estendere i propri benefici al pubblico* (1).

Il che è troppo, poichè da questo dilemma non si esce: o la filantropia verso il pubblico si esercita a pura perdita o almeno senza guadagno, e le cooperative diventano istituzioni di beneficenza: o si esercita a scopo di lucro, e allora io non vedo la ragione, per cui le cooperative debbano differire dalle altre società di guadagno, e godere i favori eccezionalissimi, di cui vennero privilegiate. Torniamo adunque al principio dal quale partimmo; e diciamo, che nel presente stato delle cose in Italia, dove lo scarso svolgimento della cooperazione, che ha pochi soci e pochi mezzi, non permetterebbe a cosiffatte società di fiorire senza estendere le operazioni oltre la limitata cerchia dei soci, il fare operazioni col pubblico non si può dire assolutamente vietato: ma non deve essere lo scopo principale, bensì rimanere secondario e subordinato all'intento principale di procurarsi i mezzi indispensabili alla cooperazione (2).

---

(1) Vedi la citata decisione 14 luglio 1890 (*Foro*, 90, 1, 941), e la nota del Vivante che l'accompagna.

(2) Ottimamente il Vivante nella nota, che ho testè citata: - ivi - « Quando il codice tolse agli amministratori il divieto di comperare le azioni dei soci

Ma quali saranno dunque i rimedi contro gli abusi? Come si potrà togliere a una società cooperativa quella personalità giuridica, di cui non fa uso legittimo? Altro rimedio a parer mio non ci può essere, che l'azione promossa dal pubblico ministero in base all'articolo 139 dell'Ordinamento giudiziario, o da coloro che abbiano interesse diretto a far decadere la società cooperativa dalla situazione privilegiata, di cui fa malo uso a danno degli onesti speculatori.

II.

206. b) *Società di mutuo soccorso fra gli operai.* Le associazioni cooperative, di cui abbiamo parlato fin ora, non si propongono a propriamente parlare la mutua assistenza personale fra gli operai, ma sebbene conferiscano alla redenzione

---

o di fare anticipazioni sovra di esse (art. 222, 144), certo pensò ad agevolare alle banche cooperative l'esercizio del credito a favore dei soci. Quando prescrisse di eleggere gli amministratori fra i soci (art. 221), certo pensò anche di agevolare ad essi il modo d'impiegarsi nell'azienda sociale, onde il circolo fecondo della mutualità si completi. Oltre a ciò, non si potrebbe giustificare l'ordinamento giuridico, che si diede alle cooperative, se non con la condizione che esercitino la loro industria principalmente coi soci; perchè le disposizioni tolleranti e indulgenti della legge non potrebbero assicurare all'impresa il favore del pubblico, nè tutelare efficacemente la buona fede di questo. Libere di dare quella pubblicità che loro piace agli atti e ai bilanci sociali (art. 220); di continuare la gestione benchè abbiano perduto in gran parte o per intero il capitale; di assolvere i soci da qualunque versamento in contanti (art. 222): di ridurre il capitale sociale a somme irrisorie, tollerando il recesso dei soci (art. 226) o riscattando le loro azioni, quale sicura garanzia offrirebbero ai terzi che affidassero alle loro casse i proprii depositi? Da queste concessioni legislative non ne può venire alcun danno ai soci, che il legislatore ebbe principalmente di mira; perchè esso li fornì di mezzi sufficienti per sorvegliare e verificare lo stato finanziario della società con la nomina degli amministratori, con la discussione delle assemblee, con la ispezione dei bilanci. Ma potrebbero divenire cagione di gravi turbamenti del credito se la cooperativa potesse esercitare la sua industria largamente coi terzi, mentre questi sono privati delle armi vigorose con cui possono difendere i propri interessi di fronte alle anonime. »

in genere del proletariato e delle classi lavoratrici in particolare, raggiungono l'intento con la facilitazione dei lavori, del credito, delle produzioni e degli acquisti dei generi di consumo, piuttosto che col soccorso diretto alle persone e alle famiglie dei consociati; e tra questi comprendono anche coloro, che non appartengono alla classe operaia, nel senso rigoroso della parola. Ora dobbiamo parlare di quelle società, che principalmente e direttamente mirano alla mutua beneficenza tra gli operai (1). Cooperative anche queste, se si vuole, perchè

---

(1) Sull'origine delle Società di Mutuo Soccorso in Europa e in Italia veggasi la citata opera del Gonetta, il quale a pag. 87 scrive così: « Ma le prime Società di Mutuo Soccorso, ricordate propriamente con tal nome, furono quella di Lilla, che vuolsi fondata nel 1580, e l'altra di S. Anna di Parigi nel 1694. A Londra se ne istituirono nel 1703, nel 1706, nel 1715; e furono desse le vere Società di M. S. nel senso odierno: è di tal sorta, ad esempio, quella dei calzolai di Newcastle fondata nel 1719. Sul finora detto scorso secolo poi (1797) in Inghilterra, Sir Morton-Eders nella sua opera *Sullo stato dei poveri* ne enunciò 8717 ufficialmente riconosciute; e sul principio dell'attuale (dal 1800 al 1815) 7200, i cui associati oltrepassavano il milione. Nel 1850 in fine le Società raggiunsero la bella cifra di 14,000 con 1,600,000 membri, con una rendita di 70 milioni di lire, ed un capitale di 160 milioni.

La Scozia ebbe anch'essa sui primi dell'attuale secolo Società di previdenza e M. S. Infatti la città di Glascow avea il suo *Penny ov Halfpenny Club* composto di 50 membri; quella di Edimburgo poi ne ebbe diverse sotto il titolo di *Yearly Societies* (Società comunali) con un totale di 1000 membri. Queste Società non avean Cassa, ma quando per altro un Socio veniva ad ammalarsi riceveva un *penny* (10 centesimi) da ciascun membro.

Meno rapido fu in Francia lo sviluppo delle Società di M. S. Una riunione degli amici del bene però, La Società Filantropica di Parigi, fin dal principio del nostro secolo si diè a promuoverle: ed è perciò che nel 1822 troviamo a Parigi 132 Società con diecimila Soci; e nel 1837 se ne contavano già 228. Dopo la rivoluzione del 1848 ebbero più vivace impulso, e presto nel 1852 se ne enumerarono 230 con 270 mila soci, aventi un capitale di dieci milioni di lire.

Il Belgio poi nel 1827 vantavane 120 con 12 mila soci. In Olanda, nella stessa epoca le società di mutuo soccorso sommavano a 340 con 72 mila soci: la sola città di Amsterdam ne possedeva 65 e Rotterdam 39.

Benanco in Germania sono di antica data, avendovi avuto sviluppo, come più sopra notammo, sin dai primissimi tempi. Ma le vere Associazioni di M. S. senza mistione alcuna di idee ascetiche o di concetti politici, risalgono solo a primi tempi del secolo XVI. Tali furono quelle create nel 1524 fra i

l'aiuto vicendevole, in qualunque maniera prestato, è sempre cooperazione; ma poichè questa specie singolarissima di coope-

---

Minatori dell'Harz (Hannover) e nel 1568 quelle così dette *Bruder Cassen* (Casse fraterne) e *Sterbe Cassen* (Casse pei morti), o meglio di pensione alle vedove dei Soci defunti. Un secolo dopo circa, nel 1635 sorse inoltre in Berlino l'Associazione degli Ecclesiastici, in Gottinga nel 1743 quella dei Professori, ed in Stoccarda nel 1756 l'Associazione generale per le vedove e gli orfani. Al Congresso delle Associazioni operaie tedesche, tenutosi anni or sono a Francoforte erano rappresentate 53 Società di Mutuo Soccorso con 36 mila membri abitanti in 48 diverse città.

Eziandio la Svizzera ne contò più tardi non poche. La città di Basilea prima tra tutte vanta le più antiche: quali la *Cassa generale delle vedove ed orfani* fondata nel 1787, e la Cassa borghese delle vedove ed orfani fondata nel 1794. Nel Cantone di Zurigo sorse nel 1833 un'Associazione dei Tagliapietra, una seconda nel 1838; e una terza nel 1846. Nel 1847 se ne fondò poi una fra gli impiegati di strade ferrate, e nel 1850 altra fra le persone di servizio. Nel 1859 Ginevra avea due sole Società, mentre ora ne possiede più di 30. Vevey e Losanna ne vantano pur di antica data, cioè dal 1821. E in totale nel 1865 la Svizzera ne aveva già 618 con 93,118 soci e 1716 benefattori.

Oggigiorno però le Società di M. S. hanno preso uno sviluppo considerevole tanto che non vi è terra, anche la più umile, che non abbia oramai la propria.

In Prussia a tutto il 1874 ne esistevano 4877 con 785,280 soci. La sola Baden nello stesso anno ne aveva 215 con 25,804 soci; la Norvegia, nel 1875, 131 con 97,905 soci; e la Baviera nello stesso anno 1695 con 465,212 soci.

A tutto il 1878 poi nei seguenti Stati esistevano:

In	Inghilterra	24,137	Società	con	4,692,175	soci
»	Francia	6,293	»	»	842,177	»
»	Scozia	753	»	»	592,275	»
»	Belgio	246	»	»	45,673	»
»	Irlanda	503	»	»	42,551	»

In Austria poi a tutto il 1879 ce ne erano 860 con soci 306,678.

Solo in Italia l'istituzione delle Società di M. S. nel loro vero scopo e senso della parola, può considerarsi (avvegnachè le antiche associazioni non sempre avevano il vero concetto di quelle dell'estero) quale cosa nuova e frutto delle idee, che dal 1848 si fecero strada nel nostro paese.

Parecchie però ne esistevano assai prima di quest'opera con ben poco dissimile organismo; come il lettore potrà rilevare dai prospetti in appendice.

Da essi e dalle citazioni fatte più innanzi delle diverse località aventi Associazioni anteriormente al 1500, emerge chiaramente, come in Italia si sia costantemente mantenuto vivo lo spirito di associazione fra le diverse classi

razione non poteva di certo adattarsi ai tipi delle società commerciali, nè conformarsi alle regole dettate dal Codice di commercio per le cooperative di lavoro, di consumo, o di credito, cosi sarebbe stato assurdo il pretendere, che venissero regolate dal Codice stesso, ed erette con le forme delle società commerciali.

A questo proposito prima del 15 aprile 1886 si agitavano gravi dubbi nella dottrina e nella giurisprudenza. Veramente la dottrina inclinava a riconoscere le società operaie di mutuo soccorso, come società di assicurazione mutua, perchè assicurano in caso di bisogno la sussistenza dell'operaio e della sua famiglia; e non dubitava, che a questo titolo meritassero di essere erette in Corpo morale. E il fatto che fino dai remoti tempi si avevano in Italia, i Gremi, le Maestranze, i Consolati, le Mariagole, le Fratrie, le Fraglie, i Paratici ed altre associazioni arieggianti alle moderne società di Mutuo Soccorso, confermava l'indirizzo della dottrina.

Ma le difficoltà venivano dalla giurisprudenza; e, ciò che più meraviglia, dalle stesse Associazioni operaie, sospettose di perdere con l'acquisto della personalità giuridica l'indipendenza, di cui godevano. Difatti nel primo Congresso operaio tenuto in Roma nel 1872 la maggioranza dei rappresentanti emise voto contrario in massima al riconoscimento giuridico *ope legis:* e le ragioni, con cui essa motivò questo voto, si riassumono per l'appunto nel desiderio di preservare le società di Mutuo Soccorso dall'ingerenza governativa.

---

operaie, a partire dall'epoca romana venendo fino a noi; quantunque (come già notammo) l'ordinamento loro non fosse sempre conforme al vero scopo dell'associazione mutua. Ma ciò devesi forse attribuire alle più svariate e troppo frequenti riforme, che dovettero subire nel lungo e travagliato lasso di tempo che corse per esse dalla dissoluzione dell'impero romano (395 d. C.) al XIII Secolo circa. Vi si conformarono però non appena i benefici effetti della elargita libertà poterono esser messi a profitto; per cui dal 1860 in poi esse presero più considerevole incremento, talchè a tutto il 1878 raggiunsero la cifra di 2091 con 331,548 soci; e a tutto il 1884 poi, quella di 5,169 con 806,500 soci.

Ma erano illusioni: perchè nè la personalità giuridica traeva per conseguenza la perdita dell'autonomia: nè il vivere fuori di legge conferiva alla facilità degli acquisti e alle relazioni contrattuali coi terzi. Il buon senso si fece strada, e gli operai capirono, che i timori dell'ingerenza governativa, originata forse dalle avversioni per i sistemi polizieschi dei Governi antichi, non avevano fondamento: mentre incontestabili sarebbero stati i vantaggi che avrebbero ottenuto dal conferimento normale della personalità giuridica, e da una legge che ne avesse regolato l'esercizio, concedendo i privilegi reclamati dal favore, di cui quei sodalizi apparivano meritevoli. Tutti i Congressi posteriori tenuti in Bologna nell'ottobre 1877, e nel novembre 1880, e di poi in Roma nel marzo 1882 disdissero quel primo voto.

Intanto molte società di Mutuo Soccorso si rivolgevano al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per ottenere con Decreto Reale il riconoscimento giuridico, e da altra parte le nazioni più inoltrate nella via del progresso provvedevano al bisogno.

Così facevano le leggi francesi del 15 luglio 1850, e i Decreti del 14 giugno 1851, 26 marzo 1852, 31 ottobre 1870, per cui si distinguevano le Società approvate e munite perciò di parecchi privilegi, le riconosciute e ammesse al godimento dei diritti civili comuni, dalle società autorizzate dalla polizia, ma prive di personalità giuridica. Similmente provvedeva la legge Belga del 3 aprile 1851. In Inghilterra dopo l'Atto di Giorgio III del 1793, di cui sopra parlammo, si ebbe una moltitudine di leggi che regolarono le *Friendly Societies*, come là si chiamano questi sodalizi di mutua assistenza. Ma la legge del dì 11 agosto 1875 fu quella, che riassunse e regolò completamente la materia. Secondo questa legge si distinguono le società non registrate, e però prive di personificazione, perchè mancano dei requisiti essenziali, e le società registrate presso gli Uffici a tale scopo istituiti. Le società registrate acquistano capacità giuridica e privilegi; ma in compenso possono

in seguito essere disciolte, se non adempiono le prescrizioni necessarie, per godere la protezione della legge. Perciò negli Uffici si trovano oltre i *Registrars* che sono giuristi, gli *Actuaries* o professori di matematica per compilare le tavole di calcolo.

Nella Germania è la legge del 7 aprile 1876, che ha regolato la materia. Questa fra le molte disposizioni di carattere sociale, impone la rigorosa applicazione dei calcoli matematici concernenti l'equazione fra le rendite e i sussidi: la esatta contabilità delle entrate e delle spese; l'impiego dei fondi disponibili, e l'obbligo di fare eseguire dai periti il bilancio tecnico quinquennale per garantire la solvibilità negli anni futuri. L'autorità amministrativa giudica, se gli Statuti corrispondono alle prescrizioni della legge: e in caso affermativo iscrive la Società nel Registro delle Casse di soccorso approvate; esercita inoltre la più rigorosa sorveglianza, fa ispezioni nei libri sociali, convoca l'adunanza, e provvede insomma, affinchè la Cassa di Mutuo Soccorso proceda regolarmente.

207. Da noi, prima della legge 15 aprile 1886, il Ministero di Agricoltura si trovava inbarazzato a fronte delle domande, che le società operaie facevano per essere erette in persona giuridica. E l'imbarazzo dipendeva dalle incertezze della giurisprudenza amministrativa e giudiziaria. Prevalse invero per qualche anno nel Consiglio di Stato la tendenza a parificare in considerazione del fine filantropico che è sempre insito nella assistenza mutua, le società operaie di mutuo soccorso alle Opere Pie, e di giovarsi per analogia delle disposizioni che secondo la legge del 3 agosto 1861 autorizzavano il Governo all'erezione in Corpo morale degli Istituti di beneficenza. Ma questa giurisprudenza, che forzava un poco i principii, perchè gli operai non sempre sono poveri, venne di poi abbandonata; e fu succeduta da una tendenza assolutamente ostile al riconoscimento giuridico: sostenendosi, non si sa con qual fondamento, che il Governo non possa concedere l'erezione in ente

morale, se qualche disposizione particolare a un determinato tipo di istituzione, non l'abbia autorizzato a riconoscerlo. Da ultimo si adottò in alcune Sezioni del Consiglio di Stato un partito intermedio e conciliativo; per cui ogni volta, che venivano fatti lasciti o donativi a una società di mutuo soccorso esistente di fatto e non riconosciuta legalmente, si erigeva in ente morale il lascito o il dono. A queste incertezze soggiacque pure la giurisprudenza giudiziaria, nella quale non mancarono nemmeno sentenze, che non vollero riconoscere in modo alcuno la validità di legati fatti alle società operaie di soccorso mutuo.

Il dimostrare come la sola pratica primitiva fosse nel vero, e il risolvere le obiezioni speciose, con cui si volle combattere, sarebbe un ripetere cose dette cento volte nel corso di questa opera, ed ormai entrate nella coscienza giuridica universale. Ma ciò non sarebbe bastato a soddisfare i bisogni dei sodalizi di mutuo soccorso: perchè dato pure il riconoscimento giuridico per Decreto reale, che fu effettivamente praticato in larga scala per vari anni, mancava sempre alle società erette dal Governo, il presidio di quei favori eccezionali di cui hanno bisogno, e che il Potere esecutivo non era competente a conferire (1). Per provvedere a queste necessità, un primo disegno di legge fu preparato dalla Commissione sugli Istituti di Previdenza il 4 maggio 1870; ma ben presto, come spesso accade, un secondo ispirato a concetti alquanto diversi gli venne sostituito nel 28 novembre 1873. Nè l'uno

---

(1) Le oscillazioni della giurisprudenza del Consiglio di Stato si trovano accennate nella mia nota critica a una decisione della Cassazione di Torino; che in una controversia fra la Congregazione di Carità di Genova e la Società di Mutuo Soccorso di Nervi ritenne invalido il lascito fatto a questa società da un tal Giovan Battista Dentone, che aveala beneficata col suo testamento. Cass. Torino, 12 aprile 1888 (*Foro*, 88, 1, 481). E può anche vedersi la precedente sentenza della Corte di Genova 10 settembre 1887, annullata dalla Cassazione, e la nota illustrativa che pure l'accompagna (*ivi*, 88, 1, 234).

Il Gonetta, *op. cit.*, ha pubblicato un elenco delle Società di M. S. operaie esistenti e riconosciute in Italia anche prima del 1886.

nè l' altro ebbero l' onore della presentazione al Parlamento. Alla Camera dei Deputati fu invece presentato nel 9 giugno 1877 un progetto dal Ministro Maiorana Calatabiano; ma gli fece seguito ben presto un altro progetto su proposta del Ministro Miceli del dì 11 giugno 1880. E questo venne approvato dal Senato. Ma non bastò neanche questa approvazione ad assicurarne le sorti. Altri ed altri progetti furono presentati da Commissioni parlamentari e dal Ministro Berti; finchè da ultimo il Grimaldi più fortunato riuscì con qualche modificazione a fare approvare il suo dai due rami del Parlamento, e convertirlo nella vigente Legge del 15 aprile 1886.

208. Questa legge dunque abilita le società di mutuo soccorso fra gli operai al conferimento della personalità giuridica, e ne disciplina l' esercizio. E qui si presenta innanzi tutto la domanda: ma che cosa intende il legislatore, quando dice *operai?* Esclusivamente coloro, rispondo con la giurisprudenza, che esercitano lavori manuali, o prestano opere simili: non gli esercenti di professioni così dette liberali, nè molto meno gli impiegati, che possono soltanto entrare nel grembo di quei sodalizi come soci benemeriti al pari delle persone facoltose (1). A chi per altro mi domandasse, se con ciò resti esclusa la possibilità di erigere una Società di mutuo soccorso tra coloro, che non sono operai, risponderei senza esitazione negativamente; perchè se a tale intento non giova la legge del 1886, soccorrono i principii generali e le facoltà del Governo. Il fatto lo prova. Invero molte Associazioni di assistenza mutua fra gli impiegati, o fra gli esercenti di arti liberali, o fra coloro che sono affratellati per altre ragioni di comunanza, si trovano in tutte le nostre città grandi e piccole (2). Se non che queste società non possono pretendere di

---

(1) Milano, 20 febbraio 1889 (*Foro*, 89, 1, 856); Genova, 28 luglio 1889 (*Mon. Trib. Mil.* 90, 142); Napoli, 1 aprile 1891 (*Diritto e Giurispr.* VI, 378).

(2) Nel catalogo del Gonetta (*op. cit.* in fine), trovi citate molte Società di M. S., fra i medici, i chirurghi e i farmacisti: gli architetti, gli impiegati

essere erette con le forme stabilite dalla legge 15 aprile 1886, nè di godere i privilegi da questa elargiti alle sole associazioni operaie: debbono ottenere il riconoscimento per Decreto reale e contentarsi del godimento dei diritti civili comuni, a tenore dell'articolo 2 del Codice civile.

Il conferimento della personalità giuridica alle società contemplate dalla legge del 1886 avviene in seguito ad ordinanza del tribunale. La società fa la domanda per ottenere la registrazione nell'elenco delle società costituite legalmente, e presenta copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto organico, l'uno e l'altro dei quali devono resultare da rogito notarile, secondo le norme delle società per azioni, e contenere le indicazioni più particolarmente prescritte dalla legge. Il tribunale verifica, se tutto è in regola: e poichè il legislatore affida ai giudici questo incarico delicatissimo non sarà mai soverchio lo scrupolo dei magistrati nell'esaminare non solo l'adempimento delle formalità estrinseche, e la corrispondenza degli statuti agli scopi voluti dalla legge, ma di vedere se intrinsecamente furono osservate le norme di previdenza e di mutualità più indispensabili per assicurare alla società il compimento del fine prestabilito (1). E qui sia le-

---

civili dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, i sacerdoti diocesani e gli Israeliti.

Vedi pure Cass. Napoli, 10 dicembre 1891 (*Legge*, 92, 1, 738) con la quale decisione fu riconosciuto il diritto del pubblico ministero di promuovere, in base all'art. 130 del R. D. sull'ordinamento giudiziario, il procedimento per far decadere una Società di M. S. non operaia dal benefizio della personalità giuridica, quando sia divenuta immeritevole di conservarlo.

(1) Lo Statuto deve per l'art. 3 della Legge, determinare espressamente:

la sede della società;

i fini per i quali è costituita;

le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci;

le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;

le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;

cito esprimere il dubbio, che le norme dettate dalla nostra legge difettino di cautele; e non reggano al confronto di quelle degli altri paesi che hanno meglio garantito l'osservanza delle condizioni economiche, chiamando alla verificazione non soltanto degli uomini togati, ma anche dei tecnici.

Spetterà senza dubbio alla diligenza dei nostri giudici il riparare possibilmente al difetto della legge; e solamente quando siansi veramente assicurati, che tutto va bene, risolversi a ordinare la trascrizione e l'affissione degli statuti nel modo stabilito dall'articolo 91 del Codice di commercio circa le società per azioni. Da questo momento la Società avrà conseguito la *personalità giuridica*, e costituirà un *ente collettivo* distinto dalla persona dei soci (1).

209. Ho già detto, che non è tolta al Governo la facoltà di erigere per Decreto reale delle società di mutuo soccorso strette fra persone, che sono fuori della classe operaia. Ma resta a risolvere, se questa medesima facoltà gli rimanga tuttora a riguardo delle Società operaie nonostante la legge del 1886. Propongo il quesito, perchè se n'è disputato in dottrina (2); ma veramente mi pare, che mentre non si può dubitare in teoria della risposta affermativa, la questione non abbia in pratica importanza seria. E la ragione è questa: che le società operaie erette per Decreto reale non potrebbero godere le facilitazioni e i privilegi concessi dalla legge del 1886. Questa,

---

l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze degli uffici esecutivi, e di quelle del comitato dei sindaci;

la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci con la indicazione delle loro attribuzioni;

la costituzione della rappresentanza della Società in giudizio e fuori;

le particolari cautele, con cui possono essere deliberati, lo scioglimento, la proroga della società e le modificazioni dello Statuto, semprechè non siano contrarie alle disposizioni degli articoli precedenti.

(1) Artt. 3 e 4 legge cit.

(2) Vedi Rodinò, *Riconoscimento per Decreto reale delle Società di mutuo soccorso* (*Archivio giurid.* di Serafini, LII, pag. 217), che risolve il dubbio affermativamente.

non bisogna scordarselo, ha voluto concedere alle società di soccorso mutuo tra gli operai, oltre le facilitazioni nel riconoscimento, anche quella serie di favori o privilegi sostanziali, di cui parevano meritevoli certi sodalizi, che accolgono nel seno le classi lavoratrici al santo scopo del reciproco aiuto. Ora tutti questi benefizi sarebbero perduti per una Società operaia, che non ottemperasse alle norme della legge. Un riconoscimento dunque per Decreto reale frustrerebbe l'intento del legislatore, e renderebbe alla Società erigenda un cattivo servizio.

210. D'importanza capitale è il fine generico del mutuo soccorso, perchè senza tale scopo non vi può essere società, che sia degna di questo nome, e dei favori della legge. Però lo scopo specifico è tassativamente determinato dal legislatore, e deve consistere in *tutti* o in *alcuni* dei propositi seguenti:

assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro o di vecchiaia,

venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti (1).

Oltre questi fini necessari, è concesso alle società di cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie: di dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere, ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica, purchè specifichino la spesa e il modo di farvi fronte. Ogni altra erogazione del danaro sociale, dedotte le spese d'amministrazione, è vietata (2).

Io non mi fermerò a discutere, se la misura del soccorso può essere fissa, e come debba differire dallo stipendio e dalla pensione, perchè entrerei in un tecnicismo più proprio delle scienze economiche, anzichè della dottrina giuridica (3). Noterò piuttosto, come essenzialissimo sia per i sodalizi operai di mantenersi fedeli al santo scopo della mutualità e

---

(1) Art. 1 legge cit.

(2) Art. 2 legge cit.

(3) Vedansi Firenze, 6 giugno 1889 (*Foro*, 90, 1, 134); Cass. Napoli, 13 novembre 1890 (*ivi*, 91, 1, 297).

della previdenza, senza impacciarsi nella politica. Triste spettacolo offrono i numerosi circoli politici, rivoluzionari ed anarchici di ogni specie, che pullulano tra il malcontento delle società operaie, facendosi mantello del mutuo soccorso. La storia del passato dimostra a che riescano le associazioni del proletariato fazioso, e rimuovono ogni scusa da chi non sappia o non voglia trarne profitto. Ricordino gli operai la storia dei collegi professionali nella repubblica di Roma. Ogni volta che si dettero alla politica e divennero fazioni, persero libertà, simpatie, favori, e finirono con l'andare in completo sfacelo.

Come in tutte le società mutue o cooperative, gli amministratori devono essere scelti fra i soci effettivi; non hanno l'obbligo di dar cauzione, ma oltre ad essere revocabili, restano solidalmente responsabili dell'adempimento dei loro doveri, della fedeltà ed esattezza dei resoconti, della osservanza degli Statuti. Tuttavia l'amministratore assente legalmente, ovvero dissenziente dalla deliberazione, non soggiace alla responsabilità dell'atto, a cui non ha partecipato, o dal quale ha dissentito. È il principio medesimo che vige nelle società anonime (1). Una multa di 100 lire, oltre la responsabilità penale, quando ne concorrano gli estremi, colpisce le false enunciazioni, e le omissioni colpose (2).

211. Ottenuto il riconoscimento giuridico, e con esso il godimento della capacità civile, la società operaia di mutuo soccorso può esercitare diritti patrimoniali, contrattare, e stare in giudizio attrice o convenuta per mezzo dei suoi rappresentanti. Può anche ricevere lasciti e donazioni; ma su questo proposito si agita la questione, se richiedasi l'autorizzazione del Governo per potere accettarle.

V' ha chi pensa negativamente, e lo argomenta in principal modo dal riflettere, che queste società non sono Corpi

---

(1) Art. 5 legge cit.

(2) Ivi capoverso ultimo.

morali in senso rigoroso, e debbono piuttosto parificarsi nel trattamento giuridico alle Società cooperative contemplate dal Codice di commercio (1). Ma col dovuto rispetto a questa opinione, a cui non si è conformata certamente la pratica, come può vedersi dai numerosi decreti di autorizzazione che ogni anno si pubblicano dal Governo, mi pare che essa rappresenti un desiderio di miglioramento legislativo, meglio che una interpretazione fedele della legge esistente. In due articoli, cioè negli articoli 11 e 12, la legge del 15 aprile 1886 qualifica espressamente con l'espressioni di *Corpi morali* le società operaie di mutuo soccorso; e da altra parte la legge del 5 giugno 1850 è legge generalissima per tutti i Corpi morali. Convengo, che le condizioni speciali, in cui si trovano le società di mutuo soccorso per gli operai richiederebbero maggiore larghezza di capacità in punto di acquisti: sembrandomi poco temibili gli accrescimenti di mano morta, ed essendo in genere venute meno le ragioni principali, che ispirarono la legge del 1850. Ma la riforma bisogna attenderla dal legislatore, e non si può per via di larghissime e forzate interpretazioni antivenirla. Intanto il legislatore ha stabilito, che i lasciti e le donazioni fatte con carattere di perpetuità e fine determinato a una Società di mutuo soccorso operaia, devono essere tenute distinte dal patrimonio sociale. Il che vuol dire, che qualora la società venisse liquidata o perdesse la personalità giuridica, queste elargizioni diventerebbero altrettante opere pie (2).

---

(1) Rodinò, *Le Società di mutuo soccorso giuridicamente costituite in confronto della Legge 5 giugno 1850 sull'acquisto dei Corpi morali* (*Giur. it.* vol. XLIV, anno 1892, parte IV, pag. 418); Genova, 10 settembre 1887 (*Foro*, 88, 1, 234). Questa sentenza, come già dissi nelle note precedenti, fu annullata dalla Cassazione di Torino, 12 aprile 1888 (*Foro*, 88, 1, 48), ma perchè erroneamente ritenne le Società di mutuo soccorso incapaci di personalità giuridica. La Corte d'appello di Torino, con decisione 23 luglio 1888 (*Foro*, 89, 1, 54) si uniformò in grado di rinvio al responso della Cassazione. Vedi le mie note critiche alle enunciate decisioni nel *Foro italiano*.

(2) Art. 8 legge cit.

Oltre la ordinaria capacità agli atti patrimoniali civili, le nostre società godono privilegi singolarissimi. E tali sono:

l'esenzione dalle tasse di bollo e di registro, di assicurazione e di ricchezza mobile (1):

la parificazione al trattamento delle opere pie, nel gratuito patrocinio, nelle tasse di successione e di trasmissione per atti tra vivi:

l'esenzione dal sequestro e dal pignoramento dei sussidi dovuti dalla società ai soci, che ne sono membri (2).

212. La sorveglianza sull'amministrazione dalla società è attribuita in primo luogo ai soci stessi, che in numero non minore del ventesimo e senza bisogno di dar cauzione alcuna, hanno azione per rivolgersi al tribunale civile, quando sospettano qualche irregolarità; e possono così provocare le ispezioni e i provvedimenti autorizzati dall'articolo 153 del Codice di commercio (3). Oltre a ciò, gli amministratori devono mandare al Ministero di agricoltura, industria e commercio la copia degli statuti e dei resoconti: e in caso di richiesta, anche le statistiche (4). Non possono modificare l'atto costitutivo, nè lo statuto, senza adempiere le formalità prescritte per la prima costituzione (5).

Nè qui finiscono le misure cautelative. Grandissimo essendo il pericolo delle deviazioni dallo scopo del puro soccorso reciproco, che deve informare la Società di mutuo soccorso fra gli operai, ogni socio, ed il pubblico ministero, ad ogni segno di contravvenzione all' articolo 2 della legge possono eccitare la giurisdizione del tribunale, affinchè inviti la società a conformarsi alle prescrizioni della stessa entro un termine non maggiore di 15 giorni. Scorso inutilmente questo

---

(1) Art. 9 cit. legge.
(2) Ivi, art. 9.
(3) Art. 6 ivi.
(4) Art. 10 cit. legge.
(5) Art. 4 in fine cit. legge.

termine il tribunale, fatta citare la rappresentanza della società per mezzo dei soci o del pubblico ministero, ordina la radiazione di essa dal registro delle società costituite legalmente (1). Sulle modalità di questo procedimento si agitano le solite controversie: e si disputa, se sia camerale o segreto, ovvero pubblico e con citazione. Per me non vi ha dubbio, che deve essere pubblico: e mi confermano in questo concetto le consecutive disposizioni della legge, per le quali dopo una moratoria di non oltre 15 giorni il tribunale ordina la radiazione della società dal registro di quelle regolarmente costituite; ma non senza far precedere la sua ordinanza dalla *citazione* della rappresentanza sociale (2).

Così la società di mutuo soccorso perde la personalità giuridica e i benefizi largiti dalla legge.

III.

213. c) *Associazioni di mutua assicurazione*. Le mutue assicuratrici differiscono dalle società operaie di mutuo soccorso, perchè non assicurano le classi operaie, ma i proprietari di navi, di case, di fondi rurali: nè hanno in mira il soccorso contro le inabilità al lavoro, ma la difesa contro i sinistri del mare, degli incendi, della grandine, delle epizoozie e degli altri accidenti naturali che minacciano la proprietà. Appartengono in genere alla grande famiglia delle assicurazioni; ma ne costituiscono una specie distinta, e si allontanano dall'assicurazione a premio, perchè mentre in questa l'impresa assicuratrice è il contrapposto della persona assicurata e lavora a solo intento di lucro, nelle mutue assicuratrici all'incontro, ogni associato è assicuratore rispetto ai rischi che hanno i consoci, e assicurato rispetto ai rischi che

(1) Art. 7 cit. legge.

(2) Cit. art. Napoli, 1 aprile 1889 (*Dir. e Giur.* VI, 378); Cass. Roma, 2 febbraio 1891 (*Corte Sup. Rom.* 92, II, 91); Genova, 28 giugno 1889 (*Temi gen.* 89, 493; *Mon. Trib. Mil.* 90, 142); Cass. Torino, 31 dicembre 1890 (*Giur. tor.* 91, 128 e *Legge*, 91, 1, 518).

colpiscono le cose proprie. Tale essendo la legge della mutualità, per cui la mutua assicurazione si può definire un assicurazione di persone, le quali si obbligano di dividere tra loro i danni cagionati dai rischi, che sono oggetto dell'assicurazione.

Se si ha l'occhio alle origini delle mutue assicuratrici, si trova qualche confusione dipendente, io credo, dal concorso di varie circostanze, che hanno contribuito or qua, or là, ora prima, ora poi, a svolgerne il concetto e condurlo ai resultati più recenti. Secondo alcuni deriverebbero da quelle ghilde, fratrie, o corporazioni che a scopo di reciproca difesa, e *fraternitatis causa,* si costituivano largamente nel medio evo tra persone che avevano interessi comuni. Secondo altri sarebbero nate tra le classi rurali come reciproco soccorso di opere per ricostruire le case incendiate, o per sopportare in comune i danni della mortalità del bestiame. Nè manca, chi le crede nate dapprima pel bisogno di resistere ai pericoli della navigazione, dove furono soverchiate dall' assicurazione a premio; e solo più tardi si sarebbero svolte tra i proprietari della stessa regione agricola confederati contro i flagelli minacciati dal fuoco, dalla grandine o da altri accidenti, alle case, agli animali, ai prodotti agricoli (1). Comunque è certo,

---

(1) Vedansi Vivante, *Trattato teor. prat. di dir. comm.* vol. II, part. I, § 37, pag. 38 e segg. e *Del contratto di assicurazione*, nn. 28 e segg. (*Il Cod. di comm. it. comment.* ecc. vol. V, pagg. 26 e segg.; Drucker e Tedeschi, Verona); Marghieri, *Delle società e delle associazioni comm.* nn. 938 e segg. (*ivi*, vol. II, pagg. 538, e segg.).

Inoltre sullo svolgimento delle Mutue terrestri e marittime in Italia si vegga l'altra opera del Vivante, *Trattato delle assicurazioni*, vol. I, n. 13, vol. II, n. 54. Per effetto del quale svolgimento si contano oggi in Italia molte associazioni di mutua assicurazione, sebbene non tutte abbiano la serietà necessaria, e generalmente manchino della prosperità che hanno in altri paesi. Le nostre Mutue più accreditate sono, o furono la Società reale di Torino contro gli incendi; la Società italiana di mutuo soccorso contro la grandine di Milano; la Popolare di Milano e la Nuova Milano; la Mutua marittima di Sorrento; di Gaeta, e le Mutue Camogliesi; la Cassa Nazionale per le pensioni in Torino, la Federale e alcune altre di cui taccio per studio di brevità.

che queste antiche colleganze, ignare della scienza economica, non avevano un ordinamento pari al bisogno. Non avevano contributi fissi, e non pagavano che dei sussidi a volta a volta variabili. L'associazione mutua con vincolo giuridico e ordinamento stabile venne più tardi, per opera delle leggi; che profittando degli insegnamenti dell'economia, vollero stabiliti i contributi regolari e proporzionati, costituito un fondo di riserva, allargato il giro delle operazioni fino a distribuire ai soci gli utili della gestione.

Ciò non di meno il Codice di commercio del 1865, che sorvolò su queste associazioni, negò ad esse non solo il carattere di società, ma anche la personalità giuridica. Da questo sistema legislativo sorsero inconvenienti, che il Ministero di agricoltura, industria e commercio segnalò in una relazione sulla riforma del Codice, nella quale notò pure la tendenza generale delle estere legislazioni e della giurisprudenza patria a considerare tali associazioni come dotate di personalità giuridica. Le medesime idee prevalsero nelle commissioni incaricate della revisione del Codice, e l'innovazione giustificata pure dalla relazione Mancini (1), fu consacrata nell'articolo 239 del Codice di commercio attuale (2). Del resto, la disposizione è tanto chiaramente illustrata dagli studi prepa-

---

(1) Cit. Relazione, pag. 482: - ivi - « L'articolo 107 del Codice vigente (1863) nega implicitamente a quelle associazioni la qualità di ente collettivo in faccia ai terzi. Ed invero, perchè le operazioni dell'associazione mutua siano ristrette alle relazioni degli associati fra loro, non può parlarsi di società propriamente dette, perchè in esse manca lo scopo di lucro. Ma non di rado quelle associazioni devono necessariamente entrare come tali, anche in relazione di diritto verso i terzi, sia per potere impiegare le somme versate dagli associati fino al momento in cui devono erogarsi nel soddisfacimento de'danni assicurati, sia per l'acquisto dei locali d'ufficio, degli oggetti a ciò necessari e simili. E poichè nessun principio di diritto e nessun pubblico interesse richiede, che alle associazioni di mutua assicurazione sia negato il carattere di ente collettivo ne'vari casi, nei quali potessero aver bisogno di usarne, la dichiarazione del citato articolo 107 non ha per esse ragione di essere. »

(2) Art. 239 capoverso Cod. comm.: « Essa (l'associazione) costituisce rispetto ai terzi un ente collettivo distinto dalle persone degli associati. »

ratorii, che non v' ha scrittore il quale dubiti della personalità giuridica delle mutue assicurazioni, anche in faccia ai terzi.

La riconoscono pure coloro, che la negano alle società di commercio a fronte dell' art. 77, che ha la stessa disposizione (1).

214. Lodevole innovazione del Codice vigente. Ma pur troppo questa lode è la sola che meriti l'opera legislativa in questo argomento: perchè nel resto fu conservato l'ordinamento giuridico delle mutue assicuratrici quale era sotto il Codice precedente; donde avvenne, che il nuovo rimase pieno di arcaismi, di regole vane, e mi si permetta dirlo, di deplorevoli contradizioni. Venne conservato alle mutue il nome di associazioni come lor conveniva, quando erano sfornite di patrimonio, e si vollero poi estendere ad esse la più parte delle regole confacenti all'organismo della società commerciale (2).

Furono abbandonate alla libertà delle convenzioni, senza pensare che si apriva il campo alla ignoranza e alla mala fede dei promotori, i quali lo hanno imparato e ne traggono buon frutto. E non basta: con l'articolo 240 si stabilì, che la scrittura è richiesta soltanto per la prova del contratto, mentre poi con l'articolo 242 si sancì una disposizione, per cui l'atto scritto riesce indispensabile alla costituzione della associazione.

E che le cose stiano così non v' ha alcun dubbio. Infatti l'articolo 240 dice letteralmente, che l'associazione deve essere *provata per iscritto:* espressione usata deliberatamente dai compilatori del Codice, per sostituirla a quella che si leggeva nell'articolo 183 del Codice del 1865, dove era detto *deve essere contratto per iscritto sotto pena di nullità:* essendo loro parsa troppo rigorosa questa comminatoria a fronte

(1) Marghieri, *op. cit. loc. cit.* n. 930 in fine, pag. 540.

(2) Artt. 242 e segg. Cod. comm. Vivante, *Diritto Comm.* vol. II, parte I, n. 609, pag. 49, nota 15, dove, dopo aver citate la relazione Zanardelli, e la giurisprudenza, indica varie disposizioni sulle società di commercio, che per volontà stessa del legislatore si applicano alle Mutue assicuratrici.

del sistema di libertà adottato per le associazioni in partecipazione. Ma mentre si voleva così l'atto scritto *probationis causa* e non *solemnitatis*, non si pensò alle nuove solennità richieste dall'erezione in persona giuridica, per cui nell'articolo 242 si voleva la *pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto*, senza della quale l'associazione non acquista sussistenza giuridica. L'antinomia tra l'uno e l'altro articolo è dunque manifesta: e per conciliare alla meglio le due disposizioni bisogna ristringere la portata dell'articolo 240 alle adesioni di nuovi associati, dopo che la costituzione dell'ente fu regolarmente compiuta. Ma pur troppo intesa così diviene una disposizione di poca importanza nella pratica, perchè l'uso costante è d'iscriversi nel registro degli associati o di firmare la polizza (1).

Potrebbe anche dubitarsi della opportunità di contemplare le mutue assicuratrici nel Codice di commercio. Nascono in vero le stesse ragioni di dubitare, che s'incontrano a proposito delle società cooperative, di cui le mutue sono una forma speciale; e si affaccia la questione, se siano istituzioni commerciali, posto che non hanno l'intento precipuo della speculazione, come lo hanno le imprese o compagnie di assicurazione non mutue, ma *a premio*. Questo dubbio formò tema di discussione durante i lavori preparatorii (2); e sebbene le ragioni che si addussero in favore della proposta non siano al tutto concludenti, tuttavia trionfò e venne sanzionata dal

(1) Le imperfezioni del Codice sono tali, che già da un pezzo si preparano progetti di legge per riformare le regole, che governano le mutue assicuratrici.

(2) Marghieri, *op. cit. loc. cit.* n. 936. Nella discussione parlamentare il deputato Varè fece diverse e serie obiezioni: ma il relatore Pasquali se ne liberò dicendo, che non manca in queste associazioni lo scopo di lucro, il *quale se non è stipulato a carico dei terzi, è certo stipulato reciprocamente a carico dei soci fra loro*. Si sarebbe tuttavia potuto rispondere: ma i soci non *certant de lucro captando*, bensì *de danno vitando*. E non meno concludente sarebbe stato l'osservare, che le mutue assicuratrici in oggi estendono le loro operazioni in modo da assicurarsi anche gli utili della gestione sul fondo di riserva.

Codice, il quale nell'articolo 3 nn. 19 e 20 annovera fra gli atti di commercio le assicurazioni anche mutue, e negli articoli 419 e 604 le assoggetta perciò alle regole delle assicurazioni a premio, in quanto siano compatibili.

215. Premesso questo io potrei far punto dicendo, che alla erezione in persona giuridica delle mutue assicuratrici presiedono le regole testè esposte per la erezione delle società anonime (1). Ci vuole il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto da pubblicarsi nella Cancelleria del tribunale, e sopratutto l'esame e il decreto autorizzativo del tribunale. Non per nulla il Codice affida ai magistrati questo incarico: giacchè vuole essere sicuro, mercè l'intervento del magistrato, che siano adempite le condizioni essenziali stabilite dalla legge per la legale costituzione della società, prima di ordinare la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto (2).

Si disputò, se l'articolo 242 del Codice di commercio assoggettando le associazioni di mutua assicurazione alle norme riguardanti la pubblicazione dell'atto costitutivo delle società anonime, intese sottoporle non soltanto alle formalità della pubblicazione prescritte dall'articolo 93, ma benanche alle formalità del deposito, della trascrizione e dell'affissione, volute dai precedenti articoli 91, 92 e 94; e al provvedimento giudiziale, di cui si fa parola nello stesso articolo 91. La Corte di Venezia rispose affermativamente (3); e disse bene, a parer mio. Ma la Corte stessa si propose anche la questione, se l'autorità giudiziaria possa estendere il suo sindacato all'esame dello statuto sociale, ovvero debba limitarsi a verificare, se le condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società siano state adempiute. Ed in questo esame la risoluzione che adottò, venne talmente a ri-

(1) Art. 242 Cod. comm.
(2) Art. 91 Cod. comm.
(3) Venezia, 28 agosto 1890 (*Foro*, 91, 1, 690).

stringere le attribuzioni dell'autorità giudiziaria, che la Corte s'indusse ad approvare una società, nella quale a propriamente parlare mancavano le condizioni intrinseche sostanziali della mutua assicurazione. Si trattava di pochi promotori, i quali distribuitesi le cariche sociali, riservatasi una buona parte negli utili e nei premi, poco o nulla esponendo ai rischi, e non avendo però danni da dividersi reciprocamente, confidavano nella buona fede del pubblico; e costituivano veramente non un'assicurazione vicendevole, ma un'impresa assicuratrice di mera speculazione, profittando per altro dei favori concessi alle mutue assicuratrici. Il Vivante critica giustamente questa sentenza; e dimostra, come quel preteso atto costitutivo rappresentava appena il programma di una mutua di là da venire (1). Nelle vere mutue infatti un capitale sociale ci deve essere sempre, quantunque variabile e costituito dalle quote promesse dagli associati; e ci devono essere delle cose proprie degli associati ed esposte ai rischi, sia del mare, sia degli incendi, sia della grandine. Ora invece nel caso deciso dalla Corte di Venezia i sette promotori non si erano associati per assicurare le cose loro dai danni degli incendi: non avevano conferito alcun capitale, ma si erano riuniti invece per persuadere gli altri ad assicurarsi reciprocamente. Se qualche cosa i promotori tentavano di assicurarsi era il favore del pubblico, che avrebbe dovuto fidarsi di amministratori, i quali non offrivano alcuna seria garanzia.

L'autorità giudiziaria ha senza alcun dubbio il dovere di esaminare l'atto costitutivo, e lo statuto sociale. Non può cambiarne le condizioni; ma deve ricusare la pubblicazione e impedire che l'ente collettivo assuma personalità giuridica in faccia ai terzi, quando trova mancanti le condizioni sostanziali di una assicurazione mutua. È questo il solo mezzo, che la imperfetta legislazione italiana somministri per impedire agli speculatori di ingannare il pubblico. È il solo mezzo; perchè

(1) Nota critica alla decisione nel citato periodico, loc. cit.

il Codice nostro non pensò ad esigere cauzioni, nè si curò, come fanno quasi tutte le legislazioni straniere, di richiedere un certo numero di soci, che sia sufficente a garantire la serietà dei propositi, e la buona riuscita dell' impresa. Ora finchè l'opera legislativa resti imperfetta, l'autorità giudiziaria è la sola che può impedire i danni economici e le ingrate sorprese ai piccoli possidenti inesperti e troppo creduli nelle promesse di audaci speculatori.

§ 3.

Associazioni e istituzioni moderne non rette da leggi speciali.

I.

216. Osservazioni generali. Per quanto il legislatore abbia procurato di regolare tutte le forme di associazioni indirizzate alla personalità giuridica, che richiamavano la sua considerazione, tuttavia l'opera legislativa, oltrechè limitata a quelle specie di collettività, le quali più visibilmente conferiscono al benessere sociale, e sembrano più confacenti all'indirizzo moderno dello spirito di assicurazione, è rimasta molto lontana dalla mêta; ed ha lasciato ancora alla volontà dei privati un campo infinito, nel quale spazia liberamente l' intento della comunanza col ricambio sociale dei servigi: cioè a dire, l' unione delle forze moltiplicate e avvalorate da un intento comune con l'aiuto di un patrimonio e di una cassa sociale. Resta una moltitudine di scopi per indole, importanza, pregio disparatissimi, che può costituire lo svegliatoio efficace dello spirito di associazione, e indirizzarlo alla personalità giuridica anche fuori del giro circoscritto, che le leggi speciali hanno percorso.

E non solo è incompleta l'opera legislativa in fatto di questa personificazione, ma la stessa associazione, considerata come diritto del cittadino nel campo del giure pubblico costituzionale, sfugge tuttora alle disposizioni della legge. L'articolo 32

dello Statuto fondamentale del Regno riconosce infatti il *diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi uniformandosi alle leggi, che possono regolarne l'esecuzione nell'interesse della cosa pubblica.* E aggiunge poi, che *questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia.*

Per altro, quanto poco questa disposizione sia sufficente a guidarci nel labirinto intricato delle controversie continuamente rinascenti, lo sa chiunque abbia tenuto dietro allo svolgimento delle discussioni parlamentari da un ventennio a questa parte, e alle opere dei più riputati scrittori di diritto costituzionale; e nel tempo stesso ricorda le dispute reiteratamente agitatesi sul luogo privato e sul luogo pubblico: vale a dire, sul risolvere, se tale sia quello solo a cui si accede con inviti personali, o quello pure ove si può entrare con biglietto che non sia nominativo; alle interminabili controversie sul prevenire e sul reprimere, e intorno a tante altre cose su questo tono, che son divenute, si può dire, i luoghi comuni dell'argomento (1). Ma questa non è materia che appartenga alla

---

(1) Vedansi le discussioni tenute nella Camera dei Deputati nell'anno 1863, nel 1867, nel 1889. La legge di pubblica sicurezza 23 dicembre 1888 agli articoli 1-6 si occupa delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici; e fa obbligo ai promotori di darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno 24 ore prima. Per le processioni religiose e per quelle civili, dette comunemente dimostrazioni, bisogna avvertirne l'autorità di pubblica sicurezza tre giorni prima.

Due circolari del Ministro Nicotera, in data 18 marzo 1891 e 4 gennaio 1892, danno alcune norme per l'applicazione di questa legge tanto alle riunioni pubbliche, quanto alle private. Secondo queste circolari la riunione sarebbe privata, quando si tiene in luogo non aperto al pubblico, e con inviti diretti a determinate persone o associazioni.

Alla Camera dei deputati fu discusso il 7 dicembre 1883 sul carattere di una riunione, che i socialisti romagnoli tenevano a porte chiuse in Ravenna nell'agosto di quell'anno, e a cui intervenne sfondando le porte, l'autorità.

Più caratteristica fu l'altra discussione, che si fece alla Camera stessa per il Comizio repubblicano tenuto in Roma al teatro Costanzi l'11 maggio 1890,

presente opera; dove non si parla dell'adunanza, se non come mezzo per esercitare il diritto di associazione permanente e ordinato alla personificazione giuridica. Dove perciò si vuole soltanto ricercare, sotto quali condizioni un'associazione può acquistare la personalità giuridica, e ottenutala esercitarla. La quale ricerca analizzata poi nei suoi componenti importa la determinazione di quanto richiedesi, affinchè l'adunanza divenga associazione; e l'associazione a sua volta pigli figura di ente collettivo capace di godere la personalità giuridica.

Veramente l'entrare di proposito nello svolgimento di queste indagini, le quali costituiscono i capi saldi della nostra dottrina, non sarebbe altro che una ripetizione della Parte generale, in cui mi sono già disteso su questo, come su tutti gli altri postulati fondamentali della personalità giuridica. Tut-

---

a cui volle intervenire la forza pubblica, quantunque non si potesse accedervi che per mezzo di biglietti personali. E l'ultima grave discussione ebbe luogo per l'agitazione operaia del 1° maggio 1890; dopochè il Governo nell'aprile di quell'anno aveva invitati i prefetti e i questori a impedire ogni riunione pubblica, assembramento o passeggiata civile. Contro le interpellanze del deputato Maffi, il sottosegretario di Stato Fortis rispose, che la sospensione del diritto di riunione era legittimata dal pubblico interesse.

L'anno successivo il Ministro Nicotera pensò di reprimere anzichè di prevenire; e fu però che nella piazza di S. Croce di Gerusalemme in Roma avvennero il 1° maggio scene dolorose. Si tornò quindi a discutere nel Parlamento, e la discussione si aggirò sul prevenire o sul reprimere.

Era poi notorio anche a quel tempo, che la grande discussione sulla teoria del *prevenire* e del *reprimere* era stata discussa dal Cairoli nel discorso politico di Pavia, dal Zanardelli nel discorso di Iseo, e dallo Spaventa in quello rivolto agli elettori di Bergamo nel 6 maggio 1880.

In conclusione, se si tolgono le misure repressive sancite dal Codice penale nell'articolo 432 sugli arruolamenti arbitrari, negli artt. 131 e 132 sulle bande armate; le disposizioni degli articoli 1 a 6 della legge di pubblica sicurezza 23 dicembre 1888 sugli assembramenti pubblici, degli articoli 7 e 9 sulle processioni civili e religiose, dell'11 sulle passeggiate militari, e i provvedimenti temporanei della legge del 1894 sulle società anarchiche, tutto il resto è abbandonato all'arbitrio del governo, e dominato dalla più deplorabile incertezza di criteri. Il concetto dell'associazione privata non è mai apparso chiaro nè al Parlamento, nè al Governo, e ancor meno si è definito, che cosa sia l'associazione privata, e come debba essere regolata.

tavia per non lasciare troppo nel vago una ricerca, la quale interessa direttamente quest' ultimo trattato, ne farò anche qui un breve cenno senza ripetere le cose dette, ma piuttosto applicando le proposizioni più fondamentali alle moderne collettività giuridiche, che restano per ora prive di legislazione speciale.

Non tornerò dunque a ricordare, come l'adunanza esprime il fatto passeggero della riunione, mentre l'associazione designa soltanto la riunione stabile e ordinata a uno scopo duraturo. Però l'associazione non è mai momentanea come l'adunanza, ma inchiude questa e la presuppone ripetuta nelle deliberazioni della collettività, come mezzo perchè essa eserciti la sua operosità. La sola associazione dunque, non mai l'adunanza è acconcia a costituire il Corpo morale, ossia la collettività insignita di personalità giuridica. Mentre l'atto di associarsi a scopo comune è diritto dell'uomo libero, che si esercita innanzi tutto con l'adunanza, è invece indispensabile l'intervento del potere sociale come potestà moderatrice, quando l'azione spontanea degli individui debba essere regolata con norme positive, affinchè l'associazione acquisti i diritti patrimoniali, e si pareggi per quanto è possibile alla persona fisica nel godimento di siffatti diritti.

217. Per essere ordinate ad unità giuridica, le associazioni devono proporsi uno scopo lecito e duraturo. Ma nel ripetere questa proposizione fondamentale io non ho certo bisogno di ricordare, che cosa debba intendersi per duraturo: cioè continuativo, non già perpetuo, come iperbolicamente si dice (1).

Neanche ho bisogno di dimostrare la necessità, che lo scopo sia lecito. Se non che mi si domanderà, quale è mai il limite assegnato alla libertà dell'associazione, che aspira ad acquistare la personalità giuridica? Per rispondere adeguatamente a questa domanda sarebbe inutile perdersi in accademiche distinzioni, tenendo dietro alla diversità degli interessi,

(1) Vedi il vol. I, n. 44.

che oggidì si chiamano morali, e di quelli che sogliónsi chiamare materiali. Certo la differenza sussiste e ognuno comprende, che rigorosamente parlando altra cosa sono la religione, la carità, lè scienze, le arti belle, e le parti più elevate e più nobili della politica: altra i trovati industriali, i commerci che accrescono di intensità e di agevolezza i comodi della vita, o gli esercizi che fortificando il corpo e addestrando le membra provveggono all' educazione fisica e con essa al benessere materiale. La differenza, ripeto, sussiste; ma a nulla approda per la nostra ricerca: giacchè, mentre tutti indistintamente i propositi atti al conseguimento del benessere morale e materiale sono leciti, se rettamente usati, divengono illeciti, quando siano abusati o contraddicano agli ordinamenti e alle tendenze della società politica.

218. Pigliando una via breve e seguendo con un'occhiata i quadri generali delle collettività del mondo antico e del Medio Evo, tratteggiate nel corso di quest'opera, l'eccitamento più efficace ed universale dello spirito di associazione si scorge nella religione. Voglio dire la religione, come puro culto della divinità nei tempi pagani, quando le pratiche religiose fecero comparsa in tutti i collegi e in tutte le *sodalitates* sacre e profane, ovvero quando all'ombra del cristianesimo lo spirito di devozione generò il monachismo e le congregazioni, che ebbero tanto rigoglio dalla caduta dell'impero romano fino, si può dire, all'era contemporanea. La religione stessa come culto di Dio congiunto con nodo amoroso alla beneficenza, nel duplice intento della pietà verso Dio e della carità verso gli uomini, quando originò le Confraternite e le Opere pie.

In oggi per altro i tempi sono mutati; e la legislazione, secondando le tendenze del secolo, non solo ha abolite tutte le corporazioni religiose, che per la perpetuità dei voti, o la vita claustrale contraddicevano l'umana libertà e la vita operosa, ma ha creduto superflua la più gran parte delle istituzioni di puro culto, e ne ha decretata la soppressione o la tras-

formazione. A fronte di queste disposizioni legislative, che abbiamo già esaminate nel corso dei precedenti trattati, non è dato concepire la erezione in ente morale di associazioni e di istituti privati, che abbiano per mero scopo il culto. Sono possibili solamente quelle istituzioni, le quali corrispondono a un bisogno della popolazione (1); ma queste forme di collettività e di fondazioni, o fanno parte dell'ordinamento territoriale ecclesiastico e sono divenute perciò istituzioni di carattere pubblico; o all'ordinamento medesimo si reputano dal legislatore collegate, e acquistano ugualmente il carattere pubblico.

Sarebbe assurdo il riputare proibita ogni associazione privata a scopo di culto: e prova ne sia la esistenza, nota a chiunque, di molti Circoli religiosi, che sotto varie denominazioni, per es. Circolo della gioventù cristiana, Circolo della gioventù Romana ed altre consimili, si trovano qui in Roma ed in altre città, dove esercitano palesemente il diritto di riunione con tolleranza dell'autorità. Il medesimo dicasi delle associazioni composte dai membri delle soppresse corporazioni religiose, a cui la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto di convivenza sulla base del condominio (2). Ma sono tutte associazioni, che ove si propongano l'unico scopo di esercitare pratiche di culto, non hanno speranza alcuna di essere riconosciute come enti morali. Se le leggi di soppressione, e quella sulle istituzioni pubbliche di beneficenza hanno reputato superflue le istituzioni di culto esistenti e ne hanno decretata la trasformazione a pro della beneficenza, come può supporsi, che il Governo, senza tradire nel suo spirito la legislazione vigente, riconosca sotto forma di circoli o di associazioni religiose nuovi enti di culto?

Contrario dunque assolutamente al dettato della legge positiva il ricostituire personalità giuridiche di carattere pri-

---

(1) Art. 90 e 91 Legge 17 luglio 1890.
(2) Vedi n. 79 e segg.

vato a scopo religioso con quelle note caratteristiche, le quali provocarono l'abolizione del monachismo, del chiostro e della congregazione. Contraria allo spirito della legislazione, e però non conforme a convenienza politica, l'erezione di nuove entità collettizie a scopo di culto, che sebbene prive dei tratti caratteristici invisi alla legge, non rispondono ai bisogni più urgenti della civiltà moderna e all' indirizzo favorito dalla società politica, in cui viviamo.

219. Quanto alle collettività e alle istituzioni private, che s' indirizzino contemporaneamente a scopi di culto e di beneficenza, non credo proibito di erigerle e di riconoscerle legalmente come Corpi morali. Di questa natura mista sono buona parte delle Confraternite. Come invero si è notato più volte, siffatte collegialità molto diffuse in Italia hanno regole e ordinamenti differentissimi da luogo a luogo per effetto delle antiche legislazioni sotto gli ordinamenti delle quali vennero costituite: giacchè le confraternite aspettano ancora la legge italiana che deve governarle uniformemente (1). Intanto però il Governo non esita a riconoscere quelle, in cui trova uno scopo di pubblica utilità, che ne giustifica la erezione. Mi basta citare il riconoscimento legale da pochi anni compiuto della Confraternita della Misericordia in Arezzo, a somiglianza delle Arciconfraternite della Misericordia celebri nelle principali città Toscane per le pratiche della più squisita beneficenza non scompagnata da pratiche di culto (2).

Quelli enti poi, che in qualsiasi forma di collettività a base di corporazione o fondazione, si propongono puri intenti di beneficenza, sono tutti reputati pubbliche istituzioni e regolate dalla legge 17 luglio 1890; giacchè il legislatore ha considerate di interesse pubblico, e però meritevoli di essere go-

---

(1) Vedi nn. 77 e segg.; e i rinvii al volume precedente, in specie nn. 27, 28.

(2) R. D. 24 agosto 1895, n. DLXXVIII (*Raccolta Uff. delle LL. e dei DD.* Par. spec. vol. 1895, pag. 549).

vernate da pubbliche autorità e incardinate all'ordinamento amministrativo pubblico, tutte quante le istituzioni caritative.

220. Fanno eccezione:

a) le fondazioni di famiglia, altrimenti dette fidecommissarie (1). L'articolo 2 della legge 17 luglio 1890 dichiara infatti non comprese fra le istituzioni di beneficenza da essa regolate *le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica.* E con ragione: dacchè le fidecommissarie non sempre hanno in mira di sovvenire i poveri, nè mai hanno carattere di istituzioni pubbliche. Anzi, mentre la legge 3 agosto 1862 le sottoponeva alla vigilanza del Governo per l'adempimento degli obblighi assunti e per impedire abusi della fiducia pubblica (2), la legge vigente ripetendo questa disposizione le ha assolute dalla vigilanza governativa (3): salvo che questa venga riconosciuta dagli statuti dell'istituzione, o giustificata da trasformazioni regolarmente decretate. Il Luchini la pensa diversamente, e cita due pareri del Consiglio di Stato (4): ma i pareri sono anteriori alla legge del 1890, e le ragioni che egli adduce non spiegano il silenzio di questa legge in contrapposto a quella del 1862, che su tal proposito si è voluta deliberatamente modificare.

La legge del 1862 considerava come fidecommissarie private le istituzioni di famiglia, purchè non fossero sottoposte all'amministrazione di pubblici ufficiali. La nuova ha voluto anche su tal proposito modificare la precedente. E giustamente, giacchè la caratteristica di ente pubblico deve dipendere non soltanto dalla qualità degli amministratori, ma ben anche dallo scopo della istituzione. Il Consiglio di Stato ha dal canto

---

(1) Sulle istituzioni di famiglia soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica, vedi vol. V, nn. 36 e segg.

(2) Art. 20 capov. Legge 3 agosto 1862.

(3) Art. 2 ult. capoverso.

(4) Luchini, *Le istituz. pubb. di beneficenza*, § 22.

suo riconosciuto, che questa innovazione deve profittare anche alle istituzioni di famiglia anteriori alla legge del 1890 (1).

Ma una fondazione di famiglia conserverà il suo carattere privato originario, qualora per il continuo allargarsi delle discendenze venga ad interessare la generalità di un paese? In massima, la risposta affermativa non par dubbiosa: giacchè privata è la beneficenza, finchè si ristringe all'aspettativa di poche persone legate da vincoli di famiglia; ma quando si dilata alla generalità degli abitanti, diviene perciò stesso popolare, e quindi pubblica. Questo il principio. È chiaro per altro che in pratica sorge una questione di fatto, e verte appunto nel determinare caso per caso, se la trasformazione sia realmente avvenuta, e di contro all'istituzione siasi affermato un giure correlativo nella generalità degli abitanti.

Anche si è chiesto, se le istituzioni a pro dei discendenti femmine possano ritenersi familiari; ed il Luchini non ha dubitato di negarlo, osservando che nelle femmine la discendenza suol esser maggiore, e si disperde di fronte ad esse l'unità della famiglia, la quale a un certo punto rende impossibile di rintracciare lo stipite (2). Ma, se non erro, l'egregio autore confonde il caso precedente con l'attuale. Può benissimo darsi, che l'istituzione dilatandosi perda il carattere di fidecommissaria familiare: e può anche ammettersi, che tale trasformazione avvenga più facilmente per cognazione, anzichè seguendo il voto agnatizio. Ma da ciò non consegue, che la discendenza per linea di femmine sia sempre impossibile a rintracciarsi, e ogni istituzione familiare debba necessariamente avere il carattere agnatizio. Conosco più di una istituzione antica in pro dei discendenti di date femmine, e so che durano da secoli, nè mai hanno presentate difficoltà di ricerche dei chiamati, nè generato dubbio sulla conservazione del carattere familiare.

---

(1) Luchini, *op. cit.* § 23. Cons. di Stato, Parere 4 luglio 1891 (*Man. amm. Astengo,* 91, 882).

(2) *Op. cit.* § 17.

221. Quando una istituzione è familiare, i chiamati sogliono avere la facoltà di amministrarla da sè, o almeno di eleggere l'amministrazione che credono più opportuna, ove il fondatore non l'abbia determinata egli stesso direttamente, o almeno non abbia detto come deve essere costituita. Accadde per altro, che per disposizioni degli antichi Governi molte fidecommissarie vennero sottoposte ad amministrazioni speciali, e tolte a quelle stabilite dai fondatori; sia per cattiva prova fatta dai fondatori, sia per una certa tutela, che si volle stabilire a pro delle famiglie, in contemplazione delle quali la fondazione era stata eretta. Ora si domanda, se per effetto della legge del 1890, che ha prosciolte le fondazioni di famiglia da ogni ingerenza del Governo, gli interessati potrebbero insorgere contro il precedente stato di cose, e pretendere che le fondazioni familiari già sottoposte ad amministrazioni governative, riprendano lo stato originario e l'amministrazione privata conforme alle disposizioni dell'atto di fondazione. Il dubbio fu proposto nella discussione del progetto di legge innanzi al Senato, dove venne perfino proposta una disposizione transitoria; ma finì con la promessa di una legge speciale, che non è stata per anche presentata. Fu per altro riconosciuto il diritto degli eventuali chiamati a ricorrere contro l'inversione attuata, e l'obbligo corrispondente dell'autorità governativa a rimettere le cose in pristino, quante volte la trasformazione della fidecommissaria in pubblica istituzione non fosse avvenuta per un atto legislativo, contro il quale non si può insorgere, finchè non sia abrogato esplicitamente (1). Anzi è da credere, che dato il rifiuto dell'autorità amministrativa gli interessati possano agire avanti i tribunali.

Finalmente si è mosso il dubbio, se ferme rimanendo le fidecommissarie di antica istituzione, sia oggidì permesso di

(1) Luchini, *op. cit.* § 24, il quale cita inoltre un Parere del Consiglio di Stato, 7 agosto 1882, in cui erano stati ritenuti i principii esposti nel testo.

fondarne delle nuove, e se il Governo abbia facoltà di erigerle in Corpi morali. Ma io non mi trattengo su questo punto: parendomi troppo chiaro, nonostante le esitazioni del Luchini (1), che nessuna legge lo vieta, nè i principii generali del diritto sono contrari. Non solo l'articolo 902 del Codice civile permette le fidecommissarie familiari, quando hanno per oggetto sia di soccorrere l'indigenza, sia di premiare il merito e la virtù, ma l'articolo 2 del Codice civile non limita punto la facoltà del Governo sotto il rispetto di cui discutiamo. Affermare, che non sia permesso oggi di erigere persone giuridiche private, sarebbe non solo proposizione inesatta e non corrispondente ai principii del nostro giure pubblico, ma contradetta dal fatto e dalla pratica, e menomerebbe irrazionalmente la libertà dei privati e i poteri del Governo; il fine di utilità privata non essendo di certo un fine illecito, quando è per sè medesimo onesto e non contraddice all'ordine pubblico o a qualche proibizione tassativa di legge. Solo è vero, che il Governo non è obbligato a concedere il riconoscimento legale, e può negarlo per ragioni di convenienza, usando della facoltà di apprezzamento, che gli è connaturale in tutte le erezioni di Corpi morali.

Del resto, le fondazioni di famiglia essendo persone giuridiche, oltre ad esercitare la beneficenza secondo le proprie tavole di fondazione, hanno il godimento dei diritti civili a norma del Codice. E purchè esse non siano eventualmente devolute alla beneficenza pubblica, la estinzione delle linee chiamate può dar luogo alle clausole di reversibilità stabilite dal fondatore; non essendo infatti le fidecommissarie soggette alla legge 17 luglio 1890, le clausole di reversibilità che per avventura vi si trovino, non incontrano la proibizione sancita dall'articolo 103 della legge stessa.

222. b) *I Comitati di soccorso e le altre Istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci o con oblazioni di*

---

(1) *Op. cit.* § 21.

terzi. Ma questi comitati ed istituzioni, a differenza delle fidecommissarie, sono soggetti alla sorveglianza dell'autorità politica, a fine di impedire l'abuso della pubblica fiducia (1). Che tali comitati e istituzioni sfuggano alla legge del 1890, e però alla tutela della Giunta provinciale amministrativa o del Ministero dell'interno come autorità superiore nei servizi amministrativi, e vadano invece sottoposti alla sorveglianza della polizia, è cosa che non ammette dubbio, perchè viene dichiarato letteralmente dalla legge. Similmente non s'incontra alcuna difficoltà nel fissare il criterio di questa sorveglianza della polizia, giacchè si prende cura di dichiararlo l'articolo 4 del Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891 (2).

Ma non è agevole invece il precisare il concetto dei comitati e delle istituzioni, di cui l'articolo 2 della legge ha voluto parlare. L'analisi rigorosa della disposizione vorrebbe due requisiti cumulativamente: temporaneità dell'istituzione, e mancanza di patrimonio stabile; in modo che l'istituto dovrebbe reggersi con le sole contribuzioni dei soci e le oblazioni dei terzi.

Siccome per altro è difficile il supporre un'istituzione durevole, la quale manchi assolutamente di patrimonio, mentre non è impossibile trovare un'istituzione o un comitato provvisti di capitali, che abbiano uno scopo temporaneo, però io

(1) Art. 2, lett. *a* e capoverso finale, Legge 17 luglio 1890.

(2) Art. 4: - ivi - « Il diritto di sorveglianza attribuito all'autorità politica dall'ultimo comma del citato articolo 2, comprende la facoltà di procedere ad ispezione ed esame degli atti compiuti dalle istituzioni o comitati, di revocarli ed annullarli secondo i casi, nelle forme prescritte dall'articolo 52, lett. *c* della legge, e di fare quant'altro resultasse necessario ed opportuno per impedire, che si abusi della pubblica fiducia. A questo fine gli amministratori o rappresentanti dei comitati e delle istituzioni suddette, debbono comunicare al prefetto della provincia, copia dell'atto di loro costituzione, ed il programma delle operazioni, che si propongono di compiere, indicando il periodo di tempo nel quale intendono darvi esecuzione. Le collette o questue pubbliche promosse dai detti comitati sono sottoposte alle norme sancite dall'articolo 84 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 sulla pubblica sicurezza. »

credo veramente, che tutta l'importanza dell'enunciato articolo si riduca al secondo concetto; in modo che, l'istituzione o il comitato mancante di scopo durevole, non possa mai acquistare il carattere di opera pia sottoposta alla legge del 1890: quantunque possa essere un Corpo morale. Secondo me vengono sotto la categoria delle istituzioni di soccorso contemplate nella lettera a) dell'articolo 2, le associazioni della Croce verde, della Croce bianca e simili, che vanno erigendosi nelle nostre città per prestare soccorso ai feriti, ai malati, ai pericolanti, ognorachè non abbiano la stabilità e il patrimonio necessari per divenire vere istituzioni pubbliche di beneficenza. Sono allora delle opere pie improprie (1).

223. *c) Le società di cremazione.* Anche queste società, mentre hanno un intento di beneficenza e vengono erette in ente morale, mancano, se non vado errato, delle caratteristiche necessarie per soggiacere alla legge del 17 luglio 1890. La pietà verso i trapassati, cominciando dalle pompe funebri e venendo fino ai sacrifizi espiatori, è certamente un ufficio di carità: e tale fu sempre considerato il seppellimento dei morti. Ma la pratica di abbruciare i cadaveri più che da spirito di beneficenza suole essere motivata da sentimenti religiosi, e quasi direi, senza offesa del pietoso intento, da reminiscenze del paganesimo: onde a parer mio le società di cremazione mancano del carattere essenziale a contrassegnare gli enti sottoposti alla legge del 17 luglio 1890. Ciò non di meno, poichè nulla hanno di illecito, il Governo non ha mai avuta difficoltà di erigerle in ente morale: e lo prova la società di cremazione riconosciuta come corpo morale in Torino, che io cito a cagione di esempio (2).

224. Venendo a ragionare dello scopo politico, nulla è più facile nel passare a rassegna le antiche e le moderne col-

---

(1) Vedi il vol. V, n. 28.

(2) R. D. 25 febbraio 1892, n. CCXLVI (*Raccolta Ufficiale delle LL. e DD. P. Spec. vol. 92, pag. 165*).

lettività, che di trovarne parecchie, in cui fa capo la politica; e nulla per contrario è più difficile, che imbattersi in un ente collettivo politico di ragion privata, che sia eretto in Corpo morale. Intendiamoci bene. La politica può benissimo servire di soggetto a studi nobilissimi, in quanto è una scienza che ha base immutabile nella natura socievole dell'uomo e nelle regole eterne della giustizia e della onestà che devono presiedere a ogni convivere civile. Può anche servire di scopo accademico pur discendendo dalle elevate regioni della scienza nei campi più umili dell'arte, con lo studiare le accidentali conformazioni del soggetto sociale, che dipendono dalla tempera degli individui e dalle varie ragioni delle consuetudini e dalla cultura, e il modo di adattarvi proporzionandoli al bisogno i dati immutabili della scienza. Ma finchè la politica resta nella sfera degli studi accademici, essa non serve di substrato a un sodalizio politico, come volgarmente s'intende, quando si parla di associazioni a fine politico. Le associazioni, che si occupano di politica quale soggetto di studio, sono accademie non diverse da quelle letterarie, matematiche, filosofiche, giuridiche o di qualsivoglia altro ramo dello scibile umano. Quando si parla di associazioni a scopo politico, s' intende dire di quelle che escono dal giro dell'astrazione ed entrano in quello dei fatti: sia dandosi alla propaganda delle idee più o meno sovversive, sia predicando l'anarchia o la rivolta, sia procacciando di mettere le redini del governo in mano alle fazioni predilette. Questa tendenza, come si è visto, la ebbero quasi tutti i collegi romani nel cadere della repubblica; e fu per essi causa malaugurata di sterminio. Faziosi come furono vennero in uggia ai dittatori, ai Consoli, al Senato, e poi agli Imperatori, che gli distrussero. Pur troppo non hanno tendenze sostanzialmente diverse molti sodalizi contemporanei, che sotto l'apparenza di tirocinio professionale, di aiuto reciproco tra le classi degli operai, mirano a tutt'altro: ora spingono allo sciopero, ed ora alla lotta di classe. I promotori rizzano cattedra di dottrine pericolose; e pro-

fittando dell'inesperienza dei creduli, tramutano le associazioni in propagande di torbidi politici. Ora il Governo, non che erigere in Enti morali dei sodalizi che sono di pericolo pubblico, è piuttosto inclinato ad infrenarli, e persino necessitato a impedirgli come libere associazioni. Quando non sono bastati i poteri ordinari è ricorso alle leggi, che hanno più di una volta sanzionati provvedimenti eccezionali contro il diritto di associazione a palese o larvato scopo fazioso.

Potrebbe forse riuscire tollerabile la personalità giuridica dei Comitati elettorali, quando non si proponessero altro che l'esercizio regolare del diritto di suffragio: ma la temporaneità di questi comitati e la mancanza di patrimonio ne rendono l'erezione quasi sempre impossibile.

225. In nessun ordine d'interessi l'utilità dell'associazione prova meglio che in quello degli economici: ma bisogna intendere quest' aggettivo in senso piuttosto lato. Come il lettore avrà probabilmente capito, intendo parlare di tutte quelle associazioni, le quali si propongono un fine di benessere materiale qualsiasi, e favoriscono con qualunque mezzo l'industria e il commercio innanzi tutto. Taccio ora naturalmente delle società a scopo di guadagno, perchè come si vide, costituiscono una classe a parte di enti collettivi regolati dal Codice di commercio e da leggi particolari. Taccio pure delle società e degli istituti di previdenza, di risparmio, di cooperazione, perchè sono parimente regolati da leggi speciali; e taccio finalmente delle Società di mutuo soccorso fra gli operai, che sono pure sottoposte a una legge fatta a posta per loro. Ricordo ora quelle associazioni congeneri, le quali dimenticate dal legislatore restano nel dominio dei principii generali, e all'occasione si erigono dal governo sulla base dell'articolo 2 del Codice civile. Ecco infatti la Società di previdenza fra gli artisti drammatici di Roma (1), la Società

(1) **R. D. 25 maggio 1895, n. CXIV, (*Raccolta cit.* Parte spec. vol. 1895, pag. 201).**

fra i maestri elementari in Messina (1), il Collegio degli ingegneri e architetti di Napoli (2), l'Associazione napoletana dei medici e dei naturalisti (3); la Società di mutuo soccorso fra i reduci delle patrie battaglie in Cesena (4); la Società artistico commerciale di mutuo soccorso per le malattie in Verona (5). Chi ben consideri, sono queste altrettante forme di fratellanze a intenti di previdenza e di aiuto reciproco, erette mediante Reali decreti, che ne fanno dei Corpi morali; ed esempi che io cito fra i moltissimi: poichè non voglio davvero fare l'elenco delle innumerevoli società dello stesso genere, che furono erette in Italia dalla costituzione del regno in poi; e nel resto, rimando il lettore alla Parte Speciale della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Governo, dove si trovano registrate e si vanno di giorno in giorno registrando le altre, che trovano per compagne.

226. Oltre queste specie di associazioni aspirano alla personalità giuridica anche talune fra quelle che si propongono l'esercizio di un'industria, la quale per certe specialità proprie alla sua indole ha bisogno di una consociazione diversa dalla società commerciale.

L'esempio più notevole ce ne è dato dalle Associazioni fra gli utenti di caldaie a vapore; la origine delle quali collettività si spiega pensando alle cautele ristrettive imposte dalla legge di pubblica sicurezza per l'esercizio delle vaporifere. Infatti, gli articoli 27 e 28 delle leggi di pubblica sicurezza contengono alcune disposizioni di precetto per l'uso delle caldaie a vapore; e oltre a ciò l'articolo 29 commina delle pene ai contravventori. In fine l'articolo 138 riserva al Governo del Re di pubblicare per Decreto reale il Regolamento per l'esecuzione di esso. Ora, in virtù di questa facoltà tro-

(1) R. D. 19 dicembre 1895, n. DCCLVI (*Racc. cit.*, Parte spec. 1895, pag. 647).
(2) R. D. 31 gennaio 1892, LI (*ivi*, 1892, pag. 98).
(3) R. D. 8 maggio 1892, n. CCXXXIII (*ivi*, 1892, pag. 410).
(4) R. D. 9 giugno 1893, n. CCCXXI (*ivi*, 1893, pag. 677).
(5) R. D. 18 novembre 1893, n. DCIII (*ivi*, 1893, pag. 1277).

viamo promosso dal Ministero dell' agricoltura, industria e commercio il R. D. 3 aprile 1890 n. 6793 (serie 3ª), che promulga il Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore; e siccome per mettere in opera una caldaia occorre il certificato che ne constati la sicurezza, e il certificato deve rilasciarsi dai periti governativi dopo prove e riprove periodiche, è venuto così a stabilirsi un procedimento costoso ed incomodo per l'esercente privato. A rendere meno sensibili le difficoltà e le spese, gli articoli 36 e 37 del Regolamento concedono alle associazioni fra gli utenti di caldaie in un dato perimetro territoriale un trattamento di favore, consistente nel permettere agli agenti tecnici propri di tali associazioni di far le visite e le prove occorrenti sulle caldaie; purchè siano associazioni che abbiano sottoposti gli Statuti e i Regolamenti all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e siano però riconosciute come enti morali. Ed ecco le ragioni per cui gli utenti di caldaie a vapore stabiliti in un dato perimetro territoriale si sono associati, ed hanno domandata la erezione in ente morale. Vari Reali Decreti gliela hanno concessa autorizzando le società nei confini di territorio designati sotto la sorveglianza governativa (1). Sorse per altro disputa, se l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto per l'esercizio in determinate province portasse per conseguenza il monopolio esclusivo dell'associazione locale, e l'obbligo degli industriali quivi residenti d'iscriversi in quella associazione con divieto di costituirvene un'altra. La questione venne agitata fra l'Associazione di Milano e quella di Gallarate; e decisa dalla IVª Sezione del Consiglio di Stato nel senso di escludere ogni monopolio (2).

---

(1) Vedansi RR. DD. 4 maggio 1893, n. CCLXXVIII, per il circondario di Ferrara; 28 ottobre 1892, n. DCCLXXXI, per quello di Biella; 29 ottobre 1892, n. DCCLXXXII per quella di Gallarate; 7 dicembre 1890, n. MMMMXXXV (Serie 3) per quello di Milano.

(2) Dec. 5 maggio 1893 (*Giust. Amm.* 93, 1, 235).

227. Un mutuo ricambio sociale di servigi destinati alla produzione si è affermato tra i comproprietari o comunisti, che godono beni immobili. Senza più ricordare gli Alberghi di Genova, unioni di famiglie abolite nel 1576 e convertite allora in Corporazioni di famiglia, che furono ugualmente soppresse con le leggi del 13 aprile e 14 giugno 1798 svincolando quelle specie di fidecommissarie e restituendo i beni liberi ai discendenti (1), si conoscono in varie parti d'Italia sotto diverse denominazioni, le *Masse di famiglia*, le *Masse di partecipanti*, le *Vicinie*, le *Università agrarie*, destinate all'uso e al godimento di determinati beni, che si possiedono in comune dai consociati (partecipanti o virtualisti, come in alcuni luoghi si chiamano); i quali, o sono membri di determinate famiglie legate da vincoli agnatizi, o da semplice incolato; e talvolta si allargano fino a costituire la generalità degli abitanti di un dato Comune o di un più ampio territorio. La giurisprudenza già da molto tempo considera queste masse od università come corpi morali (2). La legge poi del 4 agosto 1894, n. 397 ha regolato una buona parte di questi domini collettivi. Ha provveduto cioè alle università agrarie, comunanze, partecipanze e associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un comune o di una frazione, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione e il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandre di bestiame. E ha detto che *sono considerate persone giuridiche* (3). Anzi ne ha fatte delle persone giuridiche di

---

(1) Trib. Genova, 31 marzo 1891 (*Temi gen.* 91, 1571; *Foro, Rep.* 91, 274); Genova, 10 aprile 1888 (*Temi Romana*, 88, 129 e *Foro, Rep.* 88, 246).

(2) Bologna, 26 ottobre 1866 (*Annali*, I, par. 2, pag. 162); Trib. Bologna, 19 febbraio 1889 (*Riv. giur. bol.* 89, 135, *Foro, Rep.* 89, 231); Bologna, 31 maggio 1887 (*Riv. giur. bol.* 87, 277; *Foro, Rep.* 87, 290); Cass. Roma, 10 maggio 1883 (*Legge*, 83, 2, 727) e 30 giugno 1890 (*Diritto it.* I, 451, e *Foro, Rep.* 90, pag. 243) per l'associazione di Medicina e Gazzanigo. Vedi pure Cass. Roma, 8 maggio 1882 (*Legge*, 82, 2, 76) per la Massa dei partecipanti di Diecimo nel Lucchese; 10 maggio 1883 (*ivi*, 83, 2, 726).

(3) Art. 1 Legge cit. 4 agosto 1894.

carattere pubblico, perchè le ha sottoposte alle disposizioni adattabili della legge comunale e alla vigilanza delle autorità medesime, che sopravvegliano ai Comuni (1). Ma questa legge del 1894 ha pensato soltanto ai domini collettivi costituiti nelle province dell'antico stato Pontificio. Quelle dunque, che si trovano in altre province, restano università ed associazioni private, ed è loro conservata la personalità giuridica che prima avevano: altrimenti dovrebbero provvedersi di un Decreto Reale, che le riconoscesse legalmente e di statuti organici, che le regolassero.

Si è dubitato, se queste partecipanze, o con qualunque nome si chiamino, abbiano affinità con le istituzioni di beneficenza e possano almeno considerarsi come opere pie improprie. Sul qual proposito giova leggere ciò che ne pensa l'autore più competente in siffatto argomento (2).

---

(1) Art. 4 e 5 cit. legge.

(2) Luchini, *Le istituzioni pubbliche di beneficenza*, ecc. § 58, *Delle partecipanze*. « Una figura particolare di istituzioni è presentata dalle così dette *partecipanze*. Questi sodalizi hanno per iscopo il bene economico, congiuntamente al bene morale dei loro componenti, la conservazione ed il miglioramento della proprietà agraria e della industria agricola.

Se ne trovano specialmente nelle provincie ex-pontificie, e la sola provincia di Bologna ne ha diverse: p. es. a Medicina, a Villa Fontana, a Budrio, a S. Giovanni in Persiceto, a Sant'Agata Bolognese.

Sono regolate da statuti depositati negli atti di pubblici notai, alcuni dei quali hanno data assai moderna. In osservanza dei pareri del Consiglio di Stato del 20 settembre 1862 e del 28 giugno 1864, la prefettura di Bologna con decreto del 17 settembre 1874 dichiarava cessata l'ingerenza del prefetto nella amministrazione di siffatti sodalizi. E ciò pel motivo, che prevalgono in coteste partecipanze i caratteri di private comunioni di beni da regolarsi col Codice civile.

Esaminando l'indole di siffatti consorzi si vede, che i beni sono considerati di spettanza dell'intero consorzio, al quale sono spesso intestati nei libri catastali, e che i singoli partecipanti ne hanno il godimento pel termine assegnato, sotto la direzione e vigilanza di una rappresentanza amministrativa. Questa agisce anche in giudizio nell'interesse della massa dei partecipanti, come può vedersi da molte decisioni inserite nelle raccolte di giurisprudenza.

Nella sostanza però queste istituzioni rappresentano piuttostochè enti morali di utilità pubblica con carattere di vera indefettibilità, comunioni di in-

228. Mirano al benessere materiale e morale quei sodalizi e quelli istituti, che favoriscono l'educazione fisica o morale dell'uomo, o procacciano il sollievo dello spirito. I giuochi ginnastici, le palestre, i piazzali di giuoco e di *sport*, gli esercizi che addestrano al maneggio delle armi, alle corse a piedi a cavallo, o su motori meccanici, quelle dei carri, del giuoco del pallone, ed altri di tale natura, furono in grande onore presso gli antichi. Andati in disuso nei tempi del decadimento nazionale, oggi tornano in favore, e destano l'istinto collettivo, intento a promuovere l'incremento dell'educazione fisica nelle scuole e nel popolo. Senza che io parli delle Società del Tiro a Segno, che sono divenute vere istituzioni pubbliche incardinate nell'amministrazione dello Stato e rette da legge speciale, ma quante società ginnastiche, ciclistiche, associazioni e palestre per giuochi ginnastici si vedono sorgere ogni giorno nelle nostre città e ottenere la personalità civile? Non è molto, per esempio, che il Governo del Re concesse la per-

---

teressi, per quanto permanenti tra più famiglie. E ciò può dirsi in tema generale, perchè assai grande è la varietà di queste antiche istituzioni. Lo scopo di beneficenza può escludersi in questa specie di sodalizi, tanto più che è frequente che alla sola condizione dell'incolato siano subordinate le ripartizioni dei frutti e anche del godimento in natura dei beni.

La Corte di Cassazione di Roma trovandosi di fronte a una fattispecie nella quale dalla Corte di appello di Lucca si era riconosciuta l'esistenza di un ente di mano morta nella così detta *Massa dei partecipanti di Diecimo*, non si peritò di esaminare le condizioni di fatto di questa massa; e decise che fu creata per fini privati e nell'interesse particolare delle famiglie, che erano concorse a costituire il fondo capitale. Secondo le idee del tempo, i fidecommessi, i meriti di famiglia, le masse erano fondazioni corrispondenti alle necessità del sistema feudale e scomparvero dopo le leggi abolitive della feudalità e dei fedecommessi. Queste masse essendo state sciolte in favore degli interessati, i beni sono ritornati nella libera circolazione, e se non sono stati divisi, non è la legge che vi abbia posto ostacolo, ma è l'accordo espresso o tacito degli interessati a voler continuare una comunione di beni regolata dal Codice civile.

Da ciò consegue, che la massa dei partecipanti non ha nulla di comune con gli stabilimenti di manomorta, informati a principii di ragione pubblica e di ordine essenzialmente diverso ».

sonalità civile alla società ginnastica Gallaratese, e all'altra Vittorino da Feltre di Piacenza (1).

All'educazione morale, sia letteraria, sia artistica, e per dirlo generalmente a favorire la cultura, tendono invece le associazioni o accademie musicali, letterarie, drammatiche, le associazioni della stampa che pure spesseggiano almeno nelle città più importanti. Eccovi la società degli amatori di Belle arti eretta in Roma nel 1895 (2); l'accademia drammatica di Genova riconosciuta come ente morale, ecc. nel 1894 (3); la società promotrice delle biblioteche popolari di Milano nel 1893 (4). Ecco, per tacere di tanti altri esempi, l'accademia medico-fisico fiorentina riconosciuta legalmente come ente morale nel 1894 (5).

Nè meno importante in questo indirizzo economico morale della collettività è il concorso di alcuni comitati, i quali, sebbene privi del carattere di perpetuità, nel senso che molti lo intendono, aspirano a conseguire e ottengono spesso la personalità giuridica (6). Citerò ad esempio il comitato Italo-Americano per il IV centenario Colombiano eretto in Genova nel 1892, e riconosciuto come corpo morale (7); il comitato per la costruzione della facciata della Basilica di S. Petronio in Bologna, costituito in quella città nel 1894 e tuttora riconosciuto come persona giuridica (8).

E per ultimo non si debbono trascurare i circoli ricreativi v. g. della caccia, degli scacchi, i *clubs* d'altre associazioni di mero diletto, che a imitazione dei *seribibi*, dei *convictores*

---

(1) R. D. 13 dicembre 1894, n. DXCIX (*Racc. uff.* Par. spec. cit. 1894, pag. 1190) R. D. 12 gennaio 1893, n. LXXXI (*ivi*, 93, pag. 155).

(2) R. D. 24 febbraio 1895, n. LXII (*ivi*, 1895, pag. 87).

(3) R. D. 25 febbraio 1894, n. CXXIV (*ivi*, 1894, pag. 226).

(4) R. D. 22 gennaio 1893, n. LXXIII (*ivi*, 1893, pag. 139).

(5) R. D. 14 giugno 1894, n. CCLXXXVII (*ivi*, 1894, pag. 568).

(6) Vedi il vol. I, n. 64, dove si parlò della capacità giuridica dei comitati non eretti ancora in corpi morali.

(7) R. D. 1 maggio 1892, n. CCLXXV (*ivi*, 1892, pag. 535).

(8) *Raccolta uff. delle LL. e DD. loc. cit.*, 1894, I, pag. 1195.

romani, e dei *cercles d'amusement*, o *sociétés d'agrément* della Francia e del Belgio (1), si danno ai geniali ritrovi e all'onesta ricreazione. Insomma un risveglio dello spirito di associazione in ogni specie di divertimento onesto e di svago lecito, si nota anche in Italia; ed io non vedo per qual ragione il Governo possa incontrare difficoltà ad erigere in corpo morale siffatte associazioni, quando domandino il riconoscimento legale (2).

II.

229. ORDINAMENTO. Per raggiungere lo scopo che si propongono, gli enti collettivi di carattere privato possono ordinarsi come vogliono.

I consociati votano gli statuti e stabiliscono quei patti, che credono più convenienti all'interesse loro. L'autonomia interna dei collegi privati resta dunque a tutt'oggi il principio fondamentale del nostro diritto pubblico, come fu un tempo nel diritto romano, e a più forte ragione nel Medio Evo; in modo che vale ancora il principio tramandato dalla legge delle XII tavole: *his autem potestatem facit lex, pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant* (3). Basta bene, che ogni associazione privata dato a sè medesimo l'assetto che vuole secondo il regime di libertà inerente al nostro giure pubblico, sottoponga poi al Governo, quando essa voglia ottenere l'erezione in Corpo morale, i suoi statuti, perchè gli esamini; e assicurandosi che nulla contengono di contrario alle leggi e all'ordine pubblico, gli approvi, o al

---

(1) Vedi Van den Heuvel, *De la situation légale des associations sans but lucratif* ecc. pagg. 107 e segg.

(2) Vedi Cass. Firenze, 21 gennaio 1895 (*Temi Veneta*, 95, 136) e nota dove si cita: Venezia, 26 gennaio 1894 (*ivi*, 94, 369); Trib. Bologna, 24 febbraio 1882 (*Riv. giur. bolognese*, 82, 90); Cass. Torino, 31 dicembre 1886 (*Foro*, 87, 1, 218 e nota); Cass. Firenze, 7 luglio 1887 (*Giur. it.* 87, 678; *Annali*, 87, 478; *Foro*, *Rep.* 87, 102); e 21 gennaio 1865 (*Legge*, 95, 1, 478).

(3) L. 4. Dig. *de colleg. et corpor.* (XLVII, 22).

bisogno gli modifichi per contemperarli alle pubbliche esigenze.

Di qui si trae la ragione, per cui le società segrete non possono mai aspirare alla personalità giuridica. La libertà presuppone l'esercizio del diritto aperto agli occhi di tutti. Ora, l'associazione segreta non soddisfa a questa esigenza dei tempi di libertà. Essa ha ragion d'essere nella storia e non nel presente: voglio dire nel regime del dispotismo, dove sorgeva a fine di lotta per preparare la rivoluzione. Le sètte segrete dunque non si confanno ai governi liberi, e vi riescono piuttosto di pubblico pericolo, che di aiuto alla prosperità dello Stato. Possono soltanto sperare di essere tollerate, se il governo sia rassicurato dall'onestà dei propositi, che riesce a indovinare. Le associazioni massoniche per es. vivono tollerate, perchè i Governi ne conoscono il fine non contrario all'ordine pubblico, e sanno che il segreto è mantenuto per tradizione, non per intima ragione di contrasto con l'ordine pubblico costituito.

Lo statuto organico dell' associazione riconosciuta, come quello di qualunque altro corpo morale, ha forza di patto contrattuale fra i membri dell'associazione; e la violazione di esso costituisce lesione di diritto, su cui in caso di controversia decide prima di tutto il corpo deliberante (1), quindi l' autorità giudiziaria (2). Similmente è di competenza dell'autorità giudiziaria l' interpetrazione degli statuti. Ma non credo, che la sentenza possa denunciarsi in cassazione, perchè non possono esservi discusse generalmente quelle sentenze, che definiscono la interpetrazione dei contratti (3); dacchè, sebbene lo statuto sia rispetto ai soci la legge interna del corpo morale, ed ogni socio abbia obbligo di sottostarvi fin che partecipa all'associazione, tuttavia è una legge contrattuale.

---

(1) Cagliari, 23 novembre 1893 (*Foro*, *Rep.* 94, 1, 118, voce *Associazione*).

(2) Milano, 22 aprile 1887 (*Annali*, 87, 147 e *Foro*, *Rep.* 87, 103).

(3) Vedi Cass. Torino, 21 febbraio 1885 (*Giur. tor.* 85, 274 e *Foro*, *Rep.* 85, 97).

Con lo statuto deve essere scelta una forma interna di ordinamento, uno o più capi, ovvero rappresentanti, gli amministratori, la sede sociale. Devono inoltre essere determinati la forma delle deliberazioni, e il numero dei votanti e dei voti necessari, affinchè il deliberato sia valido e obbligatorio (1). Se gli statuti tacciono, si ricorre ai principii generali, tra cui dominano le regole seguenti:

il potere deliberativo spetta all'assemblea, e il voto della maggioranza prevale su quello della minoranza; ma si può impugnare dai dissenzienti, se fu preso irregolarmente o trasmodò per eccesso di potere (2):

la rappresentanza in giudizio e fuor di giudizio spetta ai capi, direttori, presidenti, o con qualunque altro nome si chiamino (3), che governano il sodalizio; e sono essi pure coloro che amministrano il corpo collettivo, se l'amministrazione e l'esecuzione delle deliberazioni non sia stata affidata ad altre persone:

le facoltà degli amministratori non possono eccedere gli atti di amministrazione ordinaria, salvochè siano specialmente autorizzati ad atti di disposizione da un deliberato dell'assemblea, o da un patto statutario; e la incapacità di essi può essere opposta dai soci, quando l'atto sia resultato dannoso all'associazione (4):

tutti gli amministratori, che hanno partecipato all'atto dannoso, ne sono responsabili solidalmente, se agirono con dolo ovvero con colpa (5).

Sui diritti di queste collettività, dopo che furono legalmente

---

(1) Cass. Torino, 8 aprile 1889 (*Foro*, 89, 1, 664 e nota).

(2) Cass. Palermo, 18 marzo 1879 (*Circol. giur.* 80, 78; *Foro, Rep.* 80, 314).

(3) Cass. Napoli, 12 aprile 1889 (*Legge*, 89, 2, 631); Cass. Torino, 7 luglio 1887 (*Annali*, 87, 475, e *Foro, Rep.* 87, 102); Cass. Torino, 7 aprile 1880; (*Giur. tor.* 80, 474); Torino, 18 marzo 1887 (*ivi*, 87, 370 (*Foro, Rep.* 87, 291).

(4) Cass. Torino, 3 aprile 1886 (*Giur. tor.* 86, 342; *Foro, Rep.* 86, 292).

(5) Cass. Torino, 18 novembre 1884 (*Legge*, 85, 2, 42); Genova, 24 marzo 1893 (*Temi gen.* 93, 250; *Foro, Rep.* 93, 325).

riconosciute come persone giuridiche, io non ho bisogno di trattenermi. È cosa detta più volte, che possono esercitare tutti i diritti civili patrimoniali *ex iure communi*, salve le limitazioni fatte per avventura negli statuti. Non hanno per altro privilegi o diritti singolari; e ciò perchè la legge soltanto è quella che può concedergli, e qui supponiamo delle persone giuridiche private erette con atto di Governo senza la base di una legge speciale. Da ciò nasce, che mentre tutti gli enti collettizi hanno bisogno per vivere di imporre dei contributi ai soci, questi contributi non hanno carattere giuridico diverso dai contributi pattuiti nelle società civili: non possono cioè riscuotersi con forme speciali di esecuzioni, nè essere garantiti da privilegi.

Merita ricordo la capacità a ricevere lasciti, doni ed eredità sotto le restrizioni fissate dalla legge del 5 giugno 1850.

230. Un altro punto meritevole di speciale considerazione è il determinare l'ingerenza dello Stato, e segnatamente del Potere esecutivo sulle associazioni private erette in Corpo morale. Sull'intervento necessario all'erezione non può essere dubbio, giacchè spetta al potere esecutivo di decretare il riconoscimento legale. A tale intento sono i diversi Ministeri competenti in ragione della materia su cui verte lo scopo dell'associazione, che provocano il Decreto Reale di erezione; e poichè per provocarlo devono esaminare l'atto di costituzione e lo statuto organico proposto dai promotori, è chiaro che così facendo esercitano un diritto di ispezione, conducente o al diniego assoluto, o alla concessione della personalità giuridica, ovvero al partito intermedio di concederla con talune modificazioni e sottoponendolo a certe condizioni. Su ciò nessun dubbio; ed è solo a notare la tendenza della nostra legislazione a spogliare il Governo centrale di questa facoltà, delegandola o alle autorità governative locali, come si propone con vari progetti di legge che sono allo studio, ovvero di deferirlo all'autorità giudiziaria, nel senso per altro di sopprimere ogni indagine di convenienza e di limitare il com-

pito del giudice a un' indagine di mera legalità. Il che è avvenuto, come vedemmo poco fa, col Codice di commercio, e con quasi tutte le altre leggi speciali, che hanno conferita la personalità giuridica a determinate classi di associazioni.

Gravi dubbi nascono invece nel risolvere, se l'intervento del Governo può essere continuo; vegliare sull'andamento dell'ente collettivo, e ritogliere quella personalità giuridica che venne concessa col decreto di erezione, provocando dall'autorità regia un decreto contrario. Se la questione si considera astraendo dalla nostra legislazione positiva, s' incontrano soluzioni differentissime, perchè la libertà da un lato, e la missione dello Stato dall' altro sono state diversamente intese secondo le tendenze, le epoche, e gli interessi. Ma se guardiamo la nostra legislazione, e consideriamo, che il legislatore ha determinato l' intervento e l' ingerenza delle autorità pubbliche in tutte quelle specie di collettività, che credè di non potere abbandonare all'assoluta libertà individuale, bisognerà concludere rispetto a quelle non regolate da alcuna legge speciale, che la tutela e la sorveglianza del potere esecutivo non possono in massima giustificarsi (1). L' ingerenza governativa ha bisogno di essere autorizzata da una legge; o almeno di essere riservata dal Governo medesimo nell'atto di concedere l'erezione in ente morale, facendone una condizione esplicita dello statuto organico che approva. Il che per altro non è nelle buone consuetudini.

Per le stesse ragioni non può ritenersi autorizzato il Governo del Re a ritogliere la personalità giuridica una volta che l'abbia conceduta. Nulla su questo proposito credo di dovere aggiungere alle osservazioni esposte nella Parte generale (2). Importa soltanto di evitare la confusione fra le facoltà di sciogliere le adunanze e impedire le riunioni secondo le norme della legge di pubblica sicurezza, dalla facoltà di

(1) Vedi il vol. I, nn. 24 e segg.

(2) Vedi vol. I, nn. 201, 202.

togliere la personalità giuridica una volta concessa. Parlo di quest'ultima soltanto: e ripeto, che per esercitarla il Governo ha bisogno di una legge speciale, che gliela conceda: per lo meno ne ha bisogno per regolare la devoluzione dei beni. Onde avviene, che una legge sulle associazioni, e particolarmente sulla maniera di scioglierle, è un desiderato della nostra legislazione.

231. Del resto, tutto quello che ho detto in quest'ultimo paragrafo si applica tanto alle associazioni, che hanno per base un albo determinato di soci, e che secondo il linguaggio giuridico invalso nella nostra Dottrina si dicono Corporazioni, quanto alle così dette Fondazioni, od Istituzioni. Senza ritornare sulle dimostrazioni, che c'indussero a stabilire l'identità del concetto fondamentale, in cui si radicano questi due tipi della personalità giuridica, si può affermare senza esitazione, che le norme di erezione, di amministrazione, e di sorveglianza governativa sono comuni ad entrambe: fatta differenza nelle condizioni costitutive del potere deliberativo, il quale nelle corporazioni si esplica con le adunanze dei consoci, mentre nelle fondazioni, è concentrato e sottinteso nei poteri dei capi e degli amministratori. Ma conviene pure tener presente, che le fondazioni di mero interesse privato sono quasi inconcepibili, o almeno si riducono alle istituzioni di famiglia, perchè ogni fondazione suole avere per oggetto il benessere generale, e riguardare intere classi di persone, come per es. i poveri, la generalità degli abitanti di un Comune, di una Provincia e via discorrendo.

Io non credo alla teoria, che considera altrettante persone giuridiche, le eredità giacenti, le eredità beneficiate, e generalmente i patrimoni in liquidazione. Per quanto degna di rispetto sia la scuola, che sotto gli auspicii del patrimonio separato, o patrimonio senza padrone, ha preso a sostenerla, io la reputo una di quelle dottrine fondate più sull'apparenza, che sulla realtà delle cose. Ma temerei di annoiare inutilmente il lettore, se qui mi facessi a ripetere, quello che dissi

a tal proposito nella Parte generale (1), e che non ho veduto finora trionfalmente confutato da alcuno.

Basti concludere, che in tutte le configurazioni del patrimonio separato si trova sempre, chi ben guardi, un soggetto dei diritti patrimoniali in carne e in ossa, o in un altro ente morale già riconosciuto. Potrà essere incerto chi sia per qualche tempo questo soggetto, ma in ultimo vien fuori. Così per esempio nell' eredità giacente, o è la persona chiamata dalla legge o dal testatore che si riesce a rinvenire, o è lo Stato. E non occorre dire, che nell'eredità beneficiate, nei patrimoni in liquidazione o per fallimento o per altra causa, la persona fisica che costituisce il subietto giuridico dei beni, è sempre conosciuta.

(1) Vedi il vol. I, n. 32.

FINE DELL' OPERA.

INDICE

PARTE SPECIALE

TRATTATO III. LIBRO II.

ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI DI CULTO

SEZIONE I.

ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI ECCLESIASTICHE

INTRODUZIONE

TITOLO I.

NOZIONI E CARATTERI DELLA PROPRIETÀ ECCLESIASTICA

CAPITOLO I.

DEL PATRIMONIO DELLA CHIESA NELLA SUA SOSTANZA

I.

II.

CAPITOLO II.

DEL PATRIMONIO DELLA CHIESA NEL SUO SOGGETTO

§ 1.

Varie teorie sulla personalità giuridica ecclesiastica.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

§ 2.

Dei singoli istituti ecclesiastici.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

TITOLO II.

AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ISTITUTI ECCLESIASTICI IN GENERALE

CAPITOLO I.

CONSIDERATA SOGGETTIVAMENTE, RISPETTO CIOÈ ALLE PERSONE DEGLI AMMINISTRATORI.

I.

II.

CAPITOLO II.

CONSIDERATA OGGETTIVAMENTE: CIOÈ RISPETTO AGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE

§ 1.

Degli acquisti o aumenti di patrimonio.

I.

II.

III.

§ 2.

Degli atti di amministrazione ordinaria.

I.

II.

§ 3.

Degli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.

I.

II.

III.

CAPITOLO III.

TUTELA E SORVEGLIANZA SUL PATRIMONIO DEGLI ISTITUTI ECCLESIASTICI

I.

II.

III.

TITOLO III.

CAPITOLO UNICO

RIFORMA, SOPPRESSIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI E DEVOLUZIONE DEI BENI

I.

II.

SEZIONE II.

ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI DEI CULTI ACATTOLICI

I.

II.

TRATTATO IV ed ultimo.

LE SOCIETÀ, LE ASSOCIAZIONI E LE ISTITUZIONI PRIVATE.

CENNI PRELIMINARI

CAPITOLO I.

LA PERSONALITÀ GIURIDICA NELLE SOCIETÀ E NELLE ASSOCIAZIONI A SCOPO DI GUADAGNO

§ 1.

Delle ragioni, che escludono tale personalità dalle società civili, e la includono in quelle di commercio.

I.

II.

III.

§ 2.

Costituzione e ordinamento della personalità giuridica nelle società a scopo di lucro.

I.

II.

§ 3.

Estinzione della personalità giuridica nelle società a scopo di guadagno.

CAPITOLO II.

LA PERSONALITÀ GIURIDICA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ISTITUZIONI PRIVATE CHE NON HANNO PRINCIPALMENTE SCOPO DI LUCRO

§ 1.

Cenni storici.

I.

II.

§ 2.

Associazioni e istituzioni moderne rette da leggi speciali.

I.

II.

III.

§ 3.

Associazioni e istituzioni moderne non rette da leggi speciali.

I.

II.

INDICE ALFABETICO GENERALE

DELLE MATERIE

CONTENUTE NELL'OPERA

La cifra romana indica il volume: l' araba i numeri progressivi contenuti in ciascun volume (*).

(*). Si sono citate in nota quelle leggi sopravvenute in corso di stampa, le quali hanno recata qualche innovazione alle materie esposte nel testo dell'opera.

(1) Vedi la legge 21 giugno 1896, n. 218, che ha sostituito per taluni Corpi morali il Decreto del Prefetto al Decreto Reale.

Quantunque molto si disputi in dottrina sul carattere dell'appalto dei lavori, se sia cioè vendita o locazione, non può esser dubbio che gli appalti dei lavori pubblici abbiano generalmente natura di locazione, perchè si eseguiscono quasi sempre sul suolo demaniale; ivi, 236, 237, 238, 239, 240. — Come la considerazione personale dell'appaltatore non sia assolutamente estranea al contratto di appalto dei lavori pubblici, che però diviene incedibile e intrasmissibile; ivi, 241. — L'oggetto ne è sempre un *dato lavoro* di costruzioni o manutenzioni sul suolo demaniale, ovvero espropriato per conto dello Stato: oppure un *dato lavoro* e una *data provvista;* ivi, 242. — Il lavoro e la provvista si determinano coi Capitolati e coi documenti che fanno parte integrante del contratto; ivi. — Degli appalti a corpo o a misura. Importanza della divisione sul quantitativo delle opere; nell'appalto a corpo la quantità maggiore o minore delle opere non muta il prezzo, che è fisso ed invariabile, mentre nell'appalto a misura il prezzo finale cresce o diminuisce in proporzione delle opere occorse per compiere il lavoro; ivi, 244. — Dell'obbligo principale che ha l'appaltatore di prestare la sua operosità personale, secondo i patti del contratto. Non può cedere, nè subappaltare; ivi, 245. — Deve cominciare il lavoro senza dilazione, continuarlo senza interruzione, salvo patti contrari, dipendendo sempre dal Direttore dei lavori, che è un ufficiale governativo; ivi, 246. — Deve compiere il lavoro nel tempo prefisso, e quando non gli riesca, domandare delle proroghe per non cadere in penale; ivi, 247. — Sono obbligazioni secondarie dell'appaltatore, la somministrazione dei materiali promessi, dei mezzi d'opera necessari, delle spese di esecuzione e di contratto; ivi, 248. — Il pagamento delle mercedi agli operai, delle indennità delle espropriazioni definitive e temporanee accollategli dal contratto, e di quelle che derivano dai danni recati ai terzi dal personale da lui dipendente; ivi, 249. — Le obbligazioni accessorie dell'appaltatore si estendono all'osservanza di tutte le clausole particolari del Capitolato generale e di quello speciale: ivi, 250. — Degli obblighi dell' amministrazione appaltante, e come debba fare le consegne e mettere l'appaltatore in grado di eseguire il lavoro; ivi, 251. — Deve pagare il prezzo alle pattuite scadenze, salve le *ritenute di garantia;* ma il ritardo a pagarne gli *acconti* non lo sottopone a interessi moratori, sebbene possa esporlo a subire la risoluzione del contratto;

(1) Vedi la legge 11 luglio 1894, n. 287, artt. 15 e 16.

(1) Vedi le modificazioni fatte dalla legge 11 luglio 1894, n. 286 sulla compilazione delle liste elettorali, e dalla legge della stessa data n. 287 sulle operazioni elettorali.

---

(1) Vedansi le modificazioni fatte dalle LL. 11 luglio 1894, testè citate, e dalla legge 28 luglio 1894 n. 340 sulle sovrimposte comunali.

(1) Vedi la legge, 30 luglio 1896, n. 343.

(1) Vedansi le modificazioni fatte all'art. 208 della legge comunale dall'art. 14 della L. 11 luglio 1894, n. 287.

(2) Vedansi le modificazioni fatte all'art. 269 della legge comunale dall'art. 15 della legge 11 luglio 1894 n. 287.

ecclesiastiche; VI, 116 a 126. — Non esiste per regola sulle istituzioni acattoliche; ivi 137. — Neanche sulle società di commercio, eccezion fatta di quelle, che esercitano certe specie di credito in forma privilegiata; ivi, 182, 183. — Quanto alle altre specie di istituzioni e di associazioni, veggansi le singole voci, che appellano ad esse.

Istituzioni di culto (cattoliche o ecclesiastiche) — Bisogna distinguere le istituzioni della chiesa cattolica da quelle dei culti acattolici. Le prime soltanto si chiamano ecclesiastiche; IV, 1 e segg. L'importanza odierna del diritto canonico nel regolamento delle istituzioni ecclesiastiche non è affatto scomparsa, ma ridotta a servire di supplemento al diritto civile, e ad altre leggi particolari dello Stato, che costituiscono il moderno diritto ecclesiastico; ivi, 2. — Il patrimonio degli istituti ecclesiastici si distingue in cose sacre e beni temporali; ivi, 3 e segg. — Il concetto della *res sacra* nel diritto ecclesiastico da Giustiniano in poi, non è di cosa posta assolutamente fuori di commercio perchè consacrata, ma di cosa sottoposta a una disponibilità limitata perchè appartiene alla Chiesa; ivi, 5 e segg.; 13 e 14. — È anche dotata di rimarchevoli privilegi, come tutti i beni della Chiesa; ivi, 6. — Il simile dicasi, secondo il diritto canonico, il quale considerò la *res sacrae* e i *bona ecclesiae* alla stessa stregua, cioè come cose che non poteano alienarsi liberamente, ma soltanto nel concorso di date condizioni e con l'adempimento di certe solennità; ivi, 7 e segg. — Questa confusione perdurò anche nell'epoca del risorgimento, e giunse all'epoca moderna; ma contemporaneamente la cosa sacra, come i beni di chiesa, persero quasi tutti gli antichi privilegi; ivi, 9, 10. — Odierna condizione giuridica degli arredi consacrati; ivi, 13. — Odierna condizione giuridica degli edifizi sacri, e gravi questioni che suscita fra i dotti e nella giurisprudenza; ivi, 14 e segg. — Le sole chiese pubbliche, cioè destinate legalmente a uso del pubblico, sono inalienabili ed inespropriabili al pari dei loro accessorii; ivi, 14, 15. — Esame e dimostrazione della questione secondo la legislazione francese, le antiche legislazioni italiane, e il Codice vigente; ivi, .16 a 20. — Le chiese pubbliche sono esenti dalla espropriazione coattiva: sono cioè impignorabili, imprescrittibili, e generalmente inalienabili, finchè non cessano di essere legal-

(1) Vedi la legge 30 luglio 1896, n. 343.

(1) Legge 21 giugno 1896, n. 218, che sostituisce il decreto del Prefetto al Decreto Reale.

(1) Vedi le modificazioni disposte dalla L. 30 luglio 1896, n. 344.